MANUALE

PEL

SERVIZIO DEI CARABINIERI REALI

COMPILATO

DA UN UFFIZIALE DELL'ARMA

1-2

PRIMO VOLUME

MILANO

TIPOGRAFIA DEI FRATELLI RECHIEDEI

1871.

MANUALE

PEL

SERVIZIO DEI CARABINIERI REALI

COMPILATO

DA UN UFFIZIALE DELL'ARMA

MILANO

TIPOGRAFIA DEI FRATELLI RECHIEDEI

1871.

Parte Prima.

SEZIONE I. — **Istituzione dei Carabinieri Reali. — Ordinamenti successivi.**

1. A foggia e sulle basi della Gendarmeria Francese nel Luglio 1814 venne in Piemonte da S. M. il Re Vittorio Emanuele I istituito il Corpo dei Reali Carabinieri con soldati parte a piedi e parte a cavallo allo scopo di vegliare alla pubblica sicurezza, di dare la caccia ai vagabondi, di purgare il paese dai malandrini e di mantenere fermi e rispettati in ogni luogo il buon ordine e l'autorità delle leggi. — Una vigilanza attiva, non interrotta e repressiva costituisce l'essenza del suo servizio.

2. Regnando in quell'angolo d'Italia Carlo Felice di Savoja, nell'ottobre 1822 venne con RR. Patenti dato stabile assetto a questo Corpo, e determinato contemporaneamente l'incorporazione in esso dei Cacciatori Reali di Sardegna, che nell'Isola avevano le stesse attribuzioni, il medesimo cómpito.

3. Ricolmo di molti privilegi ed onori, fatto parte integrante dell'armata attiva, assegnatagli la destra su tutte le altre armi, ad eccezione delle Guardie del Corpo, reclutato con soldati scelti dei Reggimenti dell'Esercito, incaricato delle scorte d'onore al Sovrano ed ai Reali Principi in viaggio, meglio retribuito, desso contava allora la forza di 3100 uomini, di cui 100 Ufficiali, 2024 individui di bassa forza a piedi, 876 di Cavalleria, 75 Allievi Carabinieri di fanteria e 25 a cavallo.

Questa forza era ripartita in Divisioni, Compagnie, Luogotenenze, suddivisioni e Stazioni, e nella sua azione era retta e guidata da un Regolamento speciale pubblicato il 16 ottobre 1822, basato su principii di una sì ben intesa disciplina, di una sì inappuntabile moralità e liberalità di pensieri, che oggi ancora, malgrado le avventurose rivoluzioni, che raccolsero l'Italia intera sotto lo scettro d'un Re Costituzionale, è in vigore quale prezioso e sublime monumento, che da un mezzo secolo ormai cammina di pari passo col progresso e colla civiltà. Ed invero le disposizioni in esso contenute, che oggi non trovano

più la loro applicazione, non peccano punto nello spirito, e divennero lettera morta solo, perchè variò la Circoscrizione Militare, Amministrativa e Politica del Regno, e le alte cariche dello Stato hanno assunto nuove denominazioni ed attribuzioni.

4. Questi 3100 uomini erano comandati da un Colonnello, che esercitava la sua autorità su quanto concerneva l'amministrazione, la disciplina, il personale e la direzione d'ogni ramo del servizio. A lui superiore però e quasi controllo del suo operato s'elevava l'Ispezione Generale.

L'Ispettore, che rivestiva il grado di Generale, oltre all'invigilare la disciplina, la regolarità ed uniformità del servizio, estendeva pure il suo sguardo sulla contabilità ed amministrazione, facendosi a tal uopo, e come il credeva opportuno, rendere i conti dal Colonnello e dagli ufficiali Superiori Comandanti le Divisioni. Aveva relazione diretta coi Ministeri della Guerra e dell'interno, e settimanalmente, o più spesso occorrendo, col Re, a cui riepilogava gli avvenimenti importanti.

Abolita l'Ispezione Generale il 3 novembre 1831, ne furono deferite al Comandante il Corpo le relazioni, che essa manteneva coi poteri dello Stato.

5. Il 9 Febbrajo 1832 si sono soppresse le due Divisioni dell'Arma di Sardegna (Cagliari e Sassari) e colla missione di tutelare l'ordine e la sicurezza dell'Isola fu loro sostituito un Reggimento di Cavalleria, denominandolo Cavalleggeri di Sardegna, e formandolo su sei squadroni, due dei quali con stanza fissa in Terraferma. Comandato da un Colonnello o Luogotenente Colonnello contava 33 Ufficiali, 633 uomini e 538 cavalli. — Aveva la goletta, le mostre delle maniche, le rivolte dell'abito e le bande dei pantaloni di colore celeste. Copriva il capo con Kepì a catenelle di metallo giallo prima e bianco poi.

6. Diminuito in tal modo il Corpo, rimase, come da R. Viglietto del 13 ora detto mese, con 7 Divisioni di Terraferma, 9 Compagnie e 32 Luogotenenze. Ne fu dato il Comando ad un Maggiore Generale e ad un Luogotenente Colonnello, il quale dipendentemente da quello aveva la direzione di ogni ramo di servizio, del personale e della disciplina. L'amministrazione fu affidata ad un Capitano Direttore dei conti, che fungeva pure da Relatore del Consiglio Generale.

7. Con R. Viglietto del 26 ottobre 1833 al Luogotenente Colonnello si sostituì un Colonnello col titolo di Comandante in secondo del Corpo, e col mandato di rimpiazzare il Maggiore Generale tanto nel Comando, quanto nelle periodiche e personali relazioni col Ministero.

8. In forza poi di R. D. del 9 novembre 1835 avvece del Capitano Direttore dei Conti, conservandone però le attribuzioni, si instituiva il Relatore del Consiglio col grado di maggiore.

9. Nel settembre 1843 il Corpo ebbe un nuovo ordinamento e l'aumento di alcune Compagnie e Luogotenenze. Ed in aggiunta alla forza del medesimo con R. D. del 7 novembre 1848 furono formate 3 Compagnie di Carabinieri Veterani, forti in complesso di 700 uomini, comandate da un Maggiore, e

ciascuna da un Capitano, che aveva ai suoi ordini un Luogotenente ed un sottotenente. Erano ripartite in tanti distaccamenti quanti erano i capi luoghi di Divisione e di Provincia. Avevano montura, vantaggi ed attribuzioni dei Carabinieri attivi, di cui facevano parte integrante. Erano tutti dell'arma a piedi, non esclusi gli ufficiali, i quali venivano scelti fra i più anziani del Corpo non più atti o meno atti al servizio attivo e che nella loro lunga carriera avessero acquistato titoli a speciali riguardi. Non progredivano più; ma dopo dieci anni di permanenza nello stesso grado veniva loro concesso il grado superiore.

La bassa forza si trasse da uomini, già appartenenti al Corpo, giubilati od ammessi negli Invalidi, di buona condotta, ed idonei tuttavia ad un servizio semi-attivo, e dai più anziani sott' ufficiali e carabinieri, che non fossero più atti o poco idonei al servizio presso le Stazioni, e contassero non meno di 15 anni di servizio, eccezione fatta di quelli, che per ferite od infermità contratte nell'esercizio delle loro funzioni non potessero più sostenere gravi fatiche od invocassero il passaggio nei Carabinieri Veterani, qualunque fossero la loro età ed anzianità di servizio.

Dal luogo della sede d'ogni Comando queste Compagnie chiamavansi *Compagnia* di *Torino*, di *Genova* e di *Cagliari* o *Sardegna*. Il Maggiore soggiornava in Torino.

La bassa forza doveva cieca obbedienza agli ufficiali di Pubblica Sicurezza, ai quali soli era in obbligo di rapportare i fatti e le operazioni di servizio. Però nel resto e pella parte militare e contabile corrispondeva gerarchicamente col Comandante del Corpo.

10. Creato un Corpo speciale di Pubblica Sicurezza, quale è quello delle Guardie, questo assunse le funzioni accollate ai Carabinieri Veterani, i quali furono definitivamente soppressi nel luglio 1852.

11. Poche variazioni, massime nel quadro degli Ufficiali, apportarono ai Carabinieri i RR. Decreti 19 e 23 Marzo 1852: con quello però del 21 Aprile 1853 fu soppresso il Reggimento Cavalleggeri di Sardegna ed instituito il Corpo dei Reali Carabinieri di Sardegna, il quale stanziando ordinariamente nell'Isola, costituiva un Corpo distinto, seguendo immediatamente quello dei Carabinieri di Terraferma e godendo delle stesse prerogative e preminenze. Era sotto gli ordini d'un Colonnello, aveva Stato Maggiore ed amministrazione propria; constava di 2 Divisioni, 7 Compagnie e 14 Luogotenenze. Aveva 823 uomini, di cui 500 a cavallo. Il corredo e la montura non cambiarono punto, se si eccettuano gli uomini a piedi, i quali non dovevano portare gli speroni. Gli s'applicò il Regolamento generale del Corpo.

12. Lasciandone intatto il quadro degli ufficiali e lievemente toccando quello della bassa forza, il R. D. 28 novembre 1858 migliorò la sorte e la condizione del Corpo, arrecando alle paghe quell' aumento, che era per le mutate circostanze dei tempi riconosciuto necessario. Le competenze degli ufficiali di entrambi i Corpi (di Terraferma e Sardegna) furono pareggiate.

13. Aumentato il territorio dello Stato dalle annessioni della Lombardia e

dei Ducati, della Toscana, dell'Umbria, delle Marche e del Regno delle Due Sicilie, ne conseguì la necessità di crescere ed ampliare il Corpo. Emanato il R. D. 16 Gennaio 1860, mercè cui il comando veniva dato ad un Maggiore o Luog. Generale, e ad un Maggiore Generale o Colonnello Comandante in 2.°, non tardò il Governo a presentare alla firma del Re il Decreto del 24 Gennajo 1861, che riorganizzava il Corpo facendolo constare di un Comitato e di 14 Legioni, di cui 13 territoriali ed una di Allievi Carabinieri.

14. Il Comitato fu composto di:

1 Luogotenente Generale, Presidente;
4 Maggiori Generali, Membri;
1 Ufficiale Superiore, Segretario;
2 Ufficiali subalterni, addetti;
1 Maresciallo d'alloggio a piedi
4 Brigadieri o Vice-Brigadieri a piedi } Applicati per la scritturazione.

15. Assegnato al Comando d'ogni Legione un Colonnello o Luogotenente Colonnello, formati gli Stati maggiori e le amministrazioni indipendenti di ciascuna d'esse, diviso il territorio dello stato in 13 parti, dalle città, in cui risiedeva il comando, s'ebbero le Legioni: 1ª Torino — 2ª Genova — 3ª Cagliari 4ª Milano — 5ª Bologna — 6ª Firenze — 7ª Napoli — 8ª Chieti — 9ª Bari 10ª Salerno — 11ª Catanzaro — 12ª Palermo — 13ª Ancona.

La Legione Allievi prese il n.° 14, e si stabilì abbia stanza di regola ordinaria, ove ha sede il Comitato: il Ministero però si riservò la facoltà di variarla a seconda delle circostanze.

16. Alla 3ª Legione si mantenne la montura de' soppressi Cavalleggeri di Sardegna, e solo fu estesa ad essa quella delle altre Legioni in virtù del R. D. 12 Giugno 1861, conservandole però, avvece della mantellina o del mantello, la Cappa, di cui fecero sempre uso i Carabinieri dell'Isola.

17. Ripartite in Divisioni, Compagnie, Luogotenenze, Sezioni e stazioni le 13 Legioni Territoriali, ed in Squadroni e Pelottoni la 14ª, si delegarono al Comando delle Divisioni Luogotenenti Colonnelli o Maggiori, delle Compagnie Capitani, delle Luogotenenze Luogotenenti, delle Sezioni Marescialli di alloggio e delle Stazioni Marescialli o Brigadieri. Ogni squadrone contava un Capitano Comandante, e tre ufficiali subalterni Comandanti di Plotone.

18. Il quadro graduale e numerico degli ufficiali appartenenti alle 14 Legioni constava di: 14 Colonnelli, 8 Luogotenenti Colonnelli, 29 Maggiori Comandanti, 103 Capitani Comandanti di Compagnia o Squadrone, 178 Luogotenenti Comandanti di Luogotenenza o Plotone, 79 Sottotenenti Comandanti di Plotone od applicati ai Comandi di Legione e di Divisione, 14 Maggiori o Capitani relatori, 14 Capitani o Luogotenenti Pagatori, 14 Luogotenenti o Sottotenenti Ajutanti maggiori, 14 Ufficiali d'Amministrazione ed addetti, 1 Cappellano agli allievi, 2 Medici di reggimento (1 agli allievi ed 1 alla 3.ª Legione), 14 Medici di battaglione e due Veterinarii alla 3.ª Legione. In tutto 503 Ufficiali.

19. La bassa-forza salì a 17,958 uomini.

20. Perchè, a fronte degli Ufficiali superiori delle altre armi, l'avanzamento di quelli del Corpo procedesse con meno sensibile lentezza, con R. decreto del 10 gennaio 1862 si stabilì, che tre dei cinque Generali del Comitato potessero avere il grado di Luogotenente Generale.

21. Il 18 successivo giugno si decretarono alcuni aumenti d'uomini agli Stati maggiori delle 14 Legioni pel servizio di scritturazione, e di tromba; si portò a 533 il numero degli Ufficiali ed a 19363 quello della bassa-forza, e la 7.ª e 14.ª Legione furono dotate d'una fanfara.

22. Nell'agosto dello stesso anno, R. D. del 6, il Comitato s'accrebbe di un Generale, perchè, due membri d'esso dovendo permanentemente risiedere in Napoli e Palermo per l'ispezione dell'arma nelle Provincie del mezzodì, parvero scarsi al bisogno tre soli Generali alla sede dello stesso Comitato.

Essendo cessato il bisogno d'avere un Ispettore Generale dei Carabinieri Reali in Sicilia, il 9 agosto 1864 cessò la missione di quel Luogotenente Generale presso la 12.ª Legione. (Nota del Ministero della Guerra n. 124 del 9 agosto 1864).

L'Ispezione Generale presso le Legioni 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª ed 11.ª, con sede a Napoli, fu soppressa in forza di Nota Ministeriale del 31 gennaio 1866, numero 20.

23. Col 1.° gennaio del 1866 cessarono d'esistere, in virtù di R. D. del 15 precedente novembre, i Comandi e gli Stati maggiori della 2.ª e 13.ª Legione (Genova ed Ancona) ed il Comando della Divisione di Modena, passandone il territorio ed Uffici dipendenti alla 1.ª (Torino) 4.ª (Milano) 5.ª (Bologna) e 6.ª (Firenze).

24. Venuto il Veneto all'Italia, fu con R. D. del 30 ottobre 1866 instituita pelle nuove Provincie e parte del territorio Mantovano, già prima della Guerra combattuta in quell'anno annesso al Regno, una Legione forte di 48 Ufficiali e di 1925 uomini di bassa forza. Prese il n. 13 e Verona per sede del Comando.

25. Con ordinamento approvato da R. D. del 28 luglio 1867 il Corpo risultò di un Comitato con tre soli Generali, di cui un Luogotenente Generale, Presidente, e due Maggiori Generali Membri, di 12 Legioni territoriali, e di una Legione Allievi Carabinieri. Fu ridotto il numero delle Divisioni, delle Compagnie e delle Luogotenenze in modo, che gli Ufficiali scesero a 563. La bassa-forza era di 22542 uomini.

Le Legioni deposero il numero d'ordine progressivo, e dalle Città sedi dei rispettivi comandi si denominarono *Legione Territoriale* di *Torino*, di *Cagliari*, di *Milano*, di *Bologna*, di *Firenze*, di *Napoli*, di *Chieti*, di *Bari*, di *Salerno*, di *Catanzaro*, di *Palermo* e di *Verona*. La 14.ª si chiamò *Legione Allievi Carabinieri*.

26. Le ristrettezze finanziarie dello Stato, reclamando un sistema di pubblica amministrazione informato a principii di rigorosissima economia, consigliarono al Governo lo studio di alcune riduzioni nell'organizzazione del Corpo. Pre-

concetta la soppressione di due Legioui Territoriali, il Ministero della Gnerra sottopose al giudizio del Comitato, e di alcuni Comandanti di Legione, raccoltisi a Consiglio, varii quesiti o progetti di economia. Qnesta Commissione pare abbia largamente corrisposto alle viste del superiore Dicastero, poichè con R. Decreto del 19 novembre 1868 venne adottato un nuovo ordinamento, dal quale apparvero eliminate le Legioni di Salerno e Chieti, soppressi tutti i comandi di Divisione, ritenuti, dice la Relazione Ministeriale a S. M. il Re, non solo superflui, ma di ritardo al disbrigo degli affari del servizio; tolte le competenze ai militari di bassa-forza in licenza ordinaria, ed assegnata una sola razione foraggio agli Ufficiali Pagatori e d'Amministrazione.

Le Legioni Territoriali rimasero divise in Compagnie, comandate da Luogotenenti Colonelli, Maggiori o Capitani, in Luogotenenze sotto gli ordini di Capitani, Luogotenenti e Sottotenenti, in Sezioni e Stazioni dirette da Marescialli d'alloggio o Brigadieri.

Ai Sottotenenti comandanti di luogotenenza si fissò un'annua indennità di lire 400.

Il Comitato ritornò ad avere 5 Generali, di cui il Presidente col grado di Luogotenente Generale, e di Maggiore Generale i 4 Membri.

Il numero degli Ufficiali discese a 456, e quello della bassa forza a 19294 uomini, di cui 3389 a cavallo.

Quest'ordinamento fu attuato il 1.° gennaio 1869.

27. La ognora crescente necessità di ridurre ai più stretti limiti le spese che gravitano sul bilancio della Guerra, ha indotto il Governo ben presto a dotare il Corpo di altro organico.

Partendo dal principio, che i Carabinieri Reali debbano agire più colla forza morale, che con quella materiale si avvisò di limitare in massima il personale d'ogni stazione a cinque o sei uomini.

Riconoscendo inoltre, che la deuominazione di comandanti di compagnia applicata ad ufficiali superiori, e di luogotenenza a capitani non fosse la più atta a rialzare la dignità ed il decoro della carica, essendochè nella gerarchia militare ed a fronte delle popolazioni quelle denominazioni non rappresentino, che ufficiali rivestiti del grado di capitano o di luogotenente, si stabilì, che alle qualificazioni di comandanti di compagnia, e di luogotenenza fossero sostitnite quelle di comandanti i Carabinieri della Provincia, del Circondario o Distretto e della Sezione di 1.ª classe.

Venne alla luce in tal modo l'ordinamento attualmente in vigore, sanzionato da R. D. 18 luglio 1870, con una diminuzione di 1300 uomini di bassa forza all'incirca, e di 39 ufficiali e che comprende:

Un Comitato;
Dieci Legioni Territoriali;
Una Legione Allievi.

Ogni Legione Territoriale è ripartita in comandi di Provincia, di Circondario, di Sezioni di 1.ª classe, di Sezioni di 2.ª classe e di Stazioni.

28. La posizione degli Ufficiali comandanti si è determinata colle seguenti norme:

1.° In ogni Capo luogo di Provincia è stabilito un comando con a capo un Ufficiale superiore per le più importanti, ed un Capitano nelle altre.

Quest'Ufficiale prende il titolo (preceduto dal grado) di Comandante i Carabinieri della Provincia di . . . .

2.° In ogni Capo luogo di Circondario ha sede un Comando con a capo:

a) Un Capitano nel circondario del Capo luogo di Provincia, comandato da un Ufficiale superiore, ed anche negli altri Circondarii della stessa Provincia molto importanti;

b) Un Luogotenente, quando un Capitano comanda i Circondarii della Provincia, come pure nei Circondarii meno importanti delle Provincie comandate da Ufficiali superiori.

L'Ufficiale assume il titolo (preceduto dal grado) di Comandante i Carabinieri del Circondario di . . . .

Nelle Provincie Venete, ove non esistono i Circondarii, questi Ufficiali sono denominati Comandanti i Carabinieri del Distretto di . . . . .

3.° Nei Circondarii, dove sonvi diverse stazioni, che non possono essere facilmente sorvegliate, si formeranno Sezioni sotto gli ordini di Ufficiali subalterni o di marescialli maggiori, dipendenti dall'Ufficiale Comandante i Carabinieri del Circondario.

Essi prendono il titolo (preceduto dal grado) di Comandanti i Carabinieri nella Sezione di . . . . .

29. Si tracciano qui appresso i quadri graduali e numerici degli Ufficiali e della bassa forza, desunti dall'ordinamento in discorso:

Comitato	1	Luogotenente generale, presidente.	
	4	Maggiori generali, membri.	
	1	Ufficiale superiore, segretario.	
	2	Ufficiali subalterni, addetti.	
Ufficiali appartenenti alle 11 Legioni	11	Colonnelli comandanti di Legione.	
	9	Luogotenenti colonnelli	Comandanti di Provincia.
	21	Maggiori	
	38	Capitani	
	37	Capitani	Comandanti di Circondario o Distretto o Sezione di prima classe.
	155	Luogotenenti	
	38	Sottotenenti	
	2	Maggiori alla Legione allievi, di cui uno funzionante da Relatore del Consiglio.	
	5	Capitani comandanti di squadroni.	
	5	Luogotenenti	Comandanti di Plotone.
	10	Sottotenenti	
Totale Ufficiali	339		

Riporto	339	
Ufficiali appartenenti alle 11 Legioni	10	Maggiori o Capitani relatori.
	11	Capitani o Luogotenenti aiutanti-maggiori.
	11	Luogotenenti o Sottotenenti pagatori.
	11	Luogotenenti o Sottotenenti nfficiali d'amministrazione.
	13	Luogotenenti o Sottotenenti addetti agli stati maggiori delle Legioni Territoriali, dei qnali 4 alla Legione Firenze ed appartenenti al drappello Carabinieri Gnardie di S. M.
	20	Sottotenenti a disposizione dei comandanti le Legioni Territoriali.
	1	Medico di Reggimento. } Alla Legione Allievi Carabinieri.
	1	Veterinario in 2.° } Alla Legione Allievi Carabinieri.
Totale Ufficiali	417	
Bassa forza a piedi	34	Marescialli Maggiori comandanti sezioni di 2.ª classe.
	11	Marescialli Maggiori applicati agli Stati Maggiori delle Legioni.
	15	Marescialli Capi.
	363	Marescialli d'alloggio Ordinarii.
	2071	Brigadieri.
	664	Vice Brigadieri.
	11494	Carabinieri.
	800	Allievi Carabinieri.
Bassa forza a cavallo	7	Marescialli Maggiori, comandanti sezioni di 2.ª classe.
	2	Marescialli Capi.
	103	Marescialli Ordinarii.
	277	Brigadieri.
	231	Vice Brigadieri.
	1828	Carabinieri.
	100	Allievi Carabinièri.
Totale generale	18000	vale a dire 15452 individni di fanteria e 2548 di cavalleria.

30. Il 20 settembre 1870 caduta Roma nelle mani delle trnppe italiane, guidate dal Luogotenente Generale Cadorna, annessa qnella Provincia alle altre del Regno, e riconosciuto necessario l'aumento di nna Sezione di 1.ª classe nella popolosa Napoli, con R. Decreto del 18 successivo dicembre il Corpo fu accresciuto di 16 ufficiali, cioè di:

1. Lnogotenente Colonnello, Comandante di Provincia.

2. Capitani, comandanti di Circondario,

10. Luogotenenti } comandanti di Circondario o di Sezione di 1.ª classe.
2. Sottotenenti } comandanti di Circondario o di Sezione di 1.ª classe.

1. Sottotenente a disposizione del signor Comandante la Legione-Firenze; di 660 individni di bassa forza a piedi, cioè di:

2 Marescialli Maggiori comandanti Sezione di 2.ª classe,

29 Marescialli d'alloggio ordinarii,

74 Brigadieri,
38 Vice-Brigadieri,
517 Carabinieri; e di 140 uomini a cavallo, vale a dire di:
8 Marescialli ordinarii,
17 Brigadieri,
9 Vice-Brigadieri,
106 Carabinieri, in guisa che oggi la forza del Corpo comprende 433 ufficiali e 18,800 individui di truppa.

31. Con R. Decreto del 4 dicemdre ora citato venne determinato, che a datare dal 1.° gennaio 1871 cessassero d'appartenere al Comitato due maggiori generali, poichè questi passerebbero al Comando di due legioni, come accenna la relazione a S. M., dalla quale il Ministero della Guerra fa precedere il R. Decreto 13 novembre 1870, con cui s'approva un nuovo quadro organico per lo stato maggiore dell'esercito.

Campagne di guerra.

32. Alcuni distaccamenti di Carabinieri Reali presero parte a tutte le guerre combattutesi in Italia od in Crimea dal 1848 in poi. In quella del 1848 tre squadroni di scorta a S. M., e che formavano un corpo di cavalleria di riserva, respinsero a Pastrengo, il 30 aprile, con brillanti cariche la brigata austriaca Wohlgathi. Si impegnarono pure in altri fatti d'armi. Anche nel 1866 a Custoza drappelli di Carabinieri caricarono il nemico colle scorte dei quartieri generali delle divisioni attive. Però lo scopo principale dei Carabinieri in guerra si è la polizia del campo, il mantenimento delle comunicazioni dei corpi combattenti, la sicurezza dei convogli, la guardia agli alloggiamenti, l'arresto dei disertori, raccogliere e ricondurre alle loro file gli sbandati, custodire i prigionieri, e talvolta disimpegnare il servizio di posta.

Reclutamento — Istituzione di Carabinieri aggiunti.

33. Fin qui il reclutamento per mantenere a numero il Corpo dei Carabinieri Reali si eseguì sopra le truppe di fanteria e cavalleria dell'esercito, mediante reclute volontarie.

Nonostante però i frequenti e ripetuti reclutamenti operatisi dal 1860 in poi, i vivi e speciali eccitamenti rivolti ai Comandanti di tutti i corpi dell'esercito, affinchè curassero di somministrare il loro contingente d'uomini ad uno scopo di sì alta importanza, l'Arma dei Carabinieri non potè mai raggiungere il completamento della forza organica.

Per il chè sulla proposta dei Ministeri della Guerra e dell'Interno S. M. il Re l'8 ottobre 1870 decretava quanto segue:

Art. 1.° Per mantenere a completo la forza organica del Corpo dei Carabinieri Reali potranno, in aiuto dei medesimi, essere comandati soldati di fanteria e cavalleria, i quali prenderanno nome di Carabinieri Aggiunti.

Art. 2.° Nelle circostanze di bisogni straordinarii per la sicurezza pubblica, sulla proposta del Ministero dall' Interno, con un maggior numero di soldati si potrà anche eccedere la forza organica del corpo sopra detto.

Art. 3.° I Carabinieri aggiunti dipenderanno dai graduati dell'Arma, ed in servizio anche dai semplici Carabinieri ed andranno soggetti alla disciplina dell'Arma stessa.

Art. 3.° I medesimi conserveranno la montura del proprio corpo o reggimento, salvo le modificazioni che saranno ravvisate necessarie per le varie armi.

Art. 5.° Saranno alloggiati nelle caserme e nelle stazioni insieme coi Carabinieri Reali.

Art. 6.° I soldati, di cui sopra, siano essi di fanteria, che di cavalleria, cesseranno di ricevere le competenze dei corpi d'origine; avranno invece lire 1 60 se comandati in servizio a piedi, e lire 1 90 quelli di cavalleria, qualora siano comandati col loro cavallo, oltre la razione di foraggio di lire 1 40 pel medesimo. Gli uni e gli altri godranno inoltre delle indennità di via, di pernottamento e delle altre competenze eventuali al pari dei Carabinieri Reali.

Art. 7.° La spesa di questi carabinieri aggiunti è a carico del bilancio della guerra, capitolo *Carabinieri Reali*, nei casi previsti dall' art. 1.°, ed a carico del bilancio del Ministero dell' Interno quella dei detti soldati eccedenti la forza organica dell'Arma, nel caso previsto dall'art. 2.°

34. Per l'esecuzione di questo R. Decreto il Ministero della Guerra emanò le norme seguenti:

1.° Il Comandante di Reggimento, che riceve ordine dal Ministero di somministrare un dato numero di militari pel servizio di Carabinieri aggiunti, li sceglierà fra i soldati, che volontariamente consentano a prestare tale servizio, siano di fisico robusto, atti a sopportare le fatiche del servizio dell' Arma dei Reali Carabinieri, siano intelligenti e di buona condotta ed abbiano già acquistato una perfetta istruzione dell'arma, alla quale appartengono; non sarà necessario, che abbiano la statura prescritta pei Carabinieri Reali, nè che sappiano leggere e scrivere.

Quando il numero, che ne deve somministrare non viene raggiunto con individui, che volontariamente consentano ad essere adibiti a quel servizio, ne sceglierà d'autorità il numero occorrente a completare quello richiesto.

Potranno anche essere ammessi a prestare tale servizio caporali. Però questi dovranno rinunziare al loro grado e non potranno mai essere destinati, che col loro assentimento;

2.° Designati gli individui a destinarsi per carabinieri aggiunti, il Comandante del Corpo ne trasmette l' elenco nominativo corredato dei rispettivi modelli H, al Comandante la Legione dei Reali Carabinieri, alla quale devono fare passaggio. Il Comandante la Legione fa noto al Comandante del Reggimento il nome degli individui proposti, che sono da lui accettati pel passaggio a Carabinieri aggiunti e respinge a detto Comandante i modelli H di quelli non accettati. Il Corpo li sostituirà con proposte di altri individui a completare il numero voluto in rimpiazzamento dei non accettati.

Art. 3.° I militari definitivamente prescelti pei Carabinieri aggiunti saranno dai Corpi, cui appartengono, diretti ai luoghi designati dal Comandante la Legione dei Carabinieri, di cui sopra, pagati d'ogni loro avere per tutto il giorno d'arrivo.

Essi saranno inviati a destinazione disarmati, senza buffetteria, tenda e coperta da campo, e col corredo in buone condizioni di servizio.

4.° Le stesse norme si osserveranno pei militari dei corpi di cavalleria, che il Ministero avesse prescritto dover essere somministrati per prestare servizio a cavallo nei Carabinieri aggiunti. — Detti individui faranno però passaggio ai carabinieri col loro cavallo e la completa bardatura.

5.° Nel Rapporto-Situazione N. 31 i carabinieri aggiunti saranno portati dai Corpi nella colonna N. 10 coll'indicazione Carabinieri aggiunti, ed i cavalli nella colonna N. 4. Dalle Legioni Reali Carabinieri nella colonna N. 1, indicando nella colonna dei gradi (in aggregazione) Carabinieri aggiunti del... reggimento; i cavalli saranno portati nella colonna destinata pei cavalli aggregati.

6.° I Corpi chiuderanno il conto di massa liquidando coll'amministrazione delle Legioni il credito o debito di massa e trasmetteranno alle medesime le tabelle di passaggio e lo stato signaletico dei cavalli.

Le Legioni amministreranno i Carabinieri aggiunti come Carabinieri effettivi.

7.° I Carabinieri aggiunti riceveranno i seguenti assegnamenti:

Lire 1, 60 gli aggiunti sì di fanteria che di cavalleria se smontati.

Lire 1, 90 quelli di cavalleria comandati col cavallo.

Godranno inoltre delle indennità di pernottazione, di via e delle altre competenze eventuali al pari dei Carabinieri effettivi.

Sulla paga giornaliera degli aggiunti, che fanno servizio a piedi, verrà fatta una ritenzione di lire 0, 20 a favore della massa di deconto individuale e di lire 0, 40 sulla paga di quelli, che fanno servizio a cavallo.

La razione di foraggio pei cavalli dei Carabinieri aggiunti sarà somministrata dalle Legioni e calcolata a lire 1, 40 come pei Carabinieri effettivi.

8.° I Carabinieri aggiunti dipenderanno dai graduati dell'Arma ed in servizio potranno anche essere posti sotto gli ordini dei semplici Carabinieri; andranno soggetti alla disciplina dell'Arma dei Reali Carabinieri.

9.° Il Carabiniere aggiunto, che si rendesse immeritevole per cattiva condotta di continuare a prestare tale servizio nell'Arma sarà rimandato al Corpo, da cui proviene, dal comando della Legione Carabinieri, cui è ascritto. Tale rinvio sarà annotato come punizione sull'estratto matricolare mod. H degli individui e nella variazione matricolare sarà specificato *per punizione*.

10.° Le variazioni matricolari saranno dalle Legioni comunicate ai Corpi, ai quali appartengono gli aggiunti, per essere dai detti Corpi trascritte sui proprii Ruoli e consegnate all'Ufficio Centrale della Matricole.

Verranno ugualmente comunicate ai Corpi rispettivi le variazioni matricolari dei cavalli.

11.° Gli oggetti nuovi, che occorressero ai Carabinieri aggiunti saranno

prelevati dalle Legioni Carabinieri, mediante pagamento, dai Corpi viciniori al presidio ed addebitati alla massa deconto degli individui; le riparazioni saranno a carico del soldo, che percepiscono alla mano.

12.° La Legione provvederà alle riparazioni della bardatura, alla ferratura ed alla cura del cavallo in caso di malattia a spese della propria massa di rimonta.

13.° L'armamento e la buffetteria saranno somministrati dalle Legioni, addebitando quest'ultima sulla massa di deconto e ritirandola a prezzo d'estimo, quando i Carabinieri aggiunti cessano di prestare servizio nell'arma dei Carabinieri.

14.° I Carabinieri agginnti non cessano di fare servizio presso l'Arma dei Carabinieri, che in seguito a disposizione Ministeriale, eccezione fatta del caso contemplato all'art. 9.

15.° In caso di congedamento:

I Carabinieri agginnti, che fanno servizio a piedi saranno congedati dalla Legione, a cui erano addetti, liquidando il conto di massa secondo le norme vigenti;

I Carabinieri aggiunti, che fanno servizio a cavallo rientreranno prima al Corpo e vi consegneranno il cavallo e la bardatura, dopo di che saranno inviati in congedo dal Corpo stesso.

16.° In caso di richiamo delle classi sotto le Armi i Carabinieri aggiunti dovranno rientrare al Corpo, a cui effettivamente appartengono, e non alla Legione, alla quale prestarono temporaneamente servizio.

17.° Nel caso, che il Carabiniere aggiunto dell'Arma a cavallo passi effettivo nell'Arma, dovrà anzitutto rientrare al Corpo per riconsegnarvi quanto è indicato nell'articolo precedente, poscia farà definitivamente passaggio ai Carabinieri, giusta le norme prescritte pei passaggi di Corpo.

Non occorrerà, che rientri al Corpo, a cui appartiene, il carabiniere aggiunto dell'Arma a piedi, che passi effettivo nei Reali Carabinieri.

18.° Quando gli aggiunti cessano di fare servizio presso l'Arma dei Carabinieri, la Legione trasmetterà al Corpo, al quale i Carabinieri agginnti fanno ritorno, oltre la tabella di passaggio e l'estratto matricolare, copia delle loro azioni di merito e l'estratto del loro conto di massa. Gli individui saranno soddisfatti di ogni loro avere a tutto il giorno dell'arrivo a destinazione.

19.° Il passaggio definitivo dei carabinieri aggiunti nell'arma dei Carabinieri Reali si farà in seguito a domanda del Comandante di Legione al Ministero della Guerra, e nell'effettuarlo il Carabiniere aggiunto dovrà cambiare la sua ferma temporanea in quella permanente, tenuto conto del servizio anteriormente prestato, ed ove non abbia quattro anni almeno da fare sotto le armi, dovrà assoggettarsi a contrarre una nuova ferma per un periodo, che aggiunto a quello, per cui gli rimane a servire, costituisca un termine di quattro anni ».

35. Perchè le norme sopra descritte non lascino dubbio d'interpretazione giova avere presenti le seguenti istruzioni, emanate dal Comitato il 16 dicembre 1870 con Nota N. 3892:

« 1.° Allorquando la forza d'una Legione si troverà inferiore a qnella stabilita, e sarà necessario, che le stazioni vengano sussidiate o portate al completo, il comandante la medesima ne renderà partecipe il Comitato con uno stato, in cui siano indicati la Provincia, ove occorrerà l'aumento, il numero dei Carabinieri aggiunti ritenuti indispensibili, e l'arma da cui qnesti devono prelevarsi, cioè se di fanteria o di cavalleria.

2.° In circostanze d'urgenza straordinaria, ove il Comitato non possa provvedore con Carabinieri di altre Legioni, il Comandante i Carabinieri della Provincia ne renderà partecipe il signor Prefetto, affinchè esponga l'emergente al Ministero dell'Interno per i provvedimenti, di cni all'articolo 2.° del R. decreto.

3° La destinazione, a cui vogliono essere dai Comandanti i Corpi inviati gli agginnti, sarà sempre il Corpo luogo delle provincie, nelle quali sono tali Carabinieri assegnati, affinchè pria di raggiungere la Stazione, a cui debbano appartenere, ivi siano muniti di armi e di bnffetterie giusta il disposto del §. 13 delle norme ministeriali, che fanno soguito al R. Decreto.

A tale effetto sarà spedita presso ogni Comando dei Carabinieri nelle provincie nna quantità d'armi e di buffetterie relativa alle presunte occorreuze, dei quali effetti il Comando stesso si darà caricamento verso l'amministrazione Legionale. Ogniqualvolta poi un aggiunto cesserà d' appartenere all' Arma, dovrà parimenti essere diretto al Comando della Provincia per restituire le armi e lo bnffetterie.

4.° Il numero degli aggiunti in ciascuna stazione non potrà mai eccedoro quello degli effettivi, fuorchè in circostanze eccezionali, come è appnnto previsto dall' articolo 2.°

Essi dovranno con questi ultimi parteciparo allo stesso ordinario.

5.° A formare un fondo necessario per concorrere insieme cogli altri all'anticipazione del denaro per le spese d' ordinario, saranno prelevate dal deconto di ogni Carabiniere aggiunto lire 30, che costituiranno il suo fondo di massa d' ordinario, che sarà mantenuto o regolato come quello de' Carabinieri effettivi, e riversato alla massa di deconto dell' individuo, quand' egli cessa d' essere Carabiniere aggiunto.

6.° Spetta ai Comandanti di Stazione l'istruire gli aggiunti nnovi ammessi nel maneggio delle armi, come altresì in qnalsivoglia dei doveri riguardanti il nuovo servizio, a cui vengono destinati.

7.° In tutte le Situazioni e Stati da rassegnarsi ai Comandi Superiori, dovranno i Carabiaieri aggiunti essere descritti in colonna separata.

8.° Gli aggiunti saranno comandati di servizio promiscnamente ai Carabinieri effettivi, ma il turno sarà regolato in modo, che si trovino sempre accompagnati almeno da un graduato o Carabiniere effettivo risponsabile del servizio.

9.° Saranno i Carabinieri aggiunti impiegati nei servizii interni di Caserma a turno coi Carabinieri effettivi, e quelli provvisti di cavallo, in mancanza di Carabinieri effettivi a cavallo, potranno eseguire i servizii d'ordinanza espressa.

10.° Nel caso, che abbiano presenziato un fatto o concorso in operazioni di servizio, per cui si abbia a redigerne verbale, apporranno la loro firma a calce di quella dei Carabinieri effettivi, e se illetterati, il segno di croce, che verrà attestato dal Comandante la Stazione unitamente ad uno de' Carabinieri.

11.° Presso i Comandanti di Sezione di 1.ª Classe, di Circondario e di Provincia saranno tenuti gli stessi estratti matricolari, Modulo H, prescritti pei carabinieri effettivi, in cui consti della condotta sì morale, che militare, dell'abilità nello scrivere, delle mancanze ed azioni di merito, delle traslocazioni, variazioni e malattie dei Carabinieri aggiunti, e Registro distinto al riguardo sarà tenuto allo Stato Maggiore della Legione.

12.° Volendo il §. 8 delle norme consecutive ed annesse al R. Decreto 8 ottobre, che gli aggiunti in servizio siano posti eziandio sotto gli ordini dei semplici Carabinieri, considerando, che il Codice Penale per l' Esercito non riconosce nella gerarchia militare Superiorità di sorta nei semplici Carabinieri sopra i comuni delle altre Armi, a prevenire erronee interpretazioni, nel caso di insubordinazione o disubbedienza, si determina, che non abbia mai ad essere denunciato al Fisco militare un aggiunto, che sia caduto in una delle anzidette mancanze verso un semplice Carabiniero, a meno che queste non consistano in vie di fatto, ferite o percosse, cagionanti una malattia od incapacità di servizio oltre i trenta giorni, nel qual caso l' art. 172 dell' ora menzionato Codice presrive siano punite col carcere militare estensibile alla reclusione militare non maggiore d' anni tre.

Sarà però stabilito, che sempre quando il Carabiniere aggiunto, comandato di servizio, mancherà del dovuto rispetto, e disubbidirà al Carabiniere effettivo, che lo stesso servizio dirige, dovrà subire il massimo della sala di disciplina a pane ed acqua.

Ma se risulterà provocazione, si potrà diminuire la durata della punizione secondo il grado della provocazione, e le circostanze, che possano attenuare la mancanza. »

36. Appena i Carabinieri aggiunti saranno arrivati ai diversi Comandi di Provincia la Legione ne informerà il Comitato e contemporaneamente il Comando delle Divisioni militari, nel cui territorio sono rispettivamente comprese le Provincie (Dispaccio del Comitato N. 1433, 18 marzo 1871).

37. Colla istituzione dei Carabinieri aggiunti è venuta meno la necessità di reclutare Carabinieri effettivi nei varii Corpi dell'Esercito. Egli è perciò, che il Ministero della Guerra con Nota 49 del 10 marzo 1871 stabiliva, che cessasse il sistema di reclutamento di Carabinieri effettivi nei varii Corpi dell' Esercito e fosse vietato in modo assoluto il passaggio da altri Corpi all'Arma dei Carabinieri Reali di individui, che non vi siano già addetti come Carabinieri aggiunti.

È fatta però eccezione pei militari, che essendo in congedo illimitato, come appartenenti alla 2.ª categoria, od a classi già licenziate, abbiano i requisiti e facciano domanda per essere ammessi nell' Arma, assumendo una nuova ferma d' anni otto.

Nella mira poi di avere una più sicura garanzia sulla buona riuscita di Carabinieri provenienti dagli aggiunti, il Ministero della Guerra, dietro a proposta fattagli dal Comitato dell'Arma, approvò, che nessun Carabiniere aggiunto sia proposto pel transito ad effettivo, se prima non ha servito sei mesi nell' anzidetta qualità, e ne riunisca, ben inteso, i voluti requisiti, (Circolare del Comitato N. 1511, 21 maggio 1871).

38. Allo scopo di semplificare le situazioni numeriche dei Corpi e di evitare possibili duplicazioni nel computo della forza il Ministero della Guerra con Nota N. 47 del 12 marzo 1871 determinò, che gli individui comandati come aggiunti presso i Carabinieri Reali siano presi in forza dalle Legioni e considerati come appartenenti effettivamente alle Legioni stesse.

In caso di congedamento i Carabinieri aggiunti, che debbono essere mandati in congedo illimitato, se servono nell'Arma a piedi, saranno dalla Legione stessa licenziati con foglio di via, ma dovranno ricevere in patria il foglio di congedo illimitato per cura del Reggimento, cui prima appartenevano, ai ruoli del quale dovranno di nuovo fare passaggio.

I Carabinieri aggiunti, che fanno servizio a cavallo rientreranno prima al loro antico Reggimento o Corpo e vi consegneranno il cavallo e la bardatura per essere poi immediatamente inviati in congedo illimitato dal Corpo stesso, dal quale nuovamente verranno presi in forza.

39. Le cartelle o polizze de' Carabinieri aggiunti assoldati, surrogati e riassoldati debbono essere rimesse alle Legioni dei Carabinieri, siccome quelle che sono incaricate di corrispondere agli intestatarii il relativo interesse o soprassoldo (Nota del Ministero della Guerra N. 44 del 15 marzo 1871).

Reclutamento Carabinieri ed Allievi.

40. I graduati ed i soldati, da qualunque Corpo dell'Esercito nazionale inviati alle case loro in congedo illimitato od assoluto, possono aspirare all'arruolamento nell'Arma come Carabinieri effettivi, contraendo tutti indistintamente una ferma d'anni otto, purchè soddisfino alle seguenti condizioni.

1.° Avere compiuto l'età d'anni 19 e 9 mesi e non oltrapassare i 40. (Dispacci del Ministero della Guerra N. 3582 del 22 Marzo 1870, e del Comitato N. 846 del 25 detto mese ed anno).

2.° Avere la statura di 166 centimetri per la fanteria e 170 per la cavalleria. Potranno però anche venire accettati individui alti soli 165 centimetri, purchè siano di costituzione robusta, ben tarchiati e posseggano perfettamente tutte le altre qualità. (Circolare del Comitato N. 2232 del 14 Luglio 1870).

3.° Sapere leggere e scrivere il proprio Casato e Nome. (Circolare del Comitato, di cui al N. precedente.)

4.° Risultare di specchiata condotta.

5.° Essere celibi o vedovi senza prole.

6.° Appartenere ad onesta famiglia e di professione onorata, e di non es-

sere mai stati crimiualmente processati. (Art. 20 RR. Patenti 12 Ottob. 1822).

7.° Contare un servigio attivo almeno di 9 mesi. (Dispacci del Ministero e del Comitato, di cni al N. 1.)

8.° Non essere stati riformati da altro Corpo.

9.° Non avere appartenuto per punizione ad nn Corpo disciplinare.

41. A constatare tutti questi requisiti l'aspirante all'arruolamento deve produrre.

1.° La fede di nascita, debitamente legalizzata dal Sindaco. (R. Decreto 13 Settem. 1850.)

2.° Il certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco e vidimato dal Prefetto o Sotto-Prefetto della Provincia o Circondario. (Nota del Ministero della Guerra N. 60 del 19 Maggio 1854.)

3.° L'attestato di celibato o di vedovanza senza prole, rilasciato dal Sindaco. (R. D. 13 Dicem. 1850).

4.° Il certificato di penalità rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale, nella cui giurisdizione è nato od ha stabile dimora l'aspirante. (Nota del Ministero della Guerra N. 60 del 26 Marzo 1866).

5.° Il foglio di congedo illimitato od assolnto, ed in quest'ultimo caso il certificato eziandio di buona condotta, rilasciato dal Corpo, in cui prestò servizio, (R. D. 13 Dicemb. 1850).

6.° Se minorenne, l'assenso del padre per iscritto, ed in mancanza di questo, quello della madre, ed in difetto di entrambi i genitori, quello del tutore. (R Decreto 24 gennaio 1861).

7.° La situazione di famiglia. (RR. Decreti or ora citati).

8.° Il certificato d'idoneità morale rilasciato dal Comandante locale dell'Arma nel Circondario. (RR. Decreti, di cui al n.° precedente).

42. Notisi, che pochi saranno gli individui, che a 19 anni e 9 mesi siano dotati di tutti i reqnisiti voluti per essere accettati in qualità di Carabinieri. Può nullameno avvenire, che in tempo di guerra un giovane diciannovenne s'arruoli in un Corpo dell'Esercito per la durata delle ostilità, e che, queste composte dopo nove o dieci mesi, venga rimandato con congedo assoluto. Non sarebbe pure strano il caso della chiamata anticipata delle Classi di Leva sotto le armi e per conseguenza del licenziamento di giovani minorenni ed aventi oltre 9 mesi di servizio attivo. Quando costoro ambissero di essere incorporati nell'Arma, e ne avessero le doti rimanenti, non sarà certamente d'ostacolo la tenera età, perchè i 21 anni prescritti dal R. Decreto 24 gennaio 1861 erano la naturale e logica conseguenza delle allora vigenti disposizioni, in forza delle qnali nessun cittadino regnicolo poteva fare parte della Legione-Allievi, se non aveva finiti i 19 anni d'età, od essere accettato come Carabiniere effettivo, se non contava due anni di servizio militare in un Corpo della R. Armata. Ora i 19 anni uniti agli attributi fisici, morali e sociali, dando il diritto ad un giovane all'ammissione negli allievi, come si vedrà qni appresso, ed i 9 mesi di servizio militare prestato effettivamente sotto le armi conferendogli quello di

entrare nel Corpo come Carabiniere effettivo, se ne inferisce il limite minimo d'età di sopra stabilito.

43. Gli individui, che non contano i prescritti nove mesi di servizio, o che non ne abbiano prestato alcuno, e che domandano d'essere ammessi nel Corpo, vi si possono accettare e formeranno una categoria a parte sotto il nome di Allievi Carabinieri. Dessi però non saranno promossi Carabinieri effettivi, se non dopo avere dato saggio di idoneità al servizio dell'Arma. Tali reclute, oltre alle condizioni prescritte per gli aspiranti all'arruolamento come Carabinieri effettivi, dovranno almeno avere l'età d'anni 19 e non oltrepassare quella di anni 26, avere la statura di metri 1, 66 per la fanteria, dimostrare l'esito avuto nella Leva, se per età appartengono a classi, che già abbiano fornito il contingente, e non essere state riformate in occasione della Leva stessa o rimandate per inabilità da qualche Corpo. (R. Decreto 24 genuaio 1861).

Operazioni preliminari e pratiche del Reclutamento.

44. Il Reclutamento a favore dell'Arma sulle classi licenziate e sui cittadini idonei è continuamente aperto. Il fare reclute numerose e scelte dipende dall'interessamento, che a quest'opera importantissima dedicano gli Uffiziali e le Stazioni del Corpo frazionate in tutti gli angoli del Paese.

I Comandanti di Stazione hanno la matricola di tutti i militari congedati, e per poco tempo che trovinsi al loro posto, hanno avuto campo di conoscerli individualmente. Nelle loro escursioni per le campagne, e nei villaggi cerchino d'avere con essi colloquio, e li allettino a fare domanda d'essere richiamati in servizio attivo nell'Arma. La più gran parte di loro, dopo avere servito tre, quattro o cinque anni, è persuasa, che la vita del contadino è più dura di quella del soldato. Avendo inoltre il Comitato stabilito in massima di destinare tali uomini nella Legione stessa, nel cui territorio essi dimorano, non cambierebbero nè cielo, nè consorzio delle persone, che parlano lo stesso dialetto, ed anzi migliorerebbero il vitto giornaliero e la posizione sociale. Fatti conscii del vantaggio grandissimo, che ponno conseguire col riassoldamento con premio. che ora si concede su larga scala agli individui del Corpo, volonterosi accorreranno ad arruolarsi al Capoluogo di Legione per anni otto.

Anche fra gli inscritti della seconda categoria e fra quelli, che non concorsero ancora alla Leva si dovranno fare proseliti pel Corpo da mandarsi alla Legione-Allievi. (Circolare del Comitato N.° 1606 del 7 giugno 1870).

I signori Ufficiali non cessino mai di raccomandare caldamente ai loro dipendenti questa propaganda feconda di individuale prosperità e vigoria al Corpo, di sicurezza e d'ordine alla Patria.

Il Comandante di Stazione, a cui un individuo esterni il desiderio di entrare nel Corpo, deve anzitutto con un esame rapido, superficiale ed affatto esteriore convincersi della di lui fisica idoneità, conoscerne il casato e nome, domicilio e professione, ed incoraggiandolo a mantenersi nella presa risoluzione la-

sciarlo libero con promessa di procedere ai voluti incombenti. Senz'indugio poi accertasi, che quegli appartenga a famiglia onesta, che risulti di buona condotta tanto morale, che politica, che goda lodevole riputazione e sia celibe o vedovo senza prole. Ciò constatato avvisa l'aspirante, lo esorta a presentarsi all'Ufficiale Comandante i Carabinieri nel Circondario, ed a questo suo superiore diretto contemporaneamente ne porge prevenzione e riferisce dettagliamente quanto sul candidato emerse dalle assunte informazioni.

Appena l'Ufficiale ha quell'individuo al suo cospetto, ne constata materialmente la statura e l'attitudine al servizio dell'Arma, facendolo visitare da un medico, possibilmente militare. Gli dà poscia in iscritto la nota dei documenti, che desso è in obbligo di produrre, istruendolo chiaramente sulla loro forma e modello e sulle autorità incaricate di rilasciarli, legalizzarli o vidimarli, avvertendolo di raccoglierli nel più breve spazio di tempo fattibile, dovendo ciascuno d'essi portare una data recente e non anteriore almeno di giorni 15 a quella della relativa proposta d'arruolamento, (Circolare del Ministero della Guerra N. 9 del 24 marzo 1863) e prescrivendogli infine di rimetterli personalmente o farli pervenire allo stesso Comando Circondariale dell'Arma per mezzo del Sindaco del proprio Comune o del Comandante la stazione, nel cui distretto egli ha dimora.

Verificata la regolarità e l'autenticità di tali carte, il prefato Ufficiale le trasmette direttamente al Comando della propria Legione, non ommettendo di accennare alla morigeratezza dell'individuo, ed all'onestà dei parenti del medesimo.

45. Allo Stato Maggiore Legionale gli stessi documenti subiscono un nuovo esame, da cui risulterà:

1.° O che trattasi di individuo, che ha già servito per mesi nove o più in un Corpo qualsiasi dell'esercito, e che è munito di congedo assoluto.

2.° O che è argomento di uomo, che trovasi in congedo illimitato per appartenere a classi licenziate temporaneamente o per essere ascritto alle seconde categorie.

3.° O che infine è questione d'un giovane non ancora colpito dalla Leva, o che ottenne la esonerazione dal servizio militare in virtù di titoli legali.

Nel 1.° caso la Legione, ufficio di prima Divisione, si procura dal Corpo, a cui appartenne il candidato, l'estratto relativo del foglio matricolare e note caratteristiche e disciplinali, e quando nulla si rilevi, che ne sconsigli l'ammessione, scrive all'Ufficiale dipendente, da cui partì la proposta di arruolamento, prescrivendo, che il candidato, provvisto di foglio di via (senza diritto all'indennità) e di assegno di ferrovia, sia diretto allo Stato Maggiore, ove, riconfermata la di lui militare attitudine mediante visita sanitaria passata alla presenza del Consiglio d'amministrazione, verrà tosto assentato. (Circolare del Comitato N. 2496 del 6 agosto 1870).

Nel 2.° caso, e quando il candidato avesse già prestato servizio, procacciatosene nel modo anzi detto l'estratto del foglio matricolare in duplice copia,

una di queste si rassegnerà dalla Legione al Ministero della Guerra, Direzione Generale delle Leve e della Bassa Forza, accompagnandola con lettera, colla quale si accenna ai desiderii dell'aspirante, ai requisiti pello speciale servizio dell'Arma e si chiede l'autorizzazione di arruolamento, al quale, ottenutane la ministeriale adesione, si procederà come nel caso precedente.

Nel 3.° caso, riconosciutene autentiche e conformi a prescrizione le carte prodotte, si chiamerà senz'altro il giovane al capo luogo di Legione, ove si assenterà per conto di quella degli Allievi Carabinieri, alla quale tant'esso, come le reclute contemplate nel 2.° dei sopra distinti casi, che non abbiano mai prestato servizio o fossero rimasti sotto le armi meno di 9 mesi, verranno inviati con foglio di via e con diritto alla corrispondente indennità siccome effettivamente militari.

46. Da questi reclutamenti parziali e volontarii, ma in massima parte dagli inscritti di leva trae alimento e forza la Legione-Allievi.

Il Ministero della Guerra prima della chiamata all'esame definitivo ed assento degli inscritti di Leva compila e manda alle varie Commissioni assegnatrici una tabella numerica di riparto ed assegnazione ai varii corpi del contingente di prima categoria: fissa un dato numero di reclute pei Carabinieri o rende illimitata l'incorporazione di tutti quei giovani, che ne saranno riconosciuti adatti, e che annuiranno di farne parte, i quali saranno tutti assegnati alla Legione-Allievi.

Tali reclute saranno scelte fra gli inscritti di statura non inferiore a metri 1. 66, sempreché risultino però forniti di tutti i rimanenti requisiti voluti pel servizio dell'Arma.

Questa statura minima di metri 1 66 è stata suggerita dalla esperienza, la quale dimostrava essere difficile trovare tanti inscritti di leva, quanti al corpo stesso occorrevano, che unitamente ad una statura minima di metri 1 70 possedessero poi tutti gli altri requisiti pel relativo servizio.

47. Per ottenere che gli inscritti accorrano numerosi ad arruolarsi nell'Arma, giova che gli ufficiali del corpo ed i sott'ufficiali, approfittando dell'occasione del sorteggio e delle private loro relazioni, avvicinino ed allettino i migliori soggetti colpiti dalla leva, facendo loro conoscere i vantaggi ed i privilegi accordati al Corpo dei Carabinieri. Tali proseliti verranno descritti sopra appositi elenchi, annotando a fianco d'ogni individuo la statura ed il risultato delle informazioni prese sulla condotta morale e politica, e sull'onestà dei congiunti.

Gli Ufficiali comandanti l'Arma nei Circondarii, appena gli inscritti si presentano al Consiglio di leva per l'esame definitivo ed assento, trasmettono i succitati elenchi al Signor Comandante il Distretto Militare, incaricato di ricevere gli inscritti dei loro Circondarii stessi, di constatarne l'attitudine fisica ed inviare alla Legione-Allievi quelli per essa accennati.

48. Gli uomini però prescelti per l'Arma dovranno dichiarare, per iscritto, che annuiscono di fare parte di detta Arma, e che con tale annuenza rinunciano al diritto, che loro eventualmente potesse competere di fare passaggio dalla

prima alla seconda categoria per eccedenza nel contingente. I Comandanti di Distretto però dovranno, prima di chiedere ed accettare la loro annuenza, informarli dei vantaggi e degli oneri speciali, che andrebbero ad incontrare nell'Arma dei Carabinieri Reali, e dovranno avvertirli altresì, che la ferma da contrarvisi sarebbe quella d'anni otto (Circolare del Minist. Guerra N. 21 del 27 xbre 1870).

Attribuzioni e responsabilità dei Consigli d'Amministrazione in ordine agli arruolamenti.

49. Gli arruolamenti volontari non potranno avere luogo, che presso i Consigli d'amministrazione delle Legioni, ai quali incumbe d'accertarsi dell'idoneità fisica delle reclute, e di assicurarsi che i documenti prodotti siano, il più che sarà possibile, compilati secondo i prescritti modelli, rifiutando quelli, che, non ostante la possibilità d'averli, non fossero tali, o che portassero correzioni ed alterazioni nelle date, massime nelle fedi di nascita, da poter trarre in inganno circa l'età legale, e carpire indebitamente l'arruolamento.

50. I Consigli d'amministrazione di mano in mano, che ammettono individui all'arruolamento volontario, ne debbono trasmettere al Ministero i documenti prodotti, unendovi costantemente l'estratto d'assento, e la dichiarazione, che a mente del § 794 del Regolamento sul reclutamento debbono rilasciare i medici militari sull'idoneità al servizio degli aspiranti. Quest'attestato sanitario dovrà portare l'indicazione della Legione e le firme dei Membri tutti del Consiglio.

Alle carte d'arruolamento, che si rimettono al Ministero, dovranno sempre andare annessi i congedi assoluti e certificati di buona condotta dei servizi antecedentemente prestati dagli ammessi al nuovo assento. (Circolari Ministeriali N. 70 del 23 marzo 1860 e N. 9 del 24 marzo 1863).

51. Qualunque accettazione al servizio ed all'assento, che succedesse in contravvenzione alle Leggi ed ai Regolamenti in vigore, sarebbe di *pieno diritto nulla*, e darebbe luogo alla immediata cancellazione dai ruoli ed al licenziamento della persona irregolarmente accettata. In questo caso, oltrecchè il Comandante della Legione potrebbe incorrere in assai gravi censure, il Consiglio d'amministrazione sarebbe pure obbligato a supplire del proprio a tutte le spese occorse tanto pel mantenimento e vestiario, quanto per la paga dell'individuo rimandato libero per l'indebito arruolamento (Nota ministeriale N. 96 dell'11 maggio 1855).

Assegno di primo corredo.

52. Tutti gli individui arruolati volontariamente o dalle leve forniti all'Arma, tranne i surrogati ordinari o gli scambi di numero, hanno diritto all'assegno di 1.° corredo di:

Lire 100, se Allievi Carabinieri;
» 200, se Carabinieri a piedi;
» 450, se Carabinieri a cavallo.

Questo assegno è pure dovuto ai Carabinieri aggiunti, che passano effettivi, avvertendo però, che, qualora essi abbiano invocato il transito nell'Arma per terminare la loro ferma, devono, allorchè prendono il congedo, restituire tanti ottavi di assegno, quanti sono gli anni interi rimasti a compiere la ferma d'anni otto.

Ad abilitare però costoro alla restituzione ora detta viene operata una mensuale ritenenza sulle loro paghe a favore della massa individuale nella proporzione di L. 3, se dell'Arma a piedi, e L. 4, se dell'Arma a cavallo.

La ritenenza dell'assegno di 1.° corredo dovendo essere fatta, allorchè l'individuo prende il congedo, cessa por ciò ogni obbligo di restitnzione, quando l'individuo si riassenti nell'Arma, passi in altro Corpo, o lasci altrimenti d'appartenere all'Arma per condanna, morte o qualsiasi diversa causa.

53. Il militare, che dall'Arma a piedi passa in quella a cavallo, ha diritto al complemento d'assegno di 1.° corredo in lire 200.

L'Allievo, allorchè passa Carabiniere effettivo, riceve il complemento d'assegno di 1.° corredo fissato per l'arma di cui va a fare parte, cioè di

Lire 100, se dell'Arma a piedi;
» 350, se dell'Arma a cavallo;
» 250, se dell'Arma a cavallo,

ed arruolato Allievo come surrogato ordinario o come cambio di numero.

54. Il fondo-massa, che costituisce l'assegno di 1.° corredo dei surrogati ordinarii o cambi di numero, viene prelevato dalla somma emessa dall'inscritto, che si fece surrogare, od ottenne l'esenzione dal servizio militare col cambio di numero.

55. L'assegno di 1.° corredo viene corrisposto ai nuovi arruolati per fornire loro i mezzi di essere provvisti del militare corredo, e da siffatto principio ne deriva la natnrale logica conseguenza, che non spetta in massima tale assegno a qnelli individui, che, dopo di essere stati ascritti a qnesto Reale Corpo, ne vengano licenziati per qnalsiasi motivo senza avere ricevuto alcun oggetto di militare corredo. Per regola generale poi resta stabilito, che il graduato o Carabiniere, il quale, avendo ricevuto l'assegno di primo corredo, sia prosciolto per qualsiasi motivo dal servizio prima d'avere compiuto la ferma, deve restituire l'assegno in proporzione del servizio non prestato, avvertendo, che il tempo percorso in carcere in attesa di giudizio è considerato, in ordine a detta restituzione, quale servizio attivo, purchè non vi sia susseguita condanna.

Non sono però tenuti a siffatta restituzione quelli che venissero congedati per avere conseguito il diritto all'esenzione, mentre trovansi sotto le armi, vale a dire, che fossero diventati figli unici, o primogeniti di madre vedova od orfani d'entrambi i genitori.

È del pari dispensato da tale restituzione quel militare di bassa forza collocato a riposo od ammesso a fare valere i suoi titoli a pensione, perchè il suo licenziamento dal servizio vuolsi considerare come avvenuto per fine di ferma. (Nota del Ministero della Guerra N. 52 del 31 marzo 1862).

Riassenti.

56. Argine non inefficace alle perdite di forza nelle Legioni sono i riassenti, quegli atti vale a dire, mercè cui i Marescialli, Brigadieri, Vice-Brigadieri e Carabinieri si obbligano a continuare il servizio militare per anni tre almeno o per anni otto al più. (§ 821 del Regolamento ed art. 159 della Legge sul Reclutamento).

57. Nessun militare di bassa forza può rimanere sotto le armi dopo ultimata la intrapresa ferma, se un'altra non ne riassume (R. Viglietto del 6 aprile 1847).

58. Quelli che aspirano a riassentarsi, devono farne domanda per iscritto al comandante la Legione entro i sei mesi, che precedono la scadenza dell'impreso servizio. Se in dipendenza della loro buona condotta vengono ammessi al riassento, sono chiamati allo stato maggiore, e constatato, che sono assolutamente sani, robusti e dotati di buona costituzione mediante visita sanitaria, firmano il relativo atto alla presenza di due testimoni, nel quale dichiarano di sottoporsi alla nuova ferma di servizio nel medesimo specificata.

Quest'atto viene vidimato da tutti i Membri del Consiglio amministrativo.

59. La Legge non fissa alcun limite intorno all'età dei militari, che aspirano a riassentarsi: spetta però ai Consigli d'amministrazione il decidere sulla convenienza di ammetterli al riassento.

Riassoldamento con premio.

60. Allo scopo di accordare alle famiglie degli inscritti di leva o dei militari un mezzo certo di liberazione senza dovere andare in cerca di surrogati, che erano per lo più sorgente di difficoltà e di gravi responsabilità pei surroganti, ed al fine massime di giovare all'esercito, conservando nelle sue file i migliori elementi di disciplina e d'istruzione militare con accordare segnalati beneficii a quei provetti e benemeriti militari di bassa forza, che avendo diritto di andare alle case loro s'assoggettano ad imprendere una nuova ferma d'anni cinque, veniva nel 1866 dalle Camere Legislative del Regno approvata la Legge sull'affrancazione dal militare servizio e sul riassoldamento con premio, pubblicata il 7 luglio dett'anno nei termini seguenti:

Articolo I.

Gli individui, che a tenore della legge 20 marzo 1854 (sul Reclutamento) hanno facoltà di farsi surrogare nel militare servizio, siano essi inscritti di leva, o già militari, possono ottenere l'affrancazione dal servizio stesso, pagando la somma, che viene, in occasione d'ogni leva, fissata per Decreto Reale.

In tempo di guerra le affrancazioni sono sospese in tutti i corpi dell'esercito o presso i soli mobilizzati, secondo la natura della guerra.

ARTICOLO II.

A ricevere le somme, di cui all'art. 1.° è istitnita una cassa militare, secondo le norme, che verranno stabilite da apposito Decreto Reale.

ARTICOLO III.

L'amministrazione di questa cassa militare è posta sotto la sorveglianza di una Commissione composta di due Senatori e di due Deputati, scelti dalle rispettive Camere, di due Consiglieri della Corte dei Conti, eletti dal presidente della medesima, e di quattro ufficiali generali scelti dal Ministero della Guerra.

La Commissione di vigilanza sarà rinnovata ogni anno: essa nominerà il presidente fra i membri che la compongono.

Nell'intervallo delle Sezioni e delle Legislature, i senatori e i deputati continueranno a fare parte della Commissione fino a nnova elezione.

In un rapporto annuale da rendersi di pubblica ragione, la Commissione di sorveglianza esporrà la situazione della cassa militare e le osservazioni alle quali la sua amministrazione può dare luogo.

ARTICOLO IV.

I proventi della cassa militare sono rivolti ad esclusivo vantaggio dell'esercito secondo le disposizioni della presente legge.

ARTICOLO V.

I militari di bassa forza in servizio attivo, i qnali non servano in qualità di surrogati ordinarii, siano di buona condotta, risultino idonei per fisica disposizione ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma d'anni cinque, non siano ammogliati, nè vedovi con prole, possono essere ammessi al riassoldamento con premio, qnando si trovano in nna delle condizioni qui sotto specificate:

a) I sott' ufficiali ed i caporali, che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo sotto le armi e non oltrepassino l'età d'anni 33 i primi e 30 i secondi;

b) I militari di bassa forza dell'arma dei Carabinieri Reali, che abbiano ultimato otto anni di servizio effettivo, compreso il tempo passato nella Legione-Allievi od in altri corpi dell'esercito, e non oltrepassino l'età d'anni 40;

c) I militari fregiati della medaglia al valor militare, i mnsicanti, i trombettieri, ed i maniscalchi, che non oltrepassando l'età d'anni 30, abbiano compiuto otto anni d'effettivo servizio sotto le armi.

ARTICOLO VI.

Sono parimenti ammessi al riassoldamento con premio i militari provenienti

dai battaglioni dei figli militari o da altri Istituti militari, nei quali si riceve un'edncazione gratuita, allorchè abbiano compiuto la ferma d'anni otto, cni sono obbligati, e si trovino rivestiti del grado di sott' ufficiali o caporali.

Articolo VII.

Sono esclusi dal riassoldamento con premio, oltre i militari, che non si trovino nei casi previsti dagli art. 5 e 6, anche i capi-sarti, i capi-calzolai, i capi-sellai, i capi-carradori ed i vivandieri.

Articolo VIII.

In tempo di guerra i riassoldamenti con premio sono sospesi allora soltanto quando, secondo l'art. 1.°, le affrancazioni sono sospese presso tutti i corpi dell'esercito.

Articolo IX.

Col riassoldamento con premio comincia nna ferma nnova d' anni cinque, alla quale vanno uniti i seguenti vantaggi:

1.° Un assegno sulla massa individuale non minore di lire 200;

2.° Un soprassoldo annno di lire 300 durante la ferma;

3.° Una pensione vitalizia pure di lire 300, alla qnale però non si acqnista diritto che a ferma ultimata.

Questa pensione pnò essere cnmulata con altra pensione ed altri stipendi. Essa è assimilata alle pensioni militari ed è regolata dalle leggi relative a questa in ciò, che riguarda la cessione, il sequestro o la perdita della medesima.

Articolo X.

Il sott' nfficiale che abbia ultimato il periodo dell'assoldamento con premio, può essere ammesso ad un secondo riassoldamanto parimenti con premio, semprechè non oltrepassi l'età d'anni 33.

I militari dell' arma dei Carabinieri Reali possono essere ammessi ad un secondo e terzo riassoldamento, semprechè non oltrepassino l'età d'anni 40.

Ogni nuovo riassoldamento con premio dà diritto agli stessi vantaggi, di cui all'art. 9, senza pregiudizio di quelli già acquistati al termine della ferma d' un riassoldamento anteriore.

Articolo XI.

Il militare riassoldato nei modi della presente Legge, conferisce al fratello il diritto alla esenzione dal militare servizio.

ARTICOLO XII.

I militari riassoldati con premio, che si rendono disertori, che incorrono in condanne penali pronunziate dai Tribunali ordinarii o dai Consigli di Guerra, o che per la loro cattiva condotta siano da un Consiglio o da una Commissione di disciplina, secondo le norme da fissarsi nel regolamento, giudicati immeritevoli di godere i beneficii, di cui all'art. 9, cesseranno dalla qualità di riassoldati con premio, come altresì dal percepire il soprassoldo annuo inerente alla medesima e seguiranno la sorte della loro classe di leva in servizio provinciale.

Coloro però, che avessero già otto anni di servizio effettivo sotto le armi, saranno mandati in congedo assoluto, salvo in tempo di guerra.

ARTICOLO XIII.

I militari riassoldati con premio promossi al grado di Ufficiale o di Guardarme, nominati agli impieghi in amministrazioni dello Stato, oppure ammessi a pensione di riforma, o congedati a seguito di rassegna di rimando, cesseranno dal percepire il soprassoldo inerente alla ferma in corso, non potranno più aspirare al conseguimento della corrispondente pensione di ritiro, e riceveranno a titolo di compenso, ed una volta tanto, una somma equivalente al totale dei soprassoldi annui già percepiti per la ferma in corso.

Questa somma non sarà, in alcun caso, minore di lire 800 per quelli promossi ufficiali.

ARTICOLO XIV.

I militari riassoldati con premio, che vengono giubilati per motivi dipendenti dal servizio militare, cesseranno ugualmente dal percepire il soprassoldo annuo inerente alla ferma in corso, ma acquisteranno, non ostante il disposto del N.° 3 dell'articolo 9, diritto alla pensione vitalizia e ne entreranno in possesso dal giorno stesso, in cui saranno giubilati.

ARTICOLO XV.

Il militare riassoldato con premio, che cessi dal militare servizio, dopo avere ultimata la ferma d'un secondo o di un terzo riassoldamento, potrà, quando ne faccia domanda entro il termine d'un anno a datare dal giorno del ricevuto congedo, ottenere, che gli siano capitalizzate la pensione vitalizia corrispondente al secondo riassoldamento, oppure quelle corrispondenti al secondo ed al terzo riassoldamento.

La capitalizzazione delle pensioni vitalizie avrà luogo secondo le norme, che saranno stabilite nel regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge.

In caso di morte sul campo di battaglia o dietro ferite, gli eredi degli assoldati con premio avranno diritto alla capitalizzazione della pensione, di cui il morto godeva, o del soprassoldo, se non aveva il riassoldato compita la ferma corrispondente.

Articolo XVI.

Il Ministero della Guerra fissa annualmonte il numero di riassoldamenti da concedersi.

Articolo XVII.

La somma da fissarsi annualmente per le affrancazioni dal servizio militare, ed il numero dei riassoldamenti da concedersi, saranno regolati in guisa, che la Cassa militare possa coi proprii fondi soddisfare agli impegni della presente leggo, e che, nel termine d'ogni quinquennio, si raggiunga nei limiti di un decimo il pareggio tra il numero delle affrancazioni e quello dei riassoldamenti.

Articolo XVIII.

Al termine d'ogni quinqnennio il Ministero della Guerra informerà il Parlamento del numero dei versamenti operati per le affrancazioni e di quello dei riassoldamenti concessi durante il quinquennio stesso.

Articolo XIX.

La cassa militare, di cui all'articolo 2, riceverà altresì le somme e i depositi prescritti per le surrogazioni ordinarie, per quelle per iscambio di categorie, sostituendosi tanto nei diritti, tanto nelle obbligazioni all'erario pubblico per tutti gli effetti, di cui agli articoli 142, 143, 145 e 149 della legge del 20 marzo 1854, e agli articoli 8, 9, 10, 11 della legge dell'8 agosto 1863.

Articolo XX.

È fatta facoltà al Governo di versare nella cassa militare di cui all'art. 2, tutte lo somme da pagarsi o pagate per liberazione degli inscritti della classe 1845, e da versarsi o già versate in via provvisoria alla Cassa centrale dei depositi e dei prestiti stabiliti presso la Direzione generale del debito pubblico.

Articolo XXI.

Cesseranno d'avere forza di legge tutte le disposizioni intorno alle liberazioni

contenute nel titolo 2, capit. 3, sez. 2.ª della legge organica 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, ad eccezione degli articoli 124 e 125, che non cessano d'essere applicabili ai surrogati ordinarii, e dell'art. 127 applicabile sia a questi ultimi, sia a coloro, che chiedono l'affrancazione dal militare servizio.

Cessano parimenti d'avere forza di legge tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

61. A modificazione della Legge organica 20 marzo 4854, ora citata e di quella 7 luglio 1866 sull'affrancazione dal servizio militare venne promulgata la Legge 19 luglio 1871, i cui articoli 2 e 3 sono così concepiti:

Articolo II.

Sono abrogati i varii modi di esonerazione dal servizio militare concessi dal capo 3, titolo II della Legge organica 20 marzo 1854, ad eccezione della surrogazione di fratello e dell'affrancazione, come è regolata dalla presente Legge.

Articolo III.

L'affrancazione stabilita dalla Legge 7 luglio 1866 cessa di produrre l'assoluta esonerazione dal servizio militare, e produce soltanto il trasferimento dalla 1ª alla 2ª categoria nella stessa classe di leva.

Il prezzo massimo di affrancazione sarà stabilito per legge. (Intanto con R. decreto del 19 luglio 1871 venne fissato a lire 2600).

Vantaggi derivanti dal riassoldamento con premio.

62. Riassumendo lo spirito della legge sopra descritta risulta, che ai militari aventi i requisiti pel riassoldamento vengono attribuiti a titolo di premio per la nuova ferma, che assumono:

1.° Un assegno sulla massa individuale di L. 200.

2.° Un soprassoldo annuo di lire 300 durante la ferma.

3.° Una pensione vitalizia pure di lire 300 alla scadenza della ferma, pensione, che può essere cumulata con altre, o con altri stipendi.

4.° La possibilità di ottenere rinnovati gli stessi vantaggi con un secondo ed anche con un terzo riassoldamento di cinque anni, qualora non eccedano l'età stabilita.

A questi vantaggi vollesi ancora aggiungere un rilevante beneficio, che torna a decoro dei riassoldati del pari, che di utilità alle loro famiglie, quello cioè di potere trasmettere ai loro fratelli cadenti nella leva quei titoli stessi di esenzione, che a termini della Legge sul reclutamento procaccia il militare, che serve per conto proprio.

Siffatti vantaggi sono al certo di sufficiente allettamento per indurre i Sot-

t'ufficiali, Vice-Brigadieri e Carabinieri a continuare nella carriera militare, poichè, se con soli cinque anni di più di servizio sotto le armi si acquista il diritto ad una pensione, che mette per sempre al riparo dalla miseria, con altri cinque anni di servizio s'acquista il diritto ad un'altra uguale pensione vitalizia o ad un capitale, come prevede il caso l'articolo 15 della Legge, che permetterà al militare liberato, ancora in buona età, di formarsi una posizione, nella quale egli potrà vivere onoratamente secondo la propria condizione. Potendo poi dopo il 3.° riassoldamento avere acquisito il diritto alla pensione di riposo, ed unendo questa alle 900 lire annue, risultato dei tre premii del riassoldamento, i semplici Carabinieri si vedrebbero costituita una rendita vitalizia di lire 1260, poichè la pensione di ritiro del carabiniere a 25 anni di servizio è di lire 360.

Ammissione al riassoldamento con premio.

63. Possono aspirare al riassoldamento con premio tutti quei militari del Corpo, che abbiano compiuto otto anni di servizio effettivo e continuato, come inscritti di leva od in qualità di assoldati volontarii, o di surrogati ordinarii, purchè queste due ultime categorie di militari abbiano già soddisfatto al loro impegno. (Note del Ministro della Guerra N. 199 del 26 novembre e N. 203 del 2 dicembre 1870).

Nel calcolare gli anni di servizio prescritti per la ammissione al riassoldamento si riterrà, che si deve soltanto tenere conto di quello effettivamente prestato sotto le armi, e che per conseguenza non può computarsi il tempo trascorso in congedo illimitato.

64. Esauriti gli accertamenti relativi ai requisiti degli aspiranti, vale a dire circa il servizio utile, l'età e la fisica attitudine, si procederà all' atto del loro affidamento pel riassoldamento.

In questo atto il militare dichiara di volere contrarre l'affidamento per conseguire il riassoldamento con premio, del quale è da essere ritenuto meritevole dal proprio Comandante di Provincia, che gliene rilascia l'attestato di buona condotta, dichiara di non essere ammogliato o vedovo con prole, e promette di assoggettarsi al disposto degli articoli 12 e 13 della Legge 7 luglio 1866, di cui gli si darà lettura dal Consiglio d'amministrazione, e di sottostare agli obblighi derivanti dalla predetta Legge. Dal canto suo il Consiglio gli promette i vantaggi sopra enumerati e col candidato sottoscrive l'atto stesso, di cui copia autentica sarà tosto trasmessa al Ministero della Guerra. (Direzione generale delle leve e della bassa forza) accompagnata dal foglio d'assento. (Circolare del Mintstero della Guerra N. 38 del 27 ottobre 1866).

65. In queste ammessioni però i Consigli Legionali non devono mai scordare, che lo scopo principale della Legge è quello di conservare nelle file quei Sott'Ufficiali, Vice-Brigadieri e Carabinieri, che non solo non abbiano una non biasimevole condotta, ma che per disciplina ed istruzione militare, per costanza e coraggio nell'adempimento dei proprii doveri e per valore nei campi di guerra

si segnalarono o diedero prova sicura di essere divenuti elementi di forza, di istruzione, di disciplina degni d'essere conservati nel Corpo. (Circolare dol Ministero della Guerra N. 12 del 12 giugno 1867).

66. Avvertiranno anche i Consigli d' amministrazione, che sono tenuti responsabili della regolarità, o non, dei documenti, che accompagnano le proposte di riassoldamento, e che sono quindi obbligati a risarcire la Cassa militare di quei danni, che ad essa derivassero per riassoldamenti proposti e concessi a seguito di irregolari procedure ad individui, che non riuniscono le condizioni prescritte dalla Legge. (Nota dol Ministero della Guerra N. 98 del 6 Luglio 1867).

67. È pure da richiamarsi l'attenzione dei Consigli d'amministrazione, perchè, sia nell'atto di proporre militari al riassoldamento con premio, sia nell'ammetterli definitivamente a tale beneficio per l'autorizzazione avutane dal Ministero, facciano procedere alle prescritte visite mediche col maggiore scrupolo possibile, esigendo che i medici incaricati dichiarino il risultato della loro ispezione mediante esplicito certificato scritto per intero di loro pugno, da cui il Consiglio stesso possa acquistare la certezza morale, che il candidato, non abbia alcuna imperfezione anche incipiente, e quindi sia veramente idoneo ad assumere e continuare in servizio attivo la nuova ferma d'anni 5 inerente al riassoldamento.

I certificati, di cui è cenno, constatanti il risultamento della prima visita medica, e vidimati dai Membri del Consiglio, dovranno essere trasmessi al Ministero a corredo delle proposte, e quelli relativi alla seconda visita saranno pure inviati al Ministero insieme all' Elenco dei riassoldati, Mod. N. 69, che l'art. 607 del Regolamento sul Reclutamento appunto prescrive di compilare in duplice copia e rassegnarglielo tosto. Qualunque inconveniente attribuibile alla non rigorosa osservanza della presente disposizione s'avverasse, ricade sotto la stretta responsabilità dei Consigli d'amministrazione e più specialmente dei signori Comandanti di Legione. (Nota del Ministero della Guerra N. 132 del 16 dicembre 1869).

68. L'idoneità fisica dei Carabinieri reali, quando per le circostanze del loro speciale servizio non possa accertarsi dal Consiglio d'amministrazione della Legione, dovrà essere riconosciuta da una Commissione speciale composta dal Comandante del Distretto Militare, da un Maggiore o Capitano addetto al medesimo e da un Ufficiale dell'arma. La scelta del medico spetta al Comandante del Distretto. (Art. 571 del Regolamento sul Reclutamento dell'esercito).

Applicazioni dell' art. 12 della Legge sull' affrancazione dal servizio militare e sul riassoldamento con premio. — Commissioni di disciplina chiamate ad applicarlo.

69. Quest'articolo della Legge prescrive, che i militari riassoldati, i quali si rendano disertori od incorrano in condanne penali di Tribunali ordinari o dei Consigli di Guerra, debbano cessare, senz'altro, da tale loro qualità di riassoldati con premio, e cessare altresì di percepire il soprassoldo annuo alla medesima inerente.

A mente dello stesso articolo decade pur anco dai beneficii del riassoldamento con premio quel militare, il quale per la sua cattiva condotta, sia da una Commissione di disciplina giudicato immeritevole di ulteriormente goderne.

70. Ora perchè le Commissioni di discliplina abbiano delle norme fisse e generali sull'apprezzamento della condotta dei militari riassoldati con premio sottoposti al loro giudizio, perchè sulla guida di esse pervengano a conseguire la massima possibile uniformità nei loro giudicati, e l'opera loro possa riescire quale appunto deve essere, di tutela tanto all'interesse dei militari giudicabili, quanto a quello della Legge, il Ministero della Guerra presentò il 22 novembre 1868 alla firma del Re il seguente Decreto:

Articolo I.

« Le Commissioni di disciplina, che, ai termini dell'art. 12 della Legge 7 luglio 1866, N. 3062, debbono giudicare quali fra i militari riassoldati con premio siansi resi immeritevoli per la loro cattiva condotta di godere ulteriormente i beneficii dell'intrapreso riassoldamento, saranno formate e convocate nei modi prescritti dal § 636 del Regolamento di disciplina per la fanteria, e § 742 del Regolamento di disciplina per la cavalleria.

Articolo II.

Le Commissioni di disciplina, di cui nell'articolo precedente, riterranno per massima sempre immeritevoli di continuare a godere i beneficii del riassoldamento in corso tutti quei militari riassoldati, che per mancanze commesse esse medesime giudicassero o avessero giudicato punibili colla retrocessione del grado, colla perdita della qualità o colla sospensione della onorificenza, donde era loro derivato il titolo al riassoldamento.

Qualora in un militare riassoldato con premio si trovassero congiunti più titoli d'ammissione al riassoldamento, basterà la perdita d'un solo di essi, a causa di punizione, per dichiararlo decaduto dai beneficii del riassoldamento stesso.

I musicanti, i trombettieri, ed i maniscalchi riassoldati, qualora avessero cattiva condotta, perderanno anch'essi il beneficio inerente al riassoldamento, ove ne venissero giudicati indegni dalle stesse Commissioni di disciplina sopraindicate, anche nel caso, che siano mantenuti nel loro speciale servizio.

Articolo III.

In virtù dell'articolo precedente anche i caporali e Vice-brigadieri riassoldati con premio non potranno essere retrocessi dal loro grado senza il preventivo parere delle Commissioni, di cui sopra.

Articolo IV.

I giudizii ed i pareri delle Commissioni di disciplina, di cui nei precedenti due articoli, non saranno esecutivi se non dopo l'approvazione del Ministero della Guerra, il quale avrà facoltà di modificarli in senso favorevole ai militari, cui si riferiscono.

Articolo V.

Sono abrogati i Regolamenti e le disposizioni attualmente in vigore, in quanto siano contrarie al presente Decreto.

71. Ad evitare ogni possibile deviazione dalle norme tracciate dall'ora trascritto R. Decreto, e ad assicurarne per tal modo l'esatto eseguimento, il Ministero della guerra ha creduto opportuno di compendiare nella sua Circolare N. 18 del 27 novembre 1868 le seguenti avvertenze, da tenersi presenti sia dai Comandanti di Corpo, sia dalle Commissioni, che vengono chiamate a giudicare sulla condotta di qualche militare riassoldato.

1.° È prescrizione di Legge, e quindi imprescindibile, che nessun militare riassoldato per mancanza, non soggetta alla giurisdizione dei Tribunali, possa essere privato dei beneficii inerenti a tale qualità, se non in seguito ad un giudizio *di un Consiglio o di una Commissione di disciplina*; e siccome la qualità di riassoldato è concessa ai militari dal Ministero della Guerra, così alla stessa autorità superiore spetta di pronunciare in via definitiva la perdita dei beneficii inerenti alla qualità medesima.

In conseguenza alle Commissioni di disciplina spetta soltanto di accertare i fatti attribuiti ai militari riassoldati sottoposti al loro giudizio, valutare l'influenza delle circostanze, che accompagnano i fatti medesimi, per quindi pronunciare, se questi *siensi o no resi meritevoli* di ulteriormente godere dei beneficii del riassoldamento.

2.° È pure imprescindibile la norma stabilita dal R. Decreto, che nessuno militare riassoldato possa continuare a godere i beneficii del riassoldamento perdendo tutti, od uno soltanto dei titoli, in contemplazione dei quali ottenne i beneficii medesimi; essendo tale norma fondata sui principii fondamentali, che informano la legge sul riassoldamento con premio.

In conseguenza nessun militare riassoldato può essere privato del grado, o di una o più delle qualità, che gli valsero per conseguire il riassoldamento con premio, senz'essere prima sottoposto al giudizio d'una Commissione di disciplina, la quale giudicando sul complesso dei fatti o mancanze imputategli, pronuncia sulla retrocessione dal grado, sulla perdita della qualità, o sospensione dell'onorificenza, di cui fosse rivestito, e conseguentemente sulla perdita dei beneficii del riassoldamento.

Cessa pure, in conseguenza della stessa premessa, la facoltà, che hanno at-

tualmente i Comandanti di Corpo di privare, di propria autorità, del loro grado i caporali e vice-brigadieri, quando questi siano rivestiti della qualità di riassoldati.

3.° Le Commissioni, di cui nei numeri procedenti, saranno composte, come è detto nell'articolo 1.° del R. Decreto, nei modi prescritti dal § 636 del Regolamento di disciplina per la fanteria, e dal § 742 del Regolamento di disciplina per la Cavalleria.

Queste stesse Commissioni saranno convocate anche quando si dovesse pronunciare sulla condotta dei musicanti, trombettieri e maniscalchi, di cui è speciale menzione nell'ultimo capo-verso dell'articolo 3.° del R. Decreto, i quali anche quando non restano inabilitati, per punizione, a prestare più oltre servizio in tale loro qualità, come appunto avvieno nel caso di trasferimento nelle compagnie di disciplina, possono tuttavia essere giudicati immeritevoli di continuare a godere i beneficii del riassoldamento.

4.° I Comandanti di Corpo, trovandosi in circostanza di dovere sottoporre al giudizio delle Commissioni di disciplina la condotta di qualche militare riassoldato, avranno cura di fare alle stesse ben presenti le norme stabilite da questo R. Decreto, del quale, come della Legge 7 luglio 1866, a cui si riferisce, si dovrà fare speciale menzione nel verbale di deliberazione.

5.° Essendo abrogata ogni altra disposizione anteriore, in quanto fosse contraria alle disposizioni del R. Decreto, di cui si tratta, viene in conseguenza rimossa la probabilità di dubbiezze circa l'applicazione delle norme fissate dal R. Decreto medesimo; tuttavia qualora se ne presentasse alcuna nel fatto pratico, i Comandanti dei Corpi ne riferiranno al Ministero per le opportune decisioni al riguardo.

Soprassoldo d'Anziano.

72. Sotto il titolo di soprassoldo o capo-soldo d'anziano è da intendersi un beneficio speciale od un' indennità giornaliera, che s'accorda al militare, il quale intraprende una nuova ferma e continua a servire. (Dispaccio del Ministero della Guerra N.° 5685 dell' 11 giugno 1861 e Circolare di Massima N.° 201 del 16 detto).

Il Sott'Ufficiale, Vice-Brigadiere e Carabiniere hanno diritto dopo un determinato numero di anni ad un soprassoldo giornaliero di anzianità, il quale varia secondo il numero di anni e l'Arma, in cui servono, come dalla seguente dimostrazione:

1.° Di primo periodo, cioè di centesimi 20 nell'Arma a piedi, e di centesimi 40 nell'Arma a cavallo, allorchè compiono otto anni di non interrotto servizio, calcolato anche quello prestato in altri Corpi;

2.° Di secondo periodo, cioè di centesimi 25 nell'Arma a piedi e di centesimi 45 nell'Arma a cavallo, dopo dodici anni di continuato servizio, dei quali almeno quattro prestati nell'Arma;

3.° Di terzo periodo, cioè di centesimi 30 nell' arma a piedi, e di centesimi 50 nell' arma a cavallo dopo sedici anni di continuato servizio, dei quali otto prestati nell'arma.

Epperciò, qualunque sia il servizio trascorso nelle altre armi, questo non può mai dare diritto al soprassoldo di secondo o terzo periodo, se non dopo che siasi prestato nell'Arma dei Carabinieri il servizio di quattro anni o di otto per conseguirlo.

Gli anni di servizio per quelli provenienti dalla leva decorrono dal dì del loro assento al Capoluogo di Provincia o Distretto Militare, poichè, a senso del § 840 del Regolamento sul Reclutamento decorre da tal giorno la ferma (1).

Il tempo trascorso in congedo illimitato non costituisce interruzione, e per l'applicazione del soprassoldo è calcolato per metà.

73. Non godono però il capo-soldo d' anziano tutti gli individui di bassa forza dell'Arma, i quali fruiscano o siano per fruire del trattamento di assoldati con premio, perchè questo beneficio essendo molto maggiore del capo-soldo, l'altro annulla, affinchè non s' abbiano due competenze per la stessa ragione, per continuare cioè il militare servizio in forza d' una nuova ferma. (R. Decreto 19 novembre 1868).

SEZIONE II. — Giuramento.

74. Ogni recluta di leva, ogni volontario, gli Ufficiali nuovi promossi come chiunque entra nelle file dell' Esercito, devono prestare giuramento allo Statuto costituzionale. (Circolare del Ministero della Guerra N.° 345 del 1.° settembre 1848).

Quest'atto solenne vincola il militare, che lo presta, fino a che non è prosciolto dal servizio. Lo spergiuro è macchiato d' infamia.

Le parole, che costituiscono la formola adottata del giuramento, e che denno rimanere indelebilmente impresse nel cuore del giovane soldato, sono le seguenti:

« Giuro d'essere fedele al Re ed ai suoi Reali successori, di osservare leal-
« mente lo Statuto e le altre Leggi dello Stato, e di adempiere a tutti i miei
« doveri col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria. »

75. Le nuove reclute, che debbono prestare giuramento, saranno riunite ed accompagnate ad una cappella eretta espressamente su di una piazza od in campo aperto, o in una chiesa, e saranno comandate da un Ufficiale corrispondente alla loro forza. (Art. 357 del Regolamento di disciplina pella cavalleria).

Giunte in chiesa od alla cappella allestita appositamente, saranno disposte in vicinanza dell'altare.

(1) Ora però a senso dell'art. 8 della Legge 19 luglio 1871 (Modificazione alla Legge organica sul reclutamento dell'esercito) « la durata del servizio temporario per gli ascritti alla 1a categoria decorre dal 1.° gennaio dell'anno, in cui la classe di leva compie il 21.° anno d'età. »

Celebrata la Messa, il cappellano o sacerdote, che si è offerto per la funzione spiega loro brevemente l'importanza dell'atto religioso, che stanno per compiere, e le obbligazioni che contraggono; quindi il Comandante la Legione, fatte loro presentare le armi dai militari anziani, che v'assisteranno, se fu possibile raccoglierne, dà il comando: *preparatevi per il giuramento*, legge ad alta voce, lentamente, ed in modo da essere bene inteso, la formola del giuramento; ed alzando poi la mano destra aggiunge in tuono interrogativo: « *Giurate voi in presenza di Dio di eseguire tutto ciò fedelmente?* »

Le reclute alzando la destra rispondono insieme: « *lo giuro.* »

Il sacerdote impartisce in seguito la benedizione.

76. Questo giuramento deve avere luogo al più presto possibile, cioè alla prima domenica, dopo che le nuove reclute siano arrivate, quand'anche non fossero provviste dell'intiera montura militare.

77. Coloro, che sono promossi Ufficiali devono pure prestare giuramento.

Nella prima domenica del loro arrivo alla Legione di destinazione, il Signor Colonnello disporrà perchè intervengano ad una messa preventivamente accordata presso una Chiesa qualsiasi o cappella appositamente eretta.

Terminata la Messa, dessi s'avvicinano all'altare col capo scoperto. Vi sarà una tavola od inginocchiatoio con sopra il libro dei vangeli, ed altrettante formole di giuramento scritte su fogli di carta libera, quanti sono gli Ufficiali, che devono giurare.

Il Comandante della Legione sta ritto, col capo coperto, dalla parte dell'Epistola, il sacerdote dall'altra parte, e là giunti ad uno ad uno gli Ufficiali sguainano la sciabola, la presentano al Comandante, s'inginocchiano, mettono la mano destra sul libro, leggono ad alta voce la formola del giuramento, e sottoscrivono in ultimo l'atto contenente la detta formola, il quale vorrà pure essere firmato dal capellano o sacerdote e dal Comandante la Legione.

Gli Ufficiali ricevono allora nuovamente la sciabola dal detto comandante di Legione e rientrano quindi al loro posto.

Gli Ufficiali senza truppa presteranno il giuramento colle stesse formalità in presenza del Comandante il Corpo o Legione e di un ecclesiastico espressamente delegato; gli Ufficiali cingono la sciarpa.

Il giuramento degli accattolici avrà luogo in una sala del quartiere in presenza degli Ufficiali Superiori della Legione: il loro atto verrà pure firmato dal aiutante maggiore.

Gli atti del giuramento degli Ufficiali si trasmettono al Ministero della Guerra.

Leggi e Statuto Costituzionale.

78. Che cosa sono le Leggi dello Stato, che cos'è lo Statuto, che le reclute e gli Ufficiali nuovi promossi giurano di osservare lealmente?

Le Leggi dello Stato sono l'espressione della sovrana autorità, sono le ema-

nazioni dei poteri costituiti della Nazione, le quali ordinano nell'interesse del bene pubblico, che una data cosa si faccia o non si faccia.

Lo Statuto è la Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia Italiana. Dessa fu promulgata il 4 marzo 1848 da Carlo Alberto, Magnanimo Re di Sardegna, e Genitore di Vittorio Emanuele II, nei termini seguenti:

Art. 1.° La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle Leggi.

Art. 2.° Lo Stato è retto da un Governo Monarchico rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la legge salica. (*Antica legge dei Galli che esclude le donne dall' eredità del trono*).

Art. 3.° Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere; il Senato e quella dei Deputati.

Art. 4.° La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5.° Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d' alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle camere, tostochè l'interesse e la sicurezza dello Stato lo permettono, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto, se non dopo ottenuto l' assenso delle Camere.

Art. 6.° Il Re nomina tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessarii per l' esecuzione delle leggi senza sospenderne l' osservanza o dispensarne.

Art. 7.° Il Re solo sanziena le leggi e le promulga.

Art. 8.° Il Re può far grazia e commutare le pene.

Art. 9.° Il Re convoca in ogni anno le due Camere, può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest' ultimo caso ne convoca un' altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10.° La proposizione delle Leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere, però ogni legge d' imposizione di tributi, o di approvazione di bilanci o dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11.° Il Re è maggiore all'età di 18 anni compiti.

Art. 12.° Durante la minorità del Re, il principe suo più prossimo parente nell' ordine della successione al trono sarà reggente del regno, se ha compiuto gli anni 21.

Art. 13.° Se per la minorità del principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la reggenza sino alla maggiorità del Re.

Art. 14.° In mancanza di parenti maschi, la reggenza apparterrà alla Regina madre.

Art. 15.° Se manca anche la madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

Art. 16.° Le disposizioni precedenti relative alla reggenza, sono applicabili

al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'erede presuntivo del trono ha compiuto 18 anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.

Art. 17.° La Regina madre è tutrice del Re, finchè egli abbia compiuto l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18.° I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle provvisioni d'ogni materia provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

Art. 19.° La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi 10 anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali Palazzi, ville e giardini, e dipendenze, nonchè di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza d'un ministro risponsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata d'ogni Regno dalla prima Legislatura dopo l'avvenimento del Re al trono.

Art. 20.° Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento senz'essere tenuto alle regole delle Leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle Leggi, che reggono le altre proprietà.

Art. 21.° Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appanaggio dei Principi della famiglia e del sangue reale nelle condizioni predette; alle doti delle principesse; ed al dovario delle Regine.

Art. 22.° Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente lo Statuto presente.

Art. 23.° Il Reggente prima d'entrare in funzioni presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le altre Leggi dello Stato.

Dei diritti e dei doveri dei Cittadini.

Art. 24.° Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla Legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.

Art. 25.° Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26.° La libertà individuale è garantita.

Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla Legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

Art. 27.° Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciciliare può avere luogo, se non in forza della Legge, e nelle forme, ch' essa prescrive.

Art. 28.° La stampa sarà libera, ma una Legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le Bibbie, i Catechismi, i Libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 29.° Tutte le proprietà, senz' alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia, quando l' interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle tutte od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle Leggi.

Art. 30.° Nessun tributo può essere imposto o riscosso, se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31.° Il debito pubblico è garantito.

Ogni impegno dello Stato verso i creditori è inviolabile.

Art. 32°. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz' armi, uniformandosi alle Leggi, che possono regolarne l' esercizio nell' interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle Leggi di polizia.

Del Senato.

Art. 33.° Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l' età di quarant' anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1.° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;

2.° Il Presidente della Camera dei Deputati;

3.° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;

4.° I Ministri dello Stato;

5.° I Ministri Segretarii di Stato;

6.° Gli Ambasciatori;

7.° Gli inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;

8.° I primi Presidenti e presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei conti;

9.° I primi presidenti dei magistrati d' appello;

10.° L'Avvocato generale presso il magistrato di cassazione ed il Procuratore generale, dopo cinque anni di funzioni;

11.° I presidenti di classe dei magistrati d' appello, dopo tre anni di funzioni;

12.° I Consiglieri del magistrato di Cassazione e della Camera dei conti, dopo cinque anni di funzioni;

13.° Gli Avvocati generali o fiscali generali presso i magistrati d' appello, dopo cinque anni di funzioni;

14.° Gli Ufficiali generali di terra e di mare;

Tuttavia i Maggiori generali e i Contro-ammiragli dovranuo avere da cinque anni quel grado iu attività;

15.° I Consiglieri di Stato, dopo cinque auni di fnnzioni;

16.° I Membri dei cousigli di divisioue, dopo tre auui di elezioui alla loro presidenza;

17.° Gli Iuteudeuti generali, dopo sette anui di esercizio.

18.° I Membri della Regia accademia delle scieuze, dopo sette auni di nomiua;

19.° I Membri ordinarii del Consiglio Superiore d' istruzione pubblica, dopo sette auui di esercizio;

20.° Coloro, che con servizii o meriti emiueuti avranno illustrata la patria;

21.° Le persone, che da tre anni pagauo tre mila lire d' imposizioue diretta iu ragione dei loro beui, o della loro iudustria.

Art. 34.° I Principi della famiglia reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente. Eutrano iu seuato a veutuu' auui, ed hanno voto a 25.

Art. 35.° Il Presidente ed i vice-presidenti del Seuato souo uomiuati dal Re.

Art.° 36. Il Seuato è costituito in alta Corte di Giustizia con Decreto del Re per gindicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato e per giudicare i miuistri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Seuato uon è corpo politico. Esso nou può occuparsi, se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Art. 37.° Fuori del caso di flagraute delitto, niuu Seuatore può essere arrestato, se nou iu forza d' uu ordine del Senato. Esso è solo competeute per giudicare dei reati imputati ai suoi Membri.

Art. 38.° Gli atti, coi qnali si accertano legalmeute le nascite, i matrimonii, e le morti dei membri della famiglia reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito nei suoi archivii.

Della Camera dei Deputati.

Art. 39.° La Çamera elettiva è composta di Deputati scelti dai collegi elettorali, conformemeute alla Legge.

Art. 40.° Nessuu Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuto l' età di trent' anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla Legge.

Art. 41.° I Deputati rappresentano la Nazioue in generale, e non le sole provincie, iu cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

Art. 42.° I Deputati souo eletti per cinqne anni: il loro maudato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43.° Il Presidente, i Vice-Presidenti ed i Segretarii della Camera dei Deputati souo da essa stessa nominati nel proprio seuo al principio d'ogni sessione per tntta la sua dnrata.

Art. 44.° Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni il collegio, che l'aveva eletto, sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45.° Nessun Depntato può essere arrestato fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale senza il previo consenso della Camera.

Art. 46.° Non può eseguirsi nessnn mandato di cattnra per debiti contro nn Deputato dnrante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47.° La Camera dei Deputati ha diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'alta Corte di Ginstizia.

Disposizioni comuni alle due Camere.

Art. 48.° Le' sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell' altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli:

Art. 49.° I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all' esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le Leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 50.° Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcnna retribnzione od indennità.

Art. 51.° I Senatori ed i Depntati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52° Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma quando 10 membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53.° Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali, nè valide, se la maggioranza assoluta dei loro membri non è presente.

Art. 54.° Le deliberazioni non possono essere prese, se non alla maggiorità dei voti.

Art. 55.° Ogni proposta di Legge dev' essere prima esaminata dalle Giunte, che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all' altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discnssioni si faranno per articolo.

Art. 56.° Se un progetto di Legge è stato rigettato da nno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

Art. 57.° Ognnno, che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le qnali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare, se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministero competente, o depositarsi negli Ufficii per gli opportuni rignardi.

Art. 58.° Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.

Art. 59.° Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri e dei Commissarii del Governo.

Art. 60.° Ognuna delle camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammessione dei proprii membri.

Art. 61.° Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina, per mezzo d'un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62.° La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

Art. 63.° Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso d'una legge, e per ciò che concerne al personale.

Art. 64.° Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

Dei Ministri.

Art. 65.° Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66.° I Ministri non hanno voto deliberativo nell' una o nell' altra Camera, se non quando ne sono Membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggono.

Art. 67.° I Ministri sono responsabili.

Le Leggi o gli atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma d'un Ministro.

Dell'ordine giudiziario.

Art. 68.° La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici ch'egli istituisce.

Art. 69.° I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Art. 70.° I Magistrati, Tribunali e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria, se non in forza di legge.

Art. 71.° Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

Art. 72.° Le udienze dei tribunali in materia civile, ed i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle Leggi.

Art. 73.° L'interpretazione delle Leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

Disposizioni generali.

Art. 74.° Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei Comuni e delle Provincie sono regolati dalla Legge.

Art. 75.° La Leva militare è regolata dalla Legge.

Art. 76.° È istituita una milizia comunale sovra basi fissate dalla legge.

Art. 77.° Lo Stato conserva la sua bandiera, e la coccarda azzurra è la sola nazionale.

Art. 78.° Gli ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso, fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri Ordini e prescriverne gli Statuti.

Art. 79.° I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

Art. 80.° Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

Art. 81.° Ogni legge contraria al presente statuto è abrogata. »

SEZIONE III. — **Montura.**

79. La montura, divisa o tenuta è quella foggia particolare di vestiario adottata come caratteristica esteriore di ciascun Corpo dell'esercito affine di potere distinguere le persone che alla medesima arma od istituzione appartengono, ed i gradi, di cui sono desse insignite.

80. Il vestiario degli Ufficiali dei Reali Carabinieri, quale venne proposto dal Comitato ed approvato nella sua forma, dimensione e modo di portarlo dalla Nota del Ministero della Guerra N. 150 del 15 ottobre 1864, si compone di:

1.° Un abito di grande montura,
2.° Un abito di piccola montura,
3.° Un cappotto o frak,
4.° Pantaloni,
5.° Una cravatta,
6.° Un mantello.

Le dimensioni stabilite per le ora dette parti del vestiario sono quelle che si confanno ad un uomo di statura ordinaria, vale a dire dai metri 1.63 ad 1.75; esse quindi potranno proporzionatamente variare o modificarsi per gli Ufficiali di una più o meno alta statura, o di una corporatura non comune; ma i vari capi del vestiario dovranno riuscire sempre in ogni loro parte esattamente simili a quelli, che verranno qui di seguito descritti.

Abito di grande montura.

81. L'abito di grande montura sarà di panno turchino scuro, a falde lunghe. Dovrà essere formato in modo, che ben si adatti alla vita, e che al tempo stesso

sia comodo, e a chi lo veste non rechi fastidio tanto nel respirare, qnauto in qualunqne movimento delle varie parti del corpo.

Il bnsto sarà lungo sino all'incavo dei fianchi, e sparato dinanzi in due parti, che s'incavalchino di metri 0.10 snl petto, e si abbottonino con due file parallele di 9 bottoni equidistanti fra loro.

I lembi inferiori ed anteriori del busto saranno ornati di una pistagna di panno scarlatto largo un centimetro, che andrà a confondersi coll' origine delle falde. La parte anteriore del busto sarà foderata di mezzo panno scarlatto per la lnnghezza di metri 0.14, cominciando dalle estremità.

Al termine del busto nella parte posteriore, e precisamente nella cucitura, che l' unisce alle falde, ad egnale distanza dalla linea, che segna la metà del dorso, verranno fissati due bottoni staccati l'nno dall'altro metri 0.85, i qnali, mentre determinano la lunghezza del busto stesso, servono anche a segnarne la divisione dalle falde.

Le falde prenderanno origine dal finire del busto, col quale saranno cucite sopra le ânche al cavo dei fianchi. Dovranno essere lunghe quanto il busto stesso, compresa l'altezza della goletta. Le estremità superiori del lembo anteriore delle medesime coprirà l'osso dell'ânca, e dovrà ciascuna distare sempre di metri 0.12 circa dalla più prossima riga ai bottoni del petto; gli altri lembi principieranno rasenti i bottoni della taglia, sotto i quali le falde si faranno accavalcare di centimetri cinque e mezzo. Così la larghezza superiore delle falde sarà ognora uniforme e ragguagliata altresì alla varia conformazione individnale.

Dal punto della loro attaccatura col bnsto le falde scenderanno in modo, che a poco a poco vadano scemando di larghezza, sicchè in fondo siano ridotte a poco meno della metà della larghezza superiore.

I lembi anteriori scendendo descriveranno una curva leggera, prima incavata, poi sporgente. I lembi posteriori incavalcati sotto i bottoni scenderanno divergendo insensibilmente in linea retta per modo, che in fondo alle falde vengano a trovarsi incavalcati in guisa da lasciar scoperta metà della granata della falda di sotto.

Le rivolte saranno di panno scarlatto e andranno a seconda dei lembi delle falde, lnngo i qnali dovranno essere interamente cucite. Sul lembo anteriore principieranno sopra l'osso dell'anca, e sul lembo posteriore sotto i bottoni del dorso.

Entrambe snl loro principiare saranno larghe di qnasi cent. 5 1/2, qnindi scendendo s' allargheranno, cosicchè in fine della falda siano unite e larghe, quella anteriore di circa centimetri 7 1/2 e l'altra di 6 1/2.

Avranno ciascnna in fondo nna granata ricamata in argento di tre centimetri di diametro, portando le iniziali del nome di S. M. colla fiamma lnnga 7 centimetri.

Le finte saccoccie saranno orizzontali e figurate da una mostra dello stesso panno dell'abito, a tre pnnte, cucita al congiungimento delle falde col bnsto ad un centimetro e mezzo circa di distanza dai bottoni del dorso e nella stessa linea di questi.

Siffatta mostra sarà larga cent. 12 1|5 ed alta 6 compresa la lunghezza delle punte, ed avrà sovrapposti tre bottoni cuciti sulla stessa linea a tre centimetri sotto la linea di quelli del dorso, i quali rispondano ad esse punte e figurino fermarle.

La goletta, dello stesso panno dell'abito, sarà montante ed affibbiata con un solo gancetto alla parte inferiore colle punte leggermente arrotondite, alta 5 centimetri e sarà ornata di due alamari per ogni banda ricamati in argento, larghi due centimetri circa e lunghi 15.

Le maniche saranno lunghe in modo, che l'estremità dei paramani giunga alla metà del dorso della mano, essendo le braccia distese, la loro larghezza varierà secondo la conformazione dell'individuo da metri 0, 20 a metri 0, 27 superiormente, da metri 0, 18 a metri 0, 187 ai gomiti e da metri 0, 143 a 0, 150 ai paramani.

I paramani saranno dello stesso panno dell' abito, chiusi, senza punta ed alti 6 centimetri circa. Ciascuno sarà ornato di due alamari simili a quelli della goletta.

In fondo alla manica, superiormente al paramano ed alla cucitura inferiore, saranno cuciti tre bottoncini di metallo bianco distanti due centimetri e mezzo l'uno dall'altro, che figurino tenere abbottonata una parte della manica coll'altra, il primo dei quali sarà in contatto colle mostre.

I bottoni ed i bottoncini sono d'argento a bomba e del diametro i primi di 23 millimetri, e di 15 i secondi.

Per collocare e tenere salde sulle spalle dell'abito le spalline verrà praticato su ciascuna di quelle un foro presso la goletta, e più inferiormente verso il braccio sarà posto un passante di cuoio: questo servirà per trattenere il gancio, di cui sono muniti gli spallini, e quello per dare passaggio al piuolo dei medesimi, che verrà poi assicurato internamente sopra la fodera dell'abito.

Abito di piccola montura.

82. L'abito di piccola montura sarà di panno, delle dimensioni e forme stesse di quello di grande montura, se non che la goletta non sarà ornata, che d'un solo alamaro per parte, della lunghezza di 15 centimetri e della larghezza di 3; i paramani non avranno fregio di sorta; il soppanno e le rivolte alle falde dovranno essere del panno dell'abito, ed il busto non avrà, che i due bottoni del dorso, e sulle falde non figureranno saccoccie.

Pantaloni.

83. I pantaloni devono essere di panno lana detto *tricot* e di colore turchino scuro come quello dell'abito. Saranno sparati sul davanti od abbottonati. La loro lunghezza sarà regolata in modo, che scendano a coprire la noce ed il collo del piede, e la loro larghezza sarà all'incirca di metri 0, 38 all' inforra-

tura delle gambe, di metri 0, 27 al ginocchio, e di metri 0, 24 all'estremità nferiore.

Saranno chiusi in fondo ed ornati lateralmente in tutta la loro lunghezza con due bande parallele di panno scarlatto, le quali siano larghe ciascuna metri 0, 03, e fra loro distanti 6 millimetri.

Avranno staffe di cuoio nero fermate lateralmente con due fibbie doppie e rettangolari e due passanti, e dalla parte interna con due piccoli bottoni doppi e lisci. Le fibbie ed i bottoni saranno di metallo bianco, ed i passanti, come le linguette per affibbiare le staffe, saranno coperti con panno dello stesso colore delle bande.

Le saccoccie saranno praticate lungitudinalmente fra le due bande, e l'apertura, lunga circa 12 centimetri, incomincierà dalla base inferiore della cintura.

Cappotto (tunica o frack).

84. Il cappotto dev' essere di panno turchino scuro simile a quello dell'abito.

Il busto sarà lungo sino all'incavo dei fianchi e sparato sul petto in due parti che s'incavalchino e s'abbottonino con due file parallele di undici bottoni simili a quelli dell'abito, distanti l'una fila dall'altra di metri 0, 10.

Al termine del busto di dietro ed all' altezza dell' incavo dei fianchi saranno fissi sulla cucitura della taglia due bottoni per segnarne il fine e la divisione delle falde.

Le mostre alle maniche saranno pure di panno turchino e senz' alamari. Le maniche stesse, come pure le mostre saranno della dimensione di quelle dell'abito, ed i bottoncini saranno collocati come quelli dell'abito stesso.

Le falde del cappotto prenderanno origine dal finire del busto, col quale saranno cucite sopra le anche al cavo dei fianchi, saranno separate sì dinnanzi, che di dietro e scenderanno incavalcate in guisa, che avendo ciascuna ai lembi una circonferenza di metri 1, 34, questi presentino una incavalcatura di metri 0, 06 di dietro e di 0, 10 circa davanti.

La loro lunghezza sarà tale, che detti lembi riescano a metri 0, 10 sopra la rotella del ginocchio.

Saranno foderate in seta o stoffa nera, ed avranno internamente nel di dietro due saccoccie, una cioè per falda, le quali verranno segnate dalla parte esterna con due mostre dello stesso panno dell'abito a tre punte, collocate perpendicolarmente, alle quali saranno sovrapposti tre bottoni cuciti per ogni mostra formanti due linee parallele, e che, corrispondendo ad esse punte, quasi le fermino.

La larghezza delle finte saccoccie sarà di metri 0, 04 comprese le punte, e la loro altezza di metri 0, 22.

Cravatta.

85. La cravatta consterà d'un collaretto di seta nera non operata e supererà di metri 0, 01 l'altezza della goletta dell'abito o cappotto, il suo orlo superiore verrà intieramente rivestito in tutta la sua lunghezza e per la larghezza di 0, 01 metri con un piccolo listino bianco.

Mantello.

86. Il mantello sarà dello stesso panno dell'abito col soppanno scarlatto. Sarà lungo sì, che giunga un poco al disotto della metà del polpaccio. La sua ampiezza dovrà essere tale, che spiegato formi un circolo. Avrà il bavero o pellegrina pure rotondo e dell' altezza di 45 centimetri. La goletta sarà dello stesso panno del mantello col soppanno di velluto nero. Sarà alta quanto basti per coprire le orecchie e per potersi egualmente lasciare riversata e piegata per metà.

Copertura del capo. — Cappello e berretto di fatica.

87. Gli Ufficiali dell'Arma si coprono il capo o col cappello o col berretto di fatica.

Il capppello è di feltro nero ed a punc. Esso avrà la testa sinistra alta metri 0, 135 e quella di destra 0, 11. Questa ultima sarà rincalzata da due nastri di seta nera larghi 10 centimetri, e porterà un cappietto formato di due lastre di argento, e fatte a squame a tre festoni, le quali saranno larghe ciascuna 3 centimetri. Lo stesso cappietto sarà fermato in fondo da una granata d'argento con fiamma sfuggente davanti di metallo dorato, ed avrà sotto di sè la coccarda tricolore Nazionale in seta del diametro di metri 0, 095; ambe le tese avranno poi il loro orlo superiore ornato d'un gallone in seta nera della larghezza di metri 0, 055. La granata porterà le iniziali del nome di S. M. in metallo pure dorato, e sarà del diametro di metri 0, 052. La fiamma sarà alta metri 0, 02, e larga 0, 05 circa.

Le punte del cappello saranno lunghe m. 0.10 e larghe 0.09, e saranno fregiate amendue di sei tortigli di grovigliola in argento.

Il berretto di fatica sarà di panno turchino scuro ed avrà internamente nella parte inferiore una fascia di marocchino nero, avrà la calotta piana e del diametro di m. 0.176.

Sul davanti verrà collocata in posizione pienamente orizzontale la visiera di forma circolare, che sarà di cuoio nero inverniciato di un piccolo orlo dello stesso cuoio, la sua larghezza maggiore sarà di m. 0.043 ed il circuito esterno di m. 0.32 circa.

La forma del berretto dovrà essere regolata così, che la sua parte anteriore

riesca perpendicolare alla visiera ed alta millimetri 63 a misurarsi dalla base e la posteriore al di sopra dello spazio occupato dai distintivi, vada leggermente inclinandosi in modo da raggiungere il piano della calotta all'altezza di m. 0.10 centimetri misurata perpendicolarmente.

Il berretto sarà ornato dall'alto in basso di tre pistagne di panno scarlatto ciascuna di 4 millimetri di diametro, e collocate in modo che una occupi il mezzo della parte posteriore del berretto, e le altre due, parallele alla prima, siano poste alle parti laterali corrispondenti agli angoli della visiera. Di una simile pistagna scarlatta avrà ancora ornato l'orlo inferiore.

Il berretto sarà munito di un soggolo di cuoio nero inverniciato, largo millimetri 15, il quale fissato a due piccoli bottoni simili a quelli delle maniche dell'abito e del cappotto e posti lateralmente agli angoli della visiera si porterà chiuso su di questa. Sarà foderato di marocchino rosso e consterà di due parti, le quali saranno lunghe in modo che si possono affibbiare, quand'è così ordinato, sotto il mento; al qual fine la sinistra di esse porterà in capo una mezza fibbia nera con passante e linguettina, perchè quella non offenda la guancia, la quale fibbia e passante serviranno anche con un secondo passante mobile a tenerle congiunte insieme sopra la visiera.

In mezzo al fronte sarà fregiato d'una granata in argento sfuggente ricamata in oro, la quale porterà in mezzo le iniziali del nome di S. M. ricamate pure in oro, ed avrà circa 25 millimetri di diametro. La fiamma sarà alta 2 centimetri, e larga 4 1|2 circa.

Gli Ufficiali porteranno ancora intorno alla parte inferiore del berretto i distintivi del loro grado in modo, che il Sottotenente abbia una trecciuola d'argento larga 3 millimetri, il Luogotenente ne abbia due e tre il Capitano.

Gli Ufficiali Superiori porteranno tutti un gallone in argento largo 15 millimetri ed inoltre superiormente a questo il Maggiore avrà una trecciuola simile a quelle degli Ufficiali inferiori, il Luogotenente Colonnello ne avrà due e tre il Colonnello.

La distanza di queste treccinole tra loro e dal gallone, stabilito per distintivo degli Ufficiali superiori, sarà di 3 millimetri.

Calzatura.

88. Gli stivali o mezzi stivali, portati sotto i pantaloni, sono il solo genere di calzatura da usarsi dagli Ufficiali del Corpo dei Carabinieri Reali. Avranno fissi ed invitati ai tacchi speroni di metallo bianco.

Specie d'arma ed accessorii.

89. Gli Ufficiali saranno armati d'una sciabola, che porteranno cinta al fianco per mezzo d'un cinturino, e che orneranno all'impugnatura d'una dragona.

La sciabola avrà la lama ricurva in modo, che sottendendole una corda il

punto della sua maggiore curvatura disti da questa da 1 centimetro a 3 al massimo. Avrà l'impugnatura d'ebano con otto scannellature e la guernitura di ferro forbito e lucido, con coccia e guardamano formata di quattro branche, (tre delle quali oblique e curve) e fusto con bottoncino dello stesso metallo. La sua maggiore lunghezza nella base sarà di 8 centimetri circa, e verrà praticato a destra nella stessa un foro lungo circa centim. 2 1[2 e largo 8 millimetri pel passaggio della dragona. La parte destra della coccia avrà una ripiegatura in dentro inferiormente formante ritegno.

Il fodero della sciabola sarà anche di ferro forbito e lucido, oppure di acciajo ed avrà la bocca, fatta ad imbuto, della lunghezza di circa centim. 4 1[2 con una molla doppia all'interno per ritenere ferma la sciabola; sarà munito di due fascette collocate l'una a 72 millimetri dall'imboccatura e l'altra ad 11 centimetri dalla prima.

Su ciascuna fascetta è saldato un occhio, in cui passa una campanella (anello) alla quale si assicurano i pendagli del cinturino.

Sarà ancora il fodero munito in fondo d'un rincalzo, il quale, piegato sotto l'estremità di esso, salirà dalla parte del taglio sino all'altezza di 10 centim. circa ed a quella di 4 1[2 dalla parte opposta; questo rincalzo sarà altresì dello stesso metallo.

Cinturino.

90. Gli Ufficiali dell'Arma fanno uso esclusivamente del cinturino di cuojo nero inverniciato. Avrà una fodera di vitello verniciato nero, che sporgerà fuori formando due orli neri: l'altezza del medesimo dev'essere di 4 centimetri. Esso sarà trapuntato in rosso ai due lati longitudinali.

Si cingerà ai fianchi sotto l'abito e sopra il cappotto e si affibbierà sul davanti per mezzo d'un fermaglio bianco fatto a mascheroni, che dovranno avere centim. 4 1[2 di diametro.

Il cinturino avrà due pendagli dello stesso cuoio e medesimamente trapuntati longitudinalmente, larghi circa 2 centim.; verranno uniti a quello.

Il pendaglio posteriore, lungo circa m. 0.70, vi sarà attaccato scorrevole per mezzo di linguetta di cuoio unita alla fodera; e l'anteriore, lungo 40 centimetri, ripiegherà al di sopra del cinturino al fianco sinistro e sarà movibile. In esso vi saranno due occhielli; posti al disotto dell'orlo inferiore del cinturino di circa 3 centimetri, nei quali s'introdurrà il granchio (crochet porte-sabre) fatto a bottone d'acciaio brunito e lucido in un sol pezzo, lungo centim. 5 1[2. Ed a fine d'impedire il fregamento di questo granchio contro i pantaloni od il cappotto, verrà posta sotto il pendaglio una linguetta di cuoio nero inverniciato, la quale sarà cucita dalla parte superiore al pendaglio stesso, ed alla parte inferiore verrà assicurata al medesimo per mezzo d'un passante pure di cuoio nero verniciato; essa sarà lunga centim. 16 1[2 circa, e larga 6 1[2 nella parte inferiore, 4 1[2 al centro, e 5 1[2 nella parte superiore.

Il pendaglio posteriore s'attaccherà all'anello inferiore della sciabola per mezzo di due occhielli, i quali verranno uniti da un bottone doppio di metallo bianco, avente da una parte l'impronta della Croce di Savoja.

Il pendaglio del fianco si attaccherà all'anello superiore della sciabola mediante una fibbia doppia ed ovale di metallo bianco.

Dragona.

91. Gli Ufficiali del Corpo fanno uso di due sorta di dragone: una d'oro e l'altra di cuoio nero. O l'una o l'altra, secondo la montura delle circostanze, deve sempre essere appesa alla guardia della sciabola.

La prima consiste in un doppio cordoncino di tessuto del diametro di 6 millimetri e lungo 35 centimetri, compreso il fiocco rotondo con frangia di oro o mezza grovigliola. Detto cordoncino sarà tutto in oro per gli Ufficiali superiori, e la frangia del fiocchetto di mezza grovigliola; quello dei capitani sarà screziato di moschine in seta di color turchino ed avrà la frangia di filato arricciato; quello finalmente degli Ufficiali subalterni sarà vergato con quattro righe longitudinali in seta turchina, ed avrà il fiocco e la frangia di mezza grovigliuola.

La dragona di cuoio nero ha la lunghezza di quella d'oro, ed è formata con strisce o fettuccie intrecciate fra loro in modo, che ne risulti un cordoncino di sei millimetri di diametro. Il fiocco è pure di cuoio, ha forma cilindrica e lateralmente è chiuso da sei fettuccie larghe un centimetro circa e separate fra loro da uno sparo a denti di sega. Le loro estremità superiori sono unite ad una ghianda di cuoio, e le inferiori ad un orlo, di cui fanno parte.

Guanti.

92. In qualunque uniforme, ed ognora che sono armati, gli Ufficiali dovranno sempre calzare alle mani guanti di pelle bianca scamosciata.

Alle feste da ballo e serate potranno fare uso di guanti lisci, bianchi o giallognoli.

Ornamenti e Distintivi varii della montura.

Spallini.

93. Come ornamento ed in pari tempo come distintivo gli Ufficiali, secondo la montura che vestiranno, faranno uso di spallini d'argento da collocarsi sull'abito nel modo stabilito.

Gli spallini si comporranno d'una lastra d'argento della lunghezza totale di m. 0.16, che consterà d'un gambo e di uno scudo.

Il gambo, ossia la parte superiore, sarà fatta a squame a tre festoni unite e leggermente convesse verso lo scudo; ne conterà 11, sulla prima delle quali,

di un quintuplo più larga delle altre, vi sarà un'asola lunga centimetri 5 composta d'un cordoncino d'argento fissato a due bottoncini dello stesso metallo, tagliati a punta di diamante. La lunghezza del gambo sarà di cent. 9 1[2 e la sua larghezza di 6 1]5 all'estremità superiore e di 8 4[5 all'inferiore, ove coll'ultima squama si unisce allo scudo; esso avrà la superficie un po' convessa, e sarà munito dalla parte opposta del piuolo e del gancio.

Lo scudo sarà ovale colla superficie un po'convessa ed avrà nella sua maggiore larghezza un diametro di millimetri 112, e dal punto, ov'è unito al gambo al perimetro opposto un raggio di 65.

Parallelamente alla periferia dello scudo e presso alla medesima saranno foggiate delle righe in rilievo, fatte a sei angoli salienti per gli Ufficiali superiori ed intieramente uniti per gli inferiori. Queste righe servono a distinguere i gradi degli Ufficiali, per cui i Colonnelli ne avranno tre, i Luogotenenti Colonnelli due ed i Maggiori una sola; parimenti nei gradi inferiori ne avranno tre i Capitani, due i Luogotenenti ed una sola i Sottotenenti.

Gli spallini saranno ornati intorno allo scudo di frangia d'argento, che scenderà sulle braccia pella lunghezza di 8 centimetri misurati esternamente. Detta frangia per gli Ufficiali superiori sarà quella chiamata grovigliuola e denominata nelle fabbriche per la grossezza della qualità n. 2; per gli Ufficiali inferiori dovrà essere di tortiglio brillantato.

Cordelline.

94. Le cordelline constano d'un cordone in argento intrecciato a macchina coll'esterno in canutiglia mista (*matè*) e brillante, e coll'interno in cotone o seta bianca.

Tale cordone pende pei suoi due capi a lunghezze ineguali dalla spalla al braccio destro, e sulla prima è abbottonato sotto le spalline per mezzo di una lingua di panno cucita al punto, ove il cordone piegasi per scendere sul braccio. I due capi sono guerniti di due puntali in argento, i quali per gli Ufficiali superiori sono dorati.

Un cordone non intrecciato, a forma d'occhiello, guarnirà ciascuna parte dell'anzidetto, i cui due capi saranno cuciti alla linguetta di panno unitamente al cordone intrecciato. Questo da amendue le sue parti pendenti, finirà per la lunghezza di 15 centimetri in cordone semplice, e questo al punto di mezzo sarà attortigliato su sè stesso per tre centimetri.

Le dimensioni delle cordelline sono:

Parte posteriore del cordone intrecciato, compresa la parte semplice sino al puntale, lunga 90 centimetri circa;

Parte anteriore lunga centimetri 80 circa;

Cordone semplice, fatto a occhiello, posteriore dalla lingua di panno sino al punto, ove ripiega su sè stesso, lungo circa 35 centimetri;

Cordone semplice anteriore dalla linguetta sino al punto come sopra lungo 40 centimetri;

Puntali lunghi 9 centimetri;

Il cordone sarà tutto di diametro di 17 millimetri.

Le cordelline si collocano sull'abito nel seguente modo:

Il piccolo cordone doppio semplice anteriore si annette al gambo del primo bottone in alto della linea destra del busto;

Il cordone intrecciato anteriore, tra l'attortigliamento ed il puntale, si annette al gambo del secondo bottone, il puntale sporgente in fuori;

Il cordone intrecciato posteriore, passando sotto il braccio destro, verrà ad annettersi al gambo del terzo bottone dell'abito come sopra.

Infine il cordone semplice posteriore, introdotto nel braccio, cadrà naturalmente sotto l'ascella.

Sciarpa.

95. Come distintivo di servizio, e non di grado, gli Ufficiali cingono in determinate circostanze la sciarpa. Su questo riflesso S. M. ha ordinato, che il Ministero della Guerra con circolare del 9 ottobre 1850, n. 178, prescrivesse, che la medesima fosse in forma, dimensione e sostanza uguale per tutti gli ufficiali senza distinzione di grado ed arma.

Detta sciarpa consisterà in una fascia di tessuto in seta di colore turchino unito, della larghezza di centimetri 7.

I suoi due capi, che saranno tenuti uniti per mezzo di un passante cilindrico coperto di un tessuto in seta ad occhio di pernice dello stesso colore della fascia, porteranno ciascuno un fiocco rotondo coperto dello stesso tessuto del passante, con frangia di tortiglio pure in seta turchina, e lungo 17 centimetri.

La lunghezza della sciarpa sarà tale, che, messa sull'abito o cappotto dalla spalla destra al fianco sinistro ad armacollo, i suoi fiocchi vengano a pendere sulla falda dell'abito o cappotto inferiormente al cinturino, sopra il quale deve passare.

Pennacchio o pennacchietto.

96. Ogni qualvolta gli Ufficiali vestiranno la gran montura, avranno il cappello ornato d'un pennacchio di penne lunghe 25 centimetri e ricadenti a guisa di salice piangente, quelle superiori di colore scarlatto, e quelle inferiori di colore turchino.

Tale pennacchio per mezzo di un gambo di filo di ferro grosso s'infigge in un largo passante di cuoio cucito all'interno della tesa destra del cappello al punto corrispondente al centro della ganza.

Tutte le volte, che i Comandanti di Legione vestono la grande montura colla sciarpa, o si rechino a corte, orneranno il cappello col pennacchio e pennacchietto (aigrette). (Art. 33 § 131 del Regolamento di Disciplina per la Cavalleria).

Il pennacchietto sarà di piumini bianchi e diritti dell'altezza di 16 cent. Desso venne adottato con Circolare del Ministero della Guerra N. 141 del 25 marzo 1843, acciocchè nelle occasioni di numerose adnnanze d'Ufficiali fosse più agevole il distinguere dagli altri Ufficiali Superiori i Colonnelli o Luogotenenti Colonnelli Comandanti di Corpo.

Distintivi per gli Aiutanti Maggiori.

97. Gli Aintanti Maggiori dell' arma avranno per loro speciale distintivo le mostre delle saccoccie dell'abito, sì di grande, che di ordinaria montura, ricamate in argento. Questo ricamo sarà intrecciato alle tre punte da una foglia di quercia, ed avrà la larghezza di tre centimetri, compreso il fogliame, e sarà a due righe, ma per gli Aintanti Maggiori in 2° sarà solo largo centim. 2 1|2 e ad una sola riga. Le righe sono in fila d' argento, e gli ornamenti in canutiglia.

Barba e capelli.

98. I militari non possono portare la barba sulle guancie, bensì i baffi e la mosca, siano separati o congiunti, per tutta la larghezza della bocca e del mento.

Devono portare i capelli abbastanza corti, perchè lascino scoperti la fronte e le orecchie, e non tocchino di dietro il bavero od il colletto dell'abito. È vietato di portare i capelli spartiti sul di dietro del capo. (R. Decreto 30 aprile 1871).

Divieto di alterare la divisa.

99. Qualunque alterazione alle parti della divisa, quali trovansi descritte nella presente istruzione (dal ministero adottata) è assolutamente vietata.

Parimenti non dovrà essere tollerato alcun ornamento, che non sia nella medesima prescritto.

Gli Ufficiali, mentre dovranno osservare sempre in tutta la loro assisa la maggiore nettezza e decorosa apparenza, si terranno anche mai sempre lontani, sia nel vestire, che negli ornamenti e nell'acconciatura del capo, da ogni affettata ricercatezza, e specialmente poi dal riprovevole uso di tenere dietro alle mode. (Articolo 22 della Istruzione, che fa seguito alla Nota ministeriale N. 150 del 15 ottobre 1864).

Maniera, in cui gli Ufficiali del Corpo vestono la divisa.

100. Con nota N.° 43 del 30 marzo 1870 il Ministero della Guerra ha prescritto, che gli Ufficiali dell' arma dei Carabinieri Reali vestano la divisa loro in cinque maniere diverse, vale a dire:

1.° La grande montura;
2.° La montura festiva;
3.° La montura in servizio di piazza;
4.° La piccola montura;
5.° La montura di via;

I. Nella grande montura gli Ufficiali vestono l'abito di tal nome colle spalline e cordelline, e cappello col pennacchio.

Essa si osserva nelle grandi solennità, nelle presentazioni a S. M. il Re ed ai RR. Principi, e nelle presentazioni e visite al Ministro della Guerra ed ai Generali d'Armata, al Presidente del Comitato dell'Arma, nei Tribunali militari, nei Consigli di disciplina, nelle visite di Corpo e nelle feste pubbliche, nelle serate, nei balli e nei teatri, sempre quando in tali circostanze intervenga in forma pubblica qualche persona della Reale famiglia.

II. Nella montura festiva gli Ufficiali adoperano l'abito detto di *piccola montura* con spalline e cordelline e col berretto.

Essa si veste nei giorni festivi, nelle serate, feste e balli, ove per i borghesi sia di rigore l'abito di etichetta.

III. La montura in servizio di piazza consiste nell'abito detto di *piccola montura* colle spalline e cordelline e cappello senza pennacchio.

È adoperata nei servizii di piazza, cioè: guardia, picchetto armato e nei Consigli di leva, girate d'ispezione e nelle visite individuali di dovere non accennate al N.° I.

IV. Nella piccola montura gli Ufficiali vestono il cappotto o frak col berretto. Essa si osserva in tutte le congiunture sì in servizio come fuori di servizio, per le quali la presente istruzione altrimenti non prescriva.

V. La montura di via consiste nel cappotto o frak, come nella piccola montura, col cappello coperto, e mantello arrotolato e portato ad armacollo dalla spalla sinistra al fianco destro.

VI. Nella capitale del Regno, od in qualunque altro luogo, ove momentaneamente si trovi S. M. il Re, gli Ufficiali indosseranno l'abito di piccola montura colle cordelline e spalline dal mezzodì alla sera, e porteranno contemporaneamente il berretto nei giorni feriali ed il cappello senza pennacchio nei giorni festivi.

VII. Nella piccola montura ed in quella di via gli Ufficiali faranno uso della dragona di cuoio. Nelle altre monture avranno quella d'oro.

VIII. Gli Ufficiali dell'Arma si uniformeranno agli ordini, che il signor Generale Comandante Generale la Divisione, in cui si trovano, fosse per emanare, per vestire l'una o l'altra montura in conformità delle norme suespresse, e così pure nelle circostanze, in cui facciano parte del di lui seguito.

101. A seconda poi delle disposizioni contenute nella Nota Ministeriale N.° 46 del 16 aprile 1869, nella grande montura, nella montura festiva ed in quella di servizio di piazza gli Ufficiali, come pure i militari di bassa forza, debbono fregiarsi delle decorazioni nazionali, medaglie al valore militare, al va-

lore e benemerenza civili, e medaglie commemorative, delle quali sono insigniti. Nella montura di via saranno soltanto obbligatorie la Croce dell'ordine di Savoia, le medaglie al valore militare e le commemorative italiane. Queste prescrizioni non tolgono la facoltà di portare in qualunque montura, compresa la piccola montura, non solo tutte le decorazioni e madaglie sopraccennate, ma eziandio le estere autorizzate.

Uso dell' abito borghese concesso agli Ufficiali dell' Arma.

102. A termini del disposto dall' art. 511 del Regolamento generale del Corpo nessun militaro doll'Arma può, senz'antorizzazione, dispensarsi dal vestire costantemente l'uniforme, nè scostarsi in modo alcuno da quanto è per la divisa prescritto. Ed il Ministero della Guerra, invitando con sua Nota del 14 Lnglio 1870, N.° 95, gli Ufficiali all'osservanza esatta di tale regolamentare disposizione, ordina:

1.° Che gli Ufficiali stessi debbono, non altrimenti, che quelli delle altre armi, vestire sempre l'uniforme militare nel distretto del proprio comando, ed ove esercitano il loro nfficio.

2.° Che il vestire l'abito borghese fuori servizio potrà essere 'concesso agli Ufficiali del Corpo esclnsivamente nelle sedi di comando di divisione.

I Signori Comandanti Generali delle Divisioni determineranno quali Ufficiali possano fuori di servizio vestire in qnel modo, ed in quali circostanze e lnoghi.

3.° Che la tenuta militare, in ogni modo, anche nelle città capi lueghi di divisione, è obbligatoria non solo in tutte le riunioni nfficiali, ma anche in qnelle, che hanno lnogo presso qualsiasi antorità tanto civile, che militare.

SEZIONE VI. — **Montura della bassa-forza.**

103. Il vestiario della bassa forza del Corpo de' Reali Carabinieri non differisce da quella degli Ufficiali, che negli ornamenti e nei pochi rilievi di orma dei seguenti capi:

1.° L'abito di grande montura ha il colletto ed i paramani ornati di azole od alamari d'argento, foggiati a galloni (e non ricamati a palma ed a branca come qnelli degli Ufficiali) lunghi ciascnno 12 centimetri, di cui 3 di frangie, e larghi nno.

Se ne applicano quattro per parte della goletta e dne per ogni paramano in modo cuciti insieme da formare nn gallone largo 4 centimetri sn qnella, e 2 su qnesti.

2.° L'abito di piccola montura ha il colletto fregiato di due alamari per parte, pnre insieme cnciti e formanti un gallone di 3 centimetri di larghezza, essendo ogni alamaro largo centimetri 1 1|2 e lnngo 9, di cni 3 circa di frangie.

3.° Con Dispaccio del Ministero della Guerra N. 1122 dell' 11 luglio 1838 si stabiliva, che i Sott' Ufficiali (i Marescialli eccettuati) e Carabinieri a piedi

fossero al pari di quelli di cavalleria provvisti d' una giubba di fatica di panno turchino per valersene nei servizii interni di Quartiere ed in quelli di fatica. Essa è ad un sol petto con 9 bottoncini di metallo bianco e senza alcun distintivo.

4.° A ritegno della bandoliera della giberna, tanto sull' abito di piccola montura, quanto sulle giubbe di panno verrà cucita alla estremità superiore della manica sinistra una linguetta pure di panno, da affibbiarsi ad un bottone vicino alla goletta.

Il bottone sarà di metallo bianco: per simetria anche l' altro bottone della spalla destra verrà trasportato vicino alla goletta.

5.° I pantaloni degli uomini di fanteria hanno una sola banda larga centimetri 3 1[2, non hanno staffe, ed in essi sarà praticata una sola saccoccia dalla parte destra.

Le bande dei pantaloni degli individui di cavalleria dovranno essere larghe centimetri due e mezzo.

In virtù di Dispaccio Ministeriale N.° 4990-91 del 29 giugno 1844, e dietro ordine del Re si determinava: 1.° Che i militari di bassa forza a cavallo dell'Arma potessero vestire pantaloni *di panno bigio chiaro*, simili a quelli dei Reggimenti di Cavalleria, ed ornati di due bande di panno turchino; 2.° Che dessi fossero adoperati nell' esecuzione soltanto del servizio sì ordinario, che straordinario e col vestito di piccola montura e non mai con quello di grande montura.

6.° La cravatta consterà di un colletto di lana nera lucida.

7.° I militari di fanteria avranno la mantellina senza pellegrina, di panno turchino e lunga in guisa, che arrivi fino alle ginocchia. (Dispaccio del Ministero della Guerra N.° 2053 del 30 dicembre 1837).

Del panno medesimo della mantellina e del mantello sarà il soppanno della goletta dell' una e dell' altro.

8.° Il cappello avrà la granata di lastra d' argento, e le punte saranno senza fregio e portate in modo, che trovinsi sulla stessa linea orizzontale ed all' altezza delle spalle. La tesa anteriore dovrà avere l'altezza di 14 centimetri e la posteriore di 18.

Sarà provvisto d'un soggolo di marocchino nero inverniciato, che nelle circostanze determinate s' adopera affibbiato all'altezza del padiglione dell' orecchio sinistro.

9.° Il berretto di fatica non avrà distintivi: sarà munito di soggolo, pure di cuojo nero inverniciato e fregiato in fronte di una granata di lastra d'argento (Dispaccio del Ministero della Guerra N. 6551-52 del 3 ottobre 1850).

10. A senso della Nota Ministeriale del 1.° dicembre 1858, N. 12, i militari a piedi calzeranno mezzi stivali.

Quelli di Cavalleria faranno uso di stivali sotto i pantaloni, ed adopreranno speroni di ferro mobili con correggiuole. (Nota del Ministero della Guerra N. 161 del 1.° ottobre 1870).

Sciabola o Spada della bassa-forza.

104. I gradnati ed i Carabinieri, oltre alla pistola a rotazione ed al moschetto a retrocarica (che avranno loro in date contingenze di servizio comandato) sono tutti armati di sciabola, che portano cinta al fianco sinistro per mezzo d'un cinturino, e che orneranno all'impugnatura d'una dragona.

I Marescialli d'alloggio a piedi però saranno forniti d'una spada, il cui fodero è di cuojo nero e l'impngnatura, con mezza conchiglia inargentata a pugnale nero, è guarnita di una dragona, che ha il nappo con due giri in frangia d'oro, e due anelli in filo d'oro.

Le parti principali della sciabola di fanteria (modello 1843) sono:

1.° La lama, che consta del *codolo* colla pnnta a vite, del *tallone*, della *costa*, del *taglio* e della *punta*.

2.° Il fornimento d'ottone, in cui s'osservano *l'impugnatura*, la *crociera*, il *pomo*, il *taglio* pel codolo, il *bottoncino* di ferro del codolo e la *chiocciola*.

3.° Il fodero, che è di cuojo e cucito nel mezzo della faccia interna, e le cui parti sono la *cappa* (d'ottone) *l'orificio* per la lama, ed il *bottone*.

4.° Il pnntale d'ottone con bottoncino.

La cappa ed il puntale sono incollati e legati al fodero con filo d'ottone.

La sciabola dei Carabinieri a cavallo (mod. 1834) si compone:

1.° Della lama, in cui s'osserva il *codolo*, parte in ferro, che la nnisce al fornimento; il *tallone*, rinforzo, che unisce la lama al codolo; il *dorso*, parte opposta al taglio; lo *sguscio*, scannellatura nel mezzo della lama, che ne diminuisce il peso; la *costola*, rinforzo al taglio, che principia dal tallone e finisce al falso; il *taglio*, parte affilata della lama; il *falso* parte affilata del dorso, e la *punta*, estremità della lama stessa.

2.° Il fornimento, in cui vedesi il *cappetto*, lamina di ferro ricurva, che investe e rafforza la impugnatura, ed in cui si distingne la *testa*, che è la parte più grossa posta superiormente, lo *spacco*, in cni entra la guardia, il *foro*, per cui entra il codolo ed il *gambo*, che è la parte più lunga del cappetto, che posa sul dorso dell'impngnatnra; *l'impugnatura* di legno di faggio coperta di cuojo nero avvolto da filograna d'ottone; la *guardia*, riparo della mano a due else, in cui rilevansi *due spacchi* pel codolo, uno inferiore e l'altro superiore; la *fascetta*, che cinge e rinforza l'impngnatura alla parte inferiore, ed il *bottoncino* del codolo con foro a chiocciola, nel qnale s'invita l'estremità del codolo.

3.° Il *fodero*, le cui parti sono la *guaina*, nella quale notansi il dorso, i fianchi, il dinanzi ed il foro della vite della bocchetta; la *bocchetta* coi labbri ed il foro a chiocciola per la vite; *la vite della bocchetta; due fascette* con campanella nel bottone forato; *la cresta* e le *due liste di legno*.

Soglionsi ora dalle sale d'Armi distribuire ai Carabinieri a cavallo sciabole del modello 1860, le quali differiscono dal sopradescritto nelle seguenti parti:

1.° Il cappetto o la cappetta, che nel modello 1834 copre tutto il dorso dell'impugnatura sino alla fascetta, in questo invece ne copre soltanto la 3.ª parte, si allarga di più alle parti laterali e prende il nome di *capuccio*.

2.° La fascetta dell'impugnatura è più bassa, ha un po' la forma conica e si chiama *ghiera*.

3.° La *guardia* ha lo spacco per la dragona.

4.° Il fodero è di lamina d'acciajo e non di ferro.

5.° La bocchetta del fodero ha i labbri, che sporgono in fuori; ed invece delle due liste di legno per ritenere la lama, ha due molle.

Cinturino.

105. Il cinturino è di bufalo e composto di due parti: il cinturino propriamente detto ed il prolungamento.

Il cinturino propriamente detto è di m. 0, 92 di lunghezza e di m. 0, 043 di larghezza.

Il prolungamento consta d'una cinghia lunga 30 centimetri e larga 21 millimetri, sulla quale sono praticati dieci fori, e termina in punta. La cinghia è assicurata al cinturino mediante cucitura pel tratto di 2 centimetri nel senso longitudinale.

Alla faccia interna del cinturino, affissa ad un sostegno, sta una fibbia larga 21 millimetri e lunga, compreso il sostegno, 45, nella quale s'introduce la cinghia del cinturino.

L'estremità di questo, opposta alla cinghia, termina con una traversina in ferro collocata perpendicolarmente al cinturino, di cui occupa tutta la larghezza, la quale serve a ricevere il gancio della placca.

La placca è larga 8 centimetri ed alta 5 $^{1}/_{2}$ ed è surmontata dallo stemma Reale in argento.

Il porta sciabola pei Carabinieri a piedi è a due passanti e pure di bufalo. Nei passanti s'introduce il cinturino; l'apertura dei medesimi è di quasi 5 centimetri, e la loro larghezza sarà di 3 centimetri circa e disteranno fra loro di 6 centimetri.

Il porta sciabola e la billiera per gli uomini a cavallo sono di bufalo bianco, della forma di quelle degli ufficiali, e scorrevoli lungo il cinturino per mezzo d'un passante lungo m. 0. 03 circa e con un'apertura di quasi 5 centimetri per potere ricevere il cinturino; la billiera è larga 0.^{m} 0 26, e lunga m. 0. 79. Il porta sciabola ha 42 centim. di lunghezza: la linguetta 15 $^{1}/_{2}$: la maggiore larghezza di questa è di centim. 7. I bottoni del porta sciabola e della billiera, che fermano questi oggetti alle campanelle, sono di ottone, doppii e lisci. (Nota del Ministero della Guerra N.° 159 del 20 7bre 1870).

Dragona.

106. La dragona sarà un nastro di seta colore turchino, largo un centim. e mezzo circa e lungo m. 1. 15 circa, e le cui estremità saranno congiunte ad

un nappo dello stesso tessuto, a dne anelli con frangie pure di seta turchina. I Brigadieri però avranno alla dragona un giro di frangia d'oro, e de'dne anelli il superiore di filo d' oro.

Guanti.

107. I guanti della bassa forza dovranno essere di pelle bianca scamosciata, e non potranno mai essere sostituiti da altri di diverso genere.

Ornamenti e distintivi.

Spalline.

108. Le spalline dei Sott'Ufficiali, Vice Brigadieri e Carabinieri sono in argento e servono ad ornare il solo abito di grande montura.

I Marescialli d' alloggio però dovranno sempre farne uso, sia che vestano l' abito di grande, che di piccola montura.

Le spalline si comporranno d'una lastra d'argento lnnga 12 centim. e ½ con undici scaglie sul gambo, e collo scudo liscio ornato di frangia di cotone bianco della lunghezza dai cinque centimetri ad otto.

Invece del piuolo sotto al gambo le spalline avranno due fettuccie, che introdotte in fori corrispondenti del vestito serviranno col gancio a tenerle fisse sulle spalle.

Sulla circonferenza dello scudo delle spalline i Marescialli avranno due giri in rilievo d'argento, a foggia di cordone, dei quali l'interno più grosso. Avranno pure tre giri di frangia in argento, della lunghezza di millimetri 73 sopra qnella di cotone.

Le distinzioni pei Brigadieri sono dne giri di cordoncino allo scudo, come pei Marescialli, di cni l'esterno però è di lana turchina. Alla frangia di cotone porteranno sovrapposto un giro di frangia di filo d' argento.

Cordelline.

109. I Vice-Brigadieri ed i Carabinieri d'ambo le armi faranno uso di cordelline di cotone bianco con puntali in argento.

I Brigadieri le avranno metà d' argento e di lana nera in guisa che il cordone, quasi a passo di vite, è intrecciato ad intervalli eguali di fili d'argento e di fili di lana.

Le cordelline dei Marescialli sono simili a quelle degli Ufficiali colla differenza, che l'argento non è brillante, e che sopra il cordone sono cuciti quattro piccoli fili di seta nera in guisa da produrre uno screzio di bianco e nero, in cui il bianco è predominante, mentre sulle cordelline dei Brigadieri i due colori appariscono in eguale proporzione.

Pennacchio.

110. Ogniqualvolta la bassa forza vestirà la grande montura, avrà il cappello ornato di un pennacchio lungo circa 38 centim., di cui 10 di gambo. Le penne stanno ritte e leggermente pioventi: le superiori sono di colore scarlatto, e le inferiori di colore turchino

Il pennacchio s'infigge nella tesa anteriore del cappello e deve mantenersi verticalmente.

Altri distintivi delle cariche e dei gradi.

111. I Marescialli Maggiori avranno per loro speciale distintivo le mostre delle saccoccie finte dell'abito di grande e piccola montura ricamate in argento. Questo ricamo consta di due piccoli galloncini separati e fiancheggiati parallelamente da catenelle di filo d' argento. Tutto il distintivo ha la larghezza di tre centimetri ed è a tre punte, ognuna delle quali batte sopra un bottone, che sottostante è cucito all' abito.

I Brigadieri portano un gallone d' argento ad angolo al di sopra del paramano della larghezza di 5 centimetri, lungo 21, ed orlato di una pistagna di panno scarlatto.

I Vice-Brigadieri hanno lo stesso gallone, ma della sola larghezza di millimetri 32.

Gli appuntati hanno la base della golletta d' ambo gli abiti guernita d' un gallone d' argento largo centimetri 2 e ½ e lungo 57.

Buffetteria della Bassa forza.

112. A complemento della montura dei militari di bassa forza, dessi sono provvisti, oltre al cinturino, de' seguenti oggetti di buffetteria:

1.° Fondina da pistola a rotazione.
2.° Bandoliera.
3.° Giberna.
4.° Cinghia da moschetto.
5.° Zaino.
6.° Porta baionetta di Cavalleria.
7.° Cinghia porta-carabina per la Cavalleria.

Fondina.

113. La fondina è di cuoio color naturale; ha la forma, che s' avvicina al tronco d' un cono retto rovesciato, la cui generatrice è di centim. 20 circa, il diametro della base inferiore di m. 0. 03 e quello della base superiore, che ne è l' apertura, di m. 0. 15. Un' appendice che può considerarsi come il naturale

prolungamento verso la base superiore della metà della superficie della fondina, le serve di coperchio, ne accavalca l'apertura e vi è assicurata per mezzo d'un bottone d'ottone.

La fondina avrà un solo passante di bufalo bianco, attaccato sul dorso ad alcuni millimetri più basso dell'origine del coperchio, largo all'estremità superiore 0.m 06 ed all'inferiore 0.m 085 con un'apertura di circa m. 0.05 per ricevere il cinturino.

La fondina, così appesa al cinturino, il quale sarà in essa introdotto dal lato della placca, senza però togliere quest'ultima, riceve la pistola a rotazione e dev'essere collocata sul lato destro col calcio rivolto all'indietro. Gli uomini di cavalleria ne faranno uso soltanto, quando sono in servizio a piedi.

Bandoliera.

114. La bandoliera della giberna è lunga 1.m 43 e larga 0. 051. L'una estremità porta una fibbia ed un passante in ottone; l'altra una cerniera smerlata dello stesso metallo. La bandoliera, lungo la quale deve scorrere la giberna, è portata ad armacollo da sinistra a destra, in modo, che le guerniture, di cui sopra, posino sul petto colla cerniera all'ingiù.

Alla faccia interna della bandoliera, tra la fibbia ed il passante, è cucita una linguetta di pelle naturale con occhiello da assicurarsi al terzo bottone superiore della fila sinistra, acciò la bandoliera non iscorra.

Giberna.

115. La giberna serve a custodire le cartuccie, che gli uomini comandati di servizio hanno l'obbligo d'aver seco loro per le armi da fuoco, di cui sono provvisti.

Essa è tutta di cuojo nero inverniciato: è lunga 18 cent. circa ed alta 5. Il coperchio ha 20 centimetri di lunghezza e 18 di altezza, dei quali 7 formano il vero coperchio, ed 11 sono ripiegati nel senso dell'altezza della giberna. Nel mezzo del coperto è fissata una granata d'ottone, la cui fiamma ha circa 3 centimetri d'altezza e 4 di larghezza.

Ai fianchi della giberna sono fissati due passanti d'ottone, pei quali deve scorrere la bandoliera. Essi sono sostenuti ciascuno da una linguetta di cuojo nero, assicurata ai lati superiori della giberna per mezzo d'un doppio bottone in ottone, che passa nei due occhielli praticati alle due estremità della linguetta.

Alla parte posteriore della giberna è assicurata una linguetta di pelle nera con un occhiello, che s'abbottona al bottone sinistro dell'abito o della giubba, cucito alla congiunzione del busto colle falde.

Altra linguetta è applicata, pure di cuojo nero, alla parte interna ed inferiore del coperchio, che assicura questo per mezzo d'un bottone d'ottone fisso all'esterno ed in mezzo al lato inferiore della giberna.

Il coperchio dev' essere disposto in modo, che facilmente si apra.

È attaccato un borsellino di cuojo, colore naturale, sotto il coperchio alla parte, che copre l'apertura della giberna, per riporvi lo stelo del moschetto col suo bottone e gli spilli, in modo che però quella possa, ciò malgrado, chiudersi facilmente. Appesa all'estremità destra e superiore della parte esterna della giberna sotto il coperchio è una piccola correggiola lunga 0.ᵐ 50, alla cui estremità deve essere assicurato l'estrattore.

Questa giberna è comune ad ambe le armi.

Cinghia da moschetto.

116. La cinghia del moschetto dev' essere di bufalo bianco, lunga un metro e larga 3 centimetri circa. Viene fissata alle magliette del moschetto per le due estremità ripiegate su sè stesse e sostenuta ciascuna da un doppio bottone di ottone.

Zaino.

117. Lo zaino è una specie di cofano di pelle di vitello nero inverniciato e serve a contenere il vestiario ed arredo della bassa-forza a piedi.

Ha forma d'un parellelepipedo di m. 0. 34 d'altezza, e la cui base abbia metri m. 0. 40 di lunghezza e 0. 11 d'altezza.

Nella faccia posteriore ed a centim. 14 1/2 circa dal lato o spigolo superiore è praticato un taglio orizzontale in modo, che ne viene separato un rettangolo diviso in mezzo nel senso dell'altezza ed attaccato ai soli fianchi dello zaino. Le due parti di questo rettangolo ripiegate sui fianchi stessi danno luogo all'apertura dello zaino. Munendo la parte sinistra di due fibbie a passanti di bufalo bianco, e la destra di due corrispondenti correggiuole, e rimesse al loro posto se ne ottenne la chiusura. — A questa faccia combacia il coperchio dello zaino, che ha 38 centimetri di altezza e la larghezza o lunghezza dello zaino.

Il coperchio è munito di fodera di tela cruda non aderente, nella quale è praticata una bisaccia, la cui apertura è fatta da un taglio lungo centim. 15 1/2 circa e nel senso dell'altezza e nel mezzo della faccia.

Fanno parte dello zaino otto correggie, cioè:

1.° Una, lunga m. 1. 42, che cinge tutto lo zaino fasciandolo nel mezzo e nel senso dell'altezza: ha fibbia e passante;

2.° Due, lunghe m. 0. 64, che servono a tenere ferma la mantellina sullo zaino: hanno fibbie d'ottone e passanti di cuojo;

3.° Due, lunghe m. 0. 62, arrotondate dette correggie porta-zaino, con fibbia di ferro bianco, e che si assicurano a due ganci di ferro attaccati alla base inferiore dello zaino stesso;

4.° Tre, lunghe dai 16 ai 17 centimetri, unite all'estremità inferiore ed interna del coperchio, e che servono a fissare questo collo zaino coll'assicurarle a

tre fibbie d'ottone con passante di bufalo, applicate alla base inferiore dello zaino.

Queste correggie sono tutte di bufalo bianco e larghe centim. 2 1[?]2.

Porta-bajonetta di Cavalleria.

118. È adottato per gli uomini a cavallo un porta-baionetta con passante da appendersi al cinturino. Consiste in una striscia di bufalo larga m. 0. 08 ed alta m. 0. 20, alla quale è annesso un borsellino simile a quello fisso pel porta-sciabola di Fanteria, e che si colloca accanto al porta-sciabola verso il tergo dell' uomo. L'apertura del passante è uguale a quelle del porta-sciabola e della fondina.

Cinghia porta-carabina per la Cavalleria.

119. Il porta-carabina è una cinghia di bufalo bianco larga m. 0. 03 e lunga m. 0. 42, di cui un capo è attaccato ad un anello d'ottone scorrevole lungo la bandoliera della giberna, e l'altro porta il crocco (uncino a molla) detto porta-carabina.

La cinghia deve passare nella bandoliera in modo, che la parte ripiegata rimanga volta indietro. Il crocco, quand' è inoperoso, viene assicurato all'anello della cinghia medesima ripiegandosi su sè stessa. (Nota Ministeriale N. 159 del 20 settembre 1870).

Bandoliera o giberna dei Marescialli d'alloggio.

120. La bandoliera della giberna dei Marescialli d'alloggio sia a piedi, che a cavallo, è di panno bianco, guarnito di piccolo gallone d'argento, con scudo e spillette, fibbia e puntale pure in argento.

La sua lunghezza sarà tale da adattarsi al corpo e non dovrà mai sorpassare il cinturino, il quale per detti sott'Ufficiali sarà di cuoio nero inverniciato.

La giberna loro sarà larga 16 centim. ed alta 98 millim. ed avrà un contorno di filo d'argento largo 7 millimetri ed in mezzo al coperchio sarà fissata una granata pure d'argento.

Maniere, in cui la bassa forza veste la montura.

121. I militari di bassa forza dell'Arma vestono la loro divisa in tre maniere diverse:

1.° La grande montura;

2.° La piccola montura;

3.° La montura di via.

I. Nella grande montura i graduati e Carabinieri vestiranno l'abito di tal nome colle spalline e cordelline, e cappello col pennacchio.

Essa si osserva nei giorni festivi, nelle scorte e Guardie a S. M. ed ai Reali Principi, e generalmente per qualunque servizio d'onore o di parata, o quando venga superiormente ordinato nelle occasioni massime di riviste o di ispezioni.

II. Nella piccola montura si indesserà l'abito di tal nome col cappello senza pennacchio. Se ne farà uso nei giorni feriali e sempreché trattasi di servizio di girate, corrispondenze, traduzioni, ordinanze e simili, ancorchè accadesse in giorno di festa anche solenne. (Art. 516 del Regolamento generale del Corpo).

Nei servizii ora indicati gli uomini di Cavalleria vestiranno i pantaloni di panno bigio.

III. Nella mentura di via i militari dell'Arma vestiranno la piccola montura colla differenza, che avranno il cappello coperto dall'incerata, e se a piedi lo zaino colla mantellina arrotolata sovrappostavi. Gli individui di Cavalleria porteranno i pantaloni di panno bigio ed il mantello arrotolato ed a tracolla come gli Ufficiali.

IV. Nei servizii fuori residenza, che si compiono dopo il tramentare del sole sino all'alba si può fare uso del berretto di fatica. (Circolare del Comitato N. 4893 del 19 ottobre 1869).

V. La sciabola deve essere costantemente appesa all'uncino, quando si è a piedi, è mantenuta salda col gomito od avambraccio sinistro, e non mai colla mano sinistra sulla guardia. (§ 154 del Regolamento di disciplina per la Cavalleria).

VI. Nel servizio interno di Caserma, e per gli uomini ammalati od in punizione, si potrà faro uso del berretto e della ginbba di fatica senza però, che si possa con essi portare alcune armi ammeno che non trattisi di esercitazioni di piazza d'armi.

È proibito d'uscire della Caserma in questa tenuta, eccettuatine i Carabinieri od Allievi comandati all'incetta dei viveri od incaricati di portare l'ordinario alle Guardie, di condurre i cavalli all'abbeveraggio, alla ferratnra ed al passeggio, ed i Carabinieri tradotti. Fuori dei casi specificati nessuno potrà scostarsi dalle regole sovra descritte senz'un ordine od autorizzazione espressa del Comitato o del Comandante la Legione. (Art. 517 del Regolamento generale del Corpo).

VII. I Carabinieri, onorati da S. M. del rango di primo Corpo dell'Armata, devono in ragione della distinzione, che loro è accordata, non meno che della considerazione di cui godono, mostrarsi esemplari, siccome in ogni parte del servizio, nella più scrupolosa esattezza della tenuta militare.

Aggiungasi l'importanza di contribuire con decoroso ed imponente esteriore al sostegno della forza morale, sulla quale più che su ogni altro mezzo, si appoggia il disimpegno delle loro funzioni. (Ar. 510 del Regolamento generale del Corpo).

VIII. Nessun militare dell'Arma può senz'autorizzazione dispensarsi dal vestire costantemente l'uniforme, nè scostarsi in modo alcuno da quauto è prescritto tanto riguardo alle forme, che alle dimensioni del medesimo, ed alla maniera di portare ogni capo del corredo.

In qualunque delle ordinate tenute la bassa forza dovrà sempre avere il cappello collocato orizzontalmente e di fronte, nè mai di fianco o di traverso; l'abito o la giubba completamente abbottonati; la cravatta col listino netto ed apparente al sopra della goletta; la mantellina od il mantello agganglierati, naturalmente cadenti e stesi i lembi e non mai gettati sulle spalle, ed i guanti infilzati nelle mani tutte le volte, che indossa la grande o piccola montura. (Articoli 511 e 523 del Regol. gener. del Corpo).

IX. I Carabinieri devono portare la barba ed i capelli come è prescritto dall'art. 98, il cui spirito è applicabile a qualsiasi classe di militari.

X. Quanto è da fuggire l'affettazione nel vestire, nel portamento, nell'acconciatura del capo e della barba, altrettanto vuolsi curare la massima pulitezza sì nel vestiario, che nella persona. (Art. 525 del Regolamento generale del Corpo).

XI. Nella grande montùra i Carabinieri devono fregiarsi sempre delle decorazioni o medaglie, di cui siano insigniti, le quali saranno pure usate nella piccola montura, quando la si veste nei servizi di piazza od in qualunque superiore chiamata sotto le armi.

Nella montura di via sono obbligatorie le medaglie al valore militare e le commemorative Italiane.

In qualsiasi montura le ora accennate prescrizioni non tolgono la facoltà di portare le decorazioni o medaglie nazionali, ed estere autorizzate. (Nota Ministeriale del 16 aprile 1869, N. 46).

Montura degli allievi Carabinieri.

122. Gli allievi Carabinieri hanno la sola piccola montura del Carabiniere effettivo, priva di qualsiasi guernitura.

I loro pantaloni sono muniti di una pistagna colore scarlatto, e portano il cappello ognora senza pennacchio.

Distintivi dei Carabinieri Aggiunti.

123. L'art. 4.° del R. Decreto 8 ottobre 1870, che istituisce i Carabinieri Aggiunti, prescrive, che questi conservino la montura del proprio Corpo o Reggimento, salvo le modificazioni, che saranno ravvisate necessarie per le varie armi.

Essendo però logico, che qualche distintivo attinente all'Arma dei Carabinieri fosse loro accordato anche solo quale caratteristica della temporanea missione di servizio, il Ministero della Guerra, dietro proposta del Comitato, ha determinato:

1.° Che i Carabinieri Aggiunti siano muniti di uno degli speciali distintivi del Carabiniere effettivo;

2.° Che questo distintivo sia conforme all' alamaro del paramano dell'abito

o vestito di grande montura de' Carabinieri effettivi, il quale diviso in due formerà due piccoli alamari, che verranno attaccati sulle parti anteriori della goletta del cappotto o tunica tra una pistagna e l'altra della mostra di panno turchino;

3.° Che ai Granatieri, che fanno servizio di Carabinieri Aggiunti, si tolgano gli alamari onde non confonderli col distintivo;

4.° Che infine la spesa relativa a questi distintivi cada sulla massa individuale di deconto. (Circolare del Comitato N. 228 del 13 gennaio 1871).

SEZIONE V. — **Bardatura per i Cavalli degli Ufficiali.**

124. Chiunque raggiunga il grado d' Ufficiale nel Corpo, o come tale sia ammesso a farne parte, deve sapere cavalcare, e provvedersi di cavallo e relativa bardatura.

La bardatura dei cavalli per Ufficiali si compone di:

1.° Una sella completa,

2.° Due gualdrappe, una di grande ed una di ordinaria montura,

3.° Quattro coprifonde, due di grande e due di ordinaria montura,

4.° Una groppiera,

5.° Due pettorali, uno di grande ed uno di ordinaria montura,

6.° Due soprafasci, uno di grande ed uno di ordinaria montura,

7.° Una valigia,

8.° Una copertina,

9.° Due briglie, una di grande ed una di ordinaria montura.

Sella.

125. La sella sarà di foggia inglese, avrà il seggio, i quartieri ed i falsi quartieri di pelle di cinghiale, e sarà fornita di due fonde per le pistole, e di due staffe.

Le fonde saranno di cuoio naturale lunghe metri 0, 25 con puntali in argento, che si attaccheranno a due ganci invitati ai lati anteriori della sella.

Le staffe saranno di ferro forbito, lucido, col sottopiede, o *panca*, formato di due branche, tra le quali vi sia un vuoto oblungo. Esse penderanno da due staffili di cuoio naturale, scorrenti in una spranga di ferro infisso ai quartieri della sella, detta portastaffili.

Sarà collegato all'arcione di dietro, per mezzo di due legaccioli di cuoio, un cuscinetto di cuoio naturale largo 0.^{m} 205 circa alla parte anteriore e 0.^{m} 19 circa alla posteriore, e lungo lateralmente 0.^{m} 15 e nel mezzo 0.^{m} 14, sul quale dovendosi collocare la valigia, serve a proteggere la groppa dalle confricazioni della valigia stessa e delle sue correggie. La parte posteriore sarà munita d'un largo passante dello stesso cuoio per la groppiera.

L'arcione di dietro sarà munito di tre anelli fissi, uno al centro, foderato

di cuoio, che serve per sostenere la groppiera, e gli altri due di ferro forbito a ciascuno dei lati, a cui sono assicurate due correggie per la valigia ed i legacciuoli del cuscinetto.

La sella sarà tenuta ferma sul dorso del cavallo per mezzo di tre cinghie di filo bianco, che, fatte passare sotto il ventre del medesimo, si affibbieranno sotto i quartieri.

Gualdrappa.

126. La gualdrappa di grande montura sarà di panno turchino scuro e si collocherà sotto la sella sul dorso del cavallo. Avrà le punte anteriori semicircolari e le posteriori protese ad angolo acutissimo, sulle quali ultime sarà ricamato in argento una granata del diametro di 0.m 06, la cui fiamma, alta 0.m 132, sarà nella sua maggiore larghezza 0.m 121, e l'intiero ricamo sarà alto 0.m 193.

Intorno ai lembi, la gualdrappa sarà ornata d'un gallone d'argento tessuto a due righe e largo 0.m 047 per gli Ufficiali superiori, e tessuto ad una riga sola e largo 0.m 03 per gli altri Ufficiali.

Le dimensioni della gualdrappa sono le seguenti:

Lunghezza di mezzo, misurata dalla cucitura	Metri 0. 75
Larghezza laterale	» 0. 85
Larghezza anteriore, misurata perpendicolarmente alla cucitura	» 1. 16
Larghezza posteriore, misurata come sopra	» 1. 55

La gualdrappa di piccola montura sarà pure di panno turchino scuro, e sarà lunga e larga come quella di grande montura, ma dovrà essere guernita di gallone e granata in argento di una dimensione minore della metà degli stessi ornamenti di quella.

Coprifonde.

127. I coprifonde di grande montura saranno di panno turchino scuro ed ornati dello stesso gallone della gualdrappa di tale montura, e consteranno di due parti, la superiore e l'inferiore.

La parte superiore, detta anche *Cappelletto*, destinata a coprire il vano delle fonde, è di figura circolare schiacciata in alto e terminante a punte al basso, il cui diametro di larghezza sarà di 0.m 23, e quello di altezza 0.m 24 compresa la punta.

Il suo semicircolo superiore avrà una fodera dello stesso panno cucita solo alla circonferenza, onde formi una saccoccia, al cui diametro saranno praticati quattro occhielli per dare passo ai legaccioli, coi quali tale parte viene assicurata alle fondine.

La parte inferiore, destinata a coprire la parte laterale delle fondine, sarà al suo lembo superiore larga pure 0.m 23, e scendendo andrà allargandosi in

modo, che a metà sia della larghezza di 0.m 25 per quindi gradatamente restringersi e finire in punta. L'altezza totale sarà di 0.m 31.

Su di essa e sopra l'angolo formato in basso dal gallone sarà ricamata la cifra di S. M. che corrisponda alla Corona Reale, di cui è guernito il cappelletto. Tale cifra sarà larga 0.m 08, ed alta 0.m 11.

Questa parte del Coprifonde verrà assicurata alla fondina per mezzo d'un legacciolo o d'una piccola correggia scorrente in tre passanti di cuoio cuciti alla parte interna presso il suo lembo superiore.

La parte superiore sarà, per mezzo d'una lingua di corame, cucita nel suo interno, assicurata all'inferiore, onde nei moti del cavallo non s'alzi.

I coprifonde di piccola montura sono di pelle d'orso nero guerniti di panno scarlatto, che sporga in fuori di due millimetri, e consteranno di un sol pezzo della grandezza e forma di quelli di grande montura.

Groppiera.

128. La groppiera sarà di cuoio nero, guernita di tre placche d'argento o di metallo argentato, delle quali, quella di mezzo un po' più larga, avrà le fibbie dello stesso metallo.

Pettorale.

129. Il pettorale sarà di cuojo nero foggiato a falsa martingala, quello di grande montura sarà fregiato d'un rosone di cuoio nero verniciato, del diametro di 0.m 10 con un rosone di foglia d'argento sovrapposto, consistente in un mascherone con otto fasci solari del diametro di 0.m 095 compresa la lunghezza dei fasci.

Il pettorale di piccola montura avrà il rosone del diametro di soli m. 0. 045.

Soprafasci.

130. Il soprafascio cinge il cavallo passando sulla sella, ed è per la grande montura di lana turchina.

Il soprafascio per la montura ordinaria è di filo bianco.

Valigia.

131. La valigia sarà pure di panno turchino scuro. Avrà la forma d'un parallelepipedo lungo m. 0. 46, largo 0. 15 ed alto 0. 10. Alle due teste sarà guernito di gallone d'argento della larghezza di due centimetri.

Il coperchio verrà affibbiato, per mezzo di tre correggiuole di cuoio nero verniciato, a tre fibbie di metallo bianco coi loro passanti pure di cuoio nero verniciato.

Tra le fibbie trovansi due passanti dello stesso cuoio destinati per le correggie del cuscinetto, le quali a questo l'assicurano.

Copertina.

132. Nella grande montura la sella dovrà essere avvolta in una copertina di panno turchino scuro, che vi s'addatti perfettamente.

Briglia.

133. La briglia, come altresì il filetto, che ne dovrà essere distinto, avranno la testiera, le redini e tutte le altre parti di cuoio nero.

La testiera della briglia dovrà essere larghetta, anzichè no, ed ornata di due catenelle, che la coprano, le quali saranno fermate nel mezzo di essa con passante per ciascuna, e si attaccheranno pei loro capi, mediante appositi uncini, a due anelli assicurati ciascuno ad uno scudicciuolo infisso lateralmente sul finire della testiera.

Il frontale sarà ornato di cinque scudicciuoli, tre dei quali, un po'maggiori degli altri, dovranno essere ordinati ad eguale distanza sulla metà precisa di esso, e gli altri due frammessi negli intervalli di quelli.

La museruola sarà pure guernita di tre scudicciuoli equidistanti, dei quali, quello che sta nel mezzo sia di maggiore dimensione degli altri due laterali.

La briglia sarà guernita di dieci mezze fibbie coi rispettivi passanti di metallo.

Le redini, sì del morso, che del filetto, dovranno essere pur esse guernite delle occorrenti mezze fibbie coi rispettivi passanti di metallo.

I fondelli del morso saranno fregiati di leggieri ornati ed il filetto avrà gli anelli di ferro forbiti a lucido.

Tutte le guarnizioni e gli ornati ora detti dovranno essere d'argento o di metallo inargentato.

La briglia di piccola montura sarà di foggia all'inglese in corame nero con fibbie così dette intiere di metallo bianco. (Istruzione speciale, che fa seguito alla nota del Ministero della Guerra N. 150 del 15 ottobre 1864).

SEZIONE VI. — **Bardatura dei cavalli della bassa forza.**

134. La bardatura dei cavalli della bassa forza dell'Arma è una sola, e differisce da quella di grande montura dei cavalli degli Ufficiali in ciò soltanto:

1°. La gualdrappa ed i cappelletti dei Marescialli di alloggio hanno il gallone d'un tessuto di lana turchina ed argento, largo 4 centim. e mezzo.

2°. La parte della gualdrappa, che resta coperta dalla sella, è di pelle nera.

3°. I cappelletti non hanno nè stemma Reale, nè granata.

4°. Il gallone e la granata della gualdrappa de' Brigadieri, Vice-Brigadieri e Carabinieri sono di filo bianco.

5°. La valigia de' Marescialli ha lo stesso gallone della loro gualdrappa, e quella degli altri graduati o dei Carabinieri è guernita del gallone di filo bianco.

6°. Ogni militare di bassa forza dev'esser provvisto della cavezza da stalla, del filetto abbeveratojo, della musetta e della taschetta per la biada.

Nomenclatura degli oggetti di bardatura pei cavalli della bassa forza.

Sella

135. Nella sella completa si osservano:

1.° L'arcione d'avanti, l'arcione di dietro o troschino.
2.° Le punte d'avanti e di dietro.
3.° Le controbaste (di sughero).
4.° Bande.
5.° L'Armatura.
6.° Porta staffile.
7.° Anelli, uno porta-moschetto, e l'altro porta-revolver.
8.° Anello della groppiera.
9.° Falso sedere.
10.° Sedere.
11.° Ganci per le fonde.
12.° Fonde.
13.° Quartieri.
14.° Falsi quartieri.
15.° Cnscini (o imbottiti).
16.° Cinghie.
17.° Tiranti per le cinghie.
18.° Soprafascio.
19.° Staffili.
20.° Staffe coll'occhio, branche e panche.
21.° Groppiera colle forchette superiore ed inferiore e col porta-coda.
22.° Pettorale collo scudo.
23.° Tiranti per la gualdrappa.
24.° Cuscinetto da groppa o per la valigia.
25.° Correggia da mantello o da valigia.
26.° Correggia porta-revolver, munita di molla ad una estremità.
27.° Correggia porta-moschetto.

Briglia.

136. Nella briglia si distinguono:

1.° La testiera.
2.° Il frontale.

3.° Il sottogola.
4.° I montanti o sguancie.
5.° La museruola.
6.° Il porta-morso.
7.° Le redini.
8.° Il porta-redini.
9.° Il bottone corsoio.
10.° Il capo delle redini.
11.° Le fibbie ed i passanti.

Morso.

Nel morso si vedono:
1.° L'occhio delle aste.
2.° Il gancetto.
3.° Il barbazzale (o catenella) col relativo *esse*.
4.° L'imboccatura.
5.° Asta superiore, asta inferiore.
6.° Borgia (estremità dell'imboccatura o sbarra del morso, che è intieramente in bocca al cavallo).
7.° Anelli dell'Asta inferiore.

Cavezza da stalla.

137. Le parti della cavezza da stalla sono:
1.° La testiera.
2.° Il frontale.
3.° I montanti o le sguancie.
4.° La museruola.
5.° Il sottogola, che unisce il sopracapo o testiera colla museruola.
6.° Il sottobarba.
7.° Gli anelli.
8.° Le Longie.

Filetto abbeveratoio.

138. Nel filetto abbeveratoio, oltre alle parti descritte per la cavezza da stalla, si scorgono:
1.° Il ferro snodato.
2.° Gli anelli porta-redini e ferro snodato.
3.° Le redini.

Musetta completa.

139. La musetta è una taschetta di tela, che contiene gli oggetti pel governo dei cavalli, vale a dire:

1.° La striglia.

2.° La brusca (o spazzola d'erba per nettare dalla polvere il cavallo).

3.° Le forbici.

4.° Il pettine per la chioma e coda.

5.° La spugna per lavare gli occhi, le nari, gli zoccoli, la chioma e la coda dei cavalli.

Questa taschetta è di tela cruda alta 0.m 67 a 0.m 50.

Taschetta per la biada.

140. Questa serve a prelevare dalla distribuzione la razione di biada.

È di quella tela conosciuta sotto la denominazione di *tela per sacchi a tenda*, alta dai 78 agli 80 centimetri. (Nota del Ministero della Guerra numero 78 dell'11 maggio 1865).

SEZIONE VII. — Rimonta-Cavalli.

141. Dai capitoli d'Impresa pella provvista di cavalli, approvati dal Ministero della Guerra con Nota del 20 luglio 1840, N. 4215, i cavalli pel Corpo de' Reali Carabinieri, risulta, dovranno essere preferibilmente dell' Hannover e del Meklemburgo, non escludendo pure i Cavalli Danesi e Boemi, purchè il numero di questi non ecceda il 6 per 0[0: devono avere non meno di 4 anni e non più di sette, e riunire la statura almeno di 1.m 56 e non oltrepassare quella di 1.m 60. I cavalli però, che appena hanno 4 anni, s' accettano anche dell' altezza di m. 1. 54.

Dall' Impresa saranno garantiti per giorni 40, e l'Amministrazione Legionale gliene pagherà l' importo sul piede del prezzo portato dal contratto, che ogni Consiglio di amministrazione è autorizzato a stipulare, in modo che i 3/4 siano sborsati all'atto dell'accettazione di cadaun cavallo, e l'altro quarto alla spirazione della guarentigia.

L' impresario dovrà deporre in valuta corrente od in Cartelle dello Stato nella Cassa della Legione, verso la quale si è assunto l' obbligo di somministrare i cavalli occorrenti, una cauzione solidaria da convenirsi.

Ad ogni cavallo di rimonta, accettato, col bollo a fuoco si scolpirà sulla coscia sinistra lo *Stemma Reale*, sotto questo le lettere convenzionali dell'Arma *R. C.* e sullo zoccolo anteriore sinistro il numero di matricola del cavallo stesso, numero, che si dovrà rinnovare tutte le volte, che per crescere dell'unghia diventerà meno apparente. (Dispaccio del Ministero della Guerra N. 1502 del 21 aprile 1853).

Descrizione delle parti esterne del cavallo.

142. Le parti esterne del cavallo sono:
1.° La testa.
2.° Il collo.
3.° Il tronco.
4.° Le estremità anteriori.
5.° Le estremità posteriori.

Testa.

143. Nella testa si osservano:
1.° La nuca o sommità del capo.
2.° Le orecchie, organi esterni dell'udito.
3.° Il ciuffo.
4.° Il fronte.
5.° L'occhio, organo della vista.
6.° Naso, spina nasale.
7.° Punta del naso.
8.° Narici e cavità nasali, sede dell'odorato.
9.° Labbro anteriore, musello-organo del tatto.
10.° Bocca, lingua, palato, denti, barre.
11.° Labbro posteriore.
12.° Mento.
13.° Barbozza.
14.° Canal delle ganasce, ganglii intermascellari.
15.° Ganascia o gorgozzule.
16.° Parotide o ghiandola salivare maggiore.
17.° Tempia.
18.° Apofisi o cresta zigomatica.
19.° Guancia.
20.° Commessura delle labbra.

Collo.

144. Nel collo si distinguono:
1.° La cervice o margine superiore del collo.
2.° Gola o margine inferiore del collo.
3.° Gingoli o vene giugolari.
4.° Muscoli cervicali.
5.° Criniera o chioma.
6.° Colpo d'accetta.

Tronco.

144. (*bis*) Le parti del tronco sono:
1.° Il Garrese o guidalesco.
2.° Il dorso.
3.° I lombi, reni.
4.° La sommità della groppa.
5.° La groppa.
6.° Il torso della coda.
7.° La coda.
8.° L'ano.
9.° La vulva (organo sessuale delle cavalle).
10.° La verga, prepuzio ed uretra.
11.° Testicoli e scroto o borse.
12.° Ombellico e regione ombellicale.
13.° Ventre o addome.
14.° Sterno e regione sternale.
15.° Petto e riscontri.
16.° Costato.
17.° Fianco.
18.° Punta dell'anca.
19.° Punta della natica.
20.° Anca, margine della groppa.
21.° Natica.
22.° Vena delle cinghie e degli speroni.
23.° Ascella.
24.° Muscoli dorso-lombali.
25.° Muscoli della coscia.

Estremità anteriori.

145. Le estremità anteriori comprendono:
1.° La spalla — Muscoli della spalla.
2.° Punta della spalla.
3.° Braccio.
4.° Gomito.
5.° Antibraccio.
6.° Ginocchio o carpo.
7.° Faccia anteriore del ginocchio.
8.° Piegatura del ginocchio.
9.° Stinco e metacarso.
10.° Tendine flessore del piede.

11.° Nocca.
12.° Sperone e fiocchetto.
13.° Pastorale.
14.° Piegatura del pastorale.
15.° Corona del piede.
16.° Piede — muraglia o parete.
17.° Unghiella o castagna.

Estremità posteriori.

146. Nelle estremità posteriori vanno segnate le seguenti parti:
1.° La coscia.
2.° La grassella.
3.° La gamba o regione della tibia.
4.° Il tendine d'Achille o la corda magna.
5.° Il garretto o tarso.
6.° La punta del garretto o calcagno.
7.° La piegatura del garretto.
8.° Lo stinco o metatarso.
9.° L'unghiella.

Enumerazione delle buone qualità delle parti esterne del Cavallo.

147. 1. La *testa* dev'essere leggiera, colle vene sottocutanee ben apparenti, il pelo fino, la pelle fina; ben situata, dotata di sufficiente muscolatura, ben quadrata, e ben attaccata al collo, non montonile, nè depressa e schiacciata.

2. La *nuca* conviene sia nè troppo elevata, nè troppo depressa.

3. Il *ciuffo* dev'essere formato di crini assai sottili, lunghi e naturalmente divisi in due fiocchi.

4. La *fronte* sia larga, spaziosa, appianata non troppo convessa, nè troppo depressa e schiacciata.

5. Gli *occhi* siano grandi, uguali, vivaci, chiari, bene aperti e situati a fior di testa.

6. Le *orecchie* siano piccole, sottili, poco cariche di peli, dritte, ben situate e ben piantate, cioè distanti l'una dall'altra in rapporto colla loro lunghezza.

7. Il *naso* conviene, che sia piano, largo, colle nari bene aperte e grandi, la pituitaria di colore roseo, un po' umettata di mucosità, esente da ulceri, da scoli, come nella corizza, nel cimurro e nel moccio.

8. La *bocca* dev'essere nè troppo larga, nè troppo stretta: dicesi ben tagliata quando le commessure delle labbra corrispondono alla metà delle barre.

Le *barre* o gli *spazzi*, che separano nella mascella posteriore i primi molari dagli scaglioni nei maschi e dai cantoni nelle femmine, siano ben conformate, eguali e leggermente rotondate.

La *lingua* dev' essere intiera, liscia, proporzionata alla lunghezza del canale, in cui è contenuta ed all'elevazione delle barre.

Le *gengive* siano sottili, umide e di colore rosso-pallido, non troppo scarne, non infiammate od ulcerate.

Il *palato* fresco, piuttosto carnoso, non magro, come nei cavalli vecchi, nè calloso od ulcerato per effetto dell'operazione praticata nei casi di palatina.

I *denti* in numero di 40 nei maschi e generalmente di 36 nelle femmine distinti in incisivi, scaglioni e molari, devono essere bianchi, puliti e diretti gli incisivi quasi perpendicolarmente contro di loro a bocca chiusa.

9. Il *mento* dev' essere mediocremente sviluppato, ricoperto di lunghi peli e rotondato.

10. La *barbozza* non sia troppo stretta, elevata e tagliente, nè troppo bassa e rotondata e non abbia ulceri, piaghe o callosità prodotte dalla soverchia pressione del barbazzale.

Il *canale delle ganascie* dev' essere vuoto, bene aperto, senza tumefazione od ingorgo dei gangli.

12. Siano le *ganascie* sottili, asciutte, poco carnose, esenti da ulcerazioni o callosità.

13. Le *parotidi* siano piccole e poco prominenti da non impedire i movimenti laterali della testa.

14. Le tempia siano asciutte, ugnali, piuttosto prominenti, esenti da esostosi, da tumori sinoriali, da contusioni o piaghe.

15. *L'apofisi o cresta zigomatica* sia prominente.

16. Le *guancie* devono essere piuttosto ristrette, unite ed asciutte.

17. Le *conche*, *fosse sopraorbitali o fontanelle* siano eguali e non troppo incavate.

18. Il *collo* dev'essere poco più lungo della testa e confondersi armonicamente col garrese, colle spalle e col petto.

19. La *cervice* dev' essere piuttosto fina, un po' convessa, e bene spiccata dal colpo d'accetta.

20. La *gola* sia rotondata, larga e formante un angolo retto colla testa.

21. Il *tronco* dev' esser bene sviluppato, non troppo pingue o snello, coi muscoli ben rilevati, colle vene sottocutanee apparenti ed il pelo fino, lucido e morbido.

22. Il *garrese* o *guidalesco* sia bene elevato, prominente ed asciutto, conformazione dei cavalli di buona razza, che rende liberi e facili i movimenti delle spalle e le premunisce inoltre dallo sfregamento della sella.

23. Il *dorso* dev'essere in generale largo, unito, situato quasi sulla stessa linea dei lombi e ben diretto.

24. I *lombi* o *reni* siano larghi, carnosi, non troppo lunghi ed appena più elevati del dorso alla loro parte posteriore, che deve confondersi gradatamente colla groppa in modo che queste regioni formino un tutto unito e continuo. Essendo essi il centro dei movimenti del corpo, devono essere pieghevoli, ma nello stesso tempo resistenti e fermi nelle andature.

25. La *groppa* dev' essere larga, piena, carnosa, rotondata, di poco più elevata dei lombi e quasi orizzontalmente diretta.

26. La *coda* dev' essere ferma, bene appiccata, non troppo grossa di torso, e guernita di crini lunghi e sottili.

17. L' *ano* dev'essere poco rilevato, liscio ed alquanto ristretto.

28. La *vulva* sia poco apparente, colla polle fina e liscia, ed i margini alquanto sottili e ristretti.

29. I *testicoli* siano rotondati, liberi di aderenze contro natura, non troppo grossi ed eguali in volume.

30. Il *prepuzio* sia sufficientemente aperto, colla pelle fina e poco guernita di peli.

31. Le *mammelle* siano piccole, colla pelle fina, i capezzoli uguali e poco sviluppati.

32. La *verga*, o *pene* o *membro*, sia libero nell'entrata ed uscita del prepuzio.

33. Il *ventre* dev' essere pieno, rotondato e libero da ogni tumore o prominenza, che possa fare credere all'esistenza di ernie.

34. Il *petto* conviene, che sia largo e situato comodamente tra le spalle, in guisa che le estremità anteriori non siano troppo vicine superiormente.

35. Il *costato* dev' essere rotondeggiante, bene arcato e libero nei movimenti della respirazione.

36. I *fianchi* debbono essere ugualmente pieni, coi movimenti d'elevazione e d'abbassamento regolari e poco apparenti.

37. Le *anche* o *galloni* non devono essere nè troppo lunghe, nè troppo corte, bene sviluppate e rotondate.

38. Le *estremità* devono essere ben dirette, bene sviluppate, tarchiate e d'una altezza proporzionata a quella dell'animale.

39. Le *spalle* e le *braccia* devono essere uguali, muscolose, appianate e libere nei movimenti, bastantemente lunghe ed oblique.

40. Il *gomito* sia nè troppo lungo, nè troppo aperto.

41. L'*antibraccio* lungo e muscoloso.

42. Il *ginocchio* o *carpo* vuol essere largo, appianato anteriormente, prominente ai lati, asciutto e molto pieghevole.

43. Lo *stinco* dev' essere largo, unito ed alquanto piano.

44. Il *tendine flessore* sia forte, secco e bene staccato dallo stinco.

45. La *nocca* sia larga, bene sviluppata, secca e carnosa. È munita posteriormente d' un' escrescenza cornea detto *sperone*.

46. Il *pastorale* sia largo, forte, asciutto, e convenientemente inclinato.

47. La *corona* del piede dev'essere uguale, non prominente, nè depressa o callosa od ulcerata.

48. Il *piede* dev' essere proporzionatamente alla statura del cavallo ed al volume del resto delle estremità nè troppo grosso, nè troppo piccolo.

Lo zoccolo dev' essere nero o bruno, non presentare ineguaglianza, fenditure

o screpolature. La parete sia convessa e rotondata anteriormente, alquanto più larga verso la suola, che verso la corona, coi quartieri uguali, i talloni alti, bene aperti ed il margine inferiore resistente e sullo stesso piano della base della forchetta.

La suola deve essere forte, spessa e concava, solidamente attaccata alla parete ed alla forchetta; la sostanza cornea, che la forma, conviene, che sia, al pari di quella della forchetta, cedevole, bastantemente dura e secca.

Le volte del piede siano forti, resistenti e ben dirette.

49. Le *coscie* e le *natiche* debbono essere carnose e bene aperte; quando sono poco sviluppate e ristrette indicano debolezza nelle parti posteriori.

50. La gamba tarchiata, muscolosa, ben diretta, che non apparisca gracile e sottile, sarà un indizio di forza, resistenza, e molta attitudine alla corsa.

51. I garretti devono essere asciutti, larghi, bene scavati, col tendine di Achille forte e distinto, e le loro eminenze ossee ben rilevate. (Regolamento per l'Esercizio e le Evoluzioni della Cavalleria. Parte 5ª, Capo 2°.)

Mantelli dei cavalli.

148. Il colore dei peli, onde è coperto quasi in totalità il corpo del cavallo, costituisce ciò, che in ippologia chiamasi *mantello*.

Il mantello non forma ostacolo all'accettazione de' cavalli per il Corpo dei Reali Carabinieri.

I mantelli o *pelami* si dividono in *semplici* e *composti*: fra i primi annoveransi 1° il bajo; 2° il sauro; 3° il morello; 4° il bianco: fra i mantelli composti, che risultano cioè dalla mescolanza di due o più colori si contano: 1° il grigio; 2° il roano; 3° il falbo; 4° l'isabella; 5° il fior di persico; 6° il porcellana; 7° infine il pezzato.

I. Il *mantello bajo* è di color rosso più o meno carico, colle estremità, la criniera e la coda nera.

Le varietà di questo mantello sono:

1.° *bajo castagno*, di colore rosso pinttosto intenso, che s'accosta a quello della scorza delle castagne, e può essere *bajo castagno chiaro* o *bajo castagno carico*;

2.° *bajo chiaro* o *lavato*, meno carico, con pochissima tinta, biancastro al musello ed ai fianchi;

3.° Il *bajo vivido*, cremisino, sanguigno, ciliegio, di colore carneo, come il frutto di questo nome;

4.° Il *bajo dorato*, che è lucente e riflette il colore dell'oro;

5.° Il *bajo carico*, o *bajo marrone*, che è di color rosso carico, quasi scuro, come quello delle castagne d'India;

6.° *bajo scuro*, più scuro del bajo carico, è d'un colore pressochè uniforme:

7.° *Bajo bruno*, più carico ancora sarebbe considerato come morello, se i contorni degli occhi, la punta del naso, le labbra, i fianchi, le natiche od alcune soltanto di queste parti non riflettessero un colore più o meno rosso.

Tanto il bajo scuro, quanto il baio bruno, diconsi *marcati* di *fuoco* o *fuocati*, quando il rosso di queste parti è vivido, e *lavati*, se per contro la tinta ne è pallida.

II. Il *mantello sauro* è pure di colore rosso come il baio, ma colla differenza, che i crini e le estremità non sono neri.

Le varietà del mantello sauro sono generalmente analoghe a quelle del baio, cioè:

1.° Il *sauro chiaro*, in cui il rosso è tendente al giallo e poco carico;

2.° Il *sauro lavato*, *smorto* o *pallido*, che è il meno carico di tutti, riflette un colore giallo, biancheiccio, poco risplendente, ed è quasi sempre accompagnato dalla riga di mulo, vale a dire riga nera, che dal garrese s' estende alla coda; e dicesi *pelo di vacca*, se i crini sono bianchicci o più chiari del resto del mantello;

3.° Il *sauro dorato*, che è lucente e riflette il colore dell' oro:

4.° Il Sauro *deciso* o *ciliegio*, che ha una tinta più rossa del precedente, quasi come quella della ciliegia matura;

5.° Il *sauro metallino*, che è giallo scuro, risplendente e carico quasi come il bronzo;

6.° Il *sauro bruciato*, che è nereggiante e come abbruciato.

III. Il *mantello morello* è di colore nero e può presentare le seguenti modificazioni, cioè:

1.° Il morello deciso, che è nero affatto, senz'altra tinta ed uniforme;

2.° Il *morello maltinto* o *fosco*, che tira sull' affumicato e sul rosso;

3.° Il *morello corvino*, o *gaietto*, *giavazzo*, che riflette un nero molto intenso e lucente.

IV. Il mantello bianco offre due varietà, che sono il *bianco smorto*, *pallido* o *latteo*; ed il bianco candido fulgente od armellino, che è molto risplendente. Notisi però, che il mantello non potrà dirsi *bianco*, se non quando i peli sono impiantati sopra una pelle bianca o rosea; in caso opposto dovrà dirsi grigio.

V. Il *grigio*, *bigio* o *leardo*, che è il mantello più comune fra i composti, risulta da un miscuglio di bianco e nero, uniti talvolta con del baio e del sauro.

La predominanza di uno di questi colori determina la varietà del mantello grigio; le principali sono:

1.° Il *grigio argentino*, in cui havvi poco nero e moltissimo bianco lucente come l' argento; oppure è totalmente bianco con pelle nera;

2.° Il *grigio chiaro*, che è costituito dalla presenza predominante di bianco sul nero disposto in modo da offrire pochissima tinta;

3.° Il grigio bianco, quando tutto il mantello, o la massima parte di esso è formato di peli bianchi, che non riflettono un colore argentino, e costituirebbero il mantello bianco, se la pelle non fosse nera. Molti cavalli di mantello grigio poco carico coll' avanzare in età si fanno sempre più chiari e finiscono per diventare di mantello *grigio bianco*;

4.° Il *grigio carico*, in cui il nero ed il bianco si trovano sparsi in modo uniforme con predominanza però del primo;

5.° Il *grigio scuro* o di *ferro*, in cui il nero è ancora più abbondante, che nel precedente, ed i peli sono assai lucenti;

6.° Il *grigio stornello* o *storno*, in cui il nero predomina, ed i peli bianchi sono sparsi in modo, che il mantello offre qualche rassomiglianza col colore dello storno. I cavalli storni ed anche quelli di mantello grigio scuro hanno sovente la testa e le estremità nere; il che si esprime coll' aggiungere il termine *capo* o *capezza* di *moro* all' indicazione del mantello;

7.° Il *grigio vinoso, melato, rosso* o *sanguigno*, che ha mescolato in maggiore o minore quantità del baio o sauro, per cui può essere *vinoso chiaro* (leggermente vinoso), o vinoso carico (fortemente vinoso);

8.° Il *grigio moscato*, che è sparso di macchiette nere;

9.° Il *grigio trotino*, in cui le macchiette invece d'essere nere sono rossiccie come quelle della trota;

10.° Il *grigio tordino* è un grigio plumbeo piuttosto carico, che s'assomiglia alle piume del tordo;

11.° Il *grigio tigrato*, che presenta macchie irregolari, assai larghe, simili a quelle della tigre;

12.° Il *grigio sorcino*, che rassomiglia al colore del sorcio, ed ha sovente la riga di mulo, o *linea nera dorsale;*

13.° Il *grigio macchiato di nero*, è con macchie nere più o meno estese e sparse irregolarmente.

VI. Il mantello *roano sagginato* o *ferrante* risulta da un miscuglio di bianco, di nero, di baio o di sauro confusi insieme in varia proporzione; di modo che può essere *chiaro, carico* o *vinoso*, secondochè predominano i peli bianchi, i neri ed i bai.

Il roano è più sovente pomellato, *capo* o *capezza di moro.*

VII. Il mantello *falbo* o *cervato* è quello, che rassomiglia al pelo del cervo, di colore giallognolo, tendente al rosso smorto.

I cavalli di questo mantello, d'altronde molto rari, hanno sovente la linea nera dorsale, ed i crini e le estremità nere.

VIII. Il mantello *isabella* è formato di bianco e di peli sauri tendenti al colore giallo; e secondo la predominanza d'un colore o dell'altro, e la loro modificazione può dirsi *chiaro* (*suppa di latte*) se è quasi bianco con poco giallo; *carico* se predomina il giallo; e dorato quando il giallo eccedendo riesce lucente come l' oro.

IX. Il mantello *fiori di persico, ubero* o *mille fiori*, è un miscuglio confuso d' ogni sorta di pelami, da cui nasce un colore, che si approssima a quello del fiore di persico, e può essere *chiaro* o più o meno *carico* secondo la predominanza dell' uno o dell' altro pelame.

X. Il mantello *porcellana* è un grigio bianco argentino, sparso di macchie cerulee, quasi come il colore della porcellana.

XI. Finalmente chiamansi *pezzati* o di *mantello pezzato* i cavalli di pelame bianco, che presentano sulle diverse parti del corpo grandi macchie morelle, saure o baie ecc., e si dicono perciò pezzati di nero, di sauro o di baio, ecc.

Se le macchie colorate sono molto estese e dominano sul bianco, il termine di pezzato si mette l' ultimo, e si dice *morello pezzato, sauro pezzato, baio pezzato*, secondo le varietà del pelo colorato.

Marche particolari dei mantelli.

149. Nell' esame, nella descrizione dei pelami equini offronsi certi segni, talune macchie, naturali od artificiali, che, mentre non ne variano la classificazione o denominazione, a questa aggiungono una particolarità, un carattere, che serve a distinguere gli uni dagli altri i cavalli dello stesso mantello e sesso, della stessa razza e statura. Così:

1.° Dicesi *rotato* od *arrotato*, *pomato* o *pomellato* quel mantello, che è sparso di macchie più chiare o più scure del fondo del medesimo, formato da peli di un medesimo colore, ma di differenti modificazioni, visibili sopratutto al sole.

2.° Nomasi *rabicano* il pelame baio, sauro o morello; sul quale scorgonsi sparsi irregolarmente peli bianchi.

3.° Si chiama *riga di mulo* o *linea nera dorsale* quella striscia nera, che trovasi lungo la spina dorsale.

4.° Per *zebro* o *zebrato* s' intendono certe striscie nere, che si osservano talvolta trasversalmente alle estremità.

5.° Col nome di *morfeo* o *liscio* s' indicano le marche naturali della pelle di colore rosso pallido, giallognolo, bianchiccio oscuro, ordinariamente prive di peli, e ricoperte da fina lanugine, che si osservano comunemente alle labbra, alle narici, attorno agli occhi, all' ano ed alle parti esterne della generazione.

6.° S' applica il termine *zaino* ai mantelli semplici bai, sauri, morelli, quando non presentano marche bianche naturali.

7.° Marche *accidentali* od *artificiali* diconsi i peli bianchi, che risultano da contusioni, da piaghe o dalla pressione esercitata dagli arnesi e si osservano d' ordinario al garrese, al dorso, al costato, ecc.

8.° Chiamasi *stella* una marca bianca, che molti cavalli portano alla fronte, e per cui diconsi *stellati*, *segnati in fronte* o con *stella*. Quando questa si prolunga ad uno od ambedue le labbra, dicesi, che il cavallo *beve in bianco*, oppure, che è con *stella prolungata bevente in bianco dal labbro anteriore* o *d' ambedue le labbra*, con o senza liscio.

Se la stella si limita al solo naso, dicesi *lista*.

Se invece si prolunga sino all' estremità del musello, e molto grande e si estende oltre i lati del naso e sulle guancie, dicesi *sfacciatura*, ed il cavallo con *bella faccia* o sfacciato.

9.° Le *balzane* sono marche bianche, che circondano le estremità, e che

dalla corona s' estendono più o meno verso le ginocchia ed i garretti, che qualche volta anche oltrepassano.

Si distingue la *balzana calzata*, che si estende fino presso il ginocchio od il garretto; l' *alto calzata* quella, che arriva a queste articolazioni; e la *troppo calzata*, se le oltrapassa.

10.° *Remolini* diconsi alcuni peli di direzione diversa da quella degli altri.

SEZIONE VIII. — **Modo di conoscere l' età dei cavalli.**

150. L'età dei cavalli si conosce dai denti *incisivi*, *scaglioni* o *canini*. Gli *incisivi*, sei per ciascheduna mascella, posti trasversalmente all' entrata della bocca, nell' animale giovane sono marcati da un solco trasversale, che sparisce coll' età; gli *scaglioni* o *canini*, che mancano comunemente nelle femmine, situati uno per lato di ciascheduna mascella, a poca distanza dall'ultimo incisivo, sono taglienti ed acuti nei cavalli giovani, e divengono ottusi in quelli d' età avanzata.

I due primi denti incisivi tanto della mascella anteriore, che posteriore, posti nel mezzo dell'arcata dentale, diconsi i *picozzi*; quelli che vengono in seguito i *mezzani* e gli ultimi i cantoni od i quadrati.

Ogni dente incisivo fresco rappresenta un cono, il cui vertice è infisso nell' alveolo, e la base forma la tavola di combaciamento, segnata da una profonda cavità, fatta da una ripiegatura dello smalto, in cui trovasi una materia giallo-nericcia, detta germe di fava.

Questa disposizione dello smalto della tavola rende ragione dei due cerchi di smalto che si osservano sopra i denti, che incominciano a logorarsi. Quando un dente incisivo ha finito di crescere, ma non è ancora consumato, è schiacciato dal davanti in dietro verso l'estremità libera; a qualche linea più in basso è ovale, poi rotondato, indi triangolare, ed infine affatto schiacciato da un lato all' altro verso la punta della radice. Il dente uscendo dall' alveolo, a mano a mano che si consuma, ciascheduna di queste parti viene successivamente a formare la superficie di combaciamento, cosicchè quella porzione di dente, che a sei anni faceva parte della radice arriva a costituire la tavola nell' età avanzata, e basta pertanto specificare il tempo, in cui questi cambiamenti succedono nella tavola dei denti per avere nozioni abbastanza giuste sull' età dei cavalli.

Onde facilitare la conoscenza dell' età dell'animale dalla sua nascita all' estrema vecchiezza, si considererà in tre distinti periodi il corso naturale della sua vita, vale a dire il 1.° dalla nascita a cinque anni, il 2.° da questa età a 12 anni, ed il 3.° la vecchiezza.

1.° *Periodo.* Il puledro nasce ordinariamente in primavera e senza denti, meno il 1.° e il 2.° dei molari, che sono spesso fuori degli alveoli. Da sei ad otto giorni spuntano i picozzi, da uno a due mesi i mezzani, ed i cantoni da sei a 10 mesi. Questi chiamansi tutti denti *da latte*, che sono destinati a cadere e ad essere rimpiazzati da quelli d'*adulto* o di *cavallo* successivamente ed

in modo, che da 30 mesi a tre anni cadono i picozzi; dai tre anni e mezzo ai quattro la stessa cosa avviene nei mezzani, e dai quattro anni e mezzo ai cinque nei cantoni. Allora il cavallo ha tutti i denti incisivi di *surrogazione* o di *adulto*, cessa d'essere *puledro* per prendere il nome di *cavallo*.

2.° *Periodo*. Dai cinque ad otto anni la cavità esterna degli incisivi posteriori diminuisce e scompare successivamente, ed i picozzi a sei anni saranno agguagliati. A sette anni i mezzani posteriori hanno pure agguagliato ed ai cantoni anteriori si può scorgere un'eminenza a guisa di baco (*coda di rondine*) che persiste oltre questa età, ma non vedesi giammai prima. Ad otto anni la cavità è scomparsa nei cantoni, alquanto però incompletamente, stante l'irregolarità del loro agguagliamento, che non osservasi quasi mai totale, che ad un'età molto più avanzata. Da otto ad 11 anni o dodici l'età non si conosce, che incertamente dall'agguagliamento degli incisivi anteriori e perciò il cavallo dicesi impropriamente *fuori marca*.

3.° *Periodo*. Oltre il 13.° anno non vi sono più, che dati approssimativi per conoscere l'età del cavallo, e questi sono desunti dalla forma della tavola, che si fa triangolare sui picozzi da 14 a 15 anni, sui mezzani da 16 a 17 e sui cantoni da 17 a 18.

Generalmente parlando i denti incisivi dei cavalli giovani sono bianchi, puliti, diretti quasi perpendicolarmente gli anteriori contro i posteriori, gli scaglioni alquanto acuminati, la loro corona è circondata di gengive molto spesse e di colore roseo, il palato piuttosto prominente e carnoso, l'occhio vivace, le anche alquanto piene, le mascelle ben provviste di parti molli, il pelo lucido, le estremità asciutte e nervose, lo zoccolo lucente e solido.

Il cavallo vecchio per contro ha i denti incisivi lunghi, coperti di tartaro, scalzati, diretti obbliquamente gli uni contro gli altri, le fosse temporali molto incavate, le mascelle assottigliate e scarne, gli occhi dimessi, sovente cisposi, le orecchie pendenti e poco rilevate, il labbro posteriore rilasciato; se il mantello è semplice e colorato, vedonsi peli bianchi in maggiore o minore quantità intorno agli occhi, alle tempia, alla radice del naso, il palato scarno, molto sottile, difetti d'appiombo dipendenti dalla fatica, oppure tumori di varia natura ai garretti, agli stinchi, alle nocche, ai pastorali; andatura stentata, testa pesante, sovente abbassata, condizioni tutte, che indicano logoramento degli organi e mancanza di forza.

SEZIONE IX. — Alimenti o foraggi.

151. Gli alimenti od i foraggi, che si somministrano ai cavalli del Corpo, si compongono di fieno, paglia ed avena, e talora di verde o d'erbe fresche.

1.° Il fieno si compone di piante erbacee secche di praterie naturali od artificiali; quello delle praterie naturali è più gradito agli animali per la promiscuità delle erbe; quello delle praterie artificiali, sebbene sia composto di poche specie di erbe, suol essere più nutritivo.

I migliori fieni sono quelli dei prati alquanto elevati e delle regioni ascintte; quelli che raccolgonsi col primo taglio diconsi *maggenghi* e debbono essere un misto di graminacee, composte, labiate, leguminose, rosacee col maggior numero di fiori e di foglie, con odore gradevole, con colore verde, non smorto, non giallo, nè carico ed un sapore dolce; ne debbono essere piuttosto sottili, di mediocre lunghezza e convenientemente essicati, cioè che non si rompano troppo facilmente e non resistano tuttavia soverchiamente alla pressione della mano.

Il fieno maggengo è l' unico scelto per alimentare i cavalli, perchè quello del secondo taglio e del terzo, *agostano* e *settembrino* o *terzuolo*, riesce o di difficile digestione o di poca nutrizione.

Il fieno nuovo non deve farsi mangiare che dopo la fermentazione, vale a dire 40 giorni almeno dopo il taglio; altrimenti riscalda, irrita e cagiona malattie infiammatorie; troppo vecchio, cioè di diciotto mesi a due anni, perde sovente delle sue qualità nutritive, non ha odore nè sapore.

II.° La paglia è di frumento, d'avena e di segala. Quest'ultima è troppo dura, e quella di frumento è la migliore e forma un mediocre alimento, quando è asciutta, pieghevole, minuta, di gambo sottile, foglioso, di colore giallo dorato o bianco giallognolo, lucente, senza cattivo odore o dell' odore del frumento, sapida, mescolata a piante erbacee, che crescono nei campi.

III.° L' avena o biada è l' alimento più ricercato dal cavallo, e fra i grani è uno dei più nutritivi, eccitante, ed il più conveniente per la facilità d' essere masticato.

L' avena migliore è quella che è piena, pesante, secca, senza odore, che scorre facilmente nella mano, che non è mista a terra, a sabbia, a semi di loglio, di senapa, di veccia, a quei d'avena immatura od affetta da carbone, e che pesa 40 chilogramma circa ogni ettolitro.

IV.° Il verde o le erbe fresche si dispensano ai cavalli giovani, magri, di temperamento sanguigno, irritabile e nervoso, ai cavalli adulti disposti od affetti da interne irritazioni flogistiche, ed infine ai cavalli di età avanzata, purchè siano di buon temperamento ed ancora abbastanza forti per resistere alla sua prima azione debilitante, quella cioè di purgare fino a che non ne abbiano contratto l' abitudine e siane divenuto nutritivo e temperante.

Il verde dev' essere di prati sani ed asciutti, e constare generalmente di erba medica, di tarassaco e di scariola.

Il termine medio del tempo, in cui si debbono lasciare i cavalli al verde, è da 20 a 30 giorni.

Il verde si fa mangiare o nella scuderia od in libertà. Nella scuderia si deve amministrare piuttosto abbondante, e per evitare gli inconvenienti del cambiamento di vitto, nei primi giorni fa d'uopo mescolare del fieno o della paglia col verde, poi si amministrerà solo; ed alcuni giorni prima di rimettere i cavalli agli alimenti secchi si tiene lo stesso metodo in senso inverso. Se i cavalli, che mangiano il verde sono in perfetto stato di sanità, e loro si dà per solo mezzo di rinfrescarli, conviene continuare l' uso della biada.

L' erba dev' essere distribuita frequentemente, poco per volta, e durante il suo uso debbonsi fare passeggiare e ripulire ogni giorno i cavalli.

Si amministrano ancora ai cavalli le carote come mezzo di restituirli a buono stato di nutrizione dopo malattie o penose fatiche sofferte.

Razione giornaliera di foraggio assegnata ai cavalli dei Carabinieri Reali.

152. La quantità di foraggio, e di ogni sostanza, che concorre a formarlo, e che giornalmente si amministra al cavallo tanto degli Ufficiali, quanto della bassa forza del Corpo, dicesi *razione-foraggio* e si compone di:

6 chilogrammi di fieno,
4 1/2 chilogrammi di paglia,
6 litri di avena.

SEZIONE X. — **Sorteggio dei cavalli di rimonta. — Loro importo.**

153. Accettati i cavalli presentati dall'Impresa, scorsi i 40 giorni prescritti di guarentigia, in un bossolo vengono chiusi i nomi dei militari smontati, ed in un altro i numeri di matricola dei cavalli riconosciuti sani ed atti a qualunque servizio. Alla presenza quindi di quei Sott' Ufficiali e Carabinieri smontati, che si trovano nel Capoluogo di Legione, si procede all' estrazione a sorte a Consiglio riunito.

Quando avvenisse, che s'avesse un numero di individui smontati superiore a quello dei cavalli, s'imbossolano coi numeri di questi ultimi tanti biglietti o *numeri bianchi*, quanti sono gli uomini eccedenti. Rimarranno così tuttora smontati i militari, a cui la sorte avrà dato un *numero bianco*.

Imperiose circostanze di servizio possono autorizzare il sorteggio dei cavalli di rimonta prima, che siano trascorsi 40 giorni dalla prima visita ed accettazione.

Dal momento, che l' estrazione dei cavalli ha avuto effetto, i relativi proprietarii non potranno più nè subito, nè in appresso restituirli all' amministrazione o con altri a piacimento cambiarli, salvo in circostanze straordinarie, regolarmente al Consiglio rappresentate dal Relatore.

154. Il prezzo dei cavalli di rimonta si sborsa dall' Amministrazione Legionale al provveditore, e contemporaneamente viene addebitato sulla *massa individuale* dei militari a cui quelli furono concessi.

155. Notisi però, che solo un quinto del prezzo del nuovo cavallo deve andare a carico della massa individuale di quel Sott' Ufficiale o Carabiniere, che avrà perduto il proprio cavallo essendo di servizio, o che lo avrà reso inservibile in forza di qualunque sinistro occorsogli pure in servizio, sempre che però non vi abbia l' individuo la benchè menoma colpa; oppure che senza di lui colpa gli fosse morto o reso inservibile dopo trascorsi nove anni d' uso nel Corpo.

156. Per motivi di servizio, i quali rendono un cavallo non più servibile, s' intende un fatto determinato da una causa immediata ed irrecusabile, in cui concorrano prove patenti del fatto medesimo accertato con apposito processo verbale.

157. A carico della massa individuale di quel Sott' Ufficiale o Carabiniere, il cui cavallo sia morto per motivo di malattia qualunque, o reso inabile al servizio dell' Arma, e sempre senza colpa del proprietario, cadrà la sola metà del prezzo del nuovo cavallo.

158. L' individuo, che avrà ricevuto la buonificazione de' 4|5 o della metà, non acquista l' intiera proprietà di detta buonificazione, se non dopo che abbia il cavallo, per il quale venne questa buonificazione concessa, percorsi 6 anni compiti d' uso.

Ne consegue quindi, che l' individuo in caso di uscita dal Corpo, se risulterà dovere essere provvisto di cavallo, debba restituire tanti sesti della ricevuta buonificazione, quanti anni non ha detto cavallo intieramente percorsi a compimento dei sei anni prescritti per il diritto alla proprietà surriferita.

Però senza ledere menomamente la disposizione suddetta l' individuo conseguirà a titolo di favoro il primo sesto dopo scaduti i primi sei mesi di servizio del cavallo, il secondo dopo due anni compiuti, e così il 3° dopo due anni e 6 mesi, il quarto dopo 4 anni, il 5° dopo 4 anni e 6 mesi ed il 6° dopo 6 anni.

Il passaggio d' un individuo dall'Arma a cavallo a quella a piedi è pareggiato per il conteggio della buonificazione ai casi di uscita dal Corpo.

159. Sul prezzo dei cavalli riformati e venduti dei Sott'ufficiali e Carabinieri vengono dall'Amministrazione ritenute lire 100, eccettuatone però il primo cavallo siccome quello, che da essi venne interamente pagato.

Ma se detto prodotto o prezzo è minore di lire 100, la ritenzione sarà nè più, nè meno dell' intiero prodotto.

160. L' individuo infine, che, stando nell' Arma, si sarà servito per dieci anni continui d' uno stesso cavallo, avrà ragione ad un' annua gratificazione di lire 24, la quale aumenterà di lire 8 cadaun anno, sinchè sia raggiunta la somma di lire 48, nel qual limite dee detta gratificazione continuare per gli anni successivi di servizio, che lo stesso animale potrà prestare. (Regolamento d'amministrazione e contabilità del Corpo).

Cavalli vecchi, riformati, o di proprietarii che lasciano il Corpo o siano morti.

161. I Sott'ufficiali e Carabinieri, che hanno serbato durante nove anni lo stesso cavallo, potranno, dietro richiesta, in cui sia ben bene accertata la inabilità del loro cavallo a proseguirne il servizio, venderlo a trattativa privata sotto la vigilanza però dell' Ufficiale loro superiore immediato.

Se un cavallo si rende inabile, e ne viene perciò dichiarata la riforma prima, che i nove anni siano compiuti, sarà venduto al pubblico incanto, a meno che circostanze eccezionali consiglino il Comandante la Legione ad autorizzarne la vendita a trattativa privata, però sempre coll'assistenza d'un Ufficiale dell'Arma.

162. I cavalli dei proprietarii, che abbandonano il Corpo, o che si resero defunti prima di avere l' intiera proprietà di quei cavalli, che s' acquista con servirsi dei medesimi per sei anni compiuti, come si è detto sopra, saranno condotti al Comando della Legione e ceduti all' amministrazione, ove questa lo

creda conveniente, a prezzo d'estimo, che sarà fissato dal Veterinario, che presta servizio presso la medesima, ed approvato dal Consiglio. (Regolamento suddetto).

Puledri nati da cavalle della bassa forza.

163. È assolutamente proibito ai Sott'Ufficiali e Carabinieri di fare coprire le cavalle, loro toccate in sorte, da stalloni. Però potendo avvenire, che durante la guarentigia delle rimonte sfugga al Veterinario, incaricato di visitarle, lo stato di gravidanza di qualche cavalla, od in seguito avverandosi fortuitamente il caso, in cui una cavalla s' accoppii con uno stallone e diventi pregna, il puledro, che ne verrà fuori, è di assoluta spettanza dell' individuo proprietario della cavalla stessa. Ne emerge quindi, che a di lui carico ridondano pure tutte le spese, che occorreranno alla cura ed allo speciale trattamento, che durante l' allattamento saranno suggeriti a pro della cavalla.

Quando però quest' animale appartenesse all' Amministrazione, lo sgravamento deve succedere al Capoluogo di Legione, ed il ricavo della vendita del puledro, dopo finito l' allattamento, cioè dagli otto ai dodici mesi, dovrà andare a totale beneficio della *Massa rimonta*. (Dispaccio del Ministero della Guerra del 23 agosto 1852 e Nota del Dicastero stesso N.° 131 del 10 agosto 1862).

SEZIONE XI. — **Facoltà agli Ufficiali d'ottenere cavalli dall'Amministrazione.**

164. Gli Ufficiali possono eziandio ottenere cavalli di rimonta o dell' Amministrazione, semprechè ve ne siano disponibili, alle seguenti condizioni:

1.° Dovranno concorrere all'estrazione o sorteggio colla bassa forza senza che la qualità dell'Ufficiale dia loro diritto a veruna preferenza;

2.° Dirigeranno la relativa domanda al Signor Comandante la Legione;

3.° Saranno tenuti a sostenere le spese del mantenimento del cavallo di rimonta ricevuto, quelle della ferratura, dei medicinali, ecc., dal giorno che detto cavallo venne accettato dal Consiglio amministrativo;

4.° Pagheranno il prezzo del cavallo a rate mensili da ritenersi sugli onorarii in

L. 36, se Ufficiali subalterni,
» 50, se Capitano,
» 75, se Ufficiali superiori.

L'Ufficiale acquista l'assoluta proprietà del cavallo sol dopo averlo per intiero pagato. Epperò non potrà per verun conto venderlo o cambiarlo, se non quando si abbia raggiunto il diritto d' intiero possesso: e se per circostanze non prevedibili fosse il cavallo per deteriorare in modo da doversene spropriare, l' Ufficiale rassegnerà la cosa al Comandante la Legione, il quale potrà conferirgliene l' autorizzazione. Ad ogni modo l' Ufficiale non potrà mai ottenere dal Corpo un secondo cavallo, se non dopo avere intieramente saldato il prezzo del primo.

165. La rimessione dei cavalli d'Amministrazione tanto ad Ufficiali, che ad individui di bassa forza deve risultare da apposita deliberazione del Consiglio. (Regolamento d'Amministrazione e Contabilità del Corpo).

Obbligo agli Ufficiali di tenersi costantemente provvisti almeno d'un cavallo da sella.

166. Con Regio Brevetto del 31 maggio 1836 si riassumono a forma di compendio le disposizioni tratto tratto emanate circa il Corpo dei Reali Carabinieri, e viene fra le altre cose stabilito, che gli Ufficiali dell'Arma, mediante le razioni foraggio loro assegnate, siano costantemente provveduti almeno d'un cavallo da sella in istato di servire ed avente qualità non inferiori a quelle, che si richieggono pei cavalli dei Sott'Ufficiali e Carabinieri: però il Comandante la *Legione* ed il *Comitato* potranno eziandio obbligarli ad averne un maggior numero, quando le circostanze speciali dei luoghi di loro residenza, dei tempi e del servizio lo esigessero, purchè desso non ecceda il quantitativo delle razioni foraggio al rispettivo grado fissato.

167. L'osservanza di questa Sovrana prescrizione viene inculcata dalla Circolare di Massima N. 119 del 19 ottobre 1844, la quale in pari tempo ordina:

1.° Che gli Ufficiali tutti del Corpo debbano trasmettere direttamente alla rispettiva Legionale Amministrazione i connotati dei cavalli, di cui faranno acquisto;

2.° Che gli Ufficiali, i quali trovansi montati di un solo cavallo, non possano venderlo, nè altrimenti disfarsene senza renderne subito dopo per via gerarchica avvisato il Comandante la Legione, a cui si farà contemporaneamente conoscere il modo con cui s'intende di rimpiazzare il cavallo, che si è alienato, onde mai e per nessun motivo l'Ufficiale abbia a rimanere smontato più di un mese.

Facoltà agli Ufficiali di cedere i loro cavalli all'Amministrazione della Legione.

168. Gli Ufficiali del Corpo, che per qualsiasi motivo e superiore disposizione cessano per sempre o temporaneamente di fare servizio a cavallo, potranno cedere i loro cavalli all'Amministrazione della Legione, purchè siano atti a qualunque servizio ed il loro prezzo non ecceda il prezzo di rimonta.

Il Consiglio si riunirà in tale circostanza ed assistito dal Veterinario con voto consultivo ne stabilirà il prezzo di estimo. (Istruzione Ministeriale del 4 ottobre 1867).

SEZIONE XII. — **Fornitura dei foraggi al Corpo dei Reali Carabinieri.**

169. Tanto in pace, che in guerra agli Ufficiali del Corpo, ai Sott'Ufficiali e Carabinieri, che fanno servizio a cavallo, sono assegnate in natura le razioni giornaliere di foraggio, occorrenti al mantenimento dei loro cavalli in ragione di

4 al Luogotenente Generale,
3 a ciascun Maggiore Generale ed Ufficiale Superiore,
2 ad ogni Ufficiale Inferiore,
1 a ciacun uomo di bassa forza: però agli Ufficiali Pagatori e d'Amministrazione compete una sola razione (Regii Decreti 29 Agosto 1851, 25 Marzo 1852, 28 Novembre 1858, 5 Maggio e 10 Novembre 1867).

170. Dal 1 Novembre 1851 la fornitura de' foraggi, sia per le razioni assegnate agli Ufficiali, che per quelle de' cavalli della bassa-forza venne, prima in via d'esperimento per anni 3 e poi in modo assoluto e permanente, lasciata ad esclusivo carico dell'Amministrazione del Corpo (ora delle Legioni) col compenso, a titolo d'indennità foraggio, di una retribuzione giornaliera di lire 1. 40 per ogni razione. (R. D. 29 Agosto 1851).

Ogni Legione per conseguenza dà per conto proprio le relative Imprese a chi offre migliori condizioni di fornitura, stipula contratti per uno o tre anni, e salvo quelle modificazioni, che nell'interesse del servizio e dell'Amministrazione stessa stimasse il Consiglio apportarvi, s' attiene nella redazione de' Capitoli d' Impresa alla lettera, alla sostanza dei seguenti articoli, che appunto sono i Capitoli approvati con R. Decreto 5 ottobre 1841 per le imprese dei foraggi pei cavalli del Corpo, allorchè queste erano tuttora date in appalto per opera del Ministero della Guerra.

Articolo I.

L' Impresa avrà principio al 1.° del mese di . . . . . 18 . . e le distribuzioni del foraggio dovranno da tal giorno continuare senza la menoma interruzione sino a tutto il . . . del mese di . . . . 18 . . .

Articolo II.

La Legione essendo divisa in numerose Stazioni, l' impresario sarà tenuto di distribuire il foraggio necessario ai cavalli della Legione in tutte le residenze, ove essi trovansi ripartiti, non che in tutte quelle altre, che venissero nell' avvenire stabilite nel distretto della sua Impresa, ed alli signori Ufficiali per la totalità della loro competenza.

Le razioni, che gli individui isolati saranno nel caso di consumare nei paesi in cui non v'esistono stazioni di Carabinieri a cavallo, saranno buonificate dall' Impresario sul piede del prezzo portato dal contratto.

Articolo III.

La razione giornaliera è fissata sia pei cavalli dei signori Ufficiali, sia per quelli dei Sott'Ufficiali e Carabinieri a chilogrammi 6 di fieno, quattro e mezzo di paglia ed a sei litri di biada: il fieno dovrà essere tutto maggengo ed in-

tieramente di perfetta qualità, senza giunco, e non potrà essere distribuito fieno nuovo, se non che a cominciare dal 15 luglio, ed in tale epoca il fieno che verrà somministrato dovrà essere secco e senza verun cattivo odore, restando a carico dell'Impresario di provare, che sia stato tagliato almeno qnaranta giorni prima, sotto pena d'incorrere, in caso di trasgressione, al rimborso di tutti i danni, che ne possano derivare a pregiudizio di cavalli spettanti in proprio agli individui del Corpo.

L'impresario sarà tenuto a somministrare i fastelli del peso sovra fissato, non compresi i legami, qualora non sieno di fieno stesso.

La paglia dovrà essere tutta di frumento; qnalora in qualche luogo risulpasse un'assoluta impossibilità di ritrovare la paglia della suddetta qualità, sarà lecito all'Impresario, in questo caso solamente d'impossibilità assoluta e bene trovata, di provvedere la medesima quantità di paglia di segala; e qualora questa parimenti mancasse, gli sarà permesso di surrogare il peso prescritto di paglia con metà di altrettanto fieno maggengo, oppure con tre chilogrammi di biada a scelta dei proprietarii de' cavalli.

La biada sarà pura, di prima e perfetta qualità, e purgata dalla terra, pietra o paglia tritolata o tagliata; sarà pure pulita dalla volva e senza il menomo odore, di maniera che ogni ettolitro pesi circa 40 chilogrammi.

Articolo IV.

In vista del minuto frazionamento delle Stazioni, è accordata all'Impresario la facoltà di sublocare per la distribuzione dei foraggi nelle Provincie e nei Circondarii, alla obbligazioue però, che vengano colla massima precisione eseguiti tutti i capitoli, e le condizioni portate dal contratto d'appalto, poichè il Consiglio d'Amministrazioue non riguarda, che il solo Impresario principale come contabile in proprio della trasgressione a detti capitoli e condizioni, nella quale fossero per incorrere i sublocatori, ed a tale riguardo gli viene specialmante vietato di sublocare ai Comandanti di Stazione, essendo anzi a questi imposto il dovere di vegliare alla stretta esecuzione dei presenti capitoli da osservarsi da parte dell'appaltatore, il quale dovrà presentare all'approvazione del Consiglio d'Amministrazioue i contratti passati coi sublocatori.

In caso, che un qualche comandante di Stazione accettasse segretamente la fornitura dei foraggi pella brigata da esso comandata, od altre, sarà facoltativo al consiglio d'Amministrazione di pretendere dall'Impresario una somma di lire 200 per ogni contravvenzione al presente articolo, a titolo di emenda.

Articolo V.

La distribuzione delle razioni dovrà farsi ogni giorno sul fare del mattino, e nel locale destinato alla Caserma, ed alle ore 7, in presenza del Comandante la Stazione, acciò qnesti possa accertarsi, che i suoi dipendenti ricevano la razione intiera, e non ne percevano che una sola.

Articolo VI.

I magazzini dovranno essere sempre provvisti dei richiesti generi per giorni 45 almeno.

Saranno a carico dell' Impresario tutti i diritti, sì di gabella, che di dazio, ed ogni altro esistente all' epoca dell' aggiudicazione dell'appalto, ogni avaria di magazzino, fitto di locali, spesa trasporto e distribuzione. Venendo però, dopochè sarà stato aggiudicato l' appalto, o pendente il corso del medesimo, a stabilirsi nel raggio di esso nuovi dazii, diritti di gabella od altro qualunque di simile natura, oppure aumentati quelli esistenti all' aggiudicazione dell'appalto, l' Impresario sarà rimborsato delle somme a tali titoli pagate sulla presentazione dei documenti comprovanti la nuova instituzione ed aumento di dazii e diritti, e giustificante il pagamento dei diritti e dazii medesimi. I magazzini esistenti attualmente a disposizione della Legione saranno messi a disposizione dell' Impresario, senzachè perciò ne siano disponibili nè i Carabinieri, nè i Comandanti di Stazione.

Articolo VII.

Sia in caso d'annullazione di alcune delle Stazioni a cavallo già esistenti, sia che ne vengano sostituite nuove, sia che quelle già esistenti siano accresciute o diminuite, sia finalmente, che siano comandati dei distaccamenti e stabilite Stazioni volanti di cavalleria, l' Impresario diverrà prontamente alle misure necessarie, perchè il servizio non corra rischio veruno d'essere incagliato, ed a tale effetto gli saranno dati dalla Legione gli opportuni avvisi, affinchè vi provveda senza pretesa d' indennizzazione.

Il letame, come di assoluta spettanza dei Carabinieri, non viene in alcun modo contemplato nel contratto d'appalto.

Articolo VIII.

Qualora per una causa qualunque il servizio venga a mancare in qualche Stazione, il Comandante della medesima sarà autorizzato a fare provvedere il foraggio necessario per conto e rischio dell' Impresario, dandone contemporaneo avviso all'amministrazione della Legione per la ritenzione dell'ammontare relativo e per quella multa, che crederà ancora preventivamente stabilire in questo articolo.

Articolo IX.

In caso di contestazione sulla qualità dei foraggi o di qualcheduno dei generi, sarà facoltativo alla Legione ed all' Impresario di sentire l' avviso di pe-

riti. Quando quest'avviso non concilia gli interessi delle due parti, quella di esse, che si crederà lesa, ricorrerà al Signor Sindaco od al Signor Pretore del sito, e le determinazioni pronunciate da queste autorità saranno immediatamente mandate ad effetto; le parti dovranno adattarsi in modo inappellabile.

Le spese occorrenti per siffatti procedimenti saranno a carico della parte, contro cui sarà pronunciato il giudizio.

Articolo X.

Il saldo delle provviste sarà fatto in fine d'ogni trimestre senza sconto e sulla presentazione dei buoni regolari. I medesimi saranno firmati dai Comandanti di Stazione, e dai Signori Ufficiali per le razioni da essi prelevate. Sarà però corrisposto all'Impresario ogni quindici giorni un abbuonconto ragguagliato all'ammontare approssimativo dei cinque sesti della fornitura presunta della quindicina.

Articolo XI.

L'Impresario riceverà per ogni razione-foraggio lire 1 40: però si sottometterà allo sconto del 4 0[0 sul quantitativo del fieno introdotto nei magazzini delle Stazioni in buonicafizione del consumo del medesimo, cioè per ogni 100 chilogrammi di fieno provvisto riceverà dall'amministrazione Legionale il pagamento di soli 96.

Articolo XII.

Nella circostanza, che fosse l'Impresario richiesto di fare somministrare l'alimento verde ai cavalli, dovrà esso farlo nei modi prescritti, fornendo cioè erba di buona qualità ed a discrezione, oltre la consueta razione di paglia, e due litri di farina di segala circa, e ciò tutto al prezzo della razione.

Articolo XIII.

L'Impresario sarà tenuto di fare conoscere ai rispettivi Comandi dell'Arma nelle Provincie tutti gli atti di sublocazione.

Articolo XIV.

Sarà tenuto l'Impresario a deporre nella Cassa dell'Amministrazione Legionale un'idonea cauzione in denaro od in rendita pubblica dello Stato.

Articolo XV.

È vietato all'Impresario ed ai suoi sublocatori di fare pagamenti, sotto pena di nullità, ai Sott'Ufficiali e Carabinieri per provviste di foraggi, per ge-

neri consumati in luoghi, dove non esistono Stazioni di Cavalleria o per risparmi, dovendo siffatti pagamenti essere sempre eseguiti all'Amministrazione della Legione ai prezzi da convenirsi nel presente articolo.

Articolo XVI.

L'Impresario è tenuto a risiedere nel rispettivo Capoluogo di Legione, o stabilirvi una persona autorizzata a rappresentarlo, onde i rispettivi Uffizi possano indirizzargli gli ordini relativi al servizio.

Articolo XVII.

Sarà sospeso ogni pagamento in caso di inadempimento per parte dell'Impresario a qualunque degli oneri assuntisi coi presenti capitali da lui col Consiglio di Amministrazione firmati.

Riscossione in contanti delle razioni di foraggio non consumate dai cavalli degli Ufficiali.

171. Con R. Decreto 5 maggio 1867 veniva vietato il pagamento in contanti a carico del Bilancio della Guerra delle razioni di foraggio non prelevate in natura. Ma il Ministero riflettendo, che per il buon governo, l'igiene e la conservazione dei cavalli si esigono talune cure e talune specialità negli alimenti, che recano effettivamente una maggiore spesa di mantenimento; considerando, che a questa spesa potranno fare fronte gli ufficiali convertendo in beneficio dei proprii cavalli i risparmii effettuati sulle razioni di foraggio, e provvedendo a che abbiano ad essere somministrati ai quadrupedi quegli alimenti, che, secondo la loro razza, i bisogni loro e le malattie, a cui vanno soggetti, meglio contribuiscono al loro benessere, con Decreto 10 novembre dello stesso anno, sancito dalla firma di S. M., stabiliva una nuova tariffa, determinante il numero delle razioni di foraggio spettante agli Ufficiali dell'Esercito, e prescriveva, che l'Amministrazione militare dello Stato corrisponda alle Imprese il pagamento dell'ammontare delle eseguite somministranze, nel limite delle razioni assegnate ad ogni Ufficiale, senza darsi alcun pensiero od esercitare alcun controllo sui risparmii, che possano gli Ufficiali effettuare sul numero delle razioni prelevate in meno della loro competenza, risparmii, che saranno direttamente dalle Imprese scontati agli Ufficiali medesimi ad un prezzo determinato di comune accordo tra i Consigli d'Amministrazione e gli appaltatori.

Ora poichè l'ammontare delle razioni, che spettano a tutti i militari, siano Ufficiali o di bassa forza, d'ogni Legione, viene trasmesso dal Governo alle singole amministrazioni cogli abbnonconti-paghe, così riescirà agevole all'Ufficiale Pagatore di ritenere all'Impresario le somme costituenti i suddetti risparmii a favore degli Ufficiali, e versarle nelle loro mani cogli onorarii mensili, senzachè

commettasi con ciò irregolarità di sorta, siccome operazione contabile non soggetta a controllo.

Ricevimento dei foraggi presso le Stazioni.

172. I generi di foraggio devono essere dall' Impresario somministrati a peso, se fieno o paglia, ed a misura, se avena. All' arrivo dei medesimi a destinazione il Comandante la Stazione provvede a che il peso o la misura di quelli segua alla presenza sua e d' un Carabiniere, ed in caso di sua assenza, ciò si faccia nanti due suoi dipendenti e siano quindi quei generi integralmente introdotti nel magazzino.

L' amministrazione Legionale procura ai Comandanti di Stazione sufficienti mezzi per ben accertarsi della qualità, peso o misura dei generi di foraggio prima d' introdurli in magazzino, e sono perciò a loro carico i deterioramenti o le perdite, che per negligenza od eccessivo e intempestivo consumo venissero a riconoscersi.

Per propria cautela i Comandanti di Stazione debbono procurare di non mai accumulare sui fienili le nuove provviste coi fondi già esistenti, bastando a distinguerli un segno qualunque, onde non fare uso dei generi introdotti gli ultimi, se non dopo esausti i vecchi, e ciò tanto per impedire, che col rimanere questi troppo a lungo nel magazzino abbiano a provarne detrimento, come per meglio accertarsi di quando in quando, che il fondo realmente in magazzino esistente corrisponda al quantitativo risultante dal registro. (Regolamento d' Amministrazione e Contabilità del Corpo, Art. 7).

Registro delle ricevute dei foraggi, compilazione e Consegna di esse, e deduzione del 4 p. °/o sul fieno.

173. Le Stazioni sono dall' Amministrazione provviste di due distinti registri per le ricevute, stampati a matrice e per duplice spedizione, l' uno, che serva alle introduzioni della paglia ed avena, l'altro alle sole introduzioni del fieno. Il Comandante la Stazione, o chi per esso, tosto introdotti i generi in magazzino, deve consegnare la relativa ricevuta al fornitore.

174. Saranno osservate le norme seguenti circa la compilazione delle ricevute pel fieno:

Si descriverà anzitutto con cifre ben distinte il vero quantitativo dei chilogrammi di fieno introitato risultante dalla bolla del peso pubblico, dopo dedotta la tara (cioè la differenza tra il peso lordo ed il peso netto) indi stabilito a quanto ascenda il 4 p. °/o, che il fornitore deve scontare sul quantitativo del fieno realmente introdotto, si descriverà questo sconto sotto alla prima cifra, poi fattane la deduzione, la rimanenza, che ne risulterà sarà inscritta sul registro nella relativa colonna delle introduzioni.

Si dovrà sempre tanto sulle ricevute come sulle matrici inscrivere in tutte

lettere la quantità introdottasi di paglia o di avena, ed egualmente ripetere la quantità di rimanenza su quelle del fieno.

Cadauna matrice dovrà presentare in testa un numero progressivo per annata, e non per registro, e sulle due ricevute corrispondenti sarà ripetuto lo stesso numero della matrice relativa. Nel riempire le ricevute a consegnarsi al fornitore, tosto seguite le introduzioni, dovrassi contemporaneamente e con tutta esattezza riempire tanto quelle a lato a spedirsi all'amministrazione, che le matrici relative, essendochè di qualunque danno, che derivare possa da differenze, ne sarebbe responsabile colui, che le ha rilasciate. Si avvertirà di staccare dal registro le ricevute a consegnarsi al fornitore solo al momento delle introduzioni, e di spedire le altre per via gerarchica all'Amministrazione della Legione in fine di mese, le quali a cagione di loro piccolezza debbono essere saldamente unite allo stato dei foraggi affine d'evitarne lo smarrimento. (Art. 8 del Regolamento d' Amministrazione e Contabilità del Corpo).

Registro de' foraggi e stato mensile.

175. Sul registro dei foraggi, di cui ogni foglio contiene le introduzioni e le uscite d'un mese, saranno regolarmente e subitamente annotate le introduzioni fattesi, risultanti dal registro delle ricevute, osservando, che per le introduzioni del fieno dovrassi registrare la sola quantità di *rimanenza, dopo dedotto il quattro per cento.* Dovranno pure su quel registro risultare tutte le razioni distribuitesi, accennando nella facciata a destra le variazioni occorse.

Alla fine d'ogni mese, e dopo avere stabilito il totale delle razioni consumate per così dedurre il quantitativo dei generi distribuitisi dal totale dei fondi di magazzino, si moltiplicherà il detto totale delle razioni per sei, onde ottenere la quantità di fieno ed avena consumata, e per quattro e mezzo, onde ricavare quella della paglia, e ciò appunto perchè la razione giornaliera è composta di sei chilog. di fieno, di 6 litri di avena e di chilog. 4 ½ di paglia. Quindi diffalcato ciascun prodotto dal totale del genere corrispondente s'otterrà la rimanenza del fondo in magazzino, la quale dovrà esattamente riportarsi tale al 1.° del mese successivo.

Ogni mese, e meglio ancora ogniqualvolta terminato il fondo antico si sta per porre mano alle nuove introduzioni, il Comandante la Stazione deve per proprio interesse riconoscere, se i fondi di magazzino pareggino quelli indicati dal registro, onde accertare tosto in caso diverso le lievi differenze, e prevenirne così delle maggiori. Giova però osservare, che siccome nell'atto d'inscrivere le introduzioni del fieno sul Registro si portò la sola rimanenza risultante dopo dedotto il 4 p. %, così nel magazzino oltre la quantità di fieno indicata dal Registro, dovrassene sempre rinvenire una quantità maggiore corrispondente circa al quattro per cento in più della rimanenza inscritta nel Registro stesso.

176. Uno Stato apposito esattamente conforme al registro sarà al 1.° d'ogni mese compilato per quello trascorso, e trasmesso all' Amministrazione della Le-

gione per via gerarchica corredato, come si disse all' art. precedente, delle copie delle ricevute rilasciate al fornitore. (Art. 9 del Regolamento succitato)..

Peso e Misura dei generi di foraggio.

177. È prescritto, che per la distribuzione della razione ai cavalli le Stazioni abbiano ad essere provviste di apposito peso a chilogrammi, ettogrammi e doppi decagrammi della portata minima d' un chilogrammo, e della massima di sei, siccome d' una misura della capacità da una parte di due litri, e dall'altra d' un litro, e che l' esistenza di tale peso e misura in cadanna Stazione debba ognora risultare sul processo verbale di consegna, ed essere entrambi gelosamente custoditi dal Comandante la Stazione, il quale è risponsabile in proprio di qualsiasi alterazione, a di lui carico essendo tutte le riparazioni, che occorresse di fare ai medesimi per guasti provenienti da qualunque causa estranea all' uso. (Art. 10 del Regolamento succitato).

Divieto di diminuire la razione di foraggio ai cavalli della bassa forza.

178. È proibito ai Sott' Ufficiali e Carabinieri di diminuire la razione di foraggio al loro cavallo, senza prima averne ottenuta la superiore autorizzazione.

Il Sott' Ufficiale o Carabiniere, che si farà lecito, per qualsivoglia motivo, di diminuire la razione di foraggio al proprio cavallo, senza la preventiva superiore autorizzazione, sarà sottoposto a quel castigo, che la sua disobbedienza e le circostanze più o meno aggravanti faranno ravvisare del caso. — La punizione sarà sempre maggiore per riguardo ai Sott' Ufficiali Comandanti.

Il Sott' Ufficiale Comandante, il quale, ancorchè non diminuisca la razione di foraggio al proprio cavallo, permetterà o tollererà, che da qualche suo dipendente si faccia tale diminuzione incorrerà nella stessa pena disciplinaria cui soggiacerebbe se partecipasse egli stesso a tale abuso; nè gli varrà lo allegare ignoranza, essendo speciale dovere dei Comandanti di Stazione d' assistere alla distribuzione del foraggio ai cavalli.

179. Qualora poi, o per causa di malattia, o per altro, venisse dal Veterinario prescritto un regime particolare (ad esempio d' alimento verde) ed ordinata la diminuzione della razione al cavallo, il Comandante la Stazione potrà provvisoriamente permetterla a scanso di ritardo, ma dovrà tosto fare pervenire al Comando della Legione la dichiarazione veterinaria, per la solita via gerarchica, ed eccettuati i casi di malattia, il Comandante l' Arma nel Circondario dovrà pure aggiungervi il suo parere. Nel solo caso di breve indisposizione, per la quale fosse conveniente di tenere il cavallo per due o tre giorni a dieta, il Comandante della Stazione, riconosciutane la convenienza, potrà ciò autorizzare senza veruna altra formalità, che quella di renderne conto al suo Comandante di Circondario, il quale non iscorgendovi abuso, non sarà tenuto ad informarne il Comando della Legione.

Terminata la malattia, se il Veterinario non dichiara con altra fede, la quale verrà parimenti trasmessa al Signor Comandante la Legione, doversi continuare la diminuzione della razione, s'intenderà, che questa dovrà essere somministrata per intiero al cavallo, ed i contravventori saranno passibili delle suaccennate punizioni. (Circolare di Massima del soppresso Comando Generale del Corpo N.° 49 del 25 maggio 1839).

Risparmi Foraggio.

180. È stabilito nei Capitoli d' Impresa, articolo 15, che i rimborsi in danaro debbano essere fatti dall' appaltatore all' Amministrazione della Legione. Onde pertanto impedire abusi si determinano le norme a seguirsi per rendere uniformi e regolari le operazioni, che vi sono relative.

I Comandanti di Stazione dovranno per l'effetto suaccennato tenere esatto conto dei risparmi, che fossero per farsi sulla razione giornaliera dei cavalli della rispettiva Stazione, qualunque ne sia il motivo, ed alla fine del mese ne compileranno apposito Stato, che trasmetteranno per via gerarchica all'Amministrazione, cui spetta riscuoterne l' importo dall' Impresario, versare alla massa foraggio la parte prodotta da diminuzioni di razione state superiormente autorizzate, e corrispondere ai proprietarii quella originata da malattie dei cavalli, o da assenze momentanee dalla residenza per cause di servizio. Constando i risparmi in discorso di razioni, e dovendo sempre le razioni giornaliere dei cavalli figurare intiere in uscita sia sul registro, che sugli stati mensili relativi, è necessario, che i generi risparmiati siano nuovamente portati in caricamento nel magazzino. Epperò dovrassi dai Comandanti di Stazione spiccare apposite ricevute per ogni genere ragguagliate al totale dei risparmi fattisi nel mese, unendo poscia allo stato dei risparmii quelle *a consegnarsi al fornitore*, ed allo stato mensile dei foraggi quelle a spedirsi all'Amministrazione.

Gli Ufficiali, che non credessero fare inscrivere nello Stato della Stazione le economie, che fossero per farsi sulla razione dei rispettivi cavalli, sono autorizzati a trattare in via particolare coi subblocatori per rimborsi loro dovuti, avvertendo, che trovandosi per tal modo nel magazzino i generi risparmiati, debbono prescrivere, che siano rilasciate le prescritte ricevute d'introito pel quantitativo dei generi stati loro buonificati in denaro.

181. Ove avvenga, che Sott'Ufficiali e Carabinieri debbano pagare del proprio l' intiera razione di foraggio del rispettivo cavallo per circostanze di servizio fuori di residenza, o di passaggio per traslocazione in luoghi, ove non esistono Stazioni di Cavalleria o miste, il Comandante la Stazione, cui appartiene il militare, al quale è dovuto il rimborso, ovvero il Comandante di quella, ove detto militare recasi in servizio, non avrà, che ad avvisarne la Amministrazione della Legione, *indicando le date ed i luoghi, ove occorsero le spese*, senzachè fia d'uopo di spiccare ricevute, nè di fare figurare in consumazione tali razioni sul Registro.

182. I Comandanti di Stazione sono autorizzati a fornire il rispettivo magazzino di quei generi, che l'Impresario trascurasse di provvedere. Epperò si procureranno in questo caso, da chi li avrà somministrati, l'apposita parcella (quitanzata, qualora da loro ne sia stato l'importo corrisposto) sulla quale dovrà chiaramente essere indicata la quantità del genere in chilogrammi o litri, ed il prezzo pattuito, e fattane quindi l'introduzione in magazzino ne rilascieranno ricevuta. Ma questa piuttosto che consegnarla all'Impresario o fornitore, la spediranno senza indugio all'Amministrazione, unitamente alla suddetta parcella, onde poterne riscuotere il rimborso, unendo sempre allo stato mensile dei foraggi l'altra copia di ricevuta. (Art. 11 del Regolamento d'Amministrazione e Contabilità del Corpo).

Razioni foraggio all'Ufficiale, che cambia d'Arma, viene posto in servizio sedentario, a riposo o privato di paga.

183. Con determinazione Sovrana dell'8 ottobre 1832 venne stabilito, che l'Ufficiale, che collo stesso grado cambia di Corpo, o viene posto in servizio sedentario o provvisto di riposo, goda le razioni di foraggio, che gli erano assegnate nella cessata carica, per un mese ancora computato dal giorno dell'ottenuta permuta di Corpo, o giubilazione, affine di dargli tempo di vendere i proprii cavalli. — Le razioni non spettano agli eredi in caso di morte dell'Ufficiale.

184. Per qualunque motivo poi un'Ufficiale dell'Arma possa andare privo della paga, non deve essere escluso dal godimento delle razioni di foraggio, che secondo il proprio grado o carica gli competono, salvo che ciò sia esplicitamente in talun caso dichiarato dal Ministero. (Nota del Ministero della Guerra N.° 986 dell'11 marzo 1853).

SEZIONE XIII. — **Morbi attaccaticci a cui vanno soggetti i cavalli.**

185. Fra le molte malattie, alle quali va soggetto il cavallo, e la cui cura deve essere ognora affidata ai periti dell'Arte Veterinaria, sebbene a primo aspetto semplice o lieve ne sembri l'affezione, importa, che ogni militare di cavalleria, ed i Comandanti di Stazione in modo speciale, conoscano quelle poche attaccaticcie o contagiose, affinchè dessi possano all'evenienza applicare e rispondere delle norme e misure di prevenzione e precauzione al riguardo sancite e vivamente raccomandate dalle vigenti istruzioni.

I morbi contagiosi dei cavalli sono il *Cimurro* o gli *Strangoglioni*, il *Moccio* o la *Morva*, il *Farcino* e la *Rogna*.

Cimurro.

186. Il Cimurro, o gli Strangoglioni, è una malattia, a cui sono naturalmente predisposti i cavalli: i quadrupedi che ne sono affetti, si vedono in uno

stato generale di malessere, con rossore ed inzuppamento della pitintaria (membrana, che riveste le fossa nasali) iniezione della congiuntiva (occhi infiammati) difficoltà maggiore o minore della respirazione, sbuffo, tosse, gravezza di capo, inappetenza e febbre. Dalle narici cola in grande quantità un umore prima acqnoso, poi denso e bianchiccio. I gangli sotto-mascellari sono caldi e dolorosi, l'infiammazione cresce nei primi giorni del suo apparire e si estende al canale sotto-mascellare, indi diminuisce, la tumefazione flemmonosa del tessuto cellulare circostante ai ganglii si restringe, si rammollisce e viene a maturazione, come un ascesso ordinario.

Se non s' incide, s'apre spontaneamente, n'esce un pus bianco, cremoso, che cessa dopo qualche giorno e la piaga guarisce. La durata totale della malattia è da due a qnattro settimane.

Talune volte il cimurro presenta delle irregolarità di grave conseguenza, che sono importanti a conoscersi.

L'infiammazione si diffonde alle parti interne, e si manifestano sintomi di grave angina, bronchite e simili. La tumefazione e gli ascessi si possono estendere alle ganasce, alle labbra, alle parotidi; quando la malattia non si sviluppa regolarmente o si rallenta nel suo corso, si svolgono tumori su diverse regioni del corpo, che alla loro volta suppurano, scompariscono, lasciando tumori sierosi al capo, alle membra ed al prepuzio. Se il corso regolare del cimurro è prontamente interrotto, lo scolo, la suppurazione cessano, si sviluppa la febbre, si manifesta affezione locale su qualche organo interno e più sovente al polmone.

Il cimurro è esente da pericoli, quando segue un corso regolare, e si può anche considerare come salutare, perchè spesso si veggono cavalli procedere meglio nel loro sviluppo e nella loro salute dopo d'averlo sopportato; le irregolarità prolungando oltre misura la durata della malattia, producono delle affezioni secondarie croniche, di grave conseguenza, che talora sono causa della morte dell'animale.

Quasi tutti i cavalli soffrono questa malattia nell'età dello sviluppo, quindi facilmente si vede nella seconda dentizione, nel cambiamento di regime e nella emigrazione. Gli accidenti suddetti sono a temersi in tutti quei cavalli linfatici, che abbiano ricoveri freddi, umidi, o sono esposti alle intemperie atmosferiche.

Ripetuti suffumigi, emollienti praticati sotto le narici, bevande raddolcenti e rinfrescanti, unguenti, cataplasmi di malva, di farina di linseme, ed una buona alimentazione, non disgiunta dall'applicazione di tutti i mezzi igienici, formano la cura di questa malattia attaccaticcia.

Moccio o Morva.

187. È malattia speciale dei solipedi. Fu così denominata, perchè fra i suoi sintomi si osserva più evidente quello dello scolo di muco puriforme dalle narici. Sebbene questo morbo paia avere la sua sede alle cavità nasali, è tuttavia generale, produce gravi alterazioni agli altri organi respiratorii, in ispecie ai

polmoni, ai digestivi, al ventricolo, agli intestini, al fegato ed agli altri visceri, non che ad articolazioni, a muscoli ed alla pelle.

Si presenta allo stato *acuto* ed al *cronico*.

Nel periodo d'invasione del *moccio acuto* l'animale diventa tristo, poco sensibile agli eccitanti esterni, non ha appetito, è sorpreso da brividi, i suoi fianchi sono infossati, ritratti, il pelo è irto, ha uno sguardo senz'espressione, attitudini senz'energia, le membrane mucose visibili di colore rosso gialliccio, i follicicoli della pituitaria iniettati, il polso piccolo, i battiti del cuore forti e tumultuosi. A questo periodo, che dura da 24 a 48 ore, succede quello d'*eruzione*, caratterizzato da intensa iniezione della pituitaria con scolo sieroso gialliccio da una o da ambedue le nari, colore rosso giallo delle congiuntive, occhi cisposi, tumefazione dolorosa dei ganglii sottolinguali, piccole pustole o bitorzoli rossi, con punta di colore grigio piombino sulla pituitaria, riunite in grandissimo numero, questa membrana non tarda ad essere infiltrata di materie fibrino-albuminosa, che si condensa, s'inspessisce, per cui la respirazione si fa difficile, stertorosa. Sovente si sviluppano tumori e cordoni farcinosi su varie regioni del corpo.

Al periodo di eruzione, che è generalmente seguito da passeggera diminuizione d'intensità dei sintomi, viene dietro quello di *ulcerazione*, in cui le pustole della pituitaria si convertono in ulcere bavose, a margini irregolari, salienti, talvolta coperte da un'escara rossiccia; queste ulcere rapidamente si estendono raggiungendo le vicine, si convertono in larghe e profonde piaghe con distruzione della pituitaria, perforazione del setto cartilaginoso; dalle nari cola in grande copia un umore siero-purulento, fetidissimo, misto a sangue; i tumori farcinosi prontamente si convertono in ulcere circolari, con margini rilevati, ineguali, e con fondo granellare, le quali rapidamente si estendono, si dilatano ed acquistano profondità; esse diventano confluenti, particolarmente lungo il corso dei vasi linfatici attorno alle articolazioni e sopra gli organi genitali. Queste gravi lesioni s'associano a rapida emanazione e generalmente in pochi giorni il moccio acuto determina la morte; raro è, che passi allo stato cronico.

Il *moccio cronico* spesso si svolge lentamente; l'animale incomincia per manifestare aridità della pelle, scoloramento e ruvidezza del pelo, pallore delle mucose, edema dello scroto e delle estremità, alcuni tumori farcinosi isolati, spossatezza, sguardo languido, diminuzione d'appetito, dimagrimento progressivo, polso piccolo, tosse profonda, lieve agitazione di respiro. Altre volte il moccio cronico si manifesta in un modo più pronto, ed allora dopo pochi giorni di spossatezza, d'inappetenza, di languore, compaiono i sintomi creduti proprii della morva, i quali sono: 1.° La tumefazione poco dolorosa, od affatto indolente, coll'induramento dei ganglii linfatici di uno o di ambedue i lati del canale delle ganasce; 2.° Le ulcere cancrenose sulla pituitaria, ulceri a margini rilevati, ineguali, a superficie scabra, granellosa, di colore bigiccio, ora isolate, ora confluenti, generalmente associate a piccole elevazioni granellari, a denudazioni d'epitelio, ed un colore plumbeo della membrana; l'interno del margine e dell'ala delle na-

rici è la sede più frequente di queste ulcere; 3.° Lo scolo dalle narici, più ordinariamente da una sola, d'una materia mucopuriforme, grumosa, di colore gialliccio, inodora, che aderisce alle ali del vaso ed al labbro anteriore, ove si essica. Contemporaneamente una tosse nmida e profonda si fa udire frequente, i moti dei fianchi attestano nua lenta alterazione polmonare; in non pochi soggetti la fronte, dal lato corrispondente allo scolo, si fa nn po' prominente, gibbosa, e la percussione sopra questa parte fa ndire nn suono cupo, sordo, che lascia giudicare dell'esistenza di tumori epiteliali, o di raccolte purulente nei seni frontali.

Il moccio cronico può rimanere stazionario per lungo tempo ed anche per anni non alterare sensibilmente la nutrizione e permettere agli animali di continuare nei lavori ordinarii, se per misure di polizia sanitaria non ne venissero tolti' ma sovente esso progredisce, la pitnitaria si cuopre di nn gran numero di ulceri, le alterazioni viscerali, in ispecie quella dei polmoni, s'aggravano, tende al passaggio allo stato acuto, e termina cagionando i guasti sovra accennati, che controdistinguono il moccio acuto.

Il moccio si trasmette all'uomo stesso: qnando è allo stato acnto si comunica con maggiore facilità.

Oltre al contagio sonvi molte altre canse di sviluppo del moccio; l'infezione, l'accumnlamento d'un eccessivo nnmero di animali nelle scuderie, il difetto di ventilazione di queste, gli eccessivi lavori particolarmente, se eseguiti con violenza, l'insufficienza di alimenti, la loro cattiva natura sono canse tutte, che possono influire più o meno grandemente sullo sviluppo del morbo, e pare, che di tutte queste cagioni le più potenti siano l'accumn'azione suddetta, e le cattive condizioni delle scuderie. Sono predisposti al moccio i cavalli giovani di temperamento linfatico, in cui il cimurro non tenne un corso regolare ed i cavalli vecchi estenuati dalle fatiche.

Finora non si conoscono mezzi efficaci alla cura del moccio e rarissimi sono i casi di favorevoli successi ottenuti coll'arsenico e colla stricnina, ritenuti fra i migliori dei rimedii.

Farcino.

188. Il *Farcino* (male del verme) si manifesta con alterazioni dei vasi e dei ganglii linfatici.

Il farcino sovente è preceduto da movimento febbrile, da zoppicatura, da edemi alle membra, al petto, all'addome, che scompariscono per riprodnrsi, ed altre volte sorge senza fenomeni precursori in tutta la superficie del corpo a forma di bottoni isolati (*farcino a bottoni*); altre volte sotto forma di corde con tumori allungati (*farcino a corda*): talvolta nn intiero fascio di ganglii linfatici forma un grosso tumore farcinoso. I bottoni e le corde si rammolliscono, si aprono, danno nscita ad un liquido succulento, nel quale è mista materia caseosa; le nlcere che ne risultano, s'allungano e raramente tendono a ci-

catrizzarsi. Di queste ulcere alcune hanno vegetazioni fungose e prontamente si riproducono come scompaiono, e simile alternativa continua così sempre fino al termine della malattia.

Il farcino si trasmette agli animali sani col pus, che geme dai tumori.

La cura del medesimo consiste nell'aprire i tumori e cauterizzarli, praticare fregazioni vescicatorie sopra gli ingorgamenti ed i cordoni ed esportarli, emendare la disposizione organica con mercuriali, ferruginosi, arsenicali, gli stricnici e con buoni alimenti, scuderie ben aerate, e con gli altri mezzi igienici. (Regolamento per l'Esercizio e le Evoluzioni della Cavalleria. Parte 5.).

Rogna.

189. La rogna è un'eruzione della pelle contrassegnata da vesciche trasparenti alla sommità racchiudenti un fluido sieroso, accompagnate da prurito, le quali dopo alquanti giorni s'aprono in un'ulcera crostosa; apparisce sulle prime alla cervice, alla criniera, alla coda, poi alle spalle, al dorso, e successivamente in tutte le parti del corpo; il prurito incessante specialmente al caldo, e nelle ore della notte, e la presenza d'un piccolo insetto articolato del genere degli aracnidi (vermicelli microscopici — acari — pellicelli) che si riproduce da uova fecondate nel corpo della femmina, la fanno distinguere dall'erpete; l'insetto armato di proboscide si fa strada sotto l'epidermide e producendo violento prurito determina lo sviluppo delle vescichette.

Concorrono al dilatarsi della rogna le scuderie male costrutte ed immonde, il sucidume del corpo, alcune malattie della pelle, i disagi con pessima alimentazione.

Appena questa malattia è palese, bisogna appartare l'animale dai sani, prestamente lavare il corpo con acque acidule di acido solforico, con soluzione di solfuro di potassa, ungere le parti affette con pomate di zolfo, di mercurio, e colla citrina.

Prescrizioni riguardo ai cavalli affetti da morbi attaccaticci.

190. Sia per prevenire le cause di spontaneo sviluppo de' morbi contagiosi, che per opporre pronto argine alla diffusione, quando si presentino o per infezione, o per contagio, il Ministero della Guerra colle Circolari del 7 e 23 gennaio 1833, N.ri 15 e 43, e del 13 maggio 1863, N.° 3, raccomanda l'esatta osservanza delle prescrizioni seguenti:

1.° La massima osservanza deve esercitarsi affine di non lasciare accettare dai Comandanti di Stazione foraggi di qualità inferiore a quella portata dai capitoli d'impresa.

2.° E così pure si dovrà sorvegliare, che nessun abuso o negligenza si mantenga, o s'introduca, che possa diminuire la totale razione, che deve nutrire ogni cavallo, e perciò oltre al separare dai cavalli intolleranti, cattivi e

ghiottoni, quelli che sono deboli, timidi o lenti nel mangiare, si daranno severi ordini, affinchè la ripartizione delle foraggiate e biade sia egualmente fatta per tutti i cavalli.

3.° Si faranno soventi verificazioni inaspettate del fondo sia di biada, che di fieno nel magazzino.

4.° Si userà la più grande attenzione per mantenere nelle scuderie un ambiente moderato, e perchè l'aria venga continuamente rinnovata; s' eviterà sopratutto l' agglomeramento eccessivo degli animali procurando, che ognuno d'essi abbia almeno 30 metri cubi d'aria.

5.° Si avrà cura, che non venga molto inumidito il suolo dall' acqua delle secchie, che servono pel governo dei cavalli od altrimenti, e si eviteranno insomma tutti gli inconvenienti, che possono rendere le scuderie stesse malsane.

6.° S' avvertirà che lo strame per la lettiera sia buono ed abbondante, e per quanto è possibile asciutto, assicurandosi inoltre, che il medesimo venga ugualmente ripartito fra tutti i cavalli.

7.° S'invigilerà rigorosamente, che i cavalli vengano strofinati ed ascingati, sinchè siasi in essi moderato il calore e calmata l'agitazione, quando entrano nelle scuderie in sudore, venendo dalle marcie, dalle esercitazioni e dai servizii faticosi evitando in questo frattempo di lasciarli esposti alle correnti d' aria fredda.

8.° I signori Ufficiali cureranno, che spesso si riconosca, se non vi siano cavalli manifestanti ingorgamento dei ganglii linfatici intermascellari o lieve scolo mucoso da una o da ambe le nari, ricoverando tosto in siti appartati i cavalli sospetti e procedendo prontamente allo spurgo della posta loro con ripetute lavature di soluzione di clorure di calce.

9.° Per il benessere e la conservazione degli uomini addetti al governo dei cavalli, si prescrive, che non dormano nelle scuderie dei cavalli sospetti, ma bensì in camere attigue alle medesime, onde possano attendere alla sorveglianza dei cavalli.

10.° Rimane poi specialmente proibito di destinare gli individui addetti al governo dei cavalli sospetti ad altro servizio presso quelli sani. Detti individui dovranno durante il loro servigio vestire abiti speciali e deporli tosto che sarà il medesimo terminato.

11.° È severamente proibito di curare e conservare, fra i sospetti, cavalli mocciosi, ed al primo dubbio di vero moccio si riunirà una Commissione, che nei Capoluoghi di Legione sarà presieduta dal Colonnello, e composta d'un Ufficiale del Corpo, di un Funzionario dell'Intendenza Militare e da due Veterinarii, di cui uno può essere borghese; e nelle Stazioni isolate il Comandante l'Arma della Provincia sarà il Presidente, e concorreranno a formarla il Comandante i Carabinieri del Circondario, il Sindaco ed un Assessore Municipale, in difetto del Funzionario di Intendenza, ed un Veterinario, quando non sia possibile averne due. Questa Commissione giudicherà dello stato di progresso del morbo nei cavalli sospetti, ed ordinerà il pronto abbattimento di quelli, che dopo breve cura si riconosceranno infetti.

12.° Sarà da ogni Legione tenuto un particolare registro dei casi di moccio e di farcino, e di abbattimento per tali malattie, acciò i Comandanti rispettivi siano nel caso di dare alla fine d' ogni anno, ed ogni qualvolta loro verrà richiesto dal Ministero, uno stato numerico dei cavalli stati conosciuti affetti ed abbattuti.

13.° I cavalli affetti da moccio o da farcino delle Stazioni attivate nei luoghi, ove esistono Scuole Veterinarie, od a queste tanto prossime da potervi giungere direttamente ed in poche ore di viaggio, dovranno essere inviati alle infermerie di dette Scuole, rimanendo però proibito di farli pernottare per via o soffermarli nei Comuni per cui passeranno.

14.° È assolutamente vietato di fare trasportare per mezzo delle ferrovie cavalli, che offrano il ben che menomo sospetto di moccio, di farcino o di rogna.

15.° È proibito di fare camminare al seguito di altri cavalli quelli sospetti di moccio, di farcino, di cimurro o di rogna, non che di venderli od esporli in vendita dopo la riforma.

16.° Nelle scuderie, che possono essere state occupate da cavalli infetti, dovranno essere operate le purificazioni, gli imbiancamenti, le fumigazioni e le selciature necessarie, inoltre sarà immediatamente spurgato e purificato nelle scuderie dei cavalli sospetti il posto, ove soggiornò un cavallo moccioso, od affetto da farcino diffuso, ed abbattuto.

Spurgo delle Scuderie.

191. Prima di procedere allo spurgo delle scuderie, che ricoverarono cavalli affetti da moccio o farcino, sono necessarie le seguenti precauzioni:

Spazzare esattamente la platea o suolo, non lasciarvi nè letame, nè foraggio, nè tela di ragni, nè alcuna materia combustibile, togliere la terra dal suolo della platea da 10 a 25 centimetri, od anche più profondamente se è molto penetrata dalle materie escrementizie, rinnovarla e ribatterla, raschiare le mura, aprire le porte e le finestre e praticare anche nuove aperture, se quelle che esistono non sono sufficienti per la circolazione di un gran volume d'aria; raschiare colla pialla od altrimenti le rastrelliere, le mangiatoie, le colonne, le barre, i tramezzi e tutti gli utensili di legno, come secchie, conche e simili, che fossero ancora in buono stato, il manico dei tridenti, delle scope, delle stregghie, o striglie, e lavarli ripetutamente, come pure le mura ed il soffitto, prima coll'acqua bollente e poi con una soluzione di cloruro di calce.

Prese tali precauzioni ed allontanati i cavalli, si deve ricorrere alle fumigazioni di cloro, chiudendo tutte le uscite, e si mantengono queste fumigazioni per lo spazio di più ore; dopo dodici ore si stabiliscono delle correnti d'aria, ed in 24 od in 36 ore si giunge così a rendere abitabile il luogo, che prima era infetto.

Quando si tratta dello spurgo di scuderie, ove si curano cavalli affetti da cimurro, da infiammazioni catarrali, croniche o solamente sospetti di moccio,

conviene ancora ricorrere al cloro, che è il mezzo più atto a purgare dall'infezione, e che in questo caso si dovrà svolgere col cloruro di calce. Per tale oggetto si mettono a poca distanza dei vasi, che contengano una soluzione concentrata di cloruro di calce e si lasciano esposti all'aria. Si sospendono medesimamente nelle parti più spaziose delle scuderie dei pannilini inzuppati in questo liquido, si spruzza il suolo di cloruro di calce allungato in una grande quantità d'acqua (una parte di soluzione concentrata, mescolata con 12 parti d'acqua). Moltiplicando questi mezzi, osservando la quantità di cloro, che producono, dall'odore dell'aria ambiente, si può giungere, benchè lentamente, ad uno spurgo completo. Conviene pure lavare col cloruro tutti gli utensili di legno, le secchie, i vasi, che servano alle medicature e simili.

Lo svolgimento del cloro umido, che si opera gradatamente, non offre gli inconvenienti del cloro delle fumigazioni, esso opera efficacemente sulle infiammazioni croniche dei polmoni, sopra le piaghe, di cui promove ordinariamente la cicatrizzazione, non eccita la tosse, e facilita al contrario la guarigione dei catarri cronici.

Questi mezzi si devono mantenere per tutto il tempo, in cui i cavalli affetti da infiammazioni catarrali croniche o sospetti di moccio sono sottomessi a cura (Istruzione, che segue la succitata Circolare N.° 3 del 13 Maggio 1863).

Abbattimento di cavalli di truppa riconosciuti insanabili.

192. Con Dispacci del 7 gennaio 1833, 27 gennaio e 9 ottobre 1841, 29 marzo 1848 e 5 marzo 1849 il Ministero della Guerra autorizza, previo il giudizio di apposita Commissione e parere dei periti, l'abbattimento de' cavalli affetti da morva o farcino, e con altro del 28 novembre 1851 N. 11271 concede la stessa facoltà riguardo a quei cavalli, che per accidentali fratture di gambe od altre consimili cause siano dichiarati insanabili, non ommessa però la redazione d'un analogo processo verbale, appoggiata a dichiarazione dei periti.

Cavalli della bassa forza affetti da Clandicazione.

193. Ogni qualvolta i cavalli di Sott' Ufficiali e Carabinieri vengono trovati claudicanti o rigidi, debbono i Comandanti di Stazione farli immediatamente sferrare e quindi visitare attentamente dal perito prima di tutto nel piede.

Questa precauzione viene suggerita dalla esperienza, che insegnò rinvenirsi non di rado nei piedi di alcuni cavalli claudicanti l'origine della loro indisposizione, che dapprima si giudicava provenire da sforzo, da doglie alle spalle o da altre consimili cause, e per cui loro venivano praticati metodi di cura non addattati al bisogno, e per conseguenza causa d'inutili spese.

I Signori Ufficiali Comandanti invigileranno a che una tale prescrizione non sia mai trasandata, e faranno sempre sulla lettera d'avviso, che sono tenuti a dirigere al Comando di Legione per via gerarchica, menzione e della fatta visita e dell'avutone risultato. (Circolare di Massima del soppresso Comando Generale del Corpo N. 121 dell'8 novembre 1844).

Parte Seconda.

SEZIONE I. — **Armi da fuoco portatili in uso presso i Carabinieri.**

194. Le armi da fuoco in uso presso la bassa forza del Corpo dei Reali Carabinieri sono: 1.° La pistola a rotazione, Modello Lefaucheux, approvata dal Ministero della Guerra con sua Nota del 31 maggio 1861, N.° 104; 2.° Il Moschetto a retrocarica, che non è altro che l'antico Moschetto trasformato a retrocarica secondo un sistema stato studiato e proposto dalla speciale Commissione istituita in Torino per lo studio delle armi portatili a retrocarica, ed adottato dal prefato Dicastero in forza della Nota N.° 141 del 30 dicembre 1869.

Pistola a rotazione.

195. La pistola-Revolver od a rotazione pel Corpo è a sei colpi. Il calibro della canna è di millimetri 10, 9 e quello delle camere del cilindro millimetri 12, 9. Il peso della pistola senza bacchetta è di chilog. 0. 960

La pistola a rotazione è in distribuzione presso tutti i militari di bassa forza.

Le Legioni sono autorizzate ad accordarla a quelli Ufficiali, che ne facciano domanda, al prezzo di lire 50 (e non più 55) cadauna, e di lire 0. 8 per ogni cartuccia corrispondente. (Dispaccio del Ministero della Guerra N.° 17774, del 20 dicembre 1861).

Alcune modificazioni al sistema Mod. Lefaucheux fanno classificare sotto 3 Modelli il revolver del Carabiniere, vale a dire: 1.° Modello 1861; 2.° *Lefaucheux*; 3.° *Lefaucheux corto.*

Il 1.° differisce dagli altri per la dimensione di alcune sue parti, e per la bacchetta, che è disgiunta dall'arma: del resto la sua nomenclatura ed il modo di servirsene non varia.

Il 2.° differisce dal terzo nella maggiore lunghezza della canna, e nella bacchetta, che è trattenuta nella sua guida da una vite, mentre che nel terzo è trattenuta da un dente della molletta di bacchetta.

Nomenclatura del Revolver.

196. Si distinguono nella pistola a rotazione le seguenti parti:

1.° La *Canna*, di acciaio fuso, solcata da quattro righe ad elica volgenti da sinistra verso destra. Serve di condotta alla pallattola.

Vi si notano:

La *bocca*;

L'*anima*, vuoto interno, nelle cui pareti sono praticate le spire;

La *coda*, col *foro* per la vite, serve a fissare la canna al guardamano;

Il *rinforzo*, fasciatura, che circonda la canna, in cui è praticato il foro per l'albero del cilindro;

Il *mirino*, incastrato a coda di rondine sulla canna.

2.° Il *Cilindro*, di acciaio fuso, destinato a ricevere le cartucce.

Vi si ditinguono:

Le *sei camere* per le cartucce;

I *sei intagli* per gli aghi delle cartucce;

Il *foro per l'albero*, serve di asse al cilindro;

I *sei denti* destinati a dare la rotazione al cilindro spinti dal bocciolo;

I *sei denti d'arresto*, servono a trattenere il cilindro in una posizione fissa, quando il cane è rialzato.

3.° Il *Fondello*, di ferro malleabile, trattiene le cartucce entro le camere del cilindro; porta l'albero, su cui gira il cilindro e termina posteriormente in due alette, che racchiudono le parti del meccanismo.

Vi si osservano:

Lo *sportello*, con la sua *molletta*, permette di caricare e scaricare l'arma;

L'*albero*, di ferro colla sua *molletta*, vitato e ribadito al centro del fondello;

L'*incavo*, per ricevere i denti del cilindro;

Il *foro*, da cui esce la copiglia d'arresto del cilindro;

Le *alette*.

4.° Il *Cane*, di acciaio. Serve a percuotere sull'ago della cartuccia e al accenderla.

Le sue parti sono:

Il *collo*;

La *cresta*;

La *tacca di mira*;

Le *tacche di sicurezza* e *di scatto*;

I *fori* per la vite, e per il piuolo del bocciolo;

La *gola*, per la copiglia d'arresto;

La *rotella*, su cui appoggia il mollone.

5.° Il *Bocciolo*, d'acciaio, serve a dare la rotazione al cilindro.

Vi si notano:

Il *piuolo*;

La *molletta* serve a spingere continuamente il bocciolo entro i denti del cilindro.

6.° La *Copiglia d'arresto*, di ferro, serve ad arrestare il cilindro in una posizione determinata, quando il cane è armato.

7.° Il *Grilletto*, d' acciaio col suo *foro* per la vite, serve pure da scatto.

Vi si osservano:

La *coda*;

Il *becco di scatto*

Il *dente*, su cui appoggia la molla del grilletto.

8.° La *Molla del grilletto*, di acciaio, col suo *foro* per la vite; serve a spingere il becco del grilletto contro le tacche del cane.

9.° Il *Mollone*, d' acciaio, col *foro* per la vite, spinge il cane per farlo abbassare.

10.° Il *Guardamano*, di ferro malleabile, coi fori per le viti diverse.

Le sue parti sono:

Lo *scudo*;

Il *ponticello*;

11.° La *coccia*, di ferro maleabile, serve a riparare la estremità dell'impugnatura, e colla briglia anche la parte superiore.

Vi si notano:

La *coccia* propriamente detta col suo *foro* per la vite:

La *briglia* coi *fori* per le viti;

La campanella;

L'anello portacampanella;

12.° Le *due Guance*, di legno con rosette in ferraccio malleabile, sono riute mediante una vite.

13.° *Viti diverse*. Sono:

La *vite* della coda della canna;

La *vite* del cane;

La *vite* del grilletto;

La *vite* della molla del grilletto;

La *vite* della coccia;

Le *due viti* della briglia della coccia;

La *vite* del mollone;

Lo *tre viti* del guardamano;

La *vite* delle guance di legno.

14.° La *Bacchetta*. Vi si osservano:

L'asta;

L'occhiello;

La *camera*;

La capocchia.

Cartuccia da revolver.

197. La cartuccia da revolver pesa grammi 17.70. Le sue parti sono:

Il bossolo di rame;

La cassula;

La *carica* del peso di grammi 0.67;

La *pallottola*, di piombo, di forma oblunga, del diametro di millimetri 11. 2.

Le cartuccie da pistola a rotazione sono riunite in scatole di latta in numero di 50 per ogni scatola.

Scomposizione e ricomposizione del revolver.

198. La pistola a rotazione, messo il cane sulla tacca di sicurezza, si scompone procedendo nell' ordine seguente;

1.° La vite della coda della canna;
2.° La canna ed il cilindro;
3.° La vite delle guance;
4.° Le guance ,
5.° Le viti della briglia;
6.° La vite della coccia ;
7.° La vite del mollone;
8.° La vite del guardamano ;
9.° Il guardamano;
10.° La vite del grilletto;
11.° La vite del cane;
12.° La copiglia d' arresto:
13.° Il cane ed il bocciolo.

La scomposizione del revolver sarà evitata dal Carabiniere, il quale non dovrà ricorrervi che in momento di necessità, dovendosi servire in ogni altro caso dell' opera dell' armaiuolo.

Nel ricomporlo si terrà l' ordine inverso seguito nello scomporlo,

Visite ordinarie delle pistole a rotazione.

199. Nella visita della pistola a rotazione si seguiranno le norme seguenti:

Canna. Osservare che il mirino non si muova nel suo incastro, che le spire della chiocciola per l' albero del fondello e quella della chiocciola per la vite della canna non siano sformate; che sia pulita senza essere lucente..

Cilindro. Verificare che i denti destinati a dare la rotazione non siano consumati, e che le camere e tutto l' esterno del cilindro sia pulito senz'essere lucente.

Fondello. Accertarsi, che l' albero vi sia ben assicurato, e la sua molla funzioni in modo da non lasciare sfuggire da sè il cilindro; porre mente alla vite della cerniera dello sportello, e che la molla chiuda bene.

Cane. Osservare le tacche, che non siano consumate in modo, che, premendo il grilletto, non sia reso troppo facile e quindi pericolosa la posizione di scatto, e che nella posizione di sicurezza non sia possibile l'abbattersi del cane.

Bocciolo. Accertarsi, che la molla non sia rotta o abbia perduto la sua elasticità, ciò, che impedirebbe la rotazione del cilindro, e che sia bene assicurata nell' incastro.

Grilletto. Premerci sopra per vedere, che il cane mantenga la posizione di sicurezza.

Mollone e *Molla del Grilletto.* Vedere, che non abbiano perduto della loro elasticità; le viti, specialmente quella della molla del grilletto, non abbiano le spire sformate, da non bastare a tenerle bene assicurate nella chiocciola, in maniera che impediscano alle molle di esercitare tutta la loro forza di pressione sul cane e sul grilletto.

Coccia e *guardamano.* Verificare, che le viti siano bene ferme, quelle della briglia entrino intieramente colla testa nell'accecatura del foro da non impedire l' applicazione delle guance.

Guance. Osservare, che non siano scheggiate od ammaccate sul contorno.

SEZIONE II. — **Moschetto del Carabiniere a piedi a retrocarica.**

200. Il Moschetto a retrocarica da Carabiniere a piedi ha l' interno della canna solcato da quattro righe ad elica, che servono ad imprimere alla pallottola un movimento di rotazione. Dicesi a retrocarica, perchè la cartuccia s' introduce intiera nella canna per la parte posteriore di questa. Senza baionetta e bacchetta pesa chilogr. 3. 170. La bacchetta è chilogr. 0. 165 e 0. 375 la baionetta.

Nomenclatura del Moschetto.

201. Il Moschetto si divide in *Canna, Otturatore, Cassa, Fornimenti* e *Baionetta.*

I. La *Canna* è un tubo di ferro o di acciaio, che riceve la carica, serve a dare la direzione alla pallottola, ed in cui s' innasta la baionetta.

Le sue parti sono:

La *Bocca.* Orifizio all' estremità piccola della canna.

L'*Anima.* Vuoto interno, il cui diametro chiamasi *calibro del Moschetto,* e nelle cui pareti sono scavate le *righe.* Il calibro è di millimetri 17. 4; quando giunge a millim. 17. 8, la canna è di rifiuto. — L' *elica* delle righe volge da sinistra a destra per chi guardando l' interno della canna dalla culatta, consideri la parte superiore delle righe. — Il *passo* dell' elica è di metri due. — La profondità delle righe è uniforme ed è di millimetri 0. 25. — La larghezza delle righe è quale è quella degli spazii intermedii.

La *Culatta.* Parte posteriore della canna, che contiene la carica e che porta l' otturatore. Vi si osserva:

Il *Canale*, entro cui scorre l' otturatore;

La *Chiocciola* per la vite anteriore della culatta;

Il *Foro* pel ritegno a molla;

La *Vite della canna*, che tiene unita la canna alla cassa e che s' invita nel ponticello;

Il *taglio*, che serve di guida all' otturatore;

Il *risalto*, che tiene in arresto l' otturatore;

L' *orlo della canna*, piccolo risalto, contro cui finisce il canale ed al quale ha principio la camera;

La *Camera*, parte ingrandita dell' anima, che riceve la cartuccia.

La *Cunetta*. Saldata sulla canna serve a questa di rinforzo e di prolungamento al canale dell' otturatore. Vi si nota:

La *vite anteriore*, la quale s' avvita nella canna e tiene a sito la molla del *bilanciere*;

La *vite posteriore*, che s' avvita nello scudo traversando l' impugnatura della cassa;

Il *bilanciere*, in cui s' osserva il *braccio*, che tiene uniti i due denti, e su cui agisce il grilletto; il *dente di scatto*, che serve a fare scattare l' arma; il *dente di sicurezza*, che serve ad impedire gli spari accidentali;

La *molla del bilanciere*, serve a tenere in conveniente posizione i due denti.

Il *Mirino*. Saldato sulla canna, serve a puntare.

Il *Fermo della Baionetta*. Saldato alla canna, serve a tenere ferma la baionetta.

L' *Alzo*. Saldato alla canna, serve col mirino a puntare. Vi si osserva: lo *zoccolo*, il *ritto*, le *due alette*, le *tre divisioni*, alle quali s'arresta il ritto nel puntare, e la *vite*.

II. *Otturatore*. Serve a chiudere la culatta, e contiene il meccanismo, che produce l' accensione della carica.

Le sue parti sono:

Il *Cilindro*, in cui s' osserva il *manubrio* e la sua *guida*, varii *spacchi*, cioè lo *spacco d' arresto*, entro cui funziona il ritegno a molla; *la finestra della molla di scatto*, per la quale è impedito il cilindro di girare, senzachè sia armato lo spillo; la *finestrella*, entro cui gira il dente del tubetto;

Il *foro di scatto*, entro il quale s' adatta il *dente della molla di scatto*;

Le *due scanalature* interne, delle quali una per il dente del *tubetto*, e l'altra per la molla di scatto;

Il *grano*, il quale termina il cilindro all' estremità, che si introduce nella camera; nel grano è praticato il *foro* pel passaggio dello spillo.

Il *Tubetto*. Serve a mettere in riposo la spirale e mantenere in posizione di sicurezza l' arma carica. Vi si nota:

Il *nasello*, per l'appoggio del dito;

Il *dente*, che serve a tenerlo unito al cilindro e guidarlo nel moversi;

I *piani*, detti, il più corto, di *scomposizione*, perchè sovra esso s' abbassa

l'estremità della molla di scatto nello scomporre l'otturatore; l'altra di *scatto*, perchè sovra esso scorre l'estremità della molla stessa nello scatto.

Lo *Stelo*. Intorno a cui s'avvolge la spirale, ed al quale s'invita il bottone. Vi si osserva:

La *testa*, a cui è fissata, con vite, la molla di scatto, e sulla quale s'incastra il *portaspillo*;

La *molla di scatto*, col suo *dente*, il quale, entrando nel foro corrispondente del cilindro, mantiene l'otturatore in posizione di scatto.

Il *Portaspillo*, col suo *foro* e la *rosetta* d'ottone.

Lo *Spillo*. Serve a determinare l'accensione della carica.

Si osserverà, che lo spillo non deve mai uscire dal foro del grano, quando il moschetto si trova in posizione di spillo disarmato, ciò che avviene appunto, servendosi di spilli di fucile di fanteria, che sono un mezzo centimetro più lunghi, e che per la maggiore lunghezza possono essere causa di gravi disgrazie.

La *Spirale*. Che stendendosi fa scattare lo spillo.

Il *Bottone*. Che s'avvita allo stelo, e serve ad armare lo spillo.

III. *Cassa*. È di legno di noce e tiene collegate le varie parti dell'arma. Le sue parti sono:

Il *Fusto*. Parte anteriore, in cui è incassata la canna.

Impugnatura. Parte rotonda e più sottile, per impugnare l'arma.

Il *Calcio*. Parte inferiore della cassa, sulla quale son marchiati una lettera ed un numero per distinguere il moschetto, quando occorre.

Gli *Incassi* per la canna e per i fornimenti.

Il *Canale* per la bacchetta.

Il *Risalto* per la fascetta.

I *Fori* per le viti e per le copiglie.

IV. *Fornimenti*. Di essi alcuni servono a connettere le parti principali del moschetto, altri a determinare lo scatto ed altri riparano e rinforzano l'arma.

I fornimenti sono:

Il *Bocchino*, d'ottone, collega l'estremità della cassa colla canna, e serve di guida alla bacchetta.

La *Fascetta*, d'ottone; collega la canna alla cassa. Si osserva in essa la maglietta, fissata con copiglia alla fascetta, e serve pel passaggio della cinghia.

La *Molletta* del Bocchino, che tiene questo a sito.

Il *Guardamano*, che consta: del *ponticello*, di ottone, che serve a riparare il grilletto, ed in cui si nota il *bottone*, che entra nello spacco dello scudo; ed il piede colla sua chiocciola in ferro per la vite della canna;

Dello *Scudo*, che serve a reggere il grilletto ed il ritegno a molla vi si osserva la *vite da legno*, che lo unisce alla cassa; lo *spacco pel grilletto* e *diversi fori*, e la *maglietta* fissata con copiglia allo scudo, che serve per passarvi la cinghia;

Del *Grilletto*, che serve a produrre lo scatto mediante la pressione del dito. — È unito allo scudo con una piccola vite, detta *vite del grilletto*;

Del *ritegno* a molla, che serve a tenere l'otturatore nel suo canale, vi si osserva: l'*albero*, la cui pnnta sporge nel canale; la *testa*, fissata all'asta con copiglia; e la *molla spirale*, avvolta intorno all'albero.

Il *Calciolo*. Ripara il calcio della cassa, alla quale è unito mediante dne viti di legno.

V. *Baionetta*. S'innasta all'estremità della canna, e rende il moschetto arma da pnnta, mentre è ancora arma da fuoco.

Le parti principali della baionetta sono:

Il *Manico;* di ferro per innastare la baionetta alla bocca della canna. Su di esso sono marchiati la stessa lettera e lo stesso nnmero, che sul calcio. S'osservano nel manico gli *spacchi*, pei quali passa il fermo della baionetta.

La *Ghiera*, colla sua vite di ferro; cerchietto, che avvolge il manico della baionetta, e serve a tenere saldamente connessi la baionetta alla canna.

Il *Braccio*, di ferro, tra il manico e la lama.

La *Lama*, d'acciaio, di forma triangolare. In essa si nota la *punta*.

Moschetto a retrocarica da Carabiniere a cavallo.

202. Il moschetto a retrocarica da Carabiniere a cavallo differisce da quello del Carabiniere a piedi per avere la *fascetta* in ferro, a cui si ferma ad una estremità il *portamoschetto*, e per essere mancante della *molletta della fascetta*. Si osserva inoltre:

Il *portamoschetto* fermato alla *fascetta* ed alla *piastretta* con dne viti. In questo si nota:

L'*asta*;

Le *rosette*, in cui sono i fori per le due viti;

La *campanella*, che serve a fermarvi la correggia porta-moschetto;

La *piastretta di porta-moschetto*, fissata sulla cassa mediante due viti da legno;

Le *due viti della fascetta* e del portamoschetto.

Questo moschetto, senza baionetta e senza bacchetta, pesa chilogrammi 3. 250.

Accessori del Moschetto.

203. Ai Sott'Ufficiali, Vice Brigadieri e Carabinieri all'atto, in cui viene distribnito il moschetto, si somministrano pnre le parti accessorie dello stesso moschetto, che sono:

1.° La *bacchetta*, d'acciaio, la qnale serve a respingere dalla camera la carica e qnalsiasi oggetto, che si trovasse nell'anima. In essa osservansi la *capocchia* e la *punta*.

2.° Il *fodero di baionetta*, di cuoio e guernito della *cappa* d'ottone; del *gancio della cappa*, di ferro, saldato alla cappa, col suo foro; del puntale, di ottone, col suo bottone e del correggiolo, con fibbia unita al cuoio.

La cappa ed il puntale sono incollati e legati con solo filo di ottone al cuoio.

3.° L'*estrattore*, di filo d'acciaio; serve ad estrarre dalla camera i rimasugli di cartuccia dopo lo sparo. Osservansi in esso l'*asta* e l'occhio.

4.° L'*Ampollino da olio*, di stagno, contenente olio per ungere le parti in ferro del moschetto.

5.° Il *cacciaviti*, serve a levare e rimettere le varie viti dell'arma. Notisi in esso l'*asta a due tagli* d'acciaio.

6.° Il *manico del cacciaviti*, di legno, con ghiera e *rossetta* di ferro e suo *spacco*.

7.° Il *turacciolo*, di legno, guernito di panno; serve ad otturare la bocca della canna, quando l'arma non è carica.

8.° Lo *stelo con bottone*, serve di ricambio immediato, quando si guasta la molla di scatto, durante il tiro. Vi si osserva: lo *stelo*, la *molla di scatto* fissata con vite allo stelo, ed il bottone, avvitato allo stelo.

Cartuccie da moschetto da Carabiniere.

204. Le munizioni pel moschetto da Carabiniere a retrocarica sono la *cartuccia* a *pallottola* e la *cartuccia da salve*.

La Cartuccia a pallottola pesa grammi 42. 5 e le sue parti sono:

La *carica*, di grammi 3. 50 di polvere;

La *pallottola*, di piombo, oblunga con vano quadrangolare, è del peso di grammi 36 e del diametro di millimetri 17. 2;

Il *tacco d'innesco*, di cartone, che porta nel vano centrale il fulminante;

Il *bossolo*, di carta, che avvolge tutta la cartuccia ed è ingrossato all'estremità verso la pallottola;

Il *fondello*, di panno;

Il *contro-bossolo*, che avvolge il fondello e rinforza il bossolo.

Le cartuccie a pallottola sono riunite in pacchi di otto cartuccie ciascuno, contenute in un invoglio di cartoncino color giallo.

La Cartuccia da Salve si compone delle seguenti parti:

La *carica*, di grammi 5 di polvere;

Il *disco d'innesco*, di cartone. Porta nel centro il fulminante;

Il *bossolo*, col suo *anello* di carta. — Il fondo del bossolo è tinto di nero;

Il *fondello*.

Le cartuccie da salve sono riunite in pacchi di 10 cartuccie ciascuno, avvolte in carta turchina e legate con spago.

Scomposizione ordinaria del Moschetto.

205. Il moschetto non munito di baionetta si scompone procedendo nell'ordine seguente:

1.° Otturatore;

2.° La vite posteriore della cunetta;
3.° La vite della canna;
4.° Il ponticello;
5.° La bacchetta;
6.° Il bocchino;
7.° La fascetta;
8.° La canna colla cunetta.

Nello scomporre il moschetto da Carabiniere a cavallo, prima di levare la fascetta, si dovrà togliere la vite del porta-moschetto e togliere la fascetta col porta-moschetto.

Le rimanenti parti non tolgonsi dalla cassa.

Per togliere l'otturatore si deve armare lo spillo, e quindi, appoggiato il moschetto su di una tavola, e quando non si possa, sul ginocchio sinistro, tenendo il calcio sotto l'ascella destra, colla mano sinistra s'abbassa il ritegno a molla, e coll'altra mano si toglie l'otturatore dal canale. Appena tolto, si pone in posizione di spillo disarmato; posizione in cui dovrà sempre tenersi l'otturatore, quando è disgiunto dall'arma.

Per togliere le viti, si deve maneggiare il cacciaviti, facendolo girare nella mano destra senza levare e mettere il taglio nella testa della vite ad ogni quarto di giro o ad ogni mezzo giro, e si deve premere solo quanto è necessario per impedire, che il taglio sfugga dalla testa della vite e guasti le parti vicine. Il ponticello e la bacchetta si tolgono, il primo liberandolo dallo scudo, l'altra estraendola dal suo canale.

Per togliere il bocchino e la fascetta, se premute convenientemente le mollette s'incontra difficoltà, si farà uso del manico del cacciaviti o di un pezzo di legno e non mai di un corpo duro per batterle al di sotto. Nel fare scorrere le fascette lungo la canna si avvertirà di non urtare colle medesime contro il mirino.

Per levare la canna, tolte le viti, s'inclina il moschetto colla canna al disotto, tenendolo colla mano sinistra vicino alla fascetta e coll'altra all'impugnatura e si distacca la canna dalla cassa battendo leggermente il calciolo su di una tavola od altro oggetto. Non si batterà mai colla bocca della canna sul terreno o su altro corpo duro.

Ricomposizione ordinaria del Moschetto.

206. Per ricomporre il moschetto si terrà l'ordine inverso a quello stabilito per la scomposizione, avvertendo che:

1.° Per mettere a posto la canna sulla cunetta si tiene la cassa orizzontale impugnata colla mano sinistra allo scudo, colla destra si fa entrare la culatta nel suo incasso in modo, che il ritegno a molla entri nel suo foro e la cunetta nel suo incasso, e si serra la canna lungo l'incassatura per adattarla completamente; si pone a sito la fascetta, il bocchino, la bacchetta; si adatta il pon-

ticello, quindi si introducono la vite della canna e la vite posteriore della cunetta stringendole completamente in modo, che non presentino ostacolo ad introdurre l' otturatore.

2.° Per adattare l' otturatore sul moschetto s' arma lo spillo, quindi, appoggiato il moschetto su d' una tavola o sul ginocchio sinistro, s' introduce l' otturatore nel suo canale, tirando in basso il ritegno a molla; ciò fatto si disarma lo spillo.

Scomposizione e ricomposizione straordinaria del moschetto.

207. Nel caso eccezionalissimo, in cui la vite anteriore della cunetta, la molla del bilanciere, oppure lo scudo, il grilletto od il ritegno a molla siano talmente sucidi od irruginiti da non potersi convenientemente ripulire, se non togliendoli dall' arma, verrà eseguita la *straordinaria* scomposizione del moschetto, che consiste nel togliere, dopo effettuata la scomposizione ordinaria, la vite anteriore della cunetta, la vite da legno del guardamano, per levare lo scudo.

Tale scomposizione non potrà mai farsi, se non ordinata dal Comandante lo Squadrone per la Legione Allievi, o dal Comandante l' Arma nel Circondario per le Legioni Territoriali.

La ricomposizione delle suddette parti del moschetto si eseguisce in ordine inverso a quello della loro scomposizione.

Scomposizione dell' Otturatore.

208. Separato l'otturatore dall' Arma per iscomporlo s'impugna il cilindro colla mano sinistra, si svita colla destra il bottone, si estrae il tubetto e la spirale; quindi si toglie lo stelo, premendo coll' unghia del pollice sull' estremità della molla di scatto, onde il dente esca dal foro di scatto, avendo l'avvertenza di stendere nel tempo stesso l' indice ed il medio lungo lo stelo fino sotto il portaspillo per impedire, che questo cada a terra; si separa poscia il portaspillo dalla testa dello stelo, e si toglie lo spillo, battendo leggermente, se fa d' uopo, colla punta sopra un pezzo di legno.

Ricomposizione dell' Otturatore.

209. Introdotto lo spillo nel portaspillo, s' adatta quest' ultimo sulla testa dello stelo; quindi s' introduce nel cilindro in modo, che la molla di scatto entri nella sua scanalatura, e premendo sull'estremità della molla si fa entrare il dente nel foro di scatto, osservando che nel tempo stesso la punta dello spillo s' introduca nel foro del grano; si mette sullo stelo la spirale e quindi, introdotto il tubetto in modo, che entri nella sua scanalatura, si spinge in avanti e si arresta nella posizione di spillo armato. Ciò fatto s' avvita il bottone e poi si mette l' otturatore in posizione di spillo disarmato.

Parti del Moschetto, che non si devono mai togliere.

210. Le parti del moschetto, che non si devono mai togliere, sono il ritto dell' alzo, le mollette, il calciolo, le diverse parti del bilanciere, il ritegno a molla, il grilletto, la molla di scatto e la ghiera della baionetta.

Cambio dello spillo e del portaspillo.

211. Per cambiare lo spillo ed il portaspillo si toglie l'otturatore e si pone in posizione di spillo disarmato; s'impugna il cilindro colla mano sinistra, quindi colla destra, premendo coll'unghia del pollice sull'estremità della molla di scatto, s'estraggono dal cilindro tutte le parti dell' otturatore riunite, avendo l'avvertenza di stendere nel tempo stesso l'indice ed il medio contro lo stelo, fino sotto il portaspillo, ond'impedire che questo cada a terra, si toglie poi il portaspillo dalla testa dello stelo, e lo spillo dal portaspillo battendo leggermente, se fa d'uopo, colla punta sopra un pezzo di legno. Rimesso lo spillo nuovo sul portaspillo, se lo spillo era solamente da cambiarsi, oppure posto lo spillo usato nel portaspillo nuovo, se il portaspillo era da sostituirsi, o infine unito spillo e portaspillo nuovi, se tutti e due erano guasti, si ricompone l' otturatore, calzando il portaspillo sullo stelo, ed introducendo poscia le parti tolte nel cilindro, mentre si preme coll' unghia del pollice l' estremità della molla di scatto, e si osserva, che il dente del tubetto entri nella sua scanalatura e lo spillo nel foro del grano.

Quando, dovendo cambiare lo spillo, oppure il portaspillo, non si riesce a separarli per essersi molto stretta la rosetta di ottone attorno al gambo dello spillo stesso, si cambieranno entrambi rimettendoli poi all' armainolo, onde li separi e venga utilizzato quello de' due, che può ancora servire.

Cambio della spirale.

212. Per cambiare la spirale, lasciando l' otturatore unito all' arma, la si mette in posizione di spillo disarmato, si svita il bottone, si toglie il tubetto ed estratta la spirale guasta, si introduce la nuova sullo stelo; si ripone poscia il tubetto a sito fermandola nella posizione di spillo armato e si riavvita quindi il bottone. Ciò fatto si disarma lo spillo.

Le spirali cambiate saranno dai graduati ritirate e dichiarate fuori servizio, perchè non avvenga siano rimesse in uso in altre armi.

Cambio dello stelo.

213. Per cambiare lo stelo, si toglie l' otturatore, lo si scompone, si sostituisce lo stelo nuovo, si ricompone l'otturatore e lo si rimette poscia sull'arma.

Visite ordinarie dei Moschetti.

214. Gli Ufficiali ed i Sott'Ufficiali nelle visite che passeranno ai moschetti dei loro dipendenti, procederanno nel modo seguente:

1.° *Baionetta.* Levarla e metterla, per vedere che ciò si faccia con facilità. Verificare, che l'orifizio superiore del manico non sia stato ristretto allo scopo di aggiustare la baionetta ad una canna già molto usata.

La baionetta essendo a posto, vedere, che la ghiera non sia troppo allentata; essa deve stringere a forza il manico prima, che il dente incontri il piuolo. Quando il dente incontra il piuolo la ghiera deve essere riparata.

Impugnare la lama e scuoterla per assicurarsi, che il manico sia ben fermo alla canna.

2.° *Bacchetta.* Accertarsi, che sia bene assicurata nel canale.

Levarla per vedere, se sia diritta, appoggiare la punta sul terreno e piegarla leggermente in più sensi per assicurarsi che non abbia perduta la sua elasticità.

3.° *Canna.* Vedere, che non sia sformata, particolarmente nella bocca; non abbia ammaccature, rigature profonde ed altri difetti; che sia pulita senz'essere lucente.

Tolto l'otturatore, osservare l'anima dalla culatta alla bocca per assicurarsi, che le parti interne ed il fondo delle righe siano pulite. Assicurarsi che il mirino non sia sformato. Osservare particolarmente l'alzo: si verifica, se il ritto elevato alle diverse altezze sia fermo e non tentenni. Accertarsi, che le viti della canna e della cunetta siano bene serrate.

4.° *Grilletto.* Premere sul grilletto per vedere, se il bilanciere giuochi liberamente e con prontezza; e che, quando è premuto, il dente di sicurezza sia totalmente nascosto nel suo spacco, e che, quando invece è abbandonato, sia totalmente nascosto il dente di scatto.

5.° *Ritegno a molla.* Vedere, se funzioni a dovere.

6.° *Bocchino e fascetta.* Accertarsi, che siano bene a posto e fermi; siano puliti senz'essere lucenti; verificare il giuoco delle mollette.

7.° *Guardamano e Calciolo.* Verificare, che le viti siano ben ferme, scuotere lateralmente il ponticello per assicurarsi, che il guardamano sia ben fermo, che la sua maglietta giri con facilità ed esattezza attorno al suo dente; vedere, che siano pulite senz'essere lucenti in nessuna parte.

8.° *Cassa.* Vedere, che lungo il fusto, il risalto della fascetta, e lungo il canale della bacchetta non vi siano schegge. Osservare, che nel legno non siavi raschiatura o parte qualunque mancante.

9.° *Otturatore.* Osservare, che il dente della molla di scatto funzioni bene nella scanalatura e nel foro di scatto; che gli spigoli di esso dente e della finestra della molla non siano logori o smozzati, che quelli del dente presentino sufficiente resistenza allo scattamento, e che quelli della finestra impediscano al cilindro di girare, se non è armato lo spillo.

Osservare, che l'estremità della molla di scatto non sia piegata indentro. Vedere, che il grano sia totalmente avvitato e ben serrato sul cilindro. Fare agire il tubetto per assicurarsi, che il dente non sia logoro e sia trattenuto nella sua finestrella; che tutte le parti siano ben sensibili e leggerissimamente unte; che il bottone sia bene invitato, e che la punta dello spillo armato si vegga dall'orifizio esterno del foro del grano. Riponendo a sito l'otturatore, osservare, che scorra liberamente nel suo canale, e che il manubrio si possa abbattere completamente.

Armare lo spillo per riconoscere l'elasticità della spirale, e premendo sul grilletto, farlo scattare per assicurarsi, che lo scattamento non presenti nè troppa resistenza, nè troppa facilità, e la corsa dello spillo nello scatto si compia con rapidità e senza il minimo intoppo. (Istruzione sulle armi dei Carabinieri Reali, approvata dal Ministero della Guerra con Note del 20 aprile e 29 giugno 1870 N. 58 ed 84).

SEZIONE III — **Base d'armamento delle Legioni.**

219. Nell'intento di stabilire norme fisse pell'armamento della bassa forza delle Legioni di Carabinieri Reali il Ministero della Guerra con Nota N. 172 del 4 ottobre 1862 ha determinato, che la base dell'armamento di ciascuna di esse sia quale risulta dallo Specchio qui appresso tracciato:

SPECCHIO — **Arma a piedi.**

Grado	Armamento
Maresciallo d'alloggio Maggiore Id. Id. Capo Id. Id. Ordinario	Pistola a rotazione Spada
Maresciallo d'alloggio addetto alla fanfara Brigadiere Id. Id. Vice-Brigadiere Id. Id. Carabiniere Id. Id.	Sciabola di Cavalleria
Brigadiere Id. Scritturale Vice-Brigadiere Id. Scritturale Carabinieri Allievi	Moschetto da Carabiniere a piedi con baionetta ed assortimenti. — Pistola revolver. — Sciabola di fanteria. — I graduati Comandanti di Stazione hanno più de'Carabinieri e graduati non Comandanti N. 2 portaspilli e N. 2 steli con bottone.

Arma a cavallo.

Grado	Armamento
Maresciallo d'alloggio	Pistola-revolver Sciabola di Cavalleria

Brigadiere Trombettiere Vice-Brigadiere Id. Carabiniere Id. Id. addetto alla fanfara	Sciabola di Cavalleria
Brigadiere Vice-Brigadiere Carabiniere Allievo	Moschetto da Carabiniere R. a cavallo con baionetta ed assortimenti. — Pistola-revolver. — Sciabola di cavalleria. — I graduati Comandanti di Brigata avranno in caricamento N. 2 portaspilli e N. 2 steli con bottone.

Il numero delle armi varie da tenersi in fondo nei magazzini d'ogni Legione è prescritto dalla prefata Nota Ministeriale sia in massima circa il 5 per 100 di quelle in distribuzione presso la Legione stessa. Ad evitare però continui movimenti s'inoltreranno richieste di distribuzione d'armi solo quando il detto fondo sarà minore di 25, e richieste di versamento quando il medesimo eccederà le 150 armi.

Ogni Legione avrà inoltre una dotazione permanente di 2 *Casse d'imballo da moschetti*, 2 *da pistole*, 2 *da sciabole*, di cui si darà caricamento nella situazione delle armi e munizioni, che trasmette periodicamente all'Ufficio di revisione per la contabilità del materiale d'artiglieria.

Distribuzione gratuita degli assortimenti e foderi di baionetta.

216. I Carabinieri Reali, al pari degli altri Corpi dell'esercito, ricevono dalle Regie Sale a titolo gratuito gli assortimenti ed i foderi di baionetta occorrenti alle armi, che formare debbono il caricamento di dote, e dalle medesime Sale prelevano esclusivamente, mediante pagamento, quelli che loro occorrono in seguito per ricambi. (Nota del Ministero della Gnerra N. 129 del 22 lnglio 1863).

Assortimenti.

217. Gli assortimenti, che ogni individuo di bassa forza riceve, col moschetto, gratuitamente, sono:

N. 2 Spilli,
» 2 Spirali,
» 1 Ampollino da olio, ed una scatola di latta per la manteca,
» 1 Cacciaviti,
» 1 Manico da cacciaviti,
» 1 Turacciolo,
» 1 Estrattore a punta,
» 1 Fodero di baionetta,
» 2 Portaspilli } solo in caricamento, se graduati
» 2 steli con bottone } Comandanti di Stazione.

L'estrattore fissato con una striscia di cuoio al fianco destro della giberna,

ossia al fianco, che trovasi a destra di chi guarda la giberna dalla parte in cui essa si apre, è tenuto, quando si fa fuoco, pendente in fuori della giberna stessa; in tutte le altre circostanze l'estrattore e la relativa striscia di cuoio sono riposti nell'interno della giberna.

La spirale di ricambio della bassa forza, fatta eccezione dei graduati comandanti, è munita all'interno d'un'anima cilindrica di legno, quella invece dei graduati comandanti è tenuta avvolta al gambo dello stelo col bottone di ricambio unitamente al portaspillo. Tanto l'una quanto l'altra vanno avvolte in una pezzetta di panno leggermente unta, nella quale s'infiggono i due spilli di ricambio, e quindi l'involto così fatto si ripone nella taschetta della giberna. I brigadieri Comandanti nell'arrotolare il panno sullo stelo devono avvertire di non comprimere la molla di scatto.

L'ampollino da olio, il cacciaviti ed il manico del cacciaviti, avvolti in tela, sono riposti nello zaino o nella valigia.

Il turacciolo è sempre tenuto nella bocca della canna, quando l'arma è scarica.

218. Gli assortimenti devono essere considerati come parti integrali del moschetto, epperciò ogni qualvolta questo si distribuisce o si restituisce, vi devono andare uniti. E siccome la prima somministrazione dei medesimi viene fatta gratuitamente a senso dell'istruzione relativa 12 marzo 1855 e della Nota Ministeriale 22 luglio 1863, succitata, così resta per ciò stesso inteso, che in tutte le restituzioni d'armi saranno a totale carico dell'individuo (o della Legione) le degradazioni non solo, ma le deficienze eziandio, che si riscontreranno negli assortimenti. Le Legioni quindi nelle restituzioni hanno l'obbligo di precisare chiaramente il numero delle armi dei Carabinieri e dei graduati Comandanti di Stazione, onde potere stabilire il ragguaglio dei corrispondenti assortimenti. (Nota Ministerialo del 30 giugno 1856, N. 132).

SEZIONE IV. — **Richieste per movimenti d'armi da inoltrarsi alla Direzione Territoriale d'Artiglieria viciniore.**

219. Ogni Legione rivolge direttamente alla Direzione Territoriale d'Artiglieria più prossima al Capoluogo le richieste di distribuzione di quelle armi, di cui potesse abbisognare, e di restituzione di quelle, che le occorresse versare (Nota del Ministero della Guerra N. 78 del 29 aprile 1866).

Così le dirige, la Legione di:

Torino	alla Direzione Territoriale	d'Artiglieria di	Torino.
Cagliari	id.	id.	Firenze.
Milano	id.	id.	Piacenza.
Bologna	id.	id.	Bologna.
Firenze	id.	id.	Firenze.
Napoli	id.	id.	Napoli.
Bari	id.	id.	Ancona.

Catanzaro alla Direzione Territoriale d'Artiglieria di Messina.			
Palermo	id.	id.	Messina.
Verona	id.	id.	Verona.
La Legione-Allievi	id.	id.	Torino.

Avvertasi però, che questa facilitazione di richieste la si riferisce solo alle armi ed assortimenti componenti la dotazione d'ogni Legione, mentre le richieste per distribuzione di parti d'armi ed assortimenti di ricambio, dovranno essere ognora rivolte al Ministero della Guerra, Direzione Generale Armi Speciali. (Nota del Ministero della Guerra N. 102, 28 maggio 1866).

Affine di evitare continue e troppo frequenti domande di parti d'armi e di assortimenti di ricambio, occorrenti alle Legioni, il Ministero della Guerra con Nota del 26 luglio 1866, N. 137, prescrive di limitare la trasmissione di tali richieste trimestralmente, tranne i casi d'urgenza. Le Legioni pertanto faranno pervenire sul principio d'ogni trimestre al prefato Dicastero le richieste di parti d'armi e di assortimenti in ragione dei bisogni presunti pel trimestre stesso, procurando d'evitare, per quanto è possibile, domande di troppo eccedenti i bisogni diligentemente scandagliati.

Modello delle richieste.

220. Le richieste devono presentare tutte le indicazioni atte ad evitare equivoci. A questo scopo ed affinchè esse siano compilate dalle varie Legioni in modo uniforme, il Ministero della Guerra con Circolare del 27 giugno 1861, N. 9035, e con Nota 199 del 14 dicembre dello stesso anno prescrive di distenderle in conformità del presente Modello.

Si chiede al Ministero della Guerra (Direzione Generale delle Armi Speciali) *oppure* alla Direzione Territoriale d'Artiglieria di . . . . . . la somministranza dei seguenti oggetti.

MODELLO per gli inventarii d'Artiglieria		**NOMENCLATURA** degli Oggetti domandati	Quantità	Avvertenze

A . . . . il . . . . 18 . .

I Membri del Consiglio d'Amministrazione.

Questo Modello serve pure per la restituzione di oggetti, che eccedessero nei magazzini delle Legioni.

Richieste da trasmettersi in doppio originale.

221. Le Legioni dovranno trasmettere per doppio originale le richieste, che rivolgono alle Direzioni Territoriali d'Artiglieria ed al Ministero della Guerra, tanto per distribuzione, quanto per versamento di armi, parti d'esse ed assortimenti. Tutto indistintamente saranno firmate dai Membri del Consiglio d'Amministrazione.

Nelle richieste possono comprendersi, nei limiti fissati dalle dotazioni, tutti gli oggetti relativi all'armamento, tranne le canne, le quali non si somministrano mai fra le parti di ricambio, dovendosi considerare l'arma fuori servizio, quando la canna è essa stessa fuori servizio.

L'invio delle richieste dovrà ognora farsi o con elenco di trasmissione o con semplice attergata ad uno dei due originali delle richieste medesime, salvochè si debba accompagnare da speciali avvertenze, nel quale caso si trasmetteranno con lettera. (Circolare e Nota, di cui all'art. precedente).

SEZIONE V. — **Visita da eseguirsi nelle R. Armerie delle armi, che si spediscono alle Legioni, e che da queste si restituiscono.**

222. Il Ministero della Guerra con Note del 14 dicembre 1861 e 16 luglio 1863, N. 200 e 121, ha determinato d'assoggettare a visite regolari nell'atto della consegna le armi, che si somministrano alle Legioni, e quelle, che da esse vengono restituite.

A tale scopo verranno osservate le disposizioni seguenti:

Art. 1.° Le somministranze di armi alle Legioni si eseguiranno dalle Regie Armerie.

Art. 2.° Le consegne saranno fatte mediante visite regolari, a cui procederanno:

a) Per la parte rimettente, il Direttore od il Contabile delle Armerie, da cui si fa la distribuzione, ed un controllore delle R. Fabbriche d'armi;

b) Per la parte ricevente, un Uffiziale delegato nell'interesso della Legione, a cui si fa la distribuzione, il quale potrà farsi assistere da un Capo-armaiuolo militare.

Art. 3. — Il Direttore d'artiglieria, che riceverà la richiesta di distribuzione (o l'ordine relativo dal Ministero per le domande, che a questo vengono rivolte) farà le disposizioni da esso dipendenti, e quindi avviserà la Legione richiedente del giorno a cominciare dal quale potrà eseguirsi la distribuzione.

Art. 4. — Dietro tale avviso il Comandante della Legione delegherà l'Ufficiale, di cui all'art. 2, (che potrà essere scelto nella persona dell'Ufficiale Comandante l'Arma nella Provincia o nel Circondario, sede della Direzione di

Artiglieria o dell'Armeria) rimettendogli apposita dichiarazione del rispettivo Consiglio d'amministrazione, dalla quale risulti la delegazione in discorso, e quindi richiederà all'Autorità militare competente le facoltà di dirigerlo presso l'Armeria, dalla quale deve effettuarsi la distribuzione.

Art. 5. — Giunto nella Piazza, ove trovasi l'Armeria, l' Ufficiale delegato coll'appoggio della dichiarazione anzidetta richiederà l'assistenza del Capo-armainolo di uno de' Reggimenti della guarnigione, che dovrà essere mandato a turno ed a cura del Comando generale della Divisione militare.

Art. 6, — Allorquando per la piccola quantità delle armi da distribuirsi, o per la distanza considerevole della sede della Legione dalla Piazza, ove si eseguisce la distribuzione, riesca disagevole il disposto dall'art. 2, (il che non può avverarsi per l'Arma de'Carabinieri mercè il frazionamento degli Ufficiali nelle Provincie ed in tutti i Circondarii del Regno) potrà il Comandante della Legione invitare la Direzione d' Artiglieria a spedirgli senz' altra formalità le armi in discorso: ovvero la ecciterà a richiedere al Comando generale della Divisione militare, dal quale essa dipende, la delegazione d'un Ufficiale di uno dei Corpi stanziati nella Piazza stessa, ove trovasi l' Armeria, il quale nell'interesse della Legione richiedente proceda alla visita delle armi, che le si spediscono.

Art. 7. — Sarà stretto dovere dell'Ufficiale delegato, appartenga esso alla Legione richiedente o ad un Corpo della guarnigione, ove segue la distribuzione non solo di visitare una ad una attentamente, nell' interesse della Legione, da lui rappresentata, le armi, che per conto di questa egli deve ricevere, ma di invigilare altresì, acchè l'incassamento delle medesime si faccia colle norme e cautele prescritte e di presenziare pur anche l'apposizione dei sigilli alle casse, che le contengono.

Di tutto ciò sarà disteso apposito processo verbale firmato dalle persone intervenute alla visita, e fatto per doppio originale uno de'quali resterà presso il Contabile, e l'altro sarà ritenuto dall' Ufficiale delegato, dal quale sarà deposto presso il Consiglio d' amministrazione al suo ritorno alla Legione, od al Comando di questo trasmesso, quando egli non ne risieda al Capoluogo.

Quando l'Ufficiale delegato apparterrà ad un Corpo della guarnigione, ove ha luogo la distribuzione, il processo verbale sarà rassegnato insieme con una relazione al Comando Generale della Divisione, da cui dipende, il quale trasmetterà il processo verbale stesso alla Legione, che ha fatto la richiesta.

Art. 8. — In caso di contestazione per parte dell' Ufficiale delegato nell'interesse della Legione ricevente, ne sarà deferito il giudizio al Direttore di artiglieria, salva allo stesso Ufficiale delegato la facoltà di fare risultare le proprie operazioni nel processo verbale di visita e rimessione delle armi in questione. — In questo caso il Direttore d'Artiglieria trasmetterà copia del processo verbale al Ministero per le decisioni.

Art. 9. — Giunte le armi a destinazione, non resteranno a farsi, che le verificazioni dello stato, in cui le relative casse sono arrivate.

Art. 10. — Mediante le sovra stabilite disposizioni sarà esclusa ogni ragione di buonificazione a favore delle Legioni per detorioramenti o guasti, che fossero per risultare nelle armi loro spedite, a meno che non venga provato, che i guasti e deterioramenti suddetti debbano ascriversi ad incuria od imperizia sui trasporti, nel qual caso verranno imputati a carico di chi ha eseguito il trasporto.

E qualora i danni, che si riscontrassero, fossero imputabili a negligenza degli Ufficiali nel visitare le armi, il Ministero si riserva di prendere all'uopo quelle determinazioni, che meglio ravviserà opportune a seconda dei casi.

Art. 11. — Agli Ufficiali come sopra delegati spetterà l'indennità di via od il soprassoldo di marcia, assegnati ai loro gradi, secondochè nel trasferirsi ove deve seguire la distribuzione, debbano servirsi delle vie ordinarie o delle strade ferrate.

Art. 12. — Per i versamenti delle armi, che si restituiscono dalle Legioni si procederà del pari, prima dell'introduzione loro nelle armerie, a formali visite, da eseguirsi alla presenza del Direttore e del Contabile d'Artiglieria e dell'Ufficiale delegato nell'interesse della Legione richiedente.

La delegazione di detto Ufficiale si farà dal Comandante della Legione tosto ricevuto l'avviso dalla Direzione d'Artiglieria, cui spetta, del giorno, a cominciare dal quale potrà avere luogo il versamento, e nel modo stabilito dall'articolo 4.

Dovrà essere tenuto conto in apposito processo verbale di tutte le particolarità risultanti dalle suddette visite.

Art. 13. — Nei processi verbali di visita delle armi restituite dalle Legioni, si distingueranno le mancanze ed i guasti e le occorrenti riparazioni, che devono pesare a carico dell'Erario e quelle che devono rimanere a carico delle Legioni.

Devono pesare a carico dell'Erario quelle degradazioni, che possono considerarsi come solo effetto di lungo uso o di accidenti non imputabili alla Legione.

Saranno invece a carico delle Legioni *Categoria-Massa-Economia* (Nota del Ministero della Guerra N. 129 del 22 luglio 1863) le spese di quelle riparazioni, che vengono riconosciute essere cagionate da negligenze o non sufficiente cura di chi era incaricato della loro conservazione.

Di tutte le riparazioni da eseguirsi tanto a carico dell'Erario, che a carico delle Legioni, dovrà essere indicato il prezzo a tenore delle vigenti tariffe, le quali pure vi saranno volta per volta citate.

Art. 14. — Per le Legioni, che si trovassero colla sede del Comando in località molto lontane dalla Piazza, ove si dovrà eseguire la restituzione delle armi, si procederà in modo analogo a quello stabilito dall'art. 6, epperciò a seconda del desiderio manifestato dal Comandante della Legione richiedente, si farà la visita alle armi, che si restituiscono, senza l'intervento di verun Ufficiale delegato, oppure coll'intervento d'un Ufficiale di uno dei Corpi di presidio

nella Piazza stessa, ove trovasi l' Armeria, da delegarsi sulla domanda della Direzione d' Artiglieria dal Comando generale della Divisione, dal quale essa dipende.

Art. 15. — I processi verbali di visita delle armi restituite devono essere sottoscritti dai Controllori, dall'Ufficiale delegato della Legione restituente, o dall'Ufficiale, che la rappresenta, dal Direttore e dal Contabile d'Artiglieria, in doppio originale, uno dei quali resterà presso il Contabile, e l'altro sarà rassegnato al Direttore d'Artiglieria, il quale lo trasmetterà al Ministero nel caso, in cui vi si comprendano mancanze o guasti da addebitarsi alle Legioni restituenti.

Nel caso contrario, cioè quando i guasti e le mancanze non siano da addebitarsi alle Legioni, il Direttore d'Artiglieria riterrà presso di sè il verbale e ne darà avviso alla Legione restituente.

Art. 16. — Le armi, che si restituiscono in luoghi, ove non esistono laboratorii d'armi, verranno ricevute soltanto a numero, ed immediatamente incassate alla presenza dell'Ufficiale della Legione, che ne effettua la consegna; il quale apporrà alle casse il sigillo della Legione; fatte trasportare dette armi al più presto possibile in Piazza, ove esista laboratorio di riparazione, verrà prima riconosciuto, se sono intatti i sigilli, quindi aperte le casse alla presenza dell'Ufficiale delegato a rappresentare la Legione, si procederà tosto alla visita come all'art. 12.

Incassamento delle armi.

223. Come è detto all'art. 7 delle prescrizioni del Ministero emanate sulle visite delle armi avute in distribuzione o versate dalle Legioni, è stretto dovere dell'Ufficiale delegato d'invigilare pure, acchè l' incassamento delle medesime si faccia colle norme e cautele prescritte. È d'uopo quindi, che detto Ufficiale conosca quali regole e precauzioni si debbano seguire ed avere presenti nell'assestamento *in casse da imballo* dei moschetti, delle pistole a rotazione e delle armi bianche.

Incassamento dei moschetti.

224. Pel trasporto dei moschetti da Carabiniere si usano *Casse da imballo per moschetti* internamente larghe m. 0. 44, alte 0. 48 e lunghe 1. 15.

Ogni cassa contiene 24 moschetti, disposti su tre strati orizzontali di 8 moschetti cadauno.

Ogni strato di moschetti posa su due tasselli (pezzi di legno commessi a rottura) di legno, perpendicolari alla lunghezza della cassa; sullo strato superiore sono pure disposti due tasselli.

Sono perciò necessari otto tasselli per cassa, quattro verso ogni testa. Le forme dei tasselli e le loro dimensioni sono rappresentate da assicelle lunghe

m. 0. 44 a denti, i cui intervalli superiori sono di 0.^{m} 039 di profondità e di 0.^{m} 030 circa gli inferiori.

Per tenere fermi i tasselli nella cassa vi hanno due scanalature per ciascun fianco. Ciascuna è formata con due listelli verticali inchiodati contro i fianchi. Le scanalature opposte si corrispondono perfettamente.

Per tenere fermi i moschetti lateralmente si conficcano delle assicelle verticali fra i calci e le canne dei moschetti d'uno stesso strato. Le stesse assicelle servono per tre strati, essendo lunghe quanto è alta la cassa. Essendovi 7 intervalli per testa, fra i calci e le canne, sono necessarie 14 assicelle per cassa; la loro grossezza varia fra i millimetri 7 a 10. La cassa vuota pesa 45 chilogrammi, con 24 moschetti 146 chilogrammi.

225. Per assestare i moschetti nelle casse d'imballo bisogna procedere nel modo seguente:

1.° Ungere bene tutte le parti in ferro, principalmente la canna. — Disarmare lo spillo;

2.° Togliere la baionetta, introdurla nel fodero ed attaccarla sotto alla cassa del moschetto dalla parte della bacchetta con due pezzi di spago, fissati prima al braccio della baionetta e a metà circa del puntale, e poi avvolti con due, o tre giri al moschetto all'altezza del nasello del tubetto e dietro a 4 centimetri del bocchino. Il manico della baionetta in basso, il fodero al lato sinistro del ponticello e contro la cassa, la punta rivolta verso la bocca;

3.° Preparati così i moschetti, disporre ad ogni testa della cassa un tassello inferiore in mezzo alle scanalature corrispondenti. I pieni di un tassello devono corrispondere agli intagli dell'altro, lo sbieco superiore deve essere inclinato verso la testa più vicina;

4.° Allogare due moschetti, uno contro ciascun piano della cassa; i due calci in direzione opposta; la canna volta in su; l'estremità della canna posta nell'intaglio di un tassello; l'impugnatura sul piano dell'altro tassello.

Allogare gli altri sei moschetti dello strato in egual modo, gli uni contro gli altri, alternando i calci colle canne e facendo posare l'estremità delle canne negli intagli d'un tassello e le impugnature sopra i pieni del tassello opposto;

5.° Allogare un tassello intermedio per parte con gli intagli per le impugnature a cavallo delle medesime e con i pieni sopra le canne;

6.° Allogare un secondo strato di moschetti, colle stesse avvertenze indicate precedentemente. I moschetti di questo strato devono corrispondere esattamente a quello dello strato inferiore ed essere posti nella stessa direzione;

7.° Conficcare le assicelle frammezzo ai calci ed alle estremità delle canne, contro le teste della cassa, sette assicelle per testa. Usare le più sottili o le più grosse; secondo la convenienza per ben serrare tutti i moschetti senza spostarli lateralmente;

8.° Allogare un secondo tassello intermedio per parte e poi un terzo strato di 8 moschetti, come ai capoversi 4° e 5°;

9.° Allogare un tassello superiore per parte, come i tasselli intermedii;

avvertire, che il piano superiore dei due tasselli sia un poco sporgente al di sopra dei fianchi della cassa, onde il coperchio forzi contro e tenga ben ferme le armi nell'interno;

10.° Fatto un pacco delle parti di ricambio, cioè steli, spirali, spilli, portaspilli colle loro rosette di ottone, legarlo ad una assicella al disopra dei moschetti dello strato superiore;

11.° Chiudere la cassa e fissare il coperchio inchiodato con 14 punte di Parigi, lunghe, a testa grossa, quattro per fianco e tre per ogni testa.

226. Quando si dovessero spedire moschetti senza il fodero di baionetta, non si farà la legatura verso la metà del puntale, ma si assicurerà la punta introducendola nella maglietta della fascetta attenendosi in tutto il resto a quanto si prescrive per l'imballaggio colla baionetta munita di fodero.

227. Nell'imballaggio delle armi, che si restituiscono dalle Legioni, o si vogliono fare trasportare ai Comandi di Provincia e Circondario, può valere l'opera d'un sott'Ufficiale istruito in materia, il quale può dirigere più Carabinieri sebbene non conoscitori delle norme or ora svolte. Due Carabinieri possono incassare 72 moschetti in un'ora, riempire cioè tre casse, se i moschetti sono già unti e le baionette legate alle armi.

228. Mancando casse da imballare moschetti con tasselli, si possono usare casse d'imballo ordinarie, assestandovi dentro i moschetti con paglia per tenerli fermi a sito e riparati dagli urti.

Si preparano i moschetti ungendo bene tutte le parti in ferro e levando la baionetta come per l'imballatura delle casse a tasselli, s'avviluppa con una treccia di paglia torta l'otturatore e la cassa, fissandone l'estremità entro il ponticello; con altra treccia simile avvolgere il bocchino, fermandone l'estremità tra la canna e la bacchetta; fermare la baionetta nel modo sopra indicato, facendo però girare lo spago sulle fasciature di paglia. Quindi si fa un buono strato di paglia sul fondo con i fili in direzione della lunghezza della cassa e si mettono due cuscinetti di paglia torta, grossa m. 0. 15, in traverso allo strato, di cui uno corrisponda in vicinanza del bocchino e l'altro sotto l'impugnatura del moschetto. Su questi cuscinetti si dispone uno strato di moschetti, preparati colle canne al disopra e con i calci e le bocche alternati.

Su questo strato si mettono altri cuscini di paglia, che corrispondono agli inferiori, e si fa un secondo strato di moschetti.

Se la cassa è bastantemente grande, si può mettere un terzo strato; se non basta l'altezza sua, i moschetti dell'ultimo strato si mettono in minore numero, volti col manubrio in su e ben coperti di paglia. — Introdurre sempre della paglia sciolta fra le fascette, le canne, i calci e fra i diversi strati.

In qualunque modo però si faccia il 3.° strato, si copre di paglia in modo che il coperchio forzi contro le armi, dopo avere introdotto fra i vani il pacco di parti di ricambio de' moschetti stessi.

Non si avvilupperanno mai le armi con carta, a meno che sia ben unta, giacchè attira l'umidità molto più della paglia.

Non si deve usare fieno invece di paglia.

Incassamento delle pistole a rotazione.

229. Nel trasporto dei revolver non si hanno casse d'imballo apposite, ma vengono collocati in casse d'imballo ordinarie di diverse dimensioni. Le più capaci ne contengono fino a 100, ed il loro peso in tal caso è di chilogrammi 130 circa.

Ciascuna pistola, dopo unte le parti in ferro, viene avviluppata entro carta, disposta sul fondo della cassa in modo, che vi s'adagi sul fianco, ed interponendo fra l'una e l'altra della stoppa o della carta sminuzzata. Compiuto il primo strato, si colloca un fondo mobile su di esso, affinchè il peso delle armi poste superiormente non graviti troppo sulle inferiori, e si dispone un nuovo strato, come si operò pel primo. Egualmente si praticherà pei nuovi strati sino ad empire la cassa.

Quando restasse dello spazio fra l'ultimo strato ed il coperchio, quello si dovrà colmare con truccioli (nastri di legno), carta od altre sotanze a ciò convenienti.

Incassamento delle armi bianche.

230. Pel trasporto delle sciabole da cavalleria si usano *casse d'imballo da sciabole da cavalleria*, larghe internamente metri 0. 45, alte 0. 475 e lunghe 1. 26.

Ogni cassa contiene 32 sciabole disposte su quattro strati orizzontali, di 8 sciabole ciascuno. Sono però necessarii 10 tasselli per cassa, 5 cioè verso ogni testa.

La cassa vuota pesa chilogrammi 45, e 116 con 32 sciabole.

Per assestare le sciabole nelle casse d'imballo bisogna:

1.° Ungere la lama, rimetterla nel fodero, ungere il fodero e le parti in ferro dell'impugnatura;

2.° Collocare i tasselli inferiori e quindi formare il primo strato con 8 sciabole alternate la parte più grossa del fodero nell'incavo maggiore un poco al dissotto della prima fascetta, e la cresta nell'incavo opposto;

3.° Disporre gli altri tre strati nel modo stesso e chiudere l'ultimo con tasselli della parte superiore.

Le sciabole da cavalleria, quando si manchi di casse con tasselli, o le sciabole da Carabinieri a piedi, si mettono in casse ordinarie aventi dimensioni convenienti, in numero circa di 40 le prime e non più di 100 le seconde.

Le armi essendo bene spalmate, si dispongono in più strati uguali, alternandoli in ogni strato per modo, che non si tocchino, i vuoti fra le armi d'uno stesso strato sono riempiti con paglia bene stipata. Ogni strato di armi posa su di uno strato di paglia disposto perpendicolarmente alla direzione delle armi. Sull'ultimo strato di armi se ne mette uno di paglia in modo da forzare il coperchio.

Trasporto delle armi dalle Fabbriche alle Legioni richiedenti.

231. Il Direttore d'Artiglieria, che riceve richiesta (od ordine Ministeriale) di somministrazione d'armi, parti di esse ed assortimenti, e quando questa debba effettuarsi ad una distanza non maggiore di 6 chilometri dal magazzino di distribuzione, avvisa direttamente la Legione del luogo, giorno e dell'ora, in cui la medesima potrà essere effettuata.

La Legione delega l'ufficiale per la visita e per il ricevimento delle armi e provvede al trasporto delle medesime con quei mezzi, che ravviserà più economici e convenienti.

Allorchè la Legione richiedente trovasi ad una distanza maggiore di 6 chilometri dal luogo della distribuzione, spetta alla Direzione d'Artiglieria di provvedere allo invio degli oggetti col mezzo dell'Impresa dei trasporti, la quale è in pari tempo solidariamente risponsabile della quantità e qualità degli oggetti che spedisce e del loro conveniente imballaggio.

Le Direzioni d'Artiglieria, che spediscono armi, devono provvedere le occorrenti casse d'imballo, le quali s'intendono distribuite definitivamente e sono quindi prese in caricamento dalle Legioni riceventi.

Queste casse saranno poi a cura delle Legioni versate alla prima favorevole occasione a qualche Direzione territoriale d'Artiglieria od a quella d'una fabbrica d'armi, come torna loro più comodo (Regolamento di Contabilità parte 2ª).

Registro delle spedizioni e lettere di vettura.

232. Le casse d'armi prima di consegnarle all'Impresa dei trasporti, ed essere messe in condotta, vengono pesate:

I pesamenti sono registrati sopra un' apposito Registro Modello N.° 1, qui annesso.

Questo Registro trovasi diviso in tre parti, di cui la prima s'intitola Matrice, la seconda Lettera di Vettura e la terza Controlettera di Vettura.

La Direzione d'Artiglieria o quella della fabbrica d'armi, incaricata della spedizione delle casse, appena ordinata questa, trasmetterà col primo corriere la Controlettera alla Legione, che ha richiesto le armi od assortimenti.

Arrivate le casse, e riscontrate del numero, peso e contenuto indicati nella controlettera, l'Uffiziale d'Amministrazione firma la lettera di vettura, di cui va munito l'impresario che avrà eseguito il trasporto, e gliela restituisce subito colla dichiarazione di ricevuta. Poscia registrerà la controlettera di vettura sull'apposito registro Modello N. 2, pure qui annesso, e la restituisce alla prefata Direzione mittente, trascrivendoci esattamente le dichiarazioni ed osservazioni fatte sulla relativa lettera di vettura. (Note del Ministero della Guerra N.ri 58 e 94 del 16 Aprile ed 8 giugno 1864.)

233. Ogni qualvolta sono alle Legioni preannunciate spedizioni di armi con

controlettere di vettura, nel caso di non arrivo delle medesime a destinazione fra giorni 10 dopo il termine indicato nelle dette controlettere, i Comandi Legionarii richiedenti dovranno senz' altra remora darne avviso alla Direzione territoriale d' Artiglieria speditrice, onde porla in grado di ripetere verso chi di ragione. (Nota del Ministero della Guerra N.° 107 del 13 luglio 1862.

Spedizioni d'armi dalla sede delle Legioni ai Comandi dipendenti ed alle Direzioni d'Artiglieria.

234. Sopra ogni cassa, che contiene armi da spedirsi ai Comandi dell'Arma nelle Provincie e nei Circondari od alle Direzioni territoriali d' artiglieria, si dovrà segnare il numero e la qualità delle armi incassate.

Le casse sono caricate sui veicoli col coperchio all' insù e coperte con coltroni o meglio ancora con tela incerata.

In generale, tutte le Legioni hanno un rispettivo Impresario incaricato, in forza di contratto stipulato per appalto, de' trasporti di armi ed altri effetti, diretti ai singoli Comandi dipendenti.

Nel caso di spedizione di armi, od altro, ai Comandi di Provincia, di Circondario o di Sezione, l'Ufficiale d' Amministrazione pesa le casse ed i colli, li registra sulla Matricola del Registro delle spedizioni, Mod. N.° 1, rilascia la lettera di vettura all' Impresario, e spedisce la controlettera all' ufficio, a cui la spedizione è diretta.

L' Ufficiale, o chi per esso, che riceve le casse ed i colli ora citati, ne verifica la quantità, il peso ed il contenuto, e quando il tutto risulti conforme alle indicazioni della controlettera, che preventivamente gli sarà pervenuta, firma in attestato di ricevuta la lettera che immediatamente consegna all' Impresario od a chi lo rappresenti, e pure debitamente vidimata ritorna all'Ufficiale d'Amministrazione la controlettera di vettura.

235. Quando la spedizione d' armi avesse a fare capo ad un luogo fuori del perimetro della Legione, e l' Impresario speciale de' trasporti, che a questa occorrono nel raggio della sua giurisdizione, non creda incaricarsene, sarà d'uopo in tal caso rivolgersi all' Impresa generale dei trasporti militari dati in appalto dal Ministero della Guerra. A tal fine l' Ufficiale di Amministrazione sottoscriverà la lettera di vettura, e dopo averla fatta rivestire della vidimazione dell' Ufficio d' Intendenza Militare da tenere luogo d'ordine di condotta, la rimetterà all' Impresa od a chi la rappresenta (in quelle città, ove esiste un Ufficio d' Intendenza) per l' effettuazione del trasporto.

Sulle lettere di vettura si dovrà indicare anche il Circondario, nel quale è situato il Comune, in cui deve essere eseguita la consegna delle armi od oggetti militari. (Nota del Ministero della Guerra N. 37 del 15 marzo 1863).

236. Per determinare il tempo, entro cui dovranno effettuarsi i trasporti, si avranno presenti le esigenze del servizio, l' entità dei trasporti, la natura e condizione delle strade ed i mezzi, che ragionevolmente si possono rinvenire

MODELLO N.° 1.
Art XIII del Capitolato
pell'impresa del Trasporti
del 16 Novembre 1864.

N.° 507 d'ordine

A *addì* *187*

UFFICIO di

In *Circondario di*

PARTE PRIMA

MATRICE

N.

In condotta del (a) *impresario dei trasporti militari, si spediscono da quest' Ufficio all'indirizzo* (b) *a* (c) *Circondario di gl'infradesignati effetti per essere consegnati fra il termine di giorni decorrendi giusta il tenore degli art.* XV e LVIII *del Capitolato: quali ricevendo ben condizionati e del giusto loro peso, ne rilascierà ricevuta a favore di detta impresa, perchè possa percevere il pagamento di detto trasporto a termini della sua sottomissione.*

Numero dei Colli	Designazione delle Merci ed Oggetti	Peso dei Colli		
		Miria-grammi	Chilo-grammi	Etto-grammi
	A riportarsi . . .			

(a) Indicare il Nome ed il Prenome.
(b) » il Corpo, l'Ufficio o Stabilimento Militare.
(c) » il luogo della destinazione.

MODELLO N. 1.
Art. XIII del Capitolato
pell'Impresa dei Trasporti
del 16 Novembre 1864

UFFICIO di

In *Circondar*

PART

LETTERA

N.

In condotta del (a)
militari, si spediscono da q
a (c) *Circondario di*
essere consegnati fra il ter
giusta il tenore degli ar
quali ricevendo ben condi
ne rilascierà ricevuta a fa
possa percevere il pagamen
mini della sua sottomissi

Numero dei Colli	Designazione dell

addì 187

CONDA

ETTURA

impresario dei trasporti
Ufficio all'indirizzo (b)
l'infradesignati effetti per
di giorni decorrendi
e LVIII del Capitolato:
ti e del giusto loro peso,
di detta impresa, perchè
detto trasporto a ter-

	Peso dei Colli		
rci ed Oggetti	Miria-grammi	Chilo-grammi	Etto-grammi
iportarsi . . .			

MODELLO N. 1.
Art. XIII del Capitolato
pell'Impresa dei Trasporti
del 16 Novembre 1864

A addì 187

UFFICIO di

In *Circondario di*

PARTE TERZA

CONTROLETTERA DI VETTURA
N.

In condotta del (a) *impresario dei trasporti militari, si spediscono da quest'Ufficio all'indirizzo* (b) *a* (c) *Circondario di gl'infradesignati effetti per essere consegnati fra il termine di giorni decorrendi giusta il tenore degli art.* XV e LVIII *del Capitolato: quali ricevendo ben condizionati e del giusto loro peso, ne rilascierà riceruta a favore di detta impresa, perchè possa percevere il pagamento di detto trasporto a termini della sua sottomissione.*

Numero dei Colli	Designazione delle Merci ed Oggetti	Peso dei Colli		
		Miria-grammi	Chilo-grammi	Etto-grammi
	A riportarsi . . .			

N. d'ordine		DATA della Controlettera di vettura	LUOGO da dove venne spedita	NOME di chi ha firmata la Controlettera	Numero dei Colli	DESIGNAZIONE DELLE MERCI ED OGGETTI	PESO DEI COLLI		
del Registro	della Controlettera						Miriagrammi	Chilogrammi	Ettogrammi
						Totale . .			
						NB. In questo spazio verranno trascritte le annotazioni di ricevuta, dichiarazioni ed osservazioni della parte ricevente che saranno state fatte sulla lettera di vettura.			

dall'Impresa; avvertendo, che, ove s'avessero a traspostare con carri e cavalli, casse o colli eccedenti il peso di miriagrammi mille, vuole essere dato il preavviso di un giorno per ogni mille miriagrammi: nei casi di difficoltà aventi causa da circostanze straordinarie e notorie, potrà aversi equo riguardo all'Impresa.

SEZIONE VI. — **Norme contabili circa l'armamento.**

236. Le armi esistenti presso le Legioni sono assunte in caricamento dal rispettivo Consiglio d'amministrazione nell'atto, che rilascia ricevuta alla Direzione d'Artiglieria, e date in iscarimento sotto la data, in cui viene firmato il verbale di versamento.

Nessuna diminuzione al caricamento è ammessa e tenuta per valida, se non è autenticamente giustificata.

Le eccedenze, che si rinvenissero a seguito a ricognizioni od ispezioni, sono proprietà dello Stato ed aumentano il caricamento del Consiglio amministrativo.

Le deficienze non possono compensarsi colle eccedenze rinvenute, spettando al Ministero di emanare determinazioni in proposito a seconda dei casi.

Il valore delle armi esportate dai disertori va a carico della massa individuale.

Giornale delle introduzioni e dei versamenti d'armi.

237. Pel conteggio delle armi si tengono dalle Legioni due distinti giornali, conformi all'annesso modello N. 28; di cui uno per le introduzioni e l'altro per i versamenti. L'intavolazione di questi giornali ha luogo al principio d'ogni semestre, ed alla fine di questo si chiudono, se ne forma il riepilogo nell'apposita colonna, e vengono quindi firmati dal Consiglio d'Amministrazione, al quale corre l'obbligo di verificarne l'esattezza, e spedirli, per copia, all'Ufficio di Revisione per la contabilità del materiale d'artiglieria, a cui si rassegna, unito alle copie dei giornali stessi, un prospetto indicante l'effettivo della bassa forza al 1° luglio od al 1° gennaio d'ogni anno, distinta per gradi a seconda della tabella di formazione.

Risponsabilità del Consiglio e degli Ufficiali e Sott'Ufficiali circa le armi in caricamento.

238. Il Consiglio è risponsabile verso il Governo delle armi, che ha in caricamento sul relativo giornale. Però esso affida la custodia delle medesime al suo Relatore e questi all'Ufficiale d'Amministrazione, costituendosi il primo verso il Consiglio, ed il secondo verso il Relatore solidariamente responsabili.

I Comandanti di Provincia, di Circondario e gli Aiutanti Maggiori sono

Modello N.° 28. N.° 622 d'ordine.

(1)

Consiglio di Amministrazione

GIORNALE (2) nel (3) 187

AVVERTENZE

§ 1. I Consigli devono tenere due giornali distinti, uno delle introduzioni, l'altro dei versamenti, per ognuna delle specie di robe del governo qui appresso indicate:
 a) oggetti di corredo;
 b) oggetti di armamento e buffetterie;
 c) carreggio e suoi accessori e bardatura;
 d) oggetti di servizio generale delle truppe.

§ 2. I giornali relativi alle robe di cui agli alinea *b)*, *c)* e *d)* del § precedente sono intavolati al principio d'ogni semestre; quelli che comprendono i movimenti delle robe contemplate all'alinea *a)* al principio d'ogni trimestre.

§ 3. Nella prima colonna si indica la data dell'ordine di caricamento o di scaricamento, che deve concordare precisamente con quella sotto la quale la parte ricevente rilascia quitanza alla parte mittente, cosicchè un oggetto qualunque risulti dai giornali assunto in caricamento dalla parte ricevente nel giorno medesimo in cui se ne dà scarico la parte mittente.

§ 4. Nella colonna 2ª s'indicherà, per le introduzioni, da chi si sono ricevuti gli oggetti; per i versamenti a chi vennero rimesse le robe. Per i movimenti nei quali non è interessata alcun'altra amministrazione come sarebbero, ad esempio, quelli derivanti da esportazioni fatte dai disertori, da cambi di nomenclatura, da modificazioni di tariffe, da perdite per casi di forza maggiore, e simili, s'indicherà nella colonna 2ª il motivo che dà luogo all'aumento od alla diminuzione, citando, quando occorra, la disposizione superiore, il processo verbale, il § del regolamento o quell'altra disposizione qualsiasi che giustifichi il movimento. Citandosi verbali, dispacci, ecc., dovrà unirsene copia autentica, quando l'Ufficio di revisione non ne abbia già ricevuta preventiva comunicazione.

§ 5. Le colonne 3ª, 4ª, 5ª e 6ª sono rispettivamente destinate alla indicazione del servizio, della categoria, della suddivisione e del numero d'ordine categorico sotto cui trovasi classificato ciascun oggetto a seconda dell'estratto di regolamento per gli inventari del materiale di artiglieria o del regolamento per gli inventari del materiale appartenente ai servizi generali dell'amministrazione della guerra.

§ 6. Trattandosi di oggetti non ancora classificati si descriveranno col nome d'uso indicando a piedi della facciata, mediante richiamo, *« non appare sul modello d'inventario »*.

§ 7. Nella colonna 7ª, prima d'inscrivere le robe indicate da ciascuna richiesta, si segnerà il numero d'ordine di caricamento o di scaricamento attribuito alla richiesta medesima.

§ 8. La colonna 8ª contiene l'indicazione della unità di misura, colla quale vuol essere conteggiato l'oggetto: nella colonna 9ª s'inscrive il quantitativo degli oggetti ricevuti o versati in base all'unità di misura per ciascuno di essi stabilita.

§ 9. La colonna 10ª indica il prezzo dell'unità di misura desunto dai modelli per gli inventari o dalle tariffe.

§ 10. La colonna 11ª rappresenta il prodotto delle caselle 9ª e 10ª.

§ 11. La colonna 12ª è destinata a rappresentare l'insieme dei quantitativi di ciascun oggetto che abbia data occasione di carico o di scarico durante il semestre o trimestre.

§ 12. La colonna 13ª è formata dal prodotto dei quantitativi portati a colonna 12ª per il prezzo parziale segnato a colonna 10ª.

§ 13. Le colonne 10ª, 11ª e 13ª saranno riempite solamente per gli oggetti indicati all'alinea *a)* del § 1° e lasciate in bianco per gli altri.

§ 14. I Corpi spediranno al termine del semestre copia dei giornali relativi agli oggetti indicati agli alinea *b)* e *c)* del § 1° delle presenti avvertenze all'ufficio di revisione per la contabilità del materiale d'artiglieria ed una copia di quelli descritti all'alinea *d)* all'ufficio di revisione per la contabilità dei Corpi. Siffatte copie saranno firmate dal Consiglio.

(1) Reggimento o Corpo.
(2) Delle introduzioni o versamenti avvenuti.
(3) Trimestre o semestre.

inoltre risponsabili verso il Consiglio delle armi e relativi assortimenti in distribuzione alla bassa forza posta sotto i loro ordini immediati. Di qui ne emerge la necessità di frequenti visite e minute ispezioni.

I Sott'Uffiziali Comandanti sono pure risponsabili dell'armamento de' loro dipendenti in licenza o ricoverati negli Stabilimenti sanitarii, oppure rinchiusi in sala di disciplina, e degli steli e portaspilli avuti in caricamento.

Registro delle armi in caricamento.

239. Presso ogni Legione è stabilito un Registro delle armi in caricamento del qui unito Modello N. 29, che è rinnovato ogni anno trasportando sul nuovo le rimanenze risultanti da quella dell'anno scaduto.

Stabilita l'intavolazione del registro nuovo, il Consiglio di amministrazione n'invierà nna copia all'nfficio di Revisione per la contabilità del materiale d'artiglieria.

Siffatta trasmissione deve avere luogo entro il mese di febbraio di ciascun anno.

I Consigli d'Amministrazione non possono inscrivere i movimeuti semestrali su questo registro, nè stabilire le nnove rimanenze, senza che dall'ufficio di Revisione siano stati verificati ed approvati i relativi giornali.

Mancanze d'armi per causa di forza maggiore ed autorizzazione di scaricamento.

240. Nessuna perdita, consnmazione od avaria delle armi per cause di forza maggiore è ammessa, se non sia constatata nelle forme e nei modi designati in appresso.

Si ritengono casi di forza maggiore i seguenti, cioè:

1.° I reati contro la proprietà costituenti grassazioni, e furti qualificati stabiliti dal codice penale Comune, ovvero dal Codice penale militare;

2.° Gli incendii;

3.° Le inondazioni e sommersioni;

4.° Gli affondamenti di edificii;

5.° Le prese e distruzioui fatte dal nemico;

6.° Le distrnzioni ed abbandoni in caso di guerra.

Nei casi di forza maggiore, previsti dal n. 1.°, quando vi siano sospetti di furto il Comandante di Stazione, di Sezione, di Circondario o Provincia o di Legione (secondo il lnogo o magazzeno derubato) deve richiedere l'antorità gindiziaria competente, la quale compila il relativo processo verbale rilasciandone copia autentica da trasmettersi al Ministero, Direzione Generale Armi Speciali.

I casi di forza maggiore, di cui ai nnmeri 2.°, 3.°, 4.° e 5.°, devono sempre essere comprovati da nna dichiarazione del Comandante della Piazza (Distretto Militare o Presidio) o di chi ne fa le veci, ed in mancanza di esso, delle autorità Municipali o giudiziarie dietro richiesta del graduato od ufficiale rispon-

sabile delle armi o parti di esse abbruciate, sommerse od in qualsiasi delle suddette contingenze distrutte o smarrite.

I casi di forza maggiore, di cui al n. 6.°, sono comprovati da una dichiarazione del Comandante di divisione, o del Comandante del distaccamento per le frazioni di truppa, che operano isolatamente.

Ad ogni evenienza del caso, chi ne è risponsabile, deve immediatamente riferire al superiore diretto le mancanze, perdite, consumazioni, avarie, ecc., riconosciute, somministrandogli nel tempo stesso quelle prove e quelli indizii, che avesse potuto procurarsi.

Ricevendo siffatte relazioni, il Superiore ora citato od il Consiglio amministrativo constata le mancanze, richiedendo alle autorità competenti la necessaria dichiarazione od il processo verbale, secondo i casi sopra specificati.

Le mancanze poi ed avarie prodotte in tali casi sono constatate da processi verbali compilati dai militari presenti all'infortunio od al fatto determinante la causa di forza maggiore.

I verbali non possono servire di titolo a scaricamento, se evidentemente non dimostrano, che le mancanze od avarie non sono imputabili a negligenza, difetto di cure o di previdenza per parte di chi era preposto a tal servizio o dei suoi dipendenti.

Questi processi verbali servono di documento al Presidente del Consiglio per dare l'ordine di scaricamento senza che occorra preventiva autorizzazione dal Ministero o dall'Ufficio di Revisione, e devono unirsi alla richiesta relativa di distribuzione; una copia de' medesimi vuole pure unirsi al giornale dei versamenti, che si spedisce semestralmente all'ufficio di Revisione (Regolamento di Contabilità dell'Esercito).

SEZIONE VII. — **Munizioni assegnate alla Bassa Forza.**

241. Le Legioni de' Carabinieri Reali, al pari di qualsiasi Corpo dell'Esercito, ricevono munizioni da guerra a titolo di dotazione permanente e d'assegno annuo.

La dotazione permanente di munizioni da guerra è costituita dalle cartucce a pallottola, che ogni individuo di bassa forza deve ritenere presso di sè ed in perfetta condizione di servizio. Dessa venne stabilita quale appare dal presente specchio:

Indicazione del Grado	CARTUCCE A PALLOTTOLA			
	Ordinaria		**Da Pistole a rotazione**	
	In tempo di pace	In tempo di guerra	In tempo di pace	In tempo di guerra
Maresciallo d'Alloggio	—	—	36	36
Brigadiere, Vice-Brigadiere e Carabiniere.	64	64	36	36
Allievo Carabiniere	32	32	—	—

ENTO

ASSORTIMENTI ED ACCESSORJ D'ARMI									CARTUCCE				CASSE da imballo per				
							Pei soli Comand di Staz.°		a pallottola per								
Spirali	Ampollini da olio	Cacciaviti	Manici di cacciaviti	Turaccioli da fucili	Estrattori a punta	Foderi di bajonetta	Porta spilli	Steli con bottone	Moschetti	Pistole a rotazione	da salve	da esercitazione	Moschetti	Pistole	Sciabole	Cartucce	Scattole vuote da cartucce
544	570	576	589	599	600	608	537	576 bis	302	37	271	298	590	584	583	41	223
»	»	»	»	»	»	»	»	»	7.a	»	»	»	6.a	»	»	7.a	7.a

AMENTO

SORTIMENTI ED ACCESSORJ D' ARMI											CARTUCCE					CASSE						
							pei soll Comand. di Staz.				a pallottola per					da imballo per						
Spirali	Ampollini da olio	Cacciaviti	Manici di cacciaviti	Turaccioli da fucili	Estrattori a punta	Foderi di bajonetta	Porta spilli	Steli con bottone			Moschetti	Pistole a rotazione	da salve	da esercitazione		Moschetti	Pistole	Sciabole	Cartucce		Scatole vuote da cartucce	
544	570	576	580	599	600	608	537	576 bis			362	37	271	288		580	581	583	41		223	
»	»	»	»	»	»	»	»	»			7.a	»	»	»		6.a	»	»	7.a		7.a	

242. In tempo di pace spettano ogni anno a titolo d'assegno per la istruzione:

1.° Ad ogni Brigadiere, Vice-Brigadiere e Carabiniere d'ambo le armi cartucce a pallottola N. 32;

2.° Ad ogni Allievo Carabiniere cartucce a pallottola N. 72; cartucce a polvere da salve N.° 50, e cartucce da esercitazione senza polvere N.° 1.

La cartnccia da salve consta di cinque grammi di polvere con controbossolo applicato esternamente alla sua parte posteriore in modo analogo a quanto viene praticato per le cartucce a pallottola.

Questa cartuccia deve adoperarsi nelle esercitazioni a fuoco, prima di eseguire il tiro al bersaglio.

La cartuccia da esercitazione è di legno, sarà in caricamento presso ogni Comandante di Stazione, e verrà impiegata, quando occorre, nell'istruzione teorica sulla scuola di puntamento e di tiro. (Nota del Ministero della Guerra N.° 102 del 12 maggio 1871).

Nella quantità di cartucce a pallottola, assegnata all' Arma s'intenderanno comprese solo le cartucce necessarie pel tiro dei moschetti. Ravvisandosi però il bisogno di eseguire il tiro al bersaglio colle pistole a rotazione, le Legioni ne faranno oggetto di speciale domanda. (Regolamento di Contabilità per l' Esercito, avvertenza N.° 2 all'allegato B).

243. Il quantitativo totale delle munizioni, che spetta a ciascuna Legione a titolo d'assegno annno, si determina prendendo per base la forza effettiva della Legione, non compresi gli Ufficiali Superiori, quale risulta dalla situazione della forza della Legione stessa, dimostrata per gradi o posizioni, Modello N.° 7, quadro B, al 1° aprile d'ogni anno, coll'avvertenza di comprendervi non solo gli individui, che giusta la base d'armamento fanno uso d'arma da fnoco portatile, ma quelli ancora di qnalsiasi grado od impiego, che a tenore della base stessa non ne devono essere armati.

Una copia della situazione predetta, firmata dai Comandanti di Legione, sarà spedita all'Ufficio di Revisione per la contabilità del materiale d'artiglieria non più tardi della prima quindicina dell'aprile stesso.

Coll'assegno annuo le Legioni provvedono:

1.° All'istrnzione del tiro al bersaglio;

2.° Alle ordinarie esercitazioni a fnoco;

3.° Ai servizii da farsi coll'arma carica;

4.° Al rimpiazzo delle munizioni della dotazione permanente consnmate in servizio;

5.° Al rimpiazzo delle mnnizioni della dotazione stessa smarrite per incuria od esportate dai disertori.

Qualora, per circostanze straordinarie, una Legione abbia consumato un qnantitativo tale di munizioni della sua dotazione permanente, che il rimpiazzarle con quelle dello assegno annuo possa riuscire di danno all' istruzione, il Comandante la medesima ne riferirà al Ministero (Direzione generale d' artiglieria e genio) per quelle speciali disposizioni, che saranno del caso.

Alloraquando una Legione non ritirò nel corso dell'anno l'intiero quantitativo di munizioni da guerra corrispondenti all'assegno annuo, non le si terrà conto nell'anno susseguente delle munizioni prelevate in meno.

Da chi ricevono le Legioni ed a chi versano le munizioni.

244. Le Legioni ricevono, in tempo di pace, dai magazzini d'artiglieria le munizioni da guerra di qualsiasi specie, di cui abbisognano, e versano nei medesimi le cartucce veramente eccedenti ed in fondo tale, che non sia prudente conservare presso gli speciali loro depositi.

Nei magazzini d'artiglieria versano pure le casse d'imballo e le scatole di latta da pistole a rotazione, allorquando non sono più necessarie per la conservazione delle munizioni esistenti presso di loro.

I drappelli in guerra prelevano le munizioni loro occorrenti dalle batterie; dai parchi e dai magazzini d'artiglieria; come tornerà più comodo, e versano nei parchi e nei magazzini ora detti i recipienti, di cui non abbiamo più a valersi.

Modo col quale si distribuiscono dall'artiglieria le munizioni alle Legioni.

245. Le cartucce a pallottola per moschetti a retrocarica si distribuiscono dall'artiglieria già munite di contro bossolo ed in pacchi formanti un apposito involglio di cartoncino ben suggellato; ogni pacco contiene otto cartucce; gli involgli sono di colore giallognolo.

Le cartucce a pallottola per pistole a rotazione si distribuiscono sciolte.

Le cartucce a polvere (da salve) che sono esternamente avvolte in pacchi di carta turchina, si distribuiscono in pacchi di 10 cartucce ciascuno.

Le cartucce d'esercitazione di legno si provvedono dalle Legioni sul modello Ministeriale.

Nelle distribuzioni fatte dai magazzini d'artiglieria le Legioni ricevono i pacchi di cartucce per moschetti allogati in casse d'imballo, e le cartucce a pallottola da pistole a rotazione in ispeciali scatole di latta.

Dove debbono collocarsi le munizioni nelle Caserme.

246. Le munizioni da guerra, che le Legioni ritengono, e che non sono in distribuzione presso gli individui, devono tenersi allogate nelle casse d'imballo o scatole, e custodirsi in locali delle rispettive Caserme, per quanto è possibile asciutti, ventilati e scelti in modo, che occorrendo un disastro improvviso le conseguenze ne siano, per quanto è dato, limitate.

Devesi inoltre avere presente, che, mentre le munizioni, che ogni militare di bassa forza tiene nel suo zaino o nella sua valigia, non possono mai essere causa di gravi disastri, sia giacchè non potrebbero scoppiare tutte assieme, ma

solo successivamente zaino per zaino, sia perchè, ad eccezione della Legione-Allievi, gli individui trovansi tutti in camere separate, o pochi riuniti nello stesso locale, il vero pericolo sta nel deposito delle munizioni presso le sedi delle Legioni. Non sarà per ciò mai troppa la vigilanza a questo riguardo, ed una delle migliori cautele da aversi sarà quella di ridurre tale deposito al minore quantitativo di munizioni possibile, richiedendo e ritirando dai magazzini d'artiglieria, solo a misura del bisogno, le munizioni, ancorchè si debbano per tal modo ripetere frequentemente le richieste.

Le sole munizioni da guerra, costitnenti la dotazione permanente, devono rimanere nelle mani del Sott'Ufficiale e Carabiniere.

Risponsabilità della Conservazione delle munizioni.

247. I Comandanti di Legione rispondono della buona conservazione delle munizioni da guerra prese in caricamento dai relativi Consigli Amministrativi.

Alla loro volta sono risponsabili verso i Comandanti di Legione:

1.° I Comandanti le Provincie ed i Circondarii per la conservazione delle munizioni in distribuzione presso gli individui da loro dipendenti;

2.° Gli Aiutanti Maggiori pelle munizioni, che trovansi nei magazzeni delle Legioni e presso gli individui dei rispettivi Stati Maggiori.

Il Ministero della Guerra poi terrà risponsabili particolarmente i Comandanti di Legione di qualunque disastro avvenga per l'inosservanza delle prescrizioni nel precedente articolo accennate.

Cartucce da impiegarsi nelle scuole di tiro.

248. Affinchè le munizioni costituenti la dotazione permanente si trovino sempre in perfetta condizione di servizio, le Legioni devono preferibilmente valersene ogni anno nella scuola di tiro, surrogandole nella dotazione con quelle, che ricevono dai magazzini d'artiglieria a titolo d'assegno annuo.

Per non deteriorare le cartucce coll'uso dell'estrattore, quando occorra scaricare il moschetto, si farà sempre uso della bacchetta.

Divieto alle Legioni di eseguire operazioni sulle cartucce. Provvedimenti relativi.

249. Può avvenire che dai magazzini di artiglieria vengano distribuiti pacchi contenenti, invece di 8, N. 10 cartucce a pallottola per fucili a retrocarica o sfornite di controbossolo. In tali casi, prima di consegnarle alla bassaforza, verranno per cura dell'Ufficiale d'amministrazione o dell'Aiutante Maggiore ridotte a pacchi di 8 cartucce e munite del controbossolo, il quale sarà pervenuto sciolto dai predetti magazzini. Eccettuate queste operazioni, è vietato in modo assoluto di eseguire attorno alle cartucce a pallottola o da salve per moschetti qualsiasi lavoro, avente per iscopo di ripararle o modificare l'impacchettamento, senza prima averne riportata l'autorizzazione Ministeriale.

È del pari in modo assoluto vietato procedere per qualsiasi motivo al disfacimento delle cartucce a pal'ottola e da salve per moschetti avariate, che esistano presso le Legioni.

Le cartucce, che nell'eseguire le operazioni sopra menzionate si troveranno in men buone condizioni di conservazione, quelle che adoperate per qualche tempo coll'arma carica si saranno deteriorate, le cartucce infine, sia a pallottola che da salve per moschetti, che per qualsiasi motivo od in qualunque circostanza si riconosceranno menomamente danneggiate, dovranno dai Comandanti di Legione, di Provincia e Circondarii o Sezioni d'Ufficiali essere scartate, riunite al magazzeno Legionale e versate alla Direzione territoriale d'artiglieria od al Comando locale di quest'Arma.

Avvertasi però, che tali cartucce deteriorate, quando esistessero presso un Comando di Provincia o Circondario, ove non siavi Direzione d'artiglieria, non si dovranno incassare e spedire al capoluogo di Legione nello stato di riconosciuta avaria o deterioramento; ma esse si distruggeranno a cura dell'Ufficiale comandante l'Arma in quella od in questo, immergendole nell'acqua per rendere la polvere inesplosibile, ed estrarre poi le sole pallottole di piombo da inviarsi al Magazzino Legionale e versarsi poscia all'artiglieria nel modo ed alle epoche consuete. Siffatta operazione dovrà eseguirsi in locale isolato ed aperto, e sopra un limitato numero di cartucce alla volta.

Avvertenze sulle cartucce in distribuzione presso gli individui di bassa-forza.

250. I pacchi di cartucce a pallottola, che sono in distribuzione, qual dotazione permanente, presso gli individui di bassa forza, devono avere sovra una delle loro faccie maggiori improntato il bollo della Legione e scritto a penna in modo chiaro il numero di matricola dell'individuo, che li tiene in consegna.

I pacchi sono da ogni individuo collocati, in tempo di pace, nel suo zaino, se dell'arma a piedi, e nella sua valigia, se dell'arma a cavallo; in tempo di guerra parte nella giberna e parte nello zaino o nella valigia. — In qualsiasi circostanza di servizio il Sott'Ufficiale e Carabiniere devono avere un pacco di cartuccie a pallottola per moschetto, sciolto nella giberna.

I pacchi di cartuccie a pallottola per moschetti si apriranno tirando con forza lo spago sporgente dai medesimi verso uno dei due angoli dell'invoglio sprovvisti di spago. Se quest'operazione si fa con un po' d'attenzione gli invogli possono nuovamente servire all'impacchettamento di quelle cartucce somministrate dall'artiglieria in pacchi di 10 o sfornite di controbossolo.

Le cartucce a pallottola da pistole a rotazione si collocano sciolte nella giberna, od avvolte in pacchi nello zaino o nella valigia a seconda delle speciali esigenze del servizio.

I pacchi di cartucce e le cartucce sciolte devono essere in ogni circostanza ben assicurate, sia nella giberna, che nello zaino, con carta, stoppa e stracci in modo tale da impedire ogni sbattimento.

Richieste di Munizioni.

251. Le richieste per somministrazione di munizioni da guerra devono essere conformi all'annesso Modello N. 1, e similmente a quelle d'armamento si dirigono dai Comandanti di Legione alle viciniori Direzioni territoriali d'artiglieria, od ai Comandi locali dell'Arma stessa incaricati; a seconda del riparto stabilito dal Ministero, di distribuire le munizioni alle Legioni richiedenti.

Modello N. 1.

Annesso sull'istruzione sul servizio delle munizioni da guerra

Carabinieri Reali - Legione

Si richiede (1) *delle seguenti munizioni da guerra.*

Categoria	N. d'ordine di Categoria	NOMENCLATURA degli OGGETTI	Unità di MISURA	Quantità	Avvertenze

(1) La *somministrazione* od il *versamento*.

Il presente modello sarà stampato su carta protocollo a mano di cent. 30 a 32 di altezza e di 20 a 21 di larghezza.

252. I Comandi locali d'artiglieria sono:

Nel perimetro	della	Legione		Torino	Bard, Exilles, Fenestrelle, Casale, Spezia, Savona e Ventimiglia.
»	»	»	»	Cagliari	Cagliari e Sassari.
»	»	»	»	Milano	Milano, Pavia, Brescia, Rocca d'Anfo e Pizzighettone.
»	»	»	»	Bologna	Parma, Modena.
»	»	»	»	Firenze	Siena, Orbetello, Livorno, Portoferrajo, Perugia e Civitavecchia.
»	»	»	»	Napoli	Gaeta, Napoli e Salerno.
»	»	»	»	Bari	Bari, Foggia, Campobasso, Lecce, Brindisi ed Aquila.
»	»	»	»	Catanzaro	Monteleone, Reggio e Potenza.
»	»	»	»	Palermo	Palermo, Girgenti, Siracusa, Augusta e Milazzo.
»	»	»	»	Verona	Mantova, Legnago, Peschiera, Treviso, Chioggia e Palmanova.

253. I Comandanti i Drapelli Carabinieri in Guerra compilano le richieste di munizioni, e le rivolgono al Comandante d'Artiglieria della Divisione attiva, a cui appartengono. Possono anche in casi eccezionali richiedere le munizioni, di cui abbisognano, ai Comandanti delle batterie e dei parchi d'artiglieria più prossimi.

Distribuzione e versamento di munizioni.

254. Le munizioni da guerra sono ritirate o spedite dai magazzini d'artiglieria colle stesse norme stabilite per la distribuzione delle armi.

255. La spedizione può avere luogo o per via ordinaria o per strada ferrata. Qualsiasi spedizione deve essere accompagnata da una scorta preferibilmente d'artiglieria.

La forza di questa scorta si determina in tempo di pace e nelle circostanze ordinarie in modo da avere tanti individui, quanti sono i carri, più due. Quando trattisi di trasporti eseguiti ad impresa, o con mezzi di requisizione, sarà necessario di avere alcuni uomini in più, sia pel servizio di sentinella, che per mantenere all'obbedienza i conducenti.

La scorta d'un convoglio, in ferrovia, si comporrà d'un Sott'Ufficiale di artiglieria, avendo in aiuto uno o due Carabinieri, secondochè trattisi d'un solo o di più vagoni di polveri.

I carri di polveri eviteranno, quanto è possibile, di transitare per luoghi abitati e, dovendo pernottare, s'arresteranno fuori de' caseggiati, e saranno custoditi da un uomo della scorta, oppure da una Guardia di soldati di linea, quando

s' abbia l'opportunità di richiederla (Nota del Ministro della Guerra N.° 110 del 13 settembre 1868).

256. Dai magazzini d'artiglieria si distribuiscono definitivamente alle Legioni le casse d' imballo, i sacchetti di tela e le scatole di latta, nelle quali devono essere collocate le munizioni per essere poi restitnite nelle occasioni di versamento.

257. Le richieste pei versamenti di munizioni si rivolgeranno pure alle Direzioni d'Artiglieria, e su di esse si dovranno comprendere le casse d'imballo e le scatole di latta, in cui le munizioni trovansi allogate.

Le cartuccie, che le Legioni versano nei magazzini di artiglieria sono sempre considerate come da racconciare, epperciò i guasti, che nelle medesime si potessero rinvenire non saranno mai addebitati alle Legioni, purchè i pacchi siano completi e debitamente formati. Le cartucce sciolte saranno ricevute dall'artiglieria come polvere, piombo in pallottole, ecc. ecc.

L'importo delle riparazioni occorrenti ai recipienti versati dalle Legioni, quando non sia imputabile all'impresa trasporti, andrà sempre a carico della Legione rimettente, e le Direzioni di Artiglieria lo comprenderanno sugli specchi trimestrali delle somme da ricuperare.

Munizioni smarrite, esportate dai disertori o consumate in più dell'assegno.

258. Il valore delle munizioni e dei loro recipienti esportati dai disertori viene addebitato alla massa individuale dei medesimi. Lo stesso dicasi di quelle smarrite per incuria degli individui di bassa forza, che le tenevano in consegna.

Tanto queste perdite, quanto gli smarrimenti non avvenuti per causa di forza maggiore debitamente comprovata, come pure il valore delle munizioni consumate in più dell'assegno annuo senza un giustificato motivo, formano oggetto di addebito da imputarsi alle Legioni per cura dell'ufficio di revisione per la contabilità di artiglieria. Qualora le munizioni smarrite od esportate dai disertori venissero poi ricuperate, se ne dovrà, a cura dell'Ufficio stesso, buonificare l'importo alle Legioni medesime.

Rendiconto delle munizioni.

259. Tutte le Legioni devono trasmettere, nel mese di gennaio d'ogni anno, direttamente all'Ufficio di Revisione per la contabilità del materiale d'Artiglieria, un rendiconto generale, conforme all'annesso Modello N. 2, indicante i movimenti e le consumazioni di munizioni e dei recipienti dei medesimi, che ebbero luogo nell'anno precedente.

Entro il mese di luglio di ciascun anno le Legioni invieranno inoltre all'Ufficio predetto, valendosi dello stesso modello prescritto per il rendiconto, una dimostrazione, dalla quale risultino tutti i movimenti di munizioni e di reci-

pienti avvenuti nel primo semestre fra le Legioni ed i magazzini d'artiglieria, o fra Legione e Legione, poichè è autorizzata la cessione reciproca di munizioni, quando vi concorre il mutuo consenso.

Nella compilazione del rendiconto e della dimostrazione si seguiranno le norme indicate dalle avvertenze stampate in fronte al relativo Mod. N. 2.

Sì l'uno che l'altra sono compilati e firmati dai Comandanti di Legione, ai quali i Comandi di Provincia procureranno le indicazioni necessarie e che hanno tratto alle munizioni in distribuzione presso di loro.

Movimento giornaliero delle munizioni.

260. Il movimento giornaliero delle munizioni da guerra è in ciascuna Legione accertato dal Registro Mod. N. 19, quì unito, sul quale le variazioni si anno sotto la responsabilità del solo Aiutante Maggiore, senza che più occorra di farvi apporre nelle rispettive colonne la firma di chi effettuò la distribuzione o ricevette le munizioni. (Regolamento di Contabilità in Materia, Circolare N. 969 dell'11 marzo 1871, Nota A).

SEZIONE VIII. — **Provvista di cavalli, di oggetti del corredo, di calzatura e bardatura pella bassa forza de' Carabinieri Reali.**

261. Fatta astrazione dell'armamento e delle munizioni da guerra, somministrati al Corpo per cura ed a spese del Governo, ogni Legione provvede per via d'appalti alla fornitura dei cavalli e delle materie, di cui consta il corredo dei militari di bassa forza, alla confezione del vestiario, della calzatura, e degli oggetti di biancheria e buffetteria, ne anticipa l'importo dell'incetta e della fattura, valendosi dei fondi della massa, a cui gli oggetti provvisti si riferiscono e si rimborsa addebitando alla massa individuale dei Sott' Ufficiali, Vice Brigadieri e Carabinieri il prezzo degli animali e degli effetti a ciascuno d'essi distribuiti.

262. I Signori Comandanti di Provincia e di Circondario sono autorizzati a stipulare contratti speciali pella fornitura e per le riparazioni degli stivaletti e stivali.

263. Ne consegue da ciò, che il valore dei cavalli e dei capi di corredo varia a seconda dei singoli contratti d'ogni Legione, essendo impossibile stabilire un'unica tariffa per tutto il Corpo, perchè i quadrupedi, le stoffe, le tele ed i corami acquistano o perdono del loro prezzo in proporzione della maggiore o minore distanza dei luoghi d'esportazione a quelli d'importazione, sedi dei Comandi Legionali, ed in proporzione eziandio della carezza della mano d'opera, per quanto riflette la confezione degli oggetti d'arredo militare.

Notisi ancora, che nelle Legioni Meridionali ed in quella di Sardegna sono distribuiti cavalli indigeni Italiani e dell'Isola, valutati molto meno di quelli provenienti dalla Germania o Normandia, che si dispensano alla Cavalleria delle altre Legioni.

MODELLO N. 2.

Annesso all'Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra.

(1)

RENDICONTO DELLE MUNIZIONI DA GUERRA

per l'anno 18

AVVERTENZE

§ 1. Il presente rendiconto è destinato a dimostrare:

a) il fondo di munizioni da guerra esistente presso i Corpi al principio d'ogni anno;

b) gli aumenti e le diminuzioni avvenute lungo l'anno;

c) l'impiego delle munizioni consumate;

d) gli addebiti da imputarsi ai Corpi per le munizioni consumate in più dell'assegno stabilito.

§ 2. Nella redazione di questo rendiconto si stabilirà in primo luogo la rimanenza delle munizioni esistenti al primo giorno di ciascun anno; a questa rimanenza si aggiungeranno successivamente i singoli aumenti, seguendo l'ordine progressivo delle date sotto le quali sono avvenuti, e formandone il totale, comprendendovi eziandio le rimanenze.

§ 3. Si inscriveranno in seguito le diminuzioni coll'ordine medesimo d'inscrizione indicato al § precedente e formandone eziandio il totale.

§ 4. Sottraendo quindi dal totale degli aumenti, comprese le rimanenze, il totale delle diminuzioni, si verrà a stabilire la rimanenza al primo giorno dell'anno successivo.

§ 5. Nella prima colonna del presente rendiconto si inscriveranno i numeri d'ordine dei successivi movimenti, avvertendo di assegnare un numero speciale per gli aumenti, ed uno per le diminuzioni.

§ 6. Nella colonna seconda s'indicherà la data del movimento, avvertendo che quando trattisi di aumenti o di diminuzioni che interessano altre amministrazioni, la data del movimento deve concordare precisamente con quella apposta alla quitanza rilasciata dalla parte ricevente.

§ 7. Nella terza colonna verrà indicata la direzione d'artiglieria, il parco, il Corpo, ecc., da cui si sono ricevute od a cui si sono versate o cedute le munizioni, oppure il motivo che dà luogo all'aumento od alla diminuzione, citando sempre, quando ne sia il caso, l'ordine superiore, il processo verbale o qualsiasi altro documento che abbia promosso il movimento e lo giustifichi, ed unendone copia autentica al rendiconto stesso.

(1) Reggimento o Corpo.

§ 8. Nelle successive colonne saranno inscritti i quantitativi delle diverse specie di munizioni esistenti presso il Corpo, a seconda delle nomenclature e del numero d'ordine di categoria per ciascuno di esse stabilito dall'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria

§ 9. Nell'ultima colonna si inscriveranno quelle osservazioni speciali che i Corpi ravviseranno opportune per meglio specificare i movimenti, o che valgono a giustificare i maggiori consumi, le perdite, le avarie, ecc.

§ 10. Dopo aver indicate, nel modo fin qui detto, le rimanenze, gli aumenti e le diminuzioni, i Corpi dovranno stabilire il parallelo fra gli assegni e le consumazioni, e i susseguenti addebiti da imputarsi ai Corpi stessi.

§ 11. Nello stabilire il parallelo di cui sopra i Corpi cominceranno dal dimostrare l'assegno annuo ordinario al quale hanno diritto in base al disposto dalla presente istruzione. Dopo l'assegno ordinario si descriveranno gli assegni speciali o meglio gli aumenti all'assegno ordinario che nel corso dell'anno sieno loro stati accordati, citando la disposizione che li concede ed unendone copia autentica al rendiconto.

§ 12. Le munizioni versate ai magazzini d'artiglieria, quelle cedute ad altri Corpi o distrutte per casi di forza maggiore, od in qualunque altro modo perdute per cause non imputabili ad incuria e debitamente comprovate oppure adoperate in servizi estranei a quelli che sono indicati al § 7 della presente istruzione, saranno considerate come aumenti all'assegno ed inscritte immediatamente dopo, avendo cura di specificare ben chiaramente i motivi che giustificano siffatte perdite o consumazioni.

§ 13. Formato il totale che comprenda l'assegno ordinario, gli assegni speciali, le munizioni versate, o perdute, od adoperate in altri servizi, come è detto al § precedente, si metterà a confronto col totale delle diminuzioni e se ne stabiliranno le differenze.

§ 14. Tutte le munizioni che dal confronto predetto risultassero consumate in più sono a carico del Corpo ed egli stesso dovrà stabilire l'ammontare dello addebito in base ai prezzi fissati dalle vigenti tariffe da imputarsi a carico della massa del Corpo.

§ 15 Questo rendiconto firmato dal comandante del Corpo a piedi del parallelo sarà trasmesso all'ufficio di revisione per la contabilità del materiale d'artiglieria entro il mese di gennaio d'ogni anno.

§ 16. Nel mese di luglio di ciascun anno i Corpi trasmetteranno all'ufficio predetto valendosi del modello stesso prescritto per il rendiconto, una dimostrazione della quale risultino tutti i movimenti di munizioni avvenuti fra i Corpi e i magazzini d'artiglieria, o fra Corpo e Corpo, senza comprendervi nè le consumazioni, nè le perdite, nè qualunque altro movimento in cui non sia interessata un'altra amministrazione. Rimane inteso che gli aumenti e le diminuzioni contemplate sulla dimostrazione semestrale dovranno, ciò non ostante comprendersi nel rendiconto annuale.

Il presente modello sarà delineato a penna su carta protocollo.

Numero d'ordine delle introduzioni e dei versamenti.	DATA	INDICAZIONE DEL MOVIMENTO
		Aumenti.
		Diminuzioni.

Prezzo dei cavalli.

263. I cavalli provenienti dall'Hannover, dal Mecklembourg, dalla Danimarca, dalla Boemia o dalla Normandia vengono generalmente distribuiti al prezzo di lire 800 ad 850, mentre quelli indigeni Italiani o di razza Sarda si somministrano ai Sott'Ufficiali e Carabinieri ad un prezzo, che oscilla fra le lire 600 e 700.

Tariffa degli oggetti di bardatura.

264. La bardatura dei cavalli, la buffetteria, al pari di tutti gli altri capi del corredo, sono di spettanza assoluta dell'individuo, il quale è per conseguenza tenuto a pagarli del proprio coi fondi della massa individuale.

I Consigli d'amministrazione hanno l'obbligo di chiedere al Ministero della Guerra, Direzione Generale dei Servizii Amministrativi, i campioni di tutte le parti della bardatura e quelli di tutti i capi del corredo. Le qualità e dimensioni dei campioni approvate dallo stesso ora citato Dicastero, dovranno scrupolosamente essere osservate, affinchè gli uomini delle 11 Legioni abbiano i cavalli uniformemente bardati e vestano perfettamente la medesima montura. (Nota del Ministero N. 73 del 28 aprile 1871).

Detti campioni, muniti del bollo a secco del Ministero prelodato, saranno gelosamente custoditi nei magazzini Legionali, ed estratti soltanto nelle circostanze d'introduzioni d'effetti per istabilirne il confronto, e respingere quelli di questi ultimi, che non corrispondono in modo assolnto alla sostanza, alle buone qualità ed alle dimensioni dell'ordinanza, vale a dire dei rispettivi campioni.

265. Fatta la media dei prezzi, sotto i quali vengono in tutte le Legioni distribuiti gli oggetti di bardatura, se ne inferisce la seguente tariffa.

Corpo di sella	Lire	40	60
Pettorale	»	2	90
Cinghia doppia	»	2	60
Sopra cinghia	»	3	65
Staffe	»	4	10
Staffili	»	3	20
Briglia	»	5	20
Morso	»	4	10
Groppiera	»	1	60
Filetto d'uniforme	»	3	25
Filetto abbeveratoio con redini	»	4	20
Cavezza	»	4	40
Fonde	»	5	75
Gualdrappa per Maresciallo d'alloggio	»	36	40

Modello N. 19.

§ 357 del Regol.

Legione

REGISTRO

delle distribuzioni e consumazioni delle munizioni da guerra

Gualdrappa per Brigadiere e Carabiniere	Lire	17	20
Cappelletti per Maresciallo d' Alloggi	»	12	00
Cappelletti per Brigadiere e Carabiniere	»	7	80
Gallone per gualdrappa per Maresciallo al metro	»	2	85
Gallone per gualdrappa per Brigadiere e Carabiniere al metro	»	0	70
Valigia per Maresciallo d' Alloggio	»	12	00
Valigia per Brigadiere e Carabiniere	»	9	90
Cuscinetto per la Valigia	»	1	85
Coreggie per mantelle (N. 4.)	»	3	15
Porta moschetto di ferro	»	1	65
Porta ferri	»	1	50
Musetta completa	»	7	10

Tariffa Media degli oggetti di Vestiario.

266. Vestito di grande montura	Lire	29	50
Vestito di piccola montura	»	29	00
Pantaloni di fanteria con bande	»	21	95
Pantaloni di Cavalleria con bande	»	23	70
Pantaloni di panno bigio con bande	»	18	00
Giubba di fatica	»	15	50
Mantellina	»	59	00
Mantello	»	94	50
Cappello	»	7	30
Granata per cappello	»	1	35
Cappietto per cappello	»	3	15
Bordo per cappello	»	2	30
Coccarda per cappello	»	0	30
Incerata per cappello	»	0	85
Pennacchio con astuccio di latta	»	5	20
Cappello completo	»	20	65
Berretto	»	2	30
Granata per berretto	»	1	50
Bande di fanteria	»	1	25
Bande di cavalleria	»	2	05
Panno scarlatto per mantelli	»	10	00
Custodia per la mantellina	»	1	00
Fermaglio d'argento per mantellina e mantello	»	4	70
Alamari di grande montura	»	5	50
Alamari di piccola montura	»	2	75
Granata per vestito od abito	»	1	90
Dragona per Maresciallo d'Alloggio	»	8	35
Dragona per Brigadiere	»	4	70

Dragona per Carabiniere	Lire	1	90
Guanti di pelle scamosciata al paio	»	1	30
Cravatta	»	0	85
Stivaletti di fanteria	»	8	50
Stivaletti di cavalleria	»	13	60
Speroni al pajo	»	2	05
Galloni per Brigadiere al paio	»	3	85
Galloni per Vice Brigadiere al paio	»	2	75
Gallone per Appuntato	»	2	60
Spalline senza frangie per Sott'Ufficiale e Carabiniere	»	12	45
Cordoncini per spalline da Maresciallo	»	7	45
Cordoncini per spalline da Brigadiere	»	5	40
Frangie per Maresciallo al paio	»	14	50
Frangie per Brigadiere al paio	»	10	00
Frangie per Carabiniere al paio	»	0	85
Cordelline per Maresciallo	»	27	70
Cordelline per Brigadiere	»	27	00
Cordelline per Carabiniere	»	1	70
Puntali per le cordelline	»	4	70
Piastra per Maresciallo	»	3	50
Piastra per Brigadiere e Carabiniere	»	4	70
Rosetta di sciabola	»	0	20
Granata per giberna	»	0	30

Tariffa media degli oggetti di biancheria.

267. Ogni Carabiniere, Vice Brigadiere e Sott' Ufficiale deve avere almeno tre camicie di tela lino, due paia di mutande, due panciotti di lana, calze e pezzuole onde avvolgere il piede, ed un numero sufficiente di fazzoletti da naso, non che nn farsetto a maglia.

Le camicie, le mutande, i farsetti a maglia ed i panciotti vengono distribuiti dai magazzini delle Legioni ai prezzi sotto indicati, rappresentanti la media dedotta dalle tariffe stabilite dalle singole Amministrazioni.

Camicia	Lire	4	40
Mutande di basino	»	2	60
Farsetto di lana a maglia	»	6	50
Panciotto di lana	»	1	95

Tariffa media degli oggetti di cuoio.

268. Zaino	Lire	9	80
Cinturino di fanteria	»	3	70
Bandoliera per giberna	»	3	85

Cinturino per Maresciallo a cavallo	Lire	2	00
Cinturino per Brigadiere, Vice Brigadiere e Carab. a cavallo	»	2	60
Giberna per Maresciallo d' Alloggio	»	14	50
Giberna per Brigadiere, V. Brigadiere e Carab. d'ambo le armi.	»	3	50
Correggia porta-moschetto	»	0	85
Bretella per moschetto	»	1	20
Fondina portatile per pistola a rotazione	»	1	90

Tariffa media del portafoglio e dei ferri di sicurezza.

269. Per riporre pieghi d' Ufficio, contenenti ordini o disposizioni urgenti di servizio, il foglio decadale di servizio giornaliero, paghe e simili, ad ogni Stazione l' Amministrazione della Legione somministra un portafoglio. E per assicurare poi i malandrini dichiarati in arresto dispensa ad ogni individuo a spese del Ministero dell' Interno due pollici (anelli di ferro), una manetta, un lucchetto per manetta, ed a ciascuna Stazione due catene, di cui una lunga e l' altra corta. Questi oggetti non sono che in caricamento presso le Stazioni, ed i componenti le medesime. Epperciò quelle devono avere cura del portafoglio e delle catene e risponderne presso il Consiglio d' Amministrazione, e gli uomini sono tenuti, venendo licenziati dal servizio militare, alla restituzione degli altri dei ferri predetti. E siccome in caso di incuria e colpevole deterioramento di tali oggetti, oppure di smarrimento non giustificato da forza maggiore, gli individui sono in obbligo di risarcirne i danni all'Amministrazione Legionale od al prefato Dicastero, è bene così, che ognuno ne conosca l' approssimativo ammontare.

Portafoglio	Lire	3	75
Pollici.	»	2	60
Catena lunga	»	1	70
Catena corta	»	0	55
Manetta	»	2	90
Lucchetto per manetta	»	1	20

SEZIONE IX. — **Durata degli effetti di Vestiario.**

270. Come a freno di troppo frequenti richieste di vestiario, come ad appello alla cura del corredo ed alla tutela della massa individuale venne prescritto, che gli effetti militari distribuiti dai Magazzini Legionali ai Sott'Ufficiali, Vice Brigadieri e Carabinieri, dietro pagamento, non si possano, meno in circostanze eccezionali, sostituire con altri prelevamenti, se prima non abbiano percorso un dato termine d' uso, come appare dal presente Specchio, adottato dall' antica Amministrazione Generale del Corpo, e tradizionalmente messo in vigore e pubblicato annualmente sulla Tariffa del Corredo per cura del Relatore d' ogni Legione.

Specchio della durata degli effetti di Vestiario.

	Anni	Mesi
271. Abito di grande montura	6	—
Vestito di piccola Montura	1	6
Mantellina con fermaglio e coperta	8	—
Mantello col panno scarlatto e fermaglio	8	—
Giubba di fatica	3	—
Pantaloni di fanteria con bande	1	—
Pantaloni di Cavalleria di panno turchino con bande	1	—
» » » bigio »	1	6
Cappello completo senza pennacchio	1	6
Pennacchio	4	—
Stivaletti di fanteria	—	6
Stivaletti di cavalleria	—	6
Zaino	8	—
Sella completa	8	—
Gualdrappa e cappelletti	4	—
Oggetti separati di bardatura o selleria	4	—
Berretti di fatica	2	—
Camicie e mutande	1	—
Farsetto di lana a maglia	1	6

Taglie d'oggetti di Vestiario.

272. Gli oggetti di vestiario della bassa forza vengono confezionati per cura dell'Amministrazione Legionale, introitati nei rispettivi magazzini, e distribuiti ai militari a misura che ne fanno domanda. Ma pel loro frazionamento in Stazioni distanti dai magazzini, e per non distoglierli dalle loro attribuzioni, importando di non moverli dai loro posti per le volute misurazioni ogni volta che abbisognano di vestiario, si è determinato di fare costrurre gli effetti relativi su variate dimensioni ed in modo che le Amministrazioni siano sempre provviste di abiti, pantaloni, mantelline e mantelli adatti alle diverse corporature e stature dei militari, che ne abbisognano.

Per gli abiti ed i pantaloni si hanno 12 taglie distinte, 2 per le mantelline e tre per i mantelli.

I cappelli sono tutti di una taglia, vale a dire alti davanti centimetri 14, di dietro 18, larghi alle punte 8 $^1/_2$ e queste distanti 42 fra loro.

Taglie degli abiti o vestiti.

Numero delle Taglie	Indicazione delle Taglie	VESTITI						Colletto	
		Lunghezza del busto	Busto a falde	Lunghezza della rivolte	Lunghezza delle maniche	Cintura	Larghezza al petto	Lunghezza	Altezza
		Cent.	Cent.	Cent.	Cent.	Cent.	Cent.	Cent.	Cent.
1	Straordinaria	49	103	5	72	52	56	46	5
2	Straordinaria sottile	48	101	5	71	43	51	43	5
3	Lunga	47	99	5	71	44	50	44	5
4	Lunga sottile	47	99	5	70	41	48	42	5
5	1.ª Grossa	47	99	5	70	49	53	45	5
6	2.ª Grossa	45	95	5	66	46	50	44	5
7	1.ª Ordinaria	46	97	5	66	43	49	43	5
8	Media Ordinaria	45	95	5	65	40	48	42	5
9	2.ª Ordinaria	44	93	5	64	39	47	42	5
10	1.ª Sottile	45	95	5	65	38	46	41	5
11	Media Sottile	45	94	5	64	37	45	40	5
12	2.ª Sottile	44	93	5	63	36	45	40	5

Taglia dei pantaloni.

Numero delle Taglie	Indicazione delle Taglie	PANTALONI			LARGHEZZA delle BANDE	
		Lunghezza non compresa la cintura	Lunghezza dalla forcatura alle estremità	Cintura	di fanteria	di cavalleria
		Cent.	Cent.	Cent.	Cent.	Cent.
1	Straordinaria	119	92	51	35	25
2	Straordinaria sottile	117	92	42	35	25
3	Lunga	115	88	43	35	25
4	Lunga sottile	114	88	40	35	25
5	1.ª Grossa	113	86	48	35	25
6	2.ª Grossa	109	83	45	35	25
7	1.ª Ordinaria	112	86	42	35	25
8	Media Ordinaria	108	83	39	35	25
9	2.ª Ordinaria	106	80	38	35	25
10	1.ª Sottile	110	85	37	35	25
11	Media sottile	109	84	36	35	25
12	2.ª Sottile	105	80	35	35	25

Taglie delle mantelline e dei mantelli.

Numero delle Taglie	Indicazione delle Taglie	MANTELLINE			MANTELLI			
		Lunghezza non compreso il colletto	Lunghezza del colletto	Altezza del colletto	Lunghezza non compreso il colletto	Altezza del bavaro	Lunghezza del colletto	Altezza del colletto
1	Lunga	115	60	13	135	38	60	13
2	1.ª Ordinaria.	109	60	13	130	38	60	13
3	2.ª Ordinaria.	—	—	—	126	38	60	13

SEZIONE X. — **Richiesta e distribuzione dei capi di corredo.**

273. Al Carabiniere nuovo ammesso nel Corpo vengono distribuiti gli oggetti dell'intiero corredo direttamente dal Magazzino Legionale. In seguito poi i Comandanti di Circondario chiederanno mensilmente all'Amministrazione della rispettiva Legione gli effetti di vestiario, che possono occorrere ai Sott'Ufficiali e Carabinieri del loro Comando, servendosi dello stato conforme al qui annesso modollo N. 70, non senza inscrivere tali oggetti su d'un registro uguale al modello 34 coll'ommissione della colonna N. 2.

La domanda degli effetti si farà soltanto secondo i rigorosi bisogni degli individui, a tal che la durata degli effetti medesimi percorrere debba il periodo stabilito dallo specchio tracciato nell'articolo 271, salvo i casi di forza maggiore.

274. Per constatare che gli individui abbiano veramente cura del corredo loro, e che le richieste di alcuni capi del medesimo sono assolutamente determinate dal regolare ed ordinario consumo degli oggetti a rimpiazzarsi, ogni Comandante di Stazione deve scrupolosamente attenersi a quanto prescrive la Circolare di Massima N. 182 del 5 aprile 1853 del cessato Comando Generale del Corpo, vale a dire passare ebdomadariamente esatta rivista al corredo, armamento, bardatura, ecc., di tutti i suoi subordinati, affine di accertarsi non solo, che ogni cosa sia tenuta nella massima proprietà e nettezza o colla debita cura, ma altresì, che nessuno si permetta, se prima non ottenne dall'Ufficiale l'autorizzazione, di vendere o cambiare oggetti qualunque di uniforme. I signori Comandanti di Provincia e Circondario cureranno, che questa disposizione abbia il suo pieno effetto e porteranno segnatamente diligente attenzione riguardo alle domande di oggetti di Vestiario prima del tempo, fatte al solito da quelli maggiormente addebitati alla massa, per conoscere come possa giustificarsi la causa, per cui prima del tempo si resero inservibili gli effetti, che essi vogliono rimpiazzare.

Modello N. 70. § 82 del Regolamento

Corpo dei Carabinieri Reali

LEGIONE CIRCONDARIO di

Richiesta d'Effetti al Consiglio d'Amministrazione.

Oggetti di Corredo.

Oggetti	N.
Vestiti di grande tenuta	N.
Id. di piccola tenuta	»
Mantelline	»
Mantelli	»
Giubboni	»
Pantaloni di panno turchino di fanteria	»
Idem . . . . di cavalleria	»
Idem di panno bigio id.	»
Camicie	»
Mutande	»
Bande di fanteria	»
Id. di cavalleria	»
Rossi per mantello	»
Custodie per mantellina	»
Berretti senza granata	»
Granate da berretto	»
Farsetti di lana a maglia	»
Panciotti di lana	»
Stivaletti per fanteria	»
Id. per cavalleria	»
Cappelli	»
Incerate da cappello	»
Granate id.	»
Cappietti	»
Bordi per cappello	»
Coccarde id	»
Pennacchi con astucchio	»
Cravatte da collo	»
Paja guanti	»
Sacchi militari	»
Rosette da sciabola	»
Fermagli per mantello	»
Paja sproni	»
Cassette di noce	»

Oggetti	N.
Guarniture alamari di grande tenuta	N.
Id. di piccola tenuta	»
Id. granate per vestito	»
Distintivi da Maresciallo Maggiore (paja)	»
Paja galloni da Brigadiere	»
Id. da Vice-Brigadiere	»
Id. da Appuntato	»
Dragone da Maresciallo d'Alloggio	»
Id. da Brigadiere	»
Id. da Carabiniere	»
Paja spalline da Maresciallo d'Alloggio	»
Id. da Brigadiere	»
Id. da Carabiniere	»
Paja cordoncini per spalline da Maresciallo d'Alloggio	»
Idem da Brigadiere	»
Paja frangie per spalline da Maresciallo d'Alloggio	»
Idem da Brigadiere	»
Idem da Carabiniere	»
Cordelline da Maresciallo d'All.	»
Id. da Brigadiere	»
Id. da Carabiniere	»
Paja puntali d'argento	»
Piastre da Maresciallo d'Allogg.	»
Id. da Brigadiere e Carabiniere	»
Spade per Maresciallo d'Allogg.	»
Corpi di sella	»
Pettorali	»
Cinghie doppie	»
Sopracinghie	»
Staffe (paja)	»
Staffili per le staffe (paja)	»
Briglie	»

Morsi	N.	
Groppiere	»	
Filetti d'uniforme	»	
Id. abbeveratoj,	»	
Cavezze da stalla	»	
Paja fondi da sella	»	
Gualdrappe senza cappelletti da Maresciallo d'Alloggio	»	
Idem da Brigadiere e Carabiniere	»	
Cappelletti per gualdrappa da Maresciallo d'Alloggio	»	
Idem da Brigadiere e Carabiniere	»	
Gallone (metri) per gualdrappa da Maresciallo d'Alloggio	»	
Idem da Brigadiere e Carabiniere	»	
Valigie da Maresciallo d'Allogg.	»	
Id. da Brigadiere e Carabiniere	»	
Cuscinetti per valigia	»	
Quattro coreggie da mantello	»	
Porta moschetto di cuojo con coreggie	»	
Porta ferri	»	
Musette	»	
Cinturino senza piastra da Maresciallo d'Allogg. di fanteria	»	
Idem di cavalleria	»	
Idem da Brigadiere e Carabiniere	»	
Porta sciabola per fanteria	»	
Id. per cavalleria	»	
Porta bajonetta per cavalleria	»	
Billiere	»	
Fondina per pistola revolver.	»	
Bandoliera di giberna per Brigadiere e Carabiniere	»	
Giberne con bandoliera per Maresciallo d'Alloggio	»	
Idem senza granata per Brigadiere e Carabiniere	»	
Granate da giberna	»	
Coreggie porta moschetto	»	
Porta moschetto di ferro	»	
Coreggie porta revolver con molletta	»	
Bretelle per moschetto	»	

Oggetti diversi.

Portafogli	N.	

REGISTRI E STAMPATI

ad uso dei Comandi di Circondario, Sezione e Stazione

Registro a matrice delle ricevute all'Uffiziale Pagatore . . N.
Id. dei buoni effetti mod. N. 67 »
Id. dei buoni oggetti di calzatura »
Id. degli ordini di travestimento »
Id. delle ordinanze espresse. »
Id. dei biglietti d'entrata all'osp. »
Id. dei dispacci telegrafici . »
Id. dei trasp. di detenuti in ferr. »
Id. dei certificati mod. N. 76 bis »
Id. delle ricevute biada e paglia »
Id. delle ricevute fieno . . . »
Registri del corredo ricevuto dal Magazzeno Legionale . »
Id. della distribuzione vestiario mod. D . . . . . . »
Id. delle persone da sorvegl. »
Id. di corrispondenza . . . »
Id. del servizio giornaliero . »
Id. delle persone arrestate . »
Id. di traduzione . . . . . »
Id. dei processi verbali . . »
Id. dei mandati di cattura . »
Id. di massa d'ordinario . . »
Id. dei foraggi . . . . . . »

Registri che si distribuiscono contro pagamento:
d'indennità di via . . . »
dei servizj provvisori. . »
degli ordini di pernottaz. »
delle paghe . . . . . »
di corrispondenza . . . »
delle contravvenzioni in genere . . . . . . »
dei disertori . . . . . »
dei renitenti . . . . . »
delle persone sospette . »
dei ricoverati negli ospedali »

Processi verbali di cons. per Comandi di Circondario . »
Id. per Comandi di Stazione. »

Richieste effetti mod N. 70 . N.
Ricevute effetti mod. N. 71 . »
Stati domanda abbuoni conti massa »
Id. d'indennità e pernottazione »
Id. intercalari ai medesimi . »
Id. d'indennità di via alla bassa forza. . . . . »
Id. intercalari ai medesimi . »
Id. del corredo distribuito modello N. 73 . . . . »
Id. intercalari ai medesimi . »
Id. della calzatura distribuita modello N. 72 . . . . »
Id. intercalari ai medesimi . »
Id. dei foraggi . . . . . »
Id. dei risparmi foraggi . . »
Id. di presenza . . . . . »
Id. intercalari ai medesimi . »
Id. dei ricoverati all'ospedale »
Inventari per effetti di militari, modello N. 76 . . . . . »
Buoni razioni foraggi. . . . »
Ricevute per somme parziali. »
Libretti delle ricevute . . . »
Id. delle Stazioni . . . »
Ordine di traduzione . . . . »
Id. di pernottazione . . »
Id. di condotta cavalli . »
Note caratteristiche e di disciplina . . . . »
Fogli di servizio giornaliero . »
Id. suppletivi ai medesimi . »
Id. carta di protocollo intestata »
Id. d'elenchi di trasmissione »
Id. dei processi verbali . . »
Enveloppes . . . . »
Cartoncini per le rubriche dei catturandi . . . . . . »
Idem dei disertori e renitenti »
Certificati di carcerazione . . »
Id. di scarcerazione . . »

A .... li 187

Il Comandante l'Arma del Circondario

Il sottoscritto a nome del Consiglio Legionale ordina all'Uffiziale del vestiario di spedire gli oggetti nella presente richiesta indicati.

Milano, il 187

Il Relatore del Consiglio Legionale

Modello N. 34. §§ 78 e 157 del Regolamento.

Corpo dei Carabinieri Reali

Legione

REGISTRO

d'introduzione in magazzeno degli oggetti di vestiario, arredo, guarniture diverse, bardatura, buffetteria e spade

Bardatura	Buffetteria	Spade	Annotazioni

275. Ad attuare con successo questa vigilanza torna indispensabile, che ciascun Comandante di Circondario tenga un registro, ove sia indicata la distribuzione vestiario, calzatura, ecc., colla rispettiva data. Tale registro sarà uguale al modello *D* qui unito.

Un estratto di questo registro, delineato a mano, sarà dal Comandante il Circondario trasmesso per via gerarchica e per ogni individuo traslocato al Circondario acquirente, il quale inscriverà sul registro suddetto, quanto è contenuto nell'estratto suaccennato per servire di norma alle distribuzioni successive.

In caso di passaggio da una Legione all'altra detto estratto sarà di guida all'Amministrazione della Legione pendente per compilare la tabella di passaggio a trasmettersi alla Legione, cui è trasferito l'individuo. (Circolare di Massima del Comitato N. 10 del 19 gennaio 1869).

Avvertenza sulle domande di vestiario e sulla distribuzione agli individui.

276. Perchè gli oggetti di vestiario si possano confezionare a dovere, e siano adatti agli individui, è d'uopo avere nelle occasioni di domande e relative distribuzioni sempre avanti agli occhi le avvertenze qui sotto ricordate, sancito dalla Circolare di Massima del cessato Comando Generale del Corpo N. 163 del 4 giugno 1850:

1.° I Comandanti di Stazione, nel fare domanda d'oggetti di vestiario a favore dei loro sottoposti, dovranno sempre spedire le dichiarazioni ben chiaramente dettagliate delle taglie.

2.° Uguale avvertenza dovranno usare i' Comandanti di Circondario nel trasmettere all'Amministrazione lo stato, modello N. 70, procurando per la conoscenza, che devono avere dei loro subordinati, di riparare agli errori, che dai Comandanti di Stazione si sarebbero potuto commettere nell'indicazione delle taglie.

3.° Tostochè dal magazzino legionale si saranno fatte le occorrenti spedizioni, dovrà il Comandante di Circondario accertarsi, prima di procedere alla distribuzione, se in punto alle taglie saranno state dall'Ufficiale d'Amministrazione spedite nelle proporzioni richieste, e riconoscendo delle differenze, dovrà tosto scrivere al Relatore.

4.° I Comandanti di Circondario chiederanno al capoluogo il Sott'Ufficiale o Carabiniere per rimettergli personalmente gli effetti e nel tempo stesso assicurarsi, che gli vadano bene, che non siano nè troppo ampii, nè troppo stretti, rimandando all'Amministrazione tutti quelli, che non si adatteranno perfettamente.

277. Trovando nulla ad osservare in ordine agli effetti spediti, i Comandanti di Circondario invieranno al Relatore del Consiglio la ricevuta modello N. 71 e li trascriveranno quindi sul registro, modello N. 34. Qualora invece riconoscessero qualche mancanza od avarìa, redigeranno entro le 24 ore dal rice-

Estratto
del Registro Modello *D*

Art. 13 della Circ. di Massima N. 10
in data 19 Gennajo 1869
del Comitato dell'Arma

Corpo dei Carabinieri Reali

LEGIONE

STATO MAGGIORE o CIRCONDARIO

STATO indicante gli oggetti di Vestiario, d'Arredo, ecc.
che furono distribuiti al
segnato al N. di Matricola, con l'indicazione della
data di distribuzione.

DATA della distribuzione		OGGETTI DISTRIBUITI	**Annotazioni**

DATA dalla distribuzione		OGGETTI DISTRIBUITI	**Annotazioni**

N. 71. § 81 del Regolamento.

CORPO DEI CARABINIERI REALI

LEGIONE ______ CIRCONDARIO di ______

Ricevuta d'Effetti

stati consegnati a quest' Ufficio dallo Spedizioniere Signor ______
come da foglio d'accompagnamento N. ______ *del* ______ *18*

Oggetti di Corredo.

Vestiti di grande tenuta	N.
Id. di piccola tenuta	»
Mantelline	»
Mantelli	»
Giubboni	»
Pantaloni di panno turchino di fanteria	»
Idem . . . . di cavalleria	»
Idem di panno bigio id.	»
Camicie	»
Mutande	»
Bande di fanteria	»
Id. di cavalleria	»
Rossi per mantello	»
Custodie per mantellina	»
Berretti senza granata	»
Granate da berretto	»
Farsetti di lana a maglia	»
Panciotti di lana	»
Stivaletti per fanteria	»
Id. per cavalleria	»
Cappelli	»
Incerate da cappello	»
Granate id.	»
Cappietti	»
Bordi per cappello	»
Coccarde id	»
Pennacchi con astucchio	»
Cravatte da collo	»
Paja guanti	»
Sacchi militari	»
Rosette da sciabola	»
Fermagli per mantello	»
Paja sproni	»
Cassette di noce	»
Guarniture alamari di grande tenuta	N.
Id. di piccola tenuta	»
Id. granate per vestito	»
Distintivi da Maresciallo Maggiore (paja)	»
Paja galloni da Brigadiere	»
Id. da Vice-Brigadiere	»
Id. da Appuntato	»
Dragone da Maresciallo d'Alloggio	»
Id. da Brigadiere	»
Id. da Carabiniere	»
Paja spalline da Maresciallo d'Alloggio	»
Id. da Brigadiere	»
Id. da Carabiniere	»
Paja cordoncini per spalline da Maresciallo d'Alloggio	»
Idem da Brigadiere	»
Paja frangie per spalline da Maresciallo d'Alloggio	»
Idem da Brigadiere	»
Idem da Carabiniere	»
Cordelline da Maresciallo d'All.	»
Id. da Brigadiere	»
Id. da Carabiniere	»
Paja puntali d'argento	»
Piastre da Maresciallo d'Allogg.	»
Id. da Brigadiere e Carabiniere	»
Spade per Maresciallo d'Allogg.	»
Corpi di sella	»
Pettorali	»
Cinghie doppie	»
Sopracinghie	»
Staffe (paja)	»
Staffili per le staffe (paja)	»
Briglie	»

Morsi	N.	
Groppiere	»	
Filetti d'uniforme	»	
Id. abbeveratoj,	»	
Cavezze da stalla	»	
Paja fondi da sella	»	
Gualdrappe senza cappelletti da Maresciallo d'Alloggio	»	
Idem da Brigadiere e Carabiniere	»	
Cappelletti per gualdrappa da Maresciallo d'Alloggio	»	
Idem da Brigadiere e Carabiniere	»	
Gallone (metri) per gualdrappa da Maresciallo d'Alloggio	»	
Idem da Brigadiere e Carabiniere	»	
Valigie da Maresciallo d'Allogg.	»	
Id. da Brigadiere e Carabiniere	»	
Cuscinetti per valigia	»	
Quattro coreggie da mantello	»	
Porta moschetto di cuojo con coreggie	»	
Porta ferri	»	
Musetto	»	
Cinturino senza piastra da Maresciallo d'Allogg. di fanteria	»	
Idem di cavalleria	»	
Idem da Brigadiere e Carabiniere	»	
Porta sciabola per fanteria	»	
Id. per cavalleria.	»	
Porta bajonetta per cavalleria	»	
Billiere	»	
Fondina per pistola revolver.	»	
Bandoliera di giberna per Brigadiere e Carabiniere	»	
Giberne con bandoliera per Maresciallo d'Alloggio	»	
Idem senza granata per Brigadiere e Carabiniere	»	
Granate da giberna	»	
Coreggie porta moschetto	»	
Porta moschetto di ferro	»	
Coreggie porta revolver con molletta	»	
Bretelle per moschetto	»	

Oggetti diversi.

Portafogli	N.	

REGISTRI E STAMPATI

ad uso dei Comandi di Circondario, Sezione e Stazione

Registro a matrice delle ricevute all' Ufficiale Pagatore . . N.
Id. dei buoni effetti mod. N. 67 »
Id. dei buoni oggetti di calzatura »
Id. degli ordini di travestimento »
Id. delle ordinanze espresse. »
Id. dei biglietti d'entrata all' osp. »
Id. dei dispacci telegrafici . »
Id. dei trasp. di detenuti in ferr. »
Id. dei certificati mod. N. 76 bis »
Id. delle ricevute biada e paglia »
Id. delle ricevute fieno . . »
Registri del corredo ricevuto dal Magazzeno Legionale . »
Id. della distribuzione vestiario mod. D . . . . . . »
Id. delle persone da sorvegl. »
Id. di corrispondenza . . . »
Id. del servizio giornaliero . »
Id. delle persone arrestate . »
Id. di traduzione . . . . . »
Id. dei processi verbali . . »
Id. dei mandati di cattura . »
Id. di massa d'ordinario . . »
Id. dei foraggi . . . . . . »

Registri che si distribuiscono contro pagamento
- d'indennità di via . . . »
- dei servizj provvisori. . »
- degli ordini di pernottaz. »
- delle paghe . . . . . . »
- di corrispondenza . . . »
- delle contravvenzioni in genere . . . . . . »
- dei disertori . . . . . »
- dei renitenti . . . . . »
- delle persone sospette . »
- dei ricoverati negli ospedali »

Processi verbali di cons. per Comandi di Circondario . »
Id. per Comandi di Stazione. »

Richieste effetti mod N. 70 . N.
Ricevute effetti mod. N. 71 . »
Stati domanda abbuonconti massa »
Id. d'indennità e pernottazione »
Id. intercalari ai medesimi . »
Id. d'indennità di via alla bassa forza. . . . . »
Id. intercalari ai medesimi . »
Id. del corredo distribuito modello N. 73 . . . . »
Id. intercalari ai medesimi . »
Id. della calzatura distribuita modello N. 72 . . . . »
Id. intercalari ai medesimi . »
Id. dei foraggi . . . . . »
Id. dei risparmi foraggi . . »
Id. di presenza . . . . . »
Id. intercalari ai medesimi . »
Id. dei ricoverati all'ospedale »
Inventari per effetti di militari, modello N. 76 . . . . . »
Buoni razioni foraggi. . . . »
Ricevute per somme parziali. »
Libretti delle ricevute . . . »
Id. delle Stazioni . . . »
Ordine di traduzione . . . . »
Id. di pernottazione . . »
Id. di condotta cavalli . »
Note caratteristiche e di disciplina . . . . »
Fogli di servizio giornaliero . »
Id. suppletivi ai medesimi . »
Id. carta di protocollo intestata »
Id. d'elenchi di trasmissione »
Id. dei processi verbali . . »
Enveloppes . . . . »
Cartoncini per le rubriche dei catturandi . . . . . . »
Idem dei disertori e renitenti »
Certificati di carcerazione . . »
Id. di scarcerazione . . »

Si dichiara d'aver ricevuto i suddetti in (1)

A ________________ *li* ________________ *187*

Il Comandante l'Arma del Circondario

(1) *Buono stato* oppure in qual modo.

N. 67. §§ 69 e 84 del Reg.

N. ______ *del Buono*

N. ______ *di Matricola*

BUONO per ______

______

a carico della Massa del ______

______

A ______ *il* ______ *187*

CORPO DEI CARABINIERI REALI

N. 67. §§ 69 e 84 del Regol.

BUONO PARZIALE DEL CORREDO

Reg. ______ *Foglio* ______ *Prezzo L.* ______ *Cent* ______

CORPO DEI CARABINIERI REALI

Legione ______ **Circondario di** ______

N. ______ *del Buono* *N.* ______ *di Matricola*

BUONO per ______

______

a carico della Massa del ______

______

a somministrarsi dal Magazzino Legionale

A ______ *il* ______ *187*

Firma del Ricevente	L' Uffiziale Incaricato

N. 73.

CORPO DEI CARABINIERI REALI

LEGIONE CIRCONDARIO di

Mese di *18*

Stato Nominativo

dei Militari cui furono distribuiti oggetti di corredo ad addebitarsi sulla Massa individuale come da Buoni quitanzati

N. 68. §§ 69 e 84 del Reg.

N. *del Buono*

N. *di Matricola*

BUONO per

a favore del

A il 187

CORPO DEI CARABINIERI REALI

N. 68. §§ 69 e 84 del Regol.

BUONO PER CALZATURA

Reg. *Foglio* *Prezzo Lire* *Cent.*

Corpo dei Carabinieri Reali

Legione **Provincia di**

N. *del Buono* *N.* *di Matricola*

BUONO per

a carico della Massa del

a somministrarsi dal Calzolaio
mediante ricevuta onde conseguirne il pagamento a termini del suo contratto.

A il 187

Firma del Rigevente | L'Uffiziale Incaricato

N. 72 § 65 del Regolamento

Corpo dei Carabinieri Reali

LEGIONE **CIRCONDARIO di**

Mese di

STATO NOMINATIVO

dei Militari cui furono distribuiti oggetti di calzatura nel suddetto mese come da Buoni parziali all'appoggio

Avvertenze

A calce del presente stato vuol essere fatta una ricapitolazione dei totali di ciascuna facciata onde ottenere l'ammontare mensile della Calzatura distribuita.

Ed affine si possa inscrivere all'apposita colonna del Registro Controllo dei conti individuali, l'importo semestrale per ciaschedun individuo di quella Calzatura, uopo è che il Relatore del Consiglio Legionale faccia compilare apposito epilogo (servendosi del presente modello con quelle lievi varianti che sono del caso) per modo che riunendo i totali per individuo di ciascun mese si venga ad ottenere il ricordato importo semestrale.

vimento degli effetti apposito processo verbale in duplice copia, una delle quali sarà subito trasmessa al Relatore predetto per le occorrenti disposizioni.

Gli stessi Comandanti di Circondario cureranno, che appena eseguita la distribuzione, sulla fodera dei vestiti, giubbe, pantaloni, mantelline e mantelli siano notati chiaramente il cognome, nome e numero di matricola del proprietario.

278. Trascritti gli effetti distribuiti sul Registro, modello *D*, compileranno i buoni (del modello N. 67 qui annesso) in modo, che ciascuno d'essi comprenda una sola specie d'oggetti, li faranno firmare dai riceventi, li controfirmeranno e invieranno in ultimo al relatore del Consiglio unitamente allo stato, Modello N. 73, perchè questi possa ordinare, che alle masse individuali dei militari, a cui furono distribuiti oggetti di corredo, siano addebitati i prezzi dei medesimi.

279. Pella calzatura ogni Comando di Circondario tiene un Registro a matrice del qui annesso modulo N. 68, dal quale si spiccheranno dai Comandanti di Circondario i Buoni ogni volta che occorrono oggetti relativi ai loro sottoposti.

Al principio d'ogni trimestre o mese si trasmetterà all'Amministrazione Legionale da ciascun Comando di Circondario uno Stato nominativo, Mod. 72, dei militari, cui furono distribuiti oggetti di calzatura nel mese o trimestre scaduto, unitamente ai Buoni parziali spiccati, affinchè si disponga dal Relatore del Consiglio per l'addebito alle masse individuali dei militari, che hanno ricevuto calzatura, e pel rimborso ai Provveditori, ai quali sarà ritenuto a favore della Massa-Economia l'uno per 100.

SEZIONE XI. — Tariffa delle armi.

280. Gli oggetti d'armamento, vale a dire i moschetti, le pistole a rotazione, assortimenti ed accessori relativi, le sciabole e le munizioni da guerra che fossero smarriti o resi del tutto inservibili per cause provenienti realmente dal servizio, sono dal Governo surrogati. Conseguentemente i Signori Comandanti di Circondario per dimostrare la perdita dei medesimi in seguito a motivi siffatti faranno compilare in duplice copia uno stato, il quale sarà trasmesso al Consiglio Legionale, accompagnato da processo verbale, che accerti la veracità del fatto, ed il Consiglio, ritenutane una copia, l'altra trasmetterà al Ministero della Guerra per le opportune provvidenze.

Medesimamente i guasti alle armi surriferite per le cause sovradette sono a carico dell'Erario. Ma siccome a tali spese sopperisce in via provvisoria la massa d'economia, così questa dovrà esserne reintegrata mediante buonificazione, che il Consiglio si darà sul foglio generale delle competenze.

Quando gli smarrimenti ed i guasti sono imputabili a colpa ed incuria dell'individuo, questi ne sopporterà l'importo del rimpiazzo o della riparazione. E siccome queste spese saranno caricate sulla sua massa individuale, così a scanso di reclamo e ad eccitamento alla cura del suo armamento è bene conosca la tariffa ed il prezzo di tutte le armi e degli assortimenti, e l'ammontare delle relative riparazioni, quali si desumono dallo Estratto del modello per gli Inventari del materiale d'artiglieria e dalle Tariffe per le riparazioni delle armi portatili, pubblicati per cura del Ministero della Guerra il 4 febbrajo 1870.

Estratto del Modello per gli Inventarii del Materiale d'Artiglieria, per ciò che riflette i Carabinieri Reali.

Modello Regolamentare — **Armi portatili.**

Categ.	N. d'ord. del Modello	Indicazione delle armi	N.	Importo L.	Importo C.
6.ª	2	Baionette di moschetti da Carabinieri . .		1	50
»	13	Moschetti da Carab. R. a cavallo. . .		34	—
»	14	Id. Id. a piedi. . . .		33	—
»	17	Pistole a rotazione da Carab. Reali . .		50	—
»	22	Sciabole da Carab. Reali a piedi . . .		8	40
»	23	Sciabole da Cavalleria.		18	—
		Parti d'Armi.			
6.ª	44	Alberi di cilindro di pistole a rotazione.		—	60
»	51	Aste da casse di moschetti		1	10
»	52	Id. pistole a rotazione . .		—	50
»	59	Bacchette di moschetti da Carab. . . .		1	20
»	61	Id. pistole a rotazione. . . .		—	75
»	71	Bocchini di moschetti da Carab. . . .		1	10
»	74	Boccinoli di pistole a rotaziono. . . .		—	65
»	80	Bottoncini del codolo di sciabole da Carabinieri Reali a piedi		—	10
»	81	Bottoncini del codolo di sciabola da Cavalleria		—	15
»	91	Bottoni di cappe da foderi di sciabole da Carabinieri Reali a piedi		—	08
»	101	Calcioli di moschetti		—	90
»	103	Campanelle di cocce di pistole a rotazione con anelli		—	40
»	105	Campanelle di foderi di sciabole da Cavalleria		—	06
»	108	Campanelle di porta moschetti		—	10
»	116	Cani di pistole a rotazione, digrossati .		2	50
»	130	Canne di pistole a rotazione.		8	80
»	141	Cappe di foderi di sciabole da Fanteria		—	66
»	146	Cappucci d'impugnatura di sciabole da Cavalleria		—	75
»	166	Cilindri di pistole a rotazione, digrossati		3	60
»	168	Cocce di pistole a rotazione		—	90
»	173	Copiglie d'arresto di pistole a rotazione.		—	05
»	176	Copiglie con testa		—	01
»	178	Copiglie senza testa.		—	01
»	196	Fascette seconde di moschetti da Carabinieri Reali a cavallo.		1	45

Modello Regolamentare — **Parti d'Armi**.

Categ.	N. d'ord. del Modello	Indicazione delle parti d'armi	N.	Importo L.	Importo C.
6.ª	197	Fascette seconde di moschetti da Carabinieri Reali a cavallo con porta-moschetto		2	10
»	193	Fascette seconde di moschetto dei Carabinieri a piedi		—	80
»	202	Fermi di baionette, fucinati		—	02
»	217	Foderi di sciabole da Carabinieri Reali a piedi		2	70
»	218	Foderi di sciabole da Cavalleria . . .		6	60
»	231	Foderi sguerniti di sciabole da Carabinieri Reali a piedi		1	90
»	237	Fondelli di pistole a rotazione digrossati		8	—
»	245	Fornimenti di lame di sciabole da Carabinieri Reali a piedi		2	60
»	246	Fornimenti di lame di sciabole da Cavalleria		5	50
»	259	Ghiere di baionette		—	22
»	261	Ghiere d'impugnatura di sciabole da Cavalleria		—	45
»	264	Grilletti di moschetti		—	15
»	266	Grilletti di pistole a rotazione, digrossati		1	—
»	273	Guardamani di pistole a rotazione, digrossati		1	25
»	277	Guardie di sciabole da Cavalleria . . .		3	90
»	281	Impugnature di sciabole da Cavalleria .		—	30
»	293	Lame di sciabole da Carabinieri a piedi		2	70
»	294	Lame di sciabole da Cavalleria		5	50
»	308	Linguette di legno da foderi di sciabole da Cavalleria		—	10
»	311	Magliette		—	13
»	315	Mirini di moschetti, fucinati.		—	02
»	316	Mirini di pistole a rotazione, digrossati.		—	45
»	327	Molle di grilletto da pistole a rotazione, digrossate		—	45
»	334	Molle di scatto da moschetti, digrossate		—	16
»	335	Molle di scatto da moschetti, fucinate .		—	08
»	338	Mollette di albero del cilindro di pistole a rotazione, fucinate.		—	08
»	340	Mollette di bacchetta da moschetti . .		—	05
»	343	Mollette di bocchino da moschetti . .		—	10
»	346	Mollette di fascette da moschetti . . .		—	08
»	348	Mollette di sportello del fondello di pistole a rotazione, digrossate		—	10
»	357	Molloni di pistole a rotazione		—	85
»	375	Ponticelli di pistole a rotazione . . .		—	65
»	379	Portamoschetti da Carabin. Reali a cavallo		—	70

Modello Regolamentare — **Parti d' Armi.**

Categ.	N. d'ord. del Modello	Indicazione delle parti d'armi	N.	Importo L.	Importo c.
6.ª	388	Puntali di foderi di sciabole da Carabinieri Reali a piedi		—	66
»	408	Rosette da guance di pistola a rotazione		—	25
»	410	Rotelle del cane di pistole a rotazione, digrossate		—	11
»	425	Scudi di pistole		—	80
»	427	Sportelli del fondello di pistole a rotazione, digrossati		—	45
»	432	Viti da legno del calciolo		—	09
»	433	Viti da legno del guardamano		—	09
»	434	Viti da legno assortite piccole		—	01
»	435	Viti del cane di pistole a rotazione		—	10
»	436	Viti del grilletto		—	04
»	451	Viti di bocchette da foderi di sciabole da Cavalleria		—	05
»	455	Viti di briglia della coccia di pistole a rotazione		—	04
»	456	Viti di coccia di pistole a rotazione		—	04
»	457	Viti di coda della canna di pistole a rotazione		—	06
»	458	Viti di fascette di moschetti da Carabinieri a cavallo		—	07
»	459	Viti di ghiere di baionette		—	05
»	460	Viti di grilletto di pistole a rotazione		—	05
»	461	Viti di guance di pistole a rotazione		—	10
»	462	Viti di guardamano di pistole a rotazione		—	04
»	466	Viti di molla del grilletto di pistole a rotazione		—	04
»	471	Viti di mollone di pistole a rotazione		—	08
»	475	Viti di ponticello di moschetti		—	05
»	476	Viti di ponticello di pistole		—	05
»	507	Fascette di foderi di sciabole da Cavalleria		—	45
»	514	Alberi del ritegno a molla, digrossati		—	10
»	515	Aste dello stelo, digrossate		—	50
»	517	Bottoni da stelo		—	40
»	519	Bracci del bilanciere, digrossati		—	08
»	520	Canne di pistole a rotazione (M.° Lefaucheux)		7	50
»	521	Cilindri a manubrio, digrossati		2	80
»	523	Cilindri di pistole a rotazione (M.° Lefaucheux) digrossati		5	—
»	524	Coccie di pistole a rotazione (Lefaucheux)		1	—
»	525	Copiglie del ritegno a molla		—	01
»	526	Copiglie di braccio del bilanciere		—	01
»	528	Denti del bilanciere		—	10

Modello Regolamentare — **Parti d'Armi.**

Categ.	N. d'ord. del Modello	Indicazione delle parti d'armi	N.	Importo L.	Importo C.
6.ª	529	Grani di cilindri a manubrio		—	25
»	530	Guardamani di pistole a rotazione (M.° Lefaucheux) digrossati		1	—
»	531	Molle del bilanciere.		—	06
»	533	Molle di scatto dello stelo		—	45
»	535	Molle-spirali del ritegno		—	05
»	536	Otturatori		6	60
»	537	Porta spilli.		—	16
»	538	Rinforzi della cunetta, digrossati . . .		—	25
»	539	Ritegni a molla		—	27
»	540	Rosette di bacchetta, fucinate		—	01
»	541	Rosette di grani		—	01
»	542	Rosette di portaspilli		—	01
»	544	Spirali		—	14
»	545	Teste del ritegno a molla, digrossate .		—	11
»	547	Tubetti di otturatore, digrossati . . .		—	80
»	550	Viti della molla di scatto dello stelo. .		—	04
»	551	Viti di coccia di pistole a rotazione (M.° Lefaucheux)		—	05
»	554	Alzi di moschetti a retrocarica da Carabinieri Reali		—	93
»	558	Canne di moschetti a retrocarica Id. . .		14	87
»	559	Cunette di moschetti a retrocarica Id.		1	60
»	563	Piastrelle di porta moschetti Id. Id. a cavallo.		—	18
»	566	Ponticelli di moschetti a retrocarica Id.		—	75
»	567	Ritti di alzo da moschetti a retrocarica da Carabinieri Reali, digrossati . . .		—	20
»	568	Id. Id. Id., fucinati. .		—	13
»	40 bis	Scudi di moschetti a retrocarica da Carabinieri Reali.		1	75
»	41 bis	Spilli per moschetti a retrocarica da Carabinieri Reali.		—	08
»	42 bis	Viti della molla del bilanciere di moschetti a retrocarica da Carabinieri R.		—	05
»	43 bis	Viti della canna di moschetti a retrocarica da Carabinieri Reali		—	09
»	44 bis	Viti di alzi di moschetti a retrocarica da Carabinieri Reali		—	06
»	45 bis	Viti di cunetta da moschetti a retrocarica da Carabinieri Reali		—	09
»	46 bis	Viti di piastrella di portamoschetti da Carabinieri Reali a cavallo		—	06
»	47 bis	Zoccoli di alzi da moschetti a retrocarica da Carabinieri Reali, digrossati . . .		—	24
»	48 bis	Id. Id. Id. Id., fucinati .		—	17

Modello Regolamentare — **Assortimenti ed accessori d'armi.**

Categ.	N. d'ord. del Modello	Indicazione degli assortimenti ed accessorii d'Armi	N.	Importo L.	c.
6.ª	570	Ampollini da olio		—	22
»	573	Borse d'assortimenti		—	30
»	576	Cacciaviti		—	12
»	580	Casse da imballo per moschetti. . . .		11	—
»	581	Id. da pistole		15	—
»	583	Id. per sciabole da Caval.		11	—
»	589	Manici di cacciaviti		—	20
»	595	Tasselli di casse da imballo.		—	20
»	598	Turaccioli da moschetti		—	15
»	600	Estrattori a punta		—	10
»	604	Cappe di foderi di baionette		—	70
»	606	Correggiuoli di foderi di baionette, con fibbia di ferro		—	10
»	607	Fibbie di ferro di coreggiuoli di foderi di baionette.		—	05
»	608	Foderi di baionette da Carab. Reali . .		1	10
»	572 bis	Foderi sgueroiti di baionette da moschetti.		—	80
»	573 bis	Ganci di cappe da foderi di baionette. .		—	15
»	575 bis	Puntali di foderi di baionette da moschetti		—	30
»	576 bis	Steli con bottone.		1	55

Munizioni da guerra e loro parti.

		Indicazione delle munizioni e loro parti			
7.ª	39	Cartucce da salve, con grammi 5 polvere		—	012
»	41	Casse da imballo per cartucce		2	80
»	302	Cartucce a pallottola oblunga da millimetri 17 con grammi 3.50 polvere per moschetti a retrocarica		—	048
»	304	Invogli di cartoncino per cartucce a pallottola per moschetti a retrocarica. .		—	017
		Modello vario.			
10.ª	288	Rottame di piombo in proietti	kil.	—	50

Avvertenze sulle Tariffe seguenti per le riparazioni delle armi portatili.

Al prezzo di Tariffa per una qualunque riparazione, in cui occorra la provvista di parti d'armi, s'avvertirà di aggiungere sempre il valore della parte provvista, desumendolo dall'estratto.

Le parti d'armi, che nell'Estratto sono registrate in due numeri categorici, cioè in uno come digrossate, nell'altro come fucinate, potranno dai magazzeni l'artiglieria essere distribuite fucinate, quand'anche siano state richieste digrossate e viceversa, secondo che in quei magazzini si hanno dell' una o dell' altra qualità.

Riparazione alle Armi da fuoco.

N.	Indicazione delle riparazioni.	Moschetti a retrocarica da Carabinieri Reali		Pistole a rotazione	
		L.	C.	L.	C.
2	*Albero del cilindro*, adattarlo	—	—	1	—
3	Id. Id. assicurarlo al fondello . . .	—	—	—	20
4	*Albero del ritegno a molla digrossato*, adattarlo e temprarlo	—	08	—	—
5	*Alzo*. adattarlo, saldarlo e graduarlo	—	70	—	—
6	Id. risaldarlo	—	45	—	—
7	*Arresto del cilindro*, adattarlo, provvedendolo . .	—	—	—	20
8	*Asta dello stelo*, digrossata, adattarla	—	15	—	—
10	*Bacchetta*, adattarla alla cassa	—	10	—	—
14	*Baionetta*, adattarla alla canna		10	—	—
15	Id. adattarvi il fermo di ghiera provvedendolo	—	06	—	—
16	Id. aguzzarne la punta	—	03	—	—
18	*Bocchino*, adattarlo	—	10	—	—
19	Id. toglierví le ammaccature.	—	05	—	—
20	*Bocciuolo*, cambiarvi la molletta provvedendolo .	—	—	—	25
21	Id. adattarlo	—	—	—	60
22	*Bottone da stelo*, adattarlo sull'asta o temprarlo .	—	—	—	12
2	*Braccio del bilanciere*, digrossato, adattarlo . .	—	20	—	—
25	*Calciolo*, adattarlo.	—	15	—	—
26	Id. toglierví le ammaccature	—	08	—	—
29	*Campanella di coccia* con anello, adattarla. . .	—	—	—	10
30	*Cane* digrossato, adattarlo e temprarlo	—	—	1	30
31	*Canna*, adattarla e saldarvi l'alzo	—	75	—	—
32	Id. agguagliarne la bocca	—	05	—	05
33	Id. abbronzarla	—	—	—	30
34	Id. adattarla, pulirla ed abbronzarla. . . .	—	—	3	—
35	Id. livellarla	—	06	—	05
36	Id. pulirla internamente con piombo o smeriglio.	—	25	—	15
36	Id. pulirla Id. con rame Id.	—	20	—	15
38	Id. rifarvi le righe	—	20	—	—
39	Id. toglierví le ammaccature	—	15	—	—
41	*Cassa*, fare una mezza innestatura	—	90	—	—
42	Id. formarla, adattandovi tutte le parti. . .	2	90	—	—
46	Id. Mettere un tassello	—	20	—	—

Riparazioni alle Armi da fuoco.

N. d'ordine	Indicazione delle Riparazioni	MOSCHETTI a retrocarica da Carabinieri Reali		PISTOLE a rotazione	
		L.	C.	L.	C.
47	*Cassa*, toglìervi un' ammaccatura o riparare una scheggia.	—	06	—	—
48	Id. raschiarla e pulirla	—	15	—	—
55	*Cilindro*, abbronzarlo.	—	—	—	30
56	Id. digrossato, adattarlo, pulirlo ed abbronzarlo	—	—	1	65
57	Id. pulire le camere.	—	—	—	20
58	Id. riparare i denti	—	—	—	30
59	*Cilindro a manubrio*, digrossato, adattarlo e temprarlo	—	85	—	—
60	Id. ridurlo di modello, cambiarvi il grano e ritemprarlo .	—	80	—	—
61	*Coccia*, adattarla, pulirla e temprarla.	—	—	1	30
65	*Copiglia*, adattarla	—	02	—	—
66	Id. di maglietta, adattarla provvedendola .	—	04	—	—
67	Id. di arresto del cilindro, adattarla . . .	—	—	—	03
69	*Cunetta* da moschetti da Carabinieri Reali, adattarla alla canna.	—	65	—	—
70	Id. risaldarvi il rinforzo.	—	30	—	—
71	Id. toglìervi le ammaccature	—	05	—	—
76	*Dente del bilanciere*, adattarlo	—	15	—	—
77	*Fascetta*, adattarla	—	10	—	—
78	Id. toglìervi le ammaccature, e drizzarvi la maglietta	—	05	—	—
79	*Fermo di baionetta*, fucinato adattarlo	—	20	—	—
82	*Fodero di baionetta*, aggiustare il cuoio sulla forma	—	06	—	—
85	Id incollare e legare la cappa od il puntale	—	10	—	—
87	Id. risaldare la cappa ed il puntale . . .	—	20	—	—
90	Id. sostitnire l'anello e la linguetta di cuoio bianco provvedendoli	—	15	—	—
91	Id. sostituire la linguetta provvedendola. .	—	10	—	—
92	*Fondello digrossato*, adattarlo	—	—	3	—
94	*Ghiera di baionetta*, adattarla	—	08	—	—
96	*Grano di cilindro a manubrio*, adattarlo . . .	—	05	—	—
97	*Grilletto*, adattarlo e temprarlo	—	20	—	—
98	Id. digrossato, adattarlo e temprarlo . . .	—	—	—	70
99	*Guancia da cassa*, adattarla provvedendola . .	—	—	—	60
100	Id. raschiarla e pulirla.	—	—	—	06
101	*Guardamano* digrossato, adattarlo, pulirlo e temprarlo	—	—	3	—
104	*Maglietta*, adattarla	—	10	—	—
105	*Mirino* digrossato, adattarlo	—	—	—	20
106	Id. fucinato, adattarlo e saldarlo	—	25	—	—

Riparazioni alle Armi da fuoco.

N. d'ordine	Indicazione delle riparazioni	MOSCHETTI a retrocarica da Carabinieri Reali		PISTOLE a rotazione	
		L.	C.	L.	C.
107	*Molla del bilanciere*, adattarla	—	05	—	—
108	*Molla del grilletto* digrossata, adattarla e temprarla	—	—	—	20
111	Id. *di scatto dello stelo*, adattarla	—	20	—	—
114	*Molla-spirale del ritegno*, adattarla	—	05	—	—
115	*Molletta di albero del cilindro* fucinata, adattarla e temprarla	—	—	—	25
116	Id. *di bacchetta*, di bocchino o di fascetta, adattarla	—	05	—	—
117	Id. *di sportello del fondello*, adattarla e temprarla	—	—	—	25
118	*Mollone digrossato*, adattarlo.	—	—	—	40
122	*Piastrella di portamoschetti*, adattarla, temperarla e pulirla	—	17	—	—
123	*Ponticello*, adattarlo	—	15	—	—
124	Id. turare la chiocciola e rifare le spire .	—	20	—	—
125	*Portamoschetto*, adattarlo	—	05	—	—
126	*Otturatore*, adattarlo :	—	35	—	—
128	*Ritto di alzo*, digrossato, adattarlo.	—	25	—	—
129	Id. fucinato, adattarlo	—	38	—	—
132	*Rosetta di grano*, adattarla	—	03	—	—
133	Id. *di guancia*, adattarla, pulirla e temprarla	—	—	—	05
134	Id. *di portaspillo*, adattarla	—	02	—	—
135	*Rotella del cane* digrossata, adattarla.	—	—	—	06
139	*Scudo*, adattarlo	—	15	—	—
140	Id. incastrarvi e saldarvi un'aletta	—	25	—	—
141	Id. turare la chiocciola e rifarvi le spire . .	—	15	—	—
142	*Sportello del fondello* digrossato, adattarlo, pulirlo e temprarlo.	—	—	1	20
143	*Testa del ritegno a molla* digrossata, adattarla .	—	10	—	—
146	*Tubetto di otturatore* digrossato, adattarlo e temprarlo	—	35	—	—
147	*Vite da ferro o da legno*, adattarla e temprarla.	—	10	—	—
148	Id. *piccola* digrossata, adattarla e temprarla .	—	05	—	—
149	Id. digrossata (d'acciajo) adattarla.	—	—	—	05
150	Id. fucinata, adattarla e temprarla.	—	10	—	—
151	Id. *rotta* estrarla dalla chiocciola	—	12	—	—
154	*Zoccolo di alzo* digrossato, adattarlo e saldarlo .	—	70	—	—
155	Id. fucinato, adattarlo e saldarlo . .	—	80	—	—
156	*Grossa pulitura dell'arma*, non compreso l'interno della canna . . .	—	90	—	80
157	*Piccola* Id. Id. . .	—	45	—	40

Riparazioni alle Armi da fuoco.

N. d'ordine	Indicazione delle riparazioni	MOSCHETTI a retrocarica da Carabinieri Reali		PISTOLE a rotazione	
		L.	C.	L.	C.
158	*Piccola riparazione* ad una molla, stemprandola e ritemprandola	—	15	—	15
159	Id. Id. ad una parte di ferro, stemprandola e ritemprandola a cartoccio	—	30	—	30
160	Id. Id. qualunque	—	10	—	10

Riparazioni nelle armi bianche.

N. d'ordine	Indicazione delle riparazioni	SCIABOLE	
		L.	C.
204	*Bocchetta*, adattarla	—	30
205	*Bottoncino dal codolo*, adattarlo	—	10
206	*Bottone di cappa*, saldarlo.	—	20
208	*Campanella di fodero*, saldarla	—	20
209	*Cappa*, incollarla e legarla.	—	10
210	Id. risaldarla	—	20
211	Id. togliervi le ammaccature	—	10
212	*Cappetta*, adattarla	—	20
213	*Cappuccio*, adattarlo	—	15
216	*Crociera*, adattarla	—	50
217	*Fascetta*, adattarla e saldarla.	—	60
218	Id. risaldarla	—	20
219	*Fascia d'impugnatura*, adattarla	—	25
220	*Fodero*, adattarvi la cresta d'acciaio provvedendola . . .	1	20
221	Id. aggiustare sulla forma il cuoio	—	12
222	Id. aggiustarne la cresta con pezzo di rapporto . . .	—	60
223	Id. *di metallo*, togliervi grandi ammaccature. . . .	—	60
224	Id. Id. Id. piccole Id.	—	30
225	Id. Id. risaldarlo in parte	—	40
227	*Ghiera d'impugnatura*, adattarla	—	25
228	*Guardia*, adattare un'aletta, provvedendola	—	20
229	Id. adattarla	—	40
230	Id. risaldare un'aletta	—	25
231	*Impugnatura*, adattarla.	—	20
232	Id. cambiare il filo d'ottone, provvedendolo . . .	—	20
233	*Lama*, adattarla al fornimento	—	20
236	Id. arrotarla	—	08
238	Id. pulirla	—	10
240	Id. ripararne il codolo con pezzo di rapporto . . .	—	30
244	*Linguetta di legno*, adattarla.	—	10
250	*Pomo di guardia*, adattarlo	—	15

Riparazioni alle Armi bianche.

N. d'ordine	Indicazione delle riparazioni	SCIABOLE L.	SCIABOLE C.
251	*Puntalè*, incollarlo e legarlo	—	10
252	Id. saldarlo	—	20
253	Id. toglievi le ammaccature	—	10
254	*Riparo di fodero*, adattarlo	—	10
255	*Rosetta della lama*, adattarla.	—	10
257	*Vite di bocchetta*, adattarla	—	06
259	*Grossa pulitura dell'arma* (compresa la lama).	—	30
260	Id. della sciabola di Cavalleria (compresa la lama)	1	—
261	*Piccola* Id. *dell'arma* (compresa la lama).	—	15
262	Id. Id. della sciabola di Cavalleria (compresa la lama)	—	50
263	*Piccola riparazione*	—	10

Riparazioni agli assortimenti.

N. d'ordine	Indicazione delle riparazioni	L.	C.
305	*Cacciaviti*, ripararlo e ritemprarlo	—	05
314	*Estrattore a punta*, aguzzarlo.	—	03
322	*Manico di cacciaviti*, assicurarne la ghiera	—	03
333	*Turacciolo*, cambiare il panno	—	10
340	*Piccola riparazione*	—	05

SEZIONE XII. — **Modo di affardellare i varii capi del corredo.**
Arrotolare la mantellina.

281. Per arrotolare la mantellina, onde collocarla sullo zaino:

1.° Si piega in due per lungo, il rovescio in fuori, cosicchè ne emerga un semicircolo; 2° si rimbocca il colletto e sul medesimo si piegano le parti laterali in modo, che la linea, che ne risulta, sia uguale alla lunghezza dello zaino, le cuciture all'altezza e parallele a quella del colletto; 3° si piega d'un buon palmo l'estremità inferiore indentro, quindi si rotola dal basso in alto, ed il cilindro così formato si avvolge nella sua custodia.

Se la si vuole portare a tracolla:

1.° Dopo averla piegata in semicircolo, ed averne rimboccato il colletto, si piegano su di essa le parti laterali per la lunghezaa dai 35 ai 40 centimetri, secondo la minore o maggiore statura del carabiniere, le cuciture parallele ed all'altezza di quella del colletto; 2.° Si piega il lembo inferiore dal basso in

alto, cosicchè l'insieme presenti la figura d'un rettangolo; 3.° Si rotolerà quindi dall'alto al basso bene stretta, sicchè risultine un cilindro; 4.° Si uniscono le due estremità, che si legano insieme con una correggia nera.

Arrotolare il mantello.

282. Per arrotolare il mantello, onde portarlo sulla sella:

1.° Si piega in due per lungo il rovescio in fuori, sicchè ne risulti un semicircolo; 2.° Si rimbocca il colletto; 3.° Si piegano su di esso le parti laterali, quella col soppanno scarlatto sopra, le loro cuciture parallele ed all'altezza di quella del colletto, la parte che sopravvanza, si volge al dissotto, onde la larghezza del mantello, che ne deriva, sia della lunghezza della valigia; 4.° il mantello così disposto si rivolga su di sè in modo, che la faccia del di sotto sia al di sopra, e su di essa si rimbocchi di un buon palmo la parte superiore; 5.° Si avvolga quindi la inferiore in tanti doppi da farla entrare fra i due lembi della parte superiore ripiegata come sopra, in modo che il tutto presenti la figura d'un parallelepipedo a faccie e costole arrotondate.

Per poterlo portare a tracolla:

1.° Dopo averlo piegato in semicircolo si procede come si è visto per la mantellina, se non che invece di abbassare le parti laterali del colletto per la lunghezza dai 40 ai 35 centimetri, questa lunghezza sarà elevata dai 40 a 50.

Arrotolare la Cappa in uso presso la Legione-Cagliari.

283. Nell'arrotolare la Cappa affine di porla sulla valigia a cavallo:

1.° Bisogna distenderla in tutta la sua lunghezza e larghezza colla parte interna al di sotto; 2.° Disporre le maniche d'alto in basso parallele fra loro e perpendicolari alla linea del colletto; 3.° Rovesciare sulla superficie superiore le estremità laterali in modo, che le linee esteriori che ne risultano, siano parallele fra loro e distanti l'una dall'altra della lunghezza della valigia; 4.° Rimboccare sulla stessa superficie anche il colletto ed il lembo inferiore d'un palmo, quindi rotolare la cappa così disposta, cominciando dalla parte superiore, da formarne un cilindro, che verrà collocato sulla valigia.

Per portarla a tracolla:

1.° Distendere la cappa in tutta la sua lunghezza e larghezza colla parte interna al di sotto; 2.° Distendere le maniche orizzontalmente a destra ed a sinistra; 3.° Piegare il cappuccio col fiocchetto dalla parte sinistra sul corpo della cappa in modo, che bene aggiustata, la cucitura del cappuccio formi una linea rotta colla cucitura della cappa; 4.° Rovesciare la saccoccia; 5.° Piegare le estremità superiori sopra sè stesse, finchè giungano alla sommità del cappuccio; 6.° Piegare le punte delle falde in modo che la piegatura sia contro le maniche; 7.° Ravvolgerla dall'alto al basso quanto più stretto possibile e riunite le due estremità assieme, fermarle con una coreggia nera.

Modo di disporre gli effetti nello zaino.

284. Gli effetti nello zaino saranno disposti come segue:

1.° Si riporranno i pacchi di cartucce a pallottola sull' assicella di fondo, parte da un lato e parte dall'altro.

2.° Nell'interno dello zaino, contro l'assicella dei fianchi si collocherà uno stivaletto per parte colla punta in giù e colla suola contro l'assicella medesima.

3.° La borsa coll'occorrente per cucire si collocherà in uno stivaletto e le spazzole si collocheranno nell'altro stivaletto.

4.° La giubba, le mutande, i pantaloni ed il farsetto a maglia, bene piegati, si collocheranno nello zaino frammezzo ai due stivaletti, e nei vuoti di esso la scatola del lucido ed altri piccoli oggetti pella proprietà del corredo e governo dell'armamento.

Nella bisaccia formata dalla fodera del coperchio si collocheranno il foglio di deconto, una o due camicie, due asciugamani, un fazzoletto da naso ed i listini della cravatta.

Modo di disporre gli effetti nella valigia.

285. 1.° Il farsetto a maglia, quando non sia indossato, disposto nella lunghezza della valigia.

2.° Un paio di pantaloni di panno al rovescio, le due estremità in fuori e la parte superiore leggermente ripiegata, disposti orizzontalmente nella valigia.

3.° Con una delle due camicie ed un paio di mutande si farà un involto, stretto quanto si può, della lunghezza di un buon palmo, legato con una cordicella, e si collocherà ad una parte estrema della valigia.

4.° Coll' altra camicia, asciugamani, fazzoletti e calze si formerà un altro involto della medesima lunghezza del primo, e lo si collocherà all' altra estremità della valigia.

5.° Saranno nel centro riposti i guanti e la cravatta con entro i listini bianchi. La tasca coll'occorrente per cucire lungo una delle pareti della valigia.

6.° Tra i due involti sarà collocato un vestito di piccola tenuta.

7.° Abbottonata l'apertura della valigia, tra la medesima ed il coprivaligia si piazzeranno gli stivali colle suole rivoltate all' insù e colle punte verso il centro e che non oltrepassino la lunghezza della valigia.

Cassetta.

286. Lo zaino e la valigia non essendo a sufficienza capaci per contenere tutti gli effetti del corredo assegnato ai Sott' Ufficiali e Carabinieri, si è determinato di somministrare ad ogni Allievo o Carabiniere, nuovo ammesso nel Corpo, una cassetta di noce, al prezzo oscillante fra Legione e Legione di lire 13 a 16, lunga metri 0. 70, larga ed alta 0. 40 circa.

Quanto non si può assestare nello zaino o nella valigia, viene riposto nella cassetta, la quale nei casi di traslocazione o movimenti di personale, verrà trasportata a spese dell'Erario fino alla concorrenza di 30 chilogrammi sulle ferrovie.

Parte Terza.

SEZIONE I. — **Esercizii ed Evoluzioni.**

287. Eseguito il reclutamento, vestite ed armate le reclute, siano Allievi o Carabinieri effettivi, verranno tosto individualmente addestrati in esercizii pratici e meccanici, atti a fornirle d'un portamento composto, franco e disinvolto; si istruiranno nell'uso e maneggio d'armi; nel marciare ed agire in drappellate; nella scuola di puntamento e nel tiro al bersaglio; e nella pulitura e conservazione del proprio armamento.

Gli uomini di Cavalleria contemporaneamente a tali esercitazioni riceveranno ogni giorno lezioni sulla pratica del cavallo e sul modo di sellare, affardellare ed imbrigliare.

Il complesso di queste istruzioni è diviso:

1.° In esercizio individuale senz'armi.

2.° In esercizio individuale coll'armi, il quale a sua volta suddividesi in maneggio del *moschetto*, del *revolver* e della *sciabola*.

3.° In esercizio di plotone a piedi.

4.° In evoluzioni di squadrone a piedi.

5.° In evoluzioni di Legione.

6.° In scuola di puntamento.

7.° In tiro al bersaglio.

8.° In norme per pulire e conservare le armi.

9.° In equitazione ed evoluzioni di plotone e squadrone a cavallo.

Premesse sull' Istruzione.

288. I. È stabilito di principio, che ogni superiore è obbligato e responsabile dell'istruzione dei proprii dipendenti.

II. Il Sott' Ufficiale risponde dell' istruzione della propria Stazione al Comandante di Sezione o del Circondario, questi di quella del personale a lui

affidato al signor Comandante di Provincia, che alla sua volta è mallevadore di qnella dei dipendenti Circondarii verso il Comando di Legione.

III. Alla Legione-Allievi i Capitani rispondono delle istruzioni dei propri sqnadroni al Colonnello Comandante la medesima.

IV. I colonnelli, in base ai vigenti regolamenti, alle prescrizioni del Ministero della Guerra ed agli ordini Superiori, devono regolare la ripartizione delle varie istruzioni, ed invigilare perchè ciascuno, stando alle proprie attribuzioni, vi attenda con profitto.

V. Gli Ufficiali superiori, Lnogotenenti Colonnelli o Maggiori, devono sapere rimpiazzare il Colonnello.

VI. I capitani devono sapere insegnare e comandare le evoluzioni a dne sqnadroni uniti, formanti nna *Divisione*.

VII. Gli Ufficiali subalterni devono sapere insegnare le istruzioni, di cui ai numeri 1.°, 2.°, 3.°, 6.°, 7.°, 8.° e 9.°, comandare gli esercizii individnali, il plotone e lo squadrone e conoscere le evoluzioni di Legione.

VIII. Le istruzioni teorico-pratiche sull'equitazione, sulla scherma, sulle armi e sulla bardatnra devono essere perfettamente conosciute da tutti gli Ufficiali.

IX. Gli Ufficiali subalterni fanno in persona l'istruzione di plotone ed invigilano tutte le altre istruzioni fatte dai Sott'Ufficiali.

X. L'Ajutante Maggiore è responsabile dell'istruzione del personale di bassa forza dello Stato Maggiore.

XI. Il Sott'Ufficiale deve conoscere bene le evoluzioni di squadrone, e sapere comandare ed anche insegnare qnelle di plotone, e sapere ammaestrare il Carabiniere od Allievo in quanto ha tratto alle istruzioni snlle armi e tntti gli esercizi individuali a piedi.

XII. Il Sott'Ufficiale dell'Arma a cavallo deve inoltre sapere insegnare la pratica del cavallo, il modo di sellare, affardellare ed imbrigliare.

XIII. Il Vice Brigadiere deve conoscere bene l'istruzione del plotone e tutti gli esercizi individuali a piedi; se di cavalleria deve conoscere la pratica del cavallo, insegnarla, ed ammaestrare i Carabinieri o gli Allievi snl modo di sellare, affardellare ed imbrigliare,

XIV. I Marescialli ed i Brigadieri comanderanno a turno gli esercizii individuali a piedi e la istruzione del plotone. I Vice-Brigadieri comanderanno i soli esercizii individuali.

XV. Prima di dare principio a qualunqne esercizio l'istruttore passa sempre l'ispezione alle reclnte, e fa loro agginstare convenientemente le varie parti dell'arredo.

XVI. Non fa eseguire nn movimento senz'averlo prima brevemente spiegato, attenendosi al testo dell'istuzione. La spiegazione si fa sempre di piè fermo, finchè non sia bene appreso il movimento insegnato, l'istruttore lo eseguirà sempre egli stesso prima di comandarlo.

XVII. Nelle prime lezioni, quando l'esecuzione di un comando va diviso

a più parti o movimenti, ogni movimento è spiegato e fatto eseguire a parte tranne il caso d'una positura incomoda) e non si passa al secondo, se il primo non fu ben compreso ed eseguito.

XVIII. L'ultima sillaba d'ogni comando ne determina l'immediato adempimento, e quando avesse più di un movimento, i comandi due e tre indicano l'eseguimento degli altri.

Le reclute, appena eseguito il movimento, ripetono con voce vibrata e non troppo forte questo numero spiegato nell'esecuzione.

XIX. L'istruttore adoperi molta pazienza nell'insegnare, ripeta spesso le spiegazioni, corregga frequentemente ed individualmente quelli, che errano, e non li trattenga in positure incomode e faticose; faccia riposare a brevi intervalli, specialmente nelle prime lezioni, non tenga inutilmente i Carabinieri in faccia al sole, nè al vento, se sudati; si astenga da parole ed atti ingiuriosi e di scherno, encomii i più volenterosi e destri, sia severo coi disattenti e svogliati; e li eserciti più a lungo, insieme ai lenti nell'imparare, lasciando gli altri in riposo.

XX. Nel tempo del riposo l'istruttore interroghi ad uno ad uno i Carabinieri per accertarsi che abbiano bene compreso quanto fu spiegato, ponendo mente però di assuefarli ad esprimersi nella loro maniera, sempre però in lingua italiana, e non obbligarli a meccanico esercizio di memoria.

XXI. I comandi sono divisi in due parti, la prima è d'*avvertimento*, la seconda d'*eseguimento;* il comando d'avvertimento è sempre pronunciato come sta scritto, in modo naturale, e non più di quanto sarebbe necessario per essere ben inteso da una truppa, che avesse una fronte del doppio più estesa. Il comando d'*eseguimento* è pronunziato, specialmente nelle istruzioni di evoluzioni a piedi, con voce vibrata ed in modo tronco: generalmente questi comandi sono di una sola sillaba, ma quando ne avessero di più, si pronunziano con maggior forza quelle accentate, senza però ommettere le altre.

XXII. Tra il comando d'avvertimento e l'altro vi dev'essere un po' di pausa, affinchè il Carabiniere od allievo abbia tempo ad intendere il movimento che gli è richiesto.

XXIII. E poichè all'esatto adempimento del movimento o dell'atto contribuisce sopra tutto il tuono di voce, la sonorità e la vibrazione e cadenza, con cui è dato il comando, proporzionato sempre alla distesa della truppa, sarà ordinata, prima della istruzione pratica sul terreno, una scuola di comando, perchè gli Ufficiali, sott'Ufficiali e Vice-Brigadieri abbiano ad acquistarvi uniformità nel tuono e nella cadenza.

XXIV. Nel dare il comando ai Carabinieri schierati l'istruttore si colloca a distanza non maggiore di metà della fronte, e sta generalmente rimpetto al mezzo e rivolto ad essi; quando i Carabinieri sono volti di fianco, si colloca in sito tale ed a tale conveniente distanza da essere visto ed udito da tutti.

Esercizio individuale senz'armi.

289. § 1. L'esercizio individuale senz'armi comprende la ***positura*** del Carabiniere od allievo, i ***movimenti individuali*** ed il ***marciare.***

I Carabinieri vestiranno la piccola montura, senza sciabola, e saranno in berretto.

§ 2. Un istruttore ne esercita da 5 a 10, disposti sopra una riga, ad un passo d'intervallo.

Positura senz'armi, Riposo. — Rompere e riformare le righe.

§ 3. *Attenti.* — A questo comando i Carabinieri si mettono nella seguente positura:

I calcagni sulla stessa linea, distanti 0.m 03.

Le punte dei piedi ugualmente volte in fuori, e distanti la lunghezza della suola.

Le ginocchia tese senza rigidezza.

Le ànche ugualmente sporgenti.

Il corpo appiombo sulle ànche.

Il petto aperto e spinto innanzi.

La pancia ritratta senza sforzo.

Le spalle aperte e ad uguale altezza.

Le braccia tese senza rigidezza e naturalmente pendenti.

La palma delle mani contro la coscia.

Le dita unite e distese.

Il pollice sul mezzo della banda dei pantaloni.

La testa alta, senz'ostentazione, e sciolta.

Lo sguardo diretto innanzi ad altezza d'uomo.

Il Carabiniere manterrà la corretta positura, e vi starà saldo, se il peso del corpo gravita ugualmente sulla metà dei piedi, e resiste alla spinta leggera, che l'istruttore gli dà al petto per accertarsi dell'equilibrio.

§ 4. Si comanda *Attenti* per imporre silenzio ed immobilità in qualunque caso.

§ 5. RIPOSO. — A questo comando i Carabinieri non sono più obbligati all'immobilità e possono parlare sottovoce senza rompere le righe.

L'istruttore alternerà più volte i comandi ATTENTI e RIPOSO, sinchè vedrà che i Carabinieri si rimettono nella corretta positura.

Quando si volesse dare maggiore libertà, l'istruttore comanda: *Rompete le righe*-MARCHE.

§ 6. I Carabinieri escono di riga salutando, e vanno a loro piacimento, senza però allontanarsi dai limiti prima posti dall'istruttore.

§ 7. Volendo riformare le righe, si fa suonare la *raccolta*, oppure si comanda: *In*-RIGA.

I Carabinieri ritornano correndo a rimettersi al posto di prima in riga, i si dispongono nello stesso ordine, e stanno in riposo, come al N. 5.

Modo di salutare.

§ 8. *Sa*-LUTO. — All'ultima parte del comando si porta la mano destra alla visiera piegando il braccio destro ed alzando naturalmente il gomito. La mano sarà un po' a destra della visiera, l'indice e la punta del pollice contro la medesima, la palma volta a terra, le dita unite e distese.

DUE. Si ripone la mano nella primitiva positura e si conta DUE.

Questi due movimenti vanno fatti con disinvoltura, senza muovere nè il corpo, nè il capo. Nella positura del saluto il Carabiniere dev'avere un piglio marziale.

Voltarsi a destra, a sinistra ed indietro.

§ 9. *Fianco*-DESTR. — Al comando DESTR si solleva la punta del piede sinistro, e si gira a destra col calcagno, secondando il movimento col piede destro, che levasi di due dita dal suolo; compiuto il quarto di giro, la punta del piede sinistro ed il piede destro si ripongono a terra nella positura dell'ATTENTI.

§ 10. *A sinistr*-FRONT. — Movimento analogo al precedente, avvertendo solo di girare a sinistra.

§ 11. *Fianco*-SINISTR. — Movimento simile al *fianco*-DESTR; il quarto di giro però si fa a sinistra.

§ 12. *A destr*-FRONT. — Movimento simile all'*a sinistr*-FRONT, girando però a destra.

§ 13. I comandi *fianco*-DESTR, e *fianco*-SINISTR si adoprano per mettere di fianco una truppa ordinata di fronte; quelli di *sinistr o a destr*-FRONT a rimettere di fronte una truppa ordinata di fianco.

§ 14. *Obliqu'*-DESTR. — Si eseguisce come il *fianco*-DESTR, avvertendo di fare solo la metà d'un a destra.

§ 15. *In*-FRONTE. — Si eseguisce come l'*a sinistr*-FRONT, avvertendo d'eseguire la sola metà d'un a sinistra.

§ 16. *Obliqu'*-SINISTR. — Movimento simile all'*obliqu'*-DESTR, avvertendo solo di girare a sinistra.

§ 17. *In*-FRONTE. — Si eseguisce come l'*a destr*-FRONT, ma si fa solo la metà d'un a destra.

§ 18. *Dietro*-FRONT. — Al FRONT si porta il piede destro indietro in modo che l'incavo del medesimo sia a cinque dita dal calcagno sinistro.

DUE. Si gira a destra sui calcagni, sollevando la punta dei piedi; e si fa fronte là, dove prima si voltavano le spalle, e si conta DUE.

TRE. Portando il calcagno destro sulla linea del sinistro, si riprende la positura dell'ATTENTI. Progredendo nell'esercizio si fanno unire i tre movimenti con un cotale intervallo.

§ 19. Nel corso delle istruzioni si useranno spesso lo espressioni: *eseguire un a destra* e *un a sinistra*, *un mezzo a destra* o *un mezzo a sinistra*; gli *a destra* o *a sinistra* vanno intesi *fianco*-DESTR e *fianco*-SINISTR; *i mezzi a destra* o *a sinistra* per *obbliqu'*-DESTR o SINISTR.

Principii della marcia.

§ 20. Negli esercizii a piedi i Carabinieri usano il solo passo ordinario lungo 0^m. 75, misurato da un calcagno all'altro, in cadenza di 115 per minuto primo.

Dovendo retrocedere pochi passi, s'usa il passo retrogrado lungo m. 0. 50 e in cadenza di 75 al minuto.

S'incomincia sempre la marcia col piede sinistro, e per ciò a qualunque comando d'avvertimento per porsi in cammino si fa gravitare il peso del corpo sulla gamba destra, per agevolare il movimento alla sinistra.

Passo ordinario.

§ 21. L'istruttore insegna ai Carabinieri il passo ordinario, eseguendo egli medesimo alcuni passi lungo la fronte, con cadenza, lunghezza, ed altre regole appresso indicate, e dopo avere spiegate le principali avvertenze comanda:

Avanti-MARCHE.

Al comando avanti si osservano le regole date al N° 20.

Al MARCHE si leva il piede sinistro da terra spingendolo vivamente innanzi, la punta alquanto più bassa del calcagno e volta in fuori, como nella positura di piè fermo, il ginocchio teso; si compie il passo riponendo il piede a terra, e si continua nell'andare a passi di 115 per minuto primo.

§ 22. Per eseguire bene il passo è necessario secondare il movimento delle gambe col corpo, facendone gravitare il peso sul piede, che si ripone a terra, le ginocchia nel fare il passo saranno distese, il piede raderà il terreno, il corpo sarà appiombo sulle anche, le spalle aperte, il petto spinto innanzi.

A schivare una soverchia rigidezza, i Carabinieri secondano il movimento del corpo con le braccie in modo naturale, senza però dondolarle troppo.

L'istruttore ed i Carabinieri contano forte *uno-due* colla cadenza del passo contando uno quando il piede sinistro posa a terra, e due quando posa il destro; nel progredire dell'esercizio l'istruttore tralascia di contare, ma fa continuare ai Carabinieri, sinchè abbiano imparata l'esatta cadenza.

§ 23. Sarà utile altresì, in sulle prime, porre un Carabiniere anziano accanto ad una recluta, e fare andare l'uno e l'altra insieme, perchè la medesima apprenda la lunghezza, cadenza e direzione del passo.

§ 24. Plotone-ALT. Al comando ALT, dato nel momento, che un piede è per posare a terra, si termina il passo col piede, che è innanzi rimettendovi l'altro, e ritornando nella positura dell'ATTENTI.

§ 25. Durante la marcia si faranno eseguire i movimenti posti dal N.° 8 al N° 17, avvertendo di fare conservare le distanze stabilite al N° 2.

§ 26. Per cambiare il passo col piede sinistro si prende il momento, in cui questo piede è a terra, e l'altro indietro, si riunisce questo all'altro e si riparte subito col sinistro, continuando a marciare in cadenza.

In modo analogo si cambia il passo col piede destro.

§ 27. L'istruttore si colloca otto o dieci passi dinanzi ai Carabinieri, e fatte le necessarie spiegazioni, indica il piede, sul quale vuole si cambi il passo: fa avanzarare i Carabinieri ad uno ad uno, e dà a ciascuno il comando CAMBIATE un po' prima, che posi a terra il piede, su cui deve cambiare il passo. Allora il Carabiniere termina il passo con quel piede, eseguisce ciò, che è detto al N° 26 e va a fermarsi presso all'istruttore, ove si mette in riposo.

Saranno poi esercitati i Carabinieri a cambiare di passo marciando insieme, ed allora l'istruttore fa precedere al Comando CAMBIATE il nome del Carabiniere, cominciando dal primo; non si dovrà mai far cambiare il passo simultaneamente.

Passo retrogrado.

§ 28. L'Istruttore eseguisce egli medesimo alcuni passi retrocedendo per darne la lunghezza, la cadenza e le regole da osservarsi, e fatte le necessarie raccomandazioni comanda:

Indietro-MARCHE.

Al comando d'avvertimento si gravita col peso del corpo sulla gamba destra, per agevolare il movimento della sinitra.

Al comando d'eseguimento levando dal suolo il piede sinistro si fa un passo indietro di 0.^{m} 50, e si continua a retrocedere a cadenza di 75 passi al minuto.

Quando un piede si posa a terra, vi si gravita col peso del corpo, e si solleva l'altro, che si porta indietro, facendone strisciare leggermente la punta sul terreno.

Ogni Allievo o Carabiniere osserva due punti dinnanzi a sè per non deviare nell'indietreggiare.

L'istruttore non farà retrocedere più di otto o dieci passi, ed osserverà, che non si curvino le reni, non si ritraggano le spalle troppo indietro, e si stii in equilibrio.

Plotone-ALT.

§ 29. Al comando d'eseguimento, dato quando il piede indietro stà per posare a terra, si finisce il passo con quel piede e si ritorna nella positura dell'ATTENTI.

Allineamento.

§ 30. L'istruttore, fatte avvicinare le reclute a 0^{m} 03 da gomito a gomito, spiega, che per essere bene allineati a destra è necessario volgere la

testa da quella parte, senza muovere o incurvare il busto, di modo che l'occhio sinistro corrisponda alla metà del petto, vedano il profilo di due Carabinieri a destra, e chiudendo l'occhio sinistro non vedano che il profilo del vicino da quella parte; l'istruttore, dopo essersi accertato, che tutti abbiano la perfetta positura, come al N° 3, comanda

Destr-RIGA.

§ 31. Al comando RIGA i Carabinieri voltano la testa e si allineano dalla parte indicata, avanzando o retrocedendo a piccoli passi secondo il caso.

FISSI.

§ 32. Si rivolge la testa di fronte.

In simil modo s' insegnerà l'allineamento a sinistra col comando:

Sinistr-RIGA.

SEZIONE II. — **Esercizii individuali colle Armi.**

Premesse sulle posizioni del moschetto a retro-carica.

290. § 1 Posizione di *Pied-arm.*

L'Arma a piombo colla canna addietro, il calcio posato a terra presso la punta del piede destro, in modo che non la oltrepassi. La mano destra la stringe fra l'indice ed il pollice, tenendo le altre dita unite e distese, il braccio destro naturalmente disteso.

§ 2. Posizione di *Bilanc-arm.*

L'arme è tenuta orizzontale, con la bocca avanti, la mano destra l'impugna là dove è il suo centro di gravità, col pollice in dentro, e le altre dita unite e piegate sotta il fusto. Il braccio naturalmente disteso.

§ 3. Posizione di *Crociat-et.*

Il Carabiniere o l'Allievo è volto come per un ottavo di giro a destra, col calcagno destro a m. 0. 25 circa dietro al sinistro, le ginocchia stese, il peso del corpo egualmente ripartito sulle due gambe, la testa di fronte, e lo sguardo fisso avanti; l'arme inclinata innanzi, colla bocca a livello delle spalle, l'impugnatura sotto la mammella destra ed il calcio sotto l'avambraccio destro; la mano sinistra ne stringe il fusto sotto la fascetta, col pollice disteso, e le altre dita unite e piegate attraverso; la mano destra stretta all'impugnatura.

§ 4.° Posizione di *Spall-arm.*

L'arme appoggiata coll'impugnatura sulla spalla destra, è tenuta inclinata indietro ed un poco a sinistra, col manubrio in alto, il ponticello vicino alla goletta dell'abito, ed il calciolo a livello della mammella destra, e distante da questa circa centim. 15; la mano destra ne stringe il calcio, col pollice e l'indice sopra, e le altre dita sotto, in modo che la punta stia fra l'indice ed il medio; il gomito un poco abbassato.

§ 5.° Posizione di *Bracc-arm.*

L'arme appesa per la cinghia alla spalla destra, colla bocca in sù, è tenuta verticale, canna indietro; la mano destra ne impugna la cinghia vicino alla maglietta inferiore e tiene il calcio stretto alla coscia.

§ 6.° Posizione di *Presentat-arm.*

Il moschetto è tenuto dinanzi al corpo e distante circa centim. 10 colla bocca in su, ma inclinata alquanto a sinistra; il manubrio dirimpetto al cinturino; la fascetta alla bocca dello stomaco; la mano destra ne stringe l'impugnatura col pollice indietro e le altre dita unite e leggermente piegate sullo scudo; la mano sinistra ne stringe il fusto sotto e contro la detta fascetta, col pollice disteso e le altre dita unite e piegate attraverso, coll'indice rasente alla maglietta.

§ 7.° Posizione *In ginocchio.*

Posato a terra il ginocchio destro a centim. 30 dietro il calcagno sinistro, ma un poco a destra, il Carabiniere sta seduto sul calcagno destro, la gamba destra parallela alla linea di fronte; il ginocchio sinistro quasi a piombo sul calcagno; la testa dritta, lo sguardo innanzi; l'arme inclinata avanti, stretta colla mano destra all'impugnatura, e colla sinistra alla fascetta; l'avambraccio sinistro appoggiato sulla coscia sinistra; il calcio posato a terra di contro alla polpa della gamba destra.

§ 8.° Posizione di *Riposo* (*in ginocchio*).

Il Carabiniere può sedersi o rimanere in ginocchio, come più gli piace, purchè non incomodi i vicini, tenendo però sempre l'arme a destra, colla bocca avanti e alta da terra.

§ 9.° Posizione di *Seduto.*

L'allievo od il Carabiniere sta seduto sul suolo o sullo zaino, colle gambe leggermente ritratte, in modo da potere appoggiare l'avambraccio sinistro sul ginocchio sinistro; la mano sinistra regge l'arme sotto la fascetta colla bocca avanti, la mano destra ne stringe l'impugnatura; il calcio dell'arme posa a terra.

§ 10.° Posizione *A terra.*

Il corpo disteso bocconi sul suolo, ma appoggiato alquanto sul fianco sinistro; le gambe piegate leggermente; la gamba destra accavallata sulla sinistra; il braccio sinistro quasi disteso, coll'avambraccio appoggiato a terra; la testa dritta, lo sguardo innanzi; l'arma, quasi parallela al suolo colla canna a sinistra, colla bocca alta ed il calcio a terra, è sostenuta dalla mano sinistra alla fascetta e dalla destra all'impugnatura; l'avambraccio destro sopra il calcio.

§ 11.° Posizione di *Riposo* (*a terra*).

Rimanendo coricato sul suolo, il Carabiniere si adagia, come più gli torna più comodo, senza però disturbare i vicini, ritira l'arme sotto di sè appoggiandone la parte superiore sull'uno o l'altro avambraccio, ed è libero di muoversi.

§ 12.° Posizione di *Pronti* (*a braccio sciolto*).

Come la posizione di *Crociat-et*, ma collo spillo armato.

13.° Posizione di *Punt* (*a braccio sciolto*).

Il corpo come nella posizione di *Pronti*, ma gravitando di più sulla gamba destra; l'arme, collo spillo armato, è spianata e premuta contro la spalla de-

stra con ambe le mani; la sinistra la sostiene al centro di gravità, senza pur toccare la canna, col pollice disteso lungo il fusto, le altre dita unite e piegate attraverso; la mano destra ne stringe la cassa, col pollice disteso sul fianco destro della medesima, l'indice (o l'indice ed il medio, secondo che torni più comodo al Carabiniere) dentro al ponticello, colla seconda falange appoggiata lievemente sul grilletto, e le altre dita unite e piegate attraverso dietro al ponticello; il gomito destro alzato, ma non troppo e senza sforzo; la testa chinata sul calcio senza appoggiarvisi troppo, l'occhio sinistro chiuso, il destro mira all'oggetto, che si vuole colpire.

§ 14. Posizione di *Pronti* (*in ginocchio*).

Il Carabiniere alla posizione *In ginocchio* collo spillo armato.

§ 15. Posizione di *Punt* (*in ginocchio*).

Il corpo nella posizione di *Pronti* (*in ginocchio*) coll'arma nella posizione di *Punt* (*a braccio sciolto*); il gomito sinistro appoggiato sul ginocchio sinistro.

§ 16. Posizione di *Pronti* (*da seduto*).

Il Carabiniere sta *Seduto* coll'arme nella posizione di *Pronti* (*a braccio sciolto*); l'avambraccio sinistro rimane appoggiato sul ginocchio.

§ 17. Posizione di *Punt* (*da seduto*).

Il corpo nella posizione di *Pronti* (*da seduto*); l'arme nella posizione di *Punt* (*a braccio sciolto*): il gomito sinistro rimane appoggiato sul ginocchio.

§ 18. Posizione di *Pronti* (*a terra*).

Il Carabiniere nella posizione *A terra*, collo spillo armato.

§ 19. Posizione di *Punt* (*a terra*).

Il corpo nella posizione *A terra*, i gomiti appoggiati a terra; l'arme nella posizione di *Punt* (*a braccio sciolto*); la mano sinistra la preme contro la spalla, appoggiandosi al ponticello.

§ 20. Posizione di *Punt* (*all'appoggio*).

Come la posizione di *Punt* (*a braccio sciolto*), colla differenza, che la palma della mano sinistra s'appoggia all'oggetto, che deve servire di sostegno all'arme, e regge questa col grosso del pollice sotto la fascetta, stringendola forte a quell'oggetto, il corpo alquanto chinato avanti, in modo però da non aggravare troppo il braccio sinistro. L'arme si appoggia sempre al lato destro dell'albero, spigolo di muro od altro, di cui si vuole profittare per avere più sicuro il tiro.

§ 21. Posizione di *Preghiera*.

Il corpo un poco curvato innanzi; il piede destro dietro al sinistro a centim. 25 circa, misurati dall'incavo di quello al calcagno di questo; la mano sinistra alla posizione di saluto, analogamente a quanto, per la mano destra, è prescritto pel *Saluto;* la destra tiene il moschetto a *Pied-arm*.

Maneggio dell'arme.

291. § 1. Il maneggio dell'arme o del moschetto dev'essere vivace e sciolto.

Devesi esigere precisione nei movimenti, e badare che il corpo rimanga sempre in buona posizione e non secondi i moti delle mani e delle braccia.

Movimenti principali.

292. § 2. Da *Riposo* (coll'arma al piede):

At-TENTI (1 tempo)

Si prende la posizione di *Pied-arm.*

§ 3. Da *Pied-arm*:

Ri-POSO (1 tempo)

Prendere la posizione di Riposo, come nell'istruzione individuale senz'armi avvertendo di non porre la mano sulla bocca dell'arma.

§ 4. Da *Pied-arm:*

Bilanc-ARM (1 tempo)

Si fa saltare l'arma nella mano destra, che l'impugna, ov'è il centro di gravità, e si prende la posizione comandata.

§ 5. Da *Bilanc-arm*:

Pied-ARM (2 tempi)

1.° Si fa saltare l'arma nella mano destra; la si impugna sopra la fascetta e la si tiene diritta a piombo accanto al fianco destro, col calcio a pochi centimetri da terra.

2.° Si posa il calcio a terra, e si prende la posizione di *Pied-arm.*

§ 6. Da *Pied-arm.*

Spall-ARM (2 tempi).

1.° Si alza verticalmente l'arma dinanzi alla spalla destra, colla canna a destra e la fascetta a livello degli occhi; la si stringe colla mano sinistra all'alzo, e si pone la destra sotto al calcio, in modo che la punta di questa stia fra l'indice ed il medio.

2.° Si appoggia l'arme sulla spalla, e si prende la voluta posizione.

§ 7. Da *Spall-arm*:

Pied-ARM (3 tempi).

1.° Si raddrizza l'arma colla mano destra, facendola scendere alquanto rasente al corpo, e la s'impugna colla sinistra all'alzo prendendo la posizione del 1.° tempo da *Pied-arm* a *Spall-arm.*

2.° S'impugna il moschetto colla destra sopra la fascetta e si mette nella posizione del 1.° tempo da *Bilanc-arm* a *Pied-arm.*

3.° Si prende la posizione di *Pied-arm.*

§ 8. Da *Pied-arm*:

Presentat-ARM (2 tempi).

1.° Alzare, colla destra, il moschetto a piombo davanti all'occhio destro, col manubrio dirimpetto al cinturino; prenderlo colla sinistra contro e rasente alla fascetta, e stringerlo subito colla destra all'impugnatura.

2.° Inclinare il moschetto a sinistra, in modo che venga a stare nella posizione comandata.

§ 9. Da *Presentat-arm*:

Pied-ARM (2 tempi).

1.° S'impugna il moschetto colla mano destra sopra la fascetta e lo si porta al fianco destro, come nel 1.° tempo da *Bilanc-arm* a *Pied-arm*.

2.° Si prende la posizione voluta.

§ 10. Da *Pied-arm*:

Baionett-CANN (3 tempi).

1.° Si inclina il moschetto avanti, senza spostare il calcio e lo si impugna colla sinistra sotto il bocchino; si porta la mano destra, fra il braccio sinistro ed il corpo, a stringere l'impugnatura della baionetta.

2.° Si sguaina la baionetta e la s' innasta sull'arme.

3.° Si impugna l'arme colla destra sopra la fascetta e si riprende la posizione *Pied-arm*.

§ 11. Da *Pied-arm*:

Crociat-ET (1 tempo).

Fare un ottavo di giro a destra, portando il piede destro indietro colla punta a destra ed il calcagno a m. 0, 25 circa dal sinistro; far saltare l'arma dalla mano destra alla sinistra, che la impugna alla fascetta; stringerla con la destra all'impugnatura e prendere la posizione comandata.

§ 12 Da *Crociat-et*:

Pied-ARM (2 tempi).

1.° Rimettersi di fronte, e, drizzando colle due mani l'arma a piombo, impugnarla colla destra sopra la fascetta, e portarla all'anca come nel 1.° tempo da *Bilanc-arm* a *Pied-arm*.

2.° Posare il calcio leggermente a terra, e prendore la posizione comandata.

§ 13. Da *Pied-arm*:

Levat-ET (3 tempi).

1.° Si inclinerà l'arme avanti, la si impugnerà colla sinistra sotto il bocchino, come nel *1.° tempo* di *Bajonett-cann* e si stringe l'impugnatura della baionetta colla mano destra.

2.° Si toglie la baionetta, e facendola passare fra il braccio sinistro ed il corpo, la si introduce nel fodero, restando colla mano all'impugnatura.

3.° Come il 3.° tempo del *baionett-cann*.

§ 14 Da *Pied-arm*:

In ginocchio (1 tempo).

Prendere la posizione comandata.

§ 15. Da *In-ginocchio*:

Ri-POSO *(in-ginocchio)* (1 tempo).

Prendere la posizione comandata.

§ 16. Da *Riposo (in ginocchio)*:

At-TENTI (1 tempo).

Si riprende la posizione *In-ginocchio*.

§ 17. Da *In-ginocchio*:

A-TERRA (1 tempo).

Prendere la posizione comandata, badando di non incomodare i vicini.

§ 18. Da *A-terra*:

In-GINOCCHIO (1 tempo).

Si prende la posizione *In-ginocchio*.

§ 19. Da *In-ginocchio*:

Baionett-CANN (1 tempo).

Tirare indietro il moschetto sul lato destro; inastare la baionetta e riprendere la posizione di *In-ginocchio*.

§ 20. Da *In-ginocchio*:

Levat-ET (1 tempo).

Si ritira il moschetto, si toglie la baionetta, e si riprende la posizione *In ginocchio*.

§ 21. Da *In-ginocchio*:

DRITTI (1 tempo).

Rizzarsi e prendere la posizione di *Pied-arm*.

§ 22. Da *Pied-arm*:

A-TERRA (1 tempo).

Si prende la posizione *A-terra*, procurando di non incomodare i vicini.

§ 23. Da *A terra*:

Ri-POSO (*a-terra*) (1 tempo).

I Carabinieri possono prendere la posizione di *Ri-poso* (*a-terra*).

§ 24. Da *Ri-poso* (*a-terra*):

At-TENTI (1 tempo).

Riprendere la posizione *A-terra*.

§ 25. Da *A-terra*:

Baionett-CANN (1 tempo).

Ritirare l'arme rasente al corpo, inastare la baionetta e riprendere la posizione *A-terra*.

§ 26. Da *A-terra*:

DRITTI (1 tempo).

Rizzarsi e prendere la posizione di *Pied-arm*.

§ 27. Da *Bilanc-arm*:

Spall-ARM (2 tempi).

1.° Si drizza l'arme a piombo dinanzi alla spalla destra, come nel 1.° tempo da *Pied-arm* a *Spall-arm*.

2.° S'appoggia il moschetto alla spalla e si prende la voluta posizione.

§ 28. Da *Spall-arm*:

Bilanc-ARM (2 tempi)

1.° Si prende la posizione del 1.° tempo da *Spall-arm* a *Pied-arm*.

2.° S'impugna il moschetto colla mano destra al centro di gravità, e si prende la posizione di *Bilanc-arm*.

§ 29. Da *Bilanc-arm*:

Baionett-CANN (1 tempo).

Raddrizzare il moschetto quasi a piombo e consegnarlo alla mano sinistra, che lo prende alla fascetta, canna indietro, e lo tiene sollevato da terra, trarre la baionetta colla mano destra ed inastarla; riprendere il moschetto con questa mano e rimettersi a *Bilanc-arm.*

§ 30. Da *Bilanc-arm*:

Crociat-ET (1 tempo).

Prendere la posizione comandata.

§ 31. Da *Crociat et*:

Bilanc-ARM (1 tempo).

Prendere la posizione comandata.

§ 32. Da *Bilanc-arm*:

Levat-ET (1 tempo).

Consegnare l'arma alla mano sinistra come nel *Baionett cann*, togliere la baionetta colla mano destra, rimetterla nel fodero, e riprendere la posizione di *Bilanc-arm.*

§ 33. Da *Spall-arm*:

Crociat-ET (2 tempi).

1.° Drizzare colla destra il moschetto appiombo, stendendo il braccio; impugnarlo colla sinistra sotto la fascetta.

2.° Eseguire un ottavo di giro a destra, e prendere la posizione comandata.

§ 34. Da *Crociat-et*:

Spall-ARM (2 tempi).

1.° Rimettersi di fronte, drizzare il moschetto a piombo e portarlo, impugnandolo colla destra sotto al calcio, nella posizione del 1° tempo da *Pied-arm* a *Spall-arm.*

2.° Spingere l'arma sulla spalla e prendere la posizione voluta.

§ 35. Da *Pied-arm*:

Bracc-ARM (2 tempi).

1.° Si fa saltare il moschetto verticalmente nella mano destra, impugnandolo all'alzo; lo si porta dinanzi alla spalla destra, distante circa 0.m 10 dal corpo, canna a destra e la fascetta al livello degli occhi; si prende colla sinistra la cinghia fra il bottone e la maglietta superiore, col pollice sopra e le altre dita sotto.

2.° Si introduce il braccio destro tra il fusto e la cinghia; si spinge il moschetto dietro la spalla, in modo, che rimanga verticale, colla canna indietro e la bocca in alto: la mano destra impugna la cinghia, appoggiando il mignolo contro la piastrella della maglietta, e tiene il calcio aderente alla coscia, il gomito destro stretto al corpo; la sinistra ricade al suo lato.

§ 36. Da *Bracc-arm*:

Pied-ARM (3 tempi).

1.° Colla mano sinistra si prende la cinghia alla spalla, o colla destra la parte media del calcio, appoggiando il pollice sulla piastrella della maglietta; si porta con ambe le mani il moschetto diritto innanzi al corpo, e lo si impugna colla sinistra all'alzo.

2.° Si impugna il moschetto sopra la fascetta colla mano destra, e lo si porta al fianco destro a pochi centimetri da terra.

3.° Si prende la posizione comandata, posando leggermente il calcio a terra.

Carica e fuochi.

293. § 37. Nella prima istruzione si fa avanzare successivamente ciascun Carabiniere a porsi di faccia agli altri, che rimangono in riposo. Per tal modo tutti possono profittare di tutta quanta la istruzione.

Quando i Carabinieri siano sufficientemente addestrati nei singoli tempi della carica, la si fa loro eseguire tutta di seguito.

Gli istruttori e gli Ufficiali pongano la massima attenzione in questa parte importantissima dell'istruzione individuale, affine di ottenere la più scrupolosa precisione nei movimenti, e la stretta osservanza delle regole di puntamento. Ma non si perda tempo per ottenere una inutile simultaneità nell'esecuzione della carica.

§ 38. Prima di tutto si insegnano ad ogni allievo o Carabiniere:

1.° *Le posizioni dell' otturatore*:

a) POSIZIONE PER LO SPARO (spillo armato).

L'otturatore intieramente chiuso, il tubetto col nasello contro il cilindro, lo spillo tirato indietro.

Il moschetto non deve mai essere montato così, se non che nelle posizioni di ***Pronti***, ***Punt*** e ***Caricat***.

b) POSIZIONE DOPO LO SPARO.

L'otturatore chiuso, il nasello contro il cilindro ed il bottone contro il nasello.

Il moschetto non deve rimanere in tale stato, se non che quando, dopo il fuoco, si debba subito attaccare alla baionetta.

c) POSIZIONE ORDINARIA (spillo disarmato).

L'otturatore chiuso, col manubrio abbassato, il bottone ed il tubello tirati indietro. Sia l'arme carica o scarica, l'otturatore dovrà sempre rimanere così disposto, eccetto che nelle posizioni di ***Pronti***, ***Punt*** e ***Caricat***.

2.° *Il modo di fare scattare lo spillo*:

Sono due moti successivi di pressione dell'indice (o dell'indice o del medio) sul grilletto: col primo si preme il grilletto gradatamente in guisa da fare abbassare il dente di sicurezza senza che succeda lo scatto; col secondo si fa scattare il moschetto.

2.° *Il modo di armare lo spillo dopo lo sparo*:

Si stringe il bottone dell'otturatore col pollice ed indice della mano destra,

le altre dita chiuse a pugno, e lo si tira indietro finchè il dente della molla di scatto entri nel suo foro.

4.° *Il modo di armare lo spillo dalla posizione ordinaria*:

Si preme col pollice destro il nasello del tubetto e lo si spinge contro il cilindro dell' otturatore; girando in pari tempo a destra, finchè il suo dente si fermi nella finestrella.

5.° *Il modo di disarmare lo spillo dalla posizione di sparo*:

Si preme col pollice destro il nasello del tubetto, girandolo a sinistra e lasciandolo scorrere fin contro il bottone dell' otturatore.

§ 39. Prima di fare incominciare la carica, si dà il comando:

Giberna-AVANTI.

Sbottonare colla mano sinistra la linguetta della giberna dal bottone della giubba o dell' abito; lasciar cadere il moschetto nella mano sinistra, che lo impugna al bocchino; fare scorrere colla destra la giberna avanti, ripigliare l'arme colla destra e la posizione di *Pied arm*.

Quando più non si debbano caricare le armi, si fanno rimettere le giberne indietro col comando:

Giberna a-POSTO.

Abbandonare il moschetto nella mano sinistra, fare colla destra scorrere la giberna addietro, riprendere l' arme colla destra, ed assicurare al bottone sinistro sul dorso della giubba o dell' abito la linguetta della giberna, assumendo la posizione di *Pied arm*.

§ 40. Da *Pied arm*:

CARICAT (5 tempi).

1.° Prendere la posizione di *Crociat-et*.

2.° Armare lo spillo.

3.° Impugnare il manubrio colla destra, colle unghie volte in sù; farlo girare, finchè la sua guida si trovi nella direzione del taglio del canale, e tirare indietro l' otturatore, finchè venga fermato dal ritegno a molla.

4.° Coll' estrattore togliere dalla canna il fondello ed i rimasugli di cartuccie, prendere la cartuccia nella giberna, col pollice e l' indice; introdurla nella camera col proiettile avanti, e spingerla col pollice.

5.° Impugnare il manubrio, colle unghie a sinistra, spingerlo avanti sino a che la guida esca dal taglio, e girarla a destra con atto vibrato, finchè esso risulti completamente abbassato; quindi prendere la posizione di *Pronti*.

§ 41. Da *Pronti* (*a braccio sciolto*):

Pied-ARM (2 tempi).

1.° Disarmare lo spillo, abbattere l' alzo se occorre; rimettersi di fronte e prendere la posizione del 1.° tempo da *Crociat-et* a *Pied-arm*.

2.° Prendere la posizione comandata.

§ 42. Da *pied-arm*:

PRONTI (a braccio sciolto) (1 tempo).

Prendere la posizione di *Crociat-et*, armare lo spillo e riportare la destra all'impugnatura.

§ 43. Da *Pronti* (*a braccio sciolto*).

A.... metri (agli Allievi Carabinieri, a cui non siasi ancora fatta la scuola di puntamento, si dovrà sempre comandare *a* 150 *metri*) — PUNT (*a braccio sciolto*).

Alla prima parte del comando regolare l'alzo secondo la distanza comandata, e riportare la destra all'impugnatura; al *Punt* alzare il moschetto con ambe le mani, e prendere la posizione comandata.

Tra la prima parte del comando e la seconda devesi lasciare tempo sufficente, perchè tutti possano regolare l'alzo.

§ 44. Da *Punt* (a braccio sciolto):

RITIRAT (1 tempo) (se il Carabiniere stava eseguendo fuoco obliquo, al comando *Ritirat* si rimette nella direzione primitiva).

Togliere le dita dal grilletto e riprendere la posizione di *Pronti*.

§ 45. Da *Punt* (a braccio sciolto):

Attenti-FOC (2 tempi) (per ottenere la simultaneità dei fuochi si prolunghi per la durata di tre passi, l'ultima sillabà dell'*attenti* e poi subito si dia vibrato il comando *FOC*).

Alla prima parte del comando, si eseguisce il 1.° movimento per lo scatto dello spillo; al *FOC* si fa scattare lo spillo, premendo con forza crescente il grilletto senza muovere l'arme. Qualche istante dopo si riprende, senz' attendere comando, la posizione di *Pronti*.

§ 46. Da *Bilanc arm*:

CARICAT (5 tempi).

1.° Prendere la posizione di *Crociat-et*.

2.° 3.° 4.° 5.° Eseguire i quattro ultimi movimenti o tempi del *Caricat* da *Pied-arm*.

§ 47 Da *Pronti* (*a braccio sciolto*):

Bilanc-ARM.

Disarmare lo spillo e prendere la posizione comandata.

§ 48. Da *Bilanc-arm*:

PRONTI (*a braccio sciolto*).

Prendere la posizione comandata.

§ 49. Da *Spall-arm*:

PRONTI (*a braccio sciolto*).

Prendere la posizione di *Crociat-et*, ed armare lo spillo.

§ 50. Da *Pronti* (*a braccio sciolto*):

Spall-ARM (2 tempi).

1.° Disarmare lo spillo, ed eseguire il 1.° tempo da *Crociat-et* a *spall-arm*.

2.° Prendere la posizione comandata.

§ 51. Da *Crociat-et*:

CARICAT (4 tempi).

I quattro ultimi tempi del *Caricat*.

§ 52. Da *Crociat-et*.

PRONTI (*a braccio sciolto*):

Armare lo spillo e riportare la mano destra all'impugnatura.

§ 53 Da Pronti (a braccio sciolto).

Baionett-CANN.

Disarmare lo spillo; rimettersi di fronte; tenere l'arme colla sinistra, e mettere la baionetta nel modo indicato da *Bilanc-arm* a *Baionett-cann*, riprendere la posizione di *Pronti*.

§ 54. Da *In ginocchio*:

CARICAT (5 tempi).

Mettere l'arme nella posizione di *Crociat-et*, eseguire i quattro ultimi tempi del *Caricat* e riprendere la posizione precedente.

Quando non si debba fare subito fuoco, disarmare lo spillo.

§ 55. Da *In ginocchio*:

PRONTI (in ginocchio).

Armare lo spillo senza mutare la posizione del moschetto.

§ 56. Da *Pronti* (*In ginocchio*):

DRITTI.

Disarmare lo spillo, rizzarsi e prendere la posizione di *Pied arm*.

§ 57. Da *Pronti* (*in ginocchio*):

A.... metri-PUNT.

Alla prima parte del comando regolare l'alzo secondo la distanza; al *Punt* prendere la posizione comandata.

§ 58. Da *Punt (In ginocchio)*:

RITIRAT (1 tempo).

Togliere le dita dal grilletto e riprendere la posizione di *Pronti (In ginocchio)*.

§ 59.-Da *Pront* (*In ginocchio*):

Attenti-FOC.

Come da *Punt* (*a braccio sciolto*).

§ 60. Da *A-terra*:

PRONTI (a-terra):

Armare lo spillo e prendere la posizione comandata.

§ 61. Da *Pronti (a terra)*:

DRITTI.

Disarmare lo spillo e prendere la posizione di *Pied-arm*.

§ 62. Da pronti (*a terra*):

A.... *metri*-PUNT.

Alla prima parte del comando regolare l'alzo e stringere l'impugnatura; al *Punt* prendere la posizione comandata.

§ 63. *Da Punt* (*a terra*):

RITIRAT.

Togliere le dita dal grilletto, e riprendere la posizione di *Pronti* (*a terra*).

§ 64. Da *Punt* (*a terra*):

Attenti-FOC.
Come da *Punt* (*a braccio sciolto*).

Movimenti accessorii.

294. — § 65 Da *Picd-arm*:
PREGHIERA (2 tempi) questi due tempi corrispondono ai segnali di tromba, coi quali si fa eseguire la *Preghiera*.
1.° Prendere la posizione descritta al N. 21.
2.° Riprendere la posizione di *Pied-arm*.
§ 66. Da *Pied-arm*:
Ispezione-ARM.
Eseguire i tre primi movimenti della carica, senza interruzione, tenendo alta la bocca della canna, e riprendere la posizione di *Pied-arm*. Allorchè l'istruttore gli s'avvicina, il Carabiniere fa saltare, colla destra, il moschetto a piombo, canna a destra, dinanzi alla metà del corpo; colla mano sinistra la impugna all'alzo, a livello del mento, tenendo il gomito e l'avambraccio sinistro stretti al corpo; poi introduce l'estrattore nella camera sin contro l'anello. Passato che sia l'istruttore, il Carabiniere, senz'aspettare altro comando, rimette a posto l'estrattore e, tenendo l'arme a piombo, chiude l'otturatore; disarma lo spillo e riprende la posizione di *Pied-arm*.
Qualora l'ispezione si faccia col solo scopo di visitare le armi, regolarsi nello stesso modo, omettendo però d'introdnrre l'estrattore; porgere l'arme al-all'istruttore; riceverla nuovamente colla mano sinistra, e, dopo chiuso l'otturatore e disarmato lo spillo, riprendere la posizione di *Pied arm*.
§ 67. Da *Pied arm*:
Fascio-ARM.
I numeri *due* di prima riga (essendo i Carabinieri stati preventivamente ordinati su due righe e numerati) impugnano il moschetto colla sinistra sotto il bocchino, lo sollevano e ne pongono il calcio a terra, colla canna avanti a mezzo dell'intervallo tra il piede sinistro ed il destro del rispettivo vicino, sulla linea delle punte dei piedi, inclinandolo a destra, sicchè la bocca della canna venga a stare davanti alla spalla destra.
I numeri *uno* di prima riga danno il moschetto ai numeri *due* a sinistra; questi lo impugnano colla destra tra il bocchino e la fascetta, ne ripongono il calcio a terra, e tenendolo colla canna indietro a 0.m 50 circa davanti alla punta del loro piede destro, incrociano le baionette dei due moschetti inclinandole un poco a destra.
I nnmeri due (o pari se hanno contato per quattro) di seconda riga, inclinano il moschetto avanti, colla canna a destra; introducono la baionetta sotto le braccia incrocicchiate delle baionette dei due moschetti tenuti dal loro capofila, e lasciano il loro moschetto al capofila medesimo, che lo impugna colla destra fra il bocchino e la fascetta, finisce d'introdnrre la baionetta fra le altre due,

ne fa passare il calcio davanti alla prima riga e lo pone a terra tra mezzo alle punte dei piedi del numero *uno* od *impari* a destra.

I numeri impari di seconda riga, poichè vedono compiuto il fascio, prendono il moschetto colla sinistra sotto la fascetta, lo girano colla canna avanti, e, avanzando il piede sinistro, appoggiano il loro moschetto al fascio, che hanno dinanzi, mettendolo fra i due di prima riga.

Poi tutti prendono la posizione normale senz'arme, che è quella dell'*attenti.*

Il *Fascio* si eseguisce pure colla seconda riga di fronte.

§. 68. Da *Fascio-Arm.*

Ripigliat-ARM.

Al comando *Ripigliat*, i numeri *uno* od *impari* di seconda riga, avanzando il piede sinistro, riprendono il loro moschetto colla sinistra e si rimettono a *pied-arm.*

Al comando *Arm* i numeri *pari* di prima riga impugnano il proprio moschetto colla sinistra, e colla destra quello del numero *impari* a destra; i numeri pari di 2ª riga impugnano colla destra i loro moschetti, avanzando il piede destro.

I numeri *pari* di 1ª e 2ª riga sollevano insieme il fascio e lo sciolgono avvicinando i calci; i numeri *pari* di 1ª riga danno il moschetto ai numeri *impari* a destra e tutti si mettono a *Pied-arm.*

§ 69. Da *Pied-arm*:

Lasciat-ARM.

Appoggiare con precanzione il moschetto nel luogo a ciò indicato.

§ 70. Da *Pied*-ARM:

Terr-ARM (2 tempi).

1.° Volgere il moschetto colla canna a sinistra.

2.° Portare il piede sinistro un passo avanti; piegare le ginocchia, mettere il moschetto a terra in direzione perpendicolare alla fronte, senza spostarne il calcio; raddrizzare il corpo, riunendo il piede sinistro al destro e prendere la posizione normale senz' arme.

§ 71. Da *Terr-arm*:

Ripigliat-ARM.

Portare il piede sinistro un passo avanti e piegare le ginocchia; prendere il moschetto colla mano destra sopra la fascetta; raddrizzarsi sul piede destro riunendo ad esso il sinistro, e contemporaneamente prendere col moschetto la posizione di *Pied-arm.*

Norme relative alle posizioni ed al maneggio delle armi.

295. § 72. Per regola generale le baionette non si inastano, che per andare all' attacco o respingere quello del nemico e dalle sentinelle.

§ 73. I Carabinieri marcianti, comunque portino l' arme, fermandosi mettono il moschetto a *Pied-arm* senz' aspettare comando. *Pied-arm* è pure la

posizione normale del Carabiniere in sentinella, il quale per regola deve stare fermo. Soltanto nottetempo o nella rigida stagione, quando gli sia lecito passeggiare, esso porta l'arma a *Spall-arm* od a *Bracc-arm*; ma nel fermarsi deve rimettersi a *Pied-arm*.

§ 74. I Carabinieri in drappello, che si mettono in marcia, prendono la posizione di *Bilanc-arm*, quando non ne sia comandata un'altra. Ma per allinearsi, fare pochi passi retrogradi, e nelle conversioni a fermo il Carabiniere non deve fare *Bilanc-arm*, ma soltanto tenere il moschetto a piombo, un poco alto da terra, come nel 1° tempo da *Bilanc-arm* a *Pied-arm*.

§ 75. I Carabinieri andando soli, o due a due, possono a loro piacimento usare lo *Spall-arm* od il *Bracc-arm*.

§ 76. I Carabinieri, che, marciando a *Bilanc-arm*, devono voltarsi di fianco indietro, drizzano l'arme a piombo al comando di avvertimento, e la rimettono in bilancia come prima, dopo compinto il movimento.

§ 77. Il *Presentat-arm* serve esclusivamente per rendere gli onori sia da Carabinieri uniti e fermi, sia dalle sentinelle. Siccome tanto gli uni, che le altre debbono in tal caso trovarsi normalmente a *Pied-arm*, come è detto al N. 73, così sarà solo da questa posizione che si dovrà prendere quella di *Presentat-arm*.

§ 78. I graduati armati di moschetto, che siano comandanti di drappello o guardia, o che siano serrafile, rimangono a *Pied-arm*, quando la truppa eseguisce il *Presentat-arm* o prende altra posizione per rendere gli onori a fermo.

§ 79. La sentinella per rendere gli onori ai graduati di bassa forza, rimane o si mette a *Pied-arm* e batte colla sinistra un colpo sul moschetto all'altezza del bocchino. Così pure fa il Carabiniere isolato nel presentarsi ad un superiore.

§ 80. I drappelli di Carabinieri in marcia, che incontrano un superiore, rendono gli onori conservando la posizione di moschetto che avevano, ma volgono con atto vivace la testa verso il superiore fissandolo in volto, e mettendosi in esatta posizione al comando del suo capo: *Attenti* a DESTR (o SINISTR).

Similmente il Carabiniere armato che incontri un superiore, mantiene la posizione esatta del corpo e dell'arme, finchè lo abbia oltrepassato di alcuni passi.

§ 81. I Carabinieri sfilano in parata a *Bilanc-arm*.

§ 82. Le posizioni *in ginocchio* ed *a terra* sono usate per celarsi al nemico e ripararsi dai suoi colpi. Quella di *seduto* non si usa nell'ordine chiuso od in drappelli o masse d'uomini.

§ 83. Le posizioni di *Pronti* e *Punt* (*a braccio sciolto* ed *in ginocchio*) valgono tanto per l'ordine chiuso quanto per l'ordine sparso, cioè per Carabinieri che agiscono separati ed indipendenti dai movimenti eseguiti da altri, che fanno parte del medesimo servizio.

§ 84. Le posizioni di *Pronti* e *Punt* (*a terra*) appartengono all'ordine sparso. Nell'ordine chiuso non si adoprano che in quelle eccezionalissime cir-

costanze, nelle quali essendo necessario stare coperti, le condizioni del terreno siano tali da permettere di tirare stando sdraiati.

§ 85. Il *Punt* (all' *appoggio*) non si usa nell' ordine chiuso.

Sezione III. — Maneggio della pistola a rotazione.

296. Il maneggio della pistola a rotazione si limita ed aggira:

1.° Sul modo di caricare l' arme.

2.° Sul modo di armare il cane dopo il primo sparo.

3.° Sul modo di tenere l' arma quando è carica.

4.° Scaricare l' arma senza fare fuoco.

§ 1. Modo di caricare la pistola a rotazione (6 tempi).

1.° Mettere il cane sulla tacca di riposo.

2.° Tenere l' arma nella palma della mano sinistra sul fianco sinistro della pistola.

3.° Aprire lo sportello appoggiando il pollice della mano destra contro la testa della molletta.

4.° Introdurre successivamente una cartuccia in ciascuna camera del cilindro, facendolo girare da sinistra a destra col pollice.

5.° Chiudere lo sportello.

6.° Armare il cane, puntare e far fuoco.

§ 2 Modo di armare il cane dopo il 1° sparo (3 tempi).

1.° Portare il pollice della mano destra sulla cresta del cane.

2.° Spingere l'indice contro la parete interna del ponticello posta avanti il griletto.

3.° Rialzare il cane senza ritirare il braccio.

Quando si trovasse difficoltà ad armare in detto modo, si ritira il braccio appoggiando l'arma contro il proprio corpo. Avviene talvolta che nell'armare il cane s' incontra una resistenza maggiore dell'ordinario. In tal caso bisogna avere l' avvertenza di smuovere il cilindro, facendolo girare fino a che uno degli aghi si trovi sotto la testa del cane. Ciò non facendo si corre rischio di guastare l'arma.

§ 3. Modo di tenere l' arma quando è carica (3 tempi).

1.° Mettere il cane sulla tacca di riposo.

2.° Ricondurre una delle camere del cilindro in direzione della bacchetta ed introdurre questa in essa camera.

3.° Abbassare il cane verso il cilindro.

Per fare fuoco ritogliere la bacchetta ed armare nel modo solito.

Per le pistole-Revolver M.° 1861, in cui la bacchetta è disgiunta dall'arma, non si ha che ad abbassare il cane, in modo che la testa appoggi sopra il cilindro in uno degli intervalli posti tra gli aghi di due cartucce successive.

§ 4. Scaricare l' arma senza far fuoco (8 tempi).

1.° Prendere la pistola nella mano sinistra come per caricare.

2.° Mettere il cane sulla tacca di riposo.

3.° Aprire lo sportello.

4.° Ricondurre successivamente le camere del cilindro in direzione dello sportello.

5.° Spingere vivamente la bacchetta nelle camere premendola sulla testa coll' indice della mano destra. (Per le pistole-Revolver M.° 1861, la bacchetta deve tenersi fra il pollice ed il medio della mano destra).

6.° Ricevere le cartuccie nella sinistra di mano in mano che sono spinte fuori delle loro camere.

7.° Rinchindere lo sportello.

8.° Abbassare il cane sopra il cilindro.

SEZIONE IV. — **Maneggio della sciabola.**

Avvertenze.

297. A piedi la sciabola si porta appesa al gancetto del cinturino colla guardia rivolta in avanti, e nel camminare si tiene leggermente la palma della mano sinistra sul fodero.

Il Carabiniere avrà la posizione normale prescritta dall' istruzione individuale senz' armi.

L' istruttore avrà al più da 4 ad 8 Carabinieri da ammaestrare, collocati su d' una riga e distanti un passo l' uno dall' altro, e mentre ne esercita uno lascia gli altri in riposo. Quando varii movimenti son ben compresi da ogni individuo, allora soltanto l' istruttore li esercita simultaneamente.

Quest' istruzione si fa prima a piedi per maggiore facilità nell' insegnarla, ma collo scopo unico di farla in seguito a cavallo, essendo questo l' unico suo fine. Ma non si fa a cavallo, se non quando i Carabinieri sieno in essa bene ammaestrati a piedi.

Estrarre la sciabola.

298. Richiesta l' immobilità ed il silenzio, per fare estrarre la sciabola, l' istruttore comanda:

Sciabl-MANO (2 tempi).

1.° Al comando *Sciabl* il Carabiniere colla mano sinistra, l' indice ed il medio sotto la campanella della prima fascetta, il pollice sopra il gancetto stacca la sciabola e la fa discendere a terra, la guardia rivolta davanti; inclina alquanto la testa a sinistra collo sguardo sulla sciabola; introduce la mano destra nella dragona tra il fiocco ed il bottone corsoio, aiutandosi colla sinistra; afferra l' impugnatura col pollice dietro e colle altre dita avvolte all' infuori, estrae la lama un palmo dal fodero, quindi ritorna colla testa e lo sguardo direttamente.

Essendo a cavallo, la mano destra passa sopra il braccio sinistro, e se il

peso del fodero non basta per fare estrarre la lama, la stessa mano si alza sino a che la billiera del cintnrino venga ad urtare contro l' avambraccio sinistro.

2.° (Questo tempo dividesi in due movimenti). 1.° Al comando MANO il Carabiniere estrae intieramente la lama, distendendo il braccio destro innanzi, con un giro di pugno ne rivolge la punta all' insù, e piegando quindi il braccio porta la sciabola innanzi al corpo, col taglio volto a sinistra, coll' impugnatura all'altezza ed a quattro dita dalla cravatta, il gomito naturalmente al corpo. 2.° Al comando DUE porta la sciabola alla spalla nella posizione indicata qui appresso; e colla mano sinistra riattacca il fodero al gancetto.

A cavallo non si stacca e non si riattacca la sciabola al gancetto.

Porto della sciabola alla spalla.

299. A piedi, la mano destra tiene la sciabola in modo che il dorso della lama appoggi contro il vuoto della spalla, il braccio naturalmente disteso indietro; la mano destra tiene l' impugnatura col pollice a sinistra aderente alla coscia, l' indice ed il medio naturalmente avvolti sul davanti, e le altre dita piegate sul di dietro.

300. La posizione della sciabola a cavallo è la seguente: il pollice e le due prime dita avvolgono l'impugnatura, le ultime due si chiudono e s' appoggiano unitamente al grasso del palmo della mano sulla coscia a quattro dita dalla giuntura coll' anca; il braccio naturalmente piegato, il dorso della lama riposa nel vuoto della spalla col taglio in avanti.

Onde il Carabiniere possa, senza stancarsi e con sicurezza tenere in tutte le andature la sciabola alla spalla, bisogna che appoggi bene il pugno sulla coscia e non mai il bottoncino del codolo.

Rimettere la sciabola nel fodero.

301. Per far rimettere la sciabola, l'istruttore comanda:
Rimettet-SCIABL (2 tempi).

1.° Al comando *Rimettet* la mano sinistra distacca il fodero dal gancetto e lo fa discendere a terra: la mano destra porta con vivacità la lama verticalmente innanzi al corpo, colla punta in su, il taglio a sinistra, l'impugnatura all' altezza ed a quattro dita distante dalla cravatta, il gomito naturalmente al corpo.

2.° (Questo tempo dividesi in due movimenti): 1.° Al comando SCIABL, la mano destra porta la sciabola nella stessa posizione verticale di rimpetto all'altezza della spalla sinistra, con un giro di pugno rivolge la lama colla punta all'ingiù radendo col dorso la spalla sinistra, il Carabiniere inclinando la testa e lo sguardo sul fodero, v'introduce la lama sino ad un palmo dalla guardia, poscia ritorna colla testa e collo sguardo direttamente. 2.° Al comando

DUE introdnce il restante della lama nel fodero, la mano destra sbrigasi della dragona, e rientra vivamente in rango. La mano sinistra riattacca la sciabola al gancetto.

Presentare la sciabola e rimetterla alla spalla.

302. Il Carabiniere essendo colla sciabola alla spalla, per farla presentare l'istruttore comanda:

Presentat-SCIABL (1 tempo).

Al comando d'esecuzione porta con vivacità la sciabola nella posizione indicata al comando *Rimettet*, dove la tiene fino al comando di:

303. *Spall*-SCIABL (1 tempo).

Al comando di esecuzione il Carabiniere porta vivamente la sciabola alla spalla nella posizione già indicata.

Ispezione della sciabola.

304. Per passare l'ispezione della sciabola l'istruttore comanda:

Ispezion-SCIABL (1 tempo e 4 movimenti).

Al comando d'esecuzione il Carabiniere porta la sciabola nella posizione indicata al comando *Rimettet.*

DUE.

Con un giro di pugno in dentro presenta l'altro piatto della lama, il taglio a destra.

TRE.

Con un giro di pugno contrario ritorna alla posizione del 1.° movimento.

QUATTRO.

Rimette la sciabola alla spalla.

Questi movimenti si faranno eseguire separatamente per solo atto di scnola: ma un superiore volendo passare l'ispezione della sciabola comanda:

Ispezione DELLA SCIABOLA

e percorre quindi la fronte dalla destra alla sinistra. Ognnno nel rango eseguisce snccessivamente i quattro movimenti nel modo seguente: quando il superiore sta per giungere innanzi, eseguisce il 1.° movimento; tostochè il snperiore avrà osservata la lama da qnella parte, eseguisce il 2.°; quando il medesimo sarà per passare ad nn altro Carabiniere, eseguisce il 3.°; quando lo avrà oltrepassato, eseguisce il 4.° L'Ufficiale in riga non mnove.

Riposo.

305. Occorrendo di far riposare i Carabinieri colla sciabola sguainata si comanda:

RIPOSO (1 tempo).

A questo comando ognuno porta il pugno destro sull'inguine sinistro, appoggia la lama alla piegatura del braccio sinistro; la mano sinistra viene a sostenere la destra all' articolazione del pugno, le unghie verso il corpo: non si è più tenuti all' immobilità, ma non si deve muovere il piede sinistro.

A cavallo per riposare si farà rimettere la lama nel fodero. Nel caso si voglia fare riposare momentaneamente a sciabola sguainata, al comando *Riposo* i Carabinieri sono dispensati dall' immobilità e retta posizione, ma devono sempre tenere la sciabola in senso verticale.

Al comando di *Attenti* dal *Riposo* si riprende l' immobilità e la posizione colla sciabola alla spalla.

Saluto colla sciabola per gli Ufficiali.

306. Da *Spall*-SCIABL:

Sa-LUTO.

A questo comando si eseguisce il *Presentat*-SCIABL.

DUE.

Si stende con vivacità il braccio, girando il pugno colle unghie in giù, ed abbassando la punta a metri 0. 10 da terra; il taglio a destra, l' elsa in fuori, il pugno all' altezza e ad un palmo dalla coscia destra.

TRE.

Si rialza con vivacità la sciabola, rimettendola nella posizione del 1.° movimento.

QUATTRO.

Si ritorna nella posizione di *Spall*-SCIABL.

307. Dovendo fare il saluto marciando, il primo movimento si eseguisce 6 passi prima di giungere al superiore, ed è seguito immediatamente dal secondo, il 3.° si fa 6 passi dopo ed è subito segnito dal 4.°

308. Negli esercizii a cavallo i movimenti di *Present-Sciabl*, *Ispezion-Sciabl* si fanno soltanto di piè fermo, il *rimettet-Sciabl* di piè fermo od a passo.

Esercizii, che richiedono di prendere intervalli.

309. Da *spall*-SCIABL:

Dalla destra a cinque passi d'intervallo-MARCHE.

Al *Marche* il Carabiniere di destra avanza un passo; tutti gli altri eseguiscono un *a sinistra.* L'nltimo Carabiniere di sinistra, subito dopo avere eseguito l' a siuistra, marcia direttamente; e quando avrà fatto 5 passi, il penultimo muove anch' esso, e così di seguito gli altri avvertendo di mantenere uguale distanza.

All'ALT dato dall' istruttore, quando il 2.° Carabiniere di destra avrà dal primo la distanza di 5 passi, tutti si fermano.

All' *a destr*-FRONT fanno fronte a destra, allineandosi da quella parte senz' altro.

A cavallo il movimento si esegnisce nello stesso modo, salvo che il primo Carabiniere di destra, al *Marche* avanza di tre passi, e che gli altri eseguiscono successivamente per uno *a sinistra.*

Positura come a cavallo.

310. Da *Spall*-SCIABL :
Come-a-CAVALLO.
Il Carabiniere scosta lateralmente la gamba sinistra un passo dalla destra, stacca il fodero dal gancio colla mano sinistra, che colloca a pugno chiuso dinanzi al corpo, come se tenesse le redini.
311. RIPOSO.
Riunisce il piede sinistro al destro e prende la positura comandata.
312. Per ricominciare l'esercizio l'istruttore comanda :
ATTENTI.
Il Carabiniere prende la posizione di *Spall-Sciabl.*
Come-a-CAVALLO.
Si esegnisce come al N.° 14.
313. Dalla positura *Come-a-Cavallo* :
Sulla destra-SERRATE.
Al comando *Serrate* il Carabiniere riunisce il piede sinistro al destro, attacca il fodero al gancio, e riprende la positura di *Spall-Sciabl* : il Carabiniere di destra fa un passo avanti, gli altri eseguiscono un *a-destra*, serrano a distanza d'un passo, si rimettono in fronte nella riga e si allineano senz'altro.
A cavallo si esegnisce il movimento nello stesso modo, salvo che il primo Carabiniere avanza 3 passi.

Positure di guardia.

314. Le positure di guardia a cavallo sono tre :
Innanzi.
A-destra.
A-sinistra.
315. Da Spall-SCIABL si può passare a qualunque guardia e da questa ad un'altra e ritornare a *Spall* SCIABL.
Dalla positura *come-a*-CAVALLO :
In guardia-INNANZI.
316. Guardando fisso l'avversario e mantenendo il corpo a piombo, il Carabiniere porta la mano sinistra dietro la cintura a pugno chiuso, la sciabola in direzione della spalla destra coll'impugnatura all'altezza della medesima, la punta in direzione della testa, il filo naturalmente a destra ed il braccio leggermente piegato. Essendo a piedi il Carabiniere si spaccherà portando il piede destro avanti di due piedi dal sinistro colle ginocchia piegate, col tallone de-

stro in direzione del sinistro, coi piedi perpendicolari l'uno all'altro, il peso del corpo bene ripartito su tutt'e due le gambe ed il ginocchio sulla direzione della punta del piede.

317. Abbiasi presente, che le suddette indicazioni di guardia sono stabilite in via normale o per facilitare l'esercizio, ma che nel combattimento a cavallo la positura del corpo nella guardia sarà tale quale lo richiederà la situazione stessa dell'avversario, cioè più o meno diretta o laterale.

In guardia-a-DESTRA (o SINISTRA).

318. Il Carabiniere volge prontamente il corpo dalla parte comandata colla sciabola nella positura indicata al N.° 20.

319. A *cavallo*, in qualunque positura di guardia, non si deve muovere il sedere dalla sella e si porta un po' avanti la gamba dalla parte della guardia, indietro l'altra, ma entrambe serrate al corpo del cavallo; la mano sinistra ferma.

Parate.

320. Le parate, che possono eseguirsi a cavallo, sono di due specie soltanto, cioè *prima* e *quinta*, le quali sono desunte dall'istruzione della scherma, e bastano ad abilitare il Carabiniere a difendersi al bisogno su tutte le direzioni. Notisi però di opporre in ogni caso il forte della lama al colpo dell'avversario, e stringere in pari tempo con maggiore forza l'impugnatura.

321. *Dalla guardia* INNANZI:

Parate-in-PRIMA.

Il Carabiniere alza il braccio portando il pugno a sinistra all'altezza della fronte ed un poco più alto della testa ed un palmo circa distante, la punta della sciabola rivolta a terra, più avanti un palmo del pugno, filo a sinistra.

322. *Parate-in*-QUINTA:

Il Carabiniere porta il pugno a destra ed innanzi, all'altezza e ad un palmo circa distante dalla testa, la punta della sciabola in direzione della spalla sinistra un palmo circa più avanti dell'impugnatura, col taglio rivolto in alto.

323. L'istruttore fa poi eseguire le dette parate dalle altre positure di guardia colle stesse regole ed uguali comandi.

324. *Da guardia a parate e viceversa* si passa indifferentemente, ma volendo dopo una parata rimettersi in guardia dalla medesima parte basterà il comando *in*-GUARDIA, mentre l'indicazione *innanzi*, *a destra* o *a sinistra* è soltanto necessaria, quando si voglia mettere in altra direzione.

Colpi di punta.

325. Le puntate si vibrano:

Innanzi.
A destra.
A sinistra.
A destra abbasso ed a sinistra abbasso.

326. Il Carabiniere sarà in particolare modo esercitato nei suddetti colpi, perchè più micidiali, difficili a pararsi e quand' anche falliscano, lasciano meno scoperto.

327. Vibrata la puntata, si ritorna in guardia da quella parte.

328. Addestrato a sufficienza il carabiniere a menare di punta, l'istruttore fa eseguire il colpo per intero al comando d'esecuzione e non indica la parte, dalla quale deve dirigersi la puntata, che solo quando intende di farla vibrare da una nuova positura di guardia.

329. *Puntate*-INNANZI:

Il Carabiniere dalla positura di guardia di 1.ª, ossia *innanzi*, porta vivamente il pugno indietro all'altezza della spalla e ad un palmo della medesima, il gomito rialzato e sulla linea del pugno, il taglio a destra, la punta due dita più bassa del pugno.

DUE.

Vibra con forza e destrezza un colpo di punta in direzione dell'avversario, avanzando il corpo e poggiando sulle staffe senza sollevare il sedere di sella e ritorna vivamente in guardia appoggiandosi, ove d'uopo, colla mano sinistra sul garrese.

330. *Puntate-a*-DESTRA (o SINISTRA), *puntate-a-destra* (*o sinistra*)-ABBASSO.

Esecuzione simile alla sovra indicata avvertendo di volgere il corpo dalla parte comandata e nei colpi *abbasso*, di appoggiarsi sul garrese colla mano sinistra per avere maggior forza nel vibrare la puntata e facilitare il ritirarsi in guardia.

331. Dalla posizione di *Spall - Sciabl*, volendo l'istruttore fare prendere quella delle righe per la carica comanda:

Per la carica-CARICAT.

Al comando *Caricat* i Carabinieri di 1.ª riga eseguiscono il primo movimento di *Puntate-innanzi*; quelli di 2.ª riga si mettono nella positura di *Parate-in-quinta*.

Al comando *attenti* ciascuno rimette la sciabola alla spalla.

Volendo fare prendere la positura d'una sola riga si comanda:

Per la carica positura di prima (*o seconda riga*) - CARICAT.

Colpi di taglio.

332. Le sciabolate sono quattro.

Due traversali d'alto in basso da destra a sinistra e da sinistra a destra di chi le vibra;

Due orizzontali da destra a sinistra o di *mandritto*, e viceversa o di rovescio.

Le sciabolate traversali si usano più specialmente per colpire la testa, il petto e la mano sinistra dell'avversario.

Le orizzontali per ferire la faccia.

333. *Dalla guardia-innanzi*:

Sciabolate-TRAVERSALE A DESTRA.

A questo comando il Carabiniere inclinando alquanto il corpo innanzi, vibra con forza un colpo di taglio traversalmente dalla propria spalla destra al fianco destro e si rimette in guardia.

334. *Sciabolate*-TRAVERSALE A SINISTRA.

Inclina il corpo come sopra e vibra con forza una sciabolata traversalmente dalla propria spalla destra al fianco sinistro e si rimette in guardia.

335. *Sciabolate*-ORIZZONTALE A DESTRA.

Inclina alquanto il corpo innanzi e vibra con forza una sciabolata orizzontale da destra a sinistra e si rimette in guardia.

336. *Sciabolate*-ORIZZONTALE A SINISTRA.

Inclina il corpo come sopra e vibra con forza una sciabolata orizzontale da sinistra a destra e si rimette in guardia.

337. Dalla positura di *guardia a destra ed a sinistra* si faranno eseguire i suddetti colpi colle stesse regole e con i medesimi comandi.

338. *Dalla guardia-inanzi*:

Sciabolate-INTORNO.

A questo comando il Carabiniere tira di fronte le due sciabolate orizzontali ed una puntata, ripete lo stesso a destra volgendo il corpo da quella parte, replica tosto di fronte uguali colpi, li ripete a sinistra voltandosi da quella parte, indi nuovamente di fronte e poi a destra, e così prosegue sino ad altro comando, che sarà di preferenza *Spall-Sciabl.*

Sarà bene far osservare al Carabiniere, che le sciabolate intorno sono utilissime ad aprirsi un passo, quando fosse assalito da più avversarii.

Esercizi contro fanteria.

339. Dalle positure di *guardia innanzi, a destra o sinistra*, il Carabiniere sarà esercitato all'attacco della fanteria col comando:

Attaccate-FANTERIA A DESTRA (o SINISTRA).

Il Carabiniere inclina il corpo ed abbassa la sciabola dalla parte indicata, la punta in giù, il taglio indietro, e cacciando con forza la costa della lama sotto la baionetta dell'avversario, ne svia la punta rialzando la sciabola innanzi, il taglio a destra, la punta in su, il braccio destro disteso in alto, vibra subito una sciabolata traversale da sinistra a destra, e si rimette in guardia da quella parte sino ad altro comando.

340. Addestrato il Carabiniere ad eseguire separatamente tutte le azioni

sovra indicate, l' istruttore lo farà passare da un colpo all'altro frammettendo le parate e le puntate senz' indicare prima la guardia, coi comandi per es.

In guardia INNANZI, *puntate* a DESTRA, *sciabolate*-TRAVERSALE A SINISTRA, *parate*-in-PRIMA, *puntate*-a-DESTRA, *parate*-in-QUINTA, ecc.

341. Sarà pure assai utile esercitare il Carabiniere ad eseguire a volontà suddetti esercizi col comando:

A volontà-ATTACCAT.

Si frammischieranno le puntate ai colpi di taglio od alle parate senza tenere progressione sino al comando di *Spall-Sciabl.*

Questo esercizio si farà ordinariamente al termine delle lezioni.

342. Affinchè il Carabiniere impari a menare di sciabola col necessario slancio, con forza e direzione, lo si eserciterà in ultimo a tirare fendenti e puntate contro una quintana (segno a forma d'uomo) fatta di paglia, rivestita e fasciata con tela forte, e simile nella forma e larghezza al busto dell' uomo; la quintana verrà fissata su d' un palo immobile alto circa m. 1. 50.

Messo il Carabiniere di fronte alla medesima a conveniente distanza e nella positura di guardia innanzi e poscia lateralmente in quelle di *a destra e sinistra*, l' istruttore gli farà tirare puntate e fendenti colle regole e comandi sovra menzionati, avvertendo, che ogni fendente deve colpire la quintana nel punto indicato, col terzo superiore della lama.

Esercizii contro cavalleria da piè fermo, da eseguirsi prima a piedi poi a cavallo.

343. In questi esercizi s'usano sciabole di legno uguali alle vere od anche di ferro spuntate a filo tondo, maschere e guanti.

344. L' istruttore dispone gli Allievi o Carabinieri in una riga a 5 passi d' intervallo, fa avanzare i numeri pari, cui fa eseguire un *fronte-indietro* in modo, che a movimento compinto si trovino alquanto a destra del loro numero corrispondente, o che se fossero a cavallo, la testa del proprio si trovasse all'altezza della metà del collo di quello dell'avversario.

345. L'istruttore indica allora i numeri, che devono attaccare e fatta prendere da tutti la positura della *guardia innanzi*, comanda:

A volontà-ATTACCAT.

La riga indicata tira di prima intenzione uno dei suddetti colpi di taglio o di punta, l'altra riga para, e così prosegue fino al comando:

Spall-SCIABL.

Si esercitano poi a combattere di fianco facendo eseguire così a piedi come a cavallo un *a destra* ai numeri pari, ed un *a sinistra* ai dispari.

346. Quest' esercizio è utilissimo per avvezzare i cavalli al fragore delle armi; con quelli inquieti e paurosi sarà bene eseguire gli attacchi di fianco prima di quelli di fronte.

Esercizii contro cavalleria marciando, da eseguirsi prima a piedi poscia a cavallo.

347. Disposti i Carabinieri in una sola riga colla sciabola alla spalla, l'istruttore indica quali devono attaccare e quali difendersi, avvertendo di destinare ora il Carabiniere di destra, or quello di sinistra per l'attacco; fa quindi partire i due primi, i quali, nel porsi in marcia, si scostano di due passi l'uno dall'altro mantenendosi però paralleli; il Carabiniere, che deve attaccare, vibra puntate e fendenti *a volontà* e l'altro eseguisce le corrispondenti parate; giunti all'altezza del graduato, che l'istruttore avrà preventivamente posto alla metà della linea, quegli che attacca rallenta l'andatura in modo da stare un passo indietro dall'altro, proseguendo entrambi nell'esercizio fin dove debbono fermarsi: cioè da 100 a 200 metri dal punto di partenza secondo l'andatura.

348. Questi esercizi si faranno prima a passo e poscia a trotto ed a galoppo, e sarà particolare cura dell'istruttore di regolarli in modo, che non succedano inconvenienti, avvertendo all'uopo i Carabinieri, che attaccano, d'usare la necessaria prudenza ed accortezza per non ferire nè uomini, nè cavalli.

Corsa delle teste.

349. A compimento dell'istruzione individuale dei Carabinieri nel maneggio della sciabola a cavallo, si farà loro eseguire la corsa delle teste alle varie andature.

Sul medesimo terreno del precedente esercizio si disporranno su di una linea ed alla distanza di 40 a 50 metri l'uno dall'altro, quattro pali dell'altezza approssimativa d'un uomo a cavallo, sui quali s'infilzeranno delle teste formate con paglia o fieno e rivestite di tela.

Messi i Carabinieri in una sola riga a 50 metri di distanza dalla linea delle teste, l'istruttore farà partire il primo Carabiniere, il quale giungendo all'altezza della testa numero 1 farà un colpo di fuoco (con sola polvere) contro la medesima e rimettendo l'arma a posto estrarrà subito la sciabola, prendendo la positura della *guardia a destra*, giunto a conveniente altezza della testa N. 2 le tirerà una sciabolata traversale a destra; e proseguendo diritto colpirà la 3.ª con una sciabolata orizzontale a sinistra, vibrando per ultimo una puntata alla testa N. 4, che dovrà portare via infilzata alla sciabola.

Tutti gli altri Carabinieri eseguiranno successivamente il medesimo esercizio, che sarà poi ripetuto dalla positura di *guardia a sinistra*.

Regole pel combattimento.

350. Assalire assai meglio che pensare a difesa specialmente contro un solo.

Contro cavalieri senza corazza dirigere le puntate al busto; contro corazzieri sotto l'ascella ed al viso.

Essendo assaliti da più cavalieri eseguire il *sciabolate-intorno.*

Attaccando di fronte procurare di avere l'avversario a destra.

Attaccato, non lasciarsi guadagnare il lato sinistro.

Contro un lanciere cercare di avvicinarlo il più che sia possibile, adoperando di preferenza la parata di *prima.*

SEZIONE V. — **Esercizio di plotone. Istruzione del plotone a piedi. Scopo dell'esercizio e composizione del plotone.**

351. § 1. Quando i Carabinieri saranno perfettamente addestrati nell'esercizio individuale a piedi ed in quello delle armi, s'insegneranno gli esercizii del plotone, per agevolarne l'eseguimento a cavallo.

Il plotone d'esercizio si compone di:

1 Ufficiale,
1 Sott'Ufficiale,
1 Trombettiere,
24 Carabinieri od Allievi, compresi i Vice-Brigadieri.

§ 2. L'Ufficiale comanda il plotone, e nell'esercitarlo pone al proprio posto, due passi dinanzi al centro, un Sott'Ufficiale.

Ordinamento del plotone.

§ 3. Per regola l'ordinamento del plotone è di 12 file di fronte e due di fondo.

I Carabinieri sono ordinati in ogni riga uno accanto all'altro ad intervallo di 0.m. 03 da gomito a gomito; questa disposizione dei Carabinieri nelle righe chiamasi contatto.

Quelli di seconda riga si dispongono dietro e nell'esatta direzione dei capifila, che sono i Carabinieri posti dinanzi.

Le due righe sono distanti un passo (cent.tri 75) misurato dai calcagni dei Carabinieri di prima riga alla punta dei piedi di quelli di seconda.

Ogni Carabiniere occupa in larghezza 0.m. 50 circa.

§ 4. I Sott'Ufficiali ed i Vice-Brigadieri si pongono per quadramento alle ale, e secondo il numero dei medesimi presenti agli esercizii sono collocati nel seguente ordine: il Sott'Ufficiale alla destra della prima riga; il Vice Brigadiere più anziano alla sinistra; gli altri due a destra e sinistra della seconda riga, in ordine d'anzianità.

Mancando i graduati saranno sostituiti da Carabinieri anziani.

Se il numero dei Sott'Ufficiali e Vice-Brigadieri fosse maggiore del bisognevole, avranno posto in serrafila a due passi dietro alla seconda riga.

§ 5. Il trombettiere del plotone segue a cinque passi di distanza l'Ufficiale.

§ 6. Se le due righe del plotone non avessero egual numero di Carabinieri, la prima riga ne avrà sempre 12; le file di quadramento saranno sempre complete; e le mezze file saranno prima quelle del centro e dopo i numeri 2 e 3 delle frazioni alle ale.

§ 7. Se il numero dei Carabinieri fosse dispari, sarà centro quello di mezzo; se pari quello a destra della metà.

§ 8. Nell'esercitare il plotone l'Ufficiale non ha posto determinato, e si recherà in quel sito che crederà migliore per invigilare, dirigere, essere veduto ed inteso da tutti; avrà però sempre la sciabola sguainata.

Prescrizioni ed avvertenze generali.

352. § 9. I Carabinieri, in principio, saranno in piccola montura, e con le armi; in ultimo in montura di via.

§ 10. Ordinato il plotone e fatto numerare, non si fa più ricontare durante l'esercizio; e se accadesse, che qualcuno cambiasse posto, gli sarà indicato il nuovo numero dall'Ufficiale.

§ 11. Qualunque movimento, dopo essere stato eseguito a destra, si ripete a sinistra.

§ 12. Gli Ufficiali istruttori non si perderanno troppo in ripassare le cose già fatte negli esercizii individuali, e meno poi a spiegarle, dovendo essere in esse i Carabinieri già addestrati.

§ 13. I serrafila eseguiscono tutti i movimenti della seconda riga, tenendosi sempre allineati ed a distanza stabilita.

§ 14. Si comincierà generalmente l'esercizio aprendo le righe e l'Ufficiale passerà una rapida ispezione ai Carabinieri.

Movimenti da piè fermo.

Chiamare l'attenzione del plotone e numerare le file.

353. § 15. Il plotone essendo ordinato su due righe a file serrate, l'istruttore, dopo avere imposto silenzio ed immobilità, come al N. 3 dell'esercizio individuale senz'armi comanda:

Dalla destra contate per-QUATTRO.

Il primo di destra di prima riga volta alquanto la testa a sinistra e conta *uno* ad alta voce e si rimette nella positura primitiva; il secondo fa lo stesso e conta *due*; il terzo *tre*; il quarto *quattro*; il quinto riconta *uno*, e così di seguito a quattro a quattro; i Carabinieri di 2.ª riga conteranno con quei di prima, prendendo ciascuno il numero del capo-fila.

Allineamento del plotone.

354. § 16. Il plotone è sempre allineato a righe serrate colle stesse regole e comandi come ai N. 30, 31 e 32 dell'esercizio individuale senz'armi.

§ 17. Quando l'allineamento si eseguisce bene nel suddetto modo, il capo, dopo aver fatto avanzare alcune file di destra o di sinistra di pochi passi, le allinea e dà poi il comando:

Destr (o *sinistr*) RIGA.

Al comando *Riga* tutto il rimanente del plotone avanza e si allinea dalla parte indicata.

I Carabinieri di 2.ª riga, oltre all'allineamento, debbono badare di coprirsi dei loro capofila, stando a distanza stabilita.

Aprire e serrare le righe.

355. § 18. Per fare aprire le righe il capo comanda:

Aprite le righe-MARCHE.

Al *Marche* la 1.ª riga avanza quattro passi, e s'allinea a destra. Il capo plotone ne rettifica l'allineamento, poi comanda:

FISSI.

§ 19. Per fare serrare le righe il capo comanda:

Serrate le righe-MARCHE.

Al *Marche* la 2.ª riga fa quattro passi in avanti, chiude sulla prima e si allinea a destra alla stabilita distanza.

Rettificato l'allineamento della 2.ª riga, il capo comanda:

FISSI.

Movimenti individuali e riposo.

356. § 20. Il capo plotone se crede necessario, fa eseguire i movimenti dal N. 9 al N. 19 dell'istruzione individuale senz'armi, curandone il pronto, uniforme e simultaneo eseguimento, massimamente dai Carabinieri di 2.ª riga.

§ 21. Il plotone essendo schierato e volendo dare riposo ai Carabinieri, il capo comanda:

RIPOSO.

Ciascuno opererà quanto è detto al N. 5 dalla ora citata istruzione.

Marcia e movimenti di fronte.

357. § 22. Il sott'Ufficiale che sta a due passi dinnanzi al centro, dirige la marcia, e per ciò il capo plotone gli indicherà, come punto di direzione, un oggetto lontano, ma chiaramente visibile.

§ 23. Questo graduato, che dinanzi alla fronte surroga il capo del plotone chiamasi guida.

§ 24. Per eseguire ordinatamente la marcia di fronte, il Carabiniere del centro della prima riga, seguirà esattamente la direzione della guida; gli altri regoleranno il passo, cambiandolo se è d'uopo sul vicino dalla parte del centro; vi terranno l'allineamento, volgendo colà tratto tratto lo sguardo senz'inclinare la testa o sporgere le spalle; sentiranno un leggiero contatto del gomito con il vicino presso il centro, e cederanno poco per volta alle spinte che di là ricevono, resistendo a quelle della parte opposta.

Se tra i Carabinieri qualcuno fosse troppo innanzi o troppo indietro, o fossero stretti od aperti soverchiamente, dovrebbero correggere questi difetti, accorciando od allungando il passo, obbliquando se è d' uopo coll'avvanzare l'una o l'altra spalla, e schivando di rimettersi con troppa fretta nell'esatto allineamento, per non disordinare l' intera riga.

§ 25. Il capo plotone dà poi il comando:

Plotone avanti-MARCHE.

Al comando d'avvertimento la guida sceglie tosto alcuni punti intermedii sulla stessa linea tra sè e quello di direzione.

Al *Marche* tutti muovono insieme colle regole date per marciare allineati sul centro, avvertendo, che i Carabinieri di 2ª riga si coprano dei loro capofila e mantengano dalla 1.ª riga la stabilita distanza.

§ 26. Durante la marcia il capo sorveglia che la guida vada sempre in linea retta verso il punto di direzione indicato; che il Carabiniere del centro segua esattamente la direzione della guida, che ciascun Carabiniere marci direttamente.

Per accertarsi dell' osservanza di queste regole il capo si porrà dietro alla riga, ma vedrà meglio l'allineamento, la cadenza e la franchezza del passo ponendosi lateralmente.

Nella marcia di fronte non bisogna essere troppo minuziosi nell' allineamento, ma devesi esigere massimamente che il passo sia uniforme e diretto.

Fermare il plotone.

358. § 27. Il plotone essendo in marcia di fronte, il capo comanda:

Plotone-ALT.

Al comando ALT tutti si fermano, ne più si movono per allinearsi, salvo che il capo non dia il comando:

Destr (*o sinistr*)-RIGA

Però questo comando non verrà dato che quando è necessario allineare le righe; se qualche Carabiniere sarà fuori d' allineamento, s' avvertirà d'avanzare o retrocedere secondo il caso.

Marcia obliqua individuale.

359. § 28. Il plotone essendo in marcia di fronte e volendosi guadagnare terreno innanzi e da lato, il capo comanda:

Obliqu-DESTR (o SINISTR).

Al DESTR la guida che è dinanzi e tutti gli altri Carabinieri eseguiscono il movimento come al N. 14 dell' istruzione individuale senz'armi e proseguono nella nuova direzione.

Ogni Carabiniere terrà la spalla destra alquanto discosta e dietro la sinistra del vicino, seguendolo parallelamente.

I Carabinieri di 2.ª riga terranno la direzione dei capofila.

Il capo andrà dalla parte dell' obliquo, ed osserverà che la marcia sia bene eseguita.

§ 29. Per fare riprendere la marcia diretta si comanda:

In-FRONTE.

Al FRONTE ciascuno si rimette nella primitiva direzione e marcia direttamente allineandosi nuovamente sul centro.

I Carabinieri della 2.ª riga dopo l' obliquo curano di marciare nella medesima direzione del loro capofila a distanza stabilita.

§ 30. Si ferma il plotone che obliqua come nella marcia diretta.

Fare indietreggiare il plotone.

360. § 31. Il plotone essendo fermo e volendolo fare indietreggiare per breve tratto, il capo comanda:

Plotone indietro-MARCHE.

Al MARCHE tutti ad un tempo rinculano facendo il passo retrogrado, come al N. 28 dell'istruzione individuale senz' armi.

Si ferma il plotone come al N. 27 del presente esercizio.

Conversioni.

361. § 32. La conversione è un movimento circolare eseguito da una schiera per mutare fronte.

Se in questo movimento circolare si descrive solo la metà d'una circonferenza, la conversione dicesi *dietro fronte*; se la quarta parte chiamasi a *destra* o *sinistra*; se l'ottava parte, dicesi *diagonale a destra o sinistra*.

§ 33. In ogni conversione si distinguono l'ala convergente, il centro e l'ala di perno, che devono costantemente mantenersi in linea retta.

34. Le conversioni sono di due specie, a *perno fisso* ed a *perno mobile*; quelle a *perno fisso* si fanno di piè fermo ed in marcia; quelle a *perno mobile* solo in marcia.

25. Il comando ne distingue la specie, sono a perno mobile quando si comanderà:

Girat-DESTR (o SINISTR).

Sono a *perno fisso*: quando si comanderà

Plotone { *a destra* o / *diagonale a destra* o / *dietro fronte a destra* } o *sinistra*-MARCHE.

§ 36. Nelle conversioni a perno fisso il perno gira sopra sè stesso; l' ala marciante gira intorno al perno a passo ordinario.

§ 37. In quelle a perno mobile, il perno gira su d'un arco di circolo di 3 passi, raccorciandoli per modo da muovere in cadenza coll' ala marciante, che descrive un arco di circolo maggiore.

§ 38. In qualsiasi conversione al comando *Plotone*-ALT tutti si fermano ad un tempo.

§ 39. In principio, quando il capo crederà necessario allineare il plotone, comanda dalla parte del perno l'allineamento; in seguito può comandarlo da qualunque parte. In quest'ultimo caso pone il graduato dell'ala marciante in modo, che il perno non sia costretto a muoversi dal proprio posto.

§ 40. Se convergendo si volesse marciare in una data direzione si comanderà *A*-VANTI.

Alla seconda parte del comando cessa la conversione, e si marcia nella nuova direzione.

Conversioni a perno fisso.

362. — § 41. Il plotone essendo schierato e fermo, per fare eseguire le conversioni a perno fisso il capo comanda:

Plotone { *a destra* o / *diagonale a destra* o / *dietro fronte a destra* } o *sinistra*-MARCHE.

Al *Marche* il graduato di destra, perno, gira a piccoli passi sopra sè stesso, in quella che avanzano l'ala marciante ed il centro, vi si allinea e non lasciasi spingere fuori, dovendo tenere il suo posto.

Il graduato dell'ala marciante fa il passo ordinario, marcia diritto alcuni passi, e solo dopo incomincierà il movimento circolare, senza distaccarsi mai dal vicino, e guardando tratto tratto verso il perno per mantenersi allineato.

La guida dinanzi alla riga fa i passi circa una metà della lunghezza prescritta, in modo da essere sempre al medesimo posto rispetto al plotone che conduce.

Tutti gli altri diminuiscono la lunghezza del passo dell'ala marciante tanto, quanto minore è la loro distanza dal perno.

Tutti sentiranno un leggiero contatto del gomito dalla parte del perno e si terranno allineati tra i due graduati d'ala, cedendo alle spinte che vengono dalla parte del perno, resistendo a quelle d'ala marciante e regolando su questa il passo.

Se sono troppo stretti obliquano un poco verso l'ala marciante, senza perdere il contatto dei gomiti dalla parte del perno.

I Carabinieri di 2.ª riga, per tenersi coperti dal capofila, obliquano un poco verso l'ala marciante e conservano la distanza tra le righe, regolando il passo sul capofila.

§ 42. Il capo ferma il plotone col comando *Plotone*-ALT, e se sarà d'uopo l'allineerà.

§ 43. Se invece di fermare il plotone convergente, lo si volesse fare avanzare in una data direzione, si comanderebbe:

A-VANTI.

Alla 2.ª parte di questo comando, dato in quella che la fronte del plotone è sulla nuova direzione, tutti marciano innanzi con franchezza, allineandosi sul centro. I Carabinieri di 2.ª riga avvertiranno di rimettersi diretti alla prima parte del comando.

§ 44. Il plotone essendo in marcia si eseguisce la conversione a perno fisso coi medesimi comandi.

Il graduato al perno si ferma regolandosi come nelle conversioni a piè fermo.

Il graduato all'ala marciante mantiene sempre il passo ordinario ed osserva le regole date innanzi.

La guida rallenta il passo, descrivendo l'arco di circolo in modo da restare sempre al medesimo posto rispetto alla truppa.

Il capo, ad invigilare meglio la conversione si mette in principio di fianco alla prima riga dalla parte del perno.

Conversioni a perno mobile.

363. § 45. Volendo far cambiare direzione al plotone, che marcia di fronte, il capo comanda:

Girat-DESTR (o SINISTR).

Al *Destr* il perno raccorcia il passo, girando su d'un arco di circolo di 3 passi; l'ala marciante mantiene la cadenza primitiva, e tutti osserveranno le regole per le conversioni a perno fisso.

§ 46. *A*-VANTI.

Alla seconda parte di questo comando, dato quando l'ala marciante è per trovarsi sulla nuova direzione, tutti marciano direttamente e regolandosi sul centro, in cadenza del passo ordinario.

Marcia e movimenti di fianco.
Disporre il plotone di fianco e farlo marciare, fermarlo e serrare le distanze.

364. § 47. Al plotone schierato e fermo, il capo comanda:

Fianco-DESTR (o SINISTR).

Tutti eseguiscono il movimento come al N. 9 dell'istruzione individuale senz'armi.

S'avvertirà prima, che per ben eseguire la marcia di fianco è necessario, che tutti muovano ad un tempo e continuino poi con esatta lunghezza e cadenza di passo; marcino senza piegare le ginocchia, coprendosi ciascuno di quello che è innanzi; mantengano, per quanto si può, la distanza, che avevano prima di porsi in marcia; ed occorrendo allunghino a poco a poco il passo per riprendere l'esatta distanza.

Si darà poi un punto di direzione alla guida, che si mette due passi in fuori ed in linea del graduato di testa alla prima riga per dirigere la colonna.

§ 48. Il capo darà poi il comando:

Colonn' avanti-MARCHE.

Al marche tutti muovono ad un tempo; il graduato che è alla testa, fa il passo intero, gli altri lo raccorciano alquanto, sinchè avranno la distanza stabilita tra le file.

I Carabinieri della medesima fila stanno tra loro allineati, e mantengono la distanza, che avevano quando il plotone fu messo di fianco.

§ 49. Per fermare il plotone il capo comanda:

Colonn-ALT.

Tutti si fermano in un tempo senza allungare l'ultimo passo, e rimangono alle distanze, nelle quali si trovano.

§ 50. SERRATE.

A questo comando la fila di testa non muove; le altre chiudono ad esatta distanza su quel'e, che precedono, e successivamente si fermano.

In generale essendo di fianco il comando *Serrate* segue immediatamente l'*Alt*.

§ 51. Fermato il plotone, il capo lo rimette di fronte e fa osservare ai Carabinieri i diffetti dell'allineamento, procedenti dall'avere male eseguito la marcia di fianco; li corregge e poi fa eseguire la marcia dal fianco opposto.

Progredendo in questo esercizio, si correggeranno i difetti, lasciando il plotone di fianco, e si proseguirà così fino che al comando '*Marche* tutti muovono insieme francamente, marciano poi coperti, non perdano le distanze soverchiamente e si fermano senza più muovere al comando ALT.

Far cambiare direzione al plotone disposto di fianco.

364. — § 52. Volendo mettere in marcia e mutare la direzione del plotone che è fermo di fianco il capo comanda:

Per fila a destr (o sinistr)-MARCHE.

Al *Marche* tutti i Carabinieri muovono insieme, la fila di testa gira a destra in modo che con tre passi ordinarii si rivolta a destra e prosegue nella nuova direzione.

Le altre marciano direttamente, e giunti colà, dove ha girato la prima, girano egualmente senza perdere la cadenza del passo e la distanza.

I Carabinieri della riga opposta alla parte, dalla quale si gira, giunti colà dove si cambia direzione, allungano il passo ed eseguiscono una piccola conversione a destra (o sinistra) col loro capofila, il quale non deve raccorciare il passo.

§ 53. Il plotone essendo in marcia di fianco, cambia direzione coi medesimi comandi egualmente eseguiti.

Il plotone essendo di fianco ordinario di fronte.

365. § 54 Al plotone volto di fianco e fermo, il capo comanda:

A sinistr (o destr)- FRONT.

Tutti fanno il movimento, come al N.° 10 dell' istruzione individuale senz' armi.

§ 55. Il capo pone in marcia il plotone col comando *Plotone avanti Marche*.

§ 56. Il plotone marciando di fianco fa fronte al comando del capo:

A sinistr (*o destr*)-FRONT.

Al *Front* dato, quando il piede destro è per posare a terra, i Carabinieri compiono il passo con quel piede, posandolo a terra colla punta in dentro; si voltano a sinistra e continuano la marcia di fronte colle regole date.

Il plotone marciando di fronte disporlo di fianco.

366. § 57. Il capo plotone comanda:

Fianco-DESTR (o SINISTR).

I Carabinieri si regolano come al N.° 45.

§ 58. Volendo disporre di fianco il plotone, e ad un tempo fargli cambiare di direzione, il capo comanda:

Fianco destr (*o sinistr*) *e per fila a sinistr* (*o destr*)-MARCHE.

Tutti si voltano di fianco dalla parte indicata ed eseguiscono subito il cambiamento di direzione, come al N.° 50.

Spiegare il plotone ordinato di fianco.

367. § 59. Il plotone ordinato in colonna, in marcia o fermo, può spiegarsi avanti, sui fianchi o sul prolungamento d' uno d' essi.

§ 60. Si spiega avanti, secondo che la destra o la sinistra sarà innanzi, al comando del capo:

Plotone in linea a sinistr (*o destr*)-MARCHE.

Al *Marche* il Carabiniere di testa di prima riga prosegue ed avanza per 10 passi e poi si ferma; tutti gli altri della medesima riga eseguiscono l'obbliquo a sinistra (o destra) si rimettono di fronte schierandosi successivamecte a sinistra (o a destra) del Carabiniere, che prima averano davanti, e nel giungere in linea si fermano e si allineano senz' altro a destra (o a sinistra).

Il Carabiniere di testa di seconda riga si mette subito a distanza esatta, dietro al suo capofila; tutti gli altri della medesima riga si recano obbliquando dietro ai loro capifila a distanza di riga.

La guida si reca dinanzi al centro.

§ 61. Volendo subito dopo lo spiegamento porre in marcia il plotone, il capo darà il seguente comando, quando i due ultimi Carabinieri saranno in linea.

A-VANTI.

Tutti si pongono in marcia direttamente.

§ 62. Per ispiegare il plotone sui fianchi, il capo comanda:

A sinistr (o destr)-FRONT.

Tutti eseguiscono il movimento indicato, come al N.° 54.

§ 63. Per spiegare il plotone sul prolungamento d' uno dei fianchi il capo, secondo che la destra o la sinistra sarà avanti, comanderà:

Sulla destra (o sulla sinistra) in linea-MARCHE.

Al *Marche* la fila di testa gira a destra (o a sinistra) e si ferma dopo avere percorso 10 passi; il Carabiniere di seconda riga di quella fila, appena avrà girato, allenta il passo per rimettersi obbliquando dietro al suo capofila a distanza stabilita.

Tutte le altre file del plotone girano successivamente a destra o a sinistra) un passo circa oltre il punto, dove ha girato la fila precedente, e si schierano successivamente allineandosi senz' altro a destra (o a sinistra). I Carabinieri di seconda riga di queste file, si regolano come si è detto per quello della prima fila.

Il plotone essendo di fronte, fermo od in marcia romperlo per quattro file a destra o sinistra.

368. § 64. Il capo comanda:

Per quattro file a destr (o sinistr)-MARCHE, ALT, o *a*-VANTI.

Al *Marche* ogni frazione di quattro file eseguisce un quarto di conversione dalla parte indicata, a perno fisso secondo le regole date.

I numeri *uno* sono *perni*, ed i numeri *quattro ale marcianti.*

I Carabinieri di seconda riga però faranno il movimento obbliquando a sinistra; ed appena sconnessi dalla frazione, che hanno a sinistra, si copriranno dei loro capifila, sui quali regoleranno il passo, mantenendovisi a distanza di riga.

§ 65. All' *Alt* tutti si fermano, ed i Carabinieri di seconda riga *si* rimettono in esatta direzione dei capifila. La guida si reca a sinistra ed a due passi dalla frazione di testa, od a destra, se la sinistra sarà avanti.

§ 66. In quest' ordine di colonna la prima riga di ogni frazione mantiene dalla precedente una distanza uguale alla sua fronte.

§ 67. Volendo rimettere il plotone di fronte, il capo comanderà:

Per quattro file a sinistr (o destr)-MARCHE, ALT o *a*-VANTI.

Il movimento si eseguisce similmente. I numeri quattro sono perni; i numeri *uno* ale marcianti.

La guida ritorna al suo posto.

§ 68. Se dopo avere spiegato il plotone in colonna si volesse proseguire a marciare, si darebbe il comando *a*-VANTI, quando le ali marcianti d'ogni frazione sono per compiere le conversioni.

Tutti allora si mettono ad egual passo, e marciano direttamente nella nuova direzione, secondo le norme seguenti.

Marcia in colonna di quattro.

369. § 69. La guida, ch'è a due passi dalla prima frazione, dirige la marcia.

I Carabinieri marciano coprendosi dietro quelli, che sono innanzi, conservando l'esatta lunghezza e cadenza di passo, s'allineano sui Carabinieri d'ala, serbando la distanza tra le righe.

I Carabinieri di seconda riga seguono sempre la direzione dei capifila.

§ 70. Per mettere in marcia il capo comanda:

Colonn-avanti-MARCHE.

Al *Marche* tutti muovono innanzi in un tempo.

§ 71. Per fermare la colonna si comanda:

Colonn-ALT.

All' *Alt* tutti si fermano e rimangono alla distanza, nella quale si trovano, e quando i Carabinieri l'avessero perduta il capo comanderebbe:

SERRATE.

Comando, che si eseguisce come è detto al N.° 48.

Fare cambiare direzione al plotone in colonna di quattro.

370. § 72. Alla colonna, che è in marcia, il capo comanda:

Girat destr (o sinistr) a-VANTI.

Il movimento s'eseguisce secondo le regole date nelle converzioni a perno mobile, avvertendo però, che il perno gira sopra un arco di circolo di tre passi senza raccorciarli, e l'ala marciante li allunga, affinchè la colonna non abbia a rallentare la marcia.

Il capo invigila, che tutte le frazioni marcino direttamente, girino successivamente, ov' ha girato la precedente e non si spostino in fuori.

§ 73. Il capo dà il comando: *a*-VANTI, quando sarà compiuto il quarto o l'ottavo di conversione, secondo la direzione, che si vorrà dare alla colonna.

Marcia obbliqua individuale in colonna di quattro.

371. § 74. Il capo farà obbliquare la colonna in marcia colle medesime regole e cogli stessi comandi del N.° 28. I Carabinieri d'ala dalla parte dell'obbliquo si manterranno coperti tra loro.

Il plotone marciando in colonna di quattro metterlo in colonna di fianco senza fermarlo.

372. § 75. Il plotone marciando in colonna di quattro colla destra avanti il capo comanda:

Fianco destr e per fila a sinistr-MARCHE.

Ogni frazione di quattro file eseguisce il movimento, come al N.° 56, avvertendo che tutti devono girare sul punto, dove gira la testa di colonna.

La prima frazione accelera il passo od il movimento per non opporre ritardo alle altre file, che entrano in colonna.

§ 76. Se la colonna fosse colla sinistra avanti, il movimento si eseguirebbe in simil modo col comando:

Fianco sinistr e per fila a destr-MARCHE.

Il plotone marciando di fianco, disporlo in colonna di quattro.

373. § 77. Il capo comanda al plotone in marcia di fianco colla destra avanti:

Per quattro-MARCHE.

Tutti i numeri *uno* della prima riga si fermano, ed i numeri 2, 3 e 4 eseguendo un *mezzo a sinistra*, s' ordinano alla sinistra del numero *uno*.

I Carabinieri di seconda riga obbliquano a sinistra e si mettono nella direzione esatta dei capifila.

La guida va a collocarsi a due passi dalla sinistra della frazione di testa, e sulla linea della medesima.

§ 78· Quando le varie frazioni della colonna saranno formate, ed avranno la distanza, il capo comanderà:

A-VANTI.

§ 79. Se il plotone sarà colla sinistra avanti, il movimeuto si eseguirà in modo analogo, e coi medesimi comandi; avvertendo, che i numeri 1, 2 e 3 vanno ad ordinarsi obbliquando a destra del numero 4. — La guida recasi due passi in fuori ed a destra della frazione di testa.

§ 80. In modo simile e con uguali comandi si eseguisce il movimento, essendo la colonna di piè fermo.

Spiegamento del plotone ordinato in colonna di quattro.

374. § 81. Il plotone ordinato in colonna di quattro, in marcia o fermo, può spiegarsi innanzi, sul prolungamento d' un fianco, come al N.° 57, e può fare fronte a destra o a sinistra con un movimento simultaneo delle frazioni sue come al N.° 65.

§ 82. Al plotone ordinato in colonna di quattro, in marcia o fermo, il capo, secondochè la destra o la sinistra sarà avanti, comanda:

Plotone in linea a sinistr (o destr)-MARCHE.

La prima frazione prosegue ed avanza per 10 passi e poi si ferma; tutte le altre obbliquano a sinistra, si rimettono di fronte, quando saranno rimpetto al posto, dove debbono schierarsi, e si spiegano successivamente a sinistra (o destra) della frazione precedente allineandosi senz' altro a destra (o sinistra).

I Carabinieri di seconda riga seguono i capifila.

La guida recasi al suo posto.

§ 83. Il plotone ordinato in colonna di quattro, in marcia o fermo, si spiega sul prolungamento d' uno dei fianchi, secondochè la destra o la sinistra sarà avanti, al comando del capo:

Sulla destr (o sinistr) in linea-MARCHE.

La prima frazione gira a destra (o sinistra) prosegue nella nuova direzione per 10 passi e si ferma; le altre marciano direttamente ed eseguiscono poi successivamente il cambiamento di direzione a destra (o a sinistra) tre passi oltre al punto, dove ha girato la frazione, che precede, per schierarsi alla sinistra o alla destra della medesima, allineandosi senz' altro a destra o a sinistra.

I Carabinieri di seconda riga seguono l'esatta direzione dei capifila. La guida recasi al suo posto.

SEZIONE VI. — Evoluzioni dello squadrone a piedi.

375. § 1 Lo squadrone a piedi è composto ed ordinato come a cavallo, ed esercitato nel medesimo modo, con regole e comandi uguali, salvo le seguenti modificazioni.

§ 2. Marciando lo squadrone in linea spiegata od in colonna, il capitano si colloca ad otto passi dalla fronte o dal fianco; questa distanza, per ristretto terreno, potrà essere diminuita.

§ 3. Per aprire e serrare le righe si eseguisce il movimento come ai §§ 18 e 19 dell' esercizio di plotone.

§ 4. Per rompere per quattro file a destr (o sinistr) lo squadrone disposto di fronte, fermo od in marcia, si eseguisce quanto è prescritto nell' istruzione del plotone a piedi per simile comando.

§ 5. Lo squadrone essendo in colonna di quattro è esercitato a marciare, obbliquare, fermarsi, cambiare direzione e spiegarsi colle regole date nell' istruzione del plotone a piedi.

§ 6. Essendo lo squadrone volto di fianco, s' ordina in colonna di quattro, e si fa marciare, osservando le medesime regole date per quei movimenti nell' istruzione del plotone a piedi.

§ 7. Lo squadrone essendo in marcia o fermo, in colonna di due o di quattro, per formare i plotoni il capitano comanda:

Formate i plotoni a sinistr (o destr)-MARCHE.

I plotoni si spiegano a destra o sinistra simultaneamente, come se dovessero eseguire il comando di *Plotone in linea a sinistr (o destr)*-MARCHE, dato singolarmente a ciascuno d' essi, serrano a distanza stabilita, e si fermano senza altro.

§ 8. Formati, che siano i plotoni, il capitano volendo porre in marcia lo squadrone comanda:

A-VANTI.

§ 9. Lo squadrone ordinato in colonna di plotoni, fermo od in marcia, si dispone in colonna di quattro al comando del capitano:

Per quattro file a destr (o sinistr) ed in ogni plotone testa di colonn-a sinistr o (destr)-MARCHE.

Il movimento si eseguisce come nell' istruzione del plotone a piedi, avvertendo, che le teste di ciascun plotone devono convergere a sinistra o a destra tosto, che avranno compito il *per quattro file a destr (o sinistr)*.

§ 10. Se si volesse volgere di fianco lo squadrone ordinato in colonna di plotoni, o di quattro, fermo od in marcia, il capitano secondo che la destra o la sinistra sarà avanti, darà il comando :

Fianco destr (o sinistr) e per fila sinistr (o destr)-MARCHE.

Il movimento è eseguito come quello del plotone a piedi.

§ 11. Nelle conversioni dello squadrone a perno mobile qnesto dercriverà un arco di circolo di 12 passi.

§. 12. Lo squadrone ordinato in colonna si spiega come a cavallo, avvertendo però, che al comando MARCHE la frazione di testa avanzi o prosegua per 10 passi (secondochè la colonna marcierà o sarà ferma) e poi si ferma senz'altro. (Regolamento d'Esercizio e di Evolnzioni per la Cavalleria 1.° Tomo).

Scuola di puntamento.

Generalità.

376. § 1. Nella scuola di puntamento s' insegna: a dirigere la linea di mira nel segno; a puntare con scioltezza e precisione nelle varie posizioni, in cui il Carabiniere può sparare; a scattare senza muovere l' arma; a conoscere le regole di puntamanto a seconda delle distanze; a caricare e sparare il moschetto con cartuccia da salve e con cartuccia a pallottola.

§ 2. Gli esercizii di questa scuola possono farsi nelle camerate; per altro quando le condizioni di tempo e di luogo lo permettono, si preferiranno i lnoghi aperti; specialmente l' esercizio di pnntamento al cavalletto dovrà ripetersi qualche volta in luoghi aperti, onde abituare i Carabinieri a dirigere il puntamento sopra oggetti stabili a notevoli distanze.

Gli esercizii di carica e sparo debbono naturalmente eseguirsi sempre in luoghi aperti.

§. 3 Nei varii esercizii della scuola di puntamento i Carabinieri non devono armare lo spillo e farlo scattare, se non quando viene loro espressamente ordinato dall' istruttore, e ciò nello scopo di non guastare il congegno dell' otturatore col continuo armare e scattare.

§ 4. Finchè si eseguisce il pntamento al cavalletto, l' istruttore sarà armato di moschetto ed i Carabinieri saranno senz' armi; ma quando si esegniranno tutti gli altri esercizii della scuola di puntamento, i Carabinieri saranno in armi e bagaglio.

§ 5. Un istruttore esercita una squadra di otto a dodici individui. Insegnando i diversi esercizi di questa scuola ommetterà qualsiasi considerazione teorica scientifica, che non sia indicata nel testo di qnest' istruzione.

§ 6. Ond' evitare qualsiasi funesto accidente, ogni giorno, prima d' incominciare l' esercizio, l' istruttore verifica accuratamente le armi della sua squadra per accertarsi, che sono scariche.

§ 7. Per ottenere buoni risultati di tiro fa d' uopo che gli Ufficiali in generale ed i Capitani in particolare attendano con molta sollecitudine all' insegnamento della scuola di puntamento, riconoscano personalmente quei Carabinieri, che incontrano maggiore difficoltà ad apprendere a ben puntare e provvedano onde siano bene ammaestrati da istruttori speciali all' infuori delle ore fissate dall' orario per l' istruzione generale; cosa questa, che sarà facile ad effettuarsi in quanto che tutti gli esercizii della scuola di puntamento, ad eccezione della carica e dello sparo si possono eseguire nei brevi ritagli di tempo ed in qualunque luogo.

Puntamento al cavalletto.

377. § 8. Il cavalletto è formato con tre aste di legno lunghe metri 1. 50 circa, legate insieme con funicelle verso un' estremità ed allargate dall'altra in modo da formare un treppiedi, sul quale si colloca un sacchetto pieno di sabbia o di terra per sostenere l' arma in equilibrio. — Nelle camerate si può surrogare il cavalletto con una panca posta sopra il tavolo.

§ 9. Oltre il cavalletto è necessario un segno di mira, il quale s' ottiene facilmente notando alcuni segni particolari sui muri o sui vetri delle finestre, quando si fa l' istruzione nelle camere, od attaccando pezzi di carta bianca o colorata a paline piantate in terra quando si fa l'istruzione in sito aperto.

Questi segni devono essere collocati ad un livello poco diverso da quello delle spalle degli uomini, e nei siti aperti si porranno a distanze varie, fino a 200 metri almeno, per abituare l' occhio a puntare con maggior precisione e rendere evidente al Carabiniere come il più piccolo movimento dell'arma, basta per deviare la linea di mira dal segno.

§ 10. Per far eseguire l' esercizio di puntamento al cavalletto, l' istruttore ordina la squadra sopra una sola riga senz'intervalli, a pochi passi dietro il cavalletto; e preso un moschetto, col ritto dell'alzo abbattuto, fa ai carabinieri vedere quale sia la *linea di mira naturale* del moschetto, cioè la visuale, che passa per l'intaglio del ritto ed il mirino. Quindi collocato orizzontalmente il moschetto sul cavalletto, fa intendere ai Carabinieri, che l'arma per essere ben puntata non deve pendere nè a destra nè a sinistra, e la visuale determinata dalla linea di mira deve passare nel segno che si vuol puntare. Dica loro che, se l'arma fosse inclinata a destra, la pallottola andrebbe a destra del segno, e che andrebbe a sinistra, qualora fosse inclinata a sinistra.

§ 11. Fatta tale spiegazione, l' istruttore punterà egli stesso il moschetto, indi chiamerà avanti un Carabiniere per volta, e senza che tocchi il moschetto gli farà abbassare la testa contro il calcio, come se puntasse a braccio sciolto, gli farà chiudere l' occhio sinistro ed osservare coll' occhio destro come debba

essere disposta la linea di mira, rispetto al segno che si prende di mira. E qui l'istruttore avrà l'avvertenza di verificare egli stesso la linea di mira ad ogni volta che chiama un Carabiniere ad osservare, affinchè non accada, che, essendosi smossa l'arma, il Carabiniere possa acquistare una falsa idea sul modo di puntare.

§ 12. Osservato da tutti i Carabinieri il modo, in cui dev' essere collocata l'arma e diretta la linea di mira, l'istruttore smuoverà il moschetto, e chiamati al cavalletto i Carabinieri, li farà puntare, verificando volta per volta il puntamento, e facendo loro correggere gli errori commessi, sia relativamente al collocamento del moschetto, sia riguardo alla direzione data alla linea di mira.

§ 13. L'istruttore ripete in seguito lo stesso esercizio, ma invece di rettificare volta per volta il puntamento fatto da ciascun Carabiniere lo fa verificare or dall'uno or dall'altro degli uomini della squadra, ed accertatosi egli stesso del puntamento lo fa rettificare, quando ne sia il caso dallo stesso Carabiniere che puntò il moschetto al cavalletto.

§ 14. È necessario che i Carabinieri puntino sempre coll' occhio destro, e tengano chiuso il sinistro. Da principio a coloro che provano difficoltà a chiudere l' occhio sinistro, l' istruttore permetterà che lo tengano chiuso con una mano, ma deve esigere che vi si esercitino costantemente anche nelle ore di riposo, finchè giungano a chiudere bene e senza difficoltà l'occhio sinistro onde potere eseguire il puntamento come è prescritto.

§ 15. Esercitati che siano i Carabinieri a puntare colla linea di mira naturale, l' istruttore fa loro vedere, come raddrizzandosi il ritto dell' alzo all' altezza della seconda e terza divisione, segnate sull' aletta sinistra dello zoccolo si ottengano due *linee di mira artificiali*. Spiega ai Carabinieri doversi puntare colla linea di mira naturale, quando il bersaglio trovasi alla distanza di 100 metri, servirsi del ritto elevato all' altezza della divisione segnata due, quando la distanza è di 200 metri, e del ritto all' altezza della divisione segnata tre quando la distanza è di 300 metri.

Ciò fatto l' istruttore chiama successivamente i Carabinieri al cavalletto, e colle norme indicate ai precedenti §§ 12, 13, 14, li esercita a puntare con una qualunque delle tre linee di mira, indicandole volta per volta coi comandi seguenti: *puntate a 100 metri, puntate a 200 metri, puntate a 300 metri.*

§ 16. Succede alcune volte che il Carabiniere incontra difficoltà a fermare il moschetto sul cavalletto, in modo che la visuale determinata dalla linea di mira, venga a passare esattamente pel segno preso di mira, in tal caso per non perdere tempo, l'istruttore deve considerare come ben puntata l'arma, allorchè il Carabiniere indica con precisione, che la visuale passa qualche poco alla destra od alla sinistra, al disotto od al di sopra del segno.

Puntamento a braccio sciolto.

378. § 17. L'istruttore ordina i Carabinieri su d'una sola riga, ad un passo d'intervallo l' uno dall' altro; quindi spiega e fa vedere loro la posizione di *punt* a braccio sciolto.

§ 18. L'istruttore va successivamente dinanzi e di fianco ad ogni Carabiniere e coi dovuti comandi lo mette a *punt* e rettifica questa posizione, sostenendo se fa d'uopo, la bocca del moschetto per lasciarvelo quanto basti, per correggere i difetti ed evitare nello stesso tempo d'affaticarlo.

Ultimata quest'istruzione a tutti i Carabinieri, prescrive loro di esercitarsi a volontà a passare dalla posizione di *pronti* a quella di *punt*, dirigendo sempre la linea di mira naturale in qualunque segno.

§ 19. Se alcun Carabiniere non può chiudere l'occhio sinistro mentre punta col destro, prima di eseguire questi esercizi di puntamento mette il fazzoletto nel cappello o berretto e ne lascia cadere un lembo dinanzi all'occhio sinistro.

L'istruttore deve però esigere, che i Carabinieri si esercitino bastantemente anche nelle ore di riposo, onde imparino a puntare senza l'aiuto del fazzoletto.

§ 20. Mentre i Carabinieri si esercitano a puntare a volontà, l'istruttore passando a fianco e dietro or dell'uno or dell'altro, verifica se ciascuno prende la giusta posizione, osservando più specialmente se il calcio del moschetto è bene appoggiato contro la spalla, e se la mano destra è bastantemente avanzata per agire con forza sul grilletto. Fermandosi poi ad alcuni passi dinanzi a ciascun Carabiniere l'istruttore si fa puntare nell'occhio destro in modo da poter correggere il Carabiniere, se non dirige a dovere la linea di mira, o se lascia muovere l'arma dopo puntata.

§ 21. Gli esercizi di puntamento, di cui a' precedenti N. 18 e 20, saranno dapprima eseguiti col moschetto senza baionetta, servendosi esclusivamente della linea di mira naturale. Successivamente l'istruttore farà ripetere gli stessi esercizii colla linea di mira di 200 e 300 metri ed in fine colla baionetta innastata.

Puntamento nelle posizioni speciali.

379. § 22. Colle stesse norme indicate nel puntamento a braccio sciolto, l'istruttore fa eseguire dai Carabinieri della squadra ed in ordine progressivo il puntamento nelle diverse posizioni, quali sono da *in ginocchio* ed *all'appoggio*.

§ 23. Mentre i Carabinieri si esercitano in questi diversi modi di puntamento, l'istruttore se occorre, ne corregge i difetti, osservando più specialmente la posizione delle braccia ed assicurandosi che il calcio del moschetto sia sempre ben compresso contro la spalla.

§ 24. Nell'esercizio di puntamento all'appoggio saranno scelti quali punti d'appoggio gli angoli dei muri, gli stipiti delle porte e delle finestre, gli alberi, i macigni, ecc.

Scatto dell'arma.

380. § 25. L'istruttore dopo ordinata la squadra sopra una sola riga ad un passo d'intervallo d'un Carabiniere dall'altro, fa vedere ai Carabinieri che

per iscattare dopo armato lo spillo bisogna dapprima comprimere gradatamente e con poca forza il grilletto in modo da fare abbassare il dente di sicurezza senza che succeda lo scatto dell' arma, successivamente determinare lo scatto dell'arma, mediante una pressione più forte sul grilletto. Spiegherà quindi ai Carabinieri, che per colpire il bersaglio è necessario dirigere con precisione la linea di mira nel segno, quindi scattare senza scosse, onde l' arma non muova al momento dello sparo, cosa questa che s'ottiene facilmente, purchè il Carabiniere comprima gradatamente il grilletto senza muovere il braccio destro e trattenendo il respiro.

§ 26. L' esercizio dello scatto dell'arma sarà dapprima eseguito dalla posizione di *pronti,* onde i Carabinieri possano meglio osservare in qual modo agisce il bilanciere, successivamente sarà ripetuto dalla posizione di *punt.* Facendosi puntare qualche volta nell'occhio destro, l'istruttore si assicura se mantengono l' arma ben ferma e nel giusto puntamento al momento dello scatto. Partito il colpo, il Carabiniere deve continuare per qualche momento ancora a rimanere col moschetto ben puntato nel segno prima di passare alla posizione di caricat. In questo esercizio l'istruttore indicherà inoltre volta per volta quali delle linee di mira deve impiegare il Carabiniere nel puntamento, e se deve scattare a volontà, ovvero al comando di FOC. Ricorderà loro, che nell'armare lo spillo dopo lo scatto, devono agire con forza moderata e lentamente, e non mai con isforzo violento, onde non guastare la molla dello scatto.

§ 27. Vi sono taluni che, particolarmente a braccio sciolto, non possono tenere perfettamente immobile l' arma colla mano sinistra ; a questi converrà incominciare a puntare ai piedi dell' oggetto, quindi con un movimento lento, ma continuato ed uniforme, alzare la bocca del moschetto, e al momento in cui la direzione della linea di mira giunge sul punto preso di mira, scattare.

§ 28. L'esercizio dello scatto dell'arma sarà fatto quanto basti per apprendere ai Carabinieri il modo di eseguirlo con franchezza e precisione; per altro non dovrà essere ripetuto troppo di frequente, onde non cagionare guasti, che potrebbero prodursi in diverse parti dell'otturatore.

§ 29. Dopo l'esercizio dello scatto dell'arma, l'istruttore fa eseguire successivamente da ogni Carabiniere della squadra il cambiamento dello spillo, della molla spirale e dello stelo, esigendo, che nel compiere queste cose il Carabiniere non muova dal suo posto in riga.

Puntamento celere.

381. — § 30. Per abituare i Carabinieri a puntare, non solo con precisione, ma anche con rapidità, cosa questa che può riuscire molto utile in alcune circostanze particolari della guerra, l' istruttore, ordinata la squadra sopra una sola riga ad un passo d' intervallo, fa eseguire i seguenti esercizii in modo progressivo.

1.° Essendo in piedi ed in una posizione qualunque dell' arma, puntare un

oggetto, che trovasi sul dinanzi, rimanendo il Carabiniere in piedi o prendendo la posizione in ginocchio;

2.° Ripetere lo stesso esercizio puntando verso un oggetto, che trovasi a destra, a sinistra, o dietro al Carabiniere;

3.° Essendo in marcia al passo di corsa, fermarsi e puntare avanti, a destra, a sinistra od indietro, rimanendo il Carabiniere in piedi o prendendo la posizione in ginocchio.

§ 31. Negli esercizii, di cui al numero precedente, i Carabinieri impiegheranno sempre la linea di mira naturale; eseguiranno i movimenti dell' arma e del corpo a loro talento, senza attenersi alle prescrizioni regolamentari, purchè ottengano lo scopo di puntare con precisione e con molta rapidità nell'oggetto, che vogliono colpire; prima di venir a *punt* dovranno però sempre armare lo spillo e scattare, appena l'arma sia ben puntata.

§ 32. Mentre i Carabinieri eseguiranno questi diversi esercizii, l'istruttore li corregge, se non prendono la giusta posizione di *punt*, e più particolarmente se dimenticano d' armare lo spillo e di portare le dita al grilletto. Ordinando poi ora all'uno ora all'altro dei Carabinieri di scattarne l'arma, prendendo per punto di mira l' occhio destro suo, l'istruttore potrà accertarsi della rapidità e della esattezza, colla quale ciascuno di essi eseguisce il puntamento e lo sparo.

Regole di puntamento.

382. — § 33. L' istruttore insegna ai Carabinieri le seguonti regole di puntamento esigendo che le imparino bene a memoria:

1.° A 50 metri si punta colla linea di mira naturale cioè coll' alzo abbattuto, diretto a 25 centimetri sotto il centro del bersaglio, che si vuol colpire;

2.° A cento metri si punta colla linea di mira naturale diretta nel centro del bersaglio;

3.° A 150 metri si punta colla linea di mira, che s' ottiene fermando il ritto dell' alzo a metà intervallo fra le divisioni segnate 1 e 2 e dirigendola nel centro del bersaglio;

4.° A 200 metri si punta colla linea di mira, che si ottiene fermando il ritto dell'alzo alla divisione segnata 2, diretta nel centro del bersaglio;

5.° A 250 metri si punta colla linea di mira, che s'ottiene fermando il ritto dell'alzo a metà intervallo fra le divisioni segnate 2 e 3 e dirigendola nel centro del bersaglio;

6.° A 300 metri si punta alla linea di mira, che s'ottiene elevando il ritto dell'alzo alla direzione segnata 3, diretta nel centro del bersaglio;

7.° Quando devesi tirare contro truppe riunite, si può fare fuoco sino alla distanza di 300 metri; ma non devesi mai fare fuoco contro uomini o cavalieri isolati a distanza maggiore di 200 metri;

8.° Quando il nemico è a distanza di 300 metri, il Carabiniere deve eseguire un fuoco lento, cioè non mai oltrepassare la rapidità d'un colpo per mi-

nuto; quando invece il nemico trovasi allo scoperto ed a distanza fra i 250 ed i 100 metri può accelerare il tiro fino a fare 3 o 4 colpi per minuto. Solo quando il nemico è allo scoperto ed a distanza minore di 100 metri, si può accelerare il tiro fino a 5 o 6 colpi per minuto. Per una maggiore rapidità di tiro non si potrebbe più puntare bene, onde si consumerebbe un maggior numero di cartuccie producendo minor danno al nemico;

9.° Il Carabiniere che sia isolato, quando fa fuoco, deve approfittare dei ripari naturali e prendere la posizione di *in ginocchio*, di *seduto* od anche di *coricato* per esporsi il meno possibile ai tiri del nemico o dei malaudrini; ma non deve però mai scegliere una posizione, che, comunque sicura, non gli permetta di vedere il nemico e dirigere su di esso i suoi tiri;

10.° Nei combattimenti il buon Carabiniere non fa inutile spreco dei suoi tiri, ma spara sempre con calma, solo quando il nemico è a portata e dopo avere puntato bene colla linea di mira determinata dalla distanza. Colui invece, che spara senza vedere il nemico, o quando trovasi fuori di portata, o con precipitazione senza puntare, è un uomo senza coraggio, un cattivo Carabiniere.

§. 34. Allorchè si tira contro un oggetto, che muove in una direzione, a destra o a sinistra del tiratore, si deve tener conto di questo movimento, e non già dirigere la linea di mira sul punto, in cui trovasi l'oggetto al momento dello scatto, ma su di quello, ove si troverà, quando la pallottola giungerà a quella distanza,

Per correggere quest'errore si dovrà puntare innanzi all'oggetto, che si vuol colpire, d'una quantità tanto più grande, quanto maggiore è la distanza e la sua velocità di movimento. Per avere un'idea di tale correzione devesi ritenere che per la distanza di 100 metri il puntamento dev'essere innanzi all'uomo a cavallo, che si vuol colpire metri 0. 60, se cammina al passo, di metri 1. 20, se cammina al trotto o alla corsa, di metri 1. 40 se cammina al galoppo-allungato. Per le distanze di 200 e 300 metri le quantità, di cui devesi puntare innanzi sono il doppio ed il triplo di quelle ora indicate per 100 metri.

§ 35. Allorchè il nemico s'avanza o s'allontana, ovvero, restando fermo, occupa una posizione molto elevata o depressa, relativamente a quella occupata dal tiratore, si dovrebbe introdurre una piccola correzione pel puntamento, ma essa è così lieve, che in pratica devesi eseguire il puntamento quale è stabilito per il caso normale.

Carica con cartuccie da esercitazione.

383. § 36. I Carabinieri della squadra sono provvisti ciascuno di una cartuccia d'esercitazione, che depongono nella giberna.

§ 37. L'istruttore, posto innanzi alla squadra e rivolto in modo da presentarle il fianco destro, carica il moschetto con una cartuccia di esercitazione, scatta dalla posizione di *punt* a braccio sciolto, quindi ricarica il moschetto con altra cartuccia d'esercitazione dopo avere tolto coll'estrattore quella che prima si trovava nella camera.

L'istruttore ripete 4 o 5 volte questo esercizio di carica e scatto facendo ossorvare ai Carabinieri:

1.° Che per eseguire la carica la cartnccia deve essere dapprima collocata nel canale della canna col fondo rivolto verso l'otturatore quindi va spinta avanti colla canna con nno sforzo del pollice destro e non mai col movimeuto avanti dell'otturatore, giacchè un simile errore, qnando si carica l'arma colla cartuccia da salve od a pallottola, potrebbe essere causa di grave danno al Carabiniere, potendo succedere l'esplosione della cartnccia prima, che il mannbrio sia abbassato e chiuso l'otturatore;

2.° Che presentandosi il caso, che non si riesca a spingere la cartnccia nella camora collo sforzo del pollice, il Carabiniere deve scaricare l'arma servendosi dell'estrattore od anche della bacchetta del moschetto, ripulire la camera e cambiare la cartuccia, ma non cercare mai di spingerla a posto nella camera coll'urto dell'otturatore;

3.° Che per togliere dopo lo sparo la cartuccia dalla camera, il Carabiniere deve impugnare l'estrattore, l'occhio di questo contro la palma della mano, l'estremità del pollice e dell'indice verso la metà dell'asta; quindi dirigendo la punta dell'estrattore lambente l'orifizio della camera da destra a sinistra ed un poco dall'alto al basso, con un colpo vibrato deve introdurre la punta dell'estrattore nel vano della cartuccia e tirando poscia la mano destra indietro, estrarre dalla camera la cartuccia; il colpo, che il Carabiniere deve dare colla punta dell'estrattore contro il vano della cartuccia, deve bensì essere vibrato, ma non troppo forte, onde la punta stessa non attraversi le pareti del bossolo di legno venendo così a fregare contro la camera, la qual cosa potrebbe essere causa di deterioramento nella camera stessa;

4.° Dopo ogni sparo, tolta la cartuccia dalla Camera, il Carabiniere finge gettarla a terra e ricaricare l'arma con altra cartnccia, che prende nella giberna. Eseguisce i cinque spari.

§ 38. L'istrnttore fa eseguire dai Carabinieri l'esercizio della carica e scatto colla cartuccia d'esercitazione, da prima individualmente e nelle diverse posizioni di braccio sciolto, in ginocchio e quindi a volontà nelle stesse posizioni, dirigendone l'esecnzione.

Riparare ai difetti dell'Arma.

384. § 39. Nello sparo così con cartuccia da salve, come con cartuccia a pallottola, può verificarsi, che l'arma manchi fnoco, succeda cioè lo *scatto a vuoto*. Un tale inconveniente può dipendere da diverse cause, quali sono:

1.° Feccie che s'induriscono attorno il foro del grano, o che impediscono la libera corsa dello spillo. Si ripara bagnando con saliva il foro del grano;

2.° Feccie, che s'induriscono attorno lo spillo ed impediscono la libera corsa del medesimo nel foro del grano. Si ripara colla pnlitura dello spillo, bagnato prima con saliva;

3.° Feccie, che si induriscono attorno lo stelo e rallentano il movimento della spirale. Si ripara colla politura dello stelo;

4.° Piegamento dello stelo. Si ripara ripiegandolo colla mano in senso opposto, e quando non si può ottenere lo scopo, surrogandolo provvisoriamente con altro di ricambio, che tengono in consegna i graduati comandanti;

5.° Dente di sicurezza, che al momento dello scatto non s'abbassa sufficientemente, onde il bottone dell'otturatore è fermato dal dente stesso, prima che lo spillo abbia compinto la sua corsa. Si ripara momentaneamente, operando con maggiore pressione sul grilletto e continuando la pressione anche qualche istante dopo lo sparo: nel seguito poi questo difetto dev'essere corretto dall'armainolo;

6.° Ripiegamento in basso della molla di scatto, la di cui estremità appoggiando contro il tubetto impedisca al dente della molla stessa di uscire dal foro di scatto dell'otturatore, malgrado la pressione del dente di scatto, che si produce premendo sul grilletto. Si ripara scomponendo l'otturatore e ripiegando in su l'estremità della molla di scatto, con piccole e ripetute percosse di corpo duro (può servire il cilindro dell'otturatore) applicate alla molla in prossimità del dente facendo appoggiare l'estremità della molla stessa sopra altro corpo duro (può servire la bacchetta del moschetto);

7.° Rottura della molla di scatto. Si ripara cambiando lo stelo, al quale è unita la molla di scatto;

8.° Rottura o piegamento dello spillo. Si ripara cambiandolo con altro di riserva o raddrizzandolo colla mano. Quando però si presenti il caso di non potere togliere lo spillo vecchio dal portaspillo, servendosi di quelli, che tengono in consegna i graduati comandanti;

9.° Rottura della spirale o perdita della sua forza elastica. Si ripara cambiandola con quella di riserva. Si può anche riparare alla perdita della forza elastica della molla spirale, togliendola dall'otturatore, allungandola con un leggiero sforzo della mano e rimettendola quindi a posto. Con questo ripiego la spirale riprende forza sufficiente per produrre l'accensione della cartuccia, ma la conserva solo per poco tempo;

10.° Difetto della cartuccia. Si ripara scaricando l'arma e cambiando la cartuccia.

§ 40. Malgrado vi siano tante diverse cause, che possono produrre gli scatti a vuoto, tuttavia quando si verifica questo inconveniente, sarà facile al Carabiniere conoscerne la causa e portarvi presto rimedio, purchè egli esamini con calma quanto succede nel suo moschetto.

§ 41. Quando il Carabiniere incontra difficoltà ad armare lo spillo dopo lo sparo, è indizio della presenza delle feccie indurite attorno al foro del grano do attorno lo spillo, talvolta anche attorno lo stelo; difetti questi ai quali si ripara come fu indicato ai capoversi 1, 2 e 3 del n.° 39.

Il piegamento dello stelo si riconosce facilmente dallo sfregamento, che si produce fra il bottone dell'otturatore e la cunetta, armando e scattando lo spillo. Si ripara a tale difetto nel modo indicato al capoverso 4 del N.° 39.

Quando dopo uno scatto a vuoto il Carabiniere s'accorge, che il bottone dell'otturatore fu trattenuto dal dente di sicurezza, è indizio di difetto del dente stesso, cha si ripara nel modo indicato al capoverso 5 del § 39.

Quando non si produca lo scatto dell'arma, malgrado si comprima fortemente sul grilletto, è indizio, che la molla di scatto è piegata alla sua estremità. Si ripara come fu indicato al capoverso 6 del § 39.

Se lo spillo non può rimanere armato, è indizio, che la molla di scatto è guasta. Si deve riparare al difetto come fu indicato al capoverso 7 del § 39.

Quando non si riconosce veruno dei precedenti difetti e lo scatto sia stato ripetuto tre volte, senzachè la cartuccia abbia esploso, è indizio che vi ha difetto nello spillo o nella cartuccia, e però il Carabiniere deve scaricare l'arma cambiare la cartuccia e nello stesso tempo visitare lo spillo, e se occorre ripararlo come fu indicato al capoverso 8 del § 39.

Quando in uno stesso moschetto ripetutamente accada di dovere ricorrere al doppio scatto per fare esplodere la cartuccia, è indizio, che la molla spirale è deteriorata, difetto al quale si ripara nel modo indicato al capoverso 9 del § 39.

Quando il Carabiniere incontra difficoltà nell'abbattere il manubrio, onde chiudere l'otturatore, è indizio della presenza di feccie o di qualche rimasuglio contro l'orifizio della camera od attorno al grano; difetti questi, ai quali riparasi facilmente colla semplice pulitura o bagnando con saliva il contorno del grano. La stessa difficoltà di chiudere l'otturatore può anche provenire da un principio di svitamento, che si manifesti nel grano; in questo caso è indispensabile ricorrere all'armainolo.

Quando nello sparo si verifica una sfuggita di gaz dalla culatta, la cosa può dipendere da difetto della cartuccia sparata; ma se coll'arma nella posizione di sparo, impugnato il manubrio, si ricouosca possibile il movimento dell'otturatore nel senso della lunghezza del moschetto, allora devesi attribuire la sfuggita del gaz a difetto dell'arma, che solo l'armainolo può riparare.

§ 42. Possono anche verificarsi nel moschetto dei guasti importanti, i quali non si riparano, che dall'armainolo, e che pure non impediscano di continuare il tiro, purchè il Carabiniere adoperi speciali riguardi; così per esempio quando si rompe o cessa di funzionare il ritegno a molla, l'arma può ancora essere caricata e sparata, purchè il Carabiniere nel caricare abbia l'avvertenza di ritirare l'otturatore indietro con moderazione e quanto basti per introdurre la cartuccia nel canale. Così pure, se un Carabiniere perde il bottone dell'otturatore, l'arma potrà ancora servire, purchè non sia mai messa nella posizione di spillo a riposo, ma venga conservata sempre nella posizione di spillo armato o di spillo dopo lo sparo.

§ 43. Ogni qualvolta negli esercizii di tiro con cartuccie da salve e cartuccie a pallottola succederanno scatti nulli o qualsiasi inconveniente, l'istruttore, servendosi delle considerazioni e spiegazioni dei numeri precedenti, indicherà ai Carabinieri le cause di tali inconvenienti ed il modo di ripararvi.

Carica e sparo con cartuccia da salve.

385. § 44. Per eseguire l'esercizio della carica e dello sparo con cartuccia da salve, sono distribuite otto cartuccie da salve all'istruttore e dodici a ciascun Carabiniere, che essi ripongono nella propria giberna.

§ 45. Ordinata la squadra sopra una sola riga senz' intervalli, l' istruttore spiega ai Carabinieri come l'arma carica non debba mai avere il turacciolo alla bocca, giacchè, se il moschetto fosse sparato in queste condizioni, anche solo con cartuccia da salve, potrebbe benissimo succedere lo scoppio della canna. Pertanto i Carabinieri, prima di caricare il moschetto dovranno sempre togliere il turacciolo e qualsiasi stoppaccio, che avessero messo nell'interno della canna.

§ 46. L'istruttore, posto innanzi alla squadra e rivolto in modo da presentarle il fianco destro, carica il moschetto con cartuccia da salve, quindi lo spara prendendo la posizione di *punt* a braccio sciolto e puntando colla linea di mira naturale; ricarica con altra cartuccia da salve, facendo osservare ai Carabinieri come si tolgono dalla canna il fondello ed i rimasugli del colpo precedente, adoperando l'estrattore, come fu spiegato al capoverso 3 del N. 37 per estrarre la cartuccia d'esercitazione; quindi eseguisce un secondo sparo nella stessa positura, toglie i rimasugli dalla canna e mette lo spillo nella posizione di riposo senza ricaricare l'arma.

L' istruttore, fatti uscire dalla riga i Carabinieri l' uno dopo l' altro, colle stesse norme fa loro eseguire tre spari a braccio sciolto.

§ 47. Ultimati da tutta la squadra i tre primi spari, l'istruttore, presa la posizione in ginocchio, carica la sua arma con cartuccia da salve ed eseguisce due altri spari dalla positura ora detta e puntando colla linea di mira di 200 metri.

Fa quindi ripetere gli stessi spari a tutti i Carabinieri della squadra l'uno dopo l'altro.

§ 48. Nell'eseguire questi sei spari con cartuccie da salve, il Carabiniere dovrà sempre dirigere la linea di mira in un qualche oggetto, che gli sarà indicato dall'istruttore, e mentre carica starà rivolto verso l'oggetto stesso, onde non offendere i compagni nel caso succeda uno sparo involontario.

§ 49. Ultimati i sei spari individuali, l'istruttore, dopo avere fatto eseguire successivamente da ogni Carabiniere la mezza pulitura di combattimento, ordina la squadra su due righe e fa eseguire, con cartuccie da salve, sei fuochi a comando, i tre primi per riga successivamente, gli altri tre da tutta la squadra assieme.

Nell'eseguire questi sei fuochi la prima riga sarà in ginocchio, la seconda in piedi; l'istruttore ad ogni fuoco indicherà la distanza del tiro ed avrà cura di fare cambiare posto fra gli uomini di 1.ª e 2.ª riga dopo ogni sparo.

§ 50. Ultimati i 12 spari, ogni Carabiniere eseguirà la pulitura intiera di combattimento, e intanto l'istruttore dirà loro, che nei combattimenti ed anche negli esercizi a fuoco, quando avranno sparato più volte il moschetto e se ne presenti l'opportunità, dovranno sempre eseguire questa pulitura, ond'avere ognora

l'arma in buone condizioni di servizio e per poter all'occorrenza sparare molti colpi ancora senzachè sorgano difficoltà.

§ 51. Nell'eseguire gli spari, sia con cartuccie da salve, sia con cartuccie a pallottola, per difetto dell'estrattore o per altra causa, può accadere, che il Carabiniere non possa, o non riesca a togliere il fondello ed i rimasugli che rimangono nella camera dopo lo sparo; in tal caso prima di ricaricare l'arma dovrà col mignolo della mano destra spingere innanzi nella camera questi rimasugli, onde possa rientrarvi con facilità la nuova cartuccia. Devesi per altro ricorrere a questo ripiego solo quando se ne presenta la necessità, perchè il tiro a palla, eseguito quando sia rimasto nella canna il fondello dello sparo precedente, perde moltissimo nella sua giustezza.

Carica e sparo con cartuccia a pallottola.

386. § 52. Per eseguire quest'esercizio vengono distribuiti all'istruttore ed a ciascun Carabiniere della squadra tre cartuccie a pallottola, che depongonsi nella rispettiva giberna.

§ 53. Condotta la squadra nel sito destinato per eseguire il tiro, che sarà scelto in modo da schivare qualunque disgrazia, ordinatala sopra una sola riga senz'intervalli, e l'istruttore postosi innanzi ad essa, volto in modo da presentarle il fianco destro, carica l'arma con cartuccia a pallottola, ed operando nel modo indicato al capoverso 3 del § 37, fa vedere ai Carabinieri come si estragga la cartuccia dalla camera, spiegando ad essi che se la punta dell'estrattore fosse diretta nel senso della lunghezza della canna, anzichè un poco di traverso, ne succederebbe l'esplosione della cartuccia, in conseguenza dell'urto, che la punta dell'estrattore produrrebbe contro l'inesco.

Per estrarre la cartuccia o qualsiasi altro oggetto dall'interno della canna si può anche fare uso della bacchetta del moschetto. L'istruttore farà perciò vedere ai Carabinieri in qual modo s'impiega la bacchetta; facendo loro osservare come, prima d'introdurla nella canna, bisogna aprire la culatta, mediante il movimento indietro dell'otturatore ed assicurarsi, che lo spillo non sporga fuori del grano, onde ovviare alla possibilità d'un'esplosione, che succederebbe certamente, se lo spillo fosse nella posizione di spillo dopo lo sparo.

§ 54. Fatte queste spiegazioni, l'istruttore eseguisce tre spari di seguito con cartuccia a pallottola, nella posizione di braccio sciolto e puntando colla linea di mira naturale in un segno, foglio di carta, che avrà collocato in luogo conveniente, dai 10 ai 30 metri di distanza dalla squadra.

§ 55. L'istruttore fa quindi ripetere gli stessi esercizii d'estrarre e rimettere la cartuccia nella camera ed i tre spari a tutti i Carabinieri della squadra, facendoli uscire dalla riga l'un dopo l'altro.

§ 56. Mentre ogni Carabiniere eseguisce la carica e lo sparo, l'istruttore standogli a destra lo invigila attentamente, gli fa osservare come la cartuccia debba essere collocata nel canale della canna, colla pallottola rivolta verso la

bocca del moschetto; gli rammenta come debba spingere la cartuccia nella camera, prendere la giusta posizione di *punt* e sparare a volontà al momento, che avrà ben diretta la linea di mira nel segno.

Occorrendo l'istruttore corregge ancora il Carabiniere, mentre è a *punt*, badando in modo particolare, che egli prema fortemente l'arma contro la spalla, affinchè non abbia a soffrire dal rinculo nell'atto dello sparo.

§ 57. Compiuti i tre spari da tutti i Carabinieri della squadra, l'istruttore farà loro eseguire la mezza pulitura di combattimento.

Tiro accelerato con cartuccie da esercitazione.

387. § 58. La squadra è ordinata sopra una sola riga ad un passo d'intervallo.

§ 59. L'istruttore, posto innanzi alla squadra, è rivolto in modo da presentarle il fianco destro, eseguisce nella posizione di braccio sciolto quattro spari di seguito, caricando sempre con cartuccie d'esercitazione, togliendo dopo ogni sparo la cartuccia dalla camera e regolando la rapidità del tiro in modo, che i 4 spari siano compiuti in un minuto all'incirca.

§ 60. Tutti i Carabinieri della squadra ripeteranno individualmente lo stesso esercizio, avvertendo, che dopo caricato la prima volta il moschetto con cartuccia d'esercitazione, dovranno restare nella posizione di *pronti*, e non venire al *punt*, che al comando di *Foc* dell'istruttore, perchè il minuto assegnato per eseguire i quattro spari deve decorrere dal momento appunto, che l'istruttore dà quest'ultimo comando.

§ 61. Ultimato da tutti i Carabinieri della squadra questo primo esercizio, l'istruttore lo fa ripetere più volte da tutta la squadra assieme, dando il comando *foc*, quando deve cominciare, e quello di *alt*, quando, trascorso il minuto, deve cessare il fuoco.

§ 62. Gli stessi esercizii saranno ripetuti nella posizione di ginocchio.

§ 63. Dopo avere sufficientemente esercitati i Carabinieri al tiro accelerato nelle diverse posizioni di *punt*, colla rapidità di quattro colpi per minuto, l'istruttore fa loro eseguire, colle stesse norme, il tiro accelerato colla rapidità di cinque spari per minuto.

§ 64. Il minuto di tempo fissato per ogni esercizio sarà misurato con orologio a secondi o col mezzo indicato al § 72.

§ 65. Nei diversi esercizii di tiro accelerato, i Carabinieri dovranno eseguire i movimenti della carica e dello sparo con rapidità, ma con calma, puntare sempre con precisione in un qualche oggetto che sarà loro indicato dall'istruttore, facendo uso d'una delle due linee di 100 e 200 metri.

L'istruttore esigerà che i Carabinieri prendano sempre la giusta positura di *punt*, che non precipitino di troppo gli spari successivi, i quali debbono compiersi nel tempo prescritto, e dopo presa la posizione di *punt*, non scattino l'arma se non quando l'abbiano puntata con precisione.

§ 66. Per ischivare qualsiasi possibilità di disgrazia, l'istruttore non si farà mai puntare nell'occhio in quest'esercizio.

Tiro accelerato con cartuccia da salve.

388. § 67. Per eseguire questo esercizio sono distribuiti otto cartuccie da salve all'istruttore e tredici a ciascun Carabiniere della squadra, che ripongono quattro nella giberna e le altre nella tasca dei calzoni. La squadra è ordinata sopra una sola riga senza intervallo.

§ 68. L'istruttore, postosi innanzi alla squadra in modo da presentare il fianco destro, prende la posizione di ginocchio, carica il moschetto con cartuccia da salve, e resta nella posizione di *pronti*. Eseguisce quindi i quattro spari di seguito, senza precipitazione, restando sempre in ginocchio, puntando colla linea di mira a 200 metri e togliendo dopo ogni sparo i rimasugli dalla camera prima di ricaricare l'arma, salvo si verifichi il caso di cui al N. 51. La rapidità di questo tiro sarà regolato in modo, che i quattro spari sieno compiuti in un minuto all'incirca.

L'istruttore farà ripetere lo stesso esercizio da tutti i Carabinieri della squadra, facendoli uscire uno alla volta dalla riga, e prescrivendo loro di mettersi alla posiziono di ginocchio, caricare l'arma e rimanere a pronti, ma regolare l'alzo per la distanza di 200 metri, ed incominciare gli spari solo quando egli darà il comando di FOC.

§ 69. Terminato questo primo esercizio di tiro accelerato, l'istruttore fa collocare nella giberna d'ogni Carabiniere altre cinque cartuccie da salve, e prendendo la solita posizione innanzi la squadra, carica l'arma e resta a pronti a braccio sciolto; quindi eseguisce cinque spari di seguito, conservando la posizione di braccio sciolto, con rapidità, ma con calma, puntando colla linea di mira naturale, e togliendo dopo ogni sparo i rimasugli dalla camera, prima di ricaricare l'arma. La rapidità di questo tiro sarà regolata in modo, che i cinque spari sieno compiuti in un minuto all'incirca. Colla stessa norma ogni Carabiniere della squadra eseguirà individualmente ugual numero di spari con cartuccie da salve, avvertendo però, che, dopo caricata l'arma per la prima volta, egli deve restare a pronti ed incominciare gli spari consecutivi solo al comando FOC, dato dall'istruttore.

§ 70. Terminato questo secondo esercizio di tiro accelerato a volontà l'istruttore fa eseguire da tutti i Carabinieri la mezza pulitura di combattimento; quindi per esercitarli nei fuochi accelerati a comando, ordina la squadra su due righe come nella scuola di plotone; fa mettere nella giberna le quattro cartuccie da salve, che ancora rimangono a ciascun Carabiniere; fa loro caricare le armi e disarmare lo spillo, e quindi messa in ginocchio la prima riga, coi dovuti comandi, fa eseguire all'intiera squadra quattro fuochi dalle due righe assieme, indicando nei comandi la distanza di 300 metri nel 1.° sparo, 250 nel 2.°, 200 nel 3.° e 100 nel 4.°

L'istruttore regolerà la celerità del fuoco in modo che la squadra eseguisca i 4 spari in un minuto all'incirca, a decorrere dall'istante, che dà il comando di *punt* la prima volta.

§ 71. Nell' eseguire questi diversi esercizii di tiro accelerato i Carabinieri dovranno sempre puntaro ad un qnalche oggetto che sarà loro indicato dall' istruttore.

§ 72. Per regolare la rapidità del tiro, quando l' istruttore e l' Uffiziale presente all'istruzione non sono provvisti di orologio a minuti secondi, si dovrà ricorrere al mezzo seguente: fermando all'estremità di un pezzo di filo un corpo pesante (preferibilmente una pallottola da moschetto) e formando col filo stesso un nodo che risulti alla distanza esatta d' un metro dal fondo del corpo sospeso al filo, si ottiene un pendolo, che fissato pel nodo del filo ad un cavalletto o tenuto sospeso colla mano e fatto oscillare, compie ogni oscillazione in un minuto secondo.

§ 73. Terminati i tre esercizi di tiro accelerato, l' istruttore farà osservare ai Carabinieri come nei tiri da loro eseguiti, non sarebbe stato difficile di sparare in un minuto un numero maggiore di colpi di quanti fecero, ma che debbono bene mettersi in mente, che non è dal numero degli spari, che si misura l' effetto del tiro, bensì dal numero delle palle, che colpirono il bersaglio; cho volendo sparare con rapidità maggiore di quattro, cinque o sei colpi al più per minuto, si punta male e quindi si fa rumore, ma non si colpisce nel bersaglio; che solo i Carabinieri paurosi sparano con precipitazione, cercando il coraggio non nel loro cuore e nella loro abilità nel tiro, ma bensì nel frastuono che fanno gli spari dei loro moschetti; che in nessun caso devesi cominciare il tiro accelerato a distanza maggiore di 200 metri, e che anche alle distanze minori non devesi usare il tiro accelerato contro un nemico, che è coricato o trovasi al coperto, ma aspettare il momento che si drizza in piedi e si scopre per marciare all' attacco.

§ 74. Nell' esegnire gli esercizi di tiro accelerato l' istruttore troverà occasione di mettere in pratica le norme relative alla bnona conservazione delle armi durante il tiro, ed ai diversi mezzi per riparare agli inconvenienti che possono snccedere.

Riconoscere il grado d'istruzione acquistato nella scuola di puntamento.

389. § 75. Per riconoscere il grado d'istruzione acqnistato da un Carabiniere nella scuola di puntamento, l' istruttore procederà come in appresso:

1.° Messo il Carabiniere a *punt* a braccio sciolto osserva tutti i particolari della posizione, e gli fa quindi scattare l' arma a comando;

2.° Dalla stessa positura di *punt* a braccio sciolto si fa puntare nell'occhio destro con una delle linee di mira di 100, 200 e 300 metri;

3.° Messo il Carabiniere a *punt* in una dello posizioni speciali di ginocchio od all' appoggio, osserva tutti i particolari della posizione;

4.° Fa eseguire al Carabiniere un qualche esercizio di tiro celere, facendosi puntare nell' occhio destro e scattare appena puntato;

5.° Fa eseguire al Carabiniere un esercizio di tiro accelerato con cartuccia d' esercitazione;

6.° Fa eseguire al Carabiniere una qualche riparazione all'arma, cambio di spillo, spirale o stelo, pulitura o mezza pulitura di combattimento;

7.° Fa al Carabiniere una qualche interrogazione sulle regole di puntamento.

§ 76. Dall'insieme delle osservazioni fatte in quest'esame, l'istruttore potrà formarsi un preciso criterio sul grado dell'istruzione del Carabiniere esaminato.

§ 77. Al termine dell'istruzione della scuola di puntamento e prima d'incominciare il tiro al bersaglio i Capitani ed i Comandanti di Provincia in genere, devono accertarsi dell'istruzione acquistata da tutti gli individui delle rispettive Provincie, assoggettandoli individualmente all'esame, di cui al N. precedente. Quelli riconosciuti non sufficientemente istruiti saranno nuovamente ammaestrati con esercizi straordinari.

§ 78. Il Comandante di Legione s'accerterà dell'istruzione acquistata dalle Provincie o dagli Squadroni della rispettiva Legione, esaminando almeno dieci uomini d'ogni Provincia scelti a caso, e farà ripetere come esercizio straordinario la scuola di puntamento a quelle Provincie riconosciute non sufficientemente istruite.

§ 79. Per riconoscere l'abilità nel tiro d'una Legione, l'Ispettore esaminerà, nel modo indicato al N. 75, un conveniente numero d'uomini presi a caso nel complesso della Legione.

Riparto annuale della scuola di puntamento.

390. § 80. Supposto, che la durata giornaliera dell'istruzione sul puntamento sia d'un'ora effettiva, per ottenere buoni risultati da questa scuola si dovrà eseguire in massima il seguente riparto in lezioni:

1.ª Lezione. Puntamento al cavalletto dal § 8 al 16 inclusivo.

2.ª Lezione. Puntamento a braccio sciolto dal § 17 al 21.

3.ª Lezione. Puntamento nelle posizioni speciali, e scatto dell'arma dal § 22 al 29.

4.ª Lezione. Puntamento celere e regole di puntamento dal § 30 al 35.

5.ª Lezione. Carica con cartuccia d'esercitazione e riparare ai difetti dell'arma, dal § 36 al 43.

6.ª Lezione. Carica e sparo con cartuccia da salve, dal § 44 al 51.

7.ª Lezione. Carica e sparo con cartuccia a pallottola, dal § 52 al 57.

8.ª Lezione. Tiro accelerato con cartuccia d'esercitazione, dal § 58 al 66.

9.ª Lezione. Tiro accelerato con cartuccia da salve, dal § 67 al 74.

§ 81. Nell'istruzione delle reclute le lezioni 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª e 5.ª saranno eseguite almeno cinque volte ciascuna, e la lezione 8.ª tre volte; la lezione 6.ª sarà eseguita due volte, e la lezione 7.ª e 9.ª una volta soltanto.

Nell'istruzione dei Carabinieri anziani le lezioni 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª ed 8.ª saranno ripetute almeno due volte; non saranno eseguite le lezioni 6.ª, 7.ª e 9.ª

§ 82. Gli Ufficiali e graduati di Bassa Forza saranno esercitati nel riconoscere il grado d'istruzione acqnistato dai Carabinieri nella scuola di puntamento.

§ 83. Non si dovrà incominciare una lezione prima, che i Carabinieri eseguiscano bene gli esercizii delle lezioni precedenti.

La parte della lezione 5.ª relativa ai modi di riparare ai difetti dell'arma dovrà essere perfettamente conosciuta dagli Ufficiali e dai graduati; in quanto ai Carabinieri non è necessario, che sappiano recitare a memoria il testo del Regolamento, ma presentandosi un difetto nella loro arma debbono sapervi rimediare.

84. Il numero delle cartuccie da consumarsi nella scuola di puntamento sarà adunque di 37 cartuccie da salve e tre cartuccie a pallottola per ogni recluta, oltre a quelle poche cartuccie da salve ed a pallottola, che saranno consumate dai graduati nel fare l' istruzione ai Carabinieri.

§ 85. Per le reclute la scuola di puntamento può cominciare, allorchè sarà loro stato insegnato, nel maneggio d'armi, la carica e la posizione di *punt* a braccio sciolto.

SEZIONE VIII. — **Scuola di tiro al bersaglio.**

Bersagli ed accessorii.

391. § 86. Il cartellone, che forma il bersaglio, è un rettangolo di carta bigia di m. 1 50 di base per m. 2 d' altezza. In mezzo al rettangolo sono descritte due circonferenze concentriche, col raggio di 25 centimetri l' una e 50 l' altra; sul centro dei due circoli se ne applica un terzo mobile, di cartone bianco, del diametro di 10 centimetri, che viene più particolarmente chiamato barilozzo. I circoli servono a classificare i tiri, che colpiscono il bersaglio. La superficie anulare, compresa tra le due circonferenze, aventi l'una 50 centimetri e l'altra un metro di diametro, va ricoperta con carta bianca; il circolo del diametro di 50 centimetri e tutta la parte del cartellone esteriormente alla circonferenza del diametro d' un metro sono di carta bigia.

§ 87. Per sorreggere e fissare il cartellone sul terreno sono attaccate due asticciuole di legno ai suoi due lati minori, e poi con spago lo si lega ad un apposito telaio di ferro, od anche a due pali piantati alla distanza di metri 1 50 fra di essi.

§ 88. Per segnare i tiri, che colpiscono nel cartellone, si fa uso d'una banderuola bianca o di qualsiasi colore, ovvero anche di un disco di cartone fissato all'estremità d'un asta, bastantemente lunga da permettere, che il segnatore, stabilito nel fosso innanzi al bersaglio, possa toccare colla banderuola o col disco un punto qualunque del cartellone senza dovere uscire dal fosso.

§ 89. I cartelloni forati dalle pallottole si rattoppano con pezzetti di carta dello stesso colore della parte da riparare.

Questi rattoppi devono essere eseguiti con cura, impiegando pezzetti di carta

bene impastati, onde non succeda, che si stacchino, quando il cartellone sarà poi colpito dai tiri successivi.

Luogo pel tiro al bersaglio.

392. § 90. Il luogo pel tiro al bersaglio dev'essere scelto in modo da evitare qualunque disgrazia tanto ai Carabinieri, quanto agli estranei, e dev'essere lungo quanto basti per eseguire il tiro richiesto.

Sarà cosa vantaggiosa, quando la sua larghezza sia tale, che due o più squadre possano esercitarsi nello stesso tempo nel tiro individuale, sparando contro bersagli diversi.

Affinchè diverse squadre possano eseguire contemporaneamente il tiro, basta stabilire i bersagli ad 8 ed anche a soli 5 metri d'intervallo da centro a centro dei cartelloni.

§ 91. Negli esercizii di tiro individuale il terreno, che separa il bersaglio dai tiratori, dev'essere preparato, se è possibile, in modo da impedire, che le pallottole colpiscano il bersaglio di rimbalzo. Perciò si stabiliscono delle traverse di terra, perpendicolari alla direzione del tiro.

La prima traversa è posta immediatamente dinanzi al bersaglio; la seconda a 30 metri dal medesimo, e partendo dalla seconda si stabiliscono le altre di 50 in 50 metri, allontanandosi dal bersaglio.

Tutte le traverse sono alte metri 0 65, ed hanno quanto più ripida è possibile la scarpa verso i tiratori, la scarpa verso il bersaglio può avere invece la pendenza naturale delle terre smosse.

La prima traversa posta vicino al bersaglio dev'essere grossa un metro superiormente, per le altre può bastare la grossezza di m. 0 50.

§ 92. Il fosso dinanzi alla prima traversa, dovendo servire di ricovero ai segnatori, avrà la profondità di 1. 50, misurata dal terreno naturale. Avrà un sedile sul suo fondo e le due parti laterali saranno preparate in modo da procurare un facile accesso ai Carabinieri impiegati quali segnatori.

Siccome il cartellone sarebbe coperto in parte dall'ultima traversa al di là del fosso, si fa un rialzo di terra alto m. 0. 50 e largo superiormente quanto basti per collocarvi il telaio del bersaglio.

§ 93. Il terreno attorno al fosso, che serve di ricovero ai segnatori, deve essere preparato in modo da impedire, che l'acqua piovana lo inondi, onde poterlo tenere facilmente asciutto.

§ 94. È pur necessario siano tolti i sassi attorno al bersaglio per una distanza almeno di quattro metri. Questo lavoro è sopratutto necessario per il piano superiore dell'ultima traversa o pella scarpa interna del rialzo, sul quale viene stabilito il bersaglio, per preservare i Carabinieri collocati nel fosso dal pericolo d'essere contusi da qualche pietra smossa dallo pallottole.

§ 95. È cosa utile, benchè non assolutamente indispensabile, lo elevare dietro al luogo destinato per istabilirvi i bersagli, un robusto traversone in terra,

alto da 4 a 6 metri, che chiamasi *fermapalle*, destinato per lo appunto a fermare la maggior parte delle palle, che colpiscono i bersagli o passano in vicinanza dei medesimi.

§ 96. Per eseguire il tiro al bersaglio in campagna aperta, si prendono le seguenti precauzioni:

1.° Si prepara il terreno attorno al bersaglio, come è indicato al N.° 92, cioè si costruisce la traversa vicino al bersaglio, il fosso pei segnatori e l'alzata per collocarvi il bersaglio;

2.° Sul prolungamento della direzione del tiro, per un tratto di 1000 metri almeno dietro il bersaglio, si pongono due catene di sentinelle, l'una a destra e l'altra a sinistra della linea del tiro, da 200 a 300 metri in fuori della medesima.

Le sentinelle d'una stessa catena saranno intervallate più o meno, secondo che il terreno sarà più o meno spacciato, od in modo da potere facilmente impedire a chicchessia d'avvicinarsi alle linee da esse tracciate. Le sentinelle saranno coperte dalle pallottole per mezzo di accidenti naturali del terreno: se è d'uopo si stabiliranno le sentinelle entro buche o fosse appositamente preparate e munite di parapetto dalla parte dei tiratori.

Tiri annuali e generalità sulla loro esecuzione.

393. § 97. La scuola annuale di tiro al bersaglio si divide in 15 lezioni cioè:

1.ª	a 100	metri	di distanza ed	all'Appoggio;
2.ª	» 100	»	»	in Ginocchio;
3.ª	» 100	»	»	a Braccio sciolto;
4.ª	» 150	»	»	all'Appoggio;
5.ª	» 150	»	»	in Ginocchio;
6.ª	» 150	»	»	a Braccio sciolto;
7.ª	» 200	»	»	all'Appoggio;
8.ª	» 200	»	»	in Ginocchio;
9.ª	» 200	»	»	a Braccio sciolto;
10.ª	» 100	»	»	a Braccio sciolto - accelerato - 45 secondi;
11.ª	» 150	»	»	in Ginocchio - accelerato - 60 secondi;
12.ª	» 250	»	»	in Ginocchio;
13.ª	» 250	»	»	a Braccio sciolto;
14.ª	» 300	»	»	all'Appoggio;
15.ª	» 300	»	»	a Braccio sciolto.

§ 98. In ogni lezione il Carabiniere spara 4 colpi.

Il moschetto sarà sempre con baionetta innastata, fatta eccezione delle lezioni di tiro con appoggio, nelle quali il moschetto sarà senza baionetta.

§ 99. Nel tiro il bersaglio è sempre formato con un solo cartellone di metri 1. 50 di larghezza e metri 2 d'altezza.

§ 100. Gli allievi devono annualmente eseguire tutte le lezioni del tiro.

§ 101. Gli Ufficiali inferiori, i graduati ed i Carabinieri eseguiranno ogni anno quel maggiore numero di lezioni di tiro che sarà compatibile colla loro dislocazione e col loro servizio.

§ 102. Ordinariamente gli stessi individui eseguiscono due lezioni di tiro nello stesso giorno, tuttavia quando il luogo del tiro è a notevole distanza dal sito della guarnigione delle truppe, si potranno effettuare tre ed anche quattro lezioni nello stesso giorno.

§ 103. Quando le condizioni del terreno lo esigano, i Comandanti di Legione, di Provincia e Circondario possono fare prendere alla truppa posizioni diverse da quelle prescritte nel riparto delle lezioni del tiro.

Valutazione dei tiri.

394. — § 104. I tiri individuali sono valutati per *punti di merito* nel modo seguente:

Tre punti, se tocca la superficie del circolo avente 50 centimetri di diametro;

Due punti se tocca la superficie anulare compresa fra le due circonferenze di 50 centimetri e 1 metro di diametro;

Un punto, se tocca il cartellone nella parte esterna alla circonferenza di 1 metro di diametro;

Zero punti, se non tocca il cartellone.

I tiri, che toccano il barilozzo sono valutati con *tre* punti come gli altri, che colpiscono nel circolo di 50 centimetri di diametro.

Specchi di tiro al bersaglio.

395. — § 105. Gli specchi di tiro al bersaglio, che devono compilare gli istruttori, i Comandanti di Provincia ed il comandante di Legione sono quelli qui annessi, ed eccone la sommaria ragione.

§ 106. *Specchio modello n. 1.* — L'istruttore incaricato di dirigere l'esecuzione d'una lezione qualsiasi del tiro individuale, inscrive sopra questi specchi il nome di tutti gl'individui della squadra, registra il risultato di ogni sparo e quindi il totale individuale dei punti fatti e dei bersagli colpiti nei quattro spari della lezione. Terminato il tiro giornaliero l'istruttore rimette al Comandante la Provincia lo specchio da lui firmato, al quale sarà stato apposto il visto dell'Ufficiale, che fu presente al tiro.

Le pallottole, che toccano il barilozzo sono dall'istruttore registrate con una B e valutate nel totale con tre punti.

I Carabinieri, che per qualsiasi motivo non hanno compiuto i quattro spari della lezione, devono ripetere un altro giorno l'intiera lezione, e nei totali l'istruttore non riporterà il loro risultato indicandone il motivo nella colonna annotazioni.

§ 107. *Specchio modello n. 2.* — In questo specchio nel quale sono descritti tutti gli individui di Bassa Forza della Provincia, che intervennero al bersaglio, il Comandante riporta giornalmente il totale dei bersagli ottenuti in ciascuna lezione del tiro individuale. — Terminato il tiro annuale lo specchio è completato come è indicato nello esempio pratico.

§ 108. Ultimata la scuola annuale del tiro i Comandanti di Provincia (o di Squadrone) trasmettono al Colonnello una copia del modello n. 2.

Norme da seguirsi nell'esecuzione del tiro individuale.

396. — § 109. Il tiro individuale è sempre eseguito colla montura di servizio.

La truppa, che interviene al tiro è formata in squadre della forza di 8 a 10 uomini. Ogni squadra è comandata da un istruttore.

§ 110. Per ogni bersaglio un graduato o Carabiniere, provvisto d'un'asta con banderuola o disco, di cui al § 88, e di alcuni barilozzi del diametro di centimetri 10, sta nel fosso per segnare il risultato di ogni sparo. Col segnatore e pure un Carabiniere col pennello, pasta e carta per riparare il cartellone, quand'occorra.

§ 111. Un trombettiere è collocato nel fosso del bersaglio ed un altro sta colla squadra che eseguisce il tiro, per dare e ripetere i segnali, che vengono loro ordinati dal segnatore o dall'istruttore.

Quando più squadre eseguiscono il tiro nello stesso tempo e luogo, bastano per dare i segnali i due trombettieri, giacchè tutte le squadre devono assieme cominciare e terminare gli spari.

§ 112. Dopo ogni sparo il segnatore segna il risultato nel modo seguente:

a) Sollevando l'asta ed inclinandola dalla parte destra del tiratore in modo, che la banderuola od il disco sia in vista della squadra e sporga infuori del cartellone a circa metà altezza del medesimo, quando lo sparo debb'essere valutato per *un* punto;

b) Sollevando l'asta ed inclinandola dalla parte sinistra del tiratore collo stesse avvertenze, di cui al capoverso precedente, quando il risultato dello sparo dev'essere valutato per *due* punti;

c) Sollevando l'asta e tenendola verticale ed in modo, che la banderuola sorpassi la testa del cartellone, quando il risultato del tiro deve essere valutato per *tre* punti;

d) Sollevando l'asta come nel capoverso precedente ed agitandola quindi ripetutamente da alto in basso, quando il tiro ha colpito nel *barilozzo*;

e) Si astiene dal muovere l'asta e dare qualsiasi segno, quando la pallottola non colpisce nel cartellone, per cui il risultato deve valutarsi per *zero* punti;

f) Qualora avesse sbagliato indicando erroneamente il risultato d'uno sparo, il segnatore, movendo più volte l'asta da destra a sinistra e viceversa, accenna

all' istruttore di annullare il risultato prima segnato, e quindi eseguisce il segnale del vero punto ottenuto nello sparo.

§ 113. Nell'esecuzione delle lezioni del tiro accelerato, per segnare il risultato degli spari il segnatore segue le norme speciali, di cui al § 127.

§ 114. Nei tiri a distanza non maggiore di 200 metri essendo utile, che il soldato conosca il punto preciso del cartellone, in cui ha colpito, il segnatore, dopo avere segnato i punti nel modo indicato al § 113, prima di abbassare l'asta cuopre colla banderuola il foro fatto colla pallottola nel cartellone.

§ 115. L'istruttore osservando i segnali fatti dopo ogni sparo, registra i punti nell'apposita casella dello specchio mod. n. 1.

§ 116. Il modo di segnare il risultato d'ogni sparo, di cui al § 112, potrà essere modificato, quando le disposizioni del bersaglio lo esigano, purchè sia sempre assicurata la precisa trascrizione dei risultati nello specchio n. 1.

§ 117. Quando il cartellone sia stato già colpito più volte (venti al massimo) riuscirebbe difficile al segnatore di riconoscere i fori fatti dai tiri successivi, e perciò l'istruttore farà cessare il fuoco, ed il segnatore, aiutato dal Carabiniere, che pur trovasi al bersaglio, riparerà il cartellone, otturandone i fori con carta e pasta. Se l'istruttore non fa cessare il fuoco in tempo per riparare il cartellone, il segnatore può dare egli stesso il segnale di *cessate il foc*.

§ 118. I barilozzi colpiti sono cambiati solo quando si ripara il cartellone, e non sono consegnati al Carabiniere, che lo colpì, ma riparati per essere impiegati nei tiri delle successive lezioni.

§ 119. L'istruttore ed il segnatore si serviranno dei rispettivi trombettieri per comunicarsi gli avvisi, procedendo con molta prudenza onde schivare qualsiasi disgrazia.

§ 120. Una volta stabilito il bersaglio e disposta la squadra di fianco per due verso il bersaglio stesso, di modo che la prima fila venga ad essere tre o quattro passi indietro e due a sinistra del sito, ove dovranno tenersi poi i Carabinieri per eseguire gli spari, l'istruttore indica la distanza, alla quale si deve eseguire il tiro, ricorda le regole di puntamento e le principali avvertenze da aversi nella carica e nello sparo. Fa quindi avanzare i due Carabinieri della prima fila e li dispone in modo ad uno o due passi d'intervallo l'uno dall'altro, all'altezza del segno, che indica il sito, dal quale si deve tirare, fa loro prendere la posizione stabilita dal riparto delle lezioni, caricare le armi e quindi eseguire i quattro spari di seguito, alternandosi fra loro due senza muoversi dalla posizione prescritta. Ultimati i quattro spari la prima fila rientra in riga in coda alla squadra e le succede la seconda fila, che eseguisce nello stesso modo i suoi quattro spari. Le file si succedono così via via l'una dopo l'altra, finchè tutta la squadra abbia compiuta la lezione di tiro.

§ 121. Nell'esercizio di tiro individuale il Carabiniere non deve mettersi a *punt* per sparare a volontà, se non quando gli viene volta per volta ordinato dall'istruttore. Questi avvertirà di regolare la successione dei tiri per modo da lasciare tempo necessario al segnatore per segnare il risultato d'ogni colpo. Dopo lo sparo il Carabiniere carica l'arma a volontà, avvertendo però di conservare

la posizione prescritta e tenere l'arma rivolta verso il bersaglio, onde premunirsi contro qualsiasi disgrazia nel caso d'uno sparo fortuito.

Nell'eseguire il tiro accelerato il Carabiniere segue le norme speciali che sono indicate al N. 125 e seguenti.

§ 122. Quando per l'esecuzione del tiro all'appoggio si ha disponibile un solo palo per formare l'appoggio, ovvero quando per condizioni di luogo non si possono disporre i due Carabinieri della stessa fila ad uno o due passi d'intervallo per tirare assieme nello stesso bersaglio, l'istruttore farà uscire dalle righe un Carabiniere alla volta, il quale eseguirà i suoi quattro spari di seguito prima di rientrare in riga.

§ 123. Mentre il Carabiniere eseguisce la carica e lo sparo, l'istruttore lo invigila, astenendosi però dal fargli qualsiasi osservazione, salvochè si trattasse d'errore grave, che potesse compromettere la sua sicurezza o quella dei compagni, e ciò per non importunarlo al momento dello sparo. Dopo lo sparo e dopo, che il segnatore avrà segnato il colpo, l'istruttore farà al tiratore tutte quelle osservazioni, che stimerà utili, perchè si corregga nei tiri successivi. Nel fare queste osservazioni l'istruttore dovrà riflettere, che le deviazioni nel tiro, massime alle grandi distanze, non provengono tutte da difetto di puntamento, ma che vi sono cause di deviazione inerenti all'arma, alla polvere, alla pallottola, ed allo stato atmosferico, onde si devono considerare le piccole deviazioni, siccome indipendenti dall'abilità del tiratore.

§ 124. Nell'eseguire le prime lezioni del tiro individuale l'istruttore porterà una special cura sul modo, col quale i Carabinieri eseguiscono la carica dell'arma, particolarmente, se sono reclute.

Norme speciali pei tiri individuali accelerati.

397. § 125. I tiri accelerati prescritti nelle lezioni 10.ª ed 11.ª richiedono norme speciali d'esecuzione.

§ 126. Formata la squadra con baionette innastate, l'istruttore fa avanzare un Carabiniere alla volta, e messolo alla posizione prescritta dal reparto del tiro e dopo essersi assicurato, che egli ha sole quattro cartuccie sciolte nella giberna, gli fa caricare l'arma e prendere la posizione di pronti. Al comando di *cominciate il foc*, dato a voce dall'istruttore, il Carabiniere eseguisce con rapidità, ma conservando la calma e puntando con precisione, quattro spari di seguito senz'altro avviso dell'istruttore e togliendo, dopo ogni sparo, coll'estrattore i rimasugli di cartuccia del tiro precedente.

Trascorso il tempo prescritto dal riparto del tiro, cioè 45 secondi per la lezione 10.ª e 60 per la 11.ª, contati dal momento, che fu pronunciato il comando di *cominciate il foc*, l'istruttore dà il comando *cessate il foc*. A questo comando il Carabiniere deve cessare all'istante dal continuare gli spari, ancorchè non avesse compiuti i quattro prescritti e fosse già *a punt*, nel qual caso ritirerà l'arma e la scaricherà togliendovi coll'estrattore la cartuccia.

§ 127. Il segnatore non segna il risultato del tiro dopo ogni sparo, ma attende a farlo per tutti assieme, quando l'istruttore, dopo ultimato il tiro d'ogni Carabi-

niere, avrà per mezzo del trombettiere dato il segnale di *cessate il foc*. Nel segnare i tiri, che colpirono, il segnatore avrà l'avvertenza di ritirare l'asta dopo ogni colpo marcato, onde l'istruttore possa con facilità osservare il numero delle pallottole, che colpirono, ed i punti fatti in ogni sparo.

§ 128. L'istruttore iscrivendo sullo specchio N. 1 i risultati parziali del tiro, lascia in bianco una o più caselle, quando il Carabiniere non fosse riuscito ad eseguire che tre od un numero minore di spari.

§ 129. Il cartellone è rattoppato dopo il tiro d'ogni Carabiniere.

§ 130. Il tempo accordato ad ogni individuo per eseguire i quattro spari decorre dall'istante, in cui l'istruttore, dopo avere fatto caricare l'arma, pronunzia il comando di *cominciate il foc* ed è misurato coll'orologio a minuti secondi, ovvero per mezzo del pendolo già indicato al N. 72 della scuola di puntamento.

§ 131. Qualunque sia la causa, per la quale il Carabiniere non può eseguire i quattro spari del tiro accelerato nel tempo prescritto, quali sarebbero i guasti dell'arma, gli scatti a vuoto o l'impossibilità di caricare o di sparare, non si potrà mai prolungare il tempo prescritto, nè ammettere il Carabiniere a ripetere la lezione, anche quando non fosse riuscito a sparare neppure un colpo.

§ 132. Se il Carabiniere eseguisce ancora uno sparo dopo il comando di *cessate il foc* dato dall'istruttore, questi per castigarlo nel registrare i punti dovrà segnare con uno zero il più bel colpo ottenuto dal Carabiniere nella sua serie di spari.

§ 133. Nella media dei *per cento* dei bersagli colpiti dello specchio N. 2, nelle due lezioni del tiro accelerato si considereranno come sparati tutti i colpi, che dovevano esserlo, cioè quattro per ogni lezione e per ogni individuo ammesso al tiro della lezione.

Premii di tiro.

398. § 134. In ogni squadra di 8 a 12 uomini è concesso un premio di 30 centesimi a quello degli Allievi Carabinieri (esclusi i graduati ed i Carabinieri) che in ogni lezione del tiro ottiene il maggiore totale dei punti.

Se due o tre individui della stessa squadra ottengono un eguale totale massimo di punti, il premio di 30 centesimi è diviso fra loro in parti uguali.

§ 135. Non è mai concesso il premio di maggioranza di punti, di cui al numero precedente, quando la squadra è formata con meno di otto individui.

§ 136. L'Allievo Carabiniere, che in qualsiasi lezione colpisce nel barilozzo riceve un premio di 20 centesimi per ogni barilozzo colpito, salvo restandogli il diritto al premio di maggioranza di punti, che possa competergli.

§ 137. I premi giornalieri (di cui ai §§ 134 e 136) sono concessi dal Comandante di squadrone e pagati nella stessa giornata, in cui ha luogo il tiro, od al più tardi nel giorno successivo.

§ 138. La spesa occorrente per la distribuzione di tutti i premi di tiro, prescritti da questa istruzione è sopportata dalla massa d'Economia della Legione. (Istruzione sul tiro approvata dal Ministero della Guerra con note del 20 aprile 1870).

(Mod. N. 1). — Scuola di tiro al Bersaglio — Legione Allievi — 2° Squadrone — Tiro individuale — Lezione 9ª — Distanza 200 metri — Braccio sciolto.

Grado	Casato e Nome	Punti ottenuti in ogni sparo				Totale		Premio	Annotazioni
		1°	2°	3°	4°	Punti	Bersaglio	Cent.	
Allievo .	Stoppa Giusep.	0	1	2	2	5	3		
Id.	Indaco Luigi .	2	3	2	3	10	4	51	Maggior. di punti
Id.	Alasia Bartol.	2	3	1	0	6	3		
Id.	Brero Angelo.	1	0	—	—	—	—		Ferito alla mano.
Id.	Resta Filippo	2	3	1	1	7	4	20	

Torino, 18 maggio 1869.

L' Istruttore
N. N.

V.° L'Ufficiale presente al tiro
N. N.

(Mod. N. 2). -- Scuola di tiro al Bersaglio. — Legione Allievi — 2° Squadrone — Tiro del 1870 — Riepilogo per Bersagli colpiti.

Ruolo dello Squadrone		Lezione 1ª 100 metri appoggio	Lezione 2ª 100 metri ginocchio	Lezione 3ª 100 m. braccio sciolto	Lezione 4ª 150 metri appoggio	Lezione 5ª 150 metri ginocchio	Lezione 6ª 150 m. braccio sciolto	Lezione 7ª 200 metri appoggio	Lezione 8ª 200 metri ginocchio	Lezione 9ª 200 m. braccio sciolto	Lezione 10ª 100 m. br. sc. accel.	Lezione 11ª 150 m. ginocc. accel.	Lezione 12ª 250 metri ginocchio	Lezione 13ª 250 m. braccio sciolto	Lezione 14ª 300 metri appoggio	Lezione 15ª 300 m. braccio sciolto	TOTALE	Annotazioni
Grado	Casato e Nome																	
Allievo	Stoppa Giuseppe	3	2	3	2	3	4	3	1	3	2	0	1	2	0	0	29	
Id.	Indaco Luigi .	4	4	3	3	3	3	3	2	4	1	2	2	0	1	2	37	
Id.	Alasia Bartolom.	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	1	3	2	1	46	
Id.	Brero Angelo .	4	3	4	4	4	3	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
Id.	Resta Filippo .	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	2	3	2	51	
Totale	Uomini . . .	68	68	67	67	67	65	65	65	65	65	65	64	64	63	63	63	
Id.	Bersagli colpiti	267	257	236	232	228	223	223	184	187	207	186	174	161	126	128	2637	
Id.	Spari eseguiti .	272	272	268	268	268	260	260	260	260	260	260	256	256	252	252	3780	
Per 0[10] dei tiri che colpir.		03	95	84	87	85	86	86	71	72	80	72	68	63	50	51	75	

Il Comandante lo Squadrone
N. N.

SEZIONE IX. — **Norme per pulire e conservare le armi.**

Pulitura ordinaria del moschetto.

399. § 1. Questa pulitura si fa:

a) Una volta alla settimana, quando l'arma non è stata adoperata, o è stata adoperata solo negli esercizii o servizii ordinari;

b) Dopo una marcia od un servizio armato, in cui il moschetto fu soggetto a pioggia od a molto polverio.

§ 2. Per eseguire la pulitura ordinaria si disgiungono dall'arma la baionetta, la bacchetta e l'otturatore, quindi si procede nel seguente modo:

Scomposto l'otturatore, se ne strofinano diligentemente tutte le parti con istracci asciutti;

Si pulisce il foro del grano introducendovi lo spillo dall'esterno ed a più riprese. L'interno del cilindro e del tubetto sono puliti introducendovi stracci con stecche di legno;

La spirale non dev'essere strofinata, nè in alcun modo torta, stesa o premuta; se sudicia, si pulisce facendo passare con delicatezza fra le spire uno straccio fino;

Prima di ricomporre l'otturatore, tutte le sue parti sono fregate con un panno stato leggermente intinto nell'olio. Dopo ricomposto l'otturatore si pone una goccia d'olio sul dente della molla di scatto.

§ 3. Se tutte od alcune parti dell'otturatore sono così imbrattate da non poterle perfettamente pulire coi modi indicati disopra, si facilita l'operazione lavandole ripetutamente nell'acqua, meglio se calda, e quindi asciugandole diligentemente, prima di ungerle col panno leggermente intinto d'olio. Si fa solo eccezione del bottone, che non dovrà mai essere lavato, perchè riuscirebbe troppo difficile il perfetto asciugamento dell'avvitatura sua.

§ 4. Le parti interne della canna e del manico della baionetta si ripuliscono con stracci asciutti e quindi sono unte col panno leggermente intinto olio.

Per istrofinare cogli stracci l'interno della canna e per farvi scorrere dentro panno unto, si farà uso d'una bacchetta di legno.

§ 5. Quando non si riesce a pulire perfettamente l'interno della canna con stracci asciutti s'impiegano da principio stracci leggermente umidi, quindi sciuga per bene l'interno della canna ed infine si passa il panno unto.

§ 6. Tutte le altre parti di ferro o di acciaio dell'arma si puliscono esternente, strofinandole con stracci asciutti, quindi si passa anche sopra di esso nno unto.

Le parti in ottone si puliranno con panni asciutti e non si ungeranno con o grasso.

La cassa si pulisce strofinandola soltanto con panni asciutti; però quando cie resistono a questa pulitura, devesi da prima strofinarla con stracci cci ed asciugarla quindi con tela. Sulla cassa pulita non si passa il

panno unto, se non quando sia stata bagnata od abbia preso un aspetto arido e scabro.

§ 7. Ricomposto il moschetto, s' arma lo spillo e si scatta due o tre volte consecutive, onde riconoscere, se le diverse parti dell'otturatore fnnzionano bene.

Pulitura del moschetto dopo lo sparo.

400. § 8. Ogni qualvolta il moschetto fu adoperato nello sparo di cartucce, sì a pallottola come da salve, dev'essere sottoposto alla pulitura ordinaria, coll'avvertenza però di passare sempre gli stracci umidi nell' interno della canna, come fu detto al numero 5.

§. 9. Qnando le feccie troppo indurite o troppo abbondanti snlle pareti della canna non si possono intieramente togliere coi soli stracci inumiditi, allora per eseguire la pulitura della canna si procede nel modo seguente:

Disgiunta la canna dalla cassa mediante la scomposizione ordinaria del moschetto, si immerge la bocca della canna nell' acqua, meglio se calda, e si fa scorrere più volte nell'interno della canna uno straccio avvolto attorno ad una bacchetta di legno, fino a che le pareti interne siano visibilmente pulite, avendo cura a che nel fare scorrere lo straccio l'acqua non giunga fino alla chiocciola della vite della canna. Quindi si asciuga accuratamente con stracci asciutti l'interno e l'esterno della canna e le sue parti; infine si dà loro una leggiera untnra naturale, facendo passare su tutte le parti nn panno intinto d'olio.

Nella lavatura dell' interno della canna, se le feccie sono molto resistenti, si riescirà più facilmente ad eseguirne la pulitura facendo uso d'acqua calda.

Pulitura straordinaria del moschetto.

401. § 10. Qnesta pulitura si farà abitualmente ogni tre mesi, prima e dopo una campagna di guerra, dopo un lungo servizio per sicnrezza pubblica. Verrà sempre ordinata dal Comandante di Legione e dietro proposta del Comandante di Provincia o di Circondario.

Eseguita la scomposizione straordinaria del moschetto si procede nel modo seguente:

Scomposto l' otturatore se ne pnliscono le sue parti, come fn indicato ai nnmeri 2 e 3.

Tutte le parti in ferro, o d'acciaio ed ottone, saranno pulite strofinandole diligentemente con stracci ascintti; nelle spire delle viti o nelle chiocciole, nei fori e nei piccoli risalti, si faranno passare piccole stecche di legno dolce per toglierne completamente le feccie.

La cassa si pulisce come è detto al numero 6.

§ 11, Prima di ricomporre l'arma, col panno unto di olio si dà una leggera untura a tutte le parti in ferro ed acciaio, e con gocciole d'olio fino si ungono le chiocciole ed i gambi delle viti.

Pulitura di combattimento.

408. § 12. *Mezza pulitura di combattimento.* Se nel combattimento, du-
e il fuoco, succede, che l'otturatore non iscorra più con facilità nel suo ca-
, nè facilmente si chiuda e lo spillo incontri difficoltà nella sna corsa, il
ibiniere, assicuratosi d'avere l'arma scarica, tenendo il moschetto nella po-
ne, come per eseguire la carica, arma lo spillo, non del tutto ma solo fino
e il dente di sicurezza si impegni nel bottone, poi senza muovere dal
rio posto appoggia il moschetto sul ginocchio sinistro col calcio sotto la
lla destra, abbassa il ritegno a molla colla mano sinistra, mentre colla de-
gira e tira indietro l'otturatore, che rimane così scoperto in posizione di
dopo lo sparo. Pulisce col dito bagnato di saliva lo spillo, l'orlo della
ı, il contorno del grano ed inumidisce pure con saliva l'orifizio del foro
grano.
Il Carabiniere a cavallo non potendo così agevolmente appoggiare il mo-
to snl ginocchio sinistro per tirare indietro l'otturatore, l'appoggia invece
omo della sella colla bocca della canna rivolta a sinistra.
§ 13. *Pulitura intera di combattimento.* Quando durante il combattimento
vimenti dell'otturatore s'inceppassero talmente, che non potesse bastare a
ırizzarli la mezza pnlitnra, od anche, qnando dopo un gran numero di
nna sospensione di fnoco ne lasci il tempo, si esegnisce ad arma scarica
litnra segnente:
Disgiunto l'otturatore dall'arma, si pone in posizione di spillo disarmato,
arano dal cilindro le altri parti riunite, si pulisce lo spillo bagnandolo
ıliva, e capovoltolo lo s'introdnce dall'esterno a più riprese nel foro del
, inumidendone pure con saliva l'orificio; si ricompone l'otturatore e si
e l'esterno del cilindro e più particolarmente il contorno del grano. Si fa
pulito il canale e l'orlo della camera stroffinandolo in giro col dito ba-
di saliva.
inita la pulitnra si rimette l'ottnratore a posto.

Pulitura della pistola a rotazione.

)3. — § 14. Dopo ciascnn tiro la pistola dev'essere ripulita. Per questa
a non occorre togliere dall'arma, che la canna ed il cilindro, si lavano
due parti con stracci bagnati d'acqua e quindi si asciugano assieme al
lell'arma, avendo cura di pulire gli incavi del fondello con un pannolino.
r l'untura si dovranno usare le stesse regole già prescritte per le parti
del moschetto.
parti interne del meccanismo devono essere di preferenza bene unte.

Pulitura delle armi bianche.

404. § 15. Nelle armi bianche le parti in ferro od in acciaio sono ripulite con stracci asciutti, le parti d' ottone si nettano strofinandole con stracci e pezze di panno asciutte; i foderi delle sciabole in cuoio si verniciano; nelle cuciture di questi foderi si passerà di tanto in tanto un po' d' olio.

Norme comuni per la pulitura e conservazione delle armi.

405. — § 16. Le parti in ferro od acciaio delle armi devono sempre essere mantennte nnte, ma l'untura deve essere leggerissima e quale si ottiene col farvi passare sopra un panno appena intinto nell'olio. A nessnna parte l'olio deve darsi abbondante tanto da scorrervi e gocciolare, ad eccezione però del dente e della molla di scatto, delle viti e delle chiocciole, che dovranno essere unte con goccie d'olio.

§ 17. Nei magazzini, nelle camerate ed al bivacco le parti in ferro ed acciaio delle armi debbono essere sempre leggiermente unte, ond'impedire la formazione della ruggine.

§ 18. Quando il Carabiniere fa uso della sua arma, le parti esterne della medesima debbono essere digrassate, oude non insucidare le mani ed il vestiario.

§ 19. Per soddisfare alle prescrizioni dei due numeri precedenti, è di massima stabilito, che il Carabiniere ogni qualvolta deve fare uso della sua arma, ne pulisca prima le parti esterne con tela asciutta, e qnando depone l'arma, unga l'esterno delle parti in ferro ed acciaio colla pezzetta di panno intinta d'olio, dopo però averle ben ripulite con tela asciutta.

§ 20. Ogni qualvolta il moschetto non è carico, la bocca della canna dovrà sempre essere munita di turacciolo.

§ 21. Quando nell'eseguire nna qualsiasi delle puliture dell'arma s'incontrano parti di ferro o di acciaio intaccate dalla ruggine, si ripnliscono con cenere o con mattone dolce ben polverizzato e stemperato in olio; si bagna una pezzetta di tela o un pezzetto di legno dolce in tale mistura e si strofinano con essi le parti irruginite. Se poi la ruggine è profonda tanto da non cedere alla mistura così adoperata, le parti irruginite si danno a ripulire all'armaiuolo

§ 22. Le parti di ferro o di acciaio molto lnnghe, come la canna, la lama della sciabola, qnella della baionetta, il fodero, la bacchetta, sono strofinate sempre nella direzione della lunghezza e non mai in traverso. Per non essere guastate, devono, qnando ciò sia possibile, essere posate di lungo sopra una tavola, mentre vengono strofinate.

§ 23. La brunitura delle parti in ferro ed in acciaio è vietata; tali parti essendo forbite devono presentare nn'apparenza bianca senza lustro.

§ 24. Quando le parti d' ottone siano talmente sudicie o macchiate da non potersi pulire con stracci o panni asciutti, si puliranno con mattone dolce, op-

pure con cenere, inumiditi con acqua semplice e non con olio, e si strofinano con stracci e non mai con stecche di legno; esse non vanno mai unte, nè con olio nè con grasso.

§ 25. L'olio per l'untura delle armi dev' essere d' oliva fino e depurato, onde non produca feccie. Quando non s' abbia per l'untura delle armi olio ben depurato, se ne ottiene la depurazione tenendolo esposto al sole in una scodella di piombo larga e con bordo basso. A difetto di scodella s'usa una bottiglia di vetro bianco, entro la quale mettesi una lama di piombo. Si lascia l'olio nella scodella o nella bottiglia, finchè abbia fatto un deposito sul piombo, e sia divenuto scolorato e limpido; quindi si travasi con precauzione in altro recipiente, filtrandolo, se vi ha modo di farlo.

Nell' estate ad ottenere la depurazione dell' olio bastano uno o due giorni di sole.

§ 26. La lavatura della canna del moschetto, quando non si abbiano bacchette di legno, e specialmente nella circostanza della pulitura dopo lo sparo, si può eseguire con una cordicella lunga circa 2 metri e mezzo, alla cui metà si assicuri uno straccio od un pezzo di spugna. Ad eseguire tal modo di lavatura sono necessari due Carabinieri, i quali tenendo ciascuno con una mano le due estremità della canna, coll' altra fanno scorrere nell' interno di essa lo straccio bagnato traendo e cedendo la corda con moto accelerato. Dopo ripulita la canna viene asciugata e poi unta, facendovi scorrere dentro, nella maniera ora detta, prima degli stracci asciutti, poscia un panno unto.

§ 27. È proibito l'uso di assortimenti diversi da quelli di modello per isscomporre e ricomporre le armi, l'uso di stecche o lisciatoi coperti di cuoio e l'uso di materie diverse da quelle prescritte per pulire ed ungere le armi. L'uso dello smeriglio è particolarmente proibito ai Carabinieri, l' impiego di tale sostanza essendo riservata all'armainolo.

Verniciatura delle giberne e dei foderi di sciabola da Carabinieri e baionetta.

406. — § 28. Le giberne ed i foderi della sciabola e baionetta sono invericiati con una manteca composta nel modo seguente:

Cera gialla	Kilog.	0,740
Cera bianca	»	0,740
Olio di trementina, ossia acqua ragia. . .	»	2,600
Nero d'avorio puro	»	0,370
Pece greca	»	0,125

Queste dosi bastano per circa un anno a 90 uomini approssimativamente.

Abbisognandone più o meno, si aumentano o si diminuiscono le dosi in porzione.

§ 29. Si prepara la manteca nel modo seguente:

Si raspano le due qualità di cera, si mettono in uno stesso vaso, e si versa a tanta acqua ragia, quanto basti a coprire tutta la cera.

Si polverizza la pece greca, e si tratta nello stesso modo in un vaso a parte. I due vasi devono essere ben coperti per impedire la evaporazione dell'acqua ragia.

Quando la cera e la pece sono intieramente sciolte, il che succede dopo 24 o 30 ore, si uniscono in un solo vaso le due soluzioni e vi s'agginnge il nero d'avorio.

Si rimescola bene il tutto con una spatola, versandovi sopra poco per volta l'acqua restante finchè il miscuglio sia bene operato, e si abbia una manteca bastantemente molle per essere adoperata con facilità.

§ 30. La manteca si conserva in un vaso chiuso per evitare l'evaporazione dell'acqua ragia, ed affinchè la pasta non indurisca a segno da non poter essere adoperata.

§ 31. Per verniciare colla manteca, se ne stende in modo uniforme una piccola quantità su tutte le parti che si vogliono inverniciare; si lascia svaporare l'acqua ragia per mezz'ora circa, indi si strofinano le parti da verniciare prima con un turacciolo di sughero, e poi con un panno fino e pulito, avvertendo di fregare sempre nella stessa direzione, finchè siasi ottenuto un bel lucido.

§ 32. Quando l'oggetto da verniciare non sia ancora stato annerito, come sono le giberne ed i foderi nuovi, s'annerisce con due mani di tintura di capelli (e non già con copparosa), bagnandola, s'è asciutta, con colla d'amido e di farina. Si frega con un lisciatoio simile a quello di cui si servono i calzolai per lisciare le suole delle scarpe, quindi s'adopera come al N. precedente.

§ 33. Se l'oggetto da inverniciare fu già incerato altrimenti, si raschia via la cera con uno strumento poco tagliente, si tolgono con carta vetrata le barbe del cuoio, se occorre, si annerisce se d'uopo come al N. precedente, si liscia col lisciatoio e poi si opera come al N. 31.

Prescrizioni generali per la conservazione delle armi.

407. § 34. I Comandanti di Legione rispondono della buona conservazione delle armi e perciò dovranno esigere dai Comandanti di Provincia e Circondario il massimo impegno nel curare l'esecuzione intera ed esatta delle prescrizioni di questa parte dell'istruzione sulle armi.

§ 35. In ogni Legione sarà tenuto un registro di tutti i moschetti in caricamento, nel quale saranno inscritti la lettera alfabetica ed il numero che ogni moschetto ha sul calcio e sul manico della baionetta. Dal registro stesso dovrà vedersi quali e quanti moschetti abbiano in caricamento le singole Provincie ed i Circondari.

Ciascuna Provincia o Circondario poi terrà un registro, in cui saranno scritte le lettere ed i numeri dei moschetti, che sono in caricamento, con accanto il casato e numero matricolare degli individui, che li hanno in consegna.

È vietato di fissare sui moschetti cartellini portanti nomi di Carabinieri od altra

indicazione qualunque; i moschetti dovranno sempre riconoscersi e distinguersi dalla lettera alfabetica e dal numero che hanno impressi sul calcio. È quindi necessario, che ogni qual volta venga per riparazione cambiato ad un'arma la cassa, l'armaiuolo ristampi sulla cassa nuova la lettera ed il numero, che c'erano sulla vecchia.

§ 36. Un Ufficiale inferiore, che abbia assistito ad un corso speciale sulle armi, sarà in ciascuna Legione incaricato di sorvegliare i lavori dell'armaiuolo e collaudare le riparazioni da esso fatte, prima che le armi riparate ritornino alle Provincie od ai Circondari.

Quest'Ufficiale sarà a disposizione dei Comandanti di Legione per accompagnarli quando passano riviste alle armi.

§ 37. Le armi devono sempre essere pulite ed in buono stato di servizio, a tal uopo frequenti visite nelle stazioni saranno passate dagli Ufficiali da cui esse dipendono.

In occasione delle riviste d'ispezione passate dal Comandante di Legione questi sarà accompagnato dall'Ufficiale, di cui al numero precedente, e coll'intervento d'un armaiuolo.

§ 38. Benchè le armi debbano sempre essere pulite ed in buono stato di servizio, i Comandanti di Legione e di Provincia devono proibire che ad ogni istante vengano scomposte e ricomposte, salvo che nei casi previsti per la pulitura, attesochè tali operazioni sono causa di pronta degradazione delle armi, se fatte troppo di frequente.

§ 39. Quando poi in circostanze straordinarie di marcie, di pioggie, come per quelle armi che si fossero tenute in siti umidi o polverosi, i Comandanti di Legione, di Provincia o Circondario possono crederne opportuna la pulitura straordinaria, prima di ordinare la scomposizione generale delle armi ne visiteranno con minutezza alcune, per accertarsi se sia veramente necessaria codesta ripulitura straordinaria.

§ 40. I magazzeni ove si custodiscono le armi degli assenti o mancanti devono essere asciutti, ben riparati dal polverio e muniti di rastrelliere od almeno di tavole per posarvi sopra i moschetti e farveli appoggiare contro. Le armi deposte in magazzeno saranno maggiormente unte di quelle in distribuzione.

SEZIONE X. — Equitazione.

408. § 1. Prima d'esercitare la recluta nell'equitazione è necessario renderle famigliare la pratica del cavallo in iscuderia, insegnandole il modo e le precauzioni da aversi nell'avvicinare e toccare il cavallo senza esserne offeso.

§ 2. Il cavallo è generalmente di buona indole, ma la diffidenza e ritrosia nell'avvicinarsi a cose che non conosce, o le cattive abitudini contratte rendono necessario nell'accostarlo certe precauzioni, sia per prevenire offesa, sia per non dargli vizii, usando modi troppo aspri o timidi, che gli incutano terrore o gli inspirino il sentimento della propria forza.

§ 3. Avvicinando un cavallo bisogna usare sempre quei modi più adatti a tenerlo continuamente in soggezione, non tralasciando mai di dargli prima la voce, per quanto esso sia conosciuto e tranquillo, poichè la sorpresa può spaventare il cavallo più mite e nuocere ugualmente tanto ad esso, come a chi lo avvicina.

Per entrare nella posta, l'uomo si mette vicino alla colonna, chiama il cavallo per nome, alzando in atto di difesa la mano dal lato del cavallo, gli dà la voce, perchè porti la groppa dalla parte opposta, ed in quella che il maggior peso gravita sull'anca vicina all'allievo o Carabiniere, questi entra nella posta lentamente senza mai mostrare incertezza o tanto meno paura, e gli va vicino alla spalla.

La recluta prende il cavallo per la cavezza, ne rivolge la testa a sè poco a poco, e collo sguardo lo fissa negli occhi imponendogli in guisa che non osi tentare di mordere.

Deve badare egualmente a collocarsi un poco indietro dalla spalla per non rischiare d'essere offeso dalle gambe anteriori.

§ 4. Per uscire dalla posta il Carabiniere attirerà a sè con bella maniera la testa del cavallo e contemporaneamente farà appoggiare la groppa dalla parte opposta, poi lentamente, ma senza titubare s'allontanerà volgendo la testa indietro onde potere fissare il cavallo.

L'uscita repentina o per disotto il battifianco è più pericolosa per l'uomo e rende il cavallo più malizioso.

Si passa da un fianco all'altro del cavallo, facendo il giro per di dietro e mai innanzi sotto il collo.

§ 5. Quando si vuole osservare o toccare qualche parte del treno posteriore non bisogna mai mettersi di dietro, ma sempre lateralmente e verso il davanti.

Così pure non si prendono d'un tratto le estremità posteriori, ma si porta a poco a poco la mano, accarezzando il cavallo dal collo, o dal dorso sino al piede od a quell'altra parte che si osserva, o su cui deve operarsi qualche cosa, per mostrargli che non gli si vuole fare del male, come temerebbe, se s'afferasse d'improvviso in qualsiasi parte.

Modo di togliere la cavezza, di mettere il filettone e viceversa.

409. § 6. Per togliere la cavezza e mettere il filettone s'introduce il braccio sinistro tra le redini e si tiene colla mano destra la testiera, il pollice sopra, e le quattro dita verso il frontale; si passa poi il braccio destro sotto la gola del cavallo, per contenerlo fra il braccio e l'antibraccio; si sfibbia la cavezza colla mano sinistra e si pone sulla mangiatoia.

Ciò fatto si prende il filettone colla sinistra vicino all'anello; s'introduce il pollice nella bocca tra le barre, vi si preme il palato per fargliela aprire e vi si mette il freno.

La mano destra intanto fa passare l'orecchio destro tra il frontale e la

iera, la mano sinistra lasciata la bocca, vi fa passare il sinistro, facendo re il ciuffo dal frontale, poi con ambe le mani si affibbia il soggolo, strindo quanto basterà per impedire che il filettone esca dalle orecchie, ma senza ne sia incomodata la respirazione qnando il cavallo incassa la testa.

Il filettone è ben messo, quando il ferro snodato appoggia leggermente alla messura delle labbra.

§ 7 Per togliere il filettone e rimettere la cavezza, s' introduce il braccio stro fra le redini, e s'affibbia il soggolo; si prende la cavezza colla mano stra vicino alla fibbia della testiera, si cava colla destra la testiera del tone delle orecchie e si passa sul braccio destro; poi si prende con questa o la testiera della cavezza, si fa passare dietro alle orecchie e con ambe le i s'affibbia.

Modo di tenere e condurre a mano il cavallo col filettone.

410. § 8. Il Carabiniere nella positura a piedi senz'armi sta di fianco alla ella sinistra del cavallo ad un palmo da essa; lo tiene per le redini del tone colla mano destra, a due degli anelli del freno; le unghie in giù, il ce disteso sulla redine sinistra. La mano sinistra tiene le redini all'estre- in modo, che escano dal mignolo e s' appoggia al fianco sinistro.

Si conduce il cavallo in questo modo colla testa alta, spingendolo innanzi a che il Carabiniere mova, badando di girare sempre a destra, quando occrà retrocedere in direzione opposta.

§ 9. Quando dovrà presentarsi un cavallo ad un superiore, il Carabiniere, na fermato, farà un passo a destra col piede sinistro, girerà sulla punta iel piede e si metterà di fronte al cavallo, e tenendo sempre l' estremità redini colla mano sinistra, prenderà con questa la rediue sinistra a due dall' anello, e così pure l' altra colla destra, e rialzerà la testa al cavallo, ırando, che i quattro piedi siano a dne a due sulla stessa linea, e perfetnte appiombo.

Saltare a cavallo, a terra, a bisdosso.

111. § 10. Per fare saltare a cavallo, l' istruttore comanda:

*Per saltare-a-*CAVALLO.

Il Carabiniere fa un' a destra e colla mano sinistra passa le redini snl del cavallo; prima la destra, poi l'altra, se non sono affibbiate; farà poi asso laterale a destra per trovarsi di fronte alla spalla sinistra del cavallo; nel tempo stesso colla mano destra la redine destra del filettone e la scorrere lungo la sinistra sulla criniera, ove si prendono ambedue in piena colle unghie in giù.

DUE.

Alza alquanto la mano destra, ritraendola in modo da sentire un leggiero

appoggio sulla bocca del cavallo; passa sotto la sinistra, e prende con essa le redini in piena mano passandovi in mezzo il dito mignolo. Chiusa la mano sinistra, l'appoggia col mignolo sulla chioma; scorre la destra in su lungo le redini e le lascia cadere; prenderà poi colla diritta un pugno di crini sotto la sinistra, che li riceve in modo, che l'estremità ne esca fra il pollice e l'indice; la mano appoggiata sul collo. Ciò fatto mette la mano destra sul garrese, il pollice a sinistra, le altre dita a destra.

A-CAVALLO.

Al comando d' avvertimento piega e stende con forza le ginocchia, dà una spinta ai piedi, s' aiuta colle braccia e sollevasi tenendole distese.

Al comando d' eseguimento dato dall' istruttore, per non tenere molto il Carabiniere in quella positura, passa questi la gamba destra naturalmente sulla groppa senza toccarla, e si mette a cavallo leggermente, facendo forza sul braccio sinistro ed appoggiando il ginocchio sul costato.

Appena a cavallo, leva la mano destra dal garrese, lascia i crini, separa le redini nelle due mani e mettesi nella posizione indicata all' art. 416, § 18, badando di sedere piuttosto avanti verso il garrese, e tenendo la punta del piede naturalmente più bassa del calcagno.

§ 11. Per fare saltare a terra l' istruttore comanda:

Per saltare a TERRA.

Passa la redine destra nella mano sinistra, che la riceve in modo, che ambedue siano separate dal dito mignolo; poi col pollice e l' indice della mano destra prende le due redini sopra e contro il pollice sinistro, colla mano scorre in giù sino alla metà del collo, badando d' avere un leggiero appoggio sulla bocca del cavallo. Richiusa questa mano lascia le redini colla destra per prendere un pugno di crini sotto la mano sinistra, che li contiene in piena mano, indi appoggia la destra al garrese come per salire.

A-TERRA.

Al comando d' avvertimento s' alza sui pugni, scavalca la gamba destra passandola naturalmente piegata sulla groppa, senza toccarla, la riunisce alla sinistra, mantenendo il corpo diritto, ma un po' innanzi e le braccia tese.

Al comando d' eseguimento dà una leggiera spinta contro la spalla del cavallo, in modo da trovarsi a terra discosto mezzo passo dal medesimo, scende leggermente sulla punta dei piedi, piegando le ginocchia.

Appena smontato, prende fra il pollice e l'indice della mano destra le due redini sopra la sinistra, le unghie in giù sul collo, e lascia i crini e le redini con questa mano, che si porta al suo lato.

DUE.

Fa un passo laterale a sinistra col piede sinistro per trovarsi dirimpetto alla guancia del cavallo, toglie nel tempo stesso le due redini colla mano destra dal collo; le prende colla mano sinistra ad un palmo dall' estremità e le colloca sul fianco sinistro; colla mano destra le riprende subito ambedue a due dita dagli anelli del filettone, e fa un' a sinistra per situarsi nella positura del Carabiniere a piedi col cavallo a mano.

§ 12. Se poi oltre al cavallo proprio dovesse condurne un altro sotto mano, ,r.ı lo metterebbe alla destra del suo e lo terrebbe colla mano destra per stremità delle redini; ed eseguito l'*a destra*, mentre scorre la mano destra go la redine destra del suo cavallo la fa passare unitamente alla sinistra l'incollatura, le riprende colla destra insieme con quelle del cavallo, che monta, e passa tutte nella sinistra.

Salito a cavallo, prende le redini del suo colla mano sinistra, il dito miolo in mezzo e colla destra si tiene il cavallo sotto mano in modo, che l' e-·er ıità delle redini esca dalla parte superiore del pugno.

Per smontare da cavallo, al primo movimento si passano nella mano sini-·a le redini del cavallo sotto mano, e poi si eseguisce il movimento come fu dicato.

Al secondo movimento del comando TERRA, mentre si fa il passo latele a sinistra, passa la mano sinistra sotto il collo del cavallo, prende le reni di quello sottomano, e termina il movimento passando dinanzi ai cavalli ɪr mettersi in mezzo ad ambedue.

Modo di sellare.

412. § 13. *Sella*. — Sul sedere della sella saranno ripiegate le cinghie, ı groppiera, la gualdrappa ed incrocicchiate le staffe; quindi il Carabiniere rende la sella colla mano sinistra all' arco dell' arcione d' avanti, le quattro ita sotto ed il pollice sopra, contenendo con questo il portacoda della groppiera, la mano destra all' arcione di dietro o troschino, il pollice sopra e le ıuattro dita sotto, si porta così a sinistra del cavallo, facendo fronte al fianco; ıosa leggermente la sella sulla parte anteriore del dorso del cavallo, s'assicura, :he nessun pezzo di cuoio rimanga sotto lo sella, fa scorrere questa, senza solıevarla, nel senso del pelo sino al centro del dorso stesso, passa a destra, abbassa le cinghie, s'assicura, che siano ben disposte e per piatto, che gli arnesi siano ben situati; quindi torna a sinistra, passando sempre davanti al cavallo, fa passare le cinghie sotto il ventre e le affibbia, stringendo il cavallo senza urti, un punto per volta, servendosi delle due mani con forza opposta, senza mai valersi dell' aiuto dei denti, e tenendo i calcagni riuniti. Lo stringersi deve effettuarsi perpendicolarmente dal basso all' alto, e non in senso obbliquo, per evitare, che la sella riesca di traverso, cioè inclinata a destra.

Groppiera e *pettorale*. Colla mano sinistra distende la groppiera lungo la groppa, e stando di fianco ed a sinistra della groppa del cavallo; impugna il codone dalla mano sinistra e se ne ravvolge colla destra i crini attorno, e tenendo così involta la coda colla mano destra, abbandona il codone dalla mano sinistra, prende colla stessa mano il portacoda per introdurvi la coda; ciò fatto, scorre l'indice della mano destra fra il codone ed il porta coda per assicurarsi, che non vi siano rimasti crini frammezzo; avverte, che la groppiera non sia troppo tesa, e che tra la stessa ed i lombi del cavallo vi passino di regola ordinaria libe-

ramente quattro dita traverse (da 6 ad 8 centimetri) stende la gualdrappa, abbassa le staffe, ed il pettorale, che affibbia, ma in modo, che non cada sulla punta delle spalle e ne impedisca il libero movimento.

Sorafasce. — Si stende sulla sella dietro gli staffili ed avvolgendo col medesimo la sella ed il corpo del cavallo, lo si affibbierà situandolo sulle cinghie, ma meno serrato che le medesime; la fibbia del sovrafasce dovrà trovarsi piuttosto inferiormente, ed in modo da non incomodare la gamba del Carabiniere.

Avvertenze. — Onde il cavallo sia ben sellato conviene che la sella sia posata in mezzo al dorso, se è troppo indietro, il cavallo ne soffre e spesso si difende; se troppo avanti, carica troppo la parte anteriore. Si baderà che fra il garrese e l'arcione vi si possano fare passare quattro dita della mano, onde assicurarsi, che l'arcione stesso non possa offendere il garrese. Le cinghie avvolgeranno di piatto il cavallo quasi a metà del corpo, però piuttosto verso i cubiti. Per cinghiare si procuri di situare il cavallo in terreno piano.

Modo di imbrigliare.

413. — § 14. S'introduce il braccio sinistro tra le redini, colla mano destra si tengono le testiere riunite della briglia e del filettone, le quattro dita verso il frontale, le unghie in giù. Si passa poi il braccio destro sotto la gola del cavallo, e contenendolo fra il braccio e l'antibraccio, si sfibbia e si toglie la cavezza colla mano sinistra; si prendono con essa i due morsi, quello della briglia alla stanghetta; s'appoggia il pollice sinistro sulla barra, perchè il cavallo apra la bocca, e si introducono i due morsi, badando che la lingua resti sotto. La mano destra intanto fa passare l'orecchio destro fra il frontale e la testiera; la mano sinistra, lasciata la bocca, si fa passare il sinistro facendo uscire il ciuffo dal frontale, si affibbia poi il soggolo e la museruola, si passano le redini sull'incollatura, si fa scorrere il bottone corsoio lungo le redini della briglia sino contro il collo del cavallo; s'introducono dette redini nell'asola di quelle del filettone, e da ultimo si mette il barbozzale.

Il cavallo sarà bene imbrigliato, quando le sguancie scenderanno perpendicolari lungo la testa dietro le ossa delle tempia, a tal uopo il frontale dovrà avere la dovuta lunghezza per non fare deviare dalla suddetta direzione le sguancie.

La testiera dev'essere bene in mezzo e non pendere da una parte, più che dall'altra; perciò il sottogola dev'essere affibbiato in modo che vi si possano passare cinque dita di piatto tra esso e le ossa delle ganascie; troppo stretto impedisce la respirazione.

La museruola dev'essere affibbiata in guisa che vi si possano scorrere due dita fra essa e il naso, la sua fibbia a sinistra e non indietro.

Il morso della briglia dev'essere situato nella bocca in modo, che il cannone riesca dirimpetto alla fossetta del barbozzale.

Il filettone va messo in modo, che presi colle due mani le sguancie ed i

·tamorsi, esso ginochi liberamente nella bocca, e, quando è fermo, appoggi asi contro la commessura delle labbra; troppo alto farebbe aprire troppo la cca, ed incresperebbe il labbro; troppo basso perderebbe la sua azione; cirebbe ora da una parte, ora dall'altra, e distnrberebbe l'effetto del morso.

Il *barbozzale* sarà ben messo qnando sarà di piatto contro la barbozza, ed acciato in modo che il morso abbia la necessaria azione, badando a rivolgere pugno in su, quando s'allaccia.

Modo di caricare gli effetti sul cavallo.

414. — § 15. *Valigia.* — Distende le correggie della valigia sulla groppa el cavallo, piazza la valigia, l'apertura del coperchio all'indietro, sopra il cucinetto di groppa senza lasciarla inclinare più da una parte, che dall' altra, uindi dopo d'avere avvolta la giubba di fatica nel sacco a biada, da formare n involto piatto della dimensione della valigia, lo dispone contro la stessa lalla parte della sella in senso perpendicolare, stringe la correggia del centro n modo, che il carico resti in mezzo, stringe poscia le correggie laterali l'una lopo l'altra.

Mantello. — Piazza il mantello, la sna apertura in dentro, sopra la valigia e lo fissa per mezzo delle due controcorreggie laterali, avendo cura, che non faccia pieghe, che sia ben piatto, che le fibbie siano rivolte in fuori all'altezza della cucitura della fodera rossa.

Borsa porta-ferri. — Dev' essere attaccata all'anello porta-pistola a rotazione, e scendere per ciò dalla parte sinistra del cavallo.

Moschetto. — Introdnce l'estremità della canna del moschetto nell'astnccio di cuoio; la correggia porta-moschetto avvolta attorno all' impngnatura ne sostiene il calcio.

Pistola a rotazione. — La colloca nella fonda a sinistra col calcio disposto innanzi, la parte destra dell'arma rivolta in fuori. La molla della correggia porta-pistola a rotazione assicurerà l'arma alla campanella della coccia.

Fonda destra. — Vi ripone la scatola del lucido, lo specchietto, l'ampollino per l'olio, gli assortimenti d' armi.

Musetta. Dessa viene assicurata sotto la fondina sinistra per mezzo della sua cinghia, che avvolge attorno all'anello, che sostiene la borsa porta ferri; la musetta conterrà la striglia, la brusca, coi crini di questa rivolti verso i denti di quella; la spugna, una spazzetta da abito, una da corami, il berretto rivolto a rovescio.

Filetto abbeveratoio e cavezza da stalla. — Si attortigliano assieme e si fissano sotto la gualdrappa dalla parte destra alla correggia della valigia, avvertendo che le fibbie ed anelli si trovino sempre rivolti in fuori.

SEZIONE XI. — **Montare e smontare da cavallo in filettone.**

415. — § 16. Ove il cavallo sia nndo od in semplice coperta si è già visto il modo di montare e smontare. Col cavallo insellato si comanderà:

Per montare a-CAVALLO (tre movimenti).

(Il primo movimento è riferibile soltanto alle righe e file chiuse).

DUE.

Il Carabiniere fa un *a-destra* per far fronte al lato sinistro del cavallo; fa passare colla mano sinistra le redini sul collo del medesimo (se sono divise, prima la destra poi la sinistra); fa un passo laterale a destra per portarsi di fronte alla spalla sinistra del cavallo; la mano destra lascia nello stesso tempo la redine destra del filettone e scorre lungo la sinistra sino alla chioma, ove prende ambedue le redini in piena mano coll'unghie rivolte in giù.

TRE.

Solleva la mano destra, introduce il mignolo della sinistra fra le redini, ritrae la destra in modo da sentire un leggiero appoggio sulla bocca del cavallo; la mano sinistra contenendo le redini si chiude appoggiata col mignolo sulla chioma, la destra scorre sino alle estremità delle redini, che lascia cadere dalla parte destra del cavallo; per ultimo prende un fiocco di crini sotto la mano sinistra in vicinanza al garrese per situarlo nella stessa mano sinistra, che si apre a riceverlo, sopra le redini pienamente impugnate e coll'estremità dei crini uscenti tra l'indice ed il pollice, che tosto dopo premendo li mantiene saldi. La destra torna lungo il fianco; ed il Carabiniere fa un quarto di *a-destra* per trovarsi in posizione obbliqua al corpo del cavallo.

A-CAVALLO (due movimenti).

Al comando *a* introduce il piede sinistro per un terzo nella staffa; appoggia il ginocchio sinistro contro la sella, ritraendo alquanto il piede, affinchè la punta non tocchi il ventre del cavallo; porta la mano destra alla paletta, il pollice dal lato del sedere e le altre dita verso la groppa, dando una o due spinte colla punta del piede destro sul suolo e facendo forza sul piede sinistro solleva con leggerezza il corpo sulla staffa, riunisce il calcagno destro al sinistro, rimane col corpo alquanto in avanti, verso la spalla destra del cavallo, le ginocchia un poco piegate contro la sella e lo sguardo diretto agli occhi del cavallo. Ben si abbia presente, che ciò che porta in sella non è la forza delle braccia, sibbene la spinta, che si dà col piede destro; mancando quella e rimanendo la forza delle braccia il cavallo trabocca, la sella si gira e l'uomo o non riesce a salire in sella o almeno assai lentamente e difficilmente vi sale.

Al comando CAVALLO (dato per tempo dall'istruttore) fa forza colla mano sinistra volgendola colla seconda falange delle dita verso la criniera, il pollice verso la sella in modo da dare al pugno un appoggio, passa la gamba destra naturalmente piegata e lo sperone bene in fuori sopra la groppa del cavallo, e portando la mano destra sul pomo della sella col pollice a sinistra, mentre appoggia il ginocchio destro sul corrispondente quartiere, prende leggermente assetto in sella.

Lascia i crini dalla mano sinistra, colla mano destra prende la redine destra sotto la mano sinistra, facendola passare sotto il mignolo, ed appoggiandola sulla falange grossa del medesimo la fa uscire superiormente alla seconda falange

dell' indice, su cui applica e preme il pollice. La mano sinistra s' apre alquanto per lasciare uscire la redine destra, e si chiude tosto dopo, impugnando la redine in piena mano nel modo stesso, che per la mano destra. L'estremità delle redini cade in dentro tra le due mani, sulla spalla destra del cavallo. (Se all' estremità le redini sono divise, ciascuna di esse cade all' infuori della mano, che la tiene). Introduce il piede destro nella staffa, senza perciò abbassarvi lo sguardo.

§ 17. Per smontare si comanderà:

Per mettere piede a-TERRA (due movimenti).

(Il primo movimento è riferibile solo alle righe e file divise).

DUE.

Il Carabiniere passa le redini del filettone nella mano sinistra, portando la mano destra sopra la sinistra, la quale si apre alquanto per impugnare la redine destra introducendo il mignolo frammezzo e si richiude subito; colla mano destra passando sotto il braccio sinistro (qualora le staffe fossero rialzate) fa discendere la sinistra e vi introduce il piede corrispondente. Prende fra il pollice e l' indice della mano destra, le unghie rivolte in giù, le redini contro il pollice sinistro, ritraendole sino a che senta un leggiero appoggio sulla bocca del cavallo. La mano sinistra scorre lungo le redini, sino ad un palmo dal garrese, e si chiude di nuovo per contenerle. Colla mano destra le abbandona per prendere un fiocco di crini sotto la sinistra, che s' apre per riceverlo a piena mano, e si chiude tosto dopo, appoggiando la seconda falange delle dita sulla criniera ed il pollice verso la sella. Finalmente colloca la mano destra sul pomo della sella, le quattro dita a destra, il pollice a sinistra, toglie il piede destro dalla staffa.

A-TERRA (tre movimenti).

Alla voce *A* fa forza sulle due mani, solleva il corpo appoggiandosi sulla staffa sinistra, passa la gamba destra naturalmente piegata sulla groppa del cavallo senza toccarla, premendo il ginocchio sinistro contro la sella, riunisce il calcagno destro al sinistro, i piedi alquanto ritratti, ed appoggiando il ginocchio destro saldo alla sella, porta in pari tempo la mano alla paletta, il pollice indentro, le altre dita infuori e rimane col corpo alquanto in avanti verso la spalla destra del cavallo, lo sguardo diretto agli orecchi del medesimo.

Al comando TERRA (dato in tempo dall' istruttore) il Carabiniere abbandona la paletta della sella, arretrando un po' la spalla destra, appoggia con leggerezza il piede sul suolo, in modo da trovarsi obbliquamente al cavallo nel toccare a terra; estrae il piede sinistro dalla staffa e lo riunisce al destro, e fa un quarto di *a-sinistra* per trovarsi parallelamente alle spalle del cavallo. Colla mano destra impugna le redini, le unghie in giù, sopra la mano sinistra, che lascia i crini e scende lungo la coscia.

DUE.

Fa un passo laterale a sinistra per trovarsi dirimpetto alla guancia del cavallo, colla mano destra abbandona la redine destra e scorre lungo la sinistra, e le impugna ambedue a due dita circa dagli anelli del freno nella posizione già

indicata: nello stesso tempo colla mano sinistra toglie le redini di sopra il collo del cavallo, le impugna ad un palmo dalle estremità e fa un *'a-sinistra*, per situarsi nella posizione dell' uomo a piedi col cavallo a mano.

Positura a cavallo.

416. — § 18. Messo il Carabiniere in sella, l' istruttore osserverà, se il cavallo sia su terreno piano, e collocato ugualmente sulle quattro estremità; indi portandosi dietro al cavallo esaminerà, se la sella sia nel centro del medesimo, e se il Carabiniere segga nel mezzo della sella.

Sedendo a cavallo il busto ha per base ambedue le ossa del sedere od estremità delle ànche; per loro mezzo il solido fondamento del busto è veramente costituito dalle ànche, dalla cui direzione risultano l'intera posizione ed il portamento del Carabiniare. La prima volta, che si metterà a cavallo la recluta, bisogna anzitutto disporle correttamente le ànche, quindi le coscie, poi il busto, la testa, le braccia, le mani, le redini e per ultimo le gambe ed i piedi.

Le ànche si terranno perpendicolari alla sella in modo, che le due ossa del sedere posino ugualmente e con fermezza su ambe le parti e l'osso sacro venga a trovarsi precisamente nella direzione del centro della sella. Se le ànche sono troppo indietro, il corpo si contrae, le spalle si spostano, le coscie s' alzano; se le ànche son troppo avanti, il corpo perde la resistenza, è in continua lotta per conservare l' equilibrio, e le coscie scorrono troppo indietro. Se l' osso sacro non fosse nel centro della sella, per esempio troppo a sinistra, ne risulterebbe, che l' anca destra sarebbe più alta della sinistra e la spalla sinistra più alta della destra, per conseguenza la gamba destra riescirebbe più alta della sinistra.

Le coscie dirette innanzi e rivolte in dentro appoggieranno di piatto contro la sella senza cagionare però un portamento duro e forzato.

Esse saranno di tanto dirette innanzi, che lasciando cadere una perpendicolare dalla sommità delle spalle pàssi quattro dita circa dietro il calcagno. Le coscie devono essere rivolte di piatto: 1.° per ottenere più facilmente, che siano immobili, cioè, che restino continuamente senza sforzo aderenti alla sella; 2.° per procacciare in sella un sedere ben largo e profondo; 3.° per aiutare la giusta posizione delle ginocchia e del piede e l' abbassamento del tallone.

La spina dorsale dai fianchi in su sia diretta tendente piuttosto a rientrare per evitare il difetto gravissimo dell' incurvarsi. Il tronco flessibile e saldo. Flessibile perchè ne venga la facilità a maneggiare le armi e a secondare i moti del cavallo: saldo per resistere alle scosse che vengono dal di dietro in avanti.

Le spalle orizzontali e rivolte naturalmente in giù ed indietro, onde spingere più liberamente il petto in avanti. L' alzare delle spalle dà per conseguenza il restringimento del petto, il che è dannoso alla salute. Dall' abbassamento di una spalla più dell' altra consegue il rientrare della corrispondente ànca e viceversa il rientraro d' un' ànca agisce a detrimento della rispettiva spalla e del necessario equilibrio.

La testa sollevata dalle spalle, agile e verticale, e perciò il collo leggermente ritirato indietro.

Le braccia perpendicolarmente cadenti e sciolte vicino al corpo senza serrarle.

Le avambraccia leggermente strette al corpo dalla parte più polposa. Solo in tal modo s'acquisterà una mano ferma e leggiera.

Le mani chiuse e rotondate naturalmente nella ginntura dell'avambraccio, colle nnghie rivolte verso il corpo, avvicinate tra loro in guisa, che le due punte dei pollici quasi si tocchino. Esse saranno tenute alte per modo, che l'avambraccio formi col braccio press'a poco un angolo retto.

Le redini tenute in piena mano in modo, che appoggino sulla falange grossa del mignolo ed escano alla seconda falange dell'indice, esse saranno contenute dal pollice, che s'allnngherà e premerà su di esse; le dita delle mani saranno ben chiuse, le redini rivolte di piatto verso il collo del cavallo, e la lunghezza delle medesime sarà tale, che il Carabiniere tenendo la prescritta posizione delle braccia e delle mani, senta un continno e lieve appoggio sulla bocca del cavallo.

Le ginocchia nnite alla sella e pieghevoli, per facilitare alla gamba di portarsi più o meno indietro senza scomporre la posizione delle coscie.

Le gambe dalle ginocchia in giù cadranno vicino al cavallo nè scostate nè troppo serrate.

I piedi mobili e diritti nei malleoli, per modo che la snola corrispondente alla 2.° falange del pollice tocchi con l'intiera sua superficie la panca delle stesse e le punte dei medesimi tenute naturalmente, cioè alquanto rivelte in fuori.

Le calcagna spinte in giù ed a dne dita traverse più basse della punta del piede, affinchè le coscie riescano meglio distese e possano più facilmente ritornare nella primitiva posizione dopo una rialzante scossa del cavallo.

La posizione dell'uomo a cavallo dev'essere tale che nna linea perpendicolare abbassata di fianco dalla sommità delle spalle fino a terra divida per mezzo la parte esterna del braccio, tocchi la punta esterna della natica e passi a quattro dita circa dietro il calcagno; e che nna perpendicolare abbassata dalla metà della rotella del ginocchio a terra tocchi la punta del pollice del piede.

Misurare le staffe.

417. — § 19. La giusta misura delle staffe è generalmente qnella in cui il Carabiniere può sollevarsi in sella per vibrare un fendente od nna puntata, senza perdere la sicurezza del sno assetto col tirare in su le ginocchia.

Presa la posizione a cavallo senza introdurre i piedi nelle staffe, la panca deve arrivare a due dita circa al di sopra della cucitura dei tacchi. In questa maniera, se il Carabiniere si solleva sulle staffe tra l'inforcatura delle gambe e la sella dovrà apparire lo spazio d'un pugno abbondante.

Se le staffe fossero più lunghe, le pnnte dei piedi cadendo più in giù ne

deriverebbe l'intero assetto più rilasciato ed impossibile il trottare leggiero, come anche il conservare combaciato il piede colla staffa.

Con cavalli di movimenti duri sarà necessario affibbiare le staffe un po' più corte della misura normale. La misura approssimativa delle staffe si ottiene pure nel modo seguente: il Carabiniere prende colla mano destra la panca delle staffe, mentre allunga il braccio sinistro in guisa, che la punta delle dita venga ad appoggiare sul porta staffile, stende lo staffile lungo il braccio, finchè la panca della staffa tocchi quasi il corpo sotto l'ascella: quest'operazione sarà preferibilmente fatta nelle scuderie dopo avere sellato.

Raccorciare ed allungare le ridini del filettone.

418. — § 20. Trattandosi di raccorciare la redine sinistra, all'avviso dato dall'istruttore, il Carabiniere, tenendo la redine destra colle due ultime dita, prende colla mano destra, il pollice sopra e l'indice sotto, la redine sinistra un po' sopra la mano sinistra, la quale aprendosi scorre giù verso il collo del cavallo, e quando è giunta al punto del raccorciamento voluto si chiude prontamente prendendo la posizione prescritta. Con modi analoghi si accorcierà la redine destra.

Se ambedue le redini sono in una sola mano per raccorciarle il Carabiniere prende col pollice ed indice della mano destra, le unghie in giù, le redini sopra la mano sinistra; questa s'apre e scorre lungo le medesime verso la testa del cavallo, fino a che abbia ottenuto il necessario accorciamento; indi la destra pone le redini sull'indice della mano sinistra, la quale si chiude stendendo bene il pollice sopra le stesse.

L'allungare le redini s'ottiene aprendo un po' le mani, ritirandole in pari tempo alquanto verso il corpo. Il pollice dev'essere però rilevato solo quanto basta; affinchè le redini abbiano la necessaria libertà di scorrere nelle mani, e tostochè le redini saranno allungate abbastanza dovrà abbassarsi nuovamente per fermarle.

Per passare la redine destra nella mano sinistra, il Carabiniere porta la mano destra sopra la sinistra, che apre alquanto per impugnare la redine destra fra l'anullare ed il mignolo, la chiude nuovamente subito e poscia colloca la mano destra sul lato destro chiusa in pugno colla parte carnosa, che riposa sulla coscia destra circa 4 dita dalla piegatura dell'ànca, il pollice sovrapposto all'indice e rivolto obbliquamente all'ingiù.

Riprendere le redini nelle due mani.

419. — § 21. Per riprendere le redini nelle due mani, il Carabiniere colla mano destra prende la redine destra in piena mano sotto la mano sinistra, apre alquanto la mano sinistra per lasciare uscire la redine destra e la chiude tosto, quindi colla mano destra si pone alla posiziono prescritta.

Azione del peso del Corpo e dell'equilibrio del Carabiniere.

420. — § 22. L'equilibrio o peso del corpo portato avanti fa avanzare il cavallo, portato indietro lo trattiene, in fine secondo che è portato lateralmente a destra o a sinistra, invita pure da quella o da questa parte il cavallo.

L'equilibrio dell'uomo dev'essere regolato in maniera che sia sempre in perfetto accordo con quello del cavallo, onde l'uno e l'altro si trovino nello stesso centro di gravità. Questo comune equilibrio, oltrecchè facilita il movimento del cavallo, assicura l'uomo in sella, perchè toglie ogni rigidezza, forma dei due esseri separati un sol tutto col riunirli ed equilibrarli insieme, e mantiene ambidue in un'immediata corrispondenza.

Il Carabiniere non può giungere a questo perfezionamento, se egli col proprio equilibrio non regola quello del cavallo.

I movimenti in avanti od indietro verranno regolati secondo la velocità del cavallo; i laterali dall'attitudine curva, che il cavallo prende dalla testa alla coda, cioè a seconda della pendenza e piegatura laterale del cavallo dovrà inclinarsi il Carabiniere.

È da osservarsi poi, che nel movimento indietro e nelle andature ordinario il Carabiniere non dovrà retrocedere, che colle sole spalle e nel movimento laterale, per es. a destra, farà in maniera, che il corpo sia portato a destra in modo che il peso proprio sia sostenuto più o meno dall'osso destro del sedere, senza ritrarre il fianco destro od abbassare la corrispondente spalla, e senz'irrigidire la coscia; il che spingerebbe il cavallo alla parte opposta. L'istruttore per convincersi, che il Carabiniere sa mantenere flessibile la coscia in tale operazione gliela farà prendere sovente a piè fermo e frapporrà la sua mano fra la coscia e la sella.

Azione delle redini e movimento analogo delle mani e delle braccia.

421. § 23. Le redini preparano il cavallo ai movimenti che deve eseguire, dirigono più specialmente la parte anteriore del medesimo o la loro azione dev'essere progressiva e d'accordo con quella delle gambe.

L'azione delle redini ha luogo col *trattenere, cedere e voltare.*

Le mani col rialzarsi ed abbassarsi alzano ed abbassano la testa.

Se coll'unita azione e forza delle redini si trattenesse la bocca del cavallo, la sua andatura dovrebbe raccorciarsi; e se nello stesso tempo le due gambe del Carabiniere facessero uguale pressione, necessariamente il cavallo dovrebbe portare i piedi posteriori verso il suo centro di gravità, quindi la parte posteriore si abbasserebbe. Per ciò eseguire, il cavallo si contrae ed assume quell'atteggiamento che in termine di scuola chiamasi unione. Se le redini faranno maggiore tensione, il cavallo si fermerà; trattenendolo con maggiore forza retrocederà; effetto che si ottiene col rotondare e rialzare i pugni, avvicinando i mignoli al corpo.

Se le redini vengono rilasciate, la pressione del freno resta diminuita ed il cavallo accelera la sua andatura, specialmente se vi si unisce la pressione delle gambe; il che si ottiene coll'abbassare le mani e diminuire progressivamente la forza impiegata a trattenere, avvicinando i mignoli e poscia anche avvicinando le mani alla testa del cavallo.

Anche una sola redine ha pure la sua azione. La redine interna piega il cavallo chiamandolo sulla volta e nello stesso tempo impedisce al medesimo di volgere la groppa indentro, l'effetto della redine interna s'ottiene rotondando il pugno ed avvicinandolo più o meno al corpo a norma della voltata.

La redine esterna sostiene il cavallo, rialzandogli la testa, che cede con troppa facilità alla redine interna, la dirige sulla volta e gl'impedisce di girare troppo stretto o con troppa velocità; oltre a ciò impedisce lo spostamento della groppa in fuori, massime, se vi concorrerà l'azione della gamba esterna. Per ottenere quest' effetto si deve rialzare il cavallo rotondando il pugno ed assecondando con elasticità l'effetto della redine interna.

Se una mano resta alta, mentre l' altra resta bassa, formando esse colle redini un angolo nella bocca del cavallo, la testa è invitata a piegarsi verso la mano più bassa.

Per ottenere l' obbedienza del cavallo l' una redine deve assecondare sempre proporzionatamente l' azione dell' altra, avvertendo che con una rigida e continua pressione gli si intorpidirebbe la bocca e si provocherebbe l' opposizione

Azione delle gambe.

422. § 24. L'azione delle gambe dirige la parte posteriore del cavallo, serve ad unirlo, a determinarlo a portarsi avanti, a voltare alle andature di fianco, a piegare e finalmente al corretto indietreggiare.

L' azione d' una sola gamba spinge la parte posteriore del cavallo dal lato opposto, ed il cavallo continua a muoversi in quel senso sino a che cessi la pressione di questa gamba e contemporaneamente vi subentri quella opposta, che la contenga; se le due gambe agiscono nello stesso tempo e coll' istessa forza il cavallo avanza direttamente. Invece, se le due gambe agissero nello stesso tempo, ma non colla medesima forza. il cavallo procederebbe in avanti, ma obbliqnamente, cedendo alla gamba che fa maggiore pressione.

Ogni aiuto di gamba dev' essere preceduto da una pressione dall' ánca fino al ginocchio, avendo cura di tenere le gambe piatte e piegate dietro la cinghia senz' alzare nè il calcagno, nè il ginocchio. La pressione delle gambe non deve durare incessantemente, ma bensì dev' essere diminuita e rinnovata fino a che il cavallo abbia capito ed obbedito alla volontà del Carabiniere.

Con cavalli meno sensibili si agirà più vigorosamente, applicando aiuti in proporzione più forti coi polpacci delle gambe, le quali si avvicineranno al ventre del cavallo dietro le cinghie mediante un naturale piegamento della giuntura delle ginocchia.

Nelle voltate ogni gamba ha la sua azione: la *gamba interna*, ossia quella dalla parte, in cui si gira, si tiene unita al corpo del cavallo nella posizione, in cui si trova, per contenere il cavallo, e così secondare l'azione della gamba esterna e per ispingerlo innanzi. *La gamba esterna*, ossia quella della parte opposta, in cui si gira, è pertanto più indietro per sostenere e determinare il cavallo alla voltata e per piegargli la groppa indentro.

Per fermare o fare indietreggiare il cavallo devonsi accostare le gambe ai fianchi del medesimo per obbligarlo ad avanzare le posteriori e sostenere convenientemente in linea retta il treno posteriore. Se la pressione della gamba sarà più forte di quanto occorrerà per contenere in linea retta e piegato il treno posteriore, il cavallo s' impennerà o si difenderà slanciandosi avanti invece di rinculare, e ciò succede, allorchè non esiste più la giusta misura ed accordo fra mani e gambe.

Concerto tra le mani, le gambe e l' equilibrio.

423. § 25. Il concerto tra le mani, le gambe, e l'equilibrio, proporzionato alla sensibilità del cavallo, forma la perfezione dello sviluppo e dell' ordine meccanico.

Si avanzerà il cavallo cedendo alquanto colle mani e stringendo gradatamente le gambe dietro la cinghia e portando il petto in avanti, se l' andatura sarà veloce.

Si prende la curva, cedendo per gradi la mano di fuori, tenendo per gradi quella di dentro, stringendo la gamba esterna dietro la cinghia e resistendo alla medesima colla gamba interna, portando inoltre l' equilibrio in dentro e indietro, se l' andatura sarà veloce.

Trattenendo colle redini e con ugual forza spingendo colle gambe, nonchè tenendo il corpo perpendicolare, il cavallo s' unisce.

Quando le mani agiscono un po' più delle gambe e le spalle retrocedono alquanto, il cavallo rallenta l' andatura.

Trattenendo più di quanto fu detto sopra, mantenendo la uguale pressione delle gambe e portando vieppiù le spalle indietro, si ferma.

Aumentando maggiormente il suddetto effetto delle redini e tenendo le spalle indietro e le gambe vicine, come sopra, il cavallo indietreggia. Si trattiene a destra o sinistra per potere, senza perdere la piega interna, portare in fuori del circolo le spalle di quel cavallo, che cercasse di farlo troppo piccolo, nonchè per condurlo durante *la spalla indentro* e per le partenza al galoppo.

Si trattiene a sinistra portando e rilevando il mignolo delle due mani verso la gamba sinistra di dietro; perciò le spalle verranno condotte a sinistra, mantenendo la piega di testa a destra.

L' azione delle redini deve sempre precedere quella delle gambe e poscia tanto quella quanto questa devonsi reciprocamente aiutare ed accompagnare in giusta e proporzionata misura.

Se una delle redini agisce più forte dell' altra, mentre il cavallo si trova equilibrato, o nell' attitudine giusta, bisogna cedere un poco l' altra, ma senza metterla affatto fuori d'ogni azione, cioè senza mai perdere l' appoggio.

Il cavallo si guida in due modi tanto col filettone, che col morso: all' uno ed all' altro sono applicabili in generale le stesse regole.

Ne risulta quindi, che non si deve mai dare una sola gamba od una sola redine, nè le redini senza le gambe o viceversa, ma sempre ambedue le gambe ed ambedue le redini secondate dall' equilibrio del Carabiniere.

Tale concerto di gambe, di mani, di equilibrio ed il giusto appoggio della mano andrebbero distrutti, se il Carabiniere, mentre dà gli aiuti colle mani, irrigidisce il suo corpo e le coscie, e non sapesse in ogni occasione condurre il cavallo con quella dolcezza tanto necessaria per invitarlo ad obbedire volontieri, piegandosi, unendosi ed alleggerendosi quasi per proprio istinto; mentre si disordina, s' inquieta e si caccia nel pugno tutte le volte, che viene trattato con rigidezza.

Appoggio della mano sulla bocca del cavallo.

424. § 26. La mano deve avere un continuato ma leggiero appoggio sulla bocca del cavallo bene istrutto, come se alle redini pendesse un leggiero peso; deve perciò possedere:

1.° *Un giusto e fino tatto,* cioè deve perfettamente sentire, se il suo appoggio ed i suoi aiuti sono giusti. Questa finezza di tatto difficilmente potrà essere insegnata a chi non l' avesse ereditata dalla natura.

2.° *Tranquillità,* indispensabile per trovare e più facilmente mantenere l' appoggio ed obbligare la testa del cavallo a stare ferma.

3.° *Fermezza,* che mantiene il pugno in posizione anche, allorchè il cavallo con un movimento di testa e di collo cercasse smoverlo.

4.° *Leggerezza ed elasticità*, in maniera che l' appoggio e gli aiuti del pugno non producano dolore al cavallo.

Per conservare l' equilibrio dell' appoggio conviene, che il Carabiniere per mezzo degli aiuti di gambe sappia mantenere in giusto grado la forza d' avanzare del cavallo, mentre, allorchè questa cessa, svanisce l'appoggio e si annienta l' armonia e la comunicazione, ed allorchè questa forza troppo s' accresce, l'appoggio è violento, forzato e la comunicazione irrigidita.

A seconda poi dell' indole del cavallo, della conformazione della sua bocca e del suo equilibrio l' appoggio dovrà essere aumentato o diminuito e persino abbandonato completamente.

In generale non si dovrà cedere o trattenere a colpi, nè trattenere fermo di continuo, ma per gradi ritirare dolcemente il pugno per sentire poco alla volta l' appoggio del cavallo; indi resistere gradatamente secondo il bisogno e per gradi nuovamente cedere.

Il trattenere del pugno deve sempre essere preceduto e seguito dal cedere.

Degli aiuti in generale.

425. § 27. Gli aiuti sono mezzi per farsi capire dal cavallo, sono il linguaggio del Carabiniere col cavallo; essi devono essere dolci, ma chiari e decisi.

Consistono essi: I.° Noi varii modi di trattenere; 2.° Nella pressione più forte o più leggiera delle coscie e delle gambe; 3.° Nel battere la lingua; 4.° Nel fargli udire il fischio dello scudiscio o della bacchetta; 5.° Nel fargli sentire lo scudiscio e gli speroni, nel sollevare e lasciare quindi cadere la treccia della gran frusta o nel toccarlo leggermente colla medesima.

Il Carabiniere deve sempre dare gli aiuti in modo invisibile, quanto più si potrà. Dare di strappo alle redini, conquassarle, tirare l'una o l'altra lateralmente al di sopra dell'incollatura, oppure in largo all'infuori, spingere le mani l'una contro l'altra, muoversi in quà e in là o slanciare il busto sono tutte cose che non si devono assolutamente tollerare.

La pressione delle gambe non deve mai degenerare in azione incessante; appena il cavallo mostra di volere obbedire all'aiuto delle gambe, si allontaneranno queste ugualmente.

Gli speroni vengono usati come aiuto solamente nel caso che non basti più l'azione delle gambe pei cavalli insensibili. Allora si dà coi medesimi dietro la cinghia un colpo vivo ma non troppo forte, serrando le gambe ed allontanandole subito nuovamente.

SEZIONE XII — **Posizione del cavallo di piè fermo.**

426. § 28. Il cavallo di piè fermo deve avere le gambe parallele fra loro e verticali. Una cattiva posizione si conosce ai segni seguenti:

Se il treno anteriore è troppo indietro sotto il corpo, il Carabiniere sentirà abbassare la parte anteriore del cavallo; se uno dei piedi anteriori è troppo avanti, se ne accorge al sentire rilevata la spalla opposta del cavallo; se questo è troppo allungato, il Carabiniere sente che il dorso viene ad abbassarsi; se il treno posteriore è portato troppo sotto al corpo, egli sentesi sollevato nel sedere; riposando il cavallo sopra uno dei piedi posteriori, il Carabiniere sentesi abbassare il sedere dalla parte corrispondente; se finalmente il Carabiniere si sente rialzato una delle proprie spalle è segno che il cavallo ha scartato la groppa dal lato della spalla rialzata.

Il Carabiniere dovrà correggere questi difetti della posizione del cavallo con piccole chiamate di mano ed aiuti di gambe, che nei primi giorni verranno suggerite dall' istruttore.

Cavalcare di passo. — Del passo in generale.

427. § 29. Il passo è l'andatura che meno affatica il cavallo, il quale comincia il movimento con uno dei piedi anteriori, indi col piede posteriore che

trovasi dalla parte opposta, poi coll'altro dei piedi anteriori, e finalmente coll' altro de' posteriori.

In questa andatura si devono sentire quattro battute di piede.

Il passo dev'essere vivace e di tale lunghezza, che in un minuto si percorra per lo meno un tratto di 140 passi.

Un passo difettoso è quello in cui s' avanzano nello stesso tempo i piedi anteriori e posteriori dello stesso lato, e si chiama *portante*.

Partire e cavalcare di passo.

428. § 30. Per partire a passo di piè fermo si comanderà:

Avanti.

A questo comando il Carabiniere metterà il suo cavallo nella posizione diretta, affinchè possa cominciare il passo nella giusta maniera, senza vacillare e senza indecisione.

MARCHE.

Si determinerà a partire premendo un poco di più colle gambe; quest'azione delle gambe viene poi diminuita allentando in pari tempo le redini.

Fermare del passo. — Posizione del cavallo nella fermata.

429. § 31. Il cavallo nella fermata deve avere le posteriori bene avanzate sotto di sè, la testa perpendicolare ed il collo inarcato.

Al comando:

ATTENTI

Il Carabiniere apparecchierà il cavallo a fermarsi stringendo le gambe dietro le cinghie, per obbligarlo a portare le gambe posteriori ben sotto di sè. In questa posizione il cavallo si fermerà con grande facilità, perchè potendo piegare il treno di dietro trasmette su questo la maggior parte del proprio peso e quello del Carabiniere, ed alleggerirà così d'altrettanto il suo davanti. Il Carabiniere mentre preme colle gambe, deve trattenere e rilevare alquanto le redini, acciò il cavallo non aumenti l'andatura, ma si pieghi sul di dietro.

Al comando:

ALT

Il Carabiniere stringerà di più le gambe dietro le cinghie, ed arresterà il cavallo trattenendolo colle redini e portando indietro alquanto le spalle nell'atto che sentirà le gambe posteriori avanzate sotto di sè.

Se lo fermasse prima che il cavallo avesse portato il di dietro sotto di sè danneggerebbe le reni ed i garetti e lo fermerebbe a stento.

Fermato che si sarà il cavallo, l'uomo cederà gradatamente prima le redini indi le gambe affine d'impedirgli che una volta fermato retroceda anche d' un sol passo.

Del voltare in generale.

430. § 32. Il cavallo in qualunque giro o volta deve dalla testa alla groppa essere piegato come l'arco che percorre. Per voltare si ritira per gradi la redine interna verso la metà del corpo rotondando moderatamente la mano, mentre la mano esterna cede proporzionatamente.

La gamba interna applicata nella sua naturale posizione contro la cinghia, quella esterna dietro la cinghia stessa.

La redine interna chiama il cavallo sul giro.

La redine esterna solleva il collo e la testa, affinchè non si getti sulla spalla esterna, determina l'ampiezza della volta ed impedisce colla comunicazione della gamba esterna, che il cavallo porti la groppa infuori.

La pressione della gamba esterna dietro la cinghia ha doppio scopo, cioè, quello di spingere il cavallo avanti e quello di obbligarlo a portare la groppa indietro.

La resistenza della gamba interna alla cinghia ha lo scopo di non permettere al cavallo d' appoggiare in dentro e di fargli prendere col corpo una forma ad arco da questa parte.

L'equilibrio del Carabiniere in dentro ed indietro faciliterà il movimento.

Voltare a destra e sinistra.

431. § 33. Per fare eseguire un quarto di giro al Carabiniere che marcia al passo si comanderà :

A destra, ovvero, *tagliate il maneggio*
MARCHE.

A ciascuno di questi due comandi il Carabiniere volge indietro il suo cavallo, facendogli descrivere un arco di circolo di tre passi, marcia direttamente tagliando il maneggio, e prima di giungere all'altro lungo, volge nuovamente il suo cavallo dalla stessa parte, facendogli descrivere lo stesso arco.

Cambiamenti di mano.

432. § 35. I cambiamenti di mano s' eseguiscono da mano destra a mano sinistra e viceversa. Essi sono cinque :

1.° Cambiamento diagonale.
2.° » traversale.
3.° » longitudinale.
4.° » a mezza volta.
5.° » a dietro fronte.

§ 35. Quando il Carabiniere nel maneggio o sopra una pesta in piazza d'armi ha oltrepassato l'angolo di tre passi, al comando :

Cambiamento diagonale-MARCHE

Volge gradatamente il suo cavallo indentro e taglia diagonalmente il quadrilatero in modo che giunga sul lato lungo a 9 passi prima dell'angolo opposto. Tre passi prima d'arrivare al lato cambierà la piega del cavallo.

Al comando:

Cambiamento traversale-MARCHE

Si contiene come nel tagliate il maneggio, solo che, giunto all' altra pesta volta dalla parte opposta, cambiando la piega al centro del quadrilatero.

§ 36. Tre passi prima, che il Carabiniere giunga alla metà del lato corto riceverà il comando:

Cambiamento longitudinale-MARCHE.

Si contiene come nel cambiamento traversale, portandosi alla metà del lato corto opposto.

§ 37. Per fare eseguire il cambiamento a mezza volta, l'istruttore, quando il Carabiniere avrà oltrepassato l'angolo di tre passi, e prima se fosse a trotto o galoppo, comanderà:

Cambiamento a mezza volta, e tre passi prima, che arrivi al centro della pesta corta,

MARCHE.

Il Carabiniere gira gradatamente il suo cavallo indentro, e quando sta per compiere la metà d' una volta si dirige diagonalmente alla metà del lato lungo adiacente, e a tre passi della nuova pesta cambia di piega al suo cavallo e di mano.

§ 38. Per eseguire il dietro fronte si comanderà:

Dietro fronte a destr (*o sinistr*)-MARCHE.

Al primo comando s' unisce il cavallo, al secondo si fa eseguire al cavallo due *a destra* sopra un arco di circolo di sei passi. Compiuto il semicircolo, cioè quand' è in direzione opposta a quella di prima, il Carabiniere marcia direttamente, dirigendosi al lato corto opposto, e giunto a metà del maneggio, cambia la piega del suo cavallo, e tre passi prima d' arrivare sulla nuova pesta, comincia il movimento per girare sulla mano opposta a quella, su cui marciava prima.

Volta grande.

433. § 39. La grande volta si fa sopra una circonferenza di circolo, il cui diametro sia per lo meno di 18 passi; per farla eseguire si comanda:

Volta-MARCHE.

A qualunque punto si trovi il Carabiniere, questi mette il suo cavallo sul circolo ora accennato e continua a girare in volta fino al comando:

A-VANTI.

Piccola volta.

434. § 40. La piccola volta si fa sopra una circonferenza di diametro minore della grande volta, proporzionandola alla destrezza del Carabiniere e del cavallo, ma non mai minore di 12 passi; per farla eseguire si dà il comando: *Piccola volta*-MARCHE.

Ad un punto qualsiasi il Carabiniere descrive col suo cavallo il circolo e dopo un sol giro riprende la marcia diretta.

Andature laterali.

435. § 41. Le andature laterali servono a dare la necessaria pieghevolezza al cavallo ed a fargli capire l'azione delle redini e delle gambe.

Pei cavalli di truppa bastano *la spalla indentro*, *la groppa indentro*, *il costeggio e la mezz' ánca indentro.*

La spalla indentro serve: 1.° a fare il cavallo più arrendevole alla pressione della gamba interna del Carabiniere; 2.° A farlo pieghevole lateralmente; 3.° A farlo abile nell'avanzare bene le posteriori; 4.° A farlo disinvolto nell'accavalcare colle gambe interne le esterne.

La groppa indentro predispone il cavallo ad eseguire con facilità il costeggio, gli stretti cambiamenti di mano, le piccole volte ed in particolare quelle sulla groppa.

Il costeggio abilita il cavallo a guadagnare terreno lateralmente senza cambiare la fronte.

La mezz' ánca indentro aggiunge grazia al cavallo, perchè lo accorcia, lo rileva di spalle, ed è poi indispentabile per predisporlo alla partenza a galoppo.

Le andature laterali si fanno unicamente al passo e non saranno ripetute più spesso di quanto sarà necessario a dare al cavallo la voluta pieghevolezza, nè verranno mai continuate troppo a lungo.

Spalla indentro.

436. § 42. Nella spalla indentro il cavallo cammina di fianco a due peste piegato in arco dalla testa alla groppa e verso la parte opposta a quella, a cui è diretto. Coi piedi interni accavalca gli esterni ed è condizione essenziale, che il piede posteriore interno sia portato ben avanti e si conservi ben vicino a quello esterno per rendere pieghevole il treno posteriore.

Per eseguire la spalla indentro si aumenta d'un poco la pieghatura di testa del cavallo, ritraendo maggiormente la redine interna; e nello stesso tempo si porta all'indentro del circolo il treno anteriore in modo, che il piede posteriore interno e quello anteriore esterno marcino ad un dipresso nella stessa pesta circolare.

La redine esterna determina la misura di questa piega; la gamba interna, posata contro la cinghia, spinge in fuori il treno posteriore ed aiuta il piegamento in arco; quella esterna, vicino e dietro la cinghia, determina di quanto debba cedere il treno posteriore, e spinge avanti il cavallo, secondochè questo si trattenesse indietro o tentasse cedere di troppo il treno posteriore.

Per riprendere la marcia diretta si cede un poco la redine interna, e si aumenta l'azione di quella esterna, determinando così il cavallo ad una piega di testa minore ed a cessare l'andatura laterale. Nello stesso tempo si diminuisce un poco la pressione della gamba interna, mentre quella esterna continua a restare applicata dietro la cinghia.

Groppa indentro.

437. § 43. In quest'esercizio il cavallo ha la testa piegata dalla parte, che cammina, sotto l'azione della redine interna: la redine esterna dovrà essere tenuta un poco in fuori; la gamba esterna viene applicata dietro la cinghia in modo da spingere la groppa indentro in guisa, che la parte posteriore del cavallo venga a trovarsi ad un piccolo passo circa verso l'interna. La redine interna guida con azione continua la parte anteriore, la gamba interna aiuta quest'azione della redine interna ed impedisce al cavallo di portare più del dovere la groppa indentro.

Il Carabiniere darà gli aiuti della redine e della gamba esterna nell'istante, in cui il cavallo deve colle gambe esterne accavalcare le interne.

Così pure farà agire la redine interna nell'istante, in cui il cavallo dovrà cavare le gambe interne di sotto le esterne, ma la farà agire in modo, che il cavallo faccia il passo lateralmente senz'avanzare.

Per fare gli angoli, il Carabiniere giunto all'angolo colla pressione della gamba interna farà cessare il moto progressivo della groppa; indi coll'aiuto dell'esterna lo obbligherà a marciare a passi e così cadenzati come quelli del treno anteriore; nello stesso tempo, mediante la pressione della redine di fuori e la chiamata di quella di dentro, che non dovrà allargarsi, obbligherà il treno anteriore a passare l'angolo girando intorno alla groppa.

Costeggio.

438. § 44. Quest'esercizio si eseguirà mentre il Carabiniere è in moto o di piè fermo.

Il costeggio, mentre si marcia, ha luogo obbliquamente. I piedi esterni accavalcano un poco gli interni, il piede anteriore interno e quello posteriore esterno devono marciare pressochè sulla stessa pesta e devesi badare che la parte interna sia un po' curvata in arco.

Colla redine interna si determina una piega alquanto più forte. La gamba esterna determina la groppa a cedere, ed è sostenuta dall'azione della redine

esterna, la gamba interna applicata alla cinghia si tiene sempre pronta a spingere avanti il cavallo e ad impedire, che la groppa s'avanzi di troppo, cioè preceda la parte anteriore.

L'azione della redine interna deve essere quella, che aiuta l'azione della gamba interna per mantenere sempre innanzi nell' andatura la parte anteriore.

Volendo fare un *contro costeggio* verso il lato opposto, che si costeggiava prima, il Carabiniere raddrizza il suo cavallo, avanza in linea retta tre passi circa, cambia a poco a poco la piega, e mediante i già insegnati aiuti costeggia avanzando obbliquamente dalla parte voluta.

Il costeggio di piè fermo ha luogo *lateralmente*, cioè acquistando terreno sul fianco senz'avanzare, nè retrocedere. Questo movimento esige gli aiuti quasi simili ai sovra esposti colla diversità, che il cavallo dovrà camminare in modo, che la gamba anteriore esterna sia sull'istessa linea della gamba posteriore interna. In questo movimento si conserverà un'andatura molto riunita, procedendo di passo preferibilmente da un lato lungo verso il centro del maneggio e non più, per non istancare ed avvilire il cavallo.

Mezz' ánca indentro.

439. § 45. Nella *mezz' ánca indentro* il cavallo, camminando sulla linea retta, avrà in dentro la testa e la *mezz' ánca* senzachè le gambe anteriori alterino la loro direzione. Dicesi *mezz'ánca indentro*, quando l'ánca esterna sarà dirimpetto al bipede anteriore.

Per ottenere quest' atteggiamento dal cavallo conviene, che esso sia reso abile a piegarsi e ad unirsi, e che il Carabiniere possegga gran finezza di tatto.

Il Carabiniere mediante la redine, per eseguire la *mezz' ánca indentro*, aumenta alquanto la piega di testa, indi trattiene con ambo le redini il cavallo nella direzione del piede posteriore esterno, e contemporaneamente, mediante la pressione della gamba esterna dietro la cinghia, lo obbliga a portare indentro la mezz' ánca.

Mezza fermata.

440. § 46. La mezza fermata si eseguisce cammin facendo, senza diminuire l'andatura, e si dà nei seguenti casi:

1.° Quando il cavallo è in procinto di perdere il giusto equilibrio o la posizione;

2.° Per richiamare la sua attenzione prima dei passaggi da un' andatura all' altra, o da un' operazione all' altra;

3.° Per renderlo più destro e sicuro su cattivi terreni;

4.° Quando affretta di troppo l' andatura, prendendo un alquanto forte appoggio;

5.° Quando s' appoggia di soverchio alla mano o punta nella medesima tendendo testa e collo.

Nei primi tre casi i pugni dovranno cedere e trattenere, e quando si sentirà il cavallo unito e leggiero in mano, nuovamente cedere in modo, che esista sempre un leggerissimo appoggio.

Le gambe alla seconda operazione dei pugni (trattenere) dovranno spingere, ed alla terza (*nuovamente cedere*) cessare la pressione.

Però tutti questi aiuti, che formano la mezza fermata, devono essere eseguiti con tanta brevità, da impiegarvi appena la metà del tempo, che occorre per compiere un' intiera fermata.

Al galoppo la mezza fermata sarà praticata dopo ogni salto.

Nel 4.° caso non si dovrà cavalcare con appoggio continuato, ma a continue mezze fermate, ed in modo che tra una mezza fermata e l' altra il cavallo resti per un istante senz' appoggio. Gli aiuti in tal caso saranno: ritenere ed in un sol tratto cedere di tanto, che il cavallo perda l' appoggio. — Le gambe del Carabiniere si manterranno tranquille e flessibili, giacchè il cavallo generoso avanza le posteriori da sè senza bisogno degli aiuti del Carabiniere.

Nel 5.° caso si cavalcherà a redini semitese in modo, che il cavallo non possa mai trovare l' appoggio. Per ciò ottenere si dovrà cedere, trattenere energicamente e cedere improvvisamente, tenendo le redini semitese colle mani immobili al loro posto di maniera che, se il cavallo tentasse nuovamente rimuoverle, venisse castigato da sè urtando in una per lui insormontabile barriera.

Se il cavallo fosse pigro o mancasse di unione, gli si darebbero gli speroni nell' istante, che urta nei pugni.

Indietreggiare.

441. § 47. L' indietreggiare serve a guadagnare terreno indietro: a rendere flessibile la parte posteriore del cavallo giovane, cioè le ánche, i garretti, le nocche: a castigare i cavalli troppo focosi e ad equilibrare od unire il cavallo, che si fosse di troppo abbandonato e fatto pesante alla mano.

Indietreggiando il cavallo dev' essere nella mano del Carabiniere, seduto sul treno posteriore con testa verticale e collo inarcato. In quest' andatura le ánche resteranno più ristrette, ma nel sollevare le estremità e nella cadenza si osserverà la stessa regola come nell' avanzare, colla differenza, che i passi saranno più corti. Sarà cura speciale del Carabiniere di mantenere sempre la groppa nella stessa linea e ben di fronte al treno posteriore. Per eseguire l' indietreggiare il Carabiniere colle gambe spingerà il cavallo nella mano obbligandolo in pari tempo a portare le sue posteriori sotto di sè. Poi retrocedendo alquanto le spalle l' obbligherà colle redini ad indietreggiare e terrà sempre le gambe vicine, affinchè il cavallo non perda l' appoggio e la unione, e non indietreggi più di quanto gli viene richiesto. Per fermare il cavallo il Carabiniere lo farà prima avanzare d' un passo: una volta fermato cederà colle mani, riprenderà col corpo la primitiva posizione, e diminuirà a poco a poco la pressione delle gambe, facendo bene attenzione, che durante tale operazione il cavallo non retroceda le posteriori.

Cavalcare di trotto. — Del trotto in generale.

442. § 48. Il trotto è fra le andatnre accelerate la più adatta a percorrere rapidamente un tratto di considerevole lunghezza, essendo quella, in cui il cavallo può durare più a lungo.

Nel trotto il cavallo s'avanza movendo contemporaneamente i due piedi opposti in croce e fa udire solamente due battute.

Vi sono quattro gradazioni di trotto:

Trotto *di manovra.*

Idem. *di via.*

Idem. *unito.*

Idem. *allungato.*

Il trotto *di manovra* serve per manovrare; quella *di via* per fare strada; l'*unito* per dare finezza di tatto al Carabiniere ed unione al cavallo; il trotto *allungato* non serve, che nell'istruzione per dare al cavallo volontà d'avanzare, scioltezza di movimenti, per consolidare il Carabiniere in sella ed insegnargli il modo di spingere avanti il cavallo in modo, che percorra non più di 300 passi al minuto.

Trotto di manovra.

443. § 49. Al trotto di manovra si percorre un tratto di 250 o 270 passi al minuto. Lo si prende cogli stessi aiuti, ma nn poco rinforzati, usati nel fare partire il cavallo al passo, essendo fermi.

Per fare partire al trotto, essendo fermi, si mette il cavallo prima a passo indi si rinforzano gli aiuti fino a che si metta di trotto, e si seconda il movimento senza inclinarsi nè innanzi, nè indietro.

Il movimento di quest'andatura perpendicolare è crndo ed obbliga il Carabiniere a sollevarsi e discendere ad ogni tempo e lo mette in necessità di assicnrarsi bene in sella, secondando i moti del cavallo con flessibilità e leggerezza.

Questa maniera di trottare, in cni il corpo del Carabiniere ricade ad ogni tempo sulla sella e che serve di base per la sua istruzione, costituisce il *trotto marcato* o *di scuola.*

Anche in questa andatura il Carabiniere dovrà tenere i pugni fermi al loro posto tanto mentre il corpo s'alza, come quando s'abbassa. Per ciò ottenere converrà, che le braccia non siano nè rigide, nè troppo rilasciate, ma sostenute con naturalezza e grande flessibilità nei gomiti.

Un governo di redini uguale e leggiero ed un assetto sicuro e giusto in sella, infondono un'uniforme cadenza. Se il cavallo accelererà, si trattengono anche le redini; se rallenta, gli si rialza il collo moderatamente e si rinforza la pressione di ambedue le gambe.

Trotto di via.

444. § 50. Al trotto di via si percorre un tratto di 220 a 240 passi al minuto.

In questa andatura il cavallo dovrà camminare con cadenza più tranquilla, e dovrà essere più abbandonato, che al trotto di manovra; a tale scopo gli si permetterà una posizione di testa e collo più bassa della prescritta pel trotto di manovra e quanto basta d'appoggio da portarsi in equilibrio, soltanto però senz'arrivarsi coi ferri.

Trotto unito.

445. § 51. Per eseguire il trotto unito si cercherà di portare gradatamente il cavallo ad un trotto il più possibile raccorciato, senza però recargli fisico danno. Esso dà grande finezza di tatto al Carabiniere ed il più perfetto equilibrio ed unione al cavallo, meglio disponendolo alle altre andature ed in particolare a quella del galoppo.

Il cavallo nel trotto riunito dovrà raccorciarsi, abbassare il treno posteriore ed alleggerire il davanti ed i suoi passi dovranno essere corti, rialzati, vibrati ed uguali, il suo appoggio leggerissimo.

Il Carabiniere per farlo eseguire adoprerà gli aiuti prescritti pel trotto determinato, rialzando e trattenendo di più coi pugni e maggiormente sollecitando colle gambe.

Trotto allungato.

446. § 52. Dal trotto di manovra, di via e da quello unito si passa al trotto allungato usando gli stessi aiuti, che per passare dal passo al trotto.

Nel trotto allungato si deve concedere al cavallo un atteggiamento di testa e di collo più disteso, che non nel trotto di manovra, affinchè il treno posteriore possa convenientemente secondare il movimento e spingersi avanti. Ma nello stesso tempo non deve il Carabiniere permettere al cavallo che si distenda tanto da perdere il giusto portamento; perchè se i piedi posteriori si spingessero troppo avanti, verrebbero a trovarsi sopraccaricati i piedi anteriori, e non potrebbero perciò staccarsi abbastanza presto da terra.

Per impedire che il cavallo si distenda soverchiamente, si dovrà anzitutto avere un appoggio più forte nel trotto allungato, che non nelle altre andature, e le redini si terranno perciò ben salde, ma tranquillamente senza rialzare la testa al cavallo. Quest' appoggio però non deve mai degenerare in un ritegno troppo rigido.

Si rotonderanno gli angoli nei maneggi ristretti, a causa delle voltate e non si allungherà tanto il trotto, quanto si può fare nei maneggi più spaziosi ed in campo aperto.

Se il cavallo, per togliersi al forte appoggio, prende il galoppo, non verrà arrestato d'un tratto, ma gli si farà allungare il galoppo sino a che sarà entrato nella mano, e quindi poco per volta trattenendo all'insù la redine interna con maggiore forza, e tenendo pure ben forte quella esterna, s'interromperà il galoppo e senza perdere l'appoggio gli si farà riprendere il trotto. In questa posizione si terranno ben ferme le mani ed il Carabiniere deve porre mente che il cavallo non diminuisca l'andatura quando gli si rialza la testa.

È inoltre condizione essenziale che il Carabiniere sia perfettamente in sella, che poi nel ritornare dal galoppo al trotto tenga la gamba interna bene applicata e non lasci inclinare il busto all'indietro.

Se il cavallo prendesse il galoppo per troppo ardore, si romperà tale andatura mediante una vigorosa chiamata della redine interna verso la parte na. Contemporaneamente la redine esterna sosterrà l'azione dell'interna.

Questi aiuti insegnano ai cavalli a capire subito e possono anche in campo libero determinarli con facilità dal galoppo al trotto.

Voltare e passare gli angoli di trotto

447. § 53. Nelle voltate e nel passare gli angoli si manterrà la cadenza del trotto, e si impiegheranno gli stessi aiuti come nel passo, tranne che il Carabiniere dovrà tenere il busto un po' più dalla parte interna per potere con questo meglio secondare il movimento. Si farà inoltre un'attenzione tutta speciale, affinchè l'andatura sia sempre precisa e si conservi ognora la stessa cadenza.

Dal trotto al passo e fermare.

448. § 54. Per ritornare dal trotto al passo o per fermare si usano gli stessi aiuti come per fermare dal passo, avvertendo d'esercitarli più prolungati e, se sarà d'uopo, anche più forti per fermare.

Trottare alla leggera (all' Inglese).

449. § 55. Meno nello sfilare e nel rendere gli onori, il Carabiniere deve sempre cavalcare leggiero per rendere a sè ed al cavallo meno faticoso il movimento e potervi perciò durare più a lungo.

Per trottare alla leggiera, il Carabiniere entrando bene nelle staffe, al primo tempo di trotto e tenendosi i piedi appoggiati e tendendo le ginocchia si solleva di sella col busto un poco inclinato davanti, in modo da evitare la scossa del secondo tempo del trotto.

Al terzo tempo, piegando le ginocchia e premendo i piedi sulle staffe, si abbassa il corpo dolcemente in modo che il sedere, appena tocchi la sella.

In questo movimento sono essenziali il lasciarsi spingere senza impiegare

sforzo di sorta, aspettando cioè il movimento senza prevenirlo, l'avanzare il sedere tostochè sarà sollevato dalla sella in proporzione del moto progressivo del cavallo; infine lo scendere colla massima leggerezza.

Cavalcare di galoppo. — Del galoppo in generale.

450. § 56. Il galoppo è una progressione sollecita di piccoli salti concatenati. Questi compongono il galoppo *a destra*, allorchè i due piedi dritti toccando terra cadono più avanti dei rispettivi sinistri, ed *a sinistra*, quando sono i due piedi sinistri, che, venendo a terra, cadono più avanti dei rispettivi dritti.

Ogni salto di galoppo viene diviso in tre tempi; per esempio per galoppare alla *destra* farà il primo tempo partendo col piede sinistro posteriore, il secondo col dritto posteriore e col sinistro anteriore, ed il terzo col dritto anteriore. I quattro piedi battendo il suolo, formeranno il suono *ta-ra-ta*.

Le gradazioni del galoppo sono:

1.° Galoppo di *manovra*.
2.° » *unito*.
3.° » *allungato*.

Il galoppo di *manovra* serve per far manovrare e fare strada; l'*unito* per istruzione dell'uomo e del cavallo e per caracollare, e l'*allungato* puramente per istruzione del cavallo e dargli lena.

Galoppo di manovra.

451. § 57. Nel galoppo di manovra si percorre un tratto di 380 a 400 passi al minuto, ed un cavallo di sana costituzione e allenato potrà percorrere un tratto dai tre ai quattro mila passi senza spossarsi.

Per eseguire il galoppo di manovra dal passo, il Carabiniere metterà il cavallo nella posizione di *mezz' ánca indietro*. Colla piega della testa indentro getta al di fuori il peso del davanti, e perciò alleggerisce la gamba interna anteriore, colla piega della mezz'ánca obbliga la gamba esterna posteriore ad assumersi quasi tutto il peso del treno posteriore.

Preparato in tal guisa il cavallo, il Carabiniere porterà pure il proprio peso in fuori ed in dentro.

Per ultimo unirà maggiormente il cavallo, affinchè sia pronto a spiccare il galoppo alla più leggera chiamata.

Giunto il momento opportuno alla partenza, il Carabiniere inviterà dapprima il cavallo a distaccarsi dal suolo rialzandogli e trattenendogli il davanti mediante l'azione delle redini fatta in direzione del piede posteriore esterno, e contemporaneamente obbligherà questo piede a fare il primo tempo stringendo le gambe, l'esterna più indietro dell'interna. L'esterna obbligherà il cavallo a spiccare il salto; l'interna gli impedirà di portare la groppa troppo in dentro.

Spiccato il salto il Carabiniere lo ecciterà ad abbracciare terreno continuando la pressione delle gambe e cedendo alquanto le redini, meno però quella di fuori, onde trattenere indietro la parte esterna del cavallo.

Per ultimo, quando il cavallo è giunto al suolo coll' interna posteriore ed esterna anteriore, il Carabiniere lo inviterà a ricominciare il primo tempo del secondo salto; rialzandogli colle redini il davanti e sollecitandogli colle gambe il treno posteriore a fare il primo tempo come fu detto sopra.

Così il Carabiniere per sostenere il galoppo dovrà ripetere i detti ultimi aiuti (che qui prendono il nome di *mezza fermata*) ad ogni salto, cominciandoli nell' istante in cui coll' interna posteriore e coll' esterna anteriore tocca il suolo. Compiuto il primo salto, il Carabiniere si raddrizza in sella. Egli ripetendo questi aiuti, non muoverà il corpo, nè distaccherà il sedere dalla sella, ma vi siederà ben basso e tranquillo, tenendo le gambe naturalmente vicine al cavallo, piegate e flessibili.

Per partire di galoppo, essendo di piè fermo, si metterà prima il cavallo a passo.

Se il Carabiniere da urti spiacevoli ed irregolari s' accorge che, il suo cavallo galoppa falso o disunito, deve metterlo a passo e farlo ripartire a galoppo.

Un assetto fermo in sella, un alternato cedere e trattenere delle redini, quando il cavallo aumenta andatura, e finalmente il rinnovare gli aiuti delle gambe, quando il cavallo rallenta l' andatura, sono i mezzi di conservare l'uniformità della cadenza e di sviluppare la leggerezza e la giustezza dell' andatura.

Galoppo unito.

452. § 58. Nel galoppo unito il peso del cavallo è portato più sul treno posteriore. Affatica molto il cavallo quest' andatura, e perciò dev' essere usata con parsimonia ed a corte riprese.

Il galoppo unito serve nel caracollo, perfeziona la finezza di tatto del Carabiniere, e dà grande leggerezza e cadenza al cavallo, il quale, dovendo qui fare i salti corti e rilevati, avrà le posteriori molto avanzate sotto di sè, abbassato il treno posteriore, rialzato l' anteriore, il collo inarcato, la testa quasi perpendicolare e l' appoggio leggerissimo.

Al galoppo unito il cavallo non deve percorrere meno di 240 ai 220 passi al minuto.

In quest' andatura, dovendosi portare il peso del cavallo maggiormente sul treno posteriore, ne consegue, che gli aiuti delle mani e gambe devono succedere colla massima armonia possibile, e quantunque applicati con maggiore vigore, devono però sempre essere proporzionati alla sensibilità del cavallo. Oltre a ciò il corpo del Carabiniere deve tenersi maggiormente indietro per secondare l' azione.

Galoppo allungato.

453. § 59. Nel galoppo allungato il peso del cavallo è più sul davanti. Quest'andatura è la base della carriera, perchè dà al cavallo scioltezza, generosità, lena e volontà d'avanzare e nello stesso tempo tranquillità.

La misura del galoppo allungato è di 450 a 500 passi al minuto.

Quest'andatura, che affatica assai il cavallo dovrà essere esercitata dapprima con circospezione, aumentando giornalmente per gradi, e non mai nel maneggio, ma sibbene lungo i fossi di piazza d'armi e sopra vasta e libera pianura col terreno più favorevole, che si possa.

Per partire al galoppo allungato dal passo si prende prima il galoppo di manovra od unito, quindi si cedono dolcemente le redini, acciocchè il cavallo marciando colla testa e col collo più basso possa fare il salto più disteso. La pressione delle gambe si accresce gradatamente, e si misura dalla sensibilità del cavallo, ma senza inquietarlo, nè tampoco sorprenderlo.

La cadenza si deve allungare poco per volta in modo, che non giunga ad essere quella prescritta, che dopo 50 od anche 80 passi: raggiunta questa verrà in seguito mantenuta.

Per passare al galoppo allungato dal trotto, il Carabiniere, senza dare al cavallo l'atteggiamento per galoppare più da un piede, che da un altro, cede dolcemente le redini ed allunga gradatamente la cadenza del trotto, finchè il cavallo da sè stesso si mette al galoppo.

Obbligando il cavallo ad assumere l'atteggiamento del galoppo, perderebbe esso poi quella calma, che è la prima condizione del galoppo allungato, senza la quale il cavallo non reggerebbe ad un lungo tratto di quest'esercizio senza spossarsi.

§ 60. Al galoppo allungato il Carabiniere dovrà portare il petto in avanti senza però alzarsi di sella per appoggiarsi sulle staffe. Il busto deve essere tenuto immobile, cioè non dovrà cadere nè avanti, nè indietro. Le ginocchia e le gambe resteranno pendenti naturalmente e ferme sui fianchi del cavallo.

Se il cavallo precipitasse il moto, verrà ritenuto colle mani basse; accostando e cedendo tratto tratto le redini, s'ottiene, che il cavallo abbracci molto terreno nel fare il salto, e che conservi nel tempo stesso la bocca sensibile alla mano.

Voltare e passare gli angoli di galoppo.
Dal galoppo passare al trotto, al passo e fermare.

454. § 61. Le voltate e gli angoli si faranno, per regola generale, al galoppo unito. Si usano gli stessi ainti come a passo, tranne che la gamba esterna, applicata dietro la cinghia, deve premere un poco più forte per dare alla groppa il dovuto portamento, ma senza perciò spingerla indentro.

§ 62. Per passare dal galoppo al trotto si usano gli stessi aiuti mentovati pel trotto allungato.

§ 63. Per ritornare dal galoppo al passo s' usano gli stessi aiuti, che dal trotto al passo, e si porrà mente sovrattutto a tenere diritto il busto.

§ 64. Per fermare dal galoppo s' usano parimente gli stessi aiuti, che per fermare dal trotto; con ciò di più, che si applicherà la gamba esterna, affinchè il cavallo all' atto della fermata non cambi di galoppo, come spesso succede, specialmente se in quel mentre si vuole mantenergli la testa piegata all' indentro.

Cavalcare di carriera.

455. § 65. La carriera è la più veloce delle andature, e quindi quella, che stanca maggiormente il cavallo; perciò non si dovrà mai percorrere in essa, che un brevissimo tratto di terreno, cioè circa 300 passi.

Essa dà ardire all'uomo ed al cavallo: serve per inseguire fuggiaschi, per attraversare gli ordini del nemico ed in particolare piombargli sopra.

La carriera non è altro, che il massimo del galoppo allungato, nella quale il cavallo spiega tutta la sua velocità: essa verrà sviluppata poco per volta.

Il cavallo dovrà fare salti non rilevati, ma lunghi e veloci, e mantenere un continuato e moderato appoggio alla mano. La testa, il collo ed il capo saranno alquanto più distesi, che al galoppo allungato.

Per la carriera, alla quale per regola generale si può solamente passare dal galoppo allungato, si usano, ma più rinforzati, gli stessi aiuti, che pel galoppo allungato; le redini si cedono solo di quel tanto, che è necessario per non frastornare i cavalli nella libera e piena corsa; giacchè le redini devono servire d'appoggio al cavallo in questa faticosa andatura. Il busto del Carabiniere viene un po' piegato in avanti, ma senza esagerazione; le gambe restano ferme applicate al cavallo, ed il sedere in sella.

Per passare dalla carriera ad altra andatura, oppure per fermare, s'usano, ma più rinforzati, gli stessi aiuti, che per diminuire le altre andature, o per fermare dalle medesime; questi aiuti devono essere anche un po' più prolungati ed il busto dev' essere tenuto ben indietro.

La fermata non dev' essere repentina; i cavalli ne verrebbero immancabilmente a soffrire.

Salto della sbarra, siepe e dei fossi.

456. § 66. Acciocchè i Carabinieri di cavalleria nei loro movimenti, nei servizi di girata e di perlustrazione siano attraversati il meno possibile dagli ostacoli, che ordinariamente e naturalmente presenta il terreno, è necessario, che il superarli formi materia di lunghe esercitazioni prima col solo cavallo a mano, poi coll'uomo in sella.

Questi esercizii consistono nel saltare *sbarre, siepi artificiali* e *fossi* con o senza acqua.

Le sbarre devono essere ben ferme, lasciando al legno il suo natural colore. La loro altezza varierà da m 0. 45 a m. 0. 80 e non oltre.

Le siepi saranno della altezza di circa un metro, di fronde impiantate in un asse perforato a tal uso e posato a terra.

I fossi saranno scavati a rive perpendicolari colla profondità di m. 0. 80. La loro lunghezza per gli esercizii primordiali sarà da metri 0. 45 a m. 1. 25. Più tardi potrà giungere a metri 1 90 e non più. Le ripe ne saranno solide ed asciutte, e quella d'arrivo non dovrà essere pietrosa; ma bensì elastica, ed a tal uopo vi si collocheranno delle fascine ad un metro sotto il livello del suolo.

Quando il cavallo salta alla mano con sicurezza, per farlo saltare coll'uomo a cavallo non si tratta d'altro, se non che il Carabiniere non esca di sella e non faccia sbagliare il cavallo nel salto coll'azione delle redini. Il Carabiniere deve condurre il cavallo ben direttamente verso l'ostacolo ad un punto determinato, con calma e coll'andatura che si crederà ordinare, e negli ultimi passi prima di giungere all'ostacolo, permettere al cavallo di accelerare a piacimento la cadenza e di galoppare sul piede che vuole.

Per superare fossi grandi od un fosso con barriera o siepe, avanti si metterà il cavallo ad un'andatura ancor più decisa di quella richiesta pei fossi ordinarii.

Il Carabiniere venga tranquillamente al salto, e giungendo all'ostacolo non dia alcun aiuto, porti il corpo indietro e stringa le gambe, mantenendole strette durante il salto e lasciando lo stesso appoggio al cavallo prima, durante e dopo il salto.

Passaggio di corsi d' acqua.

457. § 67. Quando un Carabiniere a cavallo trovasi nella circostanza di passare acqua al nuoto, egli dovrà primieramente rilevare il moschetto, assicurarlo al porta moschetto e porselo a *bracc arm*, quindi liberare la pistola a rotazione dalla sua correggia per assicurarla sul suo corpo in modo che non si bagni, poi lasciare affatto le redini del morso e condurre il cavallo colle redini del filetto, tagliando l'acqua in linea diagonale, un poco a seconda della corrente.

Il Carabiniere dovrà tenersi fermo colle mani al crine del cavallo, non guardare fissamente l'acqua, ma spesso in alto per non provare giramenti di capo.

Qualora poi la forza dell'acqua lo avesse tolto di sella, egli procurerà tuttavia di mantenersi sopra l'acqua afferrato alla criniera, o sfuggendogli questa alla coda.

SEZIONE XIII. — **Maneggio del moschetto stando a cavallo.**

458. § 68. Pochi sono i movimenti che si eseguiscono col moschetto dal Carabiniere a cavallo. L'istruttore eserciterà da 8 a 12 uomini su due righe aperte o su una sola a distanza l' uno dall'altro di quattro passi.

Chiamatili all'immobilità ed al silenzio coll'*attenti* comanderà:

Maneggio della-CARABINA.

A questo comando il Carabiniere dispone colla mano destra la correggia porta-Carabina, in modo che il calcio sia sostenuto da un semplice giro, e quindi porta la mano destra di nuovo sulla coscia nel modo prescritto.

§ 69. Poscia comanda:

In alt-ARM (1 tempo e 3 movimenti).

1.° Coll' ultima parte del Comando il Carabiniere impugna il moschetto colla mano destra al mancante del calcio, le unghie rivolte in giù, lo rivolge a sè per estrarlo dall'astuccio e quindi lo porta alquanto innanzi per fare sortire il calcio dalla correggia che lo contiene.

2.° Alza il moschetto, appoggia il calcio sopra la coscia destra, l'estremità dell' arma in alto ed in faccia alla spalla destra.

3.° Porta l'arma nella mano sinistra, che l'avvolge colle tre prime dita all'alzo, prende colla mano destra il porta-carabina e premendo col pollice e l'indice la molla, lo attacca all' anello, impugna di nuovo il mancante del calcio colla destra, che lo porta sulla coscia nella posizione indicata al secondo movimento.

§ 70. Per eseguire la carica l' istruttore dà il comando di prevenzione:

Carica dell'-ARMA.

Il Carabiniere avvicina la mano destra alla sinistra, con questa ultima toglie il guanto destro, che, ripreso dalla mano destra, viene assicurato tra il cinturino ed il corpo dalla parte destra della placca, sbottona la giberna e la fa scorrere avanti.

Quindi comandasi:

Attenti-CARICAT (5 tempi).

1.° Inclina l'arma avanti e l'appoggia sulla sella fra l'arcione e la fonda sinistra, l' impugna sotto la fascetta colle tre prime dita della mano sinistra.

2.° 3.° 4.° 5.° Come nell'istruzione a piedi, avvertendo però, che ultimata la carica, s'impugna il mancante del calcio colla destra, la quale lo porta sulla cascia nella posizione indicata al secondo movimento dell' *In alt*-ARM.

§ 71. Qualora si volesse fare eseguire il fuoco, l'istruttore comanderà:

PUNT.

Che si effettuerà come fu già stabilito per l' esercizio a piedi, avvertendo che nel puntare si sostiene il moschetto colle sole tre dita della mano sinistra, e tosto partito il colpo si ritorna alla posizione di *In alt*-ARM, posizione che si comanderà pure, quando da quella di *Punt* si voglia fare cessare il fuoco.

§ 72. *Rimettet*-ARM (2 tempi).

1.° All' ARM il Carabiniere porta il moschetto nella mano sinistra, che l'avvolge colle tre prime dita all'alzo, prende colla mano destra il porta-carabina e premendo col pollice e l'indice la molla del crocco, lo disimpegna dall' arma, impugna di nuovo il moschetto al mancante del calcio colla mano destra, lo rialza e lo ripone nella posizione di *In alt*-ARM.

2.° Rivolge in giù l'estremità del moschetto, porta la mano destra un poco a destra, impegna il calcio nella correggia, introduce l' estremità della canna nello astuccio e porta infine la mano destra sulla coscia destra nel modo stabilito.

§ 73. Occorrendo di fare riposare i Carabinieri dalla posizione di *In alt*-ARM, si comanda prima il *Rimettet*-ARM. La mano destra fa quindi scorrere la giberna indietro, la sinistra l' abbottona e verrà rimesso il guanto.

§ 74. L' *Ispezion*-ARM si comanda ed eseguisce come nell' esercizio a piedi, e dalla posizione di *In alt*-ARM, alla quale ritornasi eseguiti i primi tre tempi della carica. Quando lo ispettore è davanti o meglio sul fianco destro del cavallo, si gira il pugno e la canna a destra, affinchè torni facile l'osservare nella camera, avvertendo d'inclinare un tantino la canna a sinistra. Passato l' ispettore si chiude l' otturatore, disarmasi lo spillo, riprendendo la posizione di *In alt*-ARM.

Maneggio della pistola a rotazione.

459. § 75. *Porto della pistola.* — La pistola sarà nella fonda a sinistra colla bocca della canna rivolta in giù, la coccia sporgente avanti ed assicurata per mezzo della campanella di detta coccia alla molla della correggia porta-pistola.

§ 76. *Maneggio della*-PISTOLA.

A questo comando, il Carabiniere colla mano destra, che si reca al di sopra della sinistra, va a contenere le redini, separandole coll'indice; le abbandona dalla sinistra, la quale sbottona il coprifonda sinistro, andando tosto a riprendere le redini nella prescritta posizione; colla stessa mano, che s'avvicina alla destra, toglie il guanto destro, che ripreso dalla mano destra è assicurato tra il cinturino ed il corpo dalla parte destra della placca, sbottona la giberna e porta la detta mano sulla coscia destra nella posizione prescritta.

§ 77. *In alt*-PISTOL.

Al comando PISTOL il Carabiniere passando la mano destra sopra le redini avvolge colla stessa mano la pistola all'impugnatura colle unghie in dentro, il gomito rivolto all' insù, estrae la pistola e la rivolge colla bocca della canna in sù situandola verticalmente, il pugno destro dirimpetto alla spalla destra e ad un palmo di distanza coll' indice steso lungo il ponticello, e questo diretto innanzi.

§ 78. CARICAT (1 tempo e 7 movimenti).

1.° Il Carabiniere appoggia l'arma nolla mano sinistra, che la riceve colle tre prime dita al fianco sinistro della pistola stessa.

2.° Si mette il cane sulla tacca di riposo.

3.° S'apre lo sportello appoggiando il pollice della mano destra contro la testa della molletta.

4.° Si porta la mano destra alla giberna.

5.° Si introduce successivamente una cartuccia in ciascuna camera del cilindro, facendolo girare da sinistra a destra col pollico.

6.° Si chiude lo sportello.

7.° Si abbatte lentamente il cane, colla mano destra si fa scorrere la giberna indietro, si porta quindi la detta mano all'impugnatura e si rileva l'arma alla posizione dell'*In alt-Pistol.*

§ 79. Quando l'arma è carica, si dovranno avere le seguenti avvertenze:

1.° Mettere il cane sulla tacca di riposo.

2.° Ricondurre una delle camere del ciliudro in direzione della bacchetta ed introdurre questa in essa camera.

3.° Abbassare il cane sopra il cilindro.

Per fare fuoco ritogliere la bacchetta ed armare nel modo solito.

Per le pistole, in cui la bacchetta è disgiunta dall'arma, non si ha, che ad abbassare il cane in modo, che la testa appoggi sopra il cilindro in uno degli intervalli posti tra gli aghi di due cartuccie successive.

§ 80. *Rimettet*-PISTOL. (1 tempo)

Il Carabiniere gira l'arma colla bocca in giù, e passando le mani sopra le redini, la ripone a dovere nella fonda, volgendo però il gomito in avanti; quindi colloca la mano destra sulla coscia.

§ 81. Dall'*In-alt-Pistol*:

PRONTI (1 tempo).

Il Carabiniere porta il pollice della mano destra sulla testa del cane; spinge l'indice contro la parete interna del ponticello posto avanti il grilletto, e rialza il cane senza ritirare il braccio. Quando però si trovasse difficoltà ad armare in detto modo, si ritira il braccio appoggiando l'arma contro il proprio corpo.

§ 82. Avviene talvolta, che nell'armare il cane s'incontra una resistenza maggiore dell'ordinario. In tal caso bisogna avere l'avvertenza di smuovere il cilindro facendolo girare fino a che uno degli aghi si trovi sotto la testa del cane. Ciò non facendo si corre rischio di guastare l'arma.

§ 83. Quando la pistola fosse nella fonda, e si volesse fare prendere la posizione di *Pronti*, questo comando si fa precedere dall'altro, *Fuochi della Pistola*, perchè il Carabiniere estragga l'arma e la tenga alla posizione di *In alt-Pistol*, donde passare subito a quella di *Pronti.*

§ 84. Dal *Pronti* si comanda:

In alt-PISTOL o *Rimettet*-PISTOL.

Il Carabiniere appoggia l'arma nella mano sinistra, abbatte lentamente il cane sopra il cilindro, e prende la posizione ordinata.

§ 85. Dal *Pronti*:

PUNTA.

Spingendo alqnanto il petto innanzi, il Carabiniere abbassa la pistola in posizione orizzontale, col braccio semiteso, passa l'indice sul grilletto, e dirige la bocca della canna a cintura d'uomo.

§ 86. Dal *Punta*.

FOC o *Ritirat*-PISTOL.

Al comando *Foc*, premendo immediatamente coll'indice sul grilletto, il Carabiniere fa scattare il cane, avvertendo di non lasciare vacillare il braccio. Partito il colpo, riprende la posizione di *In alt-Pistol.* — Al comando *ritirat* il Carabiniere leva l'indice dal grilletto; a qnello di *Pistol* raddrizza l'arma alla posizione dell' *In alt-Pistol.*

§ 87. Nel caso, che fatto il fnoco s'avesse necessità di agire immediatamente colla sciabola, s'abbandona la pistola alla correggia, gettandola preferibilmente dietro il corpo in modo, che vada dalla parte sinistra del cavallo.

Ove poi all'evenienza il Carabiniere fosse costretto di saltare a terra ed inseguire a piedi qualche malvivente, staccherà con sollecitudine, appena a terra, la pistola dalla correggia, premendone la molla.

§ 88. Dall' *In alt-Pistol*:

Ispezion-PISTOL. (1 tempo e 5 movimenti).

1.° Al comando *Pistol* il Carabiniere appoggia l'arma nella mano sinistra, come al 1.° movimento della carica; la solleva, e portando l'impugnatnra a destra, colloca l'arma orizzontalmente, lo sportello verso il pomo della sella. Colla mano destra preme la molla della correggia della campanella della coccia, ne sviucola l'arma, che viene tosto ad avvolgere colle tre dita intorno all'impugnatura.

2.° Abbandona l'arma colla mano sinistra, colla destra la rileva perpendicolarmente, sportello innanzi, e piegando il braccio, la porta all'altezza della spalla ad un palmo di distanza dalla medesima.

3.° Col braccio semiteso presenta l'arma avanzandola verso la persona, che passa l'ispezione; e qualora questa prenda l'arma per visitarla, il Carabiniere porta la mano sulla coscia destra alla posizione prescritta. Poi colla stessa mano riprenderà l'arma nella sovradetta posizione, allorchè gli verrà restituita.

4.° Appoggia l'arma nella mano sinistra, che la riceve alla posizione del 1.° movimento dell'ispezione. Colla mano destra prende la correggia, assicnra la molla alla campanella della coccia, e qnindi impngna l'arma avvolgendola colle tre dita alla impugnatura.

5.° Colla mano sinistra il Carabiniere abbandona l'arma e colla destra la rileva alla posizione di *In alt-Pistol.*

§ 89. Un superiore, volendo passare la visita alla pistola, comanda:

Ispezione della Pistola.

Qnando il superiore trovasi innanzi al Carabiniere ispezionato, questo eseguisce i movimenti sino al terzo inclusivo; e quando è passato al 2.° Carabiniere dopo di lui, eseguisce il 4.° ed il 5.°

§ 90. Dall' *In alt-Pistol* o *Rimettet-Pistol* comandasi:
Arm-a-POSTO. (1 tempo)

Se il Carabiniere è all' *In alt-Pistol,* eseguisce il *Rimettet-Pistol* e quindi in ogni caso colla mano destra abbandona la giberna ed il coprifonda, colla mano sinistra calza il guanto destro e porta la mano destra alla coscia.

SEZIONE XIV. — **Istruzione del plotone a cavallo.**
Scopo dell' esercizio e composizione del plotone.

460. § 91. Quando i Carabinieri saranno perfettamente istruiti nell'equitazione e nel maneggio delle armi, passeranno all' istruzione del plotone a cavallo, che è il fondamento del loro impiego in sezioni maggiori, massime in guerra.

§ 92. La composizione del plotone a cavallo è come quella del plotone a piedi

Ordinamento del plotone.

461. § 93. Il plotone è schierato su due righe, e colle stesse regole come a piedi.

I Carabinieri sono ordinati in riga uno accanto all' altro in modo, che le staffe loro leggermente si tocchino; lo spazio occupato da ogni Carabiniere sarà in tal modo di circa un passo ed 1|4 e la fronte del plotone di 15 passi. Questa disposizione dei Carabinieri nelle righe dicesi contatto, e dev' essere esattamente conservato nell' ordine chinso.

§ 94. La distanza tra le due righe è di 2 passi misurati dalle groppe dei cavalli di 1.ª riga alla testa di quelli di 2.ª riga, epperciò il fondo del plotone, valutando la lnnghezza del cavallo 3 passi (m. 2, 25), sarà di 8 passi (m. 6).

§ 95. I Carabinieri di 1.ª riga debbono regolare il contatto e l'allineamento dal centro; quelli di 2.ª debbono mantenersi nell' esatta direzione dei capifila alla prescritta distanza.

§ 96. Tutti i cavalli devono mantenersi perpendicolarmente alla linea di fronte; il petto e le spalle dei Carabinieri devono formare una sola retta.

§ 97. La determinazione del centro e la numerazione delle file avvengono come nell' istruzione del plotone a piedi.

Avvertenze.

462. § 98. Qualunque movimento dopo essersi eseguito a destra, si ripeterà a sinistra; prima a passo, poi a trotto indi a galoppo.

§ 99. Nei movimenti per quattro e nel rompere non si farà uso del galoppo, salvo nei casi d' urgenza.

§ 100. Nell' ispezionare i Carabinieri, prima di incominciare l'istruzione, il capo s' accerterà sopra tutto, che i cavalli siano insellati ed imbrigliati a dovere.

Montare e smontare da cavallo.

463. § 101. Il plotone essendo a righe aperte, a cinque passi di distanza, e coi cavalli a mano, volendo fare montare a cavallo, il capo comanda:

Per montare-a-CAVALLO.

I numeri dispari d'ogni riga e la guida avanzano quattro passi (i serrafila non muovono) e tutti montano a cavallo.

§ 102. *In-riga*-MARCHE.

A questo comando i numeri dispari tengono i cavalli in obbedienza per impedire che scalcino o si mettano di traverso; i numeri pari avanzano tranquillamente e rientrano al loro posto. La seconda riga, appena formata, chiude sulla prima a due passi di distanza.

§ 103. Il plotone essendo a cavallo a righe chiuse e volendo farlo smontare, il capo, fattele aprire, comanda:

Per mettere piede-a-TERRA.

I numeri dispari d'ogni riga e la guida avanzano quattro passi; indi tutti smontano da cavallo senz'altro comando.

Al comando *In riga*-MARCHE, tutti rientrano al loro posto.

Allineamento del plotone. Aprire e serrare le righe. Indietreggiare.

464. § 104. Questi movimenti si eseguiscono colle stesse regole e con uguali comandi come nell'esercizio a piedi.

Convergere per quattro a destra, a sinistra ed indietro nel plotone schierato.

465. § 105. Volendo fare guadagnare terreno a destra (o sinistra) al plotone schierato, il capo comanda:

Per quattro a-destr (*o sinistr*)-MARCHE.

A-VANTI.

Al *Marche* i numeri *uno* di prima e seconda riga d'ogni frazione di quattro, che sono perni, eseguiscono *una volta sul centro*, vale a dire fanno girare il proprio cavallo sul centro di sè stesso, regolandosi sui vicini, che rompono innanzi alla fronte.

I numeri quattro di prima e seconda riga d'ogni frazione rompono innanzi ad un tempo francamente per lasciare alla frazione attigua lo spazio necessario a girare, e conservano il contatto verso il perno.

I numeri 2 e 3 girano pure a destra, tenendo il contatto al perno e l'allineamento all'ala marciante.

Compiuto il giro, le ali, che hanno sconnesso in ogni frazione completa, debbono aprirsi, e tutti i Carabinieri sentono il contatto da quella parte.

Il plotone si trova così ordinato con 8 Carabinieri di fronte, e 3 di fondo, perchè il movimento è eseguito in un tempo da ogni frazione, che sono appunto 3 per riga, essendo 24 i cavalli, che compongono il plotone.

I Carabinieri di seconda riga, che si trovano ora schierati a destra di quelli, che avevano dinanzi in prima riga, devono su di essi allinearsi senza chiudere i vuoti delle mezze file.

La guida va a sinistra ed a due passi in fuori dalla frazione di testa, quando la destra è avanti; o a destra, quando è avanti la sinistra.

Al comando *Avanti* tutti i Carabinieri proseguono nell'andatura di prima, se si era in marcia; ovvero prendono quella indicata, se si era di piè fermo.

§ 106. Per rimettere il plotone di fronte il capo comanda:

Per quattro a-sinistr (*o destr*)-MARCHE-ALT (*o A*-VANTI).

Il movimento si eseguisce in modo simile al precedente girando dalla parte indicata.

§ 107. Per fare retrocedere il plotone schierato, il capo comanda:

Per quattro dietro-fronte a-destr (*o sinistr*)-MARCHE. *A*-VANTI.

Al *Marche* tutte le frazioni di quattro di prima e seconda riga fanno due *a destra*, connettendo insieme nel primo, e sconnettendo francamente nell'incominciare il secondo.

I vuoti delle mezze file nella seconda riga, che così trovasi innanzi, non sono occupati.

La guida si reca dinanzi alla seconda riga divenuta prima.

Al comando *Avanti* tutti proseguono direttamente.

§ 108. Volendo rimettere il plotone nella primitiva direzione, si fa uguale movimento ai medesimi comandi.

Marcia e movimenti di fronte.

466. § 109. La marcia di fronte a cavallo s'eseguisce colle stesse regole date pel plotone a piedi. S'avverte però, che a celeri andature ed in terreno disadatto si può ordinare ai Carabinieri di 2.ª riga, che invece di seguire direttamente il capofila, si spostino a sinistra ed in direzione dell'intervallo tra i due Carabinieri di 1.ª riga, per avere più sgombro il terreno dinanzi, poterne scorgere gli impedimenti, e vedere meglio la guida. La 2.ª riga può restare in tal modo anche nell'obbliquare e convergere.

§ 110. In terreno impedito e disuguale il plotone sarà meno impacciato, se marcerà a volontà, cioè formando una frotta diradata e senza obbligo di contatto, d'allineamento, di distanza o d'intervallo.

A tal fine il capo comanderà:

A-VOLONTA'.

Si riordina poi il plotone al comando

In-LINEA.

§ 111. Il plotone schierato e fermo si pone in marcia col comando:

Plotone avanti-MARCHE.

Al *Marche* tutti i Carabinieri muovono insieme a passo regolando ciascuno l'andatura del proprio cavallo sulla guida.

§ 112. Quando il plotone marcerà francamente di passo, gli si farà prendere il trotto col comando:

Trotto-MARCHE.

Dopo percorso un discreto tratto di terreno si rimette al passo col comando:

PASSO.

§ 113. Quando il plotone sa mantenersi con perfetta calma ed assieme al trotto, si fa passare al galoppo col comando:

Galoppo-MARCHE.

Percorso un discreto tratto di terreno a quest'andatura, si rimette il plotone al trotto indi a passo coi comandi:

TROTTO.

PASSO.

§ 114. Da piè fermo si parte a trotto od a galoppo col comando:

Plotone avanti trotto (*o galoppo*)-MARCHE.

§ 115. Per esercitare il plotone a marciare a galoppo si segue in principio la progressione indicata, prendendo il galoppo da trotto, poi da passo ed in ultimo da piè fermo.

Fermare il plotone.

467. — § 116. Il plotone si ferma col comando.

Plotone-ALT.

Marcia obbliqua individuale.

468. — § 117. L'obbliquo individuale nel plotone si eseguisce solo marciando per guadagnar terreno a destra o sinistra, senza cambiare l'ordine al comando.

Obbliqu-DESTR (o SINISTR).

La guida ed il graduato dell'ala dalla parte dell'obliquità fanno un *mezzo a destra*, e proseguono diritto nella nuova posizione.

Tutti gli altri Carabinieri, quando hanno spazio sufficiente, eseguiscono un mezzo a destra in guisa che ciascuno abbia la testa del proprio cavallo quasi presso la spalla del cavallo, che è a destra.

Il contatto e l'allineamento sono regolati sul Carabiniere d'ala verso cui s'obbliqua, e questi in sul principio accelera un poco l'andatura, perchè i Carabinieri abbiano agio ad eseguire prestamente l'obbliquo.

§ 118. Per riprendere la direzione perpendicolare si comanda:

In-FRONTE.

Tutti riprendono gradatamente la marcia diretta e quelli di 2.ª riga si ricoprono dei loro capifila.

Conversioni.

449. — § 119. Come nell' istruzione a piedi le conversioni sono a perno fisso e mobile e si fanno eseguire colle stesse regole e con uguali comandi. Nelle conversioni a perno fisso il perno fa eseguire al cavallo una volta sul centro; l'ala marciante converge all'andatura indicata, se si muove da piè fermo, od alla medesima andatura, se si marcia. In quelle a perno mobile, questo gira su d' un arco di circolo di 12 passi, conservando l' andatura della marcia; e l'ala marciante si regola sul perno, raddoppiando l'andatura, ed accelerandola, se si va di galoppo.

§ 120. Lo scopo delle conversioni a perno fisso è di fare passare i plotoni, nelle evoluzioni di squadroni, dall' ordine spiegato a quello di colonna e viceversa.

§ 121. La conversione a perno mobile si fa solo marciando, e si adopera soltanto nei cambiamenti successivi di direzione e d'una colonna.

§ 122. Per meglio invigilare, che le conversioni siano esattamente eseguite, il capo deve mettersi dietro alla fronte.

Marcia e movimenti in Colonna. Formazione della colonna di via.

470. §. — **123.** La colonna di via si forma dal plotone schierato, rompendo le file per uno, due o per quattro, e quest' ordine, come è indicato nel nome, è usato nelle marcie, o nel passare strette di lungo tratto.

In quest' ordine di colonna la distanza da una frazione all'altra, anche per la 2.ª riga, è d'un passo.

Il capo, non avendo posto determinato, potrà meglio invigilare la marcia cavalcando a lato della colonna.

La guida, che si porta sulla linea e a due passi in fuori dalla frazione di testa, dirige la marcia.

§ 124. Volendo ordinare in colonna innanzi dalla destra il plotone schierato e fermo, il capo comanda:

Per fila (per due o per quattro) dalla destra-MARCHE.

Al *marche* le file indicate muovono diritto a passo ed i Carabinieri di 2.ª riga di esse serrano subito alla distanza prescritta: quando queste file stanno per sopravanzare la linea di fronte, la frazione attigua rompe anch'essa e marcia diritto 6 passi, indi obbliquando individualmente a destra, e presa la direzione della colonna, si rimette di fronte e chiude ad un passo.

In tal modo si regolano a loro volta tutte le altre file.

§ 125. Similmente s'eseguirà il movimento dalla sinistra, salvo che l' obbliquo si fa da quella parte al comando:

Per fila (per due o per quattro) dalla sinistra-MARCHE.

§ 126. Quando il plotone spiegato è in marcia, lo si ordina in colonna di via in simil modo e con uguali comandi:

§ 127. Marciando di fronte a passo o a trotto per rompere in colonna di via, raddoppiando l'andatura, al *marche* si fa precedere l'indicazione *trotto* o *galoppo.*

Al *marche* le file indicate prendono l'andatura indicata: le altre vi si mettono successivamente, quando hanno lo spazio per obbliquare.

Fermare la colonna e riporla in marcia.

471. — § 128. La colonna si ferma e si ripone in marcia colle stesse regole e con uguali comandi usati pel plotone a piedi, indicando il genere dell'andatura, quando la si fa marciare.

Cambiamento di direzione della colonna di via.

472. — § 129. Come nell'esercizio del plotone a piedi cambia di direzione a colonna di via, avvertendo, che nelle successive conversioni il perno di ogni frazione descrive un arco di circolo di tre passi di raggio e l'ala marciante accelera l'andatura.

Obbliquare in colonna di via.

473. — § 130. Volendo fare deviare la colonna di via dalla direzione perpendicolare della marcia, si comanda e si eseguisce il movimento, come a plotone schierato. Tutti i Carabinieri d'ala dalla parte dell'obbliquo devono essere coperti in modo da formare una retta perpendicolare colla fila di testa.

Raddoppiare e sdoppiare le file marciando in colonna di via.

474. — § 131. Volendo formare in colonna di due il plotone, che marcia a passo per fila colla destra avanti, il capo comanda:

Per due-MARCHE.

Al *marche* la fila di testa prosegue nella medesima andatura; le altre si mettono al trotto; tutte le file numero *due* e *quattro* obbliquano simultaneamente a sinistra e si recano accanto a quelle numero *uno* e *tre* rimettendosi ciascuna a passo, quando giungono alla prescritta distanza dalla frazione precedente.

I Carabinieri di 2.ª riga seguono il movimento dei loro capifila.

§ 132. Se la colonna marcia di trotto, la testa non cambia andatura e tutte le altre la raddoppiano, finchè abbiano compiuto il movimento.

§ 133. Se la colonna marcia a galoppo, la testa si mette a trotto le altre frazioni proseguono a galoppo, finchè abbiano raddoppiato e serrato alla stabilita distanza d'un passo dalla frazione precedente.

§ 134. Se la colonna di fila ha la sinistra avanti, il movimento si eseguisce

in modo analogo e cogli stessi comandi, i numeri *uno* e *tre* raddoppiano sui numeri *due* e *quattro* obbliquando a destra.

§ 135. Volendo raddoppiare per quattro il plotone, che marcia a passo in colonna di due colla destra avanti, il capo comanda:

Per quattro-MARCHE.

Il movimento si eseguisce in modo analogo e colle stesse regole, che per raddoppiare per due, senonchè sono le file numero *tre* e *quattro*, che si portano obbliquando a sinistra, accanto alle file numero *uno* e *due*; se la colonna marcia colla sinistra avanti sono invece i numeri *uno* e *due*, che obbliquano a destra per raddoppiare coi numeri *tre* e *quattro* della rispettiva frazione.

§ 136. Il plotone marciando a passo in colonna per quattro colla destra avanti, volendo sdoppiarlo per due, il capo comanda:

Per due dalla destra-MARCHE.

Al *marche* le due file di destra della frazione di testa proseguono nella medesima andatura; tutte le altre si fermano. I numeri *tre* e *quattro* di quella frazione entrano in colonna obbliquando a destra, appena ne hanno lo spazio.

Le file *uno* e *due* delle altre frazioni rompono a loro volta in quella, che le file della frazione precedente obbliquano; le file *tre* e *quattro* delle altre si regolano come quelle di testa:

I Carabinieri di 2.ª riga seguono i movimenti dei capifila.

§ 137. Se la colonna marcia colla sinistra avanti, il movimento s' eseguisce in modo analogo col comando:

Per due dalla sinistra-MARCHE.

I numeri *tre* e *quattro* della frazione di testa proseguono nella medesima andatura, i numeri *uno* e *due* si mettono in colonna, obbliquando a sinistra, appena ne hanno lo spazio, e così tutte le altre frazioni.

§ 138. Per isdoppiare per fila la colonna di due, che marcia a passo, il capo comanda:

Per fila dalla destra-MARCHE.

Al *marche* la fila di destra della prima frazione prosegue nella medesima andatura, le altre si fermano.

La fila numero *due* entra in colonna obbliquando a destra, appena ne ha lo spazio; la fila numero *tre* della frazione, che segue, rompe direttamente in quella, che la fila precedente obbliqua; la fila numero *quattro* si regola come la fila numero *due* e così successivamente si regolano tutte quelle delle altre frazioni.

§ 139. avendo la sinistra avanti, il movimento s' eseguisce in modo analogo col comando:

Per fila dalla sinistra-MARCHE.

La fila numero *due* della frazione di testa prosegue nella medesima andatura; quella numero *uno* entra in colonna obbliquando a destra, appena ne ha lo spazio; la fila numero *quattro* della frazione, che segue, rompe direttamente in quella, che la fila precedente obbliqua; la fila numero *tre* si regola come quella numero *due*, e così successivamente si regolano quelle delle altre frazioni.

Spiegamento della colonna di via.

475. — § 140. Il plotone fermo o marciando in colonna di via colla destra avanti può spiegarsi innanzi, sul fianco sinistro e sul prolungamento del destro, e viceversa, se è avanti la sinistra, colle stesse regole ed uguali comandi usati nell'esercizio a piedi, avvertendo però :

1.° Che, il plotone essendo fermo in colonna colla destra avanti, al *marche* per ispiegarlo innanzi la frazione di testa marcia dritto 15 passi a trotto, indi si mette a passo. Le altre frazioni obbliquando contemporaneamente a sinistra al trotto si portano al loro posto sulla fronte dove giunte si mettono a passo, s'allineano e sentono il contatto verso il centro; i Carabinieri di 2.ª riga si rimettono a due passi di distanza, coprendosi dei loro capifila.

2.° Se la colonna è in marcia la frazione di testa prosegue nell'andatura della marcia, salvo quando si marciasse di galoppo, da cui passerebbe a trotto dopo 15 passi. Le altre frazioni obbliquano a sinistra, raddoppiando l'andatura e giunte in linea riprendono quella della frazione di testa.

3.° Che il plotone essendo fermo in colonna colla destra avanti, al comando MARCHE dell'*a sinistr in linea*, tutta la colonna prende il trotto e la testa gira subito a sinistra, marcia dritto 15 passi nella nuova direzione, indi si mette a passo. Tutte le altre frazioni proseguono e girano, appena all'altezza del posto, che devono occupare col plotone schierato, giunte in linea si mettono a passo e s'allineano. Se la colonna è in marcia, il movimento si eseguisce in modo analogo proseguendo la prima frazione nell'andatura della marcia e mettendosi a trotto, se è a galoppo, dopo avere girato e fatto 15 passi.

4.°. Che, il plotone essendo fermo in colonna colla destra avanti, al *Marche*, susseguente il comando *Sulla destra in linea*, tutta la colonna prende il trotto e la testa gira subito a destra, marcia diritto 15 passi, indi prosegue a passo. Le altre frazioni proseguono diritto a trotto, sinchè, girando a destra, si trovino dirimpetto al posto, che devono occupare col plotone schierato, e giunte alla sua altezza si mettono a passo e s' allineano al centro. Se la colonna fosse in marcia, il movimento si esegnirebbe in modo analogo a quanto è detto nel precedente capoverso.

5.° Che colla sinistra avanti i movimenti si eseguiscono in modo analogo, *obbliquando a destra*, spiegandosi *sul fianco destro* o sul prolungamento *del fianco sinistro*.

Sfilare per uno.

476. § 141. Dovendo sfilare avanti un Superiore per uno col plotone schierato o fermo, il capo comanda:

Per uno dalla destra (*o sinistra*) *a due passi* (*dieci o venti*) (*trotto, galoppo o carriera*) *sfilate*-MARCHE.

Al comando d' avvertimento il gradnato di prima riga doll' ala opposta a quella, da cni rompe, si colloca in modo visibile a 10 o 15 passi dinanzi alla fronte per sorvegliare il movimento e sfila per ultimo.

Il capo dopo aver dato il comando di avvertimento, si pone a dne passi dinanzi al graduato dell' ala, da cui si rompe ; dà poi il *marche* ed avanza pel primo all' andatura indicata.

Dopo di essi e contemporaneamente, se si sfila a due passi, partono i graduati d' ala, che gli stanno dietro; se la distanza è maggiore, quello di seconda riga vi si mette prima di giungere all' altezza del graduato posto dinanzi alla fronte.

La seconda fila e la terza si portano mediante il *costeggio* al posto donde partì la prima e le altre vi si portano successivamente con un *a destra* individuale.

Ogni Carabiniere parte di passo e gradatamente mettesi all' andatura più veloce, che fosse ordinata, quando giunge all' altezza del gradnato, che sta dinanzi alla fronte, mantenendosi coperto con quello, ch'è avanti.

L' Ufficiale saluta il snperiore a 6 passi prima di sfilargli dinanzi e quando lo ha oltrepassato di altrettanti recasi presso di lui e dalla parte opposta, da cui ginnge la truppa, restando nel 2.° movimento del saluto.

Tutti gli altri Carabinieri giunti a 6 passi dal superiore lo fissano in volto marzialmente.

Il graduato, che viene dopo il capo plotone prosegue diritto per uno spazio conveniente, indi, s' era ad un' andatura più veloce, si mette a passo e facendo dietro fronte a destra riforma il plotone al posto indicato colla fronte verso il superiore.

Sfilando a carriera si moverà a passo indi a galoppo: si prenderà la carriera a 60 passi prima di giungere al Superiore.

Carica.

477. § 142. La carica è in guerra l' atto decisivo e più importante della cavalleria. Per esegnirla il capo mette a galoppo e dà il comando:

Attenti per la carica.

A questo comando i Carabinieri mettono mano alla sciabola.

Giunto il plotone a circa 100 passi dal nemico il capo comanda:

CARICAT.

A questo comando, ripetuto da tutti i graduati, mettono i cavalli in piena corsa, cercando di tenersi serrati verso il centro.

§ 143. Dopo nna carica fatta per esercizio si dà il comando *Attenti*, ripetuto da tutti i graduati. A questo comando i Carabinieri portano la sciabola alla posizione di *Spall-Sciabl.* Al comando *Plotone* si mettono a trotto e si riordinano dietro l'Ufficiale.

§ 144. Nella mischia corpo a corpo ogni Carabiniere deve scegliersi nn av-

versario; non deve mai stare fermo, ma menare vigorosamente di punta e di taglio, dirigendo i fendenti preferibilmente alla testa, alla faccia, al collo ed alla mano, che tiene le redini, e le puntate al petto ed ai fianchi.

Raccolta.

478. § 145. Dopo una carica per rannodarsi presto e riformare gli ordini il capo comanda o fa suonare *Attenti* e segue il nemico di trotto. Tutti allora si riordinano più presto e meglio quanto possono e si chindono verso il centro, che tiene dietro il capo.

§ 146. Per eseguire la raccolta indietro il capo plotone 200 passi circa dal nemico comanda *dietro*-FRONT, e fa suonare a raccolta; a questo comando o suono tutti voltano indietro sul punto, in cui si trovano.

SEZIONE XV. — **Evoluzioni dello squadrone.**

Scopo delle evoluzioni e composizione dello Squadrone.

479. § 147. Le evoluzioni dello squadrone insegnano tutti i movimeuti necessarii ad uno squadrone, sia per ordinarsi e muoversi in colonna, che per ispiegarsi in linea, tanto se solo, come congiunto ad altri squadroni.

§ 148. Lo squadrone nel suo stato normale di formazione a cavallo è composto di:

1 Capitano.

4 Ufficiali subalterni.

5 Sott' Ufficiali.

4 Trombettieri.

90 Carabinieri, compresi i Vice-Brigadieri.

§. 149. È poi ripartito in quattro plotoni, i quali dal loro posto rispettivo nella primitiva formazione sono annoverati da destra a sinistra e diconsi *primo*, *secondo terzo*, e *quarto*.

§ 150. Lo squadrone dividesi poi in due *mezzi squadroni*, *primo* e *secondo*. Il primo ed il secondo plotone compongono il *primo mezzo squadrone*, il terzo e quarto il *secondo*.

§ 151. I due mezzi squadroni diconsi anche *mezzo squadrone di destra* o *di sinistra*, *di testa* o *di coda*, secondochè si trovano a canto in linea spiegata, o si seguono in colonna.

§ 152. Ugualmente i due plotoni posti a destra ed a sinistra della fronte, oppure in testa ed alla coda dello squadrone ordinato in colonna di plotoni, diconsi *plotone di destra* o *di sinistra*, *di testa* o *di coda*.

§ 153. Nel corso delle evoluzioni questa denominazione, come pure il numero di plotoni cambiano secondo il posto, che in quel dato momento i plotoni occupano rispettivamente in linea od in colonna.

Ordinamento dello squadrone.

480. § 154. I plotoni ordinati, come al § 93, art. 464 è detto, possono collocarsi uno accanto all'altro, o uno dietro all'altro.

Ordine di formazione.

481. § 155. Lo squadrone si forma e si muove *in linea* od *in colonna*.

§ 156. *In linea*. I suoi quattro plotoni trovansi di fronte sulla stessa linea, uno accanto all'altro senz'intervallo. La fronte d'uno squadrone di quarant'otto file risulterà quindi di 60 passi (m. 45).

§ 157. Il Capitano sta a cavallo ordinariamente a 30 passi dinanzi al centro dello squadrone; ma nelle evoluzioni si mette a tale distanza, che il suo comando possa udirsi dall'intero squadrone.

§ 158. I capi-plotone stanno due passi dinanzi al centro del proprio plotone.

§ 159. Il Maresciallo Capo sta in serrafila due passi dietro al centro del primo plotone. Altro graduato starà due passi dietro al centro del quarto onde sorvegliare col Maresciallo la seconda riga.

§ 160. I trombettieri d'uno squadrone durante gli esercizii, e quando non sia ordinato diversamente, hanno posto in seconda riga. Quel solo, che deve seguire il Capitano, gli sta 5 passi dietro o di fianco in modo da poterne udire i comandi.

§ 161. *In colonna di mezzi squadroni*. I mezzi squadroni sono schierati, l'uno dietro l'altro a distanza uguale alla loro fronte, misurata dalla testa dei cavalli di prima riga di ciascun mezzo squadrone.

§ 162. Ogni mezzo squadrone è comandato dall'Ufficiale più elevato in grado o più anziano, il quale sta sempre dinanzi al centro del suo plotone, ed è la guida del mezzo squadrone.

§ 163. Il posto del Capitano e degli altri graduati è come nella colonna di plotoni.

§ 164. *In colonna di plotoni*. I quattro plotoni sono schierati l'uno dietro l'altro a distanza uguale della loro fronte. I capi plotone tutti sulla stessa linea epperciò coperti tra loro.

§ 165. Il Capitano, sta a 5 passi dinanzi al plotone di testa; nelle evoluzioni cavalca fuori del fianco della colonna a tale distanza, che il suo comando possa essere udito dallo squadrone.

§ 166. Il maresciallo Capo sta in prima riga a destra del primo plotone e l'altro graduato, che *in linea* trovasi in serrafila, pure in prima riga a destra del quarto plotone.

§ 167. Se vi fosse un Ufficiale in serrafila si terrebbe due passi dietro al centro del plotone di coda.

Avvertenze.

482. § 168. Nell'esercitare lo squadrone il Capitano dovrà talvolta far comandare i plotoni dai Sott' Ufficiali per renderli capaci a surrogare all' occorenza gli Ufficiali. Farà pure esercitare questi ultimi nel comando dello squadrone.

§ 169. Le spiegazioni per parte del Capitano saranno brevi e fatte soltanto quando ne sia il bisogno.

§ 170. Il passo non dev' essere che un' andatura d' esercizio da usarsi per meglio insegnare il movimento, esssendo il trotto ed il galoppo le sole andatnre di evoluzioni.

Comandi.

483. § 171. I movimenti d' nno squadrone congiunto ad altre truppe sono comandati a voce; qnando lo squadrone è solo, il Capitano può fare uso dei corrispondenti snoni di tromba.

§ 172. Per *obliquare*, *convergere*, *rallentare l'andatura* e *fermare* basterà che i capi-plotone facciano un cenno o colla mano o colla sciabola, o voltino il proprio cavallo nella direzione conveniente; metteudolo alla prescritta andatura.

§ 173. Quando il Capitano crede opportuno richiamare l'attenzione dei Carabinieri prima di dare il comando, lo fa precedere dall' *attenti*.

Chiamare l'attenzione dello squadrone e numerare le file.

484. § 174. Coi comandi *attenti* e *dalla destra d' ogni plotone contate per*-QUATTRO si chiama lo squadrone all'immobilità ed al silenzio e si fanno numerare le file.

Montare e smontare da cavallo.

485. § 175. Cogli stessi comandi e colle regole usate nell'istruzione del plotone si fa montare e smontare da cavallo lo squadrone, i cui uomini rettificheranno l' allineamento sui capi-plotone.

§ 176. In colonna i capi-plotone si portano a cinque passi in fnori dalla parte ove sta il Capitano, per sorvegliare lo smontare da cavallo.

Il Maresciallo capo ed il graduato di serrafila, che trovansi all' ala destra del primo e qnarto plotone, si scostano due passi a destra.

Allineamento dello squadrone.

486. § 177. Dovendosi rettificare l'allineamento o meglio la linea di fronte

dello sqadrone, e specialmente quando gli si debba dare una direzione determinata, si comanda:

Destr (*o sinistr*)-RIGA.

Il Capitano non ha da occuparsi che dei capi-plotoni dinanzi alla fronte, i quali a questo comando voltano la testa dalla parte indicata.

Egli si pone ad una certa distanza fuori dell'ala dalla parte dell' allineamento e precisamente sulla linea determinata; colloca su quella il capo-plotone dell' ala più vicina, su cui gli altri immediatamente s'allineano.

In ogni plotone il Carabiniere del centro ed i quadramenti della prima riga si mettono a distanza di riga dal loro Ufficiale, e tutti gli altri si allineano sui medesimi.

§ 178. Eseguito il movimento, il Capitano comanda:

FISSI.

Aprire, serrare le file ed indietreggiare.

487. § 179. Per fare aprire e serrare le righe e fare indietreggiare lo squadrone s'usano i comandi o le regole stabilite nell'esercizio del plotone.

Marcia di fianco ed indietro dello squadrone schierato.

488. § 180. Lo squadrone si mette di fianco, si richiama di fronte e si fa marciare coi movimenti comandati ed eseguiti nell'istruzione del plotone.

§ 181 Nel *fronte-indietro per quattro* i capi-plotone ed i serrafila si voltano individualmente, restando questi innanzi e queglino dietro alla nuova fronte. Il solo Capitano seguito dal trombettiere si porta dinanzi alla medesima.

Marcia e movimenti di fronte.
Mettere in marcia lo squadrone e regole generali.

489. § 181. Per fare eseguire la marcia di fronte allo squadrone schierato il Capitano comanda:

Squadrone avanti-MARCHE.

L'esecuzione del movimento, come pure i cambiamenti d' andatura, marciando, s' eseguiscono secondo le regole date pel plotone.

Il Capitano sorveglia la marcia nel modo migliore cavalcando sul fianco o dietro. Il capo del secondo plotone fa da guida ed a tal uopo dev'essergli indicato un punto di direzione. Gli altri capi di plotone si regolano sopra di esso, conservando inalterati gli intervalli.

§ 182. Quando la marcia si eseguisce per condurre lo squadrone nelle evoluzioni o contro il nemico, il Capitano sta trenta passi avanti il centro.

§ 183. Tutti i graduati di prima riga alle ale d'ogni plotone debbono ba-

dare che il Carabiniere del centro del rispettivo plotone segua a distanza di riga il proprio Ufficiale.

§ 184. Lo squadrone si ferma col comando ALT.

Fare obbliquare marciando.

§ 185. Come nell'esercizio di plotone s' eseguisce la marcia obbliqua dallo squadrone, ma solo quando occorrerà acquistare sopra un lato breve tratto di terreno.

Conversioni.

490. § 186. La conversione a perno fisso dello squadrone schierato s' eseguisce tanto da piè fermo che marciando come nel plotone, quella a perno mobile è d' un impiego affatto eccezionale, ed il perno descrive un arco di circolo di venti passi.

Marcia e movimenti in colonna.

491. § 187. Come nel plotone si forma la colonna di via, s'arresta, si riporta innanzi, la si fa cambiare di direzione, obbliquare individualmente, raddoppiare e sdoppiare le file, spiegare avanti e di fianco, sostituendo per lo spiegamento avanti all'indicazione *plotone* quella di *squadrone*. — Però lo spiegamento sul prolungamento d' un fianco della colonna di via è d' un impiego affatto eccezionale.

Colonna di plotoni. — Prescrizioni ed avvertenze.

492. § 188. Il Capitano quando conduce la colonna di plotoni, cavalca dinanzi al capo-plotone di testa; se deve sorvegliare la marcia, si colloca di fianco alla colonna. Deve sempre in questo caso indicare al capo-plotone di testa la direzione della marcia.

§ 189. Mettendosi in marcia da piè fermo è strettamente necessario, che tutti i plotoni comincino simultaneamente il movimento ordinato.

§ 190. Durante la marcia i capi-plotone debbono tenersi esattamente coperti tra loro, in modo che se si dovesse schierare lo squadrone sul fianco, mediante conversione dei plotoni, fosse la fronte subito formata in linea retta.

Formazione della colonna di plotoni

493. § 191. Lo squadrone essendo fermo di fronte e volendolo ordinare in colonna di plotoni per marciare a destra, il Capitano comanda:

Plotone a destr-MARCHE.

ALT (o AVANTI).

Al comando MARCHE tutti i plotoni in un tempo eseguiscono di passo la conversione a destra a perno fisso.

Quando i plotoni stanno per finire il 1/4 di conversione si dà il comando ALT, se debbono fermarsi, oppure l'AVANTI, se debbono proseguire la marcia nella nuova direzione

§ 192. Volendo formare la colonna di plotoni per marciare a sinistra, il movimento si eseguisce in modo analogo al comando:

Plotoni a sinistr-MARCHE.

ALT (o AVANTI).

§ 193. Volendo formarsi in colonna di plotoni ad andatura diversa, se ne dà l'indicazione dopo il comando d'avvertimento, aggiungendovi *trotto* o *galoppo*.

§ 194. La formazione della colonna di plotoni a destra o sinistra, mentre lo squadrone è in marcia di fronte, si eseguisce nell'istesso modo, e cogli stessi comandi.

§ 195. Lo squadrone essendo fermo di fronte e volendo romperlo in colonna di plotoni avanti dall'ala destra, in direzione perpendicolare, il Capitano comanda:

Per plotoni dalla destra avanti in colonna-MARCHE.

Al comando *Marche* il plotone di destra, condotto dal suo capo, marcia diritto a passo. Quando la 2.ª riga ha passato la fronte, il plotone attiguo rompe diritto anch'esso, indi obbliquando a destra raggiunge il primo, e lo segue alla prescritta distanza. E così fanno alla loro volta gli altri plotoni.

§ 196. In modo analogo si rompe innanzi dalla sinistra al comando:

Per plotoni dalla sinistra avanti in colonna-MARCHE.

§ 197. Se si vuole rompere al trotto od al galoppo, se nè dà l'indicazione dopo il comando d'avvertimento.

§ 198. La formazione della colonna di plotoni innanzi, mentre lo squadrone è in marcia di fronte, s'eseguisce nello stesso modo e cogli stessi comandi, avvertendo però, che se non è comandata l'andatura, il plotone di testa prosegue ugualmente e gli altri la diminuiscono per riprenderla successivamente, appena cominciano l'obbliquo.

In caso diverso il plotone di testa si mette subito all'andatura comandata, e gli altri ugualmente al cominciare dell'obbliquo per entrare in colonna.

§ 199. Occorrendo formare la colonna da uno dei plotoni del centro, si comanderà:

Sul secondo (o terzo) plotone-avanti in colonna-MARCHE.

Al comando *Marche* il plotone indicato marcia dritto innanzi a passo; il plotone di destra obbliqua a sinistra e lo segue in colonna, i due di sinistra obbliquano a destra, appena il primo li ha passati, e si regolano pel resto del movimento, come si è detto più sopra.

Se la formazione della colonna è comandata sul terzo plotone, il 4.° deve

seguirlo immediatamente obbliquando a destra, indi il 2.° e 1.°, obbliquando a sinistra.

§ 200. La colonna si forma col comando *Colonn'*-ALT.

§ 201. La colonna di plotoni si ordina in marcia obbliqua colle stesse regole e con uguali comandi usati nell' istruzione del plotone, avvertendo, che tutti i capi plotoni, ed i graduati dell' ala dalla parte dell' obbliquo debbono mantonersi coperti tra loro in modo da formare una perfetta perpendicolare colla fronte.

Cambiamenti di direzione.

494. § 202. I cambiamenti di direzione della colonna di plotoni si eseguiscono per mezzo di conversioni successive a perno mobile. La colonna essendo in marcia il Capitano comanda:

Girat-destr (o sinistr) A-VANTI.

Il movimento s' eseguisce dal plotone di testa dietro il comando ***girat-destr*** o ***sinistr*** dato dallo stesso Capitano.

Gli altri plotoni marciano dritto sino al punto, ove il plotone di testa ha cominciato la conversione, quivi la eseguiscono nello stesso modo senza comando, e proseguono nella direzione del plotone che precede.

Fare guadagnare terreno di fianco e indietro alla colonna di plotoni mediante movimenti per quattro.

495. § 203. Dovendo far guadagnare terreno di fianco o indietro, per breve tratto, alla colonna di plotoni, il movimento si eseguisce colle stesse regole, e con uguali comandi, dati dal Capitano, usati nell'istruzione del plotone a cavallo.

§ 204. Nel movimento per *quattro a destra* i capi plotoni si recano a sinistra a due passi in fuori dalla fraziono di testa del rispettivo plotone; il Maresciallo Capo ed il gradnato di serrafila s' accostano al N. 1. di 2.ª riga. Nel movimento per *quattro a sinistra* i capi plotoni recansi a destra della frazione di testa del proprio plotone: il Maresciallo e l' altro gradnato in serrafila rimangono all' ala marciante della frazione, a cui sono congiunti.

Tutti i plotoni eseguiscono contemporaneamente il movimento o conservano ciascuno il numoro e la denominazione, che avevano nella colonna prima del giro ed il Capitano deve indicare un punto di direzione al capo del plotone d' ala, che guida la marcia. I capi degli altri plotoni si regolano su questo durante la marcia, e procurano, che siano conservati gli intervalli risultanti dal giro.

§ 205. Per rimettere lo squadrone di fronte nell' ordine primitivo, il movimento si eseguisce colle stesse regole e con uguali comandi, dati dal Capitano, adottati nella scuola di plotone.

§ 206. Se lo squadrone deve retrocedere per breve tratto, il movimento,

essendo in colonna di plotoni, s' eseguisce mediante il *dietro front* per quattro, come nell' esercizio di plotoni, ed il Maresciallo e l' altro graduato in serrafila s' accostano alle ali convergenti della frazione, a cui sono uniti.

§ 207. Nel mettersi di fronte i graduati ritornano al loro posto, e gli Ufficiali capi-plotone, troverannosi al centro dei loro plotoni, avendo eseguito individualmente il movimento.

Far guadagnare terreno di fianco e indietro, mediante conversioni di plotone.

496. § 208. Se lo squadrone, formato in colonna di plotoni, deve guadagnare terreno di fianco o indietro per un tratto alquanto lungo, il movimento si eseguisce, tanto da piè fermo come in marcia, mediante conversioni di plotone a perno fisso colle stesse regole e con uguali comandi dati dal Capitano, come ai precedenti N. 191 e 192.

Rompere per quattro, per due e per file.
Raddoppiare per due o per quattro e riformare i plotoni.

497. § 209. Lo squadrone passa dalla colonna di plotoni a quella di via, rompendo soltanto dinanzi alla fronte, colle stesse regole date nell' istruzione del plotone e con uguali comandi dati dal Capitano, osservando, che il plotone di testa si formi subito in colonna appena dato il comando, e gli altri, quando abbiano lo spazio necessario.

§ 210. Come nell' istruzione del plotone si sdoppiano e raddoppiano le file al comando del Capitano.

§ 211. Volendo riformare i plotoni tanto da piè fermo, che in marcia, il Capitano comanda:

Plotoni in linea a sinistr (o destr)-MARCHE.

Il movimento si eseguisce nel medesimo tempo da tutti i plotoni colle stesse regole, come all' articolo 475, § 140, osservando i capi dei tre ultimi plotoni di chiudersi a distanza del plotone, che procede alla stessa andatura della formazione.

Spiegamento della colonna di plotoni.

498. § 212. Gli spiegamenti della colonna di plotoni, eseguendosi generalmente sott' al tiro del nemico, devono essere fatti colla massima celerità. È perciò necessario far comprendere ai Carabinieri l' importanza di questa celerità di spiegamento negli esercizii.

§ 213. La colonna di plotoni può spiegarsi innanzi da una sola parte, o d' ambedue contemporaneamente; può spiegarsi in linea diagonale, sui fianchi e sul prolungamento d' un fianco, ma quest' ultima formazione è d' un impiego affatto eccezionale.

Spiegamento della colonna di plotoni innanzi da una sola parte.

499. § 214. Lo squadrone marciando a passo od al trotto in colonna di plotoni, e volendo spiegarlo innanzi da una sola parte, il Capitano comanda:

Plotoni in linea a sinistr (o destr)-MARCHE.

Al comando *Marche* tutti i plotoni raddoppiano l'andatura. Il plotone di testa vi prosegue per 15 passi, poi si rimette all'andatura primitiva; gli altri plotoni sono condotti in linea dai loro capi, obbliquando dalla parte indicata nel comando; ogni capo di plotone di mano in mano, che si trova sul prolungamento della parte di squadrone già spiegato, si sceglie un punto, che sia distante una mezza fronte di plotone dall'ala di quello, accanto a cui deve schierarsi; quindi cessa di obbliquare, e marcia dritto innanzi. Giunto in linea si mette all'andatura dei plotoni già schierati; se però la colonna va a galoppo, il plotone di testa dopo 15 passi si mette a trotto; gli altri proseguono il movimento a galoppo, o giunti in linea si mettono anch'essi a trotto.

Compiuto il movimento i capi-plotone rettificano gli intervalli fra loro, regolandosi sul capo del secondo.

§ 215. Se prima d'eseguire lo spiegamento innanzi la colonna obbliquava, lo spiegamento si fa dalla parte dell'obbliquo senza prima rimettersi di fronte, ed il plotone di testa riprende la direzione primitiva al comando del suo capo.

Spiegamento della colonna di plotone d'ambo i lati.

500. § 216. Volendo spiegare d'ambo i lati lo squadrone, che marcia in colonna di plotoni, il capitano comanda:

Squadrone in linea a destr e sinistr-MARCHE.

Il plotone di testa eseguisce il suo movimento come al N. 213. Il secondo plotone si schiera a destra, gli altri a sinistra del primo, raddoppiando l'andatura colle regole ivi date.

Spiegamento della colonna di plotoni in linea diagonale.

501. § 217. Lo squadrone marciando in colonna di plotoni, e volendo spiegarlo diagonalmente *a-sinistr* (o *a-destr*) il capo comanda:

Diagonale a-sinistr (o a-destr) in linea-MARCHE.

Al *Marche* tutti i plotoni eseguiscono il diagonale dalla parte indicata, mediante conversione a perno fisso. Compiuta la conversione il plotone di testa prosegue dritto, gli altri plotoni si schierano su quello di testa, cioè verso destra, nel dioganale a sinistra e verso sinistra nel dioganale a destra, obbliquando per conseguenza verso destra o sinistra, ed osservando tutti, per la andatura, le regole date al § 214, articolo 499.

Spiegamento della colonna di plotoni sul fianco.

502. § 218. Lo squadrone marciando in colonna di plotoni e volendo schierarlo sopra uno dei suoi fianchi, il capitano comanda:

Plotoni a sinistr (o destr)-MARCHE.

ALT (o *A*-VANTI).

Al comando *Marche* tutti i plotoni fanno fronte simultaneamente mediante conversione a perno fisso, dalla parte richiesta, alla stessa andatura, con cui si marciava od a quella più accelerata, che in questo caso sarà indicata dopo il comando d'avvertimento.

Formata la nuova fronte lo squadrone si ferma al comando *Alt*, od a quello di *Avanti* prosegue la marcia senz'interruzione all'andatura indicata.

I capi-plotone rettificano poco per volta i loro intervalli sul capo del secondo.

I serrafila durante la conversione ritornano al loro posto.

Spiegamento della colonna di plotoni sul prolungamento d'un fianco.

503. § 219. Lo squadrone marciando in colonna di plotoni, e volendo spiegarlo sul prolungamento d'un fianco, il capitano comanda:

Sulla destr (o sinistr) in linea-MARCHE.

Al comando *Marche* il plotone di testa eseguisce subito una conversione a perno mobile dalla parte indicata dal capitano, raddoppiando l'andatura, come fu detto al § 214, articolo 499.

Tutti gli altri plotoni raddoppiano l'andatura e ciascuno a sua volta, pochi passi oltre al punto, ove quello, che precede, ha girato, eseguisce la sua conversione a perno mobile in modo da schierarsi alla sua sinistra (o destra).

Ogni capo di plotone di mano in mano che si trova sul prolungamento della parte di squadrone già schierata, si sceglie un punto, che sia distante una mezza fronte dall'ala del plotone, accanto a cui deve schierarsi.

Compiuto il movimento i capi di plotone rettificano gli intervalli tra loro, regolandosi dal capo del secondo.

Dopo la conversione i serrafila prendono il loro posto.

§ 220. Se durante lo spiegamento il capitano vuole formare un'altra linea, ferma la colonna e dà al plotone di testa la nuova direzione; questa, ivi giunta, si ferma e gli altri plotoni si schierano sullo stesso.

Formazione e movimenti della colonna di mezzi squadroni.

504. § 221. Lo squadrone schierato si ordina in colonna di mezzi squadroni colle stesse regole, che per formare la colonna di plotoni, sostituendo nel comando l'indicazione *mezzi squadroni* a quella di plotoni. La marcia in quest'ordine di colonna si eseguisce colle stesse regole di quella di plotoni.

§ 222. Lo squadrone marciando in colonna di plotoni e volendo formarlo in colonna di mezzi squadroni, il capitano comanda:

Formate i mezzi squadroni a sinistr (*o destr*)-MARCHE.

Il 1.° e 3.° plotone regolansi pella marcia, come al § 214, articolo 498, gli altri la raddoppiano e si schierano alla loro sinistra (o destra) dove, appena giunti, riprendono l'andatura primitiva.

§ 223. Lo squadrone marciando in colonna, di mezzi squadroni, volendolo riformare in colonna di plotoni, il Capitano comanda:

Per plotoni dalla destra (*o sinistra*) *avanti in colonna-trotto* (*o galoppo*) o semplicemente MARCHE.

Il movimento si eseguisce simultaneamente da ogni mezzo squadrone colle stesse regole date per rompere lo squadrone, fermo di fronte in colonna di plotoni.

Attacchi e Raccolta.

505. § 224. Gli attacchi e la Raccolta dello squadrone si eseguiscono colle stesse regole fissate per un plotone.

§ 225. Il Capitano nella carica ha posto dinanzi al centro dello squadrone sulla linea dei capi-plotone, regolandone l'andatura.

§ 226. Negli esercizii, dopo eseguita la carica, il Capitano, appena messo lo squadrone a trotto, darà l'*Alt*.

§ 227. Si può eseguire la *carica* in *colonna*, disponendo i plotoni a circa ottanta passi l'uno dall'altro e non mai meno.

§ 228. Lo squadrone si rannoda per regola in linea spiegata ed appunto in quell'ordine, in cui trovasi durante la carica.

SEZIONE XVI — Evoluzioni di Legione.

506. § 229. La sola Legione-Allievi è nel caso d'avere ad eseguire le evoluzioni coi cinque squadroni riuniti. Con esse però non intendesi punto di insegnare i mezzi tattici, a cui mirano le evoluzioni di Reggimento nelle altre armi, ma bensì di accertarsi, se l'istruzione tecnica fu impartita in tutti gli squadroni con uniformità, con uguale regolarità, esattezza ed estensione.

§ 230. Il Colonnello ne ha il comando e gli squadroni sono composti come nelle evoluzioni dello squadrone a cavallo.

§ 231. Nella formazione primitiva o normale gli squadroni devono essere progressivamente disposti da destra a sinistra, secondo il loro numero amministrativo, ma nel corso delle evoluzioni il loro posto può variare. Diconsi perciò 1.°, 2.°, 3.°, 4.° e 5.°, da destra a sinistra o da testa a coda, secondo il posto, che in quel dato momento occupano rispettivamente uno accanto all'altro o uno dopo l'altro.

Così pure si distinguono cogli appellativi di destra o sinistra, di testa o coda quelli, che occupano un tal posto rispetto agli altri.

§ 232. Due o tre squadroni formano una *Divisione*.

§ 233. In *linea spiegata* gli squadroni stanno sulla stessa linea uno accanto all' altro con intervallo normale di 16 passi, che all' occasione può essere anche aumentato o diminuito.

§ 234. Il Colonnello sta a 60 passi dinanzi al centro della Legione, ma negli esercizii non ha posto fisso; gli Ufficiali Snperiori stanno 40 passi dinanzi al centro della rispettiva *Divisione*, e nelle evoluzioni a tale distanza da potere udire i comandi del Colonnello. I Capitani a 10 passi innanzi al centro del rispettivo squadrone ed i subalterni a 2 passi avanti al centro del rispettivo plotone.

§ 235. Nella colonna di plotoni il Colonnello si tiene al centro della colonna da quella parto, che crede più conveniente per potere sorvegliare e dirigere. Gli Ufficiali Superiori a venti passi di fianco al centro della colonna della rispettiva Divisione dalla parte, che sta il Colonnello. I Capitani a dieci passi di fianco al centro della colonna del proprio squadrone; tutti dalla parte del Colonnello.

§ 236. Il Colonnello nelle evoluzioni non dovrà occuparsi dei particolari, ma dovrà guardaro il modo, con cui i Capitani condncono e dirigono gli squadroni.

237. I Capitani, appena dato un comando dal Colonnello, devono fignrarsi in mente la fronte ed il modo, col quale disporsi, per dare al proprio squadrone il comando necessario.

§ 238. In tutti quei comandi, in cni socondo il regolamento di esercizio non si dà il MARCHE, i relativi movimenti sono tosto ordinati dai Capitani dopo il comando del Colonnello.

Negli altri casi essi danno il comando corrispondente, appena pronunziata l'ultima parola dal Colonnello, ma non danno il MARCHE, finchè quegli non lo dia a voce o colla tromba.

Gli squadroni eseguiranno i rispettivi movimenti non mai prima, che siano comandati dai loro Capitani.

I capi-plotone, come nelle evoluzioni di squadrone, non danno mai alcun comando negli esercizii di Legione.

NB. Il limitatissimo numero dei militari del Corpo, ai quali occorra conoscere per disteso il regolamento delle evoluzioni di Legione ed il considerevole spazio, che qui occuperebbero tutti i comandi, i movimenti e le relative spiegazioni, consigliano il *Compilatore* del *Manuale* ad arrestarsi ai suesposti brevi cenni.

Parte Quarta.

SEZIONE I. — **Attribuzioni del Comitato, degli Ufficiali e Sott'Ufficiali Comandanti.**

507. § 1. Il Comitato è incaricato di vegliare nelle Legioni l'andamento uniforme del servizio, della disciplina e dell'Amministrazione.

§ 2. A tale scopo i membri del medesimo, sull'ordine, che il Ministero della Guerra ne darà, sia d'Ufficio, sia a proposta del Presidente, eseguiranno girate d'ispezione per rassegnare al Ministero ed al Comitato stesso il risultato del loro incarico, e determinare sui punti, che esigono qualche provvedimento.

§ 3. Le visite d'ispezione dei Comandanti di Legione e degli altri Ufficiali comandanti saranno determinate dal Presidente del Comitato d'accordo coi Ministeri della Guerra e dell'Interno.

§ 4. I Generali Ispettori in tale circostanza potranno avere a loro disposizione un Ufficiale subalterno, il quale godrà dell'indennità-girata stabilita pel suo grado.

§ 5. Agli Ufficiali Generali in rivista d'ispezione compete l'indennità che di mano in mano stabilirà il Ministero.

§ 6. Al Comitato, per via del Presidente, è riservato il carteggio col Ministero della Guerra per tutto ciò, che ha tratto al personale delle Legioni.

§ 7. Spetta al Comitato stesso il proporre al Ministero i progetti di Regolamento e quelli altri temperamenti, che ponno richiedere Sovrane o Ministeriali provvidenze intorno al servizio in genere dell'Arma, al personale od all'organizzazione.

§ 8. Il Presidente del Comitato compila e trasmette al Ministero della Guerra gli Specchi e Specchietti del Segretario e dei Sotto-Segretarii, nonchè quelli dei Generali Membri dello stesso Comitato.

§ 9. Il Comitato riceve dai Generali Comandanti le Divisioni Militari territoriali del Regno e trasmette al Ministero della Guerra gli Specchi e Specchietti di tutti gli altri Ufficiali delle Legioni.

§ 10. Proporre al Ministero:

a) L'avanzamento degli Ufficiali, le loro traslocazioni, le loro domande di matrimonio, le decorazioni, che ponno meritare e la dispensa dal servizio.

b) Le promozioni dei Sott'Ufficiali al grado di Sottotenente.

c) Lo promozioni dei Sott' Ufficiali a Guardarme ed il loro passaggio nelle Guardie del Real Corpo.

§ 11. Promove i Brigadieri al grado di Maresciallo d'alloggio.

§ 12. Trasferisce dall' una all' altra Legione i Sott' Ufficiali e Carabinieri.

§ 13. È poi principale dovere del Comitato di fare le disposizioni, che crederà necessarie per dare un uguale impulso al servizio in tutte le Legioni, mantenere la stretta osservanza dei Regolamenti, e fare sì, che ogni ramo di servizio, di disciplina e d' Amministrazione proceda con regolare uniformità ed armonia.

§ 14. Il Comitato delibererà a maggioranza di voti, ed a parità dei medesimi avrà la preponderanza quello del Presidente.

Le sue deliberazioni saranno valide, malgrado l'assenza di uno dei suoi membri.

§ 15. Le deliberazioni del Comitato risulteranno da apposito verbale steso dal Segretario, il quale ivi chiaramente svolgerà il soggetto della discussione, indicherà l'opinione di ciascun membro e le considerazioni, per cui la maggioranza inchinò in un senso, anzichè in un altro.

Il nome degli autori delle varie opinioni manifestate non sarà dichiarato, salvo che essi stessi lo esigano.

§ 16. Le deliberazioni verranno inserte in apposito registro e firmate dal Comitato.

§ 17. Le deliberazioni, che esigono qualche Sovrano o Ministeriale provvedimento, saranno sottomesse al Ministero della Guerra dal Presidente, il quale gli trasmetterà copia del relativo verbale accompagnata dalle sue osservazioni.

§ 18. Le spese di Cancelleria del Comitato saranno a carico del bilancio militare.

§ 19. Il personale del Comitato sarà considerato fare parte della Legione ove risiede, ed i Sott'uffiziali e Carabinieri ivi addetti concorreranno nell'avanzamento coi loro compagni della Legione stessa.

§ 20. Nell'assenza del Luogot. Generale, presiede il Comitato il Maggiore Generale più anziano membro.

Del Comandante di Legione.

508. — § 21. Il Comandante di Legione, salve le attribuzioni del Comitato, adempie a tutti gli obblighi imposti dal Regolamento di disciplina militare e dal Codice penale militare ai Comandanti di Reggimento di Fanteria e Cavalleria.

§ 22. Rende conto al Ministero della Guerra ed a quello dell'Interno, per la parte che a ciascuno compete, e come in seguito ed a suo luogo verrà dettagliatamente spiegato e definito, dei delitti e degli avvenimenti rimarchevoli, nonchè delle operazioni di servizio eseguite dai Carabinieri. Corrisponde pure col Ministero della Guerra per ciò, che riguarda l'amministrazione e la matricola.

§ 23 Salvo i casi, di cui all'art. precedente, la sua corrispondenza dev'essere limitata col Presidente del Comitato, a cui pure riferisce le azioni di valore operate ed i titoli di speciale benemerenza acquistati da suoi dipendenti.

§ 24. Corrisponde colle Autorità delle provincie ed occorrendo con tutte le altre per concertare e provvedere sulle emergenze del servizio, coi Comandanti dell'Arma nelle Provincie dipendenti per gli ordini e le istruzioni necessarie, e se il caso lo esige, con tutti i suoi subordinati, per l'esatto adempimento delle attribuzioni e dei doveri dei medesimi.

§ 25. Promove sino al grado di Brigadiere e sottomette al Comitato le liste di proposizione a maggior grado e pei passaggi altrove.

§ 26. Sospende i Brigadieri od i Vice-Brigadieri e rimove questi ultimi non riassoldati con premio, osservate le norme del Regolamento di disciplina militare, e propone al Comitato eguali misure pei Marescialli di alloggio o la retrocessione dei Vice-Brigadieri riassoldati e dei Brigadieri da qualsiasi ferma vincolati al servizio.

§ 27. Concede le licenze di qualunque specie agli Ufficiali ed ai Sott'Ufficiali e Carabinieri, rassegnando però al Ministero, pel canale del Comitato, le domande di licenza straordinaria a favore d'Ufficiali per infermità incontrate in servizio o per ferite riportate in servizio.

Segue eguale norma pello licenze ordinarie e straordinarie a favore degli Ufficiali, che intendono recarsi all'estero.

Le domande di licenza por l'Estero dei Sott'Ufficiali, Vice-Brigadieri e Carabinieri sono dal Comandante di Legione fatte direttamente al Ministero della Guerra, Direzione Generale delle Leve e della Bassa Forza.

§ 28. Ordina la traslocazione nell'interno della Legione dei Sott'Ufficiali e Carabinieri, e propone al Comitato quella degli Ufficiali, ed il cambio di Legione dei Militari di Bassa Forza.

§ 29. Può traslocare anche gli Ufficiali temporaneamente dandone avviso al Comitato.

§ 30. Riferisce al Comitato le punizioni inflitte agli Ufficiali.

§ 31. Trasmette mensilmente al Comitato: 1.° La statistica dei Marescialli d'alloggio d'ambo le armi; 2.° Lo stato delle variazioni avvenute nei Sott'Ufficiali; 3.° Lo stato delle punizioni dei Sott'Ufficiali; 4.° Lo stato delle variazioni avvenute negli Ufficiali.

§ 32. Arruola, se comanda una Legione territoriale, a Carabinieri effettivi gli ex-militari, che abbiano prestato oltre nove mesi di servizio attivo in qualche corpo regolare dell'Esercito, e quelli in congedo illimitato, previa, per questi ultimi, l'autorizzazione provocata dal Ministero della Guerra; se comanda la Legione Allievi, arruola gli aspiranti, che ne riuniscono i requisiti.

§ 33. Presiede il Consiglio d' Amministrazione di sua Legione.

§ 34. Veglia infine sull' istruzione delle reclute, snlla condotta morale e militare de' suoi Ufficiali e sull' andamento d'ogni ramo di servizio (R. Decreto 24 gennaio 1861).

Del Comandante di Provincia.

509. § 35. I Comandanti di Provincia hanno la direzione del servizio e la sorveglianza sulla disciplina nei Circondari e Sezioni dipendenti.

§ 36. Essi tengono corrispondenza diretta coi Ministeri nei casi che in appresso si vedranno; col Comitato, semprechè speciali contingenze, che verranno a sno luogo porticolareggiate lo esigano; col Comandante la Legione per qualnnque genere di servizio, per rapporti periodici e per gli oggetti d'amministrazione e di disciplina; coi Prefetti e colle Antorità principali, ed occorrendo con tutte le altre della Provincia, per concertare e provvedere sulle emergenze di servizio, coi Comandanti i Circondarii per gli ordini ed istruzioni necessarie, e se il caso lo esige con tutti i loro snbordinati per l' esatto adempimento dei doveri ed attribuzioni dei medesimi.

Del Comandante di Circondario.

510. § 37. I Capitani o Lnogotenenti Comandanti di Circondario sono specialmente incaricati di tutto ciò che riflette il servizio dell' arma e le sue relazioni colle diverse Antorità, hanno l' amministrazione dei loro dipendenti, e, dove non ha sede un Comando di Distretto Militare, sono incaricati di rappresentarlo per quanto ha attinenza ad operazioni di Leva e d'Intendenza Militare.

§ 38. I Comandanti di Circondario sono considerati come i punti centrali, dai qnali si ricavano i risultati generali del servizio e la sitnazione caratteristica individuale del Corpo. Essi sono più particolarmente responsabili presso i loro Snperiori dell'esatto adempimento di tutti i doveri dei rispettivi snbordinati; dalla loro diligenza dipende essenzialmente l'intento, a cui è destinato il Corpo.

§ 39. Di regola ordinaria la lore corrispondenza passa sempre pel canale gerarchico. Però trattano direttamente gli affari contabili col Relatore Legionale e spediscono in egual modo al Colonnello i rapporti di tutti gli avvenimenti straordinari, qnali ad esempio le evasioni di detennti, le rivolte, le invasioni a mano armata, le grassazioni, le sommosse popolari, gli attentati alla vita delle Antorità e simili disordini, che possono per la loro gravità essenziale richiedere pronte provvidenze. Hanno immediata relazione coi Comandanti i Distretti Militari, coi Sotto-Prefetti, colle Autorità Giudiziarie del Circondario e con tutti i loro subordinati, allorchè lo esige la località e l' nrgenza.

§ 40. Loro incumbe la sorveglianza snlla condotta e sugli abituali doveri

dei Sott'Ufficiali e Carabinieri, che non devono mai perdere di vista, indagando tutte le loro azioni, onde prevenire con una continua vigilanza o reprimere con una stretta disciplina i mancamenti, nei quali potrebbero trascorrere.

§ 41. Oltre alle girate d'ispezione prescritte pei Comandanti di Circondario è obbligo loro di visitare una volta ogni due mesi improvvisamente tutte le loro Brigate, ed in queste occasioni essi devono trovarsi ai punti centrali di corrispondenza, onde verificare che si adempia esattamente dai Sott' Ufficiali e Carabinieri al prescritto per questo ramo di servizio non solo, ma anche in ordine alla tenuta e disciplina.

In tali occasioni essi firmeranno il foglio di servizio, di cui sono latori i Carabinieri in corrispondenza, annotandovi le mancanze ed irregolarità, che avranno rilevate, e le misure prese, e ciò indipendentemente dal rapporto separato, che debbono farne al loro Snperiore diretto.

Ogni Comandante di Circondario inspetta le corrispondenze, che si riuniscono nel suo Distretto, ancorchè vi concorrano Stazioni d'altro Comando.

§ 42. Ogni qual volta succede un avvenimento rimarchevole di qualunque genere nel Distretto del loro comando, o siano informati di mancanze commesse dai loro sottoposti, devono i Comandanti di Circondario trasferirsi indilatamente sulla faccia del luogo per assumere le più accurate informazioni, di cni rendono tosto informato il loro Comandante di Provincia, partecipandogli quelle misure, che avranno provvisoriamente prese a seconda dell'urgenza e pel maggior bene della vertenza.

§ 43. Le sovra espresse provvisorie misure, che sono gli Ufficiali Comandanti autorizzati a prendere nelle predette circostanze straordinarie, si estendono anche, occorrendo, alla riunione di più Brigate, che devono effettuare in caso d'urgenza nel distretto del loro comando e qualora fosse indispensabile lo intervento di Brigata d'altro Circondario o che fosse necessario introdursi sn quel territorio, possono effettuarlo, rendendone però immediatamente avvertito il rispettivo Comandante.

Fuori dei casi sovra indicati e di richieste fatte agli Ufficiali Comandanti dai Prefetti o dai Generali Comandanti di Divisione Militare le riunioni di Brigate devono sempre essere proposte pel canale gerarchico al Comitato.

Degli Ufficiali Comandanti le Sezioni.

511. § 44. Gli Ufficiali Comandanti di Sezione hanno tutte le attribuzioni di servizio deferite ai Comandanti di Circondario; ma limitano la loro corrispondenza ai rispettivi Comandi di Circondario, non hanno ingerenza di sorta nell'amministrazione e non mantengono relazione collo Autorità Giudiziarie, coi Prefetti o Sotto-Prefetti, coi Comandanti di Distretto Militare e col Ministero. Riferiscono però direttamente al Colonnello gli avvenimenti straordinari e rimarchevoli rilevati nel raggio del proprio Comando. (Regolamento Generale del Corpo dall' art. 117 al 204).

Istruzioni diverse sulle attribuzioni degli Ufficiali Comandanti

512. § 45. L'attivazione di nuove Stazioni o la soppressione di altre già esistenti è di competenza dei Ministeri della Guerra e dell'Interno. Però le relative proposte hanno ad essere inuoltrate per via gerarchica al Comitato, il quale trovandole opportnne, nel caso che l'iniziativa appartenga al Corpo, le rassegna ai prefati Dicasteri.

Il trasferimento invece della sede d'una Brigata da nn Comnne ad un altro è facoltativo al Comitato, il quale è del pari autorizzato a chiudere provvisoriamente qnelle Stazioni, riguardo cui nell'interesse del servizio e degli individui, che le compongono, conoscesse opportnno un tale provvedimento.

Entra nelle facoltà del Comandante di Legione l'accettare il cambio delle Caserme.

Nell'esercizio però di queste prerogative è sempre bene procedere d'accordo coi signori Prefetti e Sotto-Prefetti.

Or bene, sia che si tratti di trasferire la Stazione da nn Comune ad nn altro in modo che ne venga mutata la denominazione, sia che cónvenga trasportare i Carabinieri in altra Caserma, ma sita nella medesima residenza, la proposta parte generalmente dall' Ufficiale Comandante il Circondario.

I Comandanti di Provincia (quando non lo siano anche di Circondario e la proposta non parta da essi medesimi) appena ricevnta la proposta si porteranno snl posto, e trovatala conveniente prenderanno gli occorenti concerti colle Prefettnre onde sapere, se esse ravvisano pure la necessità ed opportunità del progettato cambio di Caserma.

Nella scelta dei locali gli Uffiziali debbono avere riguardo alle condizioni volute dal progetto di Capitolato 18 maggio 1861.

Prima d'accettare definitivamente le Caserme, i Comandanti di Provincia dovranno spedire al Colonnello la dimostrazione o la pianta delle medesime.

Quando è lo stesso Comandante di Provincia l' Ufficiale che propone nna nuova Caserma, il Colonnello si recherà egli stesso sul posto ad assicurarsi, che la proposta sia veramente conveniente.

Nel caso di cambio di Caserma, senza quello simultaneo di sede dell'arma, il Colonnello pnò accettare la proposizione ed ordinare al Comandante della Provincia proponente di rivolgersi alla Deputazione Provinciale rispettiva, perchè proceda agli adattamenti del locale ed alla stipulazioue del relativo contratto d'affitto.

Qnando invece colla Caserma nuova in altro Comnne si viene ad avere la sede dell'arma, il Colonnello rassegna la proposta al Comitato, perchè la approvi, e solo allora passerà agli incumbenti per l'effettuazione del trasferimento dei Carabinieri.

§ 46. I Comandanti di Provincia sono incaricati di formare il quadro delle corrispondenze; e su questo particolare avvertiranno di concertarsi fra loro per

le corrispondenze tra le Stazioni finitime; di avere speciale riguardo agli stradali, che non sono percorsi in tutti i giorni della settimana dai Corrieri, e su cui, per la trasmessione delle carte e la comunicazione degli ordini convenga stabilire preferibilmente le corrispondenze nei giorni, che possono facilitare la più pronta diramazione dei medesimi, senza che sia d'uopo spedire ordinanze espresse.

§ 47. I Comandanti di Circondario propongono a quelli di Provincia, e questi al Colonnello le permutazioni dei Sott'Ufficiali e Carabinieri, avvertendo di preferire per le Stazioni miste Carabinieri a piedi anziani, che già abbiano la loro massa completa, procurando nello stesso tempo di lasciare nelle medesime gli anziani che siano in grado di rendere pratici del distretto e delle persone i nuovi venuti. I Signori Comandanti di Provincia devono essere persuasi e convincere del pari gli Ufficiali da loro dipendenti di non mai proporre traslocazioni, se non che per constatati motivi di salute o per circostanze di promozioni od all'oggetto di prevenire gravi inconvenienti. Tutti gli altri motivi di traslocazione dovranno sempre essere subordinati all'utilità del servizio e non ammettersi fuorchè nei casi assolutamente imperiosi, imperocchè l'esperienza di molti anni e di tutti i giorni prova, che i Carabinieri solo possono adempiere con efficacia e pronto successo a tutte le loro attribuzioni là, dove conoscono perfettamente il distretto, poichè allora se succedono delitti, non possono essere imbarazzati a presumere di subito gli autori ed a metterli in potere della giustizia. Al contrario quando i Carabinieri sieno di frequente cambiati di residenza, non s'avranno nelle Stazioni, che soldati i quali adempiranno al solo servizio materiale, e quando vogliono assumere informazioni, non sapranno nè dove andare, nè a chi rivolgersi, e si esporranno facilmente ad essere ingannati con danno del servizio. Si persuadono gli Ufficiali di queste ragioni e quando siano convinti, che per ben conoscere i distretti e le persone non possono bastare ai Carabinieri nè pochi mesi, nè pochi anni, vedranno non essere punto conveniente traslocarli ad ogni poco per il solo motivo o di disfarsi di Carabinieri, la cui condotta sia equivoca, o per aderire a certe capricciose domande degli stessi militari, i quali, poco curandosi del servizio, non si mostrano contenti in nessun luogo, e non si possono così mai rendere capaci delle loro attribuzioni. Fa d'uopo, che gli Ufficiali riflettano che non si possono avere tutti i Sott'Ufficiali perfettamente istruiti, nè i Carabinieri tutti di ottima condotta, e che perciò possono capitarne di ogni qualità, e che bisogna quindi tenerli come sono, perocchè per una Stazione meglio varrà pel servizio un mediocre Carabiniere, che vi abbia stanza da dieci o dodici anni, che non un novizio, il quale possegga migliori qualità.

§ 48. Per accertarsi, che non si trasandi l'osservanza regolare d'ogni ramo di servizio, il Comandante la Provincia dovrà visitare, alternativamente e di sorpresa, almeno ogni due mesi, i suoi Comandanti di Circondario, ed il più spesso, che lo possa anche i Capiluoghi di Sezione e quelle Stazioni, dove supponga irregolarità o difetti da correggere. Si assicura in questa congiuntura

della condotta di ognuno, e se si eseguiscano e si comprendano da tutti ad uno stesso modo le istruzioni; incoraggerà quelli, che ben si disimpegnano, animerà ed istruirà i meno abili, ammonirà ed all'uopo castigherà gli infingardi ed i dissoluti.

§ 49. L'eseguimento degli ordini, come l'esatta ed immediata osservanza della disciplina, sono più specialmente sotto la diretta sorveglianza degli Ufficiali Comandanti i Circondari e le Sezioni. L'opera di questi dev'essere incessantemente attiva. Non debbono ignorare, nè lasciare passare inosservato verun avvenimento, comunque sembri lieve e di poco conto. Il loro precipuo obbligo si è di verificare personalmente tutti i fatti, che anche senz'essere straordinari o clamorosi siano soltanto un po' rimarchevoli, sia che riflettano il servizio di polizia, ed il giudiziario, ovvero la condotta dei propri subordinati.

Essi riferiranno direttamente al Comando della Legione tutti gli avvenimenti politici, che possono succedere, tramarsi o solo sospettarsi nei Regi Stati, e nei finitimi esteri; gli omicidii, gli infanticidii, gli incendii delittuosi, le grassazioni, i furti considerevoli, i ferimenti gravi, le risse clamorose, le evasioni di detenuti, le rivolte; le diserzioni dei militari, i duelli, gli eventi casuali di considerazione, come rovina di case, straripamenti di fiumi, tempeste, che cagionino danni considerevoli alle campagne; malattie e decessi delle primarie autorità e di cospicui personaggi; le malattie contagiose nelle persone; le epizoozie negli animali; gli affari tutti insomma, che possono meritare l'attenzione dei superiori Dicasteri.

§ 50. Queste relazioni dirette al comandante di Legione dagli Ufficiali Comandanti i Circondarj e le Sezioni possono esimere bensì i Comandanti di Provincia dal ripetere al Colonnello quelli fra i suddetti fatti semplici, cui non abbiano da aggiungere veruna osservazione; ma non li dispensano dalla relazione dei delitti od avvenimenti di primo ordine, come *omicidii*, *incendii*, *grassazioni*, *rivolte*, *evasioni*, *inondazioni*, e tutti quegli altri, che si presentano sotto un aspetto importante o grave, rispetto eziandio alla politica, intorno ai quali fatti dovranno anzi soggiungere i Comandanti di Provincia tutte le riflessioni, che stimeranno necessario circa l'effetto dai medesimi prodotti nel pubblico, l'aspetto sotto cui furono considerati, e le disposizioni prese dalle Autorità, o da essi stessi, quando esigano pronte provvidenze.

51. I Comandanti di Provincia nel sorprendere e visitare i Circondarii e le Sezioni dipendenti dovranno assicurarsi, che gli Ufficii degli Ufficiali siano regolarmente tenuti ed i loro affari al corrente; dovranno con essi loro internarsi nei dettagli del servizio, e fare quei provvedimenti e miglioramenti, che stimemeranno necessarii, di cui daranno esatto ragguaglio al Signor Comandante la Legione. (Circolare di Massima N. 111 del 18 settemdre 1843).

SEZIONE II. — **Dei Marescialli Maggiori Comandanti di Sezione.**

513. § 52. Il Maresciallo d'alloggio Maggiore Comandante di Sezione ha

le stesse attribuzioni dei Comandanti i Carabinieri nei Circondarii, ma la sua corrispondenza ordinaria si limita col Comandante i Carabinieri nel rispettivo Circondario e colle autorità del suo Distretto.

53. I Marescialli Comandanti di Sezione sono prescelti, in assenza d'Ufficiali, pel comando interinale dei Circondarii. (Circolare del Comitato N. 2255 del 16 Luglio 1870 ed articolo 206 del Regolamento Generale del Corpo).

Dei Comandanti di Stazione.

514. § 54. Le Stazioni dei capi-luoghi di Provincia e di Circondario e quelle per ragioni di località più importanti, sono di preferenza comandate da un Maresciallo d'alloggio.

§ 55. Incombono però a questo, come ai Brigadieri Comandanti, tutti i doveri attribuiti ai Vice-Brigadieri e Carabinieri.

§ 56. I Comandanti delle Stazioni sono particolarmente incaricati e responsabili della disciplina dei loro subordinati, della direzione immediata del servizio e della relativa corrispondenza: in una parola della stretta esecuzione di tutti gli ordini e delle richieste, che ricevono, e dol mantenimento dell'ordine nel distretto del loro comando.

§ 57. In assenza di Sott'Ufficiali il comando delle Stazioni e la direzione del servizio vengono affidati a Vice-Brigadieri, i quali allora restano pure rivestiti di tutti gli obblighi di quelli. (Articoli 208, 209, 210 e 213 del Regolamento Generale del Corpo).

SEZIONE III. — Dipendenza del Corpo.

515. §. 58 Il Corpo dei Reali Carabinieri dipende dal Ministero della Guerra per tutto ciò, che riguarda l'organizzazione, il personale, la disciplina, il materiale ed il suo riparto.

Per quest'ultimo oggetto e per la destinazione degli Ufficiali, il Ministero della Guerra opererà sempre previo concerto col Ministro dell'Interno.

§ 59. Dipende dal Ministero dell'Interno e dai Capi degli scompartimenti politico-amministrativi per tutto ciò, che riguarda l'ordine pubblico ed il servizio di sicurezza.

§ 60. Il Ministro dell'Interno ed i Capi dei maggiori scompartimenti politici-amministrativi (Prefetti) possono ordinare il radunamento delle stazioni nel caso di servizio straordinario.

§ 61. Il Corpo dipende dai Ministri di Guerra e Marina, per ciò che concerne la vigilanza sui militari in congedo, sui renitenti alla Leva, sui disertori e sui fuggitivi dalla reclusione militare. (Art. 62, 63, 64 e 67 Regio Decreto 24 gennaio 1861).

Modello N. 1.

Corpo dei Carabinieri Reali

Legione

STATO

DI PROPOSTA PER AVANZAMENTO

DEI CARABINIERI A VICE-BRIGADIERI

Alli *del mese di* *187*

IL COMANDANTE

SEZIONE IV. — **Dell'avanzamento nella bassa forza.**

516. Gli appuntati sono tratti dai Carabinieri, che a lunghi e meritevoli servizii congiungono buona condotta.

517. La proporzione degli appuntati cogli altri Carabinieri non potrà mai eccedere quella d'un appuntato per ogni dieci Carabinieri sul totale della forza effettiva.

518. I Vice-Brigadieri sono scelti fra i Carabinieri aventi di regola ordinaria almeno un anno di servizio nel corpo, o che si siano distinti per qualche servizio importante. Questo tempo potrà essere ridotto a metà pei Carabinieri, che provenienti dalle altre armi si fossero trovati all'epoca del loro passaggio nel Corpo fregiati del grado di Sergente.

519. I Brigadieri sono tratti dai Vice-Brigadieri, che contano pure di regola ordinaria un anno di grado.

Essi possono anche essere scelti tra i Sott' Ufficiali dell' Esercito, che abbiano servito per lo spazio di tre anni in qualità di Furiere.

Le promozioni ai gradi auzidetti saranno fatte per Legione.

520. I Marescialli d'Alloggio saranno presi fra i Brigadieri, che avranno due anni di servizio nel loro grado, o che si saranno distinti per qualche importante servizio.

Le promozioni a tal grado saranno fatte sulla totalità dell'Arma sì del continente che delle isole. (Capitolo V, R. Decreto 24 gennaio 1861).

Delle Liste d'avanzamanto dei Marescialli d'Alloggio, Brigadieri Vice-Brigadieri e Carabinieri.

521. Sui primi di giugno d'ogni anno i Comandanti di Sezione e di Circondario compileranno sui quattro modelli qui annessi gli Stati di proposta ad avanzamento dei Marescialli, Brigadieri, Vice-Brigadieri e Carabinieri, e li trasmetteranno ai rispettivi Comandanti di Provincia, i quali alla loro volta, dopo avere espresso il loro parere sulle proposte fatte dai dipendenti Ufficiali, li rivolgeranno al Comando di Legione.

Il Comandante di Legione pur dovrà con tutto il mese rassegnare al Comitato le liste di proposizione ad avanzamento dei Marescialli d'Alloggio e dei Brigadieri.

522. Perchè non accada che siano promossi al grado di Vice-Brigadiere, Brigadiere e Maresciallo, individui che poscia si riconoscono inferiori alla loro posizione, taluni per mancanza di abilità in iscritturazione, ed alcuni altri per inesperienza, poca fermezza, ed anco per difetto di quella sodezza e pratica necessaria a ben dirigere gli inferiori e conciliare nel vero interesse del servizio le speciali attribuzioni dell'Arma, rispetto eziandio alle relazioni e buone intelligenze che si debbono tenere colle Autorità; e volendo andare, per quanto è

Modello N. 2.

Corpo dei Carabinieri Reali

LEGIONE

STATO

DI PROPOSTA PER AVANZAMENTO

dei Vice-Brigadieri a Brigadieri

Alli *del Mese di* *187*

IL COMANDANTE

possibile, all'incontro di un tanto inconveniente, il quale, mentre si rende pregiudizievole al servizio, compromette soventi volte anche gravemente gli stessi individui promossi, e defrauda ad un tempo del premio dovuto agli abili e bravi militari capaci di sostenere, quantunque meno anziani, ed il decoro del proprio grado e la reputazione dell'Arma, il soppresso Comando Generale del Corpo, con Circolare di Massima N. 5 dell'8 maggio 1835, determinava le seguenti invariabili norme da osservarsi per la proposizione e la scelta degli individui da promuoversi al grado di Vice-Brigadiere, Brigadiere e Maresciallo:

1.° Non sarà promosso alcun Carabiniere a Vice-Brigadiere, se prima non sarà stato sperimentato capace di redigere un rapporto ed un processo verbale in modo per ogni riguardo intelligibile e decente. Per questa prova dovranno gli Ufficiali non solo fare scrivere e distendere in diverse maniere delle relazioni a quei tali Carabinieri prima di proporli, ma dovranno eziandio interrogarli sugli articoli del Regolamento del Corpo, che riflettono il servizio e le speciali attribuzioni di un Comandante di Stazione.

2°. Non potranno i Vice Brigadieri essere proposti e promossi al grado di Brigadiere, se prima non avranno nella loro qualità comandato provvisoriamente una o più Stazioni per un tempo sufficiente a sperimentarli e nei lavori d'ufficio e nella direzione del servizio e nel contegno coi subordinati. Epperò dovranno sempre destinarsi al comando provvisorio delle Stazioni i Vice Brigadieri anziani tra quelli della Provincia, che non fossero ancora stati sottoposti a siffatto esperimento, non esclusi gli Scritturali, i quali, come gli altri, non potranno essere promossi, se non dopo avere subìto le prove. — Per comprovare le medesime si dovrà sugli stati di presenza e sulla quarta pagina dell'intercalare del foglio matricolare Mod. H fare menzione del modo, con cui i Vice Brigadieri disimpegnarono i comandi loro provvisoriamente affidati.

3.° I Vice Brigadieri, che non si riconosceranno perfettamente capaci di comandare una Stazione, se si tratterà della mancanza d'un qualche requisito, che possano acquistare, perderanno soltanto l'anzianità su quelli tra i loro compagni, che saranno reputati abili; saranno retrocessi ad Appuntati coloro, i quali non si riconosceranno abili, nè suscettibili di divenirlo.

4.° Gli avanzamenti dei Sott'Ufficiali si regoleranno sempre sull'anzianità, a merito uguale: ma si deroghera dall'anzianità nelle circostanze ed a favore di quello, che compierà un'azione di valore, che gli dia diritto ad uno straordinario compenso; ed a prò eziandio di coloro, che si segnaleranno ripetutamente per distinti servizii, attività e zelo nel disimpegno delle proprie attribuzioni, o per un merito qualunque, che li renda degni d'una preferenza.

5.° Questi favori s'intenderanno pure riferibili ai Brigadieri, che saranno scelti per essere proposti e promossi al grado di Maresciallo d'alloggio, dal quale grado s'escluderanno sempre tutti i Brigadieri, che non se ne riconosceranno meritevoli per capacità, zelo e condotta; oltre a quelli, che senza avere dato luogo ai Superiori di rigorosamente punirli, sarannosi però regolati in modo da non meritarsi un particolare encomio per mancanza d'energia o di

Modello N. 3.

CORPO DEI CARABINIERI REALI

Legione

STATO
DI PROPOSTA PER AVANZAMENTO
DEI BRIGADIERI A MARESCIALLI D' ALLOGGIO

Alli *del Mese di* *187*

IL COMANDANTE

quell'interessamento ed amor proprio necessarii ad ogni individuo appartenente a questo Corpo.

523. Per ottenere, che le proposte siano esatte e chiare tanto riguardo alla condotta, che rapporto ai meriti di servizio, all' idoneità nel comando ed alla capacità in iscritturazione, gli Ufficiali Comandanti di Circondario e Sezione devono preventivamente procedere ad opportuni esami sugli Estratti Matricolari, Modello H, e relativi intercalari degli individui scelti e segnalati per promozione.

Essendo stabiliti i quinterni di scrittura presso tutti i Vice Brigadieri e Carabinieri, i prefati Ufficiali non possono più essere indotti in errore circa il vero grado di istruzione dei rispettivi subordinati: definita su tale requisito la loro opinione, potranno anche sulle altre qualità dare facilmente un ben esplicito giudizio, onde le promozioni sieno di giusto premio ai meritevoli, e giovino ad un tempo, per la capacità de' graduati, al buon esito del Regio e pubblico servizio.

Gli Stati di proposizione per avanzamento, oltre ai Marescialli, Brigadieri e Vice Brigadieri, comprenderanno eziandio tutti gli Appuntati e Carabinieri, i quali riuniscano i titoli di capacità ed idoneità necessarii al comando d' una Stazione; avvertendo, che, siccome gli Appuntati non hanno per aspirare a promozione verun maggior diritto dei semplici Carabinieri, così gli uni e gli altri dovranno essere promiscuamente classificati nello Stato per rango d' anzianità di servizio, la quale vuol essere regolata come segue:

L'anzianità in ogni grado è determinata *dalla data della nomina a tal grado.*

A parità di data della nomina, vuol essere conservato, tra i promossi a nuovo grado, quell' ordine medesimo d' anzianità, che fra loro era osservato nel grado immediatamente inferiore.

Dove questo grado immediatamente inferiore sia quello di Carabiniere, l'anzianità dev' essere determinata dalla data dell' assento come Carabiniere; ed a parità poi di data nel primo assento come Carabiniere, l' anzianità vuol essere regolata dalla data del primo assento al servizio od in altro Corpo, o come allievo Carabiniere indistintamente.

Ad ultimo nel caso, difficile bensì a succedere, di parità di data nel primo assento al servizio, l' anzianità ha da essere regolata secondo la data di nascita.

Nel mandare ad effetto le regole sin qui divisate, vuolsi però avvertire:

1.° Che a parità di data del primo assento come Carabiniere, ha ragione di precedenza sopra tutti gli altri quel tale, che prima dell' assento ora detto già militava in un altro Corpo come *graduato*, e perdette poi questo suo grado nell' entrare, che fece nei Carabinieri.

2.° Che nel caso d' interruzione nel servizio per causa d' assoluto congedo, il servizio anteriore non può essere invocato, nè valutato per l' anzianità.

Determinato secondo queste regole il rango d' anzianità, dovranno i Comandanti di Circondario avvertire di accennare colle parole *Promozione a scelta*

Modello N. 4.

Corpo dei Carabinieri Reali

LEGIONE

STATO

di proposta per avanzamento

DEI MARESCIALLI D' ALLOGGIO D' AMBO LE ARMI

al grado

DI SOTTOTENENTE

Alli *del mese di* *187*

Il

SITUAZIONE di Massa				Data della Promozione a				Promozione a Sottotenente nel corpo, fuori del corpo o sospensione ad ulteriore avanzamento	Motivi cui è appoggiata la proposta del Comandante (1) indicando il grado d'istruzione, l' intelligenza, le qualità fisiche, il coraggio o la condotta
Credito		Debito		Vice-Brigadiere	Brigadiere	Maresciallo d'Alloggio			
L.	M.	L.	M.			ordinario	capo o maggiore		

(1) 1.° *Il Circondario* per lo Stato compilato dai Comandanti di Circondario; 2.° *La Provincia* per lo Stato compilato dai Comandanti di Provincia; 3.° *La Legione* per lo Stato Generale da rassegnarsi al Comitato.

quei tali buoni soggetti, che per qualche azione di segnalato valore, o per distinto merito, o per capacità trascendente, congiunta ad ottima condotta, scevra da ogni vizio o cattiva qualità, possa essere vantaggioso al servizio, che vengano più presto promossi, onde poterli più prontamente collocare a quel tal posto, che per mezzi intellettuali sono eglino in grado di occupare con distinzione. Importa però restringere il numero a quei soli, che posseggono effettivamente, in modo ben sicuro e già sperimentato, le premesse qualità d'eccezione, onde non pregiudicare, senza plausibile ragione, ai più anziani, i quali a merito uguale od approssimativo hanno già un diritto acquisito.

Coll'indicazione *Promozione a turno d' anzianità* s'intenderanno proposti per avanzamento tutti coloro, che, senza possedere qualità trascendenti, riuniscono però i necessarii requisiti per disimpegnare a dovere le attribuzioni del grado superiore immediato, cioè: ottima condotta, idoneità al comando, e capacità sufficiente in iscritturazione.

Coll'indicazione *sospensione* accenneranno poi tutti gli individui, i quali o non hanno ancora acquistati i necessarii numeri d' idoneità nel progredire; ovvero che, di cattiva ed equivoca condotta, non stimansi sufficientemeute meritevoli, od abbastanza esperimentati per ottenere avanzamento, tuttochè riuniscano nel resto la voluta capacità in scritturazione per essere al caso di disimpegnare convenientemente le attribuzioni del grado. Queste sospensioni dureranno, per gli insufficienti già graduati, finchè avranno acquistata sufficiente istruzione pel grado superiore e per gli immeritevoli per condotta, finchè abbiano dato prova di sincero ravvedimento. I motivi di *sospensione* dovranno essere ben chiari e precisi, e specificati in modo da non lasciare verun dubbio sulla loro esattezza.

I Comandanti di Provincia sono autorizzati di fare alle proposte ed annotazioni dei Comandanti di Circondario tutte le osservazioni e variazioni, che stimeranno convenienti: ma prima di determinarle dovranno interpellarli circa le cose, su cui non andrebbero d'accordo, onde così viemmeglio assicurare la convenienza delle modificazioni.

I Comandanti di Legione, dopo che avranno riuniti, verificati, ed, ove occorra, anche emendati, gli stati parziali delle Provincie, ne redigeranno uno per l'intiera Legione, e per ogni arma, e grado, classificando i proposti per rango d'anzianità. Una copia di quello dei Marescialli e dei Brigadieri sarà ressegnata al Comitato.

Sebbene queste liste ad avanzamento si compilino in giugno d'ogni anno, è tuttavia facoltativo agli Ufficiali proponenti di fare nel corso dell'anno, quando stimino taluno emendato, come per qualunque caso eccezionale di merito o di demerito, quelle proposte parziali ed individuali, che crederanno doversi aggiungere o variare sullo stato generale, (Circolare di Massima N. 126 dell'8 aprile 1845 del soppresso Comando Generale del Corpo).

524. Le promozioni alla carica di Maresciallo Capo e Maresciallo Maggiore sono fatte dal Comitato in seguito a proposta dei Comandanti di Legione. (Circolare del Comando Generale del Corpo N. 30043 del 4 ottobre 1861).

525. Le proposte di militari a qualsiasi grado, carica od impiego, e posizione devono essere ponderate in modo, che riescano il risultato logico e naturale dell'attenta disamina fatta delle qualità intellettuali, morali e fisiche dei candidati. (Circolare del Comitato N. 88 del 7 gennaio 1862).

526. Nella Compilazione delle liste di proposizione ad avanzamento, oltre alle norme previste dalla Circolare di Massima N. 126, di cui all'articolo 523, occorre avere presenti le seguenti:

1.° Riguardo ai Brigadieri proposti pel grado di Maresciallo d'alloggio, ove gli Ufficiali proponenti siano fra di loro di opposto parere sul conto di uno d'essi, spetta al Comandante la Legione di pronunciarsi in un senso o nell'altro secondo il suo modo di vedere, avvertendo di non usare termini condizionali, ma formulare la proposta in modo preciso ed esplicito sì da non dar luogo a dubbiezze e molto meno ad equivoci.

2°. Non si formulino le proposte colla vaga espressione generica: *Riunisce tutti i requisiti voluti per essere promosso*, ma si risponda invece categoricamente e punto per punto alle chieste nozioni nella relativa colonna intorno alla *condotta, intelligenza, grado d'istruzione, qualità fisiche e coraggio del candidato.* (Circolare del Comitato N. 1692 del 26 maggio 1863).

527. Ad evitare, che militari proposti pel transito nelle Guardie Reali del Palazzo, venendo in esse ammessi, protestino contro quel trasferimento, siccome non da loro richiesto, i Comandanti di Legione uniranno al relativo stato di proposta la domanda di quei loro dipendenti, che vi aspirassero, semprechè, ben'inteso, riuniscano i voluti requisiti. (Circolare del Comitato N. 1273 del 3 aprile 1866).

528. Nelle proposte dei Brigadieri a Maresciallo di alloggio i Comandanti di Legione avranno a badare, che essi siano forniti non solo dei requisiti per comandare una Stazione, ma all'occorrenza anche una Sezione od un Circondario, Comando, che, a fronte del ristretto numero de' Sottotenenti assegnato al Corpo, avverrà sovente volte di loro affidare.

Uguale severità dovrà pure usarsi nel proporre i Marescialli d'alloggio pel grado di Sottotenenti, portando per promozione quelli soltanto, che per intelligenza, istruzione, educazione ed attitudine fisica, promettono di diventare buoni Ufficiali. (Circolare del Comitato N. 3485 del 24 giugno 1869).

529. Tutti i Marescialli portati *per promozione nel Corpo* devono essere sottoposti alle seguenti prove:

1.° Compilino un rapporto riflettente materie di servizio almeno di due pagine sopra tema, che verrà loro dato da un Ufficiale ed alla presenza del medesimo, che certificherà al margine il tempo impiegato nella redazione.

2.° Diano prova di sapere comandare gli esercizii di Plotone.

3.° Se appartenenti all'arma a piedi provino di sapersi almeno tenere a cavallo, e che dimostrino attitudine all'equitazione.

Tali rapporti ed indicazioni si uniranno pure agli stati di proposta ad avanzamento. (Circolare del Comitato N. 474 del 29 gennaio 1871).

Disposizioni varie sull'avanzamento della Bassa Forza.

530. L'ex Sott' Ufficiale, e Vice-Brigadiere, che s'arruolano nuovamente nel Corpo, non hanno diritto ad essere reintegrati subito nel grado, perchè, col fatto del congedo perdettero ogni altra anteriore loro ragione, fatta eccezione del servizio calcolabile nella liquidazione della pensione (Dispaccio Ministeriale N. $\frac{742}{1472}$ del 3 maggio 1837). A questa disposizione però il Ministero ha già più volte derogato, massime in tempo di guerra od in occasioni di bisogno di graduati nei varii Corpi dell' Esercito.

531. Il Comitato non può nominare Marescialli d'Alloggio, ed è ai Comandanti di Legione vietata la nomina di Brigadieri e Vice-Brigadieri eccedenti l'organico, quando ciò non sia concesso dal Ministero della Guerra per premiare taluno che per singolari meriti si faccia degno di straordinario avanzamento. (R. Viglietto 1.° febbraio 1845).

532. Succede talora che per cause varie taluna Legione trovisi avere Sott'Ufficiali e Vice Brigadieri in eccedenza alla forza stabilita pel proprio quadro. E siccome dall'una parte preme all'erario, che il più presto possibile spariscano tali eccedenze, e dall'altra vuolsi altresì non precludere assolutamente ogni via all'avanzamento, così il Ministero della Guerra con Nota N. 120 del 31 maggio 1855 ha stabilito: 1.° Che i 3|4 delle vacanze, che succedono fra gli effettivi del quadro, siano devolute ai Sott'Ufficiali e Vice-Brigadieri eccedenti; 2.° Che l'altro quarto sia conservato all'avanzamento.

533. Con Nota Ministeriale del 26 giugno 1858, N. 78, venne determinato che i Sott' Ufficiali e Vice-Brigadieri inviati in licenza straordinaria d'un anno a seguito di rassegna di rimando siano sempre rimpiazzati. Qualora conseguiscano la guarigione, rientrando alla Legione rimarranno in sopranumero finchè si faccia luogo a riprendere l' effettività nel loro grado.

534. I militari stati retrocessi dal grado di Sott'Ufficiale, qualora abbiano poi date prove di ravvedimento e tenuto costantemente un'irreprensibile condotta, potranno nuovamente essere promossi Vice-Brigadieri anche prima che sia trascorso un anno dal dì della seguita retrocessione, limite di tempo fissato dal § 43 del Regolamento per l' esecuzione delle Leggi sull'avanzamento. I medesimi individui, sempre quando anche dopo la promozione loro al grado di Vice-Brigadiere perseverino nei buoni comportamenti, di cui sopra, potranno essere pure elevati al grado di Brigadiere dopo trascorsi sei mesi dal giorno, in cui conseguirono la nomina a Vice-Brigediere (R. Decreto del 31 maggio 1866).

SEZIONE V. — Avanzamento ai gradi d' Ufficiale.

535. Le promozioni ai gradi d'Ufficiale nel Corpo sono fatte dal Ministero della Guerra dietro proposta del Comitato, ed in omaggio allo spirito dei seguenti articoli della Legge sull' avanzamento 13 novembre 1853.

Art. 5. Nessuno può essere Sottotenente:

1.° Se non ha compinto il 18° anno di età;

2.° Se non ha servito due anni come Sott' Ufficiale in un Corpo dell'Esercito o non ha soddisfatto alle condizioni stabilite per tale promozione dagli Istituti Militari.

Art. 6. Nessuno può essere promosso a Luogotenente se non ha servito due anni come Sottotenente.

Art. 7 Nessuno può essere promosso al grado di Capitano, se non ha servito due anni come Luogotenente.

Art. 8. Nessuno può essere promosso al grado di Maggiore se non ha servito quattro anni come Capitano.

Art. 9. Nessuno può essere promosso al grado di Luogotenente Colonnello se non ha servito tre anni come Maggiore.

Art. 10. Nessuno può essere promosso al grado di Colonnello se non ha servito due anni come Tenente Colonnello.

Art. 11. Nessuno può essere promosso a grado Superiore a quello di Colonnello se non ha servito almeno tre anni nel grado immediatamente inferiore.

Art. 12. Il tempo prescritto pel passaggio da un grado all'altro sarà ridotto di metà in tempo di guerra.

Art. 13. Non può essere derogato alle condizioui di tempo prescritte dagli articoli precedenti, se non è:

1.° Per azione segnalata debitamente giustificata e posta all' ordine del giorno.

2.° Per impossibilità di provvedere altrimenti ai posti vacanti nei Corpi in presenza del nemico.

Art. 21. I Sottotenenti sono tratti a scelta dai Marescialli d'Alloggio del Corpo.

I Luogotenenti sono tratti per due terzi a scelta dai Luogotenenti degli altri Corpi, e per un terzo dai Sottotenenti del Corpo nostro per ordine d'anzianità.

I Capitani sono nominati fra i Lnogotenenti del [Corpo, metà a scelta e metà per ordine d'anzianità di grado nel Corpo stesso.

I Maggiori ed i Tenenti Colonnelli sono nominati a scelta fra gli Ufficiali del grado immediatamente inferiore del Corpo.

I Colonnelli sono scelti fra i Tenenti Colonnelli del Corpo, o fra i Colonnelli degli altri Corpi dell' Esercito.

Art. 30 L' anzianità del grado è determinata dalla data del Decreto di nomina ad esso grado, od a parità di data da quella del grado inferiore.

Art. 31. Nel servizio prescritto dagli art. 5 a 12 non è computato quello, che non siasi prestato negli Eserciti Nazionali.

Nel computo dell' anzianità, rispetto al diritto d'avanzamento, sarà altresì dedotto:

1.° Il tempo durante il quale l' Ufficiale sia stato detenuto per effetto d'una sentenza o sospeso dalle funzioni, in virtù della Legge penale;

2.° Il tempo della detenzione in aspettativa di giudizio seguito da condanna;

3.° Il tempo scorso in servizio sedentario;

4.° Il tempo scorso in tal condizione, che a tenore della Legge sullo stato degli Ufficiali non sia considerato come servizio effettivo nè di aspettativa.

Art. 32. Durante la prigionia di guerra gli Ufficiali conservano i loro diritti d'anzianità per l' avanzamento.

Nel caso previsto al N. 1 dell' art. 13 potrà loro concedersi un avanzamento a scelta.

In nessun caso però non potranno ottenere, rientrando al servizio effettivo, se non il grado immediatamente superiore a quello, ond' erano rivestiti al momento in cui furono fatti prigionieri.

Art. 33 L' avanzamento a scelta sino al grado di Maggiore inclusivamente ha luogo sulle liste di proposizione compilate dai Capi di Corpo col concorso degli Ufficiali superiori e presentate al Comitato, di ciò incaricato, per essere dal medesimo sottomesse al Ministero nelle forme e colle informazioni prescritte.

Art. 36. Il Governo può effettuare quelle traslocazioni di Corpo ed anche di Arma, che saranno richieste dall'interesse del servizio, quand'anche ciò faccia eccezione al principio dell' avanzamento per Corpo.

Art. 37. Non possono in nessun caso essere conceduti gradi senz' impiego o fuori dei quadri dell' Esercito, nè gradi onorari o gradi superiori all'impiego.

Potrà soltanto in occasione di giubilazione essere conceduto il grado immediatamente superiore, purchè l' Ufficiale abbia per lo meno otto anni di servizio effettivo nel proprio grado.

Art. 38. Le promozioni degli Ufficiali sono tutte pubblicate nel Giornale Militare Ufficiale (Bollettino) coll' indicazione del turno d'avanzamento, del nome dell' Ufficiale, che sia provveduto dell' impiego divenuto vacante e del motivo della vacanza.

Liste di proposta ad avanzamento ai gradi d' Ufficiale.

536. Annualmente i Comandanti di Legione compilano col concorso degli Ufficiali Superiori le liste di proposizione ad avanzamento, tanto ad anzianità quanto a scelta, dei militari dipendenti ai varii gradi d' Ufficiale sino a quello di Maggiore inclusivamente, e le sottoscrivono insieme cogli Ufficiali Superiori suddetti.

537. Queste liste vengono trasmesse al Comitato pel canale delle Divisioni Militari; il Comitato le passa al Ministero.

538. Nella compilazione delle liste non si hanno per norma quelle degli anni precedenti, che però possono consultarsi per le opportune notizie.

539. Il Ministero della Guerra determina in ciascun anno:

a) L'epoca sino a concorrenza della quale devono computarsi i servizii prestati per la compilazione delle liste.

b) La data, a cui deve risalire per ciascun grado l'anzianità degli Ufficiali da comprendersi sulle liste per avanzamento ad anzianità.

c) Il numero dei candidati per ciascun grado da comprendersi nelle liste per avanzamento a scelta.

d) L'epoca per cui le liste dovranno essere ultimate ed a lui mandate.

540. Nessun militare può essere annoverato nelle liste di proposizione, nè quindi nel quadro per l'avanzamento se:

a) Non sarà idoneo al grado superiore.

b) Non avrà soddisfatto alle condizioni di servizio stabilite dalla Legge sull'avanzamento.

541. Con stampati a parte, contemporaneamente alle liste per gli Ufficiali il Ministero ordina, generalmente, anche la redazione delle liste di proposizione per avanzamento al grado di Sottotenente dei Sott' Ufficiali.

542. Pella classificazione dei sott' Ufficiali sulle liste di proposta i Comandanti delle Legioni dovranno attenersi scrupolosamente agli schiarimenti emessi colla Nota N.° 135 del 12 settembre 1864, con cui si determina, che la promozione al grado di Sottotenente, che la Legge sull'avanzamento accorda ai Sott' Ufficiali, deve essere a scelta, epperciò i candidati devono essere inscritti sulle liste di proposizione progressivamante *per ordine di merito*, indipendentemente dall'impiego, e dall'anzianità di ciascuno d'essi; avvertendo però, che il merito sia reale ed effettivo, e che a parità di merito debba avere la preferenza sempre il più anziano in grado, ed a parità di anzianità di grado, il più anziano di servizio.

543. A corredo di tali liste dovranno essere annessi gli Estratti Matricolari, Modello H, di ciascun candidato: dovranno questi documenti essere redatti con chiarezza, e contenere inoltre tutte quelle spiegazioni o nozioni, che i citati modelli H lascino per avventura a desiderare su punizioni avute, e non chiaramente definite, sulle cause di retrocessioni, sulla capacità letteraria e simili.

544. Sui modelli H dovranno essere inscritte con precisione le variazioni matricolari, la statura, le punizioni sofferte non solo nel Corpo, ma anche negli altri, a cui avesse il candidato appartenuto antecedentemente, le campagne fatte, le ricompense ottenute, nonchè le note relative alla condotta, all'istruzione ed alle qualità morali, intellettuali e fisiche di cadauno.

545. Il Ministero si riserva il modo, onde accertarsi, se ciascuno dei Sott' Ufficiali proposti possegga tutte quelle condizioni di idoneità all'avanzamento a Sottotenente, che la Legge comporta, e che il bene dell' Esercito richiede.

546. In generale le liste di proposizione per avanzamento ai gradi di Ufficiale dovranno essere compilate dalle stesse persone e nella stessa guisa, che gli *Specchi Caratteristici* e di condotta, dai quali soli viene desunta l'idoneità degli Ufficiali al grado superiore.

È per conseguenza necessario conoscere in qual modo si proceda nella compilazione degli specchi ora detti.

SEZIONE VI. — Istruzione pella compilazione degli Specchi Caratteristici degli Ufficiali.

547. Avvisando conveniente, che gli specchi caratteristici delle varie Armi dell'Esercito siano compilati sopra modelli e norme per quanto possibile uniformi, il Ministero della Guerra, previa la Sovrana autorizzazione, espressa dal R. Decreto 10 Settembre 1868, ha stabilito con Istruzione della stessa data i modelli e le norme da seguirsi in tale lavoro.

Nel divisare questi modelli e queste norme si è avuto specialmente di mira, che, una volta compilati, gli Specchi in discorso dovessero ritrattare al vero e completamente l'Ufficiale, come è nell'essenza precisa di questo documento, assai importante, perocchè è quello sul quale il Ministero appoggia i suoi criteri rispetto al merito degli Ufficiali, e conseguentemente rapporto al loro avanzamento, alla loro carriera.

È per altro chiaro, che il meglio inteso modello ed il più particolarizzato formulario non raggiungeranno lo scopo, se non in quanto che chi sia incaricato di riempire gli specchi medesimi non adoperi la maggiore diligenza così nel formare come nell'esprimere i criteri varii, che dallo specchio sono richiesti. Ond'è indispensabile, che le persone chiamate a consimile cómpito si penetrino bene di tutta la sua portata, e se ne occupino con tutta coscienza ed attenzione.

Riconoscendo d'altra parte come una sì delicata compilazione esiga tempo e lavoro non lievi, e ritenendo in pari tempo superfluo, che il lavoro medesimo venga rifatto ogni anno da capo a fondo, fu dal Ministero determinato colla presente Istruzione, che gli Specchi caratteristici degli Ufficiali siano compilati soltanto per ogni triennio colle norme seguenti:

I. Lo *Specchio caratteristico* (modello A) sarà compilato per ogni Ufficiale inferiore e per ogni Ufficiale superiore dell'Esercito, che non sia Colonnello o Comandante di Corpo, come è specificato nel numero seguente.

II. Per i Colonnelli di tutte le Armi e per i Luogotenenti Colonnelli, che siano Comandanti titolari di Corpo, gli Ufficiali Generali, dai quali essi dipendono, compileranno e trasmetteranno ogni anno, per la via gerarchica, al Ministero della Guerra un circonstanziato *rapporto* (Modello C) intorno al modo loro di servire e di reggere il rispettivo Comando, che equivalga allo specchio caratteristico.

III. In ogni Corpo, quando non sia altrimenti precisato dal successivo N.° XIX, concorreranno alla redazione degli specchi caratteristici degli Ufficiali d'un grado, tutti gli Ufficiali del grado immediatamente superiore, presenti alla sede del Comando del Corpo. Alla compilazione però di quelli degli Ufficiali subalterni concorreranno soltanto i Capitani presenti dello Stato Maggiore o della

Provincia, i quali non avranno, che voce consultiva, quando facciano parte della Commissione due o più Ufficiali superiori.

I Capitani avranno voce deliberativa nella compilazione degli specchi degli Ufficiali subalterni, quando nella Commissione altro Ufficiale Superiore non vi sia, che il Presidente della Commissione stessa, come è il caso per le Provincie comandate da un Ufficiale superiore, al cui Capoluogo siavi un Capitano Comandante di Circondario ed un Luogotenente Comandante di Sezione nel Circondario stesso. Pella compilazione dello specchio di questo Luogotenente il Capitano ha voce deliberativa.

Il Comandante del Corpo sarà sempre Presidente della Commissione ed egli nominerà Segretario della medesima quell' Ufficiale superiore, che crederà, od in difetto di Ufficiali Superiori quell' Ufficiale inferiore, che segue immediatamente in grado od in anzianità esso Comandante di Corpo.

Gli specchi saranno firmati da tutti quelli, che avranno concorso alla loro compilazione con voce deliberativa.

Le votazioni per le singole note saranno sempre verbali e motivate; e l'avviso della maggioranza sarà quello, che dovrà prevalere. Nel caso di parità di voci sarà preponderante quella del Comandante del Corpo, ma tale circostanza dovrà essere indicata nella casella, in cui va scritta la nota, colle parole (*parità di voci*).

Sempre quando concorrano alla compilazione degli specchi caratteristici più persone, dovrà essere esteso un verbale, dal quale appaiono: 1.° i nomi dei membri sì con voce deliberativa, sì con voce consultiva; 2.° le votazioni, che avessero incorso la parità di voci; 3.° quei singoli pareri, che fossero in marcata opposizione con quello della maggioranza; 4.° infine tutte quelle altre particolarità, che potessero avere una qualche importanza.

Di questi verbali ne dovrà essere fatta duplice copia per ogni singolo grado di Ufficiali; e i medesimi dovranno essere firmati da tutti i membri con voce deliberativa.

Una copia d'essi sarà tenuta dal Comandante del Corpo, per essere poi mostrata ai Generali Ispettori, l'altro esemplare sarà rassegnato, per la via gerarchica, accennàta al N. XIX, al Comandante Generale della Divisione, il quale, presane cognizione, ne riferirà al Ministero quei punti particolari, che giudicherà del caso sì nell'interesse del servizio, come in quello delle persone.

IV. Ogni casella dello specchio deve contenere una notazione caratteristica, che categoricamente corrisponda all'intestatura della casella stessa.

Ciascuna notazione dovrà essere formulata con elocuzione concisa, ma lucida, precisa, e perfettamente esplicita, cioè non con semplici vocaboli affermativi o negativi, o peggio ancora dubitativi, bensì con frasi complete, a senso finito e chiaro.

A servire di norma circa al contesto d'ogni casella sono date le seguenti indicazioni:

a) Nella *Casella* A: si accennerà brevemente allo aspetto ed alla pre-

Modello A.
(Istruzione 10 settembre 1868)

N. 230 d'ordine

ANNO

*

SPECCHIO caratteristico del **

Figlio di *e di* *Nato il* *a* *Provincia di* *Se celibe, ammogliato o vedovo, con o senza prole. . .* *Anni di servizio* . { *negli Eserciti italiani* / *all'Estero* }	*Campagne* *Ferite* *Decorazioni nazionali*

Carriera

* Indicare il Corpo, Istituto, Direzione, ecc.
** Grado, titoli, casato e nome dell'Ufficiale.

stanza della persona, come militare; al grado di robustezza, di resistenza alle fatiche e di sveltezza, ed alla maggiore o minore bontà della vista.

b) Nella *Casella* B: si accennerà al grado d'intelligenza, buon senso, vivacità della mente, nitidezza di giudizio, riflessività, memoria, o di quelle altre doti della mente, l'indicazione complessiva delle quali valga a formre un giusto criterio del valore intellettuale della persona.

c) Nella *Casella* C: accennare all'indole, all'apertura e moderatezza del carattere, alla delicatezza e sensibilità dell'animo, all'urbanità di modi, al grado di fermezza di proposito, all'energia e risolutezza, ed a quelle altre qualità, che concorrono a formare l'uomo onesto, generoso, educato e dignitoso, e che pertanto s'addicono ad ogni Ufficiale, e tanto più necessariamente quanto più si alza nella gerarchia militare.

d) Nella casella D: specificare il grado di autorevolezza, di coraggio, di disciplina, di affezione alla carriera delle armi ed alle istituzioni del paese; ed accennare, se col suo contegno l'Ufficiale si è saputo cattivare la stima e l'affezione degli uguali, de' superiori e degli inferiori.

e) Nella *casella* E: indicare sommariamente gli studi regolari fatti, il grado di coltura nelle lettere italiane, le sue cognizioni di altre lingue, se conosce, e fino a qual punto, di matematiche, se abile nel disegno geometrico od in quello di paese, se ama lo studio.

f) Nella *casella* F: notare la cognizione teorica delle varie leggi e dei varii regolamenti generali e speciali — l'abilità pratica nelle varie istruzioni dell'arma — come comanda gli esercizi — le cognizioni d'arte militare (quali) — quelle teorico-pratiche de' varii servizii in genere — quelle d'amministrazione e contabilità — quelle nella lettura delle carte e delle levate topografiche — l'abilità nel cavalcare — se ama occuparsi ad accrescere e perfezionare le sue cognizioni militari.

g) Nella *casella* G: accennare quanto valga l'Ufficiale come istruttore nella parte teorica o nella pratica, il grado di comunicativa — la particolare attitudine a qualche ramo d'insegnamento militare — se ha fatto con più o meno successo qualche corso speciale presso le scuole normali o presso la scuola superiore di guerra.

h) Nella *casella* H: specificare come fa il servizio — il grado di idoneità alla propria carica, e d'attitudine all'Arma, in cui serve oppure in quale altra meglio.

i) Nella *casella* I: accennare se l'Ufficiale nella vita privata si comporta per tutto con quel decoro, che s'addice ad un Ufficiale.

l) Nella *casella* L: dev'essere definito in modo preciso, giusto e coscienzioso il merito assoluto dell'Ufficiale, con indicare categoricamente, se nel complesso l'Ufficiale è *ottimo, buono, mediocre o cattivo.* Per i Capitani e per gli Ufficiali superiori sarà inoltre aggiunta una di queste tre qualificazioni:

Ufficiale d'avvenire a colui, che è giudicato avere le qualità onde potere percorrere la carriera superiore nelle *truppe attive.*

Idoneo a progredire in servizio sedentario;

Non idoneo a progredire nè in servizio attivo, nè in servizio sedentario.

Come s'intende, il giudizio fornito da questa casella è il più importante dello specchio; e debbe essere quindi il portato concreto, coscienziosissimo e preciso di tutte le note caratteristiche, ma più particolarmente di quelle militari.

m) *La casella* M: è riserbata a tutte quelle notazioni particolari, che non hanno trovato posto nelle precedenti, ma valgono tuttavia a completare lo specchio.

Ivi sarà dichiarato, se l'Ufficiale meriti *avanzamento straordinario* e per quali titoli speciali, particolarmente riguardo agli Ufficiali di armi o servizi speciali.

Per l'Ufficiale superiore sarà altresì espressamente dichiarato, se sarà o non giudicato ben capace a reggere il comando d'un corpo dell'arma, alla quale appartiene.

n) Nella *casella* N: avranno luogo le annotazioni e le firme dei Comandanti di Legione.

o) Nella *casella* O: il Comandante Generale della Divisione fa tutte quelle aggiunte o particolari notazioni, che avvisa. Egli deve pronunciarsi esplicitamente sul merito degli Ufficiali superiori e firmare gli specchi.

p) Nella *casella* P: l'Ispettore Generale fa quelle note ed osservavazioni, che crede particolarmente riguardo ai Capitani ed agli Ufficiali superiori, e firma gli specchi di tutti gli Ufficiali presenti alla sua ispezione.

V. Le norme date di sovra si riferiscono alla generalità degli Ufficiali; e s'intende come per ciascun'arma e per ciascun Corpo speciale abbiano da variare quelle note che si riferiscono alle particolarità dell'arma e del servizio. Così per es.:

Nella *casella* D: per gli Ufficiali dei Reali Carabinieri dovrà aggiungersi come si comportino colle autorità politiche, e colle popolazioni, e se siano con esso in più o meno buoni rapporti, e nella *casella* F sarà accennato, se conoscono bene le leggi ed i Decreti, che si riferiscono allo speciale servizio dell'arma ed ai doveri di polizia giudiziaria.

VI. Quando chi compila lo specchio non fosse in grado di dare il preciso giudizio richiesto da ogni casella, ciò che non dovrebbe succedere, quando l'Ufficiale, cui lo specchio si riferisce si trovi presente da più di 6 mesi (N.[i] XV e XVI) sarà scritto nella casella: *Non si può giudicare* per il tale motivo, e sarà riportata la nota dello specchio antecedente, quando esista.

VII. Le indicazioni richieste nella prima pagina dello specchio vogliono essere desunte dalla matricola dell'Ufficiale e nella colonna intitolata Carriera vanno copiati fedelmente i servizii, le promozioni e variazioni inscritte a matricola.

In calce all'ultima pagina, sotto la denominazione *Incarichi speciali o missioni* saranno ricordate quelle destinazioni, quei servizii o missioni particolari di qualche rilievo, di cui l'Ufficiale fosse stato incaricato, che non figurano a matricola, e che pure conviene avere presenti, particolormente rapporto agli Ufficiali delle arme speciali.

Modello B.
(Istr. 10 settembre 1869)

N. 231 d'ordine.

Anno

*

Specchietto caratteristico del **

INDICAZIONI	Notazioni modificanti lo specchio caratteristico antec. in data 18
Cause modificanti il giudizio portato sull'attitudine fisica al militare servizio (casella A dello Specchio).	
Motivi di condotta militare o privata, che ponno modificare il giudizio portato nelle colonne C, D, H, I, L e M dello Specchio.	
Miglioramenti o peggioramenti nell'istruzione militare, che ponno modificare il giudizio portato nelle colonne F, G, H e L dello Specchio.	
Notazioni speciali. Qualsiasi indicazione, che possa valere a cangiare in tutto od in parte le notazioni dello Specchio, e il criterio che dalle medesime poteva farsi sul merito dell'Ufficiale	

il *18* I Membri della Commissione

Avviso del Comandante la Brigata o di chi per esso (a mente dell'istruzione)

il *18* Il Comandante del

Avviso del Comandante Generale della Divisione o di chi per esso (a mente dell'istruzione)

il *18* Il Comandante Generale della Divis.ᵒ

Avviso del Generale Ispettore

il *18* Il Generale Ispettore

* Indicazione del Corpo, dello Stabilimento, dell'Istituto, della Direzione, ecc.
** Grado, titoli, casato e nome dell' Ufficiale.

Le scritturazioni della prima pagina dovranno essere fatte dall'Ufficio, che tiene la matricola del Corpo, cui l'Ufficiale appartiene. Pertanto pel 1.° del mese d'ottobre degli anni indicati per la compilazione degli specchi, gli ufficii ora detti dovranno avere fatto tenere, a chi è incaricato della compilazione degli specchi, quel numero di copie dei medesimi, che è richiesto, dopo avere riempita la 1.ª pagina d'ogni esemplare.

VIII. Gli specchi caratteristici saranno compilati nei mesi di ottobre e novembre d'ogni triennio, a partire dall'anno 1868, cioè negli anni 1868, 1871, 1874, ecc., cosicchè possano giungere al Ministero, per la via gerarchia stabilita dal N.° XIX, non più tardi del 15 dicembre.

IX. Nel mese di novembre d'ogni anno, per cui non sia stabilita la compilazione degli specchi, i Capi di Corpo trasmetteranno al Ministero della Guerra, per la via gerarchia indicata al N.° XIX, uno *specchietto*, conforme all'unito modello B, dal quale appariscano le varianti avvenute in bene od in male nelle qualità fisiche, nella istruzione e nella condotta dell'Ufficiale dal tempo della compilazione dello specchio triennale o dello specchietto antecedente. Se non vi fosse luogo a variazioni di sorta, lo specchietto sarà trasmesso negativo, ma' rivestito delle firme prescritte.

Gli specchietti saranno compilati dalle stesse persone, come è indicato dalla presente *Istruzione* per gli specchi Modello A.

X. La persona, che avrà compilato specchi o specchietti caratteristici, o che avrà presieduto la Commissione incaricata di questa compilazione, dovrà tenere la doppia copia dei medesimi, autenticati dalla firma dei compilatori. Queste copie dovranno essere conservate in un registro a filza, e gli specchietti saranno intercalati agli specchi, cui si riferiscono.

XI. Sei mesi dopo avere trasmessi al Ministero i nuovi specchi caratteristici, saranno abbruciate le copie di quelli del triennio precedente, e così degli specchietti relativi.

XII. Ogni qualvolta si trasmetteranno al Ministero della Guerra gli specchi caratteristici triennali, vi s' uniranno gli estratti delle punizioni degli Ufficiali, che avessero avute durante il triennio

XIII. Quando un Ufficiale venga traslocato di Corpo o di posizione di servizio, la copia del suo specchio caratteristico e dei relativi specchietti, unitamente alle carte personali, di cui al § 174 del Regolamento di disciplina per la cavalleria, saranno trasmessi direttamente al Capo di Corpo (Legione) ricevente, dal Corpo, cui l'Ufficiale cessa d'appartenere, e inoltre quest'ultimo non mancherà di ragguagliare il primo, all'occasione, con apposita comunicazione, delle modificazioni allo specchio, cui la condotta dell'Ufficiale avesse potuto dare luogo dopo la compilazione dello specchio, ovvero dell'ultimo specchietto.

XIV. Tosto dopo compilati gli specchi, chi avrà presieduto alla compilazione dei medesimi, chiamerà a sè individualmente (od avvertirà per iscritto, quando fossero distaccati) quelli Ufficiali, la cui condotta avesse dato luogo a qualche meno buona notazione, e ne li ammonirà esplicitamente, onde cerchino di prontamente ripararvi.

Egual cosa dovrà essere fatta nel corso del triennio, ogni qualvolta il Comandante del Corpo, o chi per esso, dovrà apporre qualche men buona nota allo specchio caratteristico d' un Ufficiale.

XV. Come fu accennato nel N. III, lo specchio caratteristico triennale, come pure lo specchietto annuale d' ogni Ufficiale, dev' essere compilato dal Capo del Corpo, cui l' Ufficiale appartiene, col concorso degli Ufficiali superiori, che abbiano grado più elevato di quello dell' Ufficiale, a cui lo specchio si riferisce.

Quando per altro l' Ufficiale manchi dalla sede del Comando del Corpo da più che 6 mesi, o per fare parte d' una frazione staccata dal Corpo medesimo, ovvero perchè addetto ad un particolare servizio, lo specchio e gli specchietti dovranno essere compilati dal Capo speciale, da cui l' Ufficiale temporaneamente dipende, comecchè sia il solo in grado di giudicare fondatamente sulla maniera, colla quale l' Ufficiale attualmente adempie ai suoi doveri.

Ma anche in questo caso dovranno concorrere alla formazione dello specchio gli Ufficiali di grado più elevato, che colui, cui spetta lo specchio, i quali facciano parte della frazione di Corpo staccate, oppure del particolare ufficio o servizio, cui l'Ufficiale è addetto, purchè Capitani, sempre con voce deliberativa gli Ufficiali superiori, e con sola voce consultiva i Capitani, salvo l' eccezione accennata al 2.° capo-verso del N. III.

XVI. Lo specchio o specchietto dell' Ufficiale, che abbia cangiato di Corpo o di destinazione negli ultimi sei mesi, che precedono l'epoca prescritta (1.° novembre) per la compilazione degli specchi, sarà fatto per cura del Comandante del Corpo, a cui l' Ufficiale apparteneva prima; ma sarà poi trasmesso da questo all' altro Comandante di Corpo per quelle note, che avesse da aggiungervi, e per seguire quindi la via gerarchica. Queste ultime note dovranno essere scritte con inchiostro rosso ed essere firmate da chi le avrà poste.

XVII. Per gli Ufficiali, che siano messi in aspettativa od in disponibilità, ovvero sotto procedimento, 6 mesi prima del tempo stabilito per la compilazione degli specchi, non sarà più fatto lo specchio, ed avrà sempre valore l' ultimo compilato, finchè ritornino in effettivo servizio.

XVIII. Riguardo agli Ufficiali richiamati dall' aspettativa, sarà fatto lo specchio Modello A all'epoca ogni anno fissata per la compilazione degli specchi o specchietti, per quelli che all'epoca stessa si trovino da 6 mesi o più sotto le armi; per gli altri lo specchio Modello A non sarà compilato, che l' anno successivo, al tempo stabilito.

Per i Sottotenenti nuovi promossi lo specchio Modello A dovrà essere compilato all' epoca prefissa nell' anno successivo alla loro promozione.

Così per gli Ufficiali richiamati dall' aspettativa, come per i nuovi promossi il primo specchio a farsi sarà quello Modello A, quand' anche l'anno, in cui deve essere compilato, non sia quello designato per gli specchi Modello A di tutti gli altri Ufficiali, ma bensì solo per gli specchietti loro.

XIX. Gli specchi, così come gli specchietti caratteristici, deggiono per-

Modello C. *(Da compilarsi tutto a mano).*

COMANDO
DELLA DIVISIONE MILITARE TERRITORIALE
di

il *18*

N. (riservata)

RAPPORTO ANNUALE

sul Colonnello Sig.

Comandante la Legione

A S. E. **Il Ministro della Guerra**
(Segretariato Generale)

ROMA

I.° **Attitudine fisica.** — Informare, se per robustezza di corpo e per le altre qualità fisiche, egli continua ad essere atto al comando, di cui è investito, anche pel tempo di guerra. Aggiungere se monta bene e frequentemente a cavallo, e se tiene buoni cavalli e quanti.

II.° **Qualità intellettuali e morali.** — Indicare, se possiede tutte le doti intellettuali e morali necessarie ad un Comandante di Corpo, specificando le preeminenti e le deficienti.

III.° **Qualità e capacità militari.** — Indicare, se dà prove costanti di possedere tutte le qualità e capacità militari che si

richieggono in un Comandante di Corpo, le principali delle quali sono: l'*integrità, l'imparzialità, l'autorevolezza, l'energia, il non lasciarsi sopraffare dall'influenza di verun suo subordinato, l'attività, la diligenza nel disimpegno dei vari suoi doveri, l'ordine, il coraggio, la stima e la fiducia dei suoi dipendenti, la disciplina, l'affetto sincero alle patrie istituzioni, la perfetta cognizione dei varii regolamenti militari.*

IV.° Aggiungere tutte quelle altre note ed informazioni, che unitamente alle precedenti valgano a fare conoscere al Ministero il vero merito del Comandante del Corpo, l'assegnamento che per tutto può fare su di lui e conseguentemente sul Corpo ai di lui ordini.

Indicare, se meriti avanzamento straordinario, ovvero no.

Il Comandante della Divisione

Aggiunte del Presidente del Comitato.

Il Presidente del Comitato appone tutte quelle aggiunte che crede del caso, sempre allo scopo di chiarir meglio il Ministero intorno al Comandante della Legione.

Il Presidente del Comitato

venire al Ministero della Gnerra dopo rigorosamente seguita la via gerarchica, e dopo corredati delle notazioni o quanto meno del visto di tutte le autorità militari, pelle quali è prescritto.

Eppertanto onde antivenire per quanto possibile gli equivoci così nella trasmissione, come anche nella competenza di compilazione degli specchi venne prescritto, alla lettera *c*) di questo N.° dell'istruzione, quanto segue:

c) I rapporti (modello C) per i Comandanti delle Legioni dei Reali Carabinieri saranno compilati dai Comandanti Generali delle Divisioni territoriali, ov'hanno sede, e da questi trasmessi al Comitato dell'Arma.

Gli specchi e gli specchietti dei Comandanti l'Arma nelle Provincie saranno compilati dal Comandante della Legione rispettiva, quella degli Ufficiali Comandanti i Circondarii e le Sezioni dai Comandanti delle Provincie. Ma tutti questi specchi rimontando per la via gerarchica al Comandante della Legione, dopo da lui annotati e firmati nella Casella *N*, dovranno passare per il Comandante Generale della Divisione Militare, ove le Provincie, i Circondarii e la Sezioni de' Reali Carabinieri hanno sede, per essere da questo alla sua volte annotati e firmati, e qnindi essere trasmessi (ciascnn specchio e verbali relativi in duplice copia) al Comitato, a cni incombe l'invio al Ministero, corredati di quelle particolari annotazioni. che credesse aggiungervi.

i) Gli specchi e specchietti degli Ufficiali addetti al Comitato dell'Arma saranno compilati dal Presidente e trasmessi direttamente al Ministero.

m). Nel fare queste trasmissioni al Comitato i Comandanti Generali vi aggiungeranno i rapporti, Modello C, dei Comandanti di Legione.

XX. In base a quanto è prescritto nel numero precedente, quegli, a cui spetta di compilare per la prima volta lo specchio e lo specchietto d'un Ufficiale. qnando già non abbia ricevuto, a senso del N. XIII, lo specchio e gli specchietti antecedenti dell'Ufficiale stesso, dovrà entro il mese di settembre rivolgerne richiesta a chi avrà compilati e ritenuti questi ultimi; e ciò onde poterli consultare pella compilazione del nuovo.

XXI. — XXII. Gli specchi caratteristici degli Ufficiali essendo documenti d'indole affatto riservata, essi dovranno essere gelosamente custoditi dalle persone, e dagli Uffici, cni s'appartiene di tenerli; e le loro trasmissioni, come eziandio ogni comunicazione relativa alle note nei medesimi contenute, dovranno sempre fare parte del carteggio riservato.

È assolutamente vietato di lasciare copie od estratti de'predetti documenti, a qualnnque titolo siasi, senz'un ordine espresso del Ministero della Guerra.

Schiarimenti all'Istruzione per la compilazione degli Specchi.

547. Le interruzioni di servizio nella carriera dell'Ufficiale vanno inscritte nella prima pagina dello Specchio, nella *Carriera*, nell'ordine cronologico come la interruzione stessa è inscritta nella matricola.

Le decoraziani estere non devono fignrare nello specchio.

Le menzioni onorevoli al valor militare o civile si devono inserire nello specchio al luogo delle *decorazioni nazionali.*

Nella trasmissione degli Specchi al Ministero, questi devono sempre essere accompagnati coll' Elenco di tutti gli Ufficiali del Corpo siano in servizio effettivo od in aspettativa, siano presenti od assenti, ed ove sia indicato, per ciascuno di quelli, di cui manca lo specchio o specchietto, il motivo per cui non fu compilato. (Nota del Ministero della Guerra N.° 120 del 21 ottobre 1868) •

548. Lo scopo espresso delle indicazioni richieste nella prima pagina dello Specchio essendo quello di rammentare la effettiva carriera dell' Ufficiale, tale quale è registrata a matricola, gli anni di servizio vanno computati sulle precise risultanze della carriera percorsa a principiare dalla data della sua prima ammessione al servizio attivo.

La qualificazione d' *Ufficiale d' avvenire*, come è espressa dal capo-verso *l)* del N.° IV dell' Istruzione, va attribuita a quelli Ufficiali Superiori e Capitani, nei quali siano riconosciuti o quanto meno fondatamente presunti l' attitudine fisica ed intellettuale, e tutti gli altri requisiti per l' alta carriera. Non deve quindi come tale essere qualificato, nè quell' Ufficiale, il quale sia giudicato o presunto idoneo ristrettivamente al grado immediatamente superiore al suo attuale, e non a procedere oltre, nè tanto più quegli, che non possedendo attualmente i requisiti pel grado Superiore, lasciasse soltanto supporre di potervisi poi abilitare, mercè qualche anno d' esercizio nel grado stesso; e ciò perchè in materia così delicata ed importante, com' è il Comando Superiore delle truppe, è indispensabile, che colui, cui venga affidato siffatto incarico, sia in grado d'esercitarlo subito a dovere, e l' esercizio nella carica debba servirgli di perfezionamento e non già di tirocinio.

Nè consegue, che all' Ufficiale Superiore od al Capitano, a cui non si possa attribuire la predetta qualificazione, debba applicarsi o quella: *idoneo a progredire in servizio sedentario*, quando ne possegga i requisiti, od in caso contrario quell' altra assolutamente negativa: *non idoneo a progredire nè in servizio attivo nè in servizio sedentario.* Queste qualificazioni per altro, come le altre dello Specchio potranno poi anche essere cangiate o modificate negli Specchi o negli Specchietti successivi, quando l' Ufficiale venga a dimostrarsene meritevole.

Per le cariche speciali, amministrative e d' altra specie, considerate in servizio attivo ed i cui requisiti d' idoneità non sono gli stessi di quelli per il comando diretto di truppe, indipendentemente dalle precitate qualificazioni, il Ministero della Guerra potrà ricavare dal complesso delle note dello Specchio un sufficiente criterio per provvedere.

Il numero XIV dell' Istruzione stabilisce, che, chi ha presieduto alla compilazione degli Specchi o Specchietti, debba chiamare a sè individualmente (od avvertire per iscritto, quando fossero distaccati, e s' intende, comunque altrimenti assenti) quelli Ufficiali, la cui condotta, per qualsiasi motivo senz' eccezione di sorta, avesse dato luogo a qualche *non buona notazione* ed ammonir-

neli *esplicitamente*: implicitamente, anzi chiaramente; ne consegue che non abbia a darsi altra comunicazione delle altre notazioni, comunicazione, che d'altra parte riuscirebbe superflua, attesochè l'Ufficiale, che non sia stato avvertito d'avere avuto cattive note, ha naturalmente ragione di ritenersi bene annotato. Ciò stante il prescritto in proposito dal § 265 del Regolamento di disciplina per la Cavalleria deve intendersi, come fu di fatto, abrogato e surrogato dal precitato N.° XIV della Istruzione sanzionata con R. Decreto 10 Settembre 1868. (Nota del Ministero della Guerra N.° 134 del 23 Novembre 1868).

549. La notazione richiesta nella colonna L dello Specchio deve, come chiaramente lo indica l'Istruzione, esprimere in forma epilogante e concreta la valuta e il merito dell'Ufficiale: ne deve, in una parola, formre la giusta caratteristica. Ma, se a tale oggetto può bastare, riguardo agli Ufficiali subalterni, la gradazione delle qualificazioni: *ottimo*, *buono*, *mediocre*, *cattivo*, anche a significare o a negare la loro idoneità all'avanzamento nella categoria degli Ufficiali inferiori, è parso al Ministero non fosse sufficiente riguardo la carriera superiore, che comincia col grado di Maggiore.

L'importanza relativa dei gradi nella carriera superiore aumentando con legge di progressione vieppiù crescente, e assai più sensibile da grado a grado, che nella carriera inferiore, è necessario, che lo avanzamento in essa sia soggetto a cautele sempre maggiori. Oltre a questo, devesi intendere quanto sia necessario ed anche provvido, che il Governo possegga dei criteri ben fondati, non solamente onde apprezzare e conoscere nel giusto le condizioni presenti d'ogni singola classe d'Ufficiali Superiori, ma onde sapere eziandio su quali e su quanti di essi possa fare speciale assegnamento per l'alta carriera.

Ed è quanto suggeriva di richiedere per i Capitani e per gli Ufficiali Superiori e qualificazioni particolari del citato capoverso *l*), cosicchè nella categoria dei Capitani ed in quella degli Ufficiali Superiori, ne risultasse una classe speciale: quella di coloro ***riconosciuti o quanto meno fondatamente presunti atti a percorrere l'alta carriera.***

Con ciò per altro il Ministero non intendeva stabilire, che il Capitano e l'Ufficiale Superiore, che fa benissimo il suo servizio, ha l'istruzione militare per il suo grado e per quello immediatamente superiore, e ne ha pure l'idoneità fisica, ma che tuttavia non è riconosciuto possedere, e fondatamente presunto essere deficiente di tutte le altre qualità necessarie per percorrere l'alta carriera, e che quindi non può essere dichiarato Ufficiale d'avvenire nel senso suindicato, dovesse aversi, come da taluno fu creduto, irrevocabilmente escluso da qualunque ulteriore avanzamento in servigio attivo. Perocchè anche mancando la detta qualifica, il Ministero, dal complesso delle altre relazioni e particolarmente da quelle comportate dalla casella M dello specchio, avrebbe saputo sempre ravvisare quelli Ufficiali, che avrebbero potuto progredire anche di qualche grado.

Ad ogni modo allo scopo d'eliminare qualsiasi dubbia interpretazione e di escludere qualunque malinteso, il Ministero, premesse le riflessioni di cui sopra, con Nota N.° 141 del 3 Dicembre 1868, avverte e stabilisce:

1.° Che nelle liste di proposizione ad avanzamento in servizio attivo devono essere proposti in ordine d'anzianità, non soltanto i Capitani e gli Ufficiali superiori (Maggiori e tenenti Colonnelli) qualificati nello specchio caratteristico rispettivo come *Ufficiali d'avvenire*. ma quelli al pari, che sono *riconosciuti o fondatamente presunti idonei anche ristrettivamente al grado immediatamente superiore all'attuale loro.*

2.° Per questi, nella colonna della lista di proposizione, ove deggiono essere riassunte le note caratteristiche dell'Ufficiale, motivanti la proposta o l'esclusione, sarà detto: *malgrado nello specchio caratteristico 18... non sia qualificato* Ufficiale d'avvenire, *è però giudicato meritevole d'avanzamento ed idoneo al grado, cui è proposto.*

3.° Nella casella L degli specchi dei Capitani e degli Ufficiali superiori, quelli d'essi, di cui è caso nel precedente N.° 1.°, saranno qualificati colla seguente dicitura: *Non è giudicato* Ufficiale d'avvenire, ma *è riconosciuto* (ovvero *fondatamente presunto*) *idoneo a progredire* sino (al tale) grado in servizio attivo.

SEZIONE VII. — **Regolamento per l'esecuzione delle Leggi sull'avanzamento.**

550. Le Leggi sull'avanzamento tanto de' militari di Bassa Forza, quanto degli Ufficiali sono interpretate ed eseguite a seconda del Regolamento approvato con R. Decreto del 5 giugno 1854, del quale si trascrivono i seguenti articoli, che giova siano dai militari dell'arma conosciuti.

ARTICOLO I.

Gerarchia Militare — Gradi che la costituiscono e loro denominazione.

§ 1. La gerarchia Militare consta dei seguenti gradi:

			Caporale
			Sott' Ufficiale
Ufficiali	Inferiori	Subalterni	Sottotenente
			Luogotenente
			Capitano
	Superiori		Maggiore
			Luogotenente Colonnello
			Colonnello
	Generali		Maggiore Generale
			Luogotenente Generale
			Generale d'Armata.

Articolo II.

Impieghi annoverati nei gradi di Caporale e di Sott'Ufficiale-Superiorità.

§ 2. Nei gradi di Caporale e di Sott'Ufficiale sono annoverati diversi impieghi, gli uni agli altri superiori.

§ 3. La superiorità d'impiego conferisce il medesimo diritto di comando, e la stessa autorità, che la superiorità di grado.

Articolo IV.

Specialità.

§ 6. Sono annoverati:

1.° Nel grado di Sott'Ufficiale gl'impieghi:

a) Di *Guardarme*, il quale è superiore a qualunque altro impiego nel grado di Sott'Ufficiale;

b) Di *Maresciallo d'Alloggio* dei Carabinieri Reali, il quale è superiore ad ogni altro impiego di Sott'Ufficiale, riservandone quello di guardarme;

c) Di *Brigadiere* nei Carabinieri Reali, il quale è inferiore a quello di Sergonte negli altri Corpi.

2.° Nel grado di Caporale:

a) L'impiego di *Vice-Brigadiere* dei Carabinieri Reali, che è superiore ad ogni impiego nel grado di Caporale;

b) I semplici *Carabinieri Reali*, i quali sono inferiori ai Caporali.

Articolo VI.

Anzianità degli Ufficiali e come regolata.

§. 9. Gli Ufficiali d'un medesimo grado sono classificati fra loro secondo la maggiore o minore anzianità nel grado.

§ 10. L'anzianità si determina computando il termine scorso dalla data della nomina, dedotto però quel periodo di tempo, che a tenore della Legge sull'avvanzamento, art. 31, non debba essere valutato.

§ 11. Per operare tale deduzione in guisa che l'anzianità dell'Ufficiale apparisca sempre in modo certo, si sottrae dalla data della nomina un periodo di tempo equivalente a quello scorso nella condizione suddetta e si computa quindi la sua anzianità dalla nuova data, che ne risulta.

Tale nuova data e la nuova sede d'anzianità, che quindi è assegnata all'Ufficiale, è sempre indicata nel Dispaccio Ministeriale, che annuncia la destinazione di lui ad un Corpo.

§ 12. L'anzianità tra gli Ufficiali nominati nello stesso giorno è determinata dalla data della nomina al grado immediatamente inferiore, discendendo se occorre, fino al grado di Caporale.

Articolo IX.

Epoca per le nomine.

§ 18. In tempo di pace le nomine ai gradi ed impieghi di Caporale (Vice-Brigadiere), e di Sott' Ufficiale (Brigadiere e Maresciallo d'Alloggio), ed il passaggio dei Soldati (Carabinieri) dalla seconda alla prima classe (da Carabiniere ad Appuntato) succedono nel dì primo d'ogni mese, eccettuato nei casi di straordinaria urgenza, pei quali venga dal Ministero altrimenti ordinato.

Articolo X.

Esclusioni.

§ 21. Nessuno, che sia stato riconosciuto reo di diserzione all'estero, o di diserzione recidiva, di furto, di malversazione, di grave mancanza contro l'onore o contro i costumi, può essere promosso ai gradi od impieghi di Caporale o di Sott' Ufficiale.

Articolo XX.

Nomina degli Ufficiali nei vari gradi e loro destinazione.

§ 56. Ha luogo per Decreto Reale sulla proposta del Ministero della Guerra:

a) La nomina a qualunque grado di Ufficiale in un'arma;

b) La dislocazione degli Ufficiali dall'una all'altr'Arma, nei casi in cui essa è permessa, giusta la Legge ed il presente Regolamento;

c) La nomina alla carica di Comandante d'un Corpo;

d) Il collocamento in aspettativa e la riammessione degli Ufficiali in aspettativa al servizio effettivo, nonchè l'ammessione degli Ufficiali sospesi a concorrere per tale riammessione a termini del § 251.

§ 57. Ha luogo per determinazione del Ministro della Guerra approvata dal Re:

a) L'assegnazione degli Ufficiali nuovi promossi agli impieghi vacanti nei varii Corpi dell'Arma loro;

b) La dislocazione degli Ufficiali dall'uno all'altro Corpo (Legione) nella stess'arma;

c) Il passaggio alla prima classe dei Luogotenenti e Capitani di seconda classe;

d) La nomina a quelle "funzioni" speciali, che importano variazione nello stipendio o nei vantaggi al medesimo annessi.

§ 58. La destinazione agli impieghi di Aiutante Maggiore o di Direttore dei Conti (quando non importano variazione nello stipendio o nei vantaggi) di Ufficiale di massa, d'Amministrazione o di matricola, ha luogo per semplice determinazione del Ministero della Guerra.

Articolo XXI.

Epoca delle promozioni. — Riconoscimento degli Ufficiali.

§ 59. Le promozioni ai gradi d'Ufficiale in tempo ordinario di pace succedono una o due volte all'anno, il che però non toglie che possano avere luogo più frequentemente, secondo l'urgenza dei casi e l'importanza delle vacanze avvenute.

§ 60. Nessun Ufficiale può essere riconosciuto nel suo grado ed impiego, finchè la sua nomina sia stata ufficialmente notificata.

Articolo XXVIII.

Carabinieri Reali.

§. 91 Nell'Arma dei Reali Carabinieri le vacanze sono accomunate per tutto il Corpo.

§ 92. L'avanzamento al grado di Sottotenente è devoluto ai Marescialli d'Alloggio del Corpo.

§. 93. Le vacanze nel grado di Luogotenente sono occupate per un terzo dai Sottotenenti del Corpo per anzianità, e per due terzi dai Luogotenenti delle altre armi; l'anzianità di questi ultimi è determinata dalla data della loro ammessione nel Corpo.

§ 94. Vi è pertanto istituita una serie di tre turni, dei quali il primo ed il terzo sono devoluti ai Luogotenenti delle altre Armi, ed il secondo ai Sottotenenti del Corpo.

§ 95. L'avanzamento al grado di Capitano è devoluto metà ad anzianità e metà a scelta ai Luogotenenti del Corpo, e dà perciò luogo ad una serie di due turni, dei quali il primo spetta all'avanzamento per anzianità, ed il secondo alla scelta.

§ 96. I Maggiori ed i Tenenti Colonnelli sono scelti dagli Ufficiali del grado immediatamante inferiore del Corpo.

§ 97. Le vacanze avvenute nel grado di Colonnello sono occupate o per avanzamento da Tenenti Colonnelli del Corpo, o da Colonnelli di altri Corpi.

Articolo XXXII.

Avanzamento ai gradi d'Ufficiale generale.

§ 106. Le vacanze avvenute nel quadro degli Ufficiali Generali sono occupate sempre a scelta:

O dagli Ufficiali di grado uguale in disponibilità, che voglionsi riammettere in servizio effettivo;

O dagli Ufficiali dell'Esercito e quindi anche del Corpo, del grado immediatamente inferiore, che sieno in disponibilità od in effettivo servizio attivo, e che soddisfacciano alle condizioni stabilite dalla Legge sull'avanzamento, articolo 11.

ARTICOLO XXXIV.

Vacanze devolute agli Ufficiali in aspettativa.

§ 111. Nel caso che v'abbiano Ufficiali in aspettativa immediatamente riammessibili al servizio effettivo, essi sono chiamati ad occupare i due terzi delle vacanze, che avvengano nel grado e nell'arma loro, (articoli 11 e seguenti della Legge sullo Stato degli Ufficiali).

§ 112. Se pertanto si tratta del grado di Luogotenente nell'arma, vi è istituita una serie straordinaria di nove turni, dei quali il 1.°, 2.°, 4.°, 5.°, 7.°, ed 8.° spettano al ricollocamento degli Ufficiali in aspettativa; il 3.°, 6.°, e 9.° spettano all'avanzamento, e corrispondono al 1.°, 2.°. e 3.° turno della serie ordinaria.

§ 113. Se si tratta invece del grado di Capitano nel Corpo, la serie suddetta consta di sei turni, dei quali il 1.°, 2.°, 4.°, e 5.° sono devoluti all'aspettativa ed il 3.°, e 6.° all'avanzamento, e corrispondono al 1.° e 2.°, turno della serie ordinaria.

§ 115. Nel passaggio dalla serie ordinaria alla straordinaria si assegnerà la prima vacanza a quel turno d'aspettativa, che segue immediatamente il turno d'avanzamento corrispondente a quello, che ottenne l'ultima promozione.

Norme analoghe s'osservano nel passaggio dalla serie straordinaria all'ordinaria.

§ 117. Se però nello stesso grado e nella stess'arma non vi abbiano più di due Ufficiali in aspettativa, attualmente riammessibili al servizio, non occorre istituire alcuna serie straordinaria di turni ma l'ammissione loro ai primi impieghi, che si facciano vacanti, avrà luogo per via di nomina fuori turno.

ARTICOLO XLVI.

Quadro Generale per l'avanzamento.

§ 168. Ricevuti gli specchi caratteristici e di condotta e le liste di proposizione ad avanzamento, il Ministro della Guerra ne desume ogni anno e stabilisce per arma il *quadro generale* per l'avanzamento così ad anzianità, come a scelta.

§ 169. Tale quadro serve quindi di norma per le nomine da proporsi al Re, sì ad anzianità, sì a scelta, sino alla compilazione di altro simile quadro.

§ 170. Il Ministro della Guerra può fare inscrivere d'Ufficio nel quadro suddetto gli Ufficiali, che se ne siano resi meritevoli per servizii straordinarii e segnalati.

§ 171. Ove talun Sott'Ufficiale od Ufficiale inscritto in una lista di proposizione ad avanzamento se ne renda immeritevole, il Comandante del Corpo deve chiederne la cancellazione dal quadro generale, rivolgendosi per la via gerarchica al Ministro della Guerra con particolareggiata relazione, che sarà accompagnata dall'avviso dei Generali, che la trasmettono. Tale cancellazione è quindi ordinata dal Ministro, se la crede opportuna.

ARTICOLO LXV.

Guardarmi.

§ 233. I Sott'Ufficiali sono ammessi nello Stato Maggiore delle piazze soltanto nell'impiego di Guardarme.

I tre quarti dei posti vacanti in tale impiego sono devoluti ai Sott'Ufficiali del servizio attivo non più atti al medesimo, e l'altro 1/4 ai Sott'Ufficiali del servizio sedentario (Stato Maggiore delle piazze e Veterani).

ARTICOLO LXVII.

Ammissione nei Veterani.

§ 239. Nessun militare di Bassa Forza potrà essere ammesso nei Veterani, se non conta 18 anni di servizio attivo effettivo, e non risulta incapace a proseguire nell'attivo servizio, ma ancora capace d'eseguire un servizio sedentario. — Vi potranno però ottenere l'ammessione coloro non aventi 18 anni di servizio, ma resi inabili all'attività di servizio da ben constatati eventi del servizio stesso. — Gli appuntati ed i Vice-Brigadieri, che conteranno 18 anni di servizio attivo e 5 di grado o di qualità saranno ammessi nei Veterani come Sott'Ufficiali e con paga di 2.ª Categoria (R. Decreto 30 marzo 1852).

Gli Ufficiali in servizio effettivo attivo, od in aspettativa che contino 18 anni di servizio e 4 di grado; ovvero che siano inabili al servizio attivo per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio possono esservi ammessi.

ARTICOLO LXIX.

Ufficiali in aspettativa.

§ 243. Gli Ufficiali in aspettativa per *scioglimento* o *riduzione di Corpo*; per *soppressione d'impiego*; per *ritorno dalla prigionia di guerra*; per *infermità incontrate* per *ragione di servizio* (e così pure quelli, che a tenore

dell'art. 21 della Legge sullo Stato degli Ufficiali, sono conservati in aspettativa per infermità provenienti dal servizio), conservano giusta la Legge ora citata, art. 23, l'anzianità loro e concorrono nell'avanzamento per anzianità cogli Ufficiali del grado e dell'arma loro.

§ 244. Laonde sono conservati nel Ruolo generale di anzianità degli Ufficiali ora detti, e nella propria sede d'anzianità.

§ 245. Essi sono inoltre inscritti in un Ruolo generale per l'aspettativa nell'ordine di data del loro collocamento in detta posizione, ed a parità di tale data nell'ordine d'anzianità nel grado.

§ 246. Sono quindi riammessi in servizio effettivo nell'ordine d'inscrizione in detto ruolo di mano in mano che avvengano vacanze devolute all'aspettativa a mente dell'art. 34.

§ 247. Quegli però, cui toccasse un avanzamento per anzianità, sarà riammesso al servizio effettivo, ancorchè non gli spettasse secondo l'ordine della sua inscrizione sul Ruolo.

Articolo LXX.

Ufficiali in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, per motivi di famiglia, e per sospensione dall'impiego.

§ 248. Gli Ufficiali:

a) Collocati in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio o per motivi di famiglia. (Art. 12 della Legge sullo Stato degli Ufficiali);

b) Già in aspettativa, che essendo richiamati comprovino di non poterlo riassumere per infermità non provenienti dal servizio. (Art. 21 della Legge suddetta);

c) Collocati in aspettativa per sospensione dall'impiego. (Art. 14 dell'ora citata Legge),

Sono cancellati dal Ruolo generale per l'anzianità, mentovato al § 244 ed inscritti invece su apposito Ruolo particolare.

Gli Ufficiali contemplati alla lettera *b*) sono anche cancellati dal Ruolo mentovato al § 245.

§ 249. Scorso l'anno, durante il quale gli Ufficiali contemplati alle lettere *a*) e *b*) del § precedente, possono rimanersi o conservarsi in aspettativa, essi sono inscritti:

a) Nel Ruolo generale per l'anzianità, mentovato al § 244, ed in quella sede, che loro spetta, fatta deduzione dell'anno (art. 21 della Legge) ora detto;

b) Nel Ruolo generale per l'aspettativa, mentovato al § 245, calcolando la data della loro inscrizione dal giorno in cui sia scaduto l'anno summentovato.

§ 250. Gli Ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego, che siano riammessi in servizio durante l'anno, sono di nuovo inscritti sul Ruolo generale dell'anzianità, e nella sede che loro spetti, dedotta la durata della sospensione.

§ 251. Quando invece la loro sospensione sia protratta oltre l'anno, allorchè siano ammessi per R. Decreto a concorrere cogli altri Ufficiali in aspettativa pel ricollocamento al servizio (art. 18 della Legge sullo stato degli Ufficiali) saranno pure inscritti:

a) Nel Ruolo generale dell'anzianità, e nella sede che loro spetti, dedotta la durata della sospensione;

b) E nel Ruolo generale dell'aspettativa, calcolando la data della loro inscrizione da quella del R. Decreto summentovato.

§ 252. Gli Ufficiali inscritti sul Ruolo generale d'aspettativa a mente dei §§ 249 e 251, sono riammassi in servizio effettivo secondo le norme indicate al § 246.

Articolo LXXI.

Modo d'accertare l'idoneità degli Ufficiali in aspettativa al servizio effettivo.

§ 253. Per certificarsi dell'idoneità degli Ufficiali in aspettativa a riassumere il servizio effettivo, sia nel grado onde sono rivestiti, sia nel grado superiore, quand' abbiano ragione ad avanzamento per anzianità, il Ministro della Guerra, oltre a quelle prove speciali, che le circostanze possono consigliare, li sottopone pure a speciali ispezioni nel Capo-Luogo del *Distretto Militare*, ove sono domiciliati, per via di Ufficiali Generali o Superiori a tal effetto delegati.

§ 254. L'Ufficiale delegato:

a) S'informa del contegno e della condotta di tali Ufficiali;

b) Vede, se siano tuttora idonei al servizio attivo; oppure se, non essendolo, tornerebbero nondimeno atti al servizio sedentario; o finalmente, se siano inetti a questo ed a quello;

c) E rassegna quindi al Ministero ragionate proposizioni intorno a ciascuno di essi.

§ 255. Ricevute tali proposizioni, il Ministero promuove le provvidenze opportune al richiamo in servizio effettivo degli Ufficiali, che vi risultino idonei, e quanto agli altri:

a) Ne promove la giubilazione, se vi hanno diritto;

b) Ed ove non abbiano diritto a giubilazione, propone al Re che siano, secondochè le circostanze dimostreranno opportuno, o considerati come sospesi dall'impiego, a tenore dell'ultimo alinea dell'art. 11 della Legge sullo Stato degli Ufficiali, ovvero collocati in riforma per applicazione dell'alinea dell'articolo 25 della Legge medesima.

Articolo LXXII.

Disposizioni generali e transitorie. — Errori occorsi rispetto all'avanzamento ed all'anzianità.

§ 256. Ove nelle promozioni, che avranno luogo d'ora innanzi, talun Ufficiale non avesse ottenuto per effetto d'un errore l'avanzamento, cui ha ragione per anzianità, egli potrà porgerne richiamo per la via gararchica entro il termine di 6 mesi a fare tempo dal giorno, in cui venne pubblicata nel bollettino Ufficiale la nomina dell'Ufficiale immediatamente di lui meno anziano.

§ 257. Riconosciuto l'errore, l'Ufficiale è nominato alla prima vacanza, che avvenga a qualunque titolo nell'arma, a cui appartiene, e la sua nomina è imputata a quel turno d'avanzamento, cui spetta la prima prossima promozione.

§ 258. L'anzianità dell'Ufficiale nel nuovo grado è computata dal giorno in cui la vacanza, che gli spettava, fu conferta ad un Ufficiale di lui meno anziano, e quest'ultimo computa bensì l'anzianità anch'egli dallo stesso giorno, ma dopo l'Ufficiale che lo precedeva in anzianità.

§ 259. Similmente, ove taluno Ufficiale si creda leso rispetto alla sede di anzianità assegnatagli sia nell'avanzamento, sia nel caso contemplato al § 11, potrà richiamarsene entro sei mesi a fare tempo dal giorno, in cui la decisione, che lo riguarda, fu pubblicata nel Bollettino Ufficiale. Il Ministro della Guerra, riconosciuto l'errore, ne curerà la rettificazione.

§ 260. Il disposto dai §§ precedenti si osserva pure nel caso, che gli accennati errori siano stati riconosciuti d'Ufficio entro i termini indicati ai §§ 256 e 259.

Servizio utile per l'avanzamento.

551. Con Nota del 4 Settembre 1855, N.° 179, il Ministero della Guerra ha deciso, che per un militare di Bassa Forza congedato, e poi riammesso al serzio non siano esclusi, a senso della Legge 13 Novembre 1853, art. 31, dal novero dei servizii utili per l'avanzamento quelli prestati prima del suo nuovo arruolamento.

SEZIONE VIII. — **Legge sullo Stato degli Ufficiali.**

552. Allo scopo di regolare, a fronte dell'Esercito, la prerogativa stabilita coll'articolo 6.° dello Statuto; d'impedire, che questa possa degenerare in arbitrio Ministeriale; di garantire i diritti degli Ufficiali a conservare i gradi e gli impieghi acquistati coi loro servizii; di non lasciare perciò il grado in balia dell'arbitrio e l'Ufficiale privo di dignità ed incerto dell'avvenire; di de-

terminare i casi, in cui la condizione degli Ufficiali può essere modificata, e le forme, che a salvaguardia dei loro diritti devono in tali casi essere dal Governo osservate; e di segnare in fine un giusto limite, entro cui il servizio richiede, che si estenda l'azione libera del Governo, fu dalle Camere adottata e dal Re sancita *La Legge sullo Stato degli Ufficiali* 25 Maggio 1852, della quale è pregio dell'opera riportare qui appresso gli articoli, che interessano gli Ufficiali tutti dell'Esercito di terra.

TITOLO PRIMO. — Articolo I.

Del Grado.

Il grado conferito dal Re costituisce lo Stato dell'Ufficiale.
Il grado è distinto dall'impiego.

Articolo II.

L'Ufficiale non può perdere il suo grado, fuorchè per l'una delle cause seguenti:

1.° Dimissione volontaria accettata dal Re;

2.° Condanna a pena criminale;

3.° Condanna a pena correzionale per reati previsti nel libro 2, titolo 10, Capo 2, Sezione 2, e negli articoli 281, 394, 396, 434, 675, 677 e 678 del Codice penale comune;

4.° Condanna per reato qualunque, che a termine del Codice penale comune imputi la pena del carcere, coll'aggiunta della sospensione dai pubblici ufficii, e della sorveglianza speciale della polizia;

5.° Destituzione o dimissione pronunciata da un Consiglio di Guerra.

Oltre i casi previsti dalle vigenti Leggi, la dimissione sarà pure dai consigli di guerra pronunciata per l'accettazione di funzioni, pensioni ed onorificenze dai Governi stranieri o per soggiorno oltre quindici giorni fuori dello Stato senz'autorizzazione del Governo, emanata per organo del Ministero della Guerra;

6.° Rimozione per offesa alla persona del Re e per manifestazione pubblica di una opinione ostile alla Monarchia Costituzionale, alle istituzioni fondamentali dello Stato, alle libertà garantite dallo Statuto;

7.° Rimozione per mala condotta abituale o per mancanza contro l'onore.

Articolo III.

La rimozione ha luogo per Decreto Reale sulla relazione del Ministro della Guerra, e dietro la proposta d'un Consiglio di disciplina.

L'Ufficiale rimosso conserva l'assegnamento accordato agli Ufficiali revocati dall'impiego.

TITOLO SECONDO.

Delle varie posizioni degli Ufficiali.

ARTICOLO IV.

Le posizioni dell' Ufficiale sono:
1.° Il servizio effettivo;
2.° La disponibilità;
3.° L'aspettativa;
4.° La riforma;
5.° La rivocazione;
6.° La giubilazione.

CAPO I. — Del servizio effettivo.

ARTICOLO V.

Il servizio effettivo comprende tanto il servizio attivo, quanto il servizio sedentario.

È in servizio effettivo:

1.° L' Ufficiale appartenente ad uno dei quadri costitutivi dell' Esercito, o ad uno dei vari stabilimenti, uffici ed istituti militari sia attivi, sia sedentarii, o provvisto di impiego secondo tale quadro;

2.° L' Ufficiale incaricato temporaneamente di un servizio speciale o d' una missione.

CAPO II. — Della Disponibilità

ARTICOLO VI.

La disponibilità è la posizione dell' Ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri o senz' impiego.

Tale posizione è assegnata per Decreto Reale, in seguito a decisione presa in Consiglio dei Ministri ed è speciale agli Ufficiali Generali ed ai Comandanti di Reggimento o di Corpo.

ARTICOLO VII.

Il ricollocamento in servizio effettivo degli Ufficiali in disponibilità ha luogo per Decreto ed a scelta del Re.

CAPO III. — Dell'Aspettativa.

ARTICOLO VIII.

L' aspettativa è la posizione dell' Ufficiale idoneo al servizio, che sia fuori dei quadri dell' Esercito, sprovvisto d' impiego, e non contemplato nei precedenti articoli 5 e 6.

Articolo IX.

L' Ufficiale in servizio effettivo è collocato in aspettativa con Decreto Reale per una delle seguenti cagioni:

1.° Scioglimento o riduzione di Corpo;

2.° Soppressione d' impiego;

3.° Ritorno da prigionia di guerra, quando durante la medesima l'Ufficiale sia stato rimpiazzato nel suo impiego;

4.° Infermità temporarie incontrate per ragione di servizio;

5.° Infermità temporarie non provenienti dal servizio;

6.° Motivi di famiglia in seguito a spontanea domanda dell' Ufficiale;

7.° Sospensione dell' impiego.

Nel Decreto di collocamento in aspettativa sarà sempre espresso quale delle dette cagioni vi abbia dato luogo.

I motivi indicati ai N. 4, 5 e 6 dovranno essere stati giustificati in quelle forme, che verranno indicate con Decreto Reale.

SEZIONE I. — Ufficiali in aspettativa per scioglimento o riduzione di Corpo, soppressione d'impiego, ritorno da prigionia di guerra, infermità incontrate in servizio.

Articolo X.

Nel caso di riduzione di Corpo sarà collocato in aspettativa quel numero d' Ufficiali, che ecceda nei varii gradi la forza stabilita dai nuovi quadri del Corpo e di preferenza:

1.° Gli Ufficiali, che ne facciano domanda;

2.° Gli Ufficiali meno anziani di ciascun grado.

Articolo XI.

Gli Ufficiali collocati in aspettativa per scioglimento o riduzione di Corpo, soppressione d' impiego, ritorno da prigionia di guerra o infermità incontrate per ragione di servizio, dovranno occupare i due terzi degli impieghi, che si facciano vacanti nei quadri del loro grado ed arma, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, cominciando da quelli, che vi rimangono da più lungo tempo, ed a parità di data nell' ordine d' anzianità di grado.

Quest' ordine di data si osserverà solo in quanto non ne venga leso il diritto all' avanzamento, che spettasse ad altro Ufficiale in aspettativa.

È riservata però al Governo la facoltà di stabilire con Decreto Reale quelle norme e prescrizioni, che valgono ad accertare, che i detti Ufficiali hanno conservata l' idoneità a proseguire nel servizio.

Quelli, che fossero in tal guisa giudicati inetti al servizio effettivo saranno considerati come sospesi dall'impiego, a tenore della Sezione 3.ª di questo Capo.

SEZIONE II. — **Ufficiali in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio o per motivi di famiglia.**

Articolo XII.

Gli Ufficiali in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio o per motivi di famiglia, rimarranno in tale condizione per un anno.

Spirato questo termine, essi concorreranno cogli Ufficiali contemplati nella Sezione precedente, e secondo le stesse norme, ad occupare due terzi degli impieghi, che si facciano vacanti nel loro grado ed arma; se non che il tempo utile pel loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dal dì, in cui sarà scorso l'anno anzidetto.

Nel caso di chiamata straordinaria sotto le armi gli Ufficiali contemplati in quest'articolo potranno essere chiamati in servizio, ancorchè non sia scorso il termine di un anno dianzi stabilito.

Articolo XIII.

Gli Ufficiali in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, che, spirato il termine d'un anno divisato nel precedente articolo, siano richiamati al servizio secondo le norme nel medesimo articolo dichiarate, e che non fossero in grado di riassumerlo per effetto delle dette infermità, saranno giubilati, oppure riformati a tenore del Capo V della presente Legge.

SEZIONE III. — **Ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego.**

Articolo XIV.

L'Ufficiale è collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego con Decreto Reale motivato sulla relazione del Ministero della Guerra.

Incorre eziandio nella sospensione dall'impiego l'Ufficiale condannato ad una pena qualsiasi per tutto il tempo della pena, salvo, ove occorra, l'applicazione del disposto dall'articolo 27.

Articolo XV.

La sospensione dall'impiego, di cui al § 1 dell'articolo precedente, non può durare più d'un anno. In questo tempo il posto dell'Ufficiale sospeso sarà conservato vacante.

Però se tale posto non possa per sua natura rimanere neppure tempora-

neamente vacante, l'Ufficiale sarà bensì surrogato, ma potrà essere chiamato ad occupare un altro impiego del suo grado ed arma, che si faccia vacante nel corso dell'anno.

Articolo XVI.

Qualora trascorra l'anno senza che l'Ufficiale sospeso venga riammesso, egli deve essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina.

Questo potrà proporre la continuazione della sospensione per un tempo non maggiore d'un altro anno, ovvero la rivocazione a termini del seguente Capo VI del presente titolo.

Articolo XVII.

L'Ufficiale sospeso ha sempre diritto ad essere sottoposto al Consiglio di disciplina in seguito a sua domanda, anche prima, che sia trascorso l'anno di sospensione.

In questo caso il Consiglio terrà luogo di quello, di cui al precedente articolo, e gli spetteranno le attribuzioni ivi indicate.

Articolo XVIII.

Saranno riempiti i posti degli Ufficiali, ai quali sia continuata la sospensione dell'impiego oltre l'anno.

Gli Ufficiali, cui cessi tale sospensione prolungata, saranno, per Decreto Reale, ammessi a concorrere con quelli contemplati nelle Sezioni antecedenti e secondo le stesse norme, per occupare i due terzi degli impieghi, che si facciano vacanti nel loro grado ed arma; al qual effetto il tempo utile pel loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dalla data dell'anzidetta Regia determinazione.

SEZIONE IV. — **Disposizioni comuni alle varie classi d'Ufficiali in aspettativa.**

Articolo XIX.

Nei corpi e nei gradi, dove l'avanzamento abbia luogo per corpo, gli Ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di Corpo o soppressione d'impiego (quando la riduzione o soppressione sia comune a tutti i corpi dell'arma rispettiva), per ritorno di prigionia di guerra, per infermità temporarie qualunque siano, per motivi di famiglia, o per sospensione dall'impiego confermata da un Consiglio di disciplina, concorreranno ad occupare i due terzi di quegli impieghi soltanto, che si facciano vacanti nel Corpo a cui appartenevano.

Articolo XX.

Gli Ufficiali, che all'epoca del loro collocamento in aspettativa eserciteranno cariche o funzioni speciali, occuperanno bensì, secondo le norme suddivisate,

gli impieghi, che si facciano vacanti nel loro grado ed arma o Corpo, ma non avranno diritto a rioccupare le cariche od esercitare le precedenti loro speciali funzioni.

Articolo XXI.

Gli Ufficiali in aspettativa i quali siano richiamati al servizio effettivo, e comprovino di non poterlo riassumere per infermità, potranno essere conservati nella posizione in cui si trovano, per un ulteriore termine non maggiore d'un anno, se la malattia non sarà proveniente dal servizio, e di diciotto mesi, se sia invece conseguenza di infermità o ferite incontrate per ragione di servizio, in capo ai quali termini sarà provveduto a tenore del precedente articolo 13.

Sono eccettuati dal disposto di questo articolo gli Ufficiali, che già trovansi in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio.

CAPO IV. — Disposizioni comuni alla disponibilità ed all' aspettativa.

Articolo XXII.

Gli Ufficiali in disponibilità ed in aspettativa non possono essere promossi a maggior grado.

Quelli in disponibilità possono bensì esserlo, quando siano richiamati in servizio effettivo, come anche quelli in aspettativa per le cause divisate nella Sezione prima, Capo terzo, ma nel solo caso quest'ultimi, nel quale vi abbiano diritto secondo la Legge sull' avanzamento.

Articolo XXIII.

Gli Ufficiali in disponibilità e quelli in aspettativa contemplati nelle due prime Sezioni del precedente Capo terzo possono fare valere i loro diritti alla giubilazione.

Il tempo scorso nella disponibilità e nell' aspettativa è computato per l'anzianità, l'avanzamento e la giubilazione come servizio effettivo, attivo o sedentario secondochè l'Ufficiale apparteneva a questo od a quello, allorchè venne collocato in disponibilità od in aspettativa.

Nondimeno non sono computati nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità, e sono computati per la metà soltanto quanto alla giubilazione ed alla riforma:

1.° L' anno trascorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio;

2.° Il tempo scorso in aspettativa per sospensione dall'impiego, prima della Regia determinazione, indicata nell' alinea dell' art. 18;

3.° Il tempo scorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, di cui nell' articolo 21.

Il tempo scorso in aspettativa per motivi di famiglia, ed il tempo di pena o scorso in aspettazione di giudizio, seguito da condanna non è computato.

Articolo XXIV.

Gli Ufficiali in disponibilità ed in aspettativa rimangono soggetti alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari.

CAPO V. — **Della riforma.**

Articolo XXV.

La riforma è la posizione dell' Ufficiale senz' impiego, che per infermità incurabili non è più ammessibile al servizio effettivo, e non ha diritto alla giubilazione.

La riforma si applica pure agli Ufficiali riconosciuti inabili al servizio effettivo, a termini del penultimo alinea dell' articolo 11.

Articolo XXVI.

La riforma ha luogo per Reale Decreto. Il Governo determinerà pure con Decreto Reale le norme con cui si abbia ad accertare la natura delle infermità che vi diano luogo, e le forme che si dovranno osservare nel collocamento in riforma.

CAPO VI. — **Della rivocazione dall'impiego.**

La rivocazione dall'impiego è la posizione dell' Ufficiale, il quale non avendo diritto alla giubilazione è divenuto non più ammessibile al servizio effettivo per alcuna delle cause seguenti:

1.° Persistenza nelle cause che diedero luogo alla sospensione dall'impiego a tenore del primo alinea dell' articolo 16.

2.° Sospensione recidiva, confermata a termini dello stesso art. 16.

3.° Negligenza abituale o mancanza grave in servizio o contro la disciplina.

4.° Matrimonio contratto senz' autorizzazione del governo.

5.° Condanna alla pena del carcere di oltre sei mesi, salvo quanto è disposto nell' articolo 2 per le mancanze contro l' onore.

Articolo XXVIII.

La rivocazione dall' impiego ha luogo per Decreto Reale sulla relazione del Ministro della Guerra e dietro il parere d' un consiglio di disciplina.

CAPO VII. — **Della giubilazione.**

ARTICOLO XXIX.

La giubilazione è la posizione ultima dello stato militare.

L'Ufficiale giubilato cessa definitivamente dal militare servizio, ed è provveduto d'una pensione annua. Egli può tuttavia essere riammesso in servizio in tempo di guerra. La Legge sulle pensioni militari determina i casi, in cui il militare ha diritto alla giubilazione e le forme, in cui essa ha luogo.

Il Governo ha facoltà di giubilare gli Ufficiali anche in tempo di guerra nei casi in cui, giusta la Legge ora detta, essi hanno diritto alla giubilazione.

CAPO VIII. — **Disposizioni comuni alla riforma, rivocazione e giubilazione.**

ARTICOLO XXX.

Gli Ufficiali riformati, rivocati e giubilati non sono soggetti alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari, salvo il disposto dal titolo primo della presente Legge per ciò che concerne il grado loro.

TITOLO III. — **Degli assegnamenti.**

CAPO UNICO. — SEZIONE I.

Ufficiali in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa.

ARTICOLO XXXI.

La paga degli Ufficiali in servizio effettivo è determinata dalle tariffe stabilite per la Legge.

ARTICOLO XXXII.

Gli Ufficiali in disponibilità e gli Ufficiali in aspettativa per riduzione o scioglimento di Corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità temporarie, avranno ragione:

Se Ufficiali Generali o Superiori o Capitani alla metà della paga, di cui godevano, non tenuto conto degli accessori di paga e delle indennità qualunque;

Se Luogotenenti o Sottotenenti ai tre quarti di essa paga;

Gli Ufficiali, ai quali per loro grado, arma o corpo, erano assegnate razioni foraggio, mentre erano in servizio effettivo, avranno ragione: gli Ufficiali Generali a due razioni di foraggio, gli altri ad una.

ARTICOLO XXXIII.

Gli Ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego, avranno ragione:

Se Capitani o di maggior grado, ai due quinti della paga, di cui godevano, non tenuto conto degli accessori e delle indennità qualunque;

Se Luogotenente o Sottotenente alla metà della paga medesima.

Detti Ufficiali avranno inoltre ragione alle razioni di foraggio stabilite nel precedente articolo e giusta le norme ivi divisate.

ARTICOLO XXXIV.

Gli Ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia andranno privi d'ogni paga e vantaggio, finchè ammessi a concorrere a termini dell'art. 12 per occupare i posti, che si facciano vacanti nei gradi loro, dal qual tempo essi riceveranno gli assegnamenti stabiliti dall'articolo 32

ARTICOLO XXXV.

Gli stipendi ed altri assegnamenti degli Ufficiali in servizio effettivo, in disponibilità ed in aspettativa non possono in qualsivoglia guisa essere alienati.

Ciò nullameno possono i medesimi venire sequestrati ad istanza dei creditori sino alla concorrenza del quarto per gli Ufficiali sino al grado di Capitano inclusivamente, del terzo per tutti gli altri Ufficiali di maggior grado.

Non sono computati nello stipendio soggetto a sequestro le somministranze in natura, le indennità d'alloggio, le indennità per spese d'ufficio e di rappresentanza ed il soprassoldo annesso alle medaglie al valore militare.

SEZIONE II. — **Ufficiali riformati, rivocati e giubilati.**

ARTICOLO XXXVI.

Gli Ufficiali riformati o rivocati non avranno ragione ad alcun assegnamento, se non avranno prestato almeno un servizio d'anni *otto*.

Sarà però accordata loro una gratificazione uguale ad un trimestre di paga all'epoca della riforma o della rivocazione.

ARTICOLO XXXVII.

Gli Ufficiali riformati, che hanno prestato un servizio maggiore di otto anni o minore di venti, avranno ragione per un numero di anni uguale alla metà della durata del servizio loro ad un assegnamento di riforma uguale a due

terzi del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado, giusta le leggi sulle pensioni di ritiro dei militari dell'esercito.

Ove i detti Ufficiali abbiano prestato nn servizio di 20 o più anni, riceveranno una pensione di riforma uguale ad altrettante quote del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado, quanti saranno gli anni di servizio per essi prestato.

Nell'applicazione di quest'articolo si osserveranno le norme prescritte dalle leggi sopradette, eccettuati i casi di favore nelle stesse contemplati.

Articolo XXXVIII.

Gli Ufficiali rivocati avranno ragione ad nn assegnamento nguale ai tre qnarti della pensione od assegnamento, che loro spetterebbe a tenore dell'art. precedente, ove fossero riformati.

Articolo XXXIX.

La pensione e l'assegnamento vitalizio fissati dai precedenti articoli 37 e 38 sono considerati come pensione di ritiro, retti colle norme stesse di questa, e cessano o sono sospesi nei casi stessi, in cui cessa ed è sospesa la pensione medesima.

Sono pure retti colle medesime norme e sono sospesi nei casi stessi snindicati gli assegnamenti temporanei, di cui nei detti articoli 37 e 38.

Articolo XL.

L'ammontare della pensione di ritiro è determinato dalla Legge sulle pensioni militari.

TITOLO VI. — Dei Consigli di disciplina.

CAPO I.

|Formazioni, competenze ed attribuzioni dei Consigli di disciplina.

Articolo XLI.

I Consigli di disciplina, prescritti dagli art. 3, 16, 25 e 28 di questa Legge, si compongono di 5 membri di vario grado, secondo il grado dell'Ufficiale sottoposto al Consiglio, conformemente alle tabelle annesse alla presente Legge.

Tali membri saranno designati per tnrno d'anzianità o grado da chi convoca il consiglio. L'Ufficiale ha diritto di ricusare nn membro senza addurne i motivi, purchè ne faccia la dichiarazione al Comandante la Divisione entro due giorni da qnello del ricevuto avviso.

In quetto caso il Comandante la Divisione surrogherà il membro ricusato con altro membro a turno fra gli stessi Ufficiali.

SEZIONE I. — **Esercito di terra.**

ARTICOLO XLII.

I consigli di disciplina per l'esercito di terra sono di due specie:

1.° Consigli di disciplina reggimentali.

2.° Consigli di disciplina divisionali.

ARTICOLO XLIII.

I Consigli di disciplina reggimentali sono formati in ciascun corpo presso lo Stato Maggiore del medesimo per deliberare intorno ai fatti apposti agli Ufficiali subalterni di esso corpo.

ARTICOLO XLIV.

I Consigli di disciplina divisionali sono formati al capoluogo delle Divisioni militari territoriali di Ufficiali in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa stanziati o residenti nel territorio della divisione, e di preferenza nel capo luogo, esclusi quelli in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Essi deliberano intorno ai fatti apposti:

1.° Agli Ufficiali superiori e Capitani in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa stanziati o residenti nella Divisione;

2.° Agli ufficiali subalterni appartenenti ad un corpo, Stato maggiore, istituto militare, e generalmente ad un quadro qualunque dell'esercito, il quale o per la sua formazione o per altra circostanza non possa somministare il Consiglio reggimentale;

3.° Agli Ufficiali subalterni in aspettativa, residenti nella divisione;

4.° Agli Ufficiali Superiori ed inferiori, che siano nel caso contemplato nel penultimo a-linea dell'art. 60;

5.° Agli Ufficiali subalterni dei Carabinieri Reali.

ARTICOLO XLV.

Ove nella divisione militare, dopo fatta l'applicazione del disposto dal seguente articolo 53, non fosse un numero di Ufficiali sufficiente a formare il consiglio divisionale, secondo le norme prescritte nella presente Legge, ne sarà riferito al Ministro della Guerra, il quale disporrà onde si completi il consiglio con Ufficiali più anziani di egual grado della guarnigione del capo luogo della divisione più prossima.

SEZIONE II. — **(Armata di mare dall'art. 46 all'art. 51)**

SEZIONE III. **Consigli di disciplina per gli Ufficiali Generali.**

ARTICOLO LI.

I consigli di disciplina per gli Ufficiali Generali tanto dell'esercito di terra che dell'armata di mare, sono formati di Ufficiali Generali in servizio effettivo od in disponibilità od in aspettativa per deliberare intorno ai fatti apposti ai Maggiori Generali o Luogotenenti Generali.

Gli Ufficiali Generali d'un'armata sono però chiamati a completare i Consigli concernenti gi Ufficiali Generali dell'altra nel solo caso, in cui non ve ne sia in sufficiente nnmero in quella.

SEZIONE IV. — **Disposizioni comuni a tutti i Consigli di disciplina.**

ARTICOLO LII.

Non possono fare parte dei consigli di disciplina:

1.° I congiunti od affini dell'Ufficiale, sui fatti del quale si ha a deliberare, sino al quarto grado inclusivamente di computazione civile;

2.° Gli antori della lagnanza o del rapporto speciale, che ha dato luogo alla convocazione del Consiglio;

3.° I Comandanti del corpo e della Compagnia, a cui l'Ufficiale appartiene, od il relatore del Consiglio d'amministrazione per l'Ufficiale, che vi fosse addetto, o come membro, o come Ufficiale contabile.

ARTICOLO LIII.

In caso di manzanza d'nno o più Ufficiali del grado prescritto dalle tabelle per la compilazione dei consigli di disciplina, gli Ufficiali mancanti saranno rimpiazzati da altri del grado rispettivamente inferiore, purchè più anziani di quello sottoposto al Consiglio medesimo; e qualora ciò non sia possibile, si dovrà risalire ad Ufficiali del grado rispettivamente superiore di modo, che in nessun caso trovisi membro d'un Consiglio un Ufficiale inferiore o meno anziano di grado di colui, che vi è sottoposto.

In caso d'impedimento legittimo d'uno o più membri fra i designati, gli Ufficiali mancanti saranno rimpiazzati da altri dello stesso grado, ed in difetto nel modo prescritto nel precedente paragrafo di questo articolo.

ARTICOLO LIV.

Se il consiglio è chiamato a deliberare intorno a fatti apposti ad un Ufficiale dei Reali Carabinieri, o del Corpo sanitario, dovrà farne parte un Ufficiale del corpo rispettivo.

ARTICOLO XV.

Con Decreto Reale saranno stabilite le ulteriori norme da osservarsi per l'applicazione del presente capo.

CAPO II.

Procedimento dei Consigli.

ARTICOLO LVI.

I Consigli di disciplina sono convocati per ordine del Ministro della Guerra, dietro rapporti Ufficiali indirizzatigli, ed anche senza preventivo rapporto.

I rapporti sono fatti, sia spontaneamente, sia dietro una lagnanza dai Comandanti di Corpo o dai Comandanti territoriali, da cui l' Ufficiale dipende.

La lagnanza può essere inoltrata da qualunque persona si creda lesa, o di ufficio da uno dei superiori dell' Ufficiale, che essa concerne.

L' Ufficiale, qualunque ne sia il grado, che riceva una lagnanza, deve indirizzarla per la via gerarchica al Ministro della Guerra.

ARTICOLO LVII.

Occorrendo un Consiglio di disciplina reggimentale o divisionale, il Ministro della Guerra ordinerà al Comandante la rispettiva divisione militare territoriale di convocare il Consiglio e gli trasmetterà contemporaneamente i documenti atti ad illuminare il Consiglio medesimo.

Se si tratta d' un Ufficiale in aspettativa per sospensione dall' impiego da oltre un anno, i documenti dovranno farne conoscere i motivi, nonchè le informazioni ricevute in quel periodo di tempo dalle autorità civili e militari sulla sua condotta e sul suo stato fisico.

Se si tratta d' un Ufficiale condannato ad una prigionia di oltre sei mesi, fra i documonti sarà annoverata la sentenza.

ARTICOLO LVIII.

Chi convoca il Consiglio, designa i membri del Consiglio a termini del precedente art. 41, nomina a relatore uno fra i membri, che dovrà sempre essere di grado superiore a quello dell' Ufficiale sottoposto al Consiglio, trasmette al presidente, per essere quindi rimessi al relatore, i documenti ricevuti dal Ministero, indica a ciascun membro il giorno, l' ora, il luogo ed il motivo della convocazione, ordina all' Ufficiale medesimo di presentarsi al Consiglio.

L' Ufficiale soggetto all' inchiesta riceve pure dal relatore, tre giorni prima almeno, comunicazione degli atti e documenti e può presentarne o richiederne dei nuovi all' udienza o prima.

Articolo LIX.

Quanto ai Consigli per gli Ufficiali Generali, gli incombenti assegnati dall' articolo precedente al Comandante della Divisione saranno adempiti direttamente dal Ministro della Guerra.

Articolo LX.

Radunato il Consiglio ,il Presidente fa chiamare l' Ufficiale, che vi è sottoposto, ed invita il relatore a leggere l' ordine di convocazione del medesimo, gli articoli 2, 3, 11, 16, 25, 27 e 28 di questa Legge, e tutti i documenti relativi al procedimento.

Le persone chiamate ad attestare innanzi al Consiglio sono quindi separamente introdotte, e ne sono udite le attestazioni.

I membri del Consiglio, e l' Ufficiale soggetto all' inchiesta possono per organo del Presidente avere da tali persone gli schiarimenti, che stimano opportuni.

Finalmente l' Ufficiale, di cui si tratta, porge le sue osservazioni.

Il Presidente consulta in seguito i membri del consiglio per sapere, se sono sufficientemente illuminati; nel caso affermativo egli fa ritirare l' Ufficiale oggetto dell' inchiesta, ed in caso contrario continua l'esame.

Ad ogni modo la deliberazione sarà pronunciata seduta stante, a meno che trattisi d' un fatto accaduto in altra divisione militare, se l' Ufficiale soggetto all' inchiesta appartiene all' Esercito di terra, per cui il consiglio non possa avere sufficienti informazioni; pel qual caso esso deve sospendere la deliberazione, e può esprimere il voto, che l' affare sia trattato da un consiglio residente nella divisione militare, dove il fatto ebbe luogo.

Articolo LXI.

Ove l' Ufficiale non si presenti, nè faccia constare di legittimo impedimento, il consiglio delibererà non ostante l' assenza del medesimo, facendone menzione nel processo verbale.

Articolo LXII.

Terminata l' inchiesta e ritiratosi l' Ufficiale, che ne fu l'oggetto, il Presidente, secondo i casi e nei termnii qui appresso, stabilisce le seguenti questioni:

Per la *rimozione*:

1.° Il Signor ..... è egli nel caso di essere rimosso per offesa alla persona del Re?

2.° Per manifestazione pubblica d'opinione ostile alla monarchia costituzionale, ed alle istituzioni fondamentali dello Stato?

3.° Per manifestazione pubblica ostile alle libertà guarentite dallo Statuto?

4.° Per mala condotta abituale?

5.° Per mancanza contro l'onore?

Per la *sospensione*:

1.° Il Signor ..... in aspettativa per sospensione dall'impiego da oltre un anno, è egli nel caso d'essere confermato in tale sospensione?

2.° Il Signor ..... in aspettativa per sospensione dall'impiego, è egli nel caso d'essere confermato in tale sospensione? Ed in caso positivo dovrà siffatta sospensione prolungarsi oltre l'anno?

Per la *rivocazione*:

1.° Il Signor .... in aspettativa per sospensione dall'impiego, è egli nel caso d'essere rivocato per persistenza nelle cause, che diedero luogo alla sua sospensione?

2.° Il Signor .... in aspettativa per sospensione recidiva confermata, è egli nel caso d'essere rivocato dall'impiego?

3.° Il Signor ..... è egli nel caso d'essere rivocato per negligenza abituale?

4.° Per mancanza grave in servizio?

5.° Per mancanza grave contro la disciplina?

6.° Per matrimonio contratto senza autorizzazione del Governo?

7.° Il Signor ..... condannato oltre sei mesi di carcere con sentenza del.... è egli nel caso d'essere rivocato?

Articolo LXIII.

Il consiglio non potrà deliberare sopra nessun'altra quistione, che su quelle indicate nel precedente articolo.

Il presidente potrà provocare separatamente, secondo i casi, tante votazioni, quanti sono i motivi, che a tenore di questa Legge danno luogo alla rimozione, alla sospensione ed alla rivocazione.

I membri del Consiglio voteranno sopra ciascuna delle quistioni proposte per ordine inverso d'anzianità.

La votazione avrà luogo per iscrutinio segreto; la maggioranza costituirà il parere del Consiglio.

Articolo LXIV.

Detto parere sarà espresso nel processo verbale, il quale verrà compilato dal membro Relatore, sottoscritto da tutti i membri del Consiglio, e mandato da chi convocò il Consiglio al Ministro della Guerra con i relativi documenti.

ARTICOLO LXV.

Le sedute del Consiglio hanno luogo a porte chiuse.

Il Consiglio è sciolto di pien diritto, tostochè abbia espresso il suo parere sull'affare, per cui è stato convocato.

ARTICOLO LXVI.

In tempo di guerra il Comandante in capo d'un esercito, ed i Comandanti dei Corpi distaccati hanno facoltà di convocare i Consigli di disciplina e di sottoporvi gli Ufficiali da essi dipendenti.

Un Decreto Reale prescriverà la speciale applicazione delle norme della presente Legge al caso di Guerra.

ARTICOLO LXVII.

(Riguarda la marina).

ARTICOLO. LXVIII.

Il parere dei Consigli di disciplina non può essere modificato dal Governo, che in favore dell' Ufficiale.

NB. Gli articoli 69 e 70 (ultimo) non riflettono il Corpo.

Tabelle della composizione dei Consigli di disciplina secondo il grado degli Ufficiali.

I. Consigli Reggimentali.

Sottotenenti	L'Ufficiale superiore che segue immediatamente il Comandante del Corpo, Presidente 1 Capitano. 1 Luogotenente. 2 Sottotenenti.
Luogotenente	L' Ufficiale superiore, che segue immediatamente il Comandante del Corpo, Presidonte 1 Maggiore 1 Capitano 2 Luogotenenti.

Presso la sola Legione-Allievi, e per Ufficiali subalterni alla medesima appartenenti, può convocarsi il Consiglio Reggimentale.

II. — **Consigli Divisionali.**

Sottotenente Luogotenente Capitano	1 Maggiore Generale, Presidente 1 Tenente Colonnello 1 Maggiore 1 Capitano 1 Ufficiale del grado stesso di quello chiamato innanzi al Consiglio.
Maggiore	1 Maggiore Generale, Presidente 1 Colonnello 1 Luogotenente Colonnello 2 Maggiori.
Luogotenen. Colonnello	1 Maggior Generale, Presidente 2 Colonnelli 2 Luogotenenti Colonnelli.
Colonnello	1 Luogotenente Generale, Presidente 2 Maggiori Generali 2 Colonnelli.

III. — **Consigli per gli Ufficiali Generali.**

Maggiore Generale	1 Generale d'Armata, Presidente 2 Luogotenenti Generali 2 Maggiori Generali.
Luogotenente Generale	1 Generale d'Armata, Presidente 4 Luogotenenti Generali.

SEZIONE IX. — **Articoli del Codice Penale comune citati nell'art. 2 della Legge sullo Stato degli Ufficiali.**

553. Nel vigente Codice Penale comune i reati, di cui al N. 3.° dell'art. 2.°, sono egualmente descritti nel libro 2.°, titolo 10, capo 2.° e sezione 2.ª, nonchè negli articoli 210, 381, 421, 626, 628 e 629, che quì appresso vengono trascritti per facilitarne la cognizione:

TITOLO III. — CAPO II.

Art. 210. Ogni tesoriere, esattore, ricevitore od altro contabile od amministratore di danaro od altra cosa dell'erario dello Stato, come pure di danaro o di altri fondi provinciali o comunali, e qualunque depositario o contabile pubblico, che abbiano trafugato o sottratto somme di danaro, o carte di credito, che le rappresentino, o documenti o titoli od atti o effetti mobili, che erano ad essi affidati per ragione delle loro funzioni, saranno puniti:

1. Colla pena dei lavori forzati a tempo, se le cose trafugate o sottratte siano d'un valore, che giunga alle lire cinquemila;

2. Colla pena della reclusione non minore d'anni cinque, se il valore delle cose trafugate o sottratte sarà minore di lire cinquemila, ma giunga alle lire mille od ecceda;

3. Colla pena della reclusione estensibile a cinque anni, se il valore delle cose trafugate o sottratte sia inferiore alle lire mille, ma giunga alle lire cinquecento o le ecceda.

4. Col carcere non minore d'un anno, se tale valore sarà inferiore a lire cinquecento.

TITOLO V. — CAPO I.

Delle Bancherotte.

Art. 381. Coloro, che nei casi previsti dalle leggi di commercio siano dichiarati colpevoli di bancarotta, saranno puniti come segue:

I rei di bancarotta fraudolenta saranno puniti colla pena della reclusione, ed anche con quella dei lavori forzati a tempo, secondo la maggiore o minore gravezza dei casi;

I rei di bancarotta semplice saranno puniti col carcere d'un mese estensibile a due anni.

Art. 383. Coloro che, giusta le leggi di commercio, fossero dichiarati complici di bancarotta fraudolenta, saranno puniti collo stesso genero di pena inflitta ai rei di bancarotta fraudolenta.

TITOLO VII.

CAPO III. — Dei reati contro il buon costume.

Art. 421. Chiunque avrà eccitato, favorito o facilitato la corruzione di persone dell'uno o dell'altro sesso, minori degli anni ventuno, e chiunque le avrà indotte alla prostituzione, sarà punito col carcere non minore di tre mesi, estensibile a tre anni.

Se la prostituzione o la corruzione avrà avuto luogo in una persona che non abbia ancora compiuto gli anni quindici, il colpevole sarà punito col carcere non minore di due anni, e col *maximum* di detta pena, quando il reato avesse il carattere di abituale ed infame traffico.

TITOLO DECIMO.

CAPO II. — Dei furti qualificati.

Art. 605. Il furto è qualificato:

Per il valore;

Per la persona;
Per il tempo;
Per il luogo;
Per il mezzo;
Per la qualità delle cose.

Art. 606. Il furto è qualificato per il *valore* della cosa rubata, quando questa ecceda il valore di lire 500, ed è punito colla reclusione.

La circostanza del *valore* si verifica eziandio nel caso, in cui esso risulti dalla riunione di più furti, commessi anche in diversi tempi dalle stesse persone, ed in danno di una o più, purchè tutti i furti siano dedotti nello stesso giudizio.

Art. 607. Il furto è qualificato per la *persona* e si punisce colla reclusione:

1.° Se fu commesso da persona domestica, in qualunque luogo, a danno del suo padrone, od anche a danno di altre persone, purchè nel commetterlo abbia servito di facilitazione la qualità di *domestico.*

Sotto il nome di *domestico* s'intende ogni individuo addetto al giornaliero servizio e nella casa del padrone col salario od altro stipendio, coabiti o non coabiti.

2.° Se il furto è stato commesso dall'ospite o da persona della sua famiglia nella casa d'abitazione, ove riceve l'ospitalità, o se è stato commesso verso gli ospiti da colui, che dà l'ospitalità, o da altri della sua famiglia.

3.° Se il furto è stato commesso da un locandiere, da un albergatore, oste, vetturale, barcaiuolo, o da altro dei loro servi od impiegati, quali siansi, di cose ad esse affidate nella detta loro qualità.

4.° Se il furto è stato commesso da un servo di campagna, da un operajo, da allievo o compagno od impiegato qualunque nella casa, bottega, officina od in altro luogo, in cui è ammesso liberamente per ragione della sua professione o del suo mestiere od impiego.

Art. 608. Il furto è qualificato pel *tempo*, e si punisce colla reclusione:

1.° Se fu commesso di notte in casa abitata, od inserviente all'abitazione, da persona che non conviva col derubato;

2.° Se fu commesso in tempo di pericolo; e così di furto di cose gettate o trasportate per mettere in salvo, od abbandonate nei casi di incendio, di rovina d'edifizii, di naufragio, di inondazioni, d'incursione di nemici, e di altre gravi calamità.

Art. 609. È qualificato pel luogo, e punito colla reclusione, il furto di cavalli, di buoi, di bestie da soma, da tiro o da cavalcare, di bestiame grosso o minuto, commesso in aperta campagna o nelle stalle.

Se però il valore del bestiame derubato eccedesse le lire 500, è qualificato *abigeato*; e la pena della reclusione non sarà minore d'anni sette, e potrà estendersi a quella di lavori forzati a tempo.

Art. 610. Il furto è qualificato per riguardo al *mezzo*, col quale si commette, ed è punito colla reclusione:

1.° Se è stato commesso mediante rottura o scalata, o con false chiavi, sibbene tali mezzi siansi usati in edifizii fabbricati od in altri luoghi cinti e chiusi, che non servono ad abitazione, od in botteghe anche mobili, e quand'anche la rottura non sia stata, che interna;

2.° Se è stato commesso in unione di due o di più persone; provvedute tutte od alcune di esse di armi apparenti o nascoste, ed in casa abitata, senza minaccia o violenza alcuna.

Art. 611. È qualificato per la *qualità* delle cose:

1.° Il furto delle cose consacrate per il culto divino, commesso in luogo sacro.

2.° Il furto di danaro o di altre cose dello Stato, commesso da chi non ignorava questa loro qualità.

Tali furti sono puniti con un grado maggiore della pena, che sarebbe inflitta, se non concorresse la qualità della cosa rubata, con che però la pena del carcere non sia mai minore d'un anno.

Art. 612. Quando nei furti sopra specificati, ad una delle circostanze, che li rendono qualificati, se ne aggiunga un'altra di quelle menzionate nell'articolo 605, la pena sarà accresciuta d'un grado; e quando se ne aggiungano due o più, s'aumenterà di due o più gradi, senzachè però si possa mai ascendere alla pena de' lavori forzati a vita.

Art. 613. Quando la *notte* serve a qualificare od a rendere più grave il reato, s'avrà per *notte* tutto quel tempo, che corre da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

Art. 614. Si considera per *casa abitata* ogni fabbricato, alloggio, luogo di ricovero, capanna anche mobile, od altri siffatti casolari formati di qualsiasi materia, che senz'essere abitati, sono però destinati ad abitazione, siccome pure si considera tutto ciò, che ne dipende, qualunque ne sia l'uso, e quand'anche avessero una chiusura particolare nella chiusura o recinto generale.

Art. 615. Si considera per luogo *cinto* o *chiuso* qualunque fondo circondato da fossa in larghezza di metri due, o da muri, o da steccati, o cancelli di legnami o di ferro o di altra solida materia qualunque sia il modo particolare di loro costruzione, o la vetustà dei medesimi, e quand'anche siffatte chiusure non abbiano porte serrate a chiave od altrimenti; oppure abbiano le porte od i cancelli d'ingresso abitualmente aperti.

Art. 616. La *rottura è esterna od interna.*

Art. 617. È rottura *esterna* ogni guasto, ogni demolizione, od altra violenza simile, fatta ai muri od alle pareti di qualunque specie, ai tetti, alle soffitte, serrature, chiusure di legname o di ferro o di altra solida materia, che facciano impedimento ad introdursi in un fabbricato, in una bottega anche mobile, in un luogo cinto e chiuso od in un appartamento od alloggio porticolare, di modo che non possa seguire tale introduzione o passaggio, senzachè si rompa o si scomponga siffatto impedimento.

Art. 618. È rottura *interna* quella fatta dal ladro, dopo essersi introdotto

in qualsiasi modo nei luoghi, di cui è menzione nel precedente articolo, nei muri, nelle porte, nelle finestre, o nei recinti interiori, come pure negli armadii, nelle casse, od in altri mobili di solida materia, che siano chiusi ed inservienti a custodire le robe.

È compresa nella classe delle rotture interne la semplice esportazione di casse o di altri mobili sopra indicati, i quali non possano aprirsi senza rottura, benchè questa sia seguita fuori del commesso furto.

Art. 619. Si considera *scalata* nei furti l'entrare in una casa o nelle sue dipendenze, in un fabbricato od edifizio qualunque, od in luoghi cinti e chiusi, mediante apposizione di scala, o con qualunque altro mezzo, non escluso quello d'arrampicarsi, ascendendo o discendendo muri, porte, tetti, finestre, o qualunque altra chiusura del genere di quelle contemplate nell'articolo 615 dell'altezza di metri due.

È circostanza aggravante al pari della scalata l'ingresso nei luoghi anzidetti per un'apertura sotterranea diversa da quella, che è destinata ad introdurvisi.

Art. 620. Sotto nome di *chiavi false*, menzionate al N.° 1 dell'articolo 610, sono compresi gli uncini, i grimaldelli, od altri istrumenti atti ad aprire serrature, le chiavi comuni ad ogni specie di serrature, le chiavi imitate o contraffatte od alterate, e le stesse chiavi vere, che o non sono destinate ad aprire quella tale serratura, o, se vi sono destinate, siano state o perdute dal padrone, o a lui sottratte con furto, con frode, o con artifizio.

Art. 621. Si avranno per *luoghi sacri*, per l'oggetto della pena, di cui nell'articolo 611, le chiese o cappelle pubbliche, le sacrestie ed ogni altro luogo destinato alla custodia delle cose alla chiesa od alla cappella appartenenti, a queste immediatamente annesse ed aventi comunicazione interna colle medesime.

§ II. *Dei furti semplici.*

Art. 622. Il furto, che non è accompagnato da alcuna delle circostanze accennate nel capo precedente è considerato come *furto semplice*, ed è punito col carcere.

Art. 623. La pena del carcere non sarà mai minore d'un anno:

1.° Se il furto è stato commesso con destrezza sulla persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico;

2.° Se è stato commesso in uffizii o stabilimenti pubblici.

Art. 624. Il furto di aratri, di attrezzi aratorii, di prodotti o frutti staccati dal suolo o dalle piante, di legna nelle tagliate dei boschi, di alveari d'assi, di piante nei vivai, di pesci custoditi nelle peschiere, stagni od altri siffatti luoghi, mercanzie od altri effetti esposti alla fede pubblica o nella campagna, o sulle strade, o sulle fiere, o sui mercati, od in altri luoghi pubblici, sarà punito colla pena del carcere non minore di mesi sei, se è stato commesso di giorno, e non minore d'un anno, se di notte.

Art. 625. Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, pei furti com-

messi nella campagna di prodotti o frutti di piante, di legna o di altre cose della stessa natura, si osserveranno le seguenti norme:

1.° Se il valore della cosa rubata non eccede le lire venti ed il furto sia stato commesso di giorno, il colpevole sarà punito con pene di polizia estensibili al doppio del *maximum* e sempre col *maximum* di dette pene, se fu commesso di notte. (1)

2.° Se il valore della cosa rubata eccede le lire venti e non le cento, la pena sarà del carcere da uno a due mesi.

3.° Se il valore della cosa rubata eccede le lire cento, il colpevole soggiacerà alla pena del carcere non minore di tre mesi, ed alla sorveglianza speciale della Pubbica Sicurezza.

Alla stessa pena si farà sempre luogo in caso di recidività, qualunque sia il valore della cosa rubata così di giorno, come di notte.

SEZIONE III. — **Delle truffe, appropriazioni indebite, ed altre specie di furti.**

Art. 626. Chiunque, sia facendo uso di falsi nomi o di false qualità, sia impiegando rigiri fraudolenti per fare credere l'esistenza di false imprese, d'un potere, o d'un credito immaginario, o per fare nascere la speranza od il timore d'un successo, d'un accidente o di qualunque altro avvenimento chimerico, o con qualsivoglia altro artifizio o maneggio doloso, atto ad ingannare od abusare dell'altrui buona fede, si sarà fatto consegnare o rilasciare danaro, fondi mobili, obbligazioni, disposizioni, biglietti, promesse, quietanze, o liberazioni, che non gli spettino, ed avrà con alcnno di questi mezzi carpita la totalità o parte degli altrui beni, sarà punito col carcere e con multa estensibile a lire due mila; salve sempre le pene maggiori, se vi è reato di falso.

Art. 628. Chiunqne, abusando d'un foglio bianco a lui affidato portante una sottoscrizione, vi avrà dolosamente scritto sopra, o fatto scrivere un'obbligazione, quitanza o qualunqne altro atto, che possa nnocere alla fortuna od alla persona di chi lo ha sottoscritto, sarà pnnito col carcere per un tempo non minore di mesi sei e con mnlta estensibile a lire due mila.

Se il foglio non gli sarà stato affidato, il colpevole sarà pnnito colla pena del falso vale a dire colla reclusione estensibile ad anni sette.

Art. 629. Chiunqne, abusando dei bisogni, dell'inesperienza o delle passioni d'un minore, gli avrà fatto sottoscrivere la confessione d'un debito, una quietanza od altra obbligazione a suo pregiudizio, per somministrazione di danaro, di cose mobili o di oggetti di commercio, sarà punito col carcere da tre mesi a due anni, e con multa estensibile a lire cinquecento, qualunque sia la forma od apparenza di tali contratti.

(1) Le pene di polizia consistono negli *arresti* da scontarsi da uno a cinque giorni (*minimum* e *maximum*) nella casa di deposito presso il Mandamento; e nell'*ammenda* da due a cinquanta lire.

SEZIONE X. — **Leggi e Decreti sulla giubilazione, riforma ed aspettativa.**

554. Le posizioni di giubilazione e di riforma accennate nell'art. 4 della Legge sullo Stato degli Ufficiali, sono comuni alla Bassa Forza, l'aspettativa è esclusiva allo Stato degli Ufficiali.

Queste varie posizioni sono governate da Leggi e Decreti che importa siano noti a chiunque eserciti il mestiere delle armi, siccome Sovrane Determinazioni che definiscono i diritti ed i doveri, che ogni militare ha verso le stesse.

Legge sulle giubilazioni per l'armata di Terra.

TITOLO PRIMO. — **Diritto di giubilazione.**

Art. 1.° I militari dell'armata di terra hanno diritto alla ginbilazione:

1.° Per anzianità di servizio;

2.° Per infermità o ferite incontrate per ragione di servizio.

Art. 2.° Hanno diritto alla giubilazione per anzianità di servizio;

Gli Ufficiali Generali, gli Ufficiali Superiori ed i Capitani dopo 30 anni di servizio;

I Luogotenenti ed i Sottotenenti, i Sott'Ufficiali ed i Soldati dopo 25 anni di servizio.

Però il Tenente promosso Capitano, dopo 25 anni di servizio, conserva il diritto alla pensione di Tenente, finchè abbia l'anzianità richiesta per la pensione di Capitano.

Art. 3.° Le ferite ricevnte in guerra od in servizio comandato e le infermità provenienti in un modo ben accertato da fatiche, eventi o pericoli del servizio, danno diritto immediato alla ginbilazione, ogni qualvolta esse abbiano cagionata la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso d'uno o più membri, od infermità equivalenti a tali perdite.

Art. 4.° Le ferite od infermità meno gravi, procedenti pur sempre dalle cause accennate nell'art. precedente ed accertate come in esso, danno diritto alla pensione, solo allorquando il militare è per esse divenuto inabile a continuare ed a riassumere più tardi il servizio.

Art. 5. L'esercizio del diritto dei militari alla giubilazione per anzianità di servizio è sospeso dall'aprirsi d'una guerra sino al suo termine.

Art. 6.° Gli Ufficiali andranno soggetti ad una ritenenza sulle paghe, la quale sarà determinata da una Legge generale intorno la ritenenza sugli stipendi dei pubblici funzionarii.

TITOLO SECONDO. — **Tariffa delle pensioni.**

SEZIONE I. — **Pensioni per anzianità di servizio.**

Art. 7. I militari giubilati per anzianità di servizio hanno ragione al ***minimum*** della pensione assegnata al loro grado dalla Tabella annessa a questa

Legge, ed inoltre per ogni anno di servizio eccedente il periodo rispettivamente indicato determinato dall'art. 2.°, all'aumento annuo indicato alla tabella medesima, sino al conseguimento del *maximum*.

SEZIONE II. — **Pensioni per ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio.**

Art. 8.° La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, danno diritto al *maximum* della pensione di giubilazione aumentato della metà.

L'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per Decreti Reali equivalenti a tale perdita, danno diritto al *maximum* della pensione.

Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata qualunque sia dei servizii prestati.

Art. 9.° Le ferite e le infermità meno gravi danno diritto al *minimum* della pensione, se il militare non ha diritto alla giubilazione per la sua anzianità di servizio.

SEZIONE III. — **Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.**

Art. 10.° La pensione di ritiro non può mai superare la paga di effettività, che spetterebbe al militare al momento della sua giubilazione, eccettuato il caso previsto al 1.° a linea dell'art. 8.°

Per l'effetto del presente articolo sono considerati fare parte della paga gli assegnamenti in natura stabiliti dai regolamenti pei Sott'Ufficiali o soldati.

TITOLO TERZO. — **Del grado e del servizio considerato come norma nello stabilire la pensione di ritiro.**

SEZIONE I. — **Del grado.**

Art. 11.° Nell'assegnamento della pensione si ha per norma il grado effettivo, di cui è il militare rivestito.

Se però il militare domandi d'essere giubilato per anzianità di servizio prima d'avere esercite per due anni le funzioni del proprio grado, avrà soltanto ragione alla pensione del grado rispettivamente inferiore.

Tuttavia egli sarà ammesso a computare il tempo trascorso nel grado, che occupa, in aggiunta a quello prestato nel grado inferiore, per l'effetto, di cui nell'art. 13.°

Art. 12.° (Intieramente modificato dalla Legge 7 febbraio 1865, che fa seguito alla presente).

Art. 13.° Tutti i militari graduati non contemplati nell'articolo precedente, se avranno compiuti 12 anni di servizio attivo nello stesso grado, avranno diritto all'aumento d'un quinto della pensione loro spettante.

Art. 14.° È computato negli anni di grado il tempo scorso nel grado effettivo ed in servizio effettivo, qualunque egli sia; non è computato però il tempo contemplato nell'art. 17, o scorso in congedo illimitato. Il tempo scorso in aspettativa è computato secondo le norme indicate all'art. 20.°

Art. 15.° Nell'applicazione della presente Legge sarà considerato come grado rispettivamente superiore od inferiore quello, a cui, giusta la Tabella, viene assegnata una pensione maggiore o minore.

SEZIONE II. — **Del servizio.**

Art. 16. Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno della prima ammessione al servizio militare per via di regolare arruolamento o di nomina.

Art. 17.° Non è computato nel servizio:

1.° Il tempo scorso dal giorno, in cui l'individuo è giubilato, od altrimenti cessa dal servizio militare, sino al giorno della sua ammessione;

2.° Il servizio prestato anteriormente alla surrogazione, quando sia trascorso più d'un anno dal giorno della cessazione dal servizio a quello della riammissione nella qualità di surrogato ordinario;

3.° Il servizio prestato anteriormente alla diserzione;

4.° Il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio, seguito da condanna;

5.° Il servizio di punizione prestato nelle compagnie di punizione di *disciplina.*

Art. 18. Il servizio prestato e le campagne fatte in altre armate regolari da militari ammessi nell'Esercito nazionale anteriormente alla promulgazione della presente Legge sarà ragguagliato al servizio prestato nell'Esercito medesimo. Il servizio prestato in tali armate dai militari, che saranno ammessi nell'Esercito nazionale posteriormente alla promulgazione di questa Legge, o che si presterà dai militari, che già vi appartengono, sarà tenuto in conto soltanto a favore dei nazionali autorizzati, i quali abbiano prestato 20 anni di servizio effettivo nell'esercito nazionale. In tal computo però le campagne fatte in dette armate estere non daranno diritto al benefizio stabilito dall'art. 24.° Non sarà parimente tenuto conto degli anni di servizio e delle campagne fatte contro la libertà e l'indipendenza d'Italia.

Art. 19.° È computato pel conseguimento della pensione militare il servizio prestato nelle carriere civili.

Il militare giubilato, che quindi venga ammesso ad un impiego civile, può, rinunciando alla sua posizione, conservare il diritto a che i servigi militari anteriori gli vengano computati per la pensione civile.

I militari ammessi alla giubilazione, mentre adempiono a funzioni civili, e che hanno prestato servizi civili per oltre un decennio, sono ammessi a fare valere i loro diritti alla pensione civile dovuta alla carica, di cui adempiono le funzioni, invece della pensione militare.

Art. 20. (Abrogato).

Art. 21. Il servizio provinciale scorso effettivamente sotto le armi è ragguagliato al servizio d'ordinanza; quello scorso in congedo illimitato è contato per intero nel computo degli anni necessari per avere diritto alla giubilazione, ma non è valutato che per un terzo nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.

Art. 22. (Non riflette il Corpo).

Art. 23. Ai Marescialli d'Alloggio, ai Brigadieri, Vice-Brigadieri e Carabinieri il servizio effettivo per essi prestato sarà aumentato d' un quinto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.

Art. 24. Gli anni di campagna sono computati in aggiunta alla durata del servizio necessario per avere diritto alla pensione.

Si considera servizio prestato in campagna quello delle truppe, che, dopo aver ricevuto l'ordine di formarsi sul piede di guerra, sono state disposte per agire contro il nemico, od un corpo di esercito che occupi un paese estero, od a bordo in tempo di guerra marittima.

Ancorchè la campagna avesse durato meno di dodici mesi, essa è calcolata per un anno intiero; ma nel mentovato periodo di dodici mesi non può computarsi più che una campagna, salvo per Legge dicasi che in quel periodo di tempo hanno avuto luogo due campagne.

Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come servizio effettivo, ma, qualunque ne sia la durata, essi non hanno diritto ad aumento, che per la sola campagna, in cui rimasero prigionieri.

Agli Ufficiali dello Stato Maggiore d'una piazza forte, agli Ufficiali delle varie armi, che la presidiano, è pur calcolato come campagna il tempo, durante il quale tale piazza sarà sottoposta a blocco od assedio, o si troverà nella zona delle operazioni di guerra in istato di difesa.

Il servizio militare a bordo in pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima è computato coll'aumento della metà sulla durata effettiva.

SEZIONE III. — **Disposizioni comuni alle due sezioni precedenti.**

Art. 25. Il tempo eccedente gli anni intieri di servizio o di grado è computato per anno intiero quando oltrepassa la durata di mesi sei, altrimenti non è valutato.

Art. 26. (Non riflette il Corpo).

TITOLO IV. — **Pensioni delle vedove e famiglie dei militari.**

SEZIONE I. — **Vedove e famiglie di militari morti per ragioni di servizio.**

Art. 27. Le vedove dei militari morti in battaglia od in servizio comandato hanno diritto ad una pensione annua eguale alla metà del *maximum* fissato pel grado del marito, qualunque sia la durata del servizio di lui.

Lo stesso diritto avranno le vedove dei militari morti in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio, ovvero per effetto di accidenti della guerra o delle malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze siansi dovuti assoggettare in conseguenza del loro servizio, purchè il matrimonio sia anteriore all' epoca delle riportate ferite o malattie.

Art. 28. I figli e le figlie nubili minorenni dei militari suindicati, qualora siano altresì privi di madre o venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla detta pensione.

La porzione dei figli giunti a maggiore età, e delle figlie maritate, andrà a beneficio dei fratelli e sorelle nubili tuttavia minorenni.

Art. 29. I figli dei militari suddetti avranno pure un titolo di preferenza ai posti gratuiti, che si facessero vacanti negli Istituti militari dello Stato, compresovi il Ritiro stesso delle figlie dei militari, con che adempiono alle condizioni prescritte dai Regolamenti per l'ammessione nei medesimi.

Durante però il soggiorno loro in detti stabilimenti, eglino cesseranno di godere di quel sussidio o porzione di sussidio, che potesse personalmente loro spettare, a tenore degli articoli precedenti. La detta porzione di sussidio andrà in accrescimento di quella, onde godono i loro fratelli e sorelle, secondo le norme anzi indicate.

Art. 30. I figli dei militari menzionati all' art. 28 avranno ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti, che a carico del bilancio della guerra saranno istituiti nei Collegi-Convitti nazionali e negli Istituti agrarii, forestali, veterinari e di arti e mestieri.

Essi parimenti andranno esenti da ogni diritto di minervale od altro, che potesse essere imposto a favore dello Stato a coloro che frequentano le scuole elementari e tecniche e godranno dello stesso benefizio nelle scuole secondarie, se vi daranno prova di idoneità.

Art. 31. L'ammissione ai posti gratuiti indicati agli articoli 29 e 30 avrà luogo preferibilmente a favore delle famiglie meno agiate, per decisione del Ministero.

Art. 32. Se un militare figlio ed unico sostegno d'un cieco o di un quinquagenario, o di padre o madre vedovi, venisse a morte per le ragioni indicate nell'art. 27 della presente Legge, i genitori avranno ragione alla pensione stessa, che è assegnata alla vedova, semprechè il militare non abbia lasciato vedova o figli.

Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle nubili e minorenni, avranno questi ragione al trattamento fissato dagli articoli 28, 29 e 30 pei figli orfani di militari.

SEZIONE II. — **Vedove e figli di militari morti per cause indipendenti dal servizio.**

Art. 32. Le vedove dei militari morti o mentre godevano della pensione di ritiro o comunque vi avevano diritto, e non contemplate all' art. 27 della

presente Legge, avranno ragione al quarto della pensione, che competeva al marito all'epoca in cni cessò dal servizio effettivo, o di aspettativa, purchè il matrimonio sia anteriore di dne anni a dett'epoca, o sia nata prole dal matrimonio contratto prima dell'epoca stessa.

Le vedove dei militari riformati dopo 25 anni di servizio, o morti in servizio effettivo, dopo avere servito per egual tempo, avranno ragione al quarto dell'assegnamento di riforma, concesso o spettante al marito alla stessa condizione, che è indicata nell' alinea precedente.

Art. 34. I figli dei militari contemplati nel precedente articolo, i quali fossero e rimanessero privi eziandio della madre, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla pensione sovra stabilita sino all'epoca e nei modi indicati all' articolo 28.

SEZIONE III. — **Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.**

Art. 35. La vedova non ha diritto a pensione, se il di lei matrimonio contratto, mentre il marito si trovava in servizio effettivo od in aspettativa, non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai Regolamenti militari.

Art. 36. Nel caso di separazione di corpo, definitivamente pronunciata contro la moglie, essa non ha ragione, diventando vedova, ad alcuna pensione.

Similmente la vedova, o moglie, o madre, che passa ad altre nozze, perde ogni ragione alla pensione di cui è provveduta.

Nell'uno e nell'altro dei detti casi i figli, se ve ne sono, godranno del trattamento stabilito all'art. 34.

Art. 37. La pensione cumulativa delle vedove, degl' orfani o congiunti di militari contemplati nel presente articolo, non potrà mai essere minore di lire cento.

Art. 38. Il Governo stabilirà con apposito Decreto Reale la misura e le norme, secondo le quali la pensione dovrà andare divisa tra la vedova ed i figliuoli, nel caso che questi, o per essere prole d' una prima moglie o per qualsiasi altra cagione non abitassero con lei.

TITOLO V. — **Disposizioni generali.**

Art. 39. Il militare che soffrì condanna, che trasse con sè la degradazione, non è più ammesso a fare valere, pel conseguimento della pensione, i servizii militari da lui prestati prima della condanna.

Il diritto alla pensione ed il godimento di essa è sospeso:

1.° Per condanna a pena eccedente sei mesi di carcere, durante il tempo della pena medesima.

2.° Per le circostanze, che importano la perdita della qualità di cittadino, finchè l' individuo rimane privo di tale qualità.

3.° Per la residenza fuori del Regno senza l'autorizzazione del Re.

Art. 40. Le pensioni militari sono vitalizie; sono considerate come debito dello Stato, nè esse, nè gli arretrati di esse possono cedersi o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, e quelli previsti dagli articoli 138 e 139 del Codice civile. Nel primo di questi casi la ritensione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione.

Art. 41. Il Governo determinerà con Decreto Reale le forme ed il modo, con cui debbono accertarsi le cause, la natura e gli effetti delle infermità, e gli altri titoli, che danno diritto a pensioni militari. Le forme ed il modo di procedere alla loro liquidazione, e di provvedere sui richiami che i pensionati potranno fare contro la liquidazione medesima, saranno stabiliti per Legge speciale, e finchè non sarà sancita detta Legge, si provvederà per Decreto Reale.

(Art. 42, 43, 44, 45 e 46 (ultimo) non hanno attinenza coll'Arma).

Torino 27 Giugno 1850.

SEZIONE XI — Legge portante modificazioni a quella del 27 Giugno 1850 sulle pensioni militari.

Articolo I.

555. Alla tabella delle pensioni di ritiro, annessa alla Legge 27 Giugno 1850, saranno sostituite quelle unite alla presente Legge.

Articolo II.

I militari non potranno far valere il diritto alla giubilazione per anzianità di servizio, stabilito dall'art. 2 di detta Legge, se, oltre all'avere prestato gli anni di servizio da questa richiesti, non avranno compiuto l'età:

I Generali d'armata e Luogotenenti Generali di 60 anni;
I Maggiori Generali di 55;
Gli Ufficiali Superiori di 52;
I Capitani di 50;
Gli Ufficiali subalterni di 48;
I Militari di Bassa Forza di 45.

Articolo III.

I militari, che dopo 25 anni di servizio divenissero per infermità inabili continuarlo od a riassumerlo, ovvero fossero posti in disponibilità od in aspettativa per scioglimento o riduzione di corpo, soppressione d'impiego, prigionia di guerra, avranno diritto alla giubilazione, quand'anche non raggiungessero l'età stabilita dall'art. precedente.

La pensione di ritiro per gli Ufficiali, di cui tratta il primo alinea dell'articolo 2 della Legge 27 Giugno 1850, i quali non abbiano 30 anni di servizio, sarà in questi casi eguale ad altrettante quote del minimo della pensione di ritiro, quanti sono gli anni di servizio prestati.

Articolo IV.

Il Governo conserverà la facoltà di giubilare per anzianità di servizio

i militari nelle condizioni stabilite dal sopracitato articolo 1 della Legge 27 Giugno 1850.

In questo caso però il giubilato avrà diritto di conoscere i motivi.

Articolo. V.

Ai militari, che fanno attualmente parte dell'Esercito, saranno computati i servizii e le campagne sia in Eserciti regolari esteri, sia in quelli dei varii Governi provvisorii d'Italia dal 1848 in poi.

Articolo VI.

La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri per cagione di servizio, danno diritto agli Ufficiali al massimo della pensione di ritiro, aumentato della sua metà, ed ai Sott'Ufficiali e Soldati al massimo stesso aumentato dei suoi due terzi.

L'amputazione o la perdita assoluta d'una mano, d'un piede, e le infermità dichiarate per R. Decreto equivalenti a tale perdita, danno agli Ufficiali il diritto al massimo della pensione; ed ai Sott'Ufficiali e soldati al massimo aumentato d'un suo terzo.

Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata dei servizii prestati.

L'eccezione, di cui all'art. 10 della Legge 27 Giugno 1850, è estesa ai militari considerati nel presente articolo.

Articolo VII.

I militari collocati in ritiro per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne posteriori alla pubblicazione della Legge 27 Giugno 1850; le vedove ed i figli di militari, che fossero morti nelle medesime o per conseguenza immediata di esse, saranno ammessi a godere delle disposizioni di questa Legge, purchè cessino le pensioni, delle quali si trovano provvisti allo stesso titolo in virtù della Legge suddetta.

Articolo VIII.

Il privilegio stabilito in favore di alcuni militari dell'Esercito dall'articolo 12 della Legge 27 Giugno 1850, pel quale si concedeva loro la pensione del grado superiore, non si applicherà più, che ai Marescialli d'alloggio nei Carabinieri Reali, i quali contino sei anni di servizio nel loro grado, e 20 anni di permanenza nella loro Arma. È pure abolito l'aumento del quinto alla pensione dei Luogotenenti Generali, di cui è cenno nel 2.° alinea dell'art 13 della Legge 27 Giugno 1850.

Ai Luogotenenti delle Armi dei Carabinieri, dell'Artiglieria, del Genio e del Corpo di Stato Maggiore, i quali contino due anni di servizio nel grado loro, e 20 anni di permanenza in una o più di dette Armi, è accordato l'aumento del quinto alla pensione loro spettante, quand'anche in complesso venisse questa a superare il massimo stabilito por tale grado.

Tutti i militari graduati, eccezione fatta dei Marescialli d'alloggio e Luogotenenti predetti, avranno diritto all'aumento di un quinto della pen-

sione loro spettante, se abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo nello stesso grado.

ARTICOLO IX.

A modificazione dell' articolo 16 di detta Legge, il servizio utile per conseguire una pensione od assegnamento non può decorrere, che dall'età d'anni 17 compiuti. Ogni servizio anteriore non potrà in verun caso essere computato.

ARTICOLO X.

Il servizio effettivo prestato nello Stato Maggiore delle Piazze sarà computato per intiero in ogni caso, anche dopo il compimento degli anni richiesti pel conseguimento del minimo della pensione.

ARTICOLO XI.

Le vedove dei militari, le quali saranno nei casi previsti dall'art. 33 di detta Legge, avranno ragione al terzo della pensione, che competeva al marito al tempo, in cui cessò dal servizio effettivo o d' aspettativa.

ARTICOLO XII.

I figli dei militari, i quali saranno nelle condizioni dell' art. 34 di detta Legge, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla pensione stabilita dal precedente articolo.

ARTICOLO XIII.

La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani, o congiunti di militari, non potrà mai essere minore di L. 150.

ARTICOLO XIV.

I militari attualmente in servizio, i quali alla promulgazione della presente Legge, abbiano diritto alla giubilazione in virtù di disposizioni preesistenti, potranno sempre invocare il collocamento a riposo e la pensione spettante al grado, di cui erano rivestiti alla medesima data della Legge in forza di quelle disposizioni.

ARTICOLO XV.

Sono estesi ai militari, alle vedove ed ai loro orfani o congiunti gli art. 27, 28, 29, 30, 31 e 37 della Legge 14 Aprile 1864 per le pensioni degli Impiegati civili.

(Gli articoli successivi non hanno interesse pel Corpo).

Firenze 7 Febbraio 1865.

SEZIONE XII. — **Articoli del Codice Civile, che autorizzano il sequestro delle pensioni.**

556. Gli articoli del Codice Civile citati all'art. 40 della Legge 27 giugno 1850 sono del seguente tenore :

Articolo CXXXVIII.

Il matrimonio impone ad ambidue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole.

Quest'obbligazione spetta al padre ed alla madre, in proporzione delle loro sostanze, computati nel contributo della madre i frutti della dote.

Quand'essi non abbiano mezzi sufficenti, tale obbligazione spetterà agli ascendenti in ordine di prossimità.

Articolo CXXXIX.

I Figli sono tenuti a somministrare gli alimenti ai loro genitori od agli altri ascendenti, che vi abbiano bisogno.

SEZIONE XIII. — **Articoli della Legge 14 aprile 1864 sulle pensioni civili estesi a quelle militari.**

557. Il testo degli articoli della Legge sulle pensioni civili, accennati all'art. 15 della Legge 7 febbraio 1865 sulle pensioni militari, è il seguente:

Articolo XXVII.

Le pensioni saranno liquidate dalla Corte dei Conti nel modo e secondo le forme stabilite per i relativi provvedimenti.

I Decreti di collocamento a riposo e gli Elenchi delle pensioni liquidate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Articolo XXVIII.

Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio o l'assegno dell'impiegato.

Le pensioni delle vedove e degli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'impiegato o della vedova.

Articolo XXIX.

Le pensioni sono pagate a mesi maturati secondo le norme stabilite per la contabilità generale dello Stato.

Articolo XXX.

Le rate mensuali non dimandate entro due anni sono prescritte.

Articolo XXXI.

Chiunque pretenda avere diritto a pensione di riposo, se lascia trascorrere più d'un anno dal giorno, in cui dovrebbe incominciare il godimento, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, non sarà ammesso a goderne, che dal primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli.

I minori ed i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Articolo XXXVII.

È vietato il cumulo di più pensioni di riposo a carico del bilancio generale dello Stato, eccettuati i casi espressamente determinati dalla Legge.

Allegato **A.**

TABELLA dello pensioni di ritiro per gli Ufficiali.

DENOMINAZIONE dei GRADI	Minimum a 30 anni di servizio pei Capitani e gli Ufficiali di grado superiore, o a 25 anni pei Militari di grado inferiore.	Aumento per ogni anno di servizio o campagna.	Maximum a 40 anni di serv., le campagne comprese.
Generale d'Armata . .	L. 8000	»	8000
Luog. Generale . . .	» 6500	150	8000
Maggiore Generale . .	» 5000	150	6500
Colonnello	» 3800	120	5000
Luog. Colonnello. . .	» 3000	100	4000
Maggiore.	» 2500	70	3200
Capitano	» 1900	35	2250
Luogotenente	» 1125	25	1500
Sottotenente	» 1000	20	1300

Allegato **B.**

TABELLA delle pensioni di ritiro dei Militari di bassa forza dei Carabinieri Reali.

Denominazione dei gradi	Minimum a 25 anni di servizio.	Aumento per ogni anno di servizio o campagna.	Maximum a 40 anni di servizio, le campagne comprese.
Maresciallo d'alloggio Maggiore, Maresciallo d'alloggio Capo, Maresciallo d'alloggio Ord.	L. 730	18	1000
Brigadiere	» 500	15	725
Vice Brigadiere ed appuntato .	» 415	10	565
Carabiniere	» 360	7	465

Firenze, 7 febbraio 1865.

SEZIONE XIV. — **R. D. intorno al modo d'accertare i diritti alla Giubilazione, Pensione od al Sussidio.**

558. In esecuzione della Legge 27 giugno 1850, il 15 agosto 1852, S. M. accordava la Sovrana sua sanzione al seguente Decreto intorno al modo d'accertare i diritti dei Militari, o loro affini, aventi causa a Giubilazioni, a Pensione o Sussidio.

TITOLO PRIMO. — **Del modo d'accertare i Diritti dei Militari alla Giubilazione.**

SEZIONE I. — **Giubilazioni per anzianità di servizio.**

ARTICOLO I.

Il militare, che a termine dell'art. 2.° della Legge 27 giugno 1850 intenda far valere i suoi diritti alla giubilazione, dovrà porgerne la domanda al rispettivo Capo o Comandante, avvalorata dai documenti giustificativi.

Le norme per la presentazione, esame e successiva trasmissione della domanda al Ministro della Guerra, verranno stabilite nelle istruzioni relative al presente Decreto.

SEZIONE II. — **Giubilazioni per ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio.**

ARTICOLO II.

Il militare, che intenda fare valere i suoi diritti alla giubilazione, a termine degli art. 3 e 4 della sovra citata Legge 27 giugno 1850, dovrà farne domanda al rispettivo Capo o Comandante.

ARTICOLO III.

La domanda conterrà la indicazione delle ferite o delle infermità, e l'esposizione del fatto e delle circostanze, che le hanno cagionate.

Essa sarà avvalorata.

1.° Dallo Stato dei Servizii;

2.° Da un certificato dell'Ufficiale di Sanità in capo dello Spedale militare ove il richiedente è stato curato per l'ultima volta, il quale indichi la natura della malattia, o delle ferite, e dichiari, che esse sembrano rendere l'individuo per sempre inabile al servizio militare.

Ove il richiedente non sia stato curato in alcun Spedale militare, il certificato ora detto sarà rilasciato dall'Ufficiale di sanità in Capo dello Spedale Divisionale della Divisione, ove egli risiede;

3.° Dai documenti comprovanti la causa e la natura delle ferite, l'epoca, il luogo e le circostanze di Guerra o del servizio comandato, in cui esse furono

ricevute, ovvero la causa, l'epoca e le circostanze, da cui le addotte infermità ebbero origine.

Saranno considerati come documenti autentici, che avranno fatto constare dei fatti asseriti, ovvero i certificati delle Autorità militari o finalmente le informazioni od inchieste operate per ordine e col concorso delle Autorità medesime.

ARTICOLO IV.

Sarà considerato come in servizio comandato il militare, che avrà operato dietro ordine espresso, od anche spontaneamente, in virtù dei doveri, che giusta le Leggi e i Regolamenti militari spettano al suo Ufficio.

ARTICOLO V.

La dimanda ed i documenti summenzionati saranno trasmessi pel loro esame al Consiglio d'Amministrazione del Corpo, a cui il Militare appartiene, od all'Autorità, che giusta l'art. 11 sarà incaricata di farne le veci.

Il Consiglio si procurerà i documenti che valgano a supplire al difetto di quelli presentati, procedendo anche all'uopo all'inchiesta accennata all'art. 3.

ARTICOLO VI.

Riconosciuta la regolarità della domanda e dei documenti giustificativi, il Consiglio farà visitare innanzi a sè il militare richiedente da due Ufficiali di Sanità addetti al Corpo, od in difetto, da due altri Ufficiali di Sanità Militari, od anche civili, purchè addetti ad un pubblico Stabilimento.

La visita sarà preceduta dalla lettura degli articoli 1, 3, 4, 7 e 8 della Legge 27 giugno 1850, e ne consterà nel processo verbale.

ARTICOLO VII.

Gli Ufficiali di Sanità rilascieranno un certificato, nel quale descriveranno accuratamente la natura delle ferite od infermità addotte dal militare, indicando a quale categoria di ferite od infermità, contemplate dalla Legge, esse appartengano.

Per quest'effetto esse si distinguono in tre categorie:

1.ª
- a) La cecità o la perdita intera ed incurabile della vista;
- b) L'amputazione di due membra;
- c) La perdita assoluta ed incurabile di due membra.

2.ª
- a) L'amputazione d'un membro;
- b) La perdita assoluta ed incurabile dell'uso d'un membro, e le infermità equivalenti descritte nella Tabella annessa al presente Decreto.

3.ª Le ferite od infermità non comprese nelle categorie antecedenti, ma che rendono il militare inabile a proseguire ed a riassumere più tardi il servizio.

Gli Ufficiali di Sanità indicheranno l'origine delle ferite ed infermità anzidette, in quanto si possa desumere dalla osservazione, e se debbano o se possano, o se non possano attribuirsi alle cause addotte dal richiedente.

Riguardo a quelle comprese nella 3.ª Categoria dovranno dichiarare in modo

distinto e ragionato, se giusta i dati della scienza, rendano il militare inabile a proseguire ed a riassumere il servizio nel Corpo cui appartiene, od in altro qualsiasi, esclusi gli invalidi.

ARTICOLO VIII.

Se dietro l'esame consterà che la ferita o l'infermità non possa annoverarsi fra quelle contemplate dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione ne esprimerà la dichiarazione nel suo verbale, che rimetterà per copia, in un coi documenti, al militare richiedente.

ARTICOLO IX.

Quando il risultato dell'esame sia favorevole al richiedente, ovvero dubbioso, la domanda coi documenti ed il parere del Consiglio, saranno trasmessi al Ministero delle Guerra, il quale delegherà un Ufficiale Generale o Superiore a verificare le ferite od infermità del richiedente, comunicandogli i documenti relativi.

ARTICOLO X.

L'Ufficiale delegato farà procedere in sua presenza alla visita del Militare per mezzo di due altri Ufficiali di Sanità Militari o Civili, scelti fra quelli designati all'art. 6 con intervento del Commissario di Guerra del Circondario, il quale adempirà alle formalità, ed estenderà il verbale, di cui allo stesso articolo 6.

L'Ufficiale delegato trasmetterà al Ministero della Guerra il certificato e verbale di visita, e li documenti comunicatigli, col suo parere.

ARTICOLO XI.

Rispetto ai militari distaccati dal Corpo, ed inabili a raggiungerlo senza grave inconveniente, od in aspettativa, si osserveranno le norme sovra espresse, se non che le veci del Consiglio d'Amministrazione saranno esercitate da quelle Autorità, che verranno più specialmente fissate, giusta i varii casi, dall'Istruzione Ministeriale, prescritta dall'articolo 1 del presente Decreto.

ARTICOLO XII.

Gli Ufficiali Generali, i Colonnelli, i Comandanti di Corpo, di Stabilimento di Distretto o di Piazza, rivolgeranno le loro domande per via gerarchica al Ministero della Guerra.

Questi delegherà un Ufficiale Generale, il quale assistito da un Commissario di Guerra procede agl'incumbenti prescritti agli articoli precedenti e trasmette quindi al Ministero il suo parere.

ARTICOLO XIII.

Accadendo che le ferite od infermità incontrate dal militare per ragioni di servizio vengano ad aggravarsi dopo la giubilazione, in modo da attribuirgli maggiori diritti, egli potrà farli valere nelle forme prescritte dal presente titolo entro il termine d'un anno dal dì della giubilazione.

Il termine ora detto sarà di due anni nel caso che le anzimentovate ferite od

infermità abbiano cagionato la perdita intiera della vista o l' amputazione d'un membro.

La sua domanda però non sarà accolta, se non quando abbia fatto constare regolarmente delle ferite od infermità prima di lasciare il servizio.

ARTICOLO XIV.

Quando il Governo intenda giubilare alcun militare per infermità incontrate in servizio, esso promuoverà d'Ufficio gli incumbenti prescritti nella presente Sezione.

TITOLO II. — Del modo d'accertare i diritti delle vedove, orfani o congiunti di militari a pensioni o sussidi.

SEZIONE I. — Disposizioni comuni alle varie categorie di vedove.

ARTICOLO XV.

Le vedove dei militari che abbiano diritto alla pensione a termini della Legge 27 giugno 1850, dovranno presentare la domanda al Comandante il *Distretto Militare* di loro residenza ed unirvi:

1.° La fede di nascita legalizzata;

2.° La fede di matrimonio pure legalizzata;

3.° La copia autentica della licenza accordata pel matrimonio, a tenore delle Leggi e Regolamenti, salvo che sia stato contratto in tempo, in cui lo sposo non fosse tenuto a chiedere l' autorizzazione;

4.° L' atto di notorietà formato innanzi al Sindaco con intervento di tre testimoni, da cui consti che la ricorrente gode dei diritti civili, che non fu contro di lei pronunciata sentenza di separazione di corpo, o che, sebbene pronunciata, non rimase definitiva;

5.° Lo stato del servizio del marito.

SEZIONE II. — Vedove di militari giubilati o riformati.

ARTICOLO XVI.

Le vedove dei militari giubilati, e quelle dei militari riformati, dopo 25 anni di servizio, uniranno ai documenti prescritti all' articolo 15:

1.° La fede legalizzata della morte del marito;

2.° Il Decreto o determinazione, per cui il militare fu giubilato o riformato, od una copia legalizzata di essi.

Se il militare defunto fu giubilato o riformato prima che siano scaduti due anni dalla data di matrimonio, la vedova dovrà giustificare colle opportune fedi, che ne sia nata prole.

ARTICOLO XVII.

Il Comandante il *Distretto Militare* trasmetterà la domanda e i documenti suddetti al Ministero della Guerra colle sue osservazioni.

SEZIONE III. — **Vedove di militari morti mentre erano in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa.**

ARTICOLO XVIII.

Le vedove dei militari morti in servizio effettivo, ma dopo avere conseguito il diritto alla giubilazione per anzianità, od avere prestato servizio per 25 anni, e perciò contemplate all'art. 33 della Legge 27 giugno 1850, presenteranno i documenti prescritti all'articolo 15 ed al N. 1 dell'art. 16.

ARTICOLO XIX.

Le vedove dei militari morti in servizio effettivo, dopo avere acquistato il diritto alla giubilazione per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio, ovvero morti nei casi contemplati nell'articolo 27 della sovra citata Legge, presenteranno i documenti prescritti all'articolo 15, ed inoltre quelli indicati, giusta i varii casi, dagli articoli seguenti.

ARTICOLO XX.

Il diritto del militare defunto alla giubilazione, per ferite od infermità incontrate in servizio, sarà giustificato coi documenti prescritti all'articolo 3, numeri 2 e 3.

Non sarà però ammessa la vedova a fare valere tale titolo, se le ferite od infermità apparterranno alla 3.ª delle categorie contemplate all'articolo 7, e la morte del militare sia avvenuta dopo la guarigione delle medesime, o dopo un anno compito dall'origine di esse, senza che siasi dal militare presentata la domanda, od incominciati d'ufficio gli incumbenti in proposito prescritti dal presente Decreto.

ARTICOLO XXI.

La morte avvenuta in battaglia sarà giustificata nei modi prescritti per accertare tali avvenimenti in ordine allo stato civile.

ARTICOLO XXII.

La morte avvenuta in servizio comandato, o per effetto immediato degli accidenti della guerra, sarà giustificata:

1.° Con rapporti Ufficiali od altri titoli autentici, che avranno accertati i fatti asserti, o con certificati delle autorità militari, ovvero con informazioni ed inchieste operate col concorso delle autorità medesime, da cui risulti dell'epoca, del luogo, e delle circostanze del fatto asserito;

2.° Con documenti simili a quelli testè accennati, ovvero con certificati di Ufficiali di Sanità, militari o civili, da cui risulti, che il fatto asserito fu la causa diretta ed immediata della morte.

ARTICOLO XXIII.

La morte avvenuta per effetto di ferite ricevute in guerra od in servizio comandato, sarà giustificata:

1.° Coi documenti indicati al N.° 1 dell'articolo precedente;

2.° Con certificati autentici di Ufficiali di Sanità, militari o civili, i quali attestino, che le dette ferite sono causa diretta della morte del militare.

Non sarà però ammessa la vedova a far valere tale titolo, se la morte sarà avvenuta dopo la guarigione delle ferite, ovvero dopo un anno compito dall'origine delle medesime.

ARTICOLO XXIV.

La morte avvenuta per effetto di malattie contagiose od endemiche, sarà giustificata:

1.° Con un certificato delle Autorità civili o militari del luogo, ov'è avvenuta la morte, da cui consti, che all'epoca d'essa regnavano ivi le malattie, alle quali s'attribuisce;

2.° Un certificato delle Autorità militari, da cui consti che il militare dovette assoggettarsi per causa del suo servizio all'influenza di tali malattie;

3.° Un certificato debitamente legalizzato dall'Ufficiale di Sanità in Capo dello Spedale, ove il militare fu ricoverato, ovvero dell'Ufficiale di Sanità militare o civile, che ne ebbe la cura, da cui consti, che fu vittima delle malattie suddette.

Ove non fosse possibile di procurarsi il certificato dell'Ufficiale di Sanità, vi sarà supplito con un'informazione od inchiesta prescritta e diretta dalle Autorità militari o civili del paese.

ARTICOLO XXV.

Il Comandante del Distretto militare trasmetterà la domanda od i documenti sopraddetti al Consiglio d'Amministrazione del Corpo, cui apparteneva il marito della richiedente.

Rispetto alle vedove di militari morti in aspettativa, la loro domanda sarà trasmessa a quelle Autorità, che saranno più specialmente designate dall'Istruzione, di cui all'articolo 1.

ARTICOLO XXVI.

Il Consiglio d'Amministrazione esaminerà le domande ed i documenti, e col suo parere li trasmetterà al Ministero della Guerra.

ARTICOLO XXVII.

Le vedove dei militari contemplati all'articolo 12 rivolgeranno la loro domanda al Ministro della Guerra, il quale delegherà un Ufficiale Generale a procedere coll'assistenza d'un Commissario o Sotto-Commissario di Guerra, agli incumbenti assegnati al Consiglio d'Amministraziono.

SEZIONE IV. — **Orfani e congiunti di militari.**

ARTICOLO XXVIII.

Se la vedova di un militare provvista di pensione muore, o decade dal benefizio di questa, i figliuoli e le figliuole nubili minorenni dovranno presentare

al Comandante del *Distretto* onde conseguire il sussidio loro accordato dalla Legge 27 giugno 1850, i documenti seguenti:

1.° La fede di nascita;

2.° L'atto autentico, da cui risulti della morte o del passaggio ad altre nozze, o di altre cause, per cui la madre resti esclusa dalla pensione;

3.° Lo Stato di famiglia;

4.° Una copia autentica della determinazione, che accordava la pensione alla madre.

Il Comandante s'uniformerà al disposto dall'articolo 17.

Articolo XXIX.

I tutori dei figliuoli e delle figliuole nubili minorenni dei militari, la cui madre sia morta prima del marito, o prima d'avere conseguita la pensione, o sia dalla medesima esclusa, faranno valere i diritti dei loro amministrati, promovendo, giusta i vari casi, gli incumbenti prescritti a riguardo delle vedove, e presenteranno i titoli indicati ai numeri 1, 2 o 3 dell'articolo precedente.

Articolo XXX.

Le persone indicate nell'articolo 32 della Legge 27 giugno 1850, che intendano fare valere li diritti ivi loro attribuiti, presenteranno, a seconda dei casi, i documenti stessi, e colle stesse norme prescritte per le vedove; se non che invece dei documenti, di cui all'articolo 15, presenteranno:

1.° Lo Stato dei servizii del militare defunto;

2.° Lo Stato di famiglia;

3.° Una dichiarazione del Consiglio delegato del rispettivo Municipio, da cui risulti, che il militare defunto era l'unico sostegno del ricorrente, e quando ne sia il caso, la dichiarazione di cecità o vedovanza di questo.

Il Consiglio d'Amministrazione s'uniformerà al disposto dall'articolo 26.

TITOLO III. — **Disposizioni generali.**

Articolo XXXI.

Il Ministero della Guerra, riconosciata la validità dei titoli addotti ad accertare il diritto del ricorrente alla giubilazione, pensione, o sussidio, promoverà il Regio provvedimento relativo.

In difetto rigetterà la domanda con decisione motivata da comunicarsi agli interessati.

Articolo XXXII.

Riconoscendo delle irregolarità o l'insufficienza dei titoli, o trattandosi di giubilazione per ferite od infermità incontrate in servizio, il Ministro della Guerra potrà ordinare le maggiori visite, verificazioni od incombenti, che stimerà opportuni.

(Gli Articoli 33 e 34 (ultimo) non interessano il Corpo).

SEZIONE XV.

559. *Tabella* delle infermità considerate come equivalenti alla perdita assoluta d'una mano o di un piede pel conseguimento del *maximum* della pensione di ritiro. (Articolo 7 del precedente Decreto).

Malattie del Capo.

1.° L'immobilità assoluta del capo nella sua positura naturale, e le sue permanenti direzioni in avanti, in dietro o dai lati, tuttochè siano ancora superstiti alcuni movimenti di semi-rotazione.

2.° Le grandi lesioni del cranio, o la perdita di ragguardevoli porzioni degli ossi del medesimo, che diano luogo a gravi *neurosi* abituali.

3.° La sordità completa.

Malattie Cerebrali.

4.° L'alienazione mentale, cioè l'imbecillità, la manìa e la demenza.

Malattie Cerebro-Spinali.

5.° Il tremito permanente di uno o di due cospicui arti, vieppiù se di tutto il corpo.

6.° La paralisia delle palpebre, di uno o più arti, o dei muscoli del collo.

7.° Le vertigini abituali, delle quali o si riconosce evidentemente la causa materiale, od è sensibile il fatto patologico.

Malattie degli occhi.

8.° Le gravi alterazioni organiche d'ambi gli occhi, che diminuiscono talmente la facoltà visiva da rendere impossibile il distinguere gli oggetti anche a menoma distanza.

Malattie della Bocca.

9.° La perdita totale o di gran parte della lingua, la paralisia, l'atrofia, l'ipertrofia. l'immobilità della medesima, per cui sia perduta la facoltà di parlare, e riesca difficile la diglutizione.

10.° La disfazia organica a base scirrosa.

Malattie del Collo e del Petto

11.° La tisi laringea, o la polmonale, e le fistole insuperabili delle vie aeree con grave difficoltà di respirare.

13.° La cifosi o la gibbosità della colonna vertebrale associata a eccesso freddo, sintomatico, congestizio, od aparesi, qualunque ne sia la causa.

13.° Le fistole penetranti nelle cavità delle pleure, e le gravi lesioni degli organi della respirazione con dispnea abituale.

Malattie dell'Addomine e delle Pelvi.

14.° Le fistole epatiche o spleniche, il vomito abituale, la melena, la diarrea e la dissenteria ben riconosciuta ed accompagnate da cachessia inoltrata.

15.° Le fistole dello stomaco, l'ano artificiale, la fistola rettovescicale e l'incontenenza delle feccie per paralisia degli sfinteri.

16.° L'enuresi, l'esiuria, la stianguria, l'ematuria e la piuria permanenti.

Malattie delle estremità.

17.° La mancanza di quattro dita d'una mano, di cinque dita tra le due mani, ovvero dei diti pollico ed indice d'ambo le mani.

18.° L'artritide cronica già riescita a vizio organico delle principali giunture, soprattutto all'inchilosi compiuta con attrattura del membro, non meno che la contrattura permanente d'uno o più muscoli o tendini d'un membro principale, essendo, così nel primo, come nel secondo caso, perduto l'uso della parte.

19.° La carie e la neurosi estese, la spina ventosa degli ossi del corpo umano più cospicui per volume, per ispessezza, per lunghezza, con grave dissesto, e con perdita della funzione della parte, a cui sono destinati, escluse per conseguenza le consimili malattie degli ossi piccoli dell'estremità.

20.° L'elefantiasi.

21.° Il marasmo universale indipendente da tisichezza.

22.° Gli eneurismi ben verificati dei grossi tronchi arteriosi, come carotidi subclavaie, arterie ascellari, omerali, cubitali, radiali, iliache, femorali, poplitee e tibiali.

NB. Le malattie comprese in questa Tabella non danno diritto al *minimum* della pensione di ritiro, se non sono contratte per motivi di servizio, bene verificate e riconosciute incurabili.

Stupinigi 15 *agosto* 1852.

SEZIONE XVI. — **Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 15 agosto 1852 sul modo di fare constare i diritti a giubilazione, pensioni o sussidii militari.**

560. Il 26 giugno 1853 il Ministero della Guerra ha adottato e fatto pubblicare un'istruzione contenente le norme da seguirsi nell'eseguimento del R. Decreto 15 agosto 1852, della quale vengono qui appresso estratti e trascritti i tratti, che è bene non siano ignorati dai militari dell'Arma, potendosi ognuno trovare nel corso della vita nel caso di doversene valere.

CAPO I. — **Domande di giubilazione per anzianità di servizio Art. 1. Presentazione esame e trasmissione delle domande.**

§ 1. Le domande di giubilazione per anzianità di servizio saranno accompagnate dallo Stato dei servizii del militare richiedente, e corredati degli opportuni documenti giustificativi, di cui ai §§ 31, 32 e 33 di quest'Istruzione.

§ 2.° Il Consiglio d'amministrazione, dopo avere esaminate le domande così presentate, emetterà il suo parere.

A tale effetto esso procederà al computo de' servizi del militare richiedente.

Occorrendo talun documento, che il militare non sia in grado di procacciarsi per sè stesso, il Consiglio potrà promuovere gli incombenti necessarii a procurarglielo.

§ 3. L'avviso del Consiglio d'amministrazione sarà quindi, insieme alla domanda, allo stato dei servizii, ed agli altri documenti annessi, trasmesso al Ministero della Guerra, accompagnato dal solito Elenco di trasmissione, nel quale siano enumerati tutti i documenti ora detti.

Art. 3. — **Ufficiali in aspettativa, Ufficiali Generali, Colonnelli o Comandanti di Corpo.**

§ 8.° Le domande degli Ufficiali in aspettativa saranno trasmessi al Comandante del Corpo per mezzo di quello dei *Distretti militari*, ed esaminate dal rispettivo Consiglio amministrativo secondo le regole suddivisate.

§ 9.° Le domande degli Ufficiali Generali, dei Colonnelli, dei Comandanti di Corpo saranno rivolte per via gerarhica al Ministero della Guerra, corredate dello Stato dei servizii, e dei documenti giustificativi prescritti ai §§ 32, 33.

Art. 7. — **Militari distaccati od in aspettativa. Caso di aggravamento di ferite, ecc., dopo la giubilazione.**

§ 17.° Le domande di giubilazione per infermità o ferite incontrate in servizio dai militari distaccati dal Corpo, cui appartengono, ed inabili a raggiungerlo senza grave inconveniente, od in aspettativa, saranno dal Comandante del Corpo indirizzate al Comandante della Divisione militare, il quale delegherà il Consiglio amministrativo del Corpo prossimiore alla residenza del Richiedente ad adempiere al disposto dagli art. 5, 6, 7 ed 8 del R. Decreto 15 agosto 1852.

§ 18.° Gli Ufficiali in aspettativa presenteranno le loro domande al Comandante di *Distretto*, il quale si procurerà la vidimazione del Comandante del Corpo, e quindi trasmetterà esse domande al Comandante della Divisione.

§ 20.° Il militare giubilato, il quale si trovi nel caso previsto dall'art. 13 R. D. summentovato, presenterà la sua domanda al Ministero della Guerra per mezzo del Comandante del *Distretto*, accompagnata dal certificato prescritto al N.° 2 dell'art. 3 dello stesso Decreto, nel quale consti dell'aggravamento sopravvenuto alle sue ferite od infermità.

Ove nel luogo di residenza del Richiedente non sia alcuno Spedale militare il certificato suddetto potrà essere rilasciato da altro Ufficiale di Sanità militare, od in difetto di questo dal medico o Chirurgo, che lo ha curato.

Il Ministero della Guerra, ove riconosca, che le ferite od infermità del militare siano state regolarmente accertate prima della giubilazione, designerà il Consiglio d'amministrazione prossimo alla residenza del Richiedente ad adempiere al disposto dagli articoli 5, 6, 7 ed ottavo del citato Decreto.

Per ogni altra operazione s'applicheranno le norme del Decreto medesimo.

S'intenderanno regolarmente accertate le ferite od infermità che saranno state verificate per mezzo dell'esame, di cui all'art. 6 dello stesso Decreto.

CAPO TERZO.

ART. 9. — **Militari giubilati d'autorità.**

§ 23.° I militari giubilati d'autorità e per conseguenza anche i Sott' Ufficiali, Caporali e Soldati, che in seguito a rassegna d'ispezione abbiano ad essere proposti per la giubilazione presenteranno lo stato dei loro servizii secondo le norme prescritte ai § 32 e seguenti.

Ove non adempiano essi stessi a tale incombente, vi supp'iranno i Consigli d'amministrazione del Corpo, o l'autorità, che a termini delle precedenti Disposizioni ne faccia le veci.

CAPO QUARTO.

Domande di pensioni o sussidii per vedove, Orfani o Congiunti di Militari.

ART. 10. — **Domande delle vedove di militari morti in aspettativa.**

§ 24. Rispetto alle domande di vedove di Militari morti, mentre erano in aspettativa, si osserveranno le norme seguenti:

§ 25. Se il Militare *aveva acquistato diritto alla giubilazione per anzianità di servizio*, ovvero, *se aveva prestato 25 anni di servizio*, la domanda sarà dal Comandante di *Distretto* trasmessa al Comandante del Corpo, a cui apparteneva il defunto, affidando al Consiglio d' Amministrazione l'incarico di adempiere agli incumbenti prescritti dall' art. 26 del citato Decreto.

§ 26. Se il Militare *aveva acquistato il diritto alla giubilazione per infermità o ferite incontrate per ragione di servizio*, ovvero, *se morì nei casi contemplati agli articoli 21, 22, 23, 24 del R. Decreto suddetto*, la domanda sarà trasmessa al Ministero della Guerra, il quale designerà l' Autorità incaricata di fare le veci del Consiglio d' Amministrazione.

ART. 11. — **Domande di orfani o congiunti di Militari.**

§ 27. Rispetto agli Orfani dei Militari contemplati al § 24, la cui madre fosse morta prima del marito o prima d'avere conseguito la pensione, o ne fosse esclusa, si osserverà pure il disposto dei §§ 25 e 26.

§ 28. Le stesse norme si osserveranno rispetto ai congiunti de' Militari suddetti contemplati all' art. 30 del R. D. summentovato.

CAPO QUINTO.

ART. 13. — **Domande di giubilazione, di pensione o sussidii.**

§ 31. Nelle domande di giubilazione, di pensione o sussidii, si esprimerà il motivo, a cui la domanda s' appoggia, vi saranno enumerati in margine od in

calce i documenti alla medesima annessi, e si indicherà il domicilio, che il richiedente intende eleggersi.

ART 14. — **Stati di servizio.**

§ 32. Lo stato dei servizii sarà esso pure firmato dal richiedente.

I servizii militari ivi indicati dovranno essere giustificati con estratti del Ruolo matricolare del Corpo, cui il Militare appartiene, firmati dal Consiglio d'Amministrazione, ed, ove trattisi di Ufficiali, accompagnati dai R. Decreti o copie autentiche dei medesimi, di nomina o promozione o cambi di posizione.

Ad attestare i servizii o le circostanze, che dai detti documenti non risultassero, potranno supplire documenti autentici emanati dalle Autorità militari.

§ 33. I servizii civili, ancorchè per avventura registrati nei ruoli, dovranno pur sempre essere giustificati con certificato del Capo di Dicastero, Amministrazione od ufficio, presso cui tali servizii furono prestati.

§ 34. Le Vedove o gli Orfani dei Militari morti, mentre erano giubilati o riformati presenteranno lo Stato dei servizii del rispettivo marito o padre, ma non saranno tenuti a presentare gli altri documenti prescritti ai §§ 32 e 33.

ART. 16. — **Trasmissione delle domande al Ministero.**

§ 45. Le domande di giubilazione per ferite od infermità, e le domande di pensione, o di sussidio, che si trasmettono al Ministero, dovranno sempre essere accompagnate dall' Elenco accennato al § 3.

CAPO SESTO.

ART. 17. — **Spiegazioni sull'applicazione della Legge 27 Giugno 1850.**

§ 46. Giova anzitutto premettere un' osservazione generale, cioè che la Legge distingue il diritto alla giubilazione dal diritto alla pensione per modo che alcuni servigi sono diversamente computati per l' uno o per l' altro scopo.

Questa differenza appare principalmente agli articoli 21, 23 e 24 della Legge medesima.

§ 47. Infatti il tempo scorso in congedo illimitato (art. 21) è computato per intiero per conferire il diritto alla giubilazione, e per un terzo soltanto in quanto serve a determinare la somma della pensione.

Viceversa il servizio dei Militari contemplati all' articolo 23 è aumentato d'un quinto pel calcolo della pensione, ma non è punto aumentato pel diritto alla giubilazione.

Similmente gli anni di Campagna valgono bensì ad aumentare la pensione, ma non già ad accelerare il conseguimento del diritto alla giubilazione.

All' ART. 7 **della Legge.**

§ 49. Il *minimum* della pensione, di cui all' art. 7 della Legge, è invariabile, tranne il caso contemplato all' art. 21.

Infatti il Capitano che avesse prestato 21 anni di servizio sotto le armi e nove nella categoria provinciale in congedo illimitato, avrebbe diritto alla giubilazione, ma quanto alla pensione egli non avrebbe diritto, che a 24|30 del *minimum*.

§ 50. Il Militare, che ha diritto alla giubilazione per ferite od infermità incontrate per cause di servizio, e che vi ha contemporaneamente diritto per anzianità, ha sempre ragione di conseguire il *minimum* o quella maggiore somma, che per il numero d' anni e la qualità dei servigi prestati gli potesse spettare a termine di Legge.

All' Art. 11.

§ 51. Il Militare ha diritto alla giubilazione del suo grado effettivo semprechè :

a) Sia giubilato d' Autorità ;

b) Sia giubilato per ferite od infermità incontrate in servizio, ancorchè ne faccia egli stesso domanda, ed ancorchè eziandio concorra in esso il diritto alla giubilazione per anzianità.

Se invece avrà domandata egli stesso la giubilazione per anzianità di servizio, dovrà contare due anni, od almeno 18 mesi di grado da computarsi a norma degli articoli 14 e 25 e senza tenere conto dell' aumento del quinto portato dall' art. 23.

§ 52. S' intende grado effettivo quello, di cui il Militare è rivestito, occupa, od almeno ha occupato l' impiego, ancorchè egli goda d' una paga inferiore, la quale non può però essere oltrepassata nell' assegnamento della pensione.

S' intende altresì tempo scorso nel grado effettivo quello scorso in servizio effettivo a tenore dell' alinea dell' art. 5 della Legge 25 Maggio 1852 sullo Stato degli Ufficiali.

All' Art. 12.

§ 53. Il Sergente, che passando Carabiniere ha conservato il diritto alla pensione del grado di Sergente a tenore dell' art. 108 del Regolamento Generale del Corpo, conserva pure lo stesso diritto, quando anche, venendo promosso a grado superiore, venga poi di nuovo retrocesso a Carabiniere.

§ 54. Non adempirebbe alle condizioni prescritte in quest' articolo il Militare delle armi speciali, che avesse prestato due anni di servizio nel suo grado attuale, parte in una e parte in altra di tali Armi.

§ 55. Tali due anni non sono però richiesti, se non nel caso e secondo le norme indicate all' ultimo alinea del § 51.

§ 56. I venti anni di permanenza in una o più delle armi summentovate, e i sei anni di grado richiesti nei Marescialli d' alloggio nei Reali Carabinieri si considerano compiuti, quando il Militare entra negli ultimi sei mesi dei venti o dei sei anni suddetti.

All' Art. 13.

§ 58. Per l' aumento del quinto portato dall' art. 8 *della Legge 7 Feb-*

braio 1865 non basterà che il Militare sia entrato negli ultimi sei mesi dei dodici anni di servizio attivo nel suo grado, ma dovrà averli compiuti.

§ 59. In tali 12 anni non vuol essere computato il servizio sedentario, nè l'aumento del quinto portato dall'art. 23.

È bensì computato il servizio d'aspettativa prestato in virtù della Legge sullo Stato degli Ufficiali, ma solo nelle proporzioni, in cui da tali provvedimenti è dichiarato valevole per la giubilazione.

§ 61. L'aumento del quinto portato da quest'articolo sarà operato dopo stabilita la pensione, che, giusta le altre condizioni della Legge, spetterebbe al militare.

In ogni caso però la pensione non può per l'aumento oltrepassare il *maximum* fissato dalla Legge.

All' Articolo 17.

§ 64. I servizi anteriori alla surrogazione ordinaria sono computati, quando concorrono le condizioni imposte al N. 2 dell'articolo 17.

I servizi anteriori alle surrogazioni militari o di fratelli sono sempre computati.

§ 65. Il servizio prestato anteriormente alla diserzione non è computato, purchè essa sia stata accertata per via d'una condanna.

All' Articolo 25.

§ 71. Il disposto da quest'articolo è applicabile:

1.° Alla somma totale degli anni di servizio richiesta pel diritto alla giubilazione;

2.° Alla somma totale degli anni di servizio valevole al conseguimento della pensione;

3.° Al computo degli anni di grado per l'applicazione dell'art. 11, primo alinea, o dell'art. 12 della Legge.

Agli Articoli 27, 28, 32, 33 e 34.

§ 72. Nel determinare la pensione od il sussidio delle vedove od orfani o congiunti di militari morti in servizio effettivo od in aspettativa, si piglierà sempre per norma il grado effettivo, di cui questi erano rivestiti all'epoca della loro morte, quand' anche non contassero ancora i due anni di grado, essendochè tale condizione è ristretta dalla Legge al caso che il Militare domandi egli stesso d'essere giubilato per anzianità di servizio, e non può per ciò estendersi ad altri casi.

All' Articolo 32.

§ 73. Non si può considerare vedova la donna separata dal marito, ancorchè la separazione sia stata pronunciata contro quest'ultimo.

§ 74. Perchè i congiunti d'un militare morto per ragioni di servizio possano invocare l'applicazione dell'art. 32, conviene che il militare defunto fosse loro unico sostegno, ed inoltre:

Se trattasi del padre, che fosse o *cieco* o *vedovo*, o contante *cinquant'anni compiuti* all'epoca della morte del figlio;

Se trattasi della madre, che ella fosse *vedova*;

Se trattasi dei fratelli, che fossero *orfani* e *minorenni*;

Se finalmente trattasi di sorelle, devono essere *orfane*, *nubili* e *minorenni*.

All' Articolo 35.

§ 76. L'autorizzazione di matrimonio indicata all' art. 35 non è richiesta, se non quando il matrimonio sia stato contratto, mentre il militare era in servizio effettivo od in aspettativa.

Laonde il matrimonio contratto, sia prima che il militare entrasse in servizio, sia dopo averne cessato per riassumerlo più tardi, conferisce alla vedova il diritto alla pensione, ancorchè siccome è naturale, non sia stato autorizzato, ma purchè concorrono le altre condizioni dalla Legge prescritte.

SEZIONE XVII. — **Legge sulla riforma dei Sott'Ufficiali e Soldati (Marescialli, Brigadieri, Vice-Brigadieri e Carabinieri).**

561. L'11 luglio 1852 S. M. sanzionava i seguenti articoli di Legge sulla riforma dei militari di bassa forza, discussi ed adottati dal Senato e dalla Camera dei Deputati.

Articolo I.

I Sott'Ufficiali e Soldati, i quali contino diciott'anni di servizio e siano affetti da infermità incurabili non provenienti dal servizio, che li rendano inabili a continuare più oltre nel servizio medesimo, hanno diritto alla riforma.

Articolo II.

La riforma ha luogo per Disposizione Ministeriale.

Il Governo determinerà con Decreto Reale le norme, con cui si abbia ad accertare la natura delle infermità, che vi diano luogo, e le forme, che si dovranno osservare nel collocamento in riforma.

Articolo III.

I Sott' Ufficiali e Soldati hanno diritto ad una pensione eguale ad altrettante quote del *minimum* della pensione di ritiro, assegnato al loro grado, quanti sono gli anni di servizio da essi prestati.

Nell' applicazione di quest'articolo si osserveranno le norme prescritte dalle Leggi sulle pensioni di ritiro.

SEZIONE XVIII. — **R. Decreto pel collocamento in aspettativa od in riforma.**

562. In esecuzione del prescritto dall'art. 9 della Legge 25 maggio 1852 sullo stato degli Ufficiali, e dall' art. 2 della Legge sulla riforma dei militari

di bassa forza dell'11 luglio successivo, il Ministro della Guerra rassegnava all'approvazione di S. M. il 16 gennaio 1853 il seguente progetto di Decreto che il Re accettava, col quale venivano stabilite le norme da osservarsi nel collocamento in aspettativa degli Ufficiali, per infermità temporarie o per motivi di famiglia, e nel collocamento in riforma dei militari d'ogni grado.

CAPO PRIMO.

Del collocamento in aspettativa degli Ufficiali per infermità o motivi di famiglia.

§ 1. Collocamento in aspettativa per infermità provenienti dal servizio.

Articolo I.

L'Ufficiale che domandi d'essere collocato in aspettativa per ferite od infermità provenienti dal servizio, presenterà la sua domanda al rispettivo Capo o Comandante.

Articolo II.

La sua domanda sarà avvalorata dai documenti prescritti dall'art. 3 del R. Decreto 15 agosto 1852.

Nel certificato prescritto al N. 2 di detto articolo dovrà dichiararsi, che le allegate ferite od infermità sembrano suscettive di guarigione.

Articolo III.

Nell'esame della domanda si osserverà il disposto dell'art. 5 del citato Decreto, e si farà quindi luogo alla visita ivi prescritta a norma del successivo art. 6. Detta visita sarà preceduta dalla lettura degli articoli 9, 11 e 12 della Legge 25 maggio 1852.

Articolo IV.

Gli Ufficiali di Sanità chiamati alla visita rilascieranno un certificato, nel quale:

1.° Descriveranno accuratamente la natura delle ferite od infermità addotte dal militare.

2.° Indicheranno, se esse richieggano per la loro gravità, che il militare sia temporaneamente esonerato dal servizio.

3.° Indicheranno pure, se, per quanto si possa arguire dall'osservazione, esse debbano, o se possano, o se non possano attribuirsi alle cause allegate.

4.° Finalmente dichiareranno, se siano suscettive di guarigione, per modo che il militare possa ridivenire idoneo al servizio attivo o sedentario, esclusi gl'invalidi.

Articolo V.

Dietro i risultati dell'esame, il Consiglio esprimerà il suo avviso, secondochè ravviserà potersi, o non, far luogo alla domanda.

Ove le ferite od infermità risultanti dall'esame non constino provenienti

dal servizio, il Consiglio d' Amministrazione potrà quando ne sia il caso proporre, che l' Ufficiale sia collocato in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio.

Ove poi dall'esame risulti, che l'Ufficiale sia inabile a proseguire o riassumere il servizio attivo o sedentario, il Consiglio potrà anche proporre, che sia ammesso a fare valere i suoi diritti alla giubilazione od alla riforma.

ARTICOLO VI.

Alle domande degli Ufficiali, coi documenti alle medesime annesse e al parere del Consiglio, il Comandante del Corpo unirà un rapporto, da cui risulterà del tempo, che l' Ufficiale ha scorso in licenza di convalescenza, ai bagni, allo Spedale, o sarà rimasto ammalato in camera.

ARTICOLO VII.

Tali documenti saranno quindi trasmessi al Ministero della Guerra per la via gerarchica dei Comandanti di Divisione, i quali vi uniranno pure il rispettivo loro parere.

ARTICOLO VIII.

Nel caso, che il Consiglio abbia proposto l'ammissione alla giubilazione od alla riforma, il Ministro della Guerra farà procedere agli incombenti prescritti agli articoli 9 e 10 del citato Decreto 15 agosto 1852, sebbene il certificato, di cui all' alinea del precedente articolo 2, non sia conforme a quello prescritto dal detto Decreto.

§ 2. Collocamento in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio.

ARTICOLO IX.

L' Ufficiale, che, per infermità non provenienti dal servizio, abbia bisogno di esserne temporaneamente esonerato, potrà domandare d' essere collocato in aspettativa, presentando a tale effetto la sua domanda al rispettivo capo o Comandante.

ARTICOLO X.

La domanda sarà avvalorata dai documenti indicati ai numeri 1 e 2 dell' articolo 3 del Regio Decreto 15 agosto 1852, osservato però il disposto dall' alinea dell' articolo 2 del presente Decreto.

ARTICOLO XI.

L' esame della domanda seguirà conformemente al disposto del precedente articolo 3.

Gli Ufficiali di Sanità rilascieranno un certificato contenente le indicazioni, di cui ai numeri 1, 2 e 4 dell' articolo 4.

ARTICOLO XII.

Dietro i risultati dell' esame, il Consiglio esprimerà il suo avviso, se possa o non farsi luogo alla domanda, e potrà anche, ove l' infermità renda l' Ufficiale inabile a riassumere il servizio attivo o sedentario, proporre, che egli sia ammesso a fare valere i suoi titoli alla giubilazione, od alla riforma.

Articolo XIII.

Le domande e i documenti annessi saranno trasmessi al Ministero della Guerra, secondo le norme prescritte ai precedenti articoli 6, 7 ed 8.

Articolo XIV.

Accadendo, che un Ufficiale sia inabile per infermità a continuare nel servizio, ed abbisogni d'esserne temporaneamente esonerato, il Capo o Comandante di lui potrà, ancorchè egli non ne faccia domanda, farne proposta al Ministero della Guerra secondo le norme indicate all'articolo precedente, con un rapporto accompagnato dallo Stato dei servizii dell'Ufficiale.

Il Ministro della Guerra, ove lo ravvisi opportuno, assoggetterà l'Ufficiale agli incombenti indicati agli articoli precedenti.

§ 3. Collocamento in aspettativa per motivi di famiglia.

Articolo XV.

Le domande d'aspettativa per motivi di famiglia saranno presentate dagli Ufficiali al rispettivo Capo o Comandante, il quale vi unirà il suo rapporto e lo Stato dei servizii dell'Ufficiale, e le trasmetterà quindi al Ministero della Guerra secondo le norme indicate all'articolo 7.

CAPO SECONDO.

Della Riforma degli Ufficiali e dei Militari di Bassa Forza.

Articolo XVI.

Il militare, che domanda d'essere collocato in riforma per infermità incurabili dovrà presentare i documenti prescritti all'articolo 3 del Regio Decreto 15 agosto 1852.

Articolo XVII.

L'esame della domanda seguirà conformemente al disposto del precedente articolo 3.

Gli Ufficiali di Sanità rilascieranno un certificato contenente le indicazioni analoghe a quelle, di cui ai numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 4.

Articolo XVIII.

Dietro i risultati dell'esame il Consiglio d'Amministrazione, o chi ne fa le veci, osserverà il disposto degli articoli 8 e 9 del citato Decreto.

Sarà quindi similmente applicato il disposto dell'articolo 10 del medesimo.

Articolo XIX.

Ove il Governo si trovi nel caso di collocare in riforma alcun militare, che non ne abbia fatto domanda, promuoverà d'Ufficio gli incumbenti prescritti agli articoli 17 e 18.

CAPO TERZO.

Disposizioni generali.

Articolo XX.

Rispetto alle domande per collocamento sia in aspettativa, sia in riforma dei militari:

b) Distanti dal Corpo, cui appartengono ed inabili a raggiungerlo senza grave inconveniente;

c) In aspettativa;

Si osserveranno le norme sovra espresse, se non che le veci del Comandante del Corpo e del Consiglio d'Amministrazione saranno esercitate da quelle Autorità, cho verranno più specialmente fissate, giusta i varii casi, dalle *Istruzioni* per l'esecuzione del presente Decreto, *che a questo stesso fanno seguito.*

Articolo XXI (ultimo).

Gli Ufficiali Generali, i Colonnelli ed i Comandanti di Corpo rivolgeranno le loro domande per via gerarchica al Ministro della Guerra.

Trattandosi di collocamento in aspettativa per infermità, o di riforma, il Ministro della Guerra delegherà un Ufficiale Generale, il quale assistito da un Commissario di Guerra, procederà agli incumbenti prescritti agli articoli precedenti e trasmetterà quindi al Ministero il suo parere.

Istruzione per l'esecuzione del Regio Decreto 16 gennaio 1853 sopra descritto.

563. Il 12 settembre 1853 il Ministero della Guerra prescriveva, che s'avessero a seguire le seguenti normo nell'esecuzione del Regio Decreto 16 gennaio dello stess'anno sul collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, od in riforma·

Art. 1. Collocamento in aspettativa degli Ufficiali per infermità o per motivi di famiglia.

§ 1. Lo Stato di servizio ed il certificato di Sanità, che a tenore degli articoli 10 e 15 del Regio Decreto 16 gennaio 1853, e dell'articolo 3 del Regio Decreto 15 agosto 1852 gli Ufficiali devono unire alla loro domanda di collocamento in aspettativa per infermità o ferite, o per motivi di famiglia saranno il 1.° dedotto dal Ruolo matricolare ed il 2.° redatto secondo le norme seguenti:

1.° Premessi i generali sull'età, temperamento, costituzione, abito, discrasie, malattie pregresse del militare assoggettato alla visita in termini concisi, espliciti e chiari, debbe seguire per simile guisa nel certificato una descrizione regolare e compiuta della malattia, per cui è proposta l'aspettativa (oppure giubilazione o riforma).

2.° Così fatta descrizione debbe contenere l' indicazione accurata dei sintomi obbiettivi e subbiettivi della medesima, della sua natura, del grado, della durata, delle cause cognite o presunte, e del risultamento della cura già instituita·

3.° Trattandosi di vizii organici, ossia di malattia strumentale si dovrà scrupolosamente descrivere la forma della viziatura, il grado, l' estensione ed i suoi effetti sull' esercizio delle funzioni delle viscere o sul movimento dei membri, indicando, se il movimento sia solo leso in parte o in tutto, e nel primo supposto, in quale grado, se sianvi indizi d' infiammazione ancora vigente o se questa sia completamente cessata, e nell' ultima supposizione, se non ancora, oppure già siasi per una sola o più volte sperimentata la cura termale e con quali risultamenti.

§ 2. L' Ufficiale di sanità ricusa il detto Certificato, quando la ferita od infermità non richieda, che il Militare sia temporaneamente esonerato dal servizio.

In questo caso, ed ove il Militare ne faccia domanda, gli rilascierà una dichiarazione ragionata, da cui consti della natura della ferita od infermità e dei motivi, per cui non creda di doversi rilasciare il certificato suddetto.

Il Militare richiedente potrà quindi ricorrere, per la via gerarchica, al Comandante generale la Divisione militare, il quale comunicherà la detta dichiarazione al Consiglio Superiore di Sanità Militare, che riconoscendola non sufficientemente ragionata, ordinerà all' Ufficiale di Sanità, che l' ha rilasciata, di compierla o rettificarla.

§ 5. Gli Ufficiali in aspettativa (eccettuati quelli, che già si trovano per infermità non proveniente dal servizio) i quali essendo richiamati al servizio non possono rientrarvi per infermità, domanderanno di essere conservati in aspettativa conformemente al disposto dell' articolo 21 della Legge 25 Maggio 1852, dichiarando nella domanda, se la loro infermità provenga o no dal servizio.

§ 6. A tali domande s'applicano le norme del R. Decreto 16 Gennaio 1853 e delle presenti Istruzioni, avuto riguardo anche al disposto dei seguenti §§ 18 e 19.

Art. 2. Collocamento in riforma.

§ 7. Lo Stato di servizio ed il Certificato dell' Ufficiale di sanità, che conformemente all' art. 16 del R. Decreto 16 Gennaio 1853 i Militari devono unire alle loro domande di collocamento in riforma, saranno redatti secondo il prescritto dalle Istruzioni 26 Giugno 1853, salvochè nel detto Certificato non occorrerà fare menzione della Categoria, cui appartenga la ferita od infermità allegata.

§ 8. Giusta gli articoli 17 e 18 del citato Decreto l' esame della domanda avrà luogo conformemente al prescritto degli art. 5, 6, 8, 9 e 10 del R. Decreto 15 Agosto 1852, se non che la visita sarà preceduta dalla lettura degli articoli 25, 36 e 37 della Legge 25 Maggio 1852, se trattasi d'Ufficiali, e degli art. 1 e 3 della Legge 11 Luglio 1852, se di Bassa Forza.

Art. 3. **Disposizioni generali.**

§ 18. Nelle domande di collocamento in aspettativa per infermità o di collocamento in riforma di quei Militari:

a) Distanti dal Corpo, cui appartengono, ed inabili a raggiungerlo senza gravi inconvenienti;

b) In aspettativa,

Si osserverà il disposto dai §§ 17, 18 e 20 delle Istruzioni 26 Giugno 1853.

§ 19. Tuttavia il rapporto prescritto dall'art. 6 del R. Decreto 16 Gennaio 1853 sarà, quanto agli Ufficiali contemplati alla lettera *a*) del precedente paragrafo, trasmesso dal Comandante del Corpo a quello della Divisione Militare, ove risiede il richiedente, nell'atto, ch'egli trasmetterà o vidimerà la domanda di quest'ultimo. E quanto agli Ufficiali in aspettativa al detto rapporto ne sarà sostituito un altro del Comandante del *Distretto*, ove il richiedente risiede, a quello della Divisione Militare, il quale contenga tutti quei ragguagli, che siano atti ad illuminare il Governo sul merito della domanda.

Diritto a pensione per infermità incontrate per ragioni di servizio.

564. Perchè i diritti a pensione, accampati da Militari per infermità provenienti dal servizio siano accertati in modo da escludere ogni dubbiezza sulla loro esistenza, il Ministero della Guerra con Circolare N.° 100 del 7 Novembre 1856 prescrive, che siano scrupolosamente osservate le seguenti disposizioni:

1.° Le Autorità chiamate dagli articoli 5, 10 e 33 del R. Decreto 15 Agosto 1852 ad adempiere agli incumbenti prescritti dal Decreto stesso per accertare i diritti a pensione dei Militari feriti od infermi per ragioni di servizio, dovranno astenersi dall'opinare favorevolmente intorno alla domanda di giubilazione dei Militari ora detti, che nell'adempiere gli incumbenti anzidetti siano riconosciuti ancora capaci di prestare utili servizii in altri Corpi, e dichiareranno invece a quale dei Corpi sia il Militare a loro avviso reputato meglio idoneo.

2.° Gli Ufficiali di Sanità dovranno andare molto a rilento nel dichiarare i Militari *inabili anche a riassumere più tardi il servizio*, e si asterranno affatto dal fare tale dichiarazione ogniqualvolta esista qualche dubbio sovra siffatta assoluta inabilità, e non possano farla con piena cognizione di causa e colla più intima convinzione.

3.° Ed in tal caso le Autorità mentovate agli art. 5 e 10 del citato R. Decreto, secondo l'avviso degli Ufficiali di Sanità ora detti proporranno, che il Militare sia provvisoriamente mandato alla Casa R. Invalidi e Compagnie Veterani, oppure in licenza straordinaria a casa sua per quel periodo di tempo, che dagli Ufficiali di Sanità o dalle ridette Autorità sarà ravvisato opportuno.

Computo del tempo scorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio (o per sospensione dall'impiego) per la giubilazione o riforma.

565. A tenore dell'articolo 23 della Legge 25 Maggio 1852, a cui si riferisce l'articolo 20 della Legge 27 Giugno 1850 sulle pensioni militari, il tempo scorso in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio deve essere computato per metà così pel diritto alla giubilazione ed alla riforma, come per l'assegnamento della pensione. Questa misura riflette pure l'aspettativa per sospensione dall'impiego, colla differenza però, che il tempo scorso in quest'ultima posizione, qualunque siane la durata, vuol essere computato sempre per metà, mentre di quello scorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio si computano per metà soltanto i primi dodici mesi, e per intero il tempo eccedente questo periodo. (Nota N.° 213 del Ministero della Guerra 7 Dicembre 1856).

Decorrenza della pensione di giubilazione o di riforma e della paga d'aspettativa.

566. Con Nota del Ministero della Guerra del 27 Aprile 1857, N.° 60, venne determinato:

1.° Appena il Corpo riceve l'annunzio del collocamento a riposo od in riforma di un militare di Bassa Forza, dovrà provvedere, a che siano tosto mandate ad effetto le disposizioni al caso occorrenti, sia col mettere l'individuo giubilato o riformato in libertà al più presto possibile, sia coll'assestarne il conto a tutto il giorno del suo rilascio dal servizio.

2.° Tosto avvenuto il licenziamento del Militare giubilato o riformato, il Corpo dovrà mandare al Ministero una dichiarazione, in cui sarà indicato il giorno, per tutto il quale il Militare stesso è stato soddisfatto delle sue competenze di servizio, affinchè tenuto conto di tale giorno, si possa procedere alla liquidazione della pensione, e stabilirne la decorrenza dal giorno successivo.

3.° Quando poi si tratti d'Ufficiale, il quale per la natura del suo impiego contabile od amministrativo o per altra qualsiasi causa di servizio sia in condizione tale da non potere essere, tanto nel caso di giubilazione o riforma, quanto in quello di aspettativa, lasciato in libertà, se non dopo un più o meno lungo periodo di tempo, i Comandanti dei Corpi, nel trasmettere al Ministero le relative domande di giubilazione, riforma od aspettativa, dovranno indicare, almeno approssimativamente, l'epoca, in cui l'Ufficiale stesso potrà essere esonerato da ogni servizio, affinchè il Ministero possa avere norma nello stabilire la decorrenza della pensione, o quella, quando ne sia il caso, della paga d'aspettativa.

Collocamento in aspettativa per sospensione dall'impiego.

567. Il Ministero della Guerra può collocare in aspettativa per sospensione

dall'impiego un Ufficiale, che già abbia riportato voto favorevole da un Consiglio di disciplina, al quale sia stato sottoposto per essere rimosso o rivocato. (Nota Ministeriale N. 10 del 26 gennaio 1863).

SEZIONE XIX. — **Norme per la liquidazione delle pensioni.**

568. Con R. Decreto 24 aprile 1864 si adottarono le seguenti norme per la liquidazione delle pensioni od assegnamenti di ritiro pei militari e loro vedove e famiglie.

ART. I.

Le pensioni od assegnamenti di ritiro competenti per Legge ai militari, e del pari per le pensioni od assegnamenti delle loro vedove e famiglie, si liquideranno con Decreto della Corte de' conti.

ART. II.

Gli aventi diritti alle pensioni od altri assegnamenti, di cui all' articolo precedente, faranno pervenire le loro istanze per la relativa liquidazione al Segretario generale della Corte de' conti col mezzo del Ministero della Guerra.

Le istanze esprimeranno il nome, il cognome, la qualità e la residenza dell'instante e conterranno l'esposizione del fatto e l' oggetto della domanda coll'indicazione dei titoli e documenti, sui quali è fondata. Esse dovranno indicare il luogo, dove si vuole riscuotere la pensione ed essere firmate dal ricorrente. L'istanza potrà anche contenere l'elezione di domicilio nella città, sede della Corte per tutti gli atti o notificazioni, che occoressero nel procedimento di liquidazione.

Il Ministero della Guerra potrà nell'atto della trasmissione suddetta comunicare alla Corte dei conti tutte quelle notizie ed osservazioni, che potessero influire alla più esatta e sollecita risoluzione dell' affare.

ART. III.

Le istanze per liquidazione di pensione od altro assegnamento concernente i militari saranno corredate del Decreto di collocamento a riposo od altro provvedimento portante cessazione del servizio, e di tutti gli altri titoli e documenti, che sono prescritti dalle Leggi, Regolamenti ed Istruzioni vigenti per la liquidazione delle pensioni di ritiro od altro analogo trattamento dei militari.

ART. IV.

Le vedove e le famiglie dei militari non avranno d'uopo di speciale Decreto, che le ammetta a far valere i loro diritti a pensione o ad altro trattamento, bastando che le loro domande corredate, giusta le prescrizioni accennate nel precedente articolo, siano col mezzo del Ministro della Guerra trasmesse alla Corte dei conti.

ART. V.

Quanto ai militari di bassa forza potrà tenere luogo delle istanze richieste dall'art. 2 la nota di trasmissione del Ministero alla Corte dei Conti, purchè

contenga per ogni pensionando le indicazioni, di cui è cenno nello stesso articolo, compresa la designazione del luogo, dove ciascun militare abbia dichiarato di volere riscuotere la pensione.

Avvertenze circa la presentazione dei documenti richiesti per la liquidazione delle pensioni ai Militari.

569. Per effetto del sovrariferito Sovrano Decreto si fa noto che, fermo stante il disposto dei R. Decreti 15 agosto 1852 e 16 gennaio 1853 colle relative istruzioni Ministeriali, in quanto che essi contemplano più specialmente il collocamento a riposo od in riforma, ogni militare (esclusi quelli di bassa forza) conosciuto che abbia il proprio collocamento a riposo od in riforma, o la rivocazione o la rimozione, dovià trasmettere al Ministero della Guerra, Segretario Generale, un memoriale in carta *bollata* da L. 1, contenente la istanza per la liquidazione della pensione od assegnamento che può spettargli, colle indicazioni tutte divisate nell' art. 2 dello stesso R. Decreto sopra citato, 24 aprile 1864. (Nota del Ministero della Guerra N. 61 bis del 24 aprile 1864).

SEZIONE XX. — **Norme relative alle domande di giubilazione o di riforma.**

570. A semplificare le pratiche, che occorre di compiere in ordine alle domande di giubilazione o di riforma, e per accelerare, per quanto è possibile, il corso delle medesime, il Ministero della Guerra, pur richiamando le Autorità Militari alle strette osservanze delle disposizioni contenute nei Reali Decreti 15 agosto 1852 e 16 gennaio 1853, e nelle relative Ministeriali Istruzioni, con Nota del 15 novembre 1856, N. 233, trovò opportuno di prescrivere quanto in appresso:

A corredo della domanda di giubilazione per anzianità di servizio o di riforma, gli Ufficiali dovranno produrre, oltre lo stato dei servizi (Modello D) debitamente firmato, ed i titoli di nomina in originale o per copia autentica su carta da bollo a centesimi 50, anche i seguenti documenti:

1. Fede di nascita legalizzata e munita del bollo a centesimi 50;

2. Istanza per la liquidazione della pensione su carta da bollo da una lira, con indicazione del domicilio eletto. Questa istanza, nella quale si ommetterà la data, dovrà però contenere tutte le indicazioni accennate nell' articolo 2 del R. Decreto 24 aprile 1864.

Le domande di giubilazione per ferite riportate in guerra o per infermità provenienti dal servizio basterà che siano corredate del Decreto relativo al grado, di cui l'Ufficiale è rivestito, e dell'istanza accennata più sopra al N. 2.

Quanto ai militari di bassa forza, i quali domandino la giubilazione per anzianità di servizio, o la riforma, dovranno unire ai documenti, che deve allestire il Corpo, la loro fede di nascita legalizzata e munita del bollo a centesimi 50.

I Consigli d' Amministrazione chiamati ad esaminare le domande di giu-

bilazione per ferite riportate in guerra, o per infermità provenienti dal servizio, ultimati che abbiano i primi incumbenti divisati agli articoli 3, 5, 6 e 7 del R. Decreto 15 agosto 1852, trasmetteranno l'incartamento direttamente al Comandante Generale della Divisione, il quale viene delegato a compiere gli incumbenti prescritti all'art. 10 di detto Decreto.

L'osservanza delle sovra fissate norme è vivamente raccomandata a chi spetta, onde non porre il Ministero nella necessità di dovere rimandare domande, le quali non abbiano a corredo tutti i titoli giustificativi.

Norme per la dichiarazione del domicilio dei militari ammessi al conseguimento di pensione od assegnamento.

571. L'istanza, che a senso dell'articolo 2 del R. Decreto 24 aprile 1864, il militare ammesso a far valere i titoli a pensione od assegnamento è tenuto a produrre per ottenerne la liquidazione, deve portare la indicazione del luogo dove intende riscuotere la pensione o l'assegnamento, e per quanto possibile l'indicazione dell'abitazione stessa, vale a dire della via, della casa e del piano, *quando dimori in una popolosa Città.*

Il militare di bassa forza, essendo dispensato dal produrre simile istanza, farà la dichiarazione ora detta nella domanda di collocamento in ritiro od in riforma.

Nel fare questa raccomandazione nell'interesse stesso dei militari, giacchè per tal modo non avverrà che la Corte dei conti ignori dove loro fare ricapitare i relativi Decreti di pensione, si pongono i medesimi in avvertenza, che nel caso non infrequente sia taluno di loro, durante la liquidazione della pensione, per cambiare domicilio ne voglia per mezzo dell'Autorità Militare o Civile dov'esso trovasi, rendere avvisato il Ministero della Guerra, perchè possa farne consapevole la Corte dei Conti. (Nota del Ministero della Guerra, N. 52, del 22 aprile 1869).

SEZIONE XXI. — **Ufficiali in aspettativa.**

571. Gli Ufficiali in aspettativa sono, come gli Ufficiali in servizio effettivo, soggetti alla subordinazione e disciplina militare, dipendono dall'autorità militare della Divisione e del *Distretto*, ove rispettivamente risiedono, e per la via gerarchica di dette Autorità ricevono gli ordini, che li riguardano, e porgono al Ministero le loro domande.

572. Laonde l'Ufficiale, che viene collocato in aspettativa deve dichiarare al Comandante del Corpo, prima della sua partenza, il *Distretto Militare* ed il comune, ove intende eleggere il suo domicilio. Il detto Comandante ne informa quindi il Ministero.

573. Giunto al *Distretto* di suo domicilio, l'Ufficiale si presenterà al Comandante militare del medesimo, dichiarandogli il comune, ove si propone di fare dimora.

574. Simile dichiarazione dovrà fargli ogni qualvolta intende trasferire il suo domicilio in altro comune del *Distretto* od in altro *Distretto*.

575. Quando trasferisca il suo domicilio in altro Distretto, l'Ufficiale, giunto che vi sarà, adempirà pure al prescritto dell' articolo 573.

576. I Comandanti Generali divisionali, ed i Comandanti dei *Distretti Militari* inscrivono su apposito registro gli Ufficiali in aspettativa residenti nella giurisdizione del loro comando di mano in mano, che ricevono la rispettiva dichiarazione di domicilio e vi notano le variazioni, che succedono fra i medesimi.

577. Gli Ufficiali in aspettativa, quando vestono la divisa militare, conserveranno quella del Corpo, cui appartenevano, quando cessarono dal servizio effettivo. (Articoli 63, 64, 66 e §§ 250, 251, 252, 253, 254, 258 e 261 del Regolamento di Disciplina per la Cavalleria).

578. Gli Ufficiali collocati in aspettativa per scioglimento o riduzione di Corpo, soppressione dell' impiego, ritorno da prigionia di guerra od infermità incontrate per ragione di servizio, non potranno essere tenuti in tale posizione oltre due anni dalla data del Decreto di collocamento in aspettativa.

Il medesimo principio vale tanto per gli Ufficiali collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti dal servizio, o per motivi di famiglia, quanto per gli Ufficiali, a cui è cessata la sospensione dall' impiego, correndo i due anni, per i primi, dopo il periodo menzionato nell'articolo 12 della Legge 25 maggio 1852, e per i secondi dalla data del Decreto Reale accennato nell'articolo 18 della stessa Legge. Spirati i due anni, i suddetti Ufficiali in aspettativa, e salve le disposizioni dell' articolo 21 di detta Legge, devono essere richiamati in servizio effettivo, ed in luogo di essi passeranno in aspettativa altri Ufficiali del rispettivo grado od Arma colle norme dettate da Leggi sovra ripetute.

Però nessun Ufficiale, meno che si trattasse d' infermità provenienti o no dal servizio, potrà venire collocato per propria domanda in aspettativa, se, essendo stato altra volta in tale posizione, non sieno scorsi almeno due anni dal suo ultimo richiamo in servizio effettivo.

Nessun Ufficiale potrà essere ricollocato in aspettativa di autorità, se il turno, il quale incomincia da' meno anziani, non sia esaurito.

Sono esclusi da tale turno, in ogni grado ed Arma, gli Ufficiali, che per ordine d'anzianità costituiscono la prima quarta parte del proprio grado.

Quelli, che essendo in aspettativa acquistassero le condizioni accennate nel capoverso precedente, prima che i due anni siano compiuti, dovranno essere richiamati in servizio effettivo. (Articolo 6 della Legge 3 luglio 1871 sulla riforma degli Ufficiali, guardarmi ed impiegati assimilati a grado militare).

Riscossione degli assegnamenti spettanti agli Ufficiali in aspettativa.

579. I Comandanti militari di *Distretto* sono incaricati di corrispondere agli Ufficiali l' assegnamento d'aspettativa o di disponibilità sulla semplice pre-

sentazione della dichiarazione di domicilio, rilasciata dal Consiglio d'Amministrazione dagli stessi Comandi militari (Nota del Ministero della Guerra N.° 129 del 17 settembre 1867).

580. A complemento delle disposizioni suaccennate il Ministero, considerando che non è fissato agli Ufficiali collocati in aspettativa alcun limite di tempo per raggiungere il luogo del domicilio da essi eletto, e che perciò non essendo inscritti in alcun ruolo ne potrebbero nascere inconvenienti, laddove si protraesse indefinitamente la loro dimora fuori del domicilio eletto, con Nota del 3 giugno 1869, N.° 74, ha determinato, che l'Ufficiale collocato in aspettativa debba, in massima, presentarsi nel termine di due mesi al Comando militare di *Distretto*, in cui ha eletto il domicilio.

Oltrepassando tal termine decaderà dal diritto alla indennità di via per raggiungere il domicilio eletto, ed i Comandanti militari non potranno disporre pel pagamento dell'assegnamento d'aspettativa, se non dopo averne riportata l'autorizzazione Ministeriale.

Ufficiali dimissionarii o rimossi.

581. Gli arruolati volontari, che alla chiamata di Leva della loro classe, non avessero diritti ad esenzione, si comportano numericamente nel contingente assegnato ai mandamenti, cui appartengono.

Gli Ufficiali dimessi o rimossi dal grado, cui fosse stata applicata questa disposizione, quando non contino otto anni di servizio effettivo, dovranno ultimare la ferma d'anni 11 in servizio provinciale, calcolandosi a loro vantaggio il servizio utile precedentemente prestato.

La loro descrizione sui ruoli della bassa-forza seguirà a seconda del loro assento primitivo e colla variazione: *Deve percorrere la ferma d'anni 11 in servizio temporaneo a cominciare dal giorno del suo primo assento* ». §§ 519, 521 ed 851 del Regolamento sul Reclutamento dell'Esercito).

SEZIONE XXII. — Paghe od assegni dovuti agli Ufficiali nelle diverse loro posizioni.

582. Agli Ufficiali del Corpo nelle varie posizioni loro, enumerate all'articolo 4 della Legge 25 maggio 1852, sono dovute le paghe o gli assegni per ogni grado indicati nelle appresso tracciate Tabelle.

I. — TABELLA delle paghe agli Ufficiali in servizio effettivo.

GRADI	Paga annua	Supplemento di paga annua	Indennità di Carica o Comando	Annotazioni
Luogotenente Generale, Presidente del Comitato	12000	—	3600	Le indènnità di carica e di comando sono fissate dai R. Decreto 5 gennajo 1871.
Maggior Gener., Membro del Comitato o Comandante di Legione	9000	—	1200	Il Luogo-tenente Colonnello comandante di Legione ha diritto all'indennità di Comando.
Colonnello Comandante di Legione	6600	1200	600	Ai Sottotenenti Comandanti di Sezione è inoltre concessa un'indennità annua di Lire 400 (RR. Decreti 19 novembre 1868 e 18 luglio 1870).
Luogotenente Colonnello	5600	1200	—	
Maggiore	4600	900	—	
Capitano	3400	600	—	
Luogotenento	2400	500	—	
Sottotenente	1600	400	—	

II. — TABELLA delle paghe dovute agli Ufficiali collocati in *disponibilità* o in *aspettativa* per *riduzione o scioglimento di Corpo*, per *soppressione d'impiego*, per *ritorno da prigionia di guerra*, o per *infermità temporarie*.

GRADI	Paga annua	Annotazioni
Luogotenente Generale . .	6000	
Maggior Generale	4500	
Colonnello.	3300	
Luogotenente Colonnello .	2800	
Maggiore	2300	
Capitano	1700	
Luogotenente	1440	
Sottotenente	960	

III. — TABELLA delle paghe dovute agli Ufficiali in *aspettativa per sospensione dall'impiego.*

GRADI	Paga annua	Annotazioni
Colonnello	2640	
Luogotenente Colonnello .	2240	
Maggiore	1840	
Capitano	1360	
Luogotenente	1200	
Sottotenente	800	

IV. — TABELLA dimostrativa dell'ammontare degli *assegni di riforma* dovuti agli Ufficiali, che hanno servito più di 8 anni e meno di 20 (art. 37).

GRADI	Assegno annuo temporaneo		Annotazioni
Colonnello	2533	20	Corrisponde ai due terzi *del minimum* della pensione assegnata ai gradi controscritti.
Luogotenente Colonnello .	2000	—	Vi si ha diritto per un numero d'anni eguale alla metà della durata del servizio prestato, cioè per 4 anni chi ha servito 8 anni, e per 7, 9 chi ha servito 14 o 18.
Maggiore	1666	67	
Capitano	1266	67	
Luogotenente	750	—	
Sottotenente	666	67	

V. — TABELLA dimostrativa dell'ammontare della pensione di riforma dovuta agli Ufficiali che hanno servito 20 o più anni (art. 37).

Gradi	In ragione degli anni di servizio prestato, cioè oltre gli anni										
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Colonnello . .	2533 20	2659 86	2786 52	2913 18	3039 84	3166 50	3293 16	3419 82	3546 48	3673 14	3800 —
Tenente Colon.	2000 —	2100 —	2200 —	2300 —	2400 —	2500 —	2600 —	2700 —	2800 —	2900 —	3000 —
Maggiore . .	1666 67	1749 94	1833 28	1916 61	1999 94	2083 30	2166 64	2249 98	2333 32	2416 66	2500 —
Capitano . .	1266 67	1330 —	1393 34	1456 67	1520 —	1583 34	1646 67	1710 01	1773 34	1836 67	1900 —
Luogotenente .	900 —	945 —	990 —	1035 —	1080 —	1125 —	— —	— —	— —	— —	— —
Sottotenente .	800 —	840 —	880 —	920 —	960 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —

VI. — TABELLA dimostrativa dell'ammontare degli assegnamenti dovuti agli Ufficiali *rimossi o rivocati* in ragione degli anni di servizio prestato.

Gradi	ASSEGNAMENTI AGLI UFFICIALI												
	Con servizio da 8 a 20 anni	Con servizio oltre anni											Con servizio che dà diritto alla pensione
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Colonnello .	1900 20	1900 20	1994 90	2089 89	2184 89	2279 91	2374 10	2469 65	2564 70	2659 75	2754 80	2850 —	2850 —
Luogot Col.	1500 —	1500 —	1575 —	1650 —	1725 —	1800 —	1875 —	1950 —	2025 —	2100 —	2175 —	2250 —	2250 —
Maggiore . .	1250 —	1250 —	1310 88	1374 98	1437 45	1497 72	1562 50	1625 —	1698 20	1750 10	1812 50	1875 —	1875 —
Capitano .	930 —	930 —	997 50	1045 04	1092 51	1140 —	1187 50	1235 —	1282 50	1330 10	1377 50	1425 —	1425 —
Luogotenen.	562 50	675 —	708 75	742 50	778 50	810 —	843 75	— —	— —	— —	— —	— —	843 75
Sottotenente	500 —	600 —	630 —	660 —	690 —	720 —	750 —	— —	— —	— —	—	— —	750 —

NB. L'assegno, di cui alla colonna N. 2, spetta soltanto per un numero di anni eguale alla metà del prestato servizio (art. 37), mentre gli altri assegnamenti sono annui.

FINE DEL PRIMO VOLUME.

NB. – Al secondo volume sarà unito l'INDICE ALFABETICO-ANALITICO del MANUALE.

Prezzo del 1.° vol. L. 3